

XIX legislatura

A.S. 442:

“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Edizione provvisoria

Dicembre 2022

n. 13



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2022). Nota di lettura, «A.S. 442: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL13, dicembre 2022, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Comma 1 (<i>Risultati differenziali bilancio dello Stato</i>).....	1
Commi 2-9 (<i>Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale</i>)	2
Comma 10 (<i>Interventi per l'efficientamento energetico</i>).....	11
Commi 11-12 (<i>Azzerramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023</i>)	11
Comma 13 (<i>Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023</i>).....	13
Comma 14 (<i>Riduzione IVA somministrazioni energia termica prodotta con gas metano</i>)	14
Comma 15 (<i>Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023</i>).....	16
Comma 16 (<i>Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento</i>).....	16
Commi 17-19 (<i>Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas</i>).....	17
Commi 20-23 (<i>Fiscalizzazione oneri generali di sistema impropri per attuazione obiettivo MIC2-7 PNRR</i>).....	19
Commi 24-28 (<i>Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale</i>).....	21
Comma 29 (<i>Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali</i>)	24
Commi 30-38 (<i>Attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia</i>)	25
Commi 39-40 (<i>Proroga del termine dell'entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell'accesso agli incentivi</i>).....	26
Commi 41-44 (<i>Riduzione dei consumi di energia elettrica</i>).....	27
Commi 45-51 (<i>Estensione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca</i>)	29
Commi 52-53 (<i>Settore del vetro di Murano</i>).....	30
Comma 54 (<i>Modifiche al regime forfetario</i>).....	31
Commi 55-57 (<i>Flat tax incrementale</i>)	35
Commi 58-62 (<i>Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande</i>)	37
Comma 63 (<i>Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti agevolazioni fiscali a favore dei lavoratori dipendenti</i>)	38
Comma 64 (<i>Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax</i>).....	39
Commi 65-71 (<i>Disposizioni finanziarie per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio</i>)	40
Comma 72 (<i>Aliquota IVA per prodotti dell'infanzia e per la protezione dell'igiene intima femminile</i>).....	43
Comma 73 (<i>Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet</i>)	46

Commi 74 e 75 (<i>Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l'acquisto prima casa per under 36</i>)	46
Comma 76 (<i>Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare</i>)	49
Commi 77-78 (<i>Norma imposta sostitutiva AVS-LPP SVIZZERA</i>)	51
Comma 79 (<i>Pensioni Principato di Monaco</i>)	53
Comma 80 (<i>Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari</i>)	53
Commi 81-82 (<i>Esenzione IMU su immobili occupati</i>)	54
Comma 83 (<i>Piano potenziamento cure palliative</i>)	56
Commi 84-86 (<i>Disposizioni in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali</i>)	56
Commi 87-95 (<i>Imposta sostitutiva sulle riserve di utili</i>)	57
Commi 96-99 (<i>Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri</i>)	59
Commi 100-106 (<i>Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali</i>)	60
Commi 107-111 (<i>Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni; agevolazioni piccola proprietà contadina; agevolazioni tributarie trasferimenti di proprietà di fondi rustici</i>)	63
Commi 112-114 (<i>Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative</i>)	67
Commi 115-121 (<i>Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023</i>)	70
Comma 122 (<i>Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo</i>)	73
Commi 123-125 (<i>Proroga della scadenza delle concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici</i>)	84
Commi 126-147 (<i>Norme in materia di cripto-attività</i>)	89
Commi 148-150 (<i>Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA</i>)	91
Comma 151 (<i>Vendita di beni tramite piattaforme digitali</i>)	92
Comma 152 (<i>Disposizioni sanzionatorie in materia di IVA</i>)	93
Commi 153-159 (<i>Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni</i>)	93
Commi 160-161 (<i>Estensione termini versamento ritenute d'acconto per enti dello sport</i>)	97
Commi 162-165 (<i>Accordo tra Stato e Regione Siciliana in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria</i>)	99
Commi 166-173 (<i>Regolarizzazione irregolarità formali</i>)	100
Commi 174-178 (<i>Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie</i>)	102
Commi 179-185 (<i>Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento</i>)	106
Commi 186-205 (<i>Definizione agevolata delle controversie tributarie</i>)	108
Commi 206-212 (<i>Conciliazione agevolata delle controversie tributarie</i>)	114
Commi 213-218 (<i>Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione</i>)	116
Commi 219-221 (<i>Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale</i>)	118

Commi 222-230 (<i>Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015</i>).....	120
Commi 231-252 (<i>Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022</i>)	127
Commi 253-254 (<i>Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità</i>).....	136
Comma 255 (<i>Modifiche all'articolo 162 del DPR 917 del 1986 per l'implementazione in Italia della c.d. Investment Management Exemption</i>).....	138
Commi 256-263 (<i>Potenziamento dell'Amministrazione finanziaria; Servizi informatici strumentali al servizio nazionale della riscossione</i>).....	140
Comma 264 (<i>Ulteriori disposizioni in materia fiscale</i>).....	144
Commi 265-270 (<i>Proroga agevolazioni fiscali Mezzogiorno (copertura su FSC)</i>)	145
Commi 271-272 (<i>Proroga dei termini di riversamento del credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo</i>)	148
Commi 273-275 (<i>Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese</i>)	148
Comma 276 (<i>Soglie per l'accesso alla contabilità semplificata</i>).....	149
Comma 277 (<i>Incremento delle detrazioni fiscali prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici</i>)	150
Commi 278-280 (<i>Rifinanziamento e modifiche del fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva</i>)	150
Comma 281 (<i>Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti</i>).....	150
Comma 282 (<i>Finanziamento indennità discontinuità per il 2023</i>)	153
Commi 283-285 (<i>Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile</i>).....	153
Commi 286-287 (<i>Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori</i>)	158
Commi 288-291 (<i>APE sociale</i>)	160
Comma 292 (<i>Opzione donna</i>)	162
Comma 293 (<i>Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto</i>)	166
Commi 294-300 (<i>Proroga dell'esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli</i>)	166
Commi 301-303 (<i>Sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile, contrasto ai cambiamenti climatici e valorizzazione biodiversità</i>)	178
Commi 304-305 (<i>Consiglio nazionale dei giovani</i>)	179
Commi 306-307 (<i>Disposizioni in materia di lavoro agile per soggetti fragili</i>).....	179
Comma 308 (<i>Misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti</i>).....	180
Commi 309-310 (<i>Revisione del meccanismo di indicizzazione per il biennio 2023-2024 ed estensione per le pensioni minime delle misure di supporto per contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche</i>).....	180
Commi 311-312 (<i>Disposizioni in materia di enti di previdenza di diritto privato</i>)	185
Commi 313-321 (<i>Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa</i>)	187
Comma 322 (<i>Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario</i>)	193
Comma 323 (<i>Misure di semplificazione in materia di ISEE</i>)	194

Commi 324-329 (<i>Rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione e relativi utilizzi</i>).....	195
Commi 330-333 (<i>Emolumento accessorio una tantum P.I.</i>).....	198
Commi 334-337 (<i>Armonizzazione indennità amministrazione per il personale ANPAL e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro</i>).....	200
Commi 338-339 (<i>Misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e rifinanziamento del Fondo per le misure anti-tratta</i>).....	203
Commi 340-341 (<i>Rifinanziamento del Fondo di sostegno alle donne vittime di violenza</i>)....	204
Commi 342-354 (<i>Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali</i>).....	204
Comma 355 (<i>Contributo in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi</i>).....	209
Comma 356 (<i>Contributo in favore della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia</i>).....	209
Commi 357-358 (<i>Assegno unico universale</i>).....	210
Comma 359 (<i>Congedo parentale</i>).....	214
Commi 360-361 (<i>Alfabetizzazione mediatica e digitale</i>).....	216
Commi 362-364 (<i>Fondo per le periferie inclusive</i>).....	216
Comma 365 (<i>Detrazioni per barriere architettoniche</i>).....	218
Commi 366-368 (<i>Disposizioni in favore degli enti erogatori di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali</i>).....	219
Commi 369-379 e 383 (<i>Misure per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche</i>).....	220
Commi 380-382 (<i>Disposizioni per l'attuazione del PNRR in materia di processo civile e di tirocinio dei magistrati ordinari</i>).....	221
Commi 384-388 (<i>Misure in materia di mezzi di pagamento</i>).....	227
Commi 389-390 (<i>Rifinanziamento dei contratti di sviluppo</i>).....	228
Comma 391 (<i>Sostenimento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it</i>).....	231
Commi 392-394 (<i>Proroga dell'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI</i>).....	232
Comma 395 (<i>Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI</i>).....	234
Commi 396-401 (<i>Promozione e sostegno delle comunità dei territori delle fondazioni di origine bancaria in difficoltà attraverso la fusione degli enti</i>).....	235
Commi 402-403 (<i>Fondo per politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy</i>).....	236
Commi 404-413 (<i>Fondazione Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore</i>).....	237
Commi 414-416 (<i>Sostegno agli investimenti produttivi delle PMI</i>).....	237
Commi 417-418 (<i>Misure a sostegno del credito alle esportazioni</i>).....	239
Comma 419 (<i>Fondo crescita sostenibile imprese cooperative</i>).....	241
Comma 420 (<i>Limite dei compensi degli organi apicali delle banche oggetto di intervento statale</i>).....	241
Comma 421 (<i>Garanzia a favore di progetti del Green New Deal</i>).....	241

Comma 422 (<i>Rifinanziamento per il completamento delle attività di digitalizzazione e altri servizi</i>).....	242
Comma 423 (<i>Credito di imposta Termini di consegna beni ordinati entro 31 dicembre 2022</i>)	243
Commi 424-426 (<i>Fondo per la sovranità alimentare; Fondo per il contenimento "mal secco agrumi"</i>).....	243
Comma 427 (<i>Fondo per il ristoro delle aziende della filiera bufalina</i>)	244
Commi 428-431 (<i>Fondo per l'innovazione in agricoltura</i>)	244
Comma 432 (<i>Fondo per la cura e il recupero della fauna selvatica</i>)	245
Comma 433 (<i>Sostegno alle imprese colpite dalla flavescenza dorata della vite</i>).....	245
Commi 434-435 (<i>Reddito alimentare</i>).....	246
Commi 436-437 (<i>Indennità di amministrazione personale non dirigente</i>)	246
Comma 438 (<i>Potenziamento delle strutture del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste</i>).....	247
Comma 439 (<i>Integrazione della dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024</i>)	248
Comma 440 (<i>Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154</i>)....	248
Commi 441-442 (<i>Rifinanziamento del Fondo per il funzionamento degli impianti ippici</i>)....	248
Commi 443-445 (<i>Norme in materia di raccolta di legname depositato</i>)	249
Comma 446 (<i>Assunzioni MIMIT</i>)	249
Commi 447-449 (<i>Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157</i>)	250
Commi 450-451 (<i>Agevolazioni per l'acquisto di alimentari di prima necessità</i>).....	251
Comma 452 (<i>Assunzioni per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste</i>).....	252
Commi 453-456 (<i>Efficientamento degli organismi e delle attività in ambito agricolo. Rifinanziamento fondo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste</i>)	253
Comma 457 (<i>Dotazione per l'attività di ordine tecnico operativo per il PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste</i>)	254
Comma 458 (<i>Disposizioni in materia di revisione prezzi</i>).....	254
Commi 459-470 (<i>Unificazione degli strumenti residuali di pianificazione e programmazione delle infrastrutture secondo criteri di rendimento</i>).....	258
Commi 471-472 (<i>Istituzione del Fondo sicurezza lavoro portuale</i>)	259
Commi 473-476 (<i>Realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020</i>)...	260
Commi 477-478 (<i>Trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa</i>).....	261
Commi 479-482 (<i>Fondo ciclovie urbane intermodali</i>).....	263
Commi 483-486 (<i>Linea M4 della metropolitana milanese</i>).....	263
Commi 487-493 (<i>Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente</i>) ...	264
Commi 494-496 (<i>Misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità</i>)....	267
Comma 497 (<i>Sospensione dell'aggiornamento biennale sanzioni amministrative previsto dal codice della strada</i>).....	267
Commi 498-502 (<i>Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina</i>)	268

Commi 503-504 (<i>Sostegno del settore dell'autotrasporto</i>)	270
Comma 505 (<i>Riduzione indennizzo usure strade a causa di mezzi agricoli</i>).....	270
Comma 506 (<i>Finanziamento terzo lotto costruttivo Torino-Lione</i>)	271
Commi 507-508 (<i>Finanziamento tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino-Lione</i>).....	272
Commi 509-510 (<i>Gestione Funivia Savona-San Giuseppe</i>)	274
Commi 511-513 (<i>Finanziamento di assi viari stradali</i>)	276
Comma 514 (<i>Strade sismi</i>)	276
Commi 515-516 (<i>Strada Statale n. 4 Salaria</i>)	277
Comma 517 (<i>Corridoio Reno-Alpi</i>).....	278
Comma 518 (<i>Disposizioni finanziarie per il «Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese»</i>).....	278
Commi 519-520 (<i>Peschiera</i>)	279
Comma 521 (<i>Contributo contro il divario infrastrutturale in Calabria</i>)	280
Commi 522-525 (<i>Rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti</i>).....	280
Commi 526-527 (<i>Incremento dell'indennità di pronto soccorso</i>).....	284
Comma 528 (<i>Proroga reclutamento straordinario Personale sanitario S.S.N.</i>)	285
Comma 529 (<i>Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025</i>)	285
Comma 530 (<i>Fondo programma nazionale screening diabetico</i>).....	287
Comma 531 (<i>Finanziamento alla rete CAR-T e degli IRCCS della «Rete cardiovascolare» del Ministero della salute</i>).....	287
Commi 532-534 (<i>Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie</i>)	288
Commi 535-536 (<i>Adeguamento del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci</i>)	289
Comma 537 (<i>Incremento risorse per personale non sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità</i>)	290
Comma 538 (<i>Disposizioni urgenti a sostegno della salute mentale</i>)	291
Comma 539 (<i>Next generation sequencing</i>)	291
Commi 540-541 (<i>Payback sanitario</i>).....	292
Comma 542 e 543 (<i>Disposizione diretta a modificare il regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico degli specializzandi; Estensione al 2027 dei contributi ai policlinici universitari</i>)	292
Comma 544 (<i>Quota premiale risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale</i>)	294
Commi 545-547 (<i>Presidi e strutture ospedaliere pubbliche al servizio del Basso Lazio</i>)	295
Commi 548-556 (<i>Promozione delle competenze STEM nelle istituzioni scolastiche</i>)	295
Commi 557-559 (<i>Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica</i>)	300
Comma 560 (<i>Disposizioni in materia di edilizia scolastica</i>)	311
Commi 561-563 (<i>Misure in materia di istruzione e merito</i>).....	312
Commi 564-566 (<i>Misure in materia di università e borse di studio</i>).....	314

Comma 567 (<i>Contributo per la riqualificazione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste</i>)	315
Commi 568-571 (<i>Contributo CNR</i>)	316
Comma 572 (<i>Misure relative alle Università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti</i>).....	318
Commi 573-574 (<i>Progressioni di carriera per ricercatori e tecnologi negli EPR vigilati dal MUR</i>).....	319
Commi 575-578 (<i>Perequazione indennità di amministrazione ANVUR</i>).....	319
Comma 579 (<i>Borse di studio destinate a studenti universitari con disabilità</i>).....	322
Comma 580 (<i>Fondo alloggi studenti universitari fuori sede</i>).....	324
Comma 581 (<i>IUSS Pavia</i>).....	324
Commi 582-583 (<i>Università a vocazione collegiale</i>).....	325
Comma 584 (<i>Incremento dei fondi per le iniziative e i servizi delle AFAM a beneficio degli studenti con disabilità</i>).....	325
Comma 585 (<i>Scuola europea di industrial engineering and management</i>)	326
Commi 586-587 (<i>Finanziamento di scuole superiori d'ateneo del sistema universitario</i>).....	326
Comma 588 (<i>Borse di studio medici di medicina generale</i>).....	327
Commi 589-591 (<i>Parco della salute</i>)	327
Commi 592-594 (<i>Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento</i>)	328
Commi 595-602 (<i>Aiuti di stato Covid e recupero aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali</i>)	329
Commi 603-606 (<i>Fondo per accrescere il livello e l'offerta professionale nel turismo</i>).....	331
Commi 607-610 (<i>Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica e cammini religiosi</i>).....	331
Commi 611-612 (<i>Fondo per il turismo sostenibile</i>)	332
Comma 613 (<i>Misure a sostegno dello sport italiano</i>)	334
Commi 614-618 (<i>Misure a sostegno dello sport italiano e della pratica sportiva dei Disabili</i>).....	334
Commi 619-626 (<i>Trasformazione in S.p.A dell'Istituto per il Credito sportivo</i>).....	339
Commi 627-628 (<i>Finanziamento a favore di Sport e Salute per il progetto "Bici in Comune"</i>).....	343
Comma 629 (<i>Fondo disabilità</i>)	344
Comma 630 (<i>Misure a sostegno della cultura</i>).....	344
Commi 631-636 (<i>FUS; Fondo Mibac; Finanziamento Unione nazionale pro-loco; Imprese culturali; Fondazione Biblioteca Benedetto Croce; Istituzione culturale denominata Accademia Vivarium novum</i>)	345
Commi 637-638 (<i>Fondo editoria</i>)	346
Commi 639-641 (<i>Accademia dei Lincei</i>).....	347
Commi 642-643 (<i>Rifinanziamento del contratto tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la società Centro di produzione Spa</i>).....	348
Comma 644 (<i>Celebrazioni in occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a Via del Portico d'Ottavia</i>).....	348
Comma 645 (<i>Contributo al Rapporto sulla situazione sociale del Paese redatto dalla Fondazione Censis</i>).....	349

Comma 646 (<i>Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica</i>)	349
Commi 647-648 (<i>Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario</i>)	349
Commi 649-650 (<i>Misure per la funzionalità del Ministero della difesa</i>).....	351
Commi 651-655 (<i>Disposizioni in materia di cassa di previdenza delle forze armate</i>)	353
Commi 656-657 (<i>Autorizzazione alla spesa da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio</i>)	361
Comma 658-659 (<i>Misure per la valorizzazione del settore nazionale della subacquea</i>).....	362
Commi 660-661 (<i>Misure per assicurare l'attuazione degli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato</i>).....	363
Comma 662 (<i>Fondo per il finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento delle dotazioni organiche delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>).....	364
Commi 663-665 (<i>Istituzione del fondo per il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati</i>)	366
Commi 666-667 (<i>Carabinieri per la tutela agroalimentare</i>).....	370
Comma 668 (<i>Risorse per assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra</i>)	370
Commi 669-671 (<i>Accoglienza profughi dall'Ucraina</i>)	373
Comma 672 (<i>Disposizioni per lo sviluppo di tecnologia robotica per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>).....	375
Comma 673 (<i>Investimenti tecnologici per il miglioramento della capacità di risposta negli scenari di incendio</i>)	377
Comma 674 (<i>Implementazione del sistema di allarme pubblico IT-Alert</i>).....	378
Comma 675 (<i>Fondo per le strutture alloggiative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>).....	379
Commi 676-677 (<i>Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana</i>).....	381
Commi 678-679 (<i>Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio – C.P.R.</i>).....	382
Commi 680-681 (<i>Misure in materia di riconoscimento di protezione internazionale</i>).....	385
Comma 682 (<i>Disposizioni per l'aggiornamento e il potenziamento del sistema di risposta al rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico-NBCR</i>).....	387
Comma 683 (<i>Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell'interno</i>)	388
Comma 684 (<i>Spese per attività demandate ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica</i>)	390
Commi 685-690 (<i>Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata</i>).....	392
Comma 691 (<i>Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica</i>)	393
Commi 692-693 (<i>Finanziamenti per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea</i>)	394
Comma 694 (<i>Bonifica del SIN di Trento Nord</i>)	396
Commi 695-696 (<i>Fondo per il contrasto al consumo di suolo</i>).....	396

Comma 697 (<i>Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria</i>)	397
Commi 698-700 (<i>Rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuali</i>)	398
Comma 701 (<i>Finanziamento per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l'ISPRA</i>)	399
Commi 702-706 (<i>Fondo per il completamento della Carta geologica d'Italia</i>)	401
Commi 707-708 (<i>Destinazione dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissioni di CO₂</i>)	402
Commi 709-711 (<i>Disposizioni in materia di personale in servizio all'estero</i>)	403
Comma 712 (<i>Personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>)	417
Commi 713-716 (<i>Misure per la funzionalità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>)	417
Comma 717 (<i>Assunzioni personale docente madrelingua</i>)	420
Commi 718 e 722 (<i>Attuazione interventi connessi alla presidenza italiana al G7</i>)	420
Commi 719-721 (<i>Partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale</i>)	433
Comma 723 (<i>Aumento di capitale della banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa</i>)	436
Comma 724 (<i>Partecipazione al Nato Innovation Fund</i>)	437
Comma 725 (<i>Riunioni annuali dell'anno 2025 della Banca asiatica di sviluppo</i>)	437
Commi 726-727 (<i>Rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze</i>)	438
Commi 728-729 (<i>Consulenza società, esperti e singoli per MEF</i>)	440
Comma 730 (<i>Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022</i>)	440
Comma 731 (<i>Disposizioni a favore del territorio di Maratea colpito da eventi calamitosi</i>)	441
Commi 732-733 (<i>Sisma Molise e Sicilia 2018</i>)	442
Commi 734-737 (<i>Sisma Ischia 2017</i>)	443
Commi 738-745 e 749-763 (<i>Sisma Italia Centrale 2016</i>)	446
Commi 746-748 (<i>Proroga esenzioni professionisti Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia</i>)	455
Commi 764-769 (<i>Sisma Emilia 2012</i>)	456
Commi 770-773 (<i>Sisma Abruzzo 2009</i>)	458
Comma 774 (<i>Incremento del fondo di solidarietà comunale</i>)	461
Comma 775 (<i>Avanzo libero enti locali</i>)	462
Commi 776-778 (<i>Fondo per il potenziamento di sicurezza urbana da parte dei comuni</i>)	462
Commi 779-780 (<i>Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni</i>)	463
Commi 781-784 (<i>Misure in favore dei comuni</i>)	464
Comma 785 (<i>Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid</i>)	464
Comma 786 (<i>Disposizioni in materia di TASI</i>)	465
Comma 787 (<i>Disposizioni in materia di imposta di soggiorno</i>)	465

Comma 788 (<i>Adeguamento dei termini per l'attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR</i>)	466
Commi 789-790 (<i>Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità</i>).....	466
Commi 791-804 (<i>Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; Istituzione della Segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP</i>).....	467
Comma 805 (<i>Commissione tecnica per i fabbisogni standard</i>)	471
Commi 806-814 (<i>Istituzione Fondo nazionale e Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità</i>).....	471
Comma 815 (<i>Proroga occupazione del suolo pubblico per il settore della ristorazione</i>)	472
Commi 816-818 (<i>Disposizioni in materia di regolazione finanziaria con le Regioni</i>)	472
Comma 819 (<i>Incremento risorse per investimenti delle regioni ordinarie virtuose</i>).....	474
Comma 820 (<i>Incremento Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori</i>).....	474
Comma 821 (<i>Disposizioni in materia di regolazione finanziaria con le Regioni</i>).....	474
Commi 822-823 (<i>Utilizzo quote di avanzo vincolato</i>).....	475
Comma 824 (<i>Utilizzo avanzo per spese correnti</i>)	475
Commi 825-828 (<i>Disposizioni in materia di segretari comunali</i>)	476
Comma 829 (<i>Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244</i>).....	478
Commi 830-831 (<i>Circoscrizioni di decentramento amministrativo delle città metropolitane</i>).....	479
Commi 832 e 840 (<i>Oneri di servizio pubblico regione Friuli-Venezia Giulia e la regione Marche</i>).....	479
Comma 833 (<i>Disposizioni urgenti in favore del comune di Lampedusa e Linosa</i>)	480
Commi 834-836 (<i>Modifica della disciplina dell'IMU a seguito della legge n. 17 del 2022 della regione Friuli Venezia-Giulia istitutiva dell'ILIA</i>)	480
Comma 837 (<i>Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019</i>).....	481
Comma 838 (<i>Modifica del Canone unico patrimoniale (CUP) di cui ai commi 816 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019</i>).....	481
Comma 839 (<i>Norma di interpretazione autentica sull'iter di approvazione del Fondo di solidarietà comunale</i>)	481
Commi 841-853 (<i>Disavanzo Regione Siciliana e cimiteri Palermo</i>)	482
Comma 854 (<i>Dotazione finanziaria a disposizione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo</i>).....	484
Commi 855-857 (<i>Rifinanziamento di Fondi per l'edilizia giudiziaria; Fondo a favore di iniziative per il recupero e il reinserimento di detenuti, internati, per le loro famiglie, per il recupero di tossicodipendenti e per l'integrazione di stranieri sottoposti ad esecuzione penale</i>).....	485
Comma 858 (<i>Assunzioni di personale nei ruoli del Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria</i>)	486
Comma 859 (<i>Giustizia riparativa</i>)	487
Commi 860-861 (<i>Compensazione dei debiti degli avvocati</i>)	488

Comma 862 (<i>Fondo assolti</i>).....	489
Commi 863-866 (<i>Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della Polizia penitenziaria</i>).....	491
Commi 867-869 (<i>Assunzioni uffici giudiziari</i>).....	494
Comma 870 (<i>Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - parte corrente e conto capitale</i>).....	496
Commi 871-873 (<i>Fondi</i>).....	496
Comma 874 (<i>Fondi</i>).....	498
Commi 875-876 (<i>Fondi per il finanziamento di interventi di recupero e restauro</i>).....	498
Commi 877-889 e 891-893 (<i>Misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio anche relative all'attuazione del DPCM del 4 novembre 2022</i>).....	499
Comma 890 (<i>Misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio anche relative all'attuazione del DPCM del 4 novembre 2022</i>).....	507
Commi 894-895 (<i>Superbonus</i>).....	508
Commi 896-897 (<i>Potenziamento della Corte dei conti</i>).....	510
Comma 898 (<i>Disposizioni in materia di distacco o comando dei dipendenti delle società a controllo pubblico</i>).....	512
Commi 899-902 (<i>Misure in materia di Strategia nazionale di cybersicurezza</i>).....	513
Comma 903 (<i>Clausola di salvaguardia</i>).....	515

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Comma 1 (Risultati differenziali bilancio dello Stato)

Il comma 1 rimanda all'allegato 1 annesso alla presente legge per l'individuazione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera a), della legge n. 196 del 2009, per gli anni 2023, 2024 e 2025. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

La RT afferma che la disposizione individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato secondo quanto indicato nell'allegato 1 al disegno di legge di bilancio, di seguito riprodotto.

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -			
Descrizione del risultato differenziale	2023	2024	2025
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	206.000	138.500	116.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	516.820	451.968	435.240
- CASSA -			
Descrizione del risultato differenziale	2023	2024	2025
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	261.000	180.500	152.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	571.831	493.968	471.240
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso che i valori del SNF coincidono con quelli indicati in termini programmatici dalla NADEF 2022 e che i valori dei livelli massimi di ricorso al mercato coincidono con la somma dei citati valori del SNF e di quelli del rimborso delle passività finanziarie, indicati nei quadri generali riassuntivi del bilancio in termini di competenza e di cassa.

Commi 2-9

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

Le disposizioni estendono al primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022, al fine di contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, e da ultimo estesi alle spese relative all'energia e al gas sostenute fino a dicembre 2022.

In particolare, il comma 2 riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, a condizione che i relativi costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Per effetto delle norme in esame, l'ammontare dell'agevolazione è pari al 45 % delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. Le disposizioni in commento, dunque, oltre a prorogare l'agevolazione già riconosciuta nell'ultimo trimestre 2022, ne elevano la misura dal 40 al 45%. L'agevolazione è riconosciuta anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica; sempre in tale ipotesi, il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN, ovvero il prezzo di riferimento dell'energia elettrica in Italia acquistata alla borsa elettrica).

La RT descrive il contenuto della disposizione e riferisce che ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza con la relazione tecnica alla norma originaria, si sono utilizzati i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore pari a circa 16,5645 milioni di MWh (fonte ARERA). Moltiplicando i predetti consumi per il prezzo unico nazionale si ricava una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica, compresa quella da esse prodotta e consumata, nel primo trimestre 2023, pari a 5.052,17 milioni di euro (5.052,17 milioni di euro=16,5645 milioni di MWh*305 euro/MWh). Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di energia elettrica la percentuale del 45 per cento, si stima che la disposizione normativi determini, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi di gettito pari a 2.273,48 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti come segue:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Contributo straordinario a favore delle imprese energivore, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 45% della spesa sostenuta per la componente acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trim. del 2023 (comma 2)	s	c	2.273,48			2.273,48			2.273,48		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, riprendendo considerazioni formulate anche di recente¹ quanto al credito d'imposta specificamente destinato alle imprese cd. *energivore* - in cui si ribadivano considerazioni formulate sull'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022² - andrebbero innanzitutto fornite delucidazioni in merito alle ipotesi assunte in relazione ai prezzi dell'energia elettrica (305 €/MWh), che nella RT in esame si discostano sensibilmente dal prezzo considerato in relazione alle analoghe misure contenute nel citato decreto-legge³, in aggiunta a più puntuali indicazioni in merito ai criteri e alle fonti documentative ARERA, da cui sono state tratte le stime dei consumi attese per il primo trimestre 2023 (5.052 MWh), segnalando le variazioni mensili registrate rispetto a quelle impiegate nel secondo e terzo trimestre 2022⁴.

Nel contempo, sembrerebbe opportuna l'acquisizione di ulteriori elementi informativi in merito al monitoraggio dei crediti di imposta riconosciuti in virtù dei precedenti decreti-legge per la spesa energetica sostenuta dalle imprese energivore nel corso di tutto il 2022, dato che sul totale delle risorse stanziato, meno di 1/3 sarebbero state effettivamente "impegnate"⁵.

¹ Nota di lettura n. 8, pagine 4 e 5.

² Cfr. Servizio del bilancio del Senato, Nota di lettura n. 1, pagina 2, e XVIII legislatura, Servizio del bilancio del Senato, Nota di lettura n. 329, pagine 17-20.

³ Rilevati in invece dalle piattaforme del GME per un prezzo pari a 340 e 490 €/MWh.

⁴ Sul punto, si rammenta inoltre che, in una nota trasmessa nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 115/2022, che recava una misura analoga a quella ora disposta, il Governo aveva evidenziato come la quantificazione degli oneri fosse stata elaborata presumendo che tutte le imprese interessate accedessero all'agevolazione e che in sede di monitoraggio relativo ai crediti di imposta riconosciuti a compensazione dei maggiori costi sostenuti dalle imprese nel primo semestre 2022 non erano stati rilevati scostamenti, nonostante i prezzi di gas ed energia elettrica fossero risultati più alti di quanto preventivato in sede di stima degli oneri.

⁵ Indicazioni di particolare interesse sono state sul punto fornite dall'UpB nell'audizione svoltasi davanti alle Commissioni bilancio riunite della Camera dei deputati e del Senato il 5 dicembre scorso, in relazione al complesso dei crediti d'imposta previsti dall'articolo in esame in confronto agli oltre 66 miliardi previsti dai precedenti decreti-legge varati del 2022: "il DDL bilancio proroga e rafforza, fino alla fine del primo trimestre 2023, i crediti d'imposta per le imprese già previsti nel 2022 per compensare i maggiori costi dovuti all'inflazione di energia e gas naturale. La Relazione tecnica stima che questi crediti costeranno allo Stato 9,8 miliardi, quasi la metà delle risorse già impegnate allo stesso scopo in tutto il 2022 (circa 20,3 miliardi)". Cfr. UpB, Audizione presso le Commissioni bilancio riunite, 5 dicembre 2022, pagina 8.

Per quanto riguarda poi la registrazione degli effetti d'impatto sui saldi della misura, dal momento che i contributi, presentando una struttura analoga a quelli già assentiti da norme vigenti per il 2022, sono correttamente qualificati come spesa in conto corrente, in coerenza con quanto indicato nelle RT annesse agli ultimi provvedimenti di sostegno alle imprese per analoghe finalità, nulla da osservare.

Il comma 3 attribuisce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kWh, diverse dalle imprese *energivore*, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 35 per cento (in luogo del 30 per cento previsto dai recenti decreti legge per il 2022) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023. È stabilito che tale acquisto va comprovato mediante le relative fatture. L'agevolazione è concessa solo qualora il prezzo, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo "medio" riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

La RT descrive il contenuto della norma e riferisce che ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, sulla base delle informazioni fornite dall'ARERA, si è stimata una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica nel primo trimestre 2023 di circa 8,98 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese in esame pari a circa 29,43 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che è stimato, per il primo trimestre 2023, pari a 305 euro/MWh (8,98 miliardi di euro= 29,43 milioni di MWh* 305 euro/MWh). Moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta pari al 35 per cento per l'intero ammontare della predetta spesa, si stimano, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi pari a 3.141,65 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese correnti.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Contributo straordinario, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese <i>energivore</i> , sotto forma di credito d'imposta nella misura del 35% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energia ed effettivamente utilizzata nel primo trim. del 2023 (<u>comma 3</u>)	s	c	3.141,65			3.141,65			3.141,65		

Al riguardo, per i profili di quantificazione del contributo, destinato ad imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5kW, riprendendo considerazioni già formulate di recente⁶ - che riconducevano a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 144/2022 - pur considerando gli elementi di stima presenti nella RT, andrebbero forniti elementi di riscontro idonei a comprovare la congruità dei parametri ivi considerati, ai fini del calcolo della maggiore spesa da sostenersi per il riconoscimento, alle imprese ivi indicate, di un credito d'imposta pari al 35 per cento della maggiore spesa per il primo trimestre 2023, a condizione che questa abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

In particolare, andrebbero fornite *in primis* indicazioni riguardo alla platea dei potenziali beneficiari della misura (imprese non energivore), oltre che sui parametri assunti per il calcolo dei consumi energetici, rispetto agli analoghi parametri desumibili dai dati riportati dalle RT annesse ai recenti decreti legge, per le misure agevolative di analogo contenuto.

Inoltre, posto che la misura è riconosciuta a condizione che la spesa abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019, andrebbero forniti anche elementi di riscontro in merito alla ipotizzabile platea delle imprese che si trovino in tali condizioni e all'ammontare della spesa complessivamente agevolata.

Infine, venendo anche allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, considerato il profilo temporale della misura che è limitata al solo primo trimestre 2023, rilevando che tali effetti sono ascritti interamente al medesimo anno, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno e di saldo netto da finanziare in conto spese correnti, nulla da osservare.

Nel contempo, sembrerebbe opportuna l'acquisizione di ulteriori elementi informativi in merito al monitoraggio dei crediti di imposta riconosciuti in virtù dei precedenti decreti-legge per la spesa energetica sostenuta dalle imprese energivore nel corso di tutto il 2022, dato che, sul totale delle risorse stanziato, risulterebbe che meno di 1/3 sarebbero state effettivamente "impegnate".⁷

Il comma 4 riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale (cd. *gasivore*), a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas medesimo, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento (in luogo della precedente misura del 40 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici

⁶ Nota di lettura n. 8, pagine 6-7.

⁷ Vedi *supra* nota n.5, audizione dell'UpB dinanzi alle Commissioni bilancio riunite di Camera e Senato, 5 dicembre 2022, pagina 8.

(GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. La disposizione precisa che viene definita "impresa a forte consumo di gas naturale" quella di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali operante in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541.

La RT descrive il contenuto della norma e riferisce che ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza alla relazione tecnica alla norma originaria, si sono utilizzati i consumi di gas naturale del settore industriale, impiegati in usi energetici - Stato dei servizi 2021. Tale consumo risulta pari a 18,9 miliardi di Smc/anno e, quindi, per il primo trimestre 2023, pari a 4,725 miliardi di Smc. Si ipotizza prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad imprese a forte consumo di gas naturale. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, relativi al primo trimestre 2023, pari a 5,94 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh, che si assume pari a 119 €/MWh. Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 45 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi di gettito pari a 2.675,16 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese in conto capitale, come segue:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Contributo straordinario, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas consumato nel primo trimestre del 2023 (comma 4)	s	k	2.675,16						2.675,16		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, richiamando le considerazioni già formulate di recente sulle misure analoghe adottate nel 2022 ⁸, dato che la RT ha stimato una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, relativamente al primo trimestre 2023 pari a 5,94 miliardi di euro, moltiplicando i consumi energetici mensili delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh, che si è assunto pari a 119 €/MWh, si conferma la richiesta di rassicurazioni circa il carattere prudenziale di tale prezzo, il cui valore si mostra sensibilmente in calo

⁸ Cfr. Nota di lettura n. 8, pagine 5 e 6, e Nota di lettura n. 1, pagine 4 e 5.

rispetto a quello assunto dalle RT annesse ai decreti legge n. 176/2022 e n. 144/2022⁹. Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale, la percentuale del 45 per cento, la RT stima che la disposizione normativa determina, per l'anno 2023, effetti finanziari "negativi" di gettito, convenzionalmente computati in conto spese di parte capitale, pari a 2.675,1 milioni di euro¹⁰.

Sul punto, richiamando l'articolo 17, comma 3, terzo periodo, della legge di contabilità, andrebbero forniti più puntuali elementi di riscontro in merito al carattere prudenziale dei prezzi "medi" assunti a parametro per i consumi ipotizzati dalla RT, nonché l'indicazione dei documenti ARERA sulla cui base tali dati sono stati desunti, al fine di consentirne il riscontro in sede di esame parlamentare e la verifica del loro carattere prudenziale rispetto al più recente dato disponibile.

Inoltre, per quanto riguarda il profilo temporale degli effetti d'impatto sui saldi della misura, si rileva che tali effetti sono correttamente ascritti interamente al 2023 in termini di indebitamento netto, per cui non ci sono osservazioni.

Del pari, quanto alla classificazione del maggior onere previsto come componente di spesa in conto capitale, risultando tale modalità di registrazione conforme all'imputazione ascritta in relazione alle misure previste dai recenti decreti, non ci sono osservazioni.

Infine, sembrerebbe opportuna l'acquisizione di ulteriori elementi informativi in merito al monitoraggio dei crediti di imposta riconosciuti in virtù dei precedenti decreti legge per la spesa energetica sostenuta dalle imprese energivore nel corso di tutto il 2022.

Il comma 5 riconosce alle imprese diverse da quelle *gasivore*, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

La RT riporta il contenuto della disposizione e riferisce che ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma - tenuto conto che la RT

⁹ Nel decreto legge n. 176/2022 tale parametro era indicato in 130 euro MWh, mentre nel decreto-legge n. 144/2022 era indicato pari a 200 €/MWh.

¹⁰ In relazione all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 144/2022, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 40 per cento, si stimava che la disposizione normativa determinasse, per l'anno 2022, effetti finanziari negativi di gettito pari a 2.386,39 milioni di euro per l'anno 2022 e 277,94 milioni di euro per l'anno 2023. Le RT associate alle disposizioni precedenti riferivano al II e III trimestre gli stessi consumi, ricavandoli dalla Relazione annuale ARERA - Stato dei servizi 2020. Sul punto, si osserva che il dato sui consumi del gas naturale nell'anno 2020 nel settore industriale ha risentito di fattori contingenti specifici (l'impatto della pandemia e l'inverno mite). In proposito, veniva rilevato il rischio che l'entità dei consumi per l'anno 2022 avrebbe potuto rivelarsi sottostimato. Cfr. Nota di lettura n. 1, pagina 4.

annessa alla norma relativa al contributo riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 17/2022 già teneva conto prudenzialmente di tutti i consumi di gas del settore produttivo ricavati dalla relazione annuale dell'ARERA-Stato dei servizi 2021 - si è stimato che i consumi di gas naturale da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale sia pari, su base annua, a 7,755 miliardi di Smc. Ipotizzando un consumo di gas naturale nel primo trimestre 2023 pari al 40% del consumo annuo, si stima pertanto un consumo nel predetto trimestre pari a 3,102 miliardi di mc. Ne segue una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel primo trimestre 2023, pari a 3,9 miliardi di euro.

Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici relativi al primo trimestre 2023 delle imprese di cui trattasi per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si è assunto pari a 119 €/MWh. Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 45 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi di gettito pari a 1.756,26 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese in conto capitale.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Contributo straordinario, in favore delle imprese diverse dalle imprese a forte consumo di gas naturale sotto forma di credito d'imposta nella misura del 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel primo trim. del 2023 (comma 5)	s	k	1.756,26			1.756,26			1.756,26		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, destinato ad imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, dal momento che i valori a tal fine considerati dalla RT sono quelli desunti dalla relazione ARERA più recente (2021) (come per l'analoga misura prevista dal citato articolo 5 del decreto-legge n. 17/2022), non vi sono particolari osservazioni da formulare.

Ad ogni modo, in relazione agli oneri per i consumi di gas naturale, andrebbero forniti elementi documentativi a conferma della congruità dei prezzi "medi" considerati per il mese di dicembre e indicati dalla RT pari a 119 €/MWh (a fronte dei 130 €/MWh della misura analoga contenuta nel decreto legge n. 176/2022 e dei 200 euro MWh considerati nella stima degli oneri della misura analoga contenuta nel decreto-legge n. 144/2022).

Quanto al profilo temporale degli effetti d'impatto attesi dalla misura sui saldi di finanza pubblica, rilevato che tali effetti sono ascritti interamente al 2023, nulla da osservare.

In merito alla classificazione del maggior onere previsto come componente di spesa in conto capitale, risultando tale modalità di registrazione conforme alla classificazione ascritta in relazione alle analoghe misure di cui al decreto legge n. 176/2022 e al decreto-legge n. 144/2022, non ci sono osservazioni.

Nel contempo, sembrerebbe opportuna l'acquisizione di ulteriori elementi informativi in merito al monitoraggio dei crediti di imposta riconosciuti in virtù dei precedenti decreti legge per la spesa energetica sostenuta dalle imprese energivore nel corso di tutto il 2022.

Il comma 6 chiarisce che ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, per le imprese non energivore e non gasivore, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

La RT, dopo aver illustrato il contenuto della disposizione, afferma che il predetto comma non determina effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, riprendendo considerazioni già formulate a suo tempo¹¹, con specifico riferimento agli adempimenti previsti da parte di ARERA, occorre evidenziare che tale soggetto rientra a pieno titolo tra le Amministrazioni contemplate nel comparto delle Amministrazioni pubbliche (S13) ai fini di contabilità nazionale (SEC 2010)¹².

Pertanto, andrebbe fornita conferma che le attività richiamate possano essere poste in essere da ARERA avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente, valutando l'eventualità dell'inserimento nella norma di una specifica clausola di neutralità.

Il comma 7 dispone in ordine all'utilizzo dei crediti di imposta di cui ai commi da 2 a 5 chiarendo che il termine per il relativo utilizzo è fissato al 31 dicembre 2023.

¹¹ Nota di lettura n. 1 del 2022, pagina 8.

¹² Sotto-settore "Autorità amministrative indipendenti".

La RT si limita ad illustrare il contenuto della disposizione. Riassume quindi gli effetti complessivi dei commi da 2 a 5 nella seguente tabella.

(milioni di euro)

	Anno 2023
Energivori	-2.273,48
Non energivori	-3.141,65
Gasivori	-2.675,16
Non gasivori	-1.756,26
TOTALE	-9.846,55

Tale comma non determina di per sé effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 8 chiarisce che i crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dal Testo Unico Bancario - TUB, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo apposito ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private - CAP. Resta ferma l'applicazione dei controlli preventivi e delle misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. I contratti di cessione conclusi in violazione delle predette prescrizioni sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta le imprese beneficiarie sono tenute a chiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Inoltre il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 31 dicembre 2023.

La RT illustra il contenuto della disposizione affermando che questa non determina effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 9 affida al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta, ai fini del rispetto delle norme di contabilità pubblica.

La RT illustra il contenuto della disposizione affermando che questa non determina effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Comma 10
(Interventi per l'efficientamento energetico)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, riconosce la detrazione nella misura del 110% (superbonus) anche per le spese per l'installazione di impianti solari fotovoltaici se realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd interventi trainanti), sempre che questi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico), e all'articolo 142, comma 1 (aree tutelate di interesse paesaggistico) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Fermo restando il limite di spesa ammesso alle detrazioni del Superbonus previsto per gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari delle organizzazioni non lucrative, per tali interventi l'applicazione della disciplina del comma 16-ter, che estende la detrazione agli impianti realizzati nell'ambito delle comunità energetiche, avviene fino alla soglia di 200 chilowatt all'aliquota del 110 per cento.

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, al fine di una corretta valutazione dell'onere recato dalla norma, appare necessaria la predisposizione di una RT che illustri la quantificazione degli oneri medesimi.

Commi 11-12
(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023)

La norma dispone che l'ARERA provveda ad annullare, per il I trimestre 2023 le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (comma 11).

Per le finalità di cui sopra, un importo pari a 963 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali-CSEA entro il 28 febbraio 2023 (comma 12).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Azzeramento, per il I° trimestre 2023, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW	e	t				-963			-963		
Trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c	963								

La RT afferma che l'andamento degli oneri generali di sistema elettrico è fortemente influenzato dal livello dei prezzi all'ingrosso dell'elettricità (PUN, prezzo unico nazionale sulla borsa elettrica del mercato del giorno prima). In particolare, la componente Asos a copertura degli oneri per il supporto alle rinnovabili risente in diminuzione di aumenti del PUN, mentre la componente Arim risente in aumento di aumenti del PUN per la presenza in particolare dell'elemento A4rim a copertura delle agevolazioni per gli usi ferroviari.

Gli oneri sono stati stimati sulla base di un valore medio del PUN intorno a 300 euro/MWh nel 2023. In particolare, l'onere derivante dal comma 1 per il I trimestre 2023 è stimato in 963 milioni di euro; da tale stima sono detratti, gli oneri nucleari e per misure di compensazione territoriale, coperti dalla fiscalizzazione di cui ai commi 20-23, per 37 milioni di euro per il I trimestre.

Oggetto	Settore	trimestre	Importo
Riduzione oneri generali per clienti domestici e piccoli non domestici	Elettricità	I trim. 23	963
TOTALE			963

Al riguardo, in base ai dati forniti dalla RT, si osserva il ridursi dell'onere stimato per ciascun trimestre dalle relazioni tecniche allegate agli atti con forza di legge che, di trimestre in trimestre, hanno provveduto all'annullamento degli oneri generali di sistema nel corso del 2022 (legge di bilancio 2022, D.L. 17/2022, D.L. 50/2022, D.L. 115/2022).

La relazione tecnica precisa che l'onere è stato stimato sulla base di un valore medio del PUN intorno a 300 euro/MWh. Tale stima, per quanto superiore ai valori medi dell'ultimo mese (pari a 224,51€/MWh), risulta in linea con i valori assunti nel corso del 2022. La relazione tecnica precisa che in sede di quantificazione degli oneri sono stati detratti gli oneri nucleari e per misure di compensazione territoriale, coperti dalla fiscalizzazione disposta a regime dai commi 20-23, per 37 milioni di euro per il I trimestre 2023.

Prendendo atto delle indicazioni della RT e in considerazione del fatto che l'onere è indicato come limite massimo di spesa, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.

Comma 13

(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023)

La norma dispone l'estensione alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 della riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente.

In particolare, si prevede che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento in deroga all'aliquota del 10 o del 22 per cento, prevista a seconda dei casi dal DPR n. 633 del 1972. La norma rappresenta una ulteriore estensione ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 della misura inizialmente introdotta dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 27 settembre 2021, n. 130, per contenere gli effetti dell'aumento del prezzo del gas metano sui consumi, stimati o effettivi, dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. Gli usi civili e industriali agevolati sono individuati attraverso il rinvio all'articolo 26, comma 1, del Testo unico accisa - TUA.

La RT conferma che la disposizione è volta a ridurre al 5% l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per gli usi civili, per un periodo di 3 mesi (gennaio - marzo 2023), indipendentemente dallo scaglione di consumo.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, sono stati utilizzati i dati sui consumi delle famiglie del 2021 (fonte Istat), aggiornati al 2022 applicando i tassi di crescita indicati negli ultimi documenti programmatici. Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi e tenendo conto che il primo trimestre incide per circa il 33,03% sul totale annuo in termini di consumi (quota stimata sui consumi 2021, ultimi dati disponibili), si ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (759,78 milioni di euro).

Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo per quelli dei consumi delle famiglie, è stata incrementata la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie. Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a 797,77 milioni di euro nel primo trimestre 2023.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota IVA per gli usi industriali, sono stati utilizzati i consumi derivanti dai dati estratti dagli archivi dell'Agenzia delle Dogane riferiti al 2021.

A tali consumi è stato applicato un prezzo "medio" stimato per il 2022 (prezzo medio del 2021, fonte ARERA, adeguato agli andamenti tendenziali di crescita rilevati dal sito del GME). Applicando una variazione di 17 punti percentuali alla spesa del primo trimestre e tenendo conto che la maggioranza delle imprese possono detrarre l'IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono

l’IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, è stata calcolata la percentuale "media" di indetraibilità sull’intera platea degli operatori con partita IVA e sono stati stimati gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA per gli usi industriali in 35,79 milioni di euro.

La perdita di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali risulta stimata in 833,56 milioni di euro per l’anno 2023.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto minori entrate tributarie correnti, come segue:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Aliquota IVA agevolata al 5 per cento, per il I° trimestre dell'anno 2023, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali (comma 13)	e	t	-833,56			-833,56			-833,56		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va preliminarmente osservato che ai fini della stima della perdita di gettito per il primo trimestre 2023, la RT ha provveduto utilizzando i dati sui consumi delle famiglie del 2021 (fonte Istat) aggiornati al 2022, applicando i tassi di crescita indicati negli ultimi documenti programmatici.

A tale proposito, tenuto conto delle modalità con cui è stata applicata tale metodologia nonché delle ipotesi considerate in relazione a misure analoghe adottate nel corso del 2022, si segnala l'opportunità di acquisire ulteriori elementi informativi in merito agli effetti sui saldi riscontrati per l'applicazione delle misure nel corso del medesimo anno, considerato anche che la norma dispone che ARERA provveda a mantenere per il I trimestre 2023 le aliquote degli oneri generali di sistema gas in vigore del IV trimestre 2022.

Inoltre, andrebbero richieste rassicurazioni in merito al carattere prudenziale della variazione stimata di 17 punti percentuali rispetto alla spesa del primo trimestre, tenendo conto che la maggioranza delle imprese possono detrarre l’IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari.

Comma 14

(Riduzione IVA somministrazioni energia termica prodotta con gas metano)

La norma prevede che le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.

La RT ribadisce che la disposizione prevede che la riduzione dell'aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas nel primo trimestre del 2023 si estenda anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un "Contratto servizio energia".

Ai fini della stima degli effetti finanziari, dalla Relazione sulla situazione energetica nazionale nel 2020 del MITE risulta che il consumo di energia prodotta con gas naturale delle famiglie per l'anno 2020 è pari a 15.209.000 tep.

Si trasforma, tramite il fattore di conversione, pari a 882 mc/tep, tale consumo di energia nel quantitativo di gas naturale impiegato, che risulta pari a 13.414.338.000 mc. Moltiplicando tale quantitativo per il prezzo unitario, che si stima pari a 0,835182 €/mc, si ricava una spesa per le famiglie pari a 11.200 milioni di euro.

Al fine di considerare anche l'ammontare dei consumi di gas naturale degli altri soggetti che non possono detrarre l'IVA, in assenza di dati puntuali, si è maggiorato del 5% l'importo della spesa delle famiglie. La spesa maggiorata risulta pari a 11.760 milioni di euro. Stimando che l'1,3% di tale spesa sia attribuibile al gas naturale impiegato per la produzione di energia termica con impianti sulla base di "contratti servizio energia", la relativa spesa risulta pari a 152,88 milioni di euro.

Ripartendo tale spesa sui trimestri e in base alla stagionalità e depurandola dell'IVA, a seguito della diminuzione dell'aliquota IVA dal 22% al 5%, per il periodo gennaio-marzo 2023, si stimano effetti finanziari negativi per l'anno 2023 di 7,54 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto minori entrate tributarie correnti.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Comma 14	e	t	-7,54			-7,54			-7,54		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in merito ai i dati e parametri adottati dalla RT nella quantificazione degli oneri correlati all'estensione dell'agevolazione di cui al comma precedente (riduzione dell'aliquota IVA dal 22% al 5%) anche ai consumi di energia termica prodotta con gas metano, di cui puntualmente si espone il calcolo sulla base dei consumi complessivi espressi in ragione annua a tale titolo, citandone la fonte, andrebbero innanzitutto richiesti elementi confermativi riguardo al carattere prudenziale della percentuale dell'1,3% del totale della spesa prevista attribuibile al gas naturale impiegato per la produzione di energia termica con impianti sulla base di "contratti servizio energia", risultandone una base di calcolo pari a 152,88 milioni di euro per il 2023.

Inoltre, anche in relazione alla stessa determinazione della spesa annua complessiva stimata per i consumi delle famiglie nel 2023 assunta nel calcolo, andrebbero richieste rassicurazioni circa il carattere prudenziale del prezzo unitario ivi considerato. Tali chiarimenti si riscontrano come essenziali ai fini della prova della congruità e

prudenzialità del complessivo effetto d'impatto atteso della norma in esame, indicato dalla RT pari a 7,54 milioni di euro per il 2023.

Comma 15

(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023)

La norma, come modificata in prima lettura, al fine di contenere per il I trimestre del 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, dispone che l'ARERA fissa una componente negativa degli oneri generali di sistema gas per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro. Per le finalità della presente disposizione è autorizzata la spesa di 3.543 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1.200 milioni di euro rispettivamente entro il 31 marzo 2023 ed il 30 aprile 2023 e un versamento di 1.143 milioni di euro entro il 31 maggio 2023.

La RT afferma che la norma autorizza la spesa di 3.543 milioni di euro per il 2023 per contenere per il primo trimestre dell'anno 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.

In particolare, in relazione alla stima dei consumi previsti per il I trimestre 2023 – che comprendono una parte rilevante dei consumi per riscaldamento – l'onere è relativo a:

- onere derivante dalla fissazione di una componente negativa degli oneri generali di sistema gas per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro;
- onere derivante dal mantenimento a zero delle altre aliquote degli oneri generali gas per il I trimestre 2023, stimato in 500 milioni di euro.

Tale importo è da trasferire da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1.200 milioni di euro rispettivamente entro il 31 marzo 2023 ed il 30 aprile 2023 e un versamento di 1.143 milioni di euro entro il 31 maggio 2023;

La RT aggiunge inoltre che l'onere derivante dalle modifiche alla disposizione, che viene integralmente sostituita rispetto al testo del disegno di legge iniziale, si riduce da 3.800 a 3.543 milioni di euro per l'anno 2023, determinando così un margine positivo pari 257 milioni di euro.

Al riguardo, non si formulano osservazioni sul punto alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica e in considerazione del fatto che l'onere è indicato come limite massimo di spesa.

Comma 16

(Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, abbassa l'aliquota IVA dal 22% al 5% per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei

mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023. Se le forniture sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023.

La RT afferma che analizzando i dati pubblicati da ARERA (relazione annuale, anno 2021) risulta che nel 2020 in Italia sono stati utilizzati 17.673 MWh di elettricità in termini di teleriscaldamento (che comprende energia termica, energia elettrica ed energia frigorifera), a cui è stata applicata una quota pari al 65,3% ascrivibile ai consumi ad uso residenziale, ottenendo un valore pari a 11.540 MWh di consumi.

Applicando alla stima dei consumi suddetta un prezzo medio di 96 €/MWh (prezzo base 2019, pari a 87 €/MWh aggiornato al 2023 utilizzando i tassi di crescita dei consumi finali delle famiglie stimati nell'aggiornamento NADEF di novembre 2022), si ottiene una base imponibile di circa 1.108 milioni di euro su base annua. L'attuale aliquota IVA applicata a questi consumi è quella ordinaria (22%), per cui una riduzione dell'aliquota dall'attuale 22% al 5% comporterebbe una perdita di gettito pari a circa 188,3 milioni di euro su base annua. Considerando che l'incidenza del primo trimestre in termini di consumi ammonta alla quota di 33,03%, applicando tale quota al valore calcolato su base annua si perviene ad una perdita di gettito IVA di circa 62,21 milioni di euro per i mesi da gennaio a marzo 2023.

Al riguardo, si osserva che la quantificazione operata dalla RT pur riportando alcuni elementi utilizzati nella stima non reca alcuni chiarimenti. Così non risulta spiegata la metodologia utilizzata per calcolare la quota ascrivibile ai consumi ad uso residenziale nella misura del 65,3 per cento. Analogamente non vengono fornite le informazioni necessarie per verificare la quota dei consumi per teleriscaldamento del primo trimestre dell'anno nella misura del 33,03%. Viene inoltre utilizzato per la determinazione del prezzo medio il prezzo base 2019, pari a 87€/MWh mentre la relazione ARERA, anno 2021, indica un prezzo medio 2020 di 91€/MWh, con un'ampia eterogeneità dei prezzi medi applicati (da 73 a 107€/MWh). Appare dunque utile, al fine di consentire un riscontro più puntuale, l'acquisizione di ulteriori elementi informativi.

Commi 17-19

(Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas)

La norma modifica i requisiti di accesso ai *bonus* sociali nel settore elettrico e in quello del gas aumentando da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere alle agevolazioni per l'anno 2023 con riferimento ai clienti domestici economicamente svantaggiati. La norma prevede inoltre che, per il primo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall'ARERA, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2022, nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivamente tra elettricità e gas.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Estensione platea a ISEE 15.000 euro per accesso alle agevolazioni delle tariffe per la fornitura di energia elettrica (bonus sociale)	e	t				-115			-115		
	s	c	115								
Rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche (bonus sociale elettrico e gas) riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e della compensazione per la fornitura di gas naturale previste nel primo trimestre 2023	e	t				-2.400			-2.400		
Trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c	2.400								

La RT afferma che la misura prevista eleva a 15.000 euro per il 2023 a soglia del parametro ISEE che consente l'accesso al bonus sociale per i clienti di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico.

L'onere derivante può essere stimato, in base d'anno, pari a 115 milioni di euro per il bonus base.

La misura, inoltre, estende al primo trimestre 2023 le disposizioni di rafforzamento del medesimo bonus sociale già in essere nei trimestri precedenti.

L'onere derivante è pari a 2.400 milioni di euro complessivamente tra i due settori, in relazione ai prezzi previsti per il I trimestre 2023 e ai consumi previsti di energia elettrica e gas per il medesimo trimestre, e considerata altresì la soglia ISEE di 15.000 euro ed è relativo al finanziamento delle componenti di compensazione integrativa (CCI) dei bonus sociali per elettricità e gas per il I trimestre 2023.

L'importo complessivo degli oneri derivanti è riassunto nella seguente tabella:

Oggetto	Settore	Trimestre	Importo
Estensione platea a ISEE 15000 (bonus base)	Elettr + Gas	Anno 2023	115
Rafforzamento bonus sociale	Elettr + Gas	I trim. 23	2.400
TOTALE	Elettr + Gas		2.515

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica indica l'onere derivante dalle disposizioni senza dar conto del procedimento di stima né dei dati e delle ipotesi utilizzati ai fini della quantificazione.

Ai fini della verifica della quantificazione, appare quindi necessario acquisire indicazioni in ordine ai predetti elementi, anche in relazione all'estensione a 15.000 euro della soglia di ISEE considerata ai fini dell'agevolazione.

Commi 20-23

(Fiscalizzazione oneri generali di sistema impropri per attuazione obiettivo MIC2-7 PNRR)

La norma – in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (MIC2-7) – dispone la fiscalizzazione degli oneri generali di sistema afferenti al nucleare e alle connesse misure di compensazione territoriale. Tali oneri non sono dunque più assoggettati all’obbligo di riscossione da parte dei fornitori di energia elettrica (attraverso la componente tariffaria A2RIM e AmctRIM).

A decorrere dall’anno 2023, quindi, le relative misure afferenti al nucleare e alla compensazione territoriale sono adottate nel limite di spesa di 400 milioni di euro annui, di cui 15 milioni destinati alle misure di compensazione territoriale, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali-CSEA entro il 28 febbraio di ogni anno.

Ogni anno, entro il 30 giugno, l’ARERA, nello svolgimento delle attività connesse al *decommissioning* delle centrali nucleari, alla chiusura del ciclo del combustibile, comunica al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica l’aggiornamento del piano delle attività anche ai fini delle eventuali rimodulazioni finanziarie.

Contestualmente, sono abrogate talune disposizioni legislative, di cui alle leggi finanziarie 2005 e 2006, che prevedono che una parte del gettito derivante dagli oneri nucleari riscossi dai fornitori sia annualmente versato al bilancio statale a compensazione di interventi ivi previsti¹³.

Entro il 30 settembre 2023 l’ARERA formula proposte e relative stime per l’estensione della fiscalizzazione ad altre tipologie di oneri generali di sistema.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Fiscalizzazione degli oneri generali di sistema impropri per attuazione obiettivo MIC2-7 PNRR	e	t				-535	-535	-535	-535	-535	-535
Fiscalizzazione degli oneri generali di sistema impropri per attuazione obiettivo MIC2-7 PNRR - trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c	400	400	400						
Minori versamenti da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali derivanti dall’abrogazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 298, della legge n. 311/2004, e all’art. 1, c. 493, L. 266/2005.	e	ext	-135	-135	-135						

¹³ In particolare le due disposizioni oggetto di proposta di abrogazione sono:

- l’articolo 1, comma 298, della legge finanziaria 2005 (L. n. 311/2004), per cui a decorrere dal 1° gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una quota della componente della tariffa elettrica (sotto componente AmctRIM, denominata fino all’anno 2017 componente tariffaria MCT) di cui al comma 1-bis dell’articolo 4 del D.L. n. 314/2003 (L. n. 368/2003);
- l’articolo 1, comma 493 della legge finanziaria 2006 (L. n. 266/2005), per cui a decorrere dall’anno 2006 sono assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro annui, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una quota degli introiti della sotto componente tariffaria A2RIM (la ex componente A2) sul prezzo dell’energia elettrica.

La RT afferma che la misura prevista deriva dall'attuazione dell'impegno assunto dalla *milestone* M1C2-7 in tema di oneri di sistema.

L'onere derivante da tale disposizione è complessivamente pari a 535 milioni di euro, incluso il minor gettito al bilancio dello Stato derivante dall'abrogazione delle disposizioni specificamente indicate per 135 milioni di euro. Nell'onere di 400 milioni di euro per l'anno 2023 e per gli anni seguenti è incluso l'onere di 15 milioni di euro per misure di compensazione territoriale che derivava dal primo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 4, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.

La disposizione prevede inoltre che a decorrere dal 2023 le misure relative agli oneri nucleari debbano essere adottate nel limite delle risorse autorizzate di cui al comma 3 pari a 400 milioni di euro. In ogni caso entro il 30 giugno di ogni anno, ARERA, nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze in relazione alla definizione dei criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività connesse al *decommissioning* delle centrali elettronucleari dismesse - che permangono - comunica al MEF e al MASE l'aggiornamento del piano delle attività anche ai fini delle eventuali rimodulazioni finanziarie.

Sul comma 4 afferma che la disposizione non comporta oneri limitandosi a prevedere la possibilità che entro il mese di settembre 2023 ARERA formuli proposte per l'estensione della fiscalizzazione anche ad ulteriori oneri di sistema, con le relative stime.

Al riguardo, si rammenta che le sotto-componenti tariffarie in parola sono l'A2RIM (per il cd *decommissioning* nucleare) e l'AmctRIM (per le compensazioni territoriali). I costi di competenza coperti da tali voci tariffarie nel 2021, in base alla Relazione dell'Arera 212/2022/I/COM, sono stati pari rispettivamente a 330 milioni di euro e a 50 milioni di euro, a cui tuttavia devono essere sottratti somme rispettivamente 100 e 35 milioni di euro da versare a bilancio ai sensi delle disposizioni oggetto dell'abrogazione di cui sopra. Il gettito annuo di competenza delle due voci tariffarie si è attestato, nel corso degli ultimi anni, intorno ai 350 milioni di euro (in parte, come detto, destinati al bilancio dello Stato).

In base a tali elementi, l'autorizzazione di spesa risulterebbe congrua e, in proposito, non si formulano osservazioni.

Si rileva altresì che la norma prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, l'Arera comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'aggiornamento del piano delle attività connesse al cd *decommissioning*, "anche ai fini delle eventuali rimodulazioni finanziarie". Tale procedura, pur non richiamando espressamente il meccanismo di compensazione di cui all'art. 17 della legge 196/2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, sembrerebbe prefigurare la possibilità di un rifinanziamento della predetta autorizzazione di spesa qualora dovessero emergere ulteriori esigenze finanziarie in

base alla comunicazione dell'Arera. Sul punto appare utile acquisire l'avviso del Governo.

Non si formulano osservazioni sulle restanti norme anche alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica.

Commi 24-28

(Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale)

Il comma 24 prevede l'istituzione di un Fondo con una dotazione finanziaria, per l'anno 2023, pari a 220 milioni di euro da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Le risorse in questione sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione da parte dell'Autorità di regolazione energia reti e ambiente (ARERA) dell'effettivo fabbisogno finanziario. Si prevede che le eventuali risorse residue siano destinate alla riduzione degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

Il comma 25, aggiunto durante l'esame in prima lettura, prevede che con delibera dell'ARERA i procedimenti di interruzione della fornitura per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale possono essere sospesi fino al 31 gennaio 2023 nel limite di 50 milioni di euro, da trasferire alla CSEA entro 15 febbraio 2023 nel limite dell'effettivo fabbisogno.

Il comma 26 autorizza la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di compensare i costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio, di cui alla delibera dell'ARERA n. 274/2022/R/gas, del 24 giugno 2022. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione, da parte dell'ARERA, dell'effettivo fabbisogno derivante dalla vendita da parte del responsabile del bilanciamento, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

Il comma 27 autorizza la spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di compensare i costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per l'esecuzione del premio giacenza e del contratto per differenze a due vie, di cui alle delibere dell'ARERA n. 165/2022/R/gas, dell'8 aprile 2022, e 189/2022/R/gas, del 27 aprile 2022. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione, da parte dell'ARERA, dell'effettivo fabbisogno degli importi netti da riconoscere agli utenti, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

Il comma 28, aggiunto durante l'esame in prima lettura, prevede che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, procedono alla individuazione di uno o più intermediari finanziari abilitati perché, con apposita convenzione nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina pertinente in tema di mercati finanziari, siano adottate pratiche tese a facilitare la liquidità e assicurare la fluidità dei mercati finanziari sui quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas anche attraverso esposizione in maniera continuativa di proposte impegnative di acquisto e vendita su quantità minime di titoli rappresentativi di forniture, ovvero attraverso ogni altra pratica consentita di mercato volta a garantire maggiore liquidità del mercato, consentendo di stabilizzare il prezzo in un contesto di alta volatilità. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Fondo servizio di default SNAM da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dall'impatto degli oneri relativi ai servizi di ultima istanza	s	c	220			220			220		
Compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio	s	c	350			350			350		
Compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per l'esecuzione del premio giacenza	s	c	452			452			452		

La RT sul comma 24 afferma che le risorse trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali hanno la finalità di tenere conto delle specifiche esigenze di liquidità di carattere straordinario derivanti dall'approvvigionamento del gas naturale e di compensare le esigenze di gettito derivanti dai meccanismi di riconoscimento delle fatture non regolarizzate secondo le modalità previste dalla regolazione dell'ARERA.

Considerando le fatture emesse nel periodo settembre 2021-ottobre 2022 potenzialmente oggetto di riconoscimento, l'ammontare stimato è di circa 570 milioni di euro. Pertanto, tenuto conto delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179 per 350 milioni di euro, la disposizione autorizza la spesa di 220 milioni di euro per il 2023.

In merito al comma 25 che prevede che con delibera dell'ARERA possano essere sospesi fino al 31 gennaio 2023 i procedimenti di interruzione della fornitura per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale, precisa che il ritardo dell'interruzione della fornitura comporta un prolungamento del servizio e, in caso di inadempimento del cliente, un aumento degli oneri oggetto di socializzazione. La disposizione comporta un onere di 50 milioni di euro per l'anno 2023; si prevede che tale importo sia trasferito a CSEA, in relazione all'effettivo fabbisogno che emergerà a seguito della ricognizione di ARERA. La possibilità di sospendere per un periodo ulteriore permette nei fatti ai clienti finali interessati di trovare un fornitore sul mercato o di procedere al pagamento e una più puntuale valutazione delle singole situazioni in cui le aziende inadempienti potrebbero versare e delle conseguenze che l'interruzione della fornitura potrebbe avere sulle medesime prima di procedere con l'interruzione stessa.

In relazione al comma 26 afferma che la misura è stata disciplinata dall'ARERA in ottemperanza alle disposizioni del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 22

giugno 2022, n. 253 (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica). In particolare, la deliberazione 274/2022/R/gas ha dato mandato al responsabile del bilanciamento di approvvigionare i volumi necessari per il servizio di riempimento dello stoccaggio di ultima istanza

Per il riconoscimento dei costi sostenuti per tale servizio la disposizione di cui al comma 26 autorizza la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2023 da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Si tratta, in particolare, della compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio di cui dell'[Arera 274/2022/R/gas](#), e successive modifiche e integrazioni oltre che, nel caso residuino risorse, per la riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

In merito al comma 27, afferma che le misure introdotte sono state introdotte in ottemperanza alle disposizioni del decreto Ministro della Transizione Ecologica 1° aprile 2022, n.138 (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) per favorire il riempimento degli stoccaggi da parte degli utenti.

Il "Premio Giacenza" è un premio riconosciuto dal responsabile del bilanciamento all'utente dello stoccaggio per i volumi di gas in giacenza al termine del periodo di iniezione, valorizzato tenendo conto del differenziale fra il prezzo invernale e il prezzo nel periodo di iniezione e di una stima degli oneri finanziari da sostenere; in prima applicazione è stato posto pari a 5 €/MWh, il valore è stato successivamente aggiornato per tener conto delle più recenti quotazioni disponibili.

Il Contratto per Differenza a Due Vie (CD2V) permette agli utenti di ridurre i rischi ed i costi insiti nell'attività di hedging, in particolare fornisce un riferimento di prezzo del gas sia nella fase di iniezione che nella fase di erogazione, stabilendo per gli operatori un valore indicativo del margine estate-inverno.

Per far fronte alle misure in oggetto il comma 27 autorizza la spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2023 da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Sul comma 28, aggiunto in prima lettura, afferma che la disposizione intende facilitare la liquidità e assicurare la fluidità dei mercati sui quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas prevedendo a tal fine l'individuazione di uno o più intermediari finanziari abilitati al fine dell'adozione delle relative pratiche. La disposizione comporta un onere pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, relativi agli oneri della convenzione da stipulare, per le finalità ivi previste, con i soggetti allo scopo individuati.

Al riguardo, non si formulano osservazioni circa il comma 24, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e che, oltre a ciò, la relazione tecnica fornisce elementi idonei a suffragare la congruità dello stanziamento medesimo rispetto alla finalità dell'intervento.

In merito al comma 26, si rileva preliminarmente che anche in questo caso l'onere è configurato come limite di spesa: sotto questo profilo non si formulano quindi

osservazioni. Tuttavia, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'ipotesi di eventuali e ulteriori necessità di rifinanziamento della misura. Infatti la disposizione è volta a riconoscere alla SNAM, quale responsabile del bilanciamento nel mercato del gas, una compensazione dei costi sostenuti per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio. Detto servizio è stato previsto dalla delibera dell'[Arera 274/2022/R/gas](#), del 24 giugno 2022, che (al punto 3, numero i)), che, a sua volta, aveva già disposto, al fine di mantenere l'equilibrio di bilancio del responsabile del bilanciamento, di riconoscere allo stesso “gli oneri finanziari effettivamente sostenuti in relazione ai costi di approvvigionamento del gas per il servizio di riempimento di ultima istanza [...]”.

Stante il quadro descritto e la mancanza di specifiche indicazioni sul punto nella relazione tecnica, al fine di poter valutare se siano ipotizzabili future necessità di rifinanziamento, andrebbero forniti elementi di valutazione circa le ragioni per le quali il meccanismo di compensazione previsto dalla delibera di giugno non sia risultato idoneo per l'integrale riconoscimento degli oneri sostenuti dal responsabile in attuazione di una previsione normativa.

Analoghe considerazioni possono essere svolte riguardo al comma 27: in particolare, sarebbe necessario acquisire chiarimenti circa le ragioni alla base dell'ulteriore stanziamento in esame, rispetto alla fonte di copertura prevista dalla normativa iniziale. Così, ad esempio, la deliberazione ARERA 27 aprile 2022, n. 189/2022/R/GAS, aveva disposto di “assicurare la copertura economica e finanziaria del responsabile del bilanciamento rispetto alla gestione degli ammontari derivanti dall'esecuzione dei CD2V [contratto per differenza a due vie]”.

Si rileva in ogni caso sui commi 26-27 che la RT non fornisce i dati alla base della quantificazione degli oneri, limitandosi ad indicare solo il livello iniziale del premio di giacenza che sarebbe però stato oggetto di successivi aggiornamenti. Non è indicato il volume di gas stoccato per il quale è riconosciuto il premio.

Non risulta inoltre stimato se residueranno risorse dalle due misure compensative che la norma destinerebbe alla riduzione degli oneri generali.

Nulla da osservare sui commi aggiunti in prima lettura posto che si tratta di oneri modulabili entro un limite di spesa.

Comma 29

(Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali)

La norma autorizza per l'anno 2023 un contributo straordinario agli enti locali per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia, e garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali.

A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare, per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per maggiore spesa energia e gas- Comuni	s	c	350			350			350		
Fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per maggiore spesa energia e gas-Città metropolitane e province	s	c	50			50			50		

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la stima dei contributi è stata effettuata sui dati Siope e comporta un maggior onere per l'anno 2023 pari a 400 milioni di euro, di cui 350 milioni di euro destinate ai Comuni e 50 milioni di euro alle province e città metropolitane.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 30-38

(Attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia)

La norma, in attuazione del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, prevede l'applicazione, dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023, di un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione e vendita dell'energia elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a una via che obbliga il produttore a versare al GSE la differenza tra un prezzo di riferimento di 180€/MWh, (più alto, nella misura stabilita dall'Arera, nel caso in cui i costi di generazione superino tale prezzo) ed un valore calcolato sulla base dei prezzi rilevati sul mercato.

Tali somme sono poi versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato fino a concorrenza dell'importo complessivo di 1.400 milioni di euro e degli eventuali maggiori oneri derivanti dai crediti d'imposta di cui ai commi da 31 a 38. Le maggiori somme eventualmente affluite all'entrata sono riassegnate ad un apposito fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il finanziamento di misure a sostegno dei clienti finali di energia elettrica che attenuino l'impatto su questi ultimi dei prezzi elevati dell'energia elettrica.

Il predetto meccanismo non si applica: agli impianti già soggetti al meccanismo di compensazione a due vie previsto dal decreto-legge n. 4 del 2019, agli impianti di potenza fino a 20kW, all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 1° dicembre 2022 non collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e non stipulati a un prezzo medio superiore al prezzo di riferimento, all'energia oggetto di contratti di lungo termine di ritiro conclusi dal GSE ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 17 del 2022 e agli impianti con contratti che prevedono il ritiro a tariffa omnicomprendiva da parte del GSE.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Acquisizione all'erario proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica	e	ext	1.400			1.400			1.400		

La RT afferma che la disposizione è finalizzata a dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/1854 che ha previsto l'applicazione di un limite massimo di 180€/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e della vendita di energia elettrica da alcune specifiche fonti previste dalla disposizione.

La RT stima i volumi di energia elettrica immessa in rete interessati dalla disposizione in circa 41,9 TWh su base annua: pari a circa 37,7 TWh con riferimento agli impianti alimentati da fonti rinnovabili (dati GSE) e 4,2 TWh per gli impianti diversi da quelli a fonti rinnovabili (dati Terna).

La stima del gettito atteso dalle restituzioni per l'energia immessa in rete nel periodo 1° dicembre 2022-30 giugno 2023, per 1.400 milioni di euro che rimane acquisito all'erario, è stata effettuata tenendo conto della stima del prezzo dell'energia sul mercato all'ingrosso, nonché sulla base delle seguenti assunzioni:

- volumi di energia elettrica interessati dall'applicazione della misura pari a circa 24,5 TWh per il periodo 1° dicembre 2022-30 giugno 2023;
- quota dei volumi di energia elettrica libera da contratti bilaterali e quindi assoggettabile al tetto dei ricavi pari all'80%;
- tetto ai ricavi di 180€/MWh e, per la generazione da biomasse e da bioliquidi, posto a valori più elevati rispettivamente di 220€/MWh e 350 €/MWh.

Al riguardo, alla luce di quanto indicato dalla RT e al fine di valutare la quantificazione fornita delle maggiori entrate, andrebbero indicati gli ulteriori elementi necessari alla predetta quantificazione, quale il prezzo dell'energia all'ingrosso.

Commi 39-40

(Proroga del termine dell'entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell'accesso agli incentivi)

La norma proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro cui devono entrare in esercizio gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano per accedere agli incentivi previsti dall'articolo 7 del DM 2 marzo 2018, che prevede il riconoscimento, da parte del GSE, di una somma pari a 375 euro per ciascun certificato di immissione di consumo di biocarburanti (CIC).

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La RT e il prospetto riepilogativo non sono disponibili.

Al riguardo, si osserva che normalmente gli oneri per gli incentivi in esame non gravano sulla finanza pubblica in quanto ricompresi negli oneri generali del sistema elettrico e del gas naturale¹⁴. Tuttavia, posto che gli oneri generali per il primo trimestre 2023 sono invece a carico della finanza pubblica in base alle disposizioni precedenti del disegno di legge in esame, andrebbero fornite maggiori informazioni sulle conseguenze della proroga in esame e se sia suscettibile di avere impatto anche sulla determinazione degli oneri generali da compensare per il primo trimestre 2023.

Commi 41-44 ***(Riduzione dei consumi di energia elettrica)***

Per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco, di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) 2022/1854¹⁵, è istituito un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato da Terna S.p.A. su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. Tale procedura ha l'obiettivo di selezionare i soggetti che assumono l'impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023. Si prevede, quindi, che entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Terna S.p.A. trasmette una proposta di procedura al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede all'approvazione della stessa, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

La proposta di procedura individua le ore di picco che rappresentano la base per il calcolo dell'obiettivo di riduzione dei consumi.

Il servizio di riduzione dei consumi è coordinato con le restanti misure già previste per il contenimento indiretto dei consumi di gas da parte dei carichi industriali che offrono il servizio di interrompibilità elettrica e deve tenere conto delle esigenze di adeguatezza del sistema elettrico nazionale.

Si autorizza, per le sopra richiamate finalità, la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2023.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica	s	c	150			150			150		

¹⁴ Cfr. RT all'Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare [n. 302](#), XVI legislatura, da cui il decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, di cui il decreto ministeriale 2 marzo 2018 costituisce attuazione.

¹⁵ Tale norma impone a ciascuno Stato membro di individuare le ore di punta corrispondenti in totale a un minimo del 10 % di tutte le ore del periodo compreso tra il 1° dicembre 2022 e il 31 marzo 2023. Ciascuno Stato membro riduce il consumo lordo di energia elettrica durante le ore di punta individuate. La riduzione ottenuta nelle ore di punta individuate è pari ad almeno il 5 % in media all'ora. L'obiettivo di riduzione è calcolato come la differenza tra il consumo lordo effettivo di energia elettrica nelle ore di punta individuate e il consumo lordo di energia elettrica previsto dai gestori dei sistemi di trasmissione, se del caso, in cooperazione con l'autorità di regolazione, senza tener conto dell'effetto delle misure messe in atto per conseguire l'obiettivo di cui al presente articolo. Le previsioni dei gestori dei sistemi di trasmissione possono includere dati storici relativi al periodo di riferimento. Lo Stato membro può decidere di fissare una percentuale di ore di punta diversa da quella di cui al paragrafo 1, purché sia coperto almeno il 3 % delle ore di punta e purché l'energia risparmiata durante tali ore di punta sia almeno uguale a quella che sarebbe stata risparmiata rispettando i parametri.

La RT afferma che la disposizione autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il 2023 quale costo della misura per la riduzione dei consumi di cui all'art. 4 del Regolamento UE 1854/2022 (riduzione obbligatoria) in termini di compensazioni da offrire.

In particolare, si è considerato un fabbisogno da approvvigionare di 3.000 MW su base annua, con il vincolo che almeno 2.000 MW siano approvvigionati su carichi interrompibili istantaneamente, prevedendo una remunerazione variabile a seconda degli utenti (interrompibili o meno). In termini di corrispettivo si è previsto:

- 40.000 - 60.000 €/MW/anno per utenti interrompibili;
- 30.000 - 40.000 €/MW/anno per utenti non interrompibili.

L'attuazione della disposizione, in misura coordinata con tutti i Paesi europei, è finalizzata a ridurre la domanda di energia per calmierare i prezzi, con effetti quindi positivi per l'intera economia e per i costi della fornitura di famiglie e imprese.

Premesso quanto sopra, la disposizione autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il 2023 quale costo della misura derivante dall'incremento prudenziale della quantificazione risultante dai valori medi sopra riportati.

Resta in ogni caso fermo che l'eventuale estensione, su base annuale, potrà avvenire nel limite delle suddette risorse.

Al riguardo, si rileva che le norme istituiscono un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato da Terna su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. Tale procedura è volta a selezionare i soggetti che assumono l'impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023, ai sensi del regolamento (UE) 2022/1854. La norma rinvia a successivi atti e provvedimenti la disciplina di dettaglio della procedura e prevede, per le finalità sopra descritte, un'autorizzazione di spesa per 150 milioni di euro nel 2023.

Si rileva in proposito che il corrispettivo stimato risulta in linea con quello riconosciuto sul mercato dei servizi di dispacciamento per prestazioni analoghe.

Tanto premesso, non si formulano osservazioni sulle norme tenuto conto che l'onere è configurato come limite di spesa e che l'attuazione della misura incentivante è demandata a provvedimenti secondari, che potranno contenere gli oneri entro il limite delle risorse disponibili. Si prende inoltre atto degli elementi quantitativi forniti dalla relazione tecnica a sostegno della congruità dello stanziamento rispetto alla finalità della misura.

Si rileva, incidentalmente, che il testo della relazione tecnica sembra presupporre che l'incentivazione sia riconosciuta a tutti gli aventi diritto al sussistere dei presupposti: in tale eventualità non sarebbe possibile modulare gli oneri sulla base delle risorse disponibili. Tuttavia la formulazione della norma appare tale da consentire una modulabilità del beneficio ai fini dell'osservanza del complessivo limite di spesa.

Commi 45-51

(Estensione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

La norma riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023. Tale agevolazione è, altresì, estesa per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Si attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Una modifica della Camera dei deputati ha integrato l'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, che riconosce un credito di imposta per le spese sostenute per l'acquisto di carburanti utilizzato per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, effettuate nel terzo trimestre solare dell'anno 2022. Con la norma introdotta vengono disciplinate le modalità di utilizzazione nonché di cessione del credito predetto.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Credito d'imposta pari al 20% della spesa per l'acquisto di carburanti sostenute nel primo trimestre 2023, per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca	s	c	174,10			174,10			174,10		

La RT afferma che ai fini della quantificazione degli effetti finanziari sono stati utilizzati i dati del Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica per quanto concerne i consumi dei carburanti utilizzati nel settore agricolo (in tale settore sono comprese le vendite di prodotti per l'agricoltura e l'allevamento) e i relativi prezzi nel periodo di riferimento e le informazioni acquisite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, relativamente ai consumi nel settore della pesca. Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari negativi derivanti, relativi all'anno 2023.

Tabella 1

		<i>(in euro)</i>
		Importo contributo
	Spesa per acquisto carburanti nel primo trimestre 2023	20%
Agricoltori	758.980.492	151.796.098

Tabella 2

		<i>(in euro)</i>
		Importo contributo
	Spesa per acquisto carburanti nel primo trimestre 2023	20%
Veicoli da pesca	111.509.667	22.301.933

Pertanto, la misura determina, per il 2023, oneri finanziari stimati in 174,10 milioni di euro.

Relativamente alle altre disposizioni la RT sottolinea il loro carattere ordinamentale e l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la quantificazione riportata in RT è coerente con quelle effettuate in altri provvedimenti per la concessione della medesima tipologia di agevolazione (decreti-legge n. 21, 50, 115 e 144 del 2022), anche se l'onere stimato è di poco inferiore a quello indicato nella RT allegata al decreto-legge n. 144 del 2022.

Si segnala che l'agevolazione non è concessa entro un limite di un tetto di spesa per cui, al fine di poter verificare la congruità degli stanziamenti di spesa rispetto alle finalità della norma, appare utile fornire ulteriori dati relativi alla perfetta compensazione tra oneri da agevolazione e risorse stanziati a copertura nel corso dei quattro trimestri del 2022, contraddistinti dalla concessione della medesima agevolazione.

In merito alla modifica dell'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, che riconosce un credito di imposta per le spese sostenute per l'acquisto di carburanti utilizzato per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, effettuate nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, atteso che la norma in esame apporta innovazioni circa le modalità di utilizzazione nonché di cessione del credito predetto, andrebbero chiariti gli effetti che tali modifiche esplicano sui saldi di finanza pubblica, anche alla luce della circostanza che la norma originaria prevedeva che il credito d'imposta fosse portato in compensazione entro il 31 dicembre 2022 mentre la norma in esame lo proroga al 31 marzo 2023.

Commi 52-53 ***(Settore del vetro di Murano)***

La norma rifinanzia di 1,5 milioni di euro per il 2023 il Fondo istituito con Legge di bilancio 2023 destinato alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano e rinvia ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo tra domande nuove e domande già presentate ma non finanziate in tutto o in parte.

La RT non è disponibile.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 54 ***(Modifiche al regime forfetario)***

La norma innalza a 85 mila euro la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un'imposta forfetaria del 15 per cento sostitutiva di quelle ordinariamente previste. La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessi immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l'anno fiscale seguente.

In particolare, la lettera a) modifica il comma 54 dell'articolo 1, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che istituisce per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con aliquota al 15 per cento. La lettera, come modificata dalla norma in esame, porta a 85.000 euro (rispetto al precedente limite previsto a 65.000 euro) il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfetario agevolato.

La lettera b) modifica il comma 71 della medesima legge disponendo che chi avrà compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro uscirà immediatamente dal forfetario, senza aspettare l'anno fiscale seguente. Conseguentemente sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Chi invece supererà la nuova soglia degli 85 mila euro, restando sotto ai 100 mila euro, uscirà dal regime forfetario a partire dall'anno successivo come già previsto dalla legislazione vigente.

La RT evidenzia che l'ipotesi normativa prevede l'innalzamento da 65.000 euro a 85.000 euro del limite di ricavi o compensi, soglia che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Riferisce che adottando la metodologia consolidata, le nuove elaborazioni sono state effettuate sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2020. Per la parte contributiva, la stima è stata completata sulla base di analisi effettuate su dati forniti da INPS relativamente ai soggetti forfetari che hanno aderito anche all'agevolazione contributiva (riduzione del 35% dei contributi).

Considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dall'anno 2023, si stimano i seguenti effetti finanziari:

(in milioni di euro)

	2023	2024	2025
IRPEF	-266,4	-882	-628,6
Addizionale regionale	0	-41,1	-41,1
Addizionale comunale	0	-20,3	-15,6
IRAP	0	0	0
Sostitutiva	0	678	387,3
IVA	-80,8	-80,8	-80,8
Rettifica della detrazione IVA	66,5	0	0
Effetti contributivi	-19,0	-25,4	-25,4
Totale	-299,7	-371,6	-404,2

La norma dispone inoltre la cessazione del regime forfetario dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro.

La legislazione vigente prevede, invece, che in caso di superamento della soglia di ricavi o compensi la cessazione del regime avvenga nell'annualità successiva.

La modifica, pertanto, determina un recupero di gettito per il solo primo anno di applicazione.

Ai fini della stima sono state elaborate le dichiarazioni dei redditi dei titolari di partita IVA per gli anni di imposta 2019 e 2020. Su un totale di circa 1,5 milioni di soggetti forfetari nel 2019, circa il 6% risulta essere passato dal regime forfetario al regime ordinario nel 2020. Escludendo i soggetti fuoriusciti dal regime in quanto possessori di redditi di lavoro dipendente e di pensione superiori a 30.000 euro (limite introdotto dall'anno 2020), i soggetti potenzialmente interessati rappresentano solo il 2% dei forfetari in esame.

In considerazione della bassa percentuale dei soggetti interessati e del fatto che la misura garantisce ancora la permanenza nel regime per l'anno in cui si supera la soglia di ricavi e compensi fino ad un ammontare degli stessi non superiore a 100.000 euro, si ritiene di non ascrivere effetti che sarebbero in ogni caso positivi.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori/minori entrate.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
Modifica regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi - innalzamento a 85.000 euro limite dei ricavi, di cui all'art.1, c. 54, della L. 190/2014- IRPEF	e	t	-266,40	-882,00	-628,60	-266,40	-882,00	-628,60	-266,40	-882,00	-628,60	
Modifica regime forfetario per lavoratori autonomi - innalzamento a 85.000 euro limite dei ricavi, di cui all'art.1, c. 54, della L. 190/2014	Addizionale regionale	e	t				-41,10	-41,10		-41,10	-41,10	
		s	c		41,10	41,10						
	Addizione comunale	e	t					-20,30	-15,60		-20,30	-15,60
		s	c		20,30	15,60						
	Imposta sostitutiva	e	t		678,00	387,30		678,00	387,30		678,00	387,30
	IVA	e	t	-80,80	-80,80	-80,80	-80,80	-80,80	-80,80	-80,80	-80,80	-80,80
	Rettifica della detrazione IVA	e	t	66,50			66,50			66,50		
Effetti contributivi	e	co				-19,00	-25,40	-25,40	-19,00	-25,40	-25,40	
	s	c	19,00	25,40	25,40							

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va *in primis* evidenziato che la stima formulata dalla RT è ottenuta utilizzando un modello di microsimulazione basato su dati in possesso dell'amministrazione finanziaria. Ciò evidentemente non rende possibile l'effettuazione di un puntuale scrutinio degli effetti finanziari, in assenza per l'appunto di una trasparente e dettagliata indicazione delle grandezze considerate nella determinazione degli effetti sul gettito.

Pertanto, andrebbero forniti i dati ed i parametri considerati a tal fine, a partire dalla platea dei soggetti interessati e delle coorti dei redditi imponibili considerati per la stima in esame, oltre che in merito alle ipotesi formulate con riferimento alla prevedibile evoluzione della predetta platea e ai conseguenti riflessi sulle aliquote medie considerate, nonché in merito ai connessi riflessi in termini di minore gettito a regime¹⁶.

Sul punto, appare utile l'acquisizione di informazioni in merito agli effetti registrati in applicazione del regime agevolativo già previsto dalla legislazione vigente e agli effetti ipotizzabili in relazione all'ampliamento dello stesso regime che si pone in essere con la misura in esame¹⁷.

¹⁶ Una ricostruzione abbastanza puntuale è stata resa nota dall'UpB nel corso dell'audizione svoltasi il 5 dicembre scorso. L'organo ha reso noto che "su circa 170.000 soggetti con ricavi o compensi compresi fra 65.000 e 85.000 euro (il 5 per cento dei professionisti e delle imprese individuali), quelli che rispettano tutti i requisiti di legge e trarrebbero vantaggio dall'ingresso nel regime forfetario sono circa 60.000. Tra i soggetti appartenenti alla classe di volume di affari interessata, il 33 per cento avrà convenienza ad aderire, il 47 per cento deciderà di rimanere fuori, mentre il rimanente 20 per cento non soddisfa gli altri requisiti di legge. Il tasso di adesione previsto, tuttavia, non è affatto omogeneo, risultando decisamente più alto fra i professionisti (58,7 per cento) che fra le imprese (22,5 per cento). Il beneficio medio complessivo dei nuovi soggetti aderenti al regime forfetario è pari a circa 7.700 euro, di cui circa 5.900 derivano dal passaggio dall'Irpef alla tassazione sostitutiva, circa 1.050 dalla riduzione dei contributi e circa 750 dall'esenzione dal regime IVA. La differenza fra le categorie è però ampia: i professionisti guadagnano in media circa 9.600 euro (e il 25 per cento di loro ottiene un beneficio superiore a 13.264 euro), mentre le imprese si fermano a 5.600 euro. Nel complesso, l'estensione del regime forfetario coinvolge un numero piuttosto limitato di contribuenti." Cfr. Upb, testo dell'Audizione davanti alle Commissioni bilancio riunite di Camera e Senato, pagine 9-11.

¹⁷ A tale proposito, va segnalato che sia la circolare RGS n. 22 del 18 maggio 2022 e sia le indicazioni metodologiche contenute nell'apposito allegato alla NADEF non consentono di ricostruire puntualmente i

Riguardo alla quantificazione in esame, in mancanza di dati ed elementi che consentano una verifica con quanto stimato dalla RT, si sono formulate ipotesi sulle quali andrebbero acquisiti elementi di riscontro. In particolare: dal valore dell'imposta sostitutiva a regime, pari a 387,3 mln di euro, si ottiene una base imponibile IRPEF pari a circa 2.582 mln; dal predetto valore della base imponibile si ricava un'aliquota marginale media IRPEF di circa il 24% e un'aliquota media IVA di circa il 3%.

Infine, anche alla luce dell'esperienza applicativa della disciplina attuale, andrebbe verificato se, ai fini della stima siano stati considerati effetti, sia pure di carattere eventuale e indiretto, dovuti a comportamenti elusivi, in ipotesi adottabili dai soggetti con imponibile prossimo al limite massimo, come rilevato anche dalla Banca d'Italia in audizione¹⁸.

Quanto infine agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero esplicitati i criteri di imputazione, per ciascun tributo diretto e indiretto per gli effetti contributivi, per le singole annualità del triennio 2023/2025, sia in conto maggiori/minori entrate che in conto maggiori spese correnti.

metodi e criteri adottati nelle stime previsionali di entrata da iscrivere in bilancio ai sensi della legislazione vigente, né permettono valutazioni in merito al grado di considerazione del *tax gap* previsti per ciascun tributo che sarebbe indispensabile per consentire la verifica del quadro dell'evasione degli obblighi tributari nell'ambito dei dati previsionali di contabilità pubblica, con riferimento alle classi di reddito interessate di volta in volta da ciascun prelievo.

La citata circolare RGS si limita a riferire in particolare quanto alle entrate tributarie che "le previsioni dovranno essere formulate sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato, nonché delle eventuali modifiche normative intervenute in materia. Le ipotesi sottostanti all'evoluzione dei cespiti tributari dovranno essere precisate secondo le indicazioni riportate nella Nota tecnica n. 1, paragrafo 2.2". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., circolare n. 22/2022 sui criteri di quantificazione delle previsioni di entrate e di spese per il bilancio 2023/2025, pagina 13.

Il citato allegato metodologico alla NADEF evidenzia che per "le previsioni per l'anno utilizzano come base di calcolo i risultati relativi all'anno precedente t-1, ossia i dati di preconsuntivo pubblicati dall'Istat il 1° marzo successivamente aggiornati con la Notifica di aprile (cd. effetto "trascinamento"). Con riferimento a ciascuna delle unità elementari del bilancio viene identificata la migliore *proxy* macroeconomica. La scelta delle variabili è effettuata sulla base di valutazioni di tipo storico-statistico e tenendo conto della struttura dell'imposta. A questo punto il QME viene calato all'interno del modello di previsione per ottenere una proiezione tendenziale (effetto QME). Alla previsione così ottenuta vengono poi aggiunti gli effetti finanziari dei provvedimenti normativi. In particolare, i provvedimenti di nuova adozione vengono considerati integralmente sulla base delle quantificazioni contenute nelle relazioni tecniche allegate ai medesimi provvedimenti. Per le misure degli anni precedenti si considerano gli effetti differenziali rispetto all'anno base di riferimento. Inoltre, per quei provvedimenti per i quali si è riscontrata una variazione di gettito non in linea con quanto stimato ex-ante nelle relazioni tecniche si provvede ad un'analisi ex-post, il cui risultato va a modificare le stime iniziali su tutto il periodo o solo in alcuni degli anni considerati. Sommando gli effetti finanziari della manovra si determina una previsione a legislazione vigente (effetto Normativo). Tale previsione fornisce già il valore di gettito finale stimato per il periodo di riferimento e si basa su criteri di tipo statistici. Per ottenere una previsione finale più consistente si affianca a tale stima statistica una stima basata su un'analisi di tipo *judgmental* che, tra le altre cose, considera i risultati derivanti dal monitoraggio del gettito nei primi mesi dell'anno in corso (effetto Monitoraggio)". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, NADEF 2022, Allegato alla Sez. II "Nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali", pagg. 11-12.

¹⁸ Banca d'Italia, audizione presso le Commissioni bilancio riunite di Camera e Senato del 5 dicembre 2022, pagina 13.

Commi 55-57 **(Flat tax incrementale)**

La norma prevede per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, a determinate condizioni e limitatamente all'anno 2023, una tassa piatta al 15 per cento da applicare alla sola parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti. La norma precisa altresì le conseguenze di tale nuovo regime relativamente alla determinazione dei requisiti reddituali validi ai fini del riconoscimento di benefici fiscali nonché degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2024. Si stabilisce che ai lavoratori autonomi con redditi fino a 40 mila euro che non aderiscono al regime forfettario, si applicherà una tassa piatta del 15 per cento sulle variazioni di reddito (superiori al 5 per cento) calcolate come differenza tra il maggior reddito prodotto nell'anno 2023 rispetto al più elevato dei redditi dichiarato nel triennio precedente.

Il comma 55 prevede per il solo anno 2023 che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applichino il regime forfettario possano applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito vigenti, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali. Tale imposta viene calcolata con un'aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.

Il comma 56 precisa che quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva introdotta al comma 55.

Il comma 57 dispone che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 55 e 56.

La RT, dopo aver descritto la norma, segnala che per stimarne gli effetti di gettito sono state effettuate elaborazioni a partire dal modello di microsimulazione IRPEF, alimentato da tutte le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. Per ciascuno dei redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni (quadro RE) e quelli derivanti dall'esercizio d'impresa (quadri RF e RG) sono stati confrontati gli importi dichiarati nell'ultimo anno utile (non è stato considerato l'anno 2020 che potrebbe essere influenzato dagli effetti distorsivi della pandemia) con il più alto tra quelli dichiarati nei tre anni precedenti. Per ciascuna delle differenze riscontrate sono stati considerati i soli valori positivi (una riduzione del reddito o un reddito invariante non danno luogo a reddito agevolabile) e sono quindi stati cumulati tra loro per determinare la base imponibile incrementale cui applicare il tetto massimo di 40.000 euro e la franchigia pari al 5% dell'importo più elevato dichiarato nei tre anni precedenti anni. Le elaborazioni sono state effettuate in capo a ogni singolo contribuente, simulando eventuali scelte di convenienza dei contribuenti nei confronti del nuovo regime. Dalla platea potenzialmente interessata al provvedimento sono stati infine esclusi i contribuenti che aderiranno al regime forfettario agevolato con l'estensione della soglia dei ricavi da 65.000 euro a 85.000 euro prevista dalla legge di bilancio 2023.

Sulla base delle elaborazioni effettuate e considerando le ipotesi descritte, si stima una variazione complessiva di gettito di competenza (Irpef, addizionali, imposta sostitutiva) pari a 803 milioni di euro. Poiché la norma ha effetto sul solo reddito di specie dichiarato per l'anno d'imposta 2023 e prevede, al comma 57, la sterilizzazione degli effetti sull'acconto Irpef da versare per il 2024, si stimano i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2023	2024	2025	2026
IRPEF	0	-1.193,90	0	0
Addizionale regionale	0	-63,7	0	0
Addizionale comunale	0	-31,5	7,3	0
Imposta sostitutiva	0	478,8	0	0
Totale	0	-810,3	7,3	0

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica in conto minori/maggiori entrate tributarie e maggiori spese correnti, come segue:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
<i>Flat tax</i> incrementale per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo pari al 15% sul maggiore reddito rispetto al reddito dichiarato anni dal 2019 al 2022	IRPEF	e	t		-1.193,9			-1.193,9			-1.193,9	
	addizionale regionale	e	t					-63,7			-63,7	
		s	c		63,7							
	addizionale comunale	e	t					-31,5	7,3		-31,5	7,3
		s	c		31,5	-7,3						
imposta sostitutiva	e	t		478,8			478,8			478,8		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va evidenziato che la stima dell'onere riconducibile alla misura in esame è ottenuta dalla RT utilizzando un modello di microsimulazione, ragion per cui non si può che prendere atto delle stime ivi riportate, rilevando che non risulta possibile effettuare una verifica degli effetti finanziari indicati in mancanza degli elementi sottostanti la determinazione degli stessi.

Sul punto, si rinvia alle considerazioni già formulate al comma 54.

Ad ogni modo, andrebbero acquisiti i dati e i parametri, nonché gli ulteriori elementi informativi, considerati nella quantificazione operata dalla RT, quali la platea dei soggetti interessati e i relativi redditi imponibili considerati ai fini della stima^{19 20}.

¹⁹ In mancanza dei predetti dati che consentano una puntuale verifica delle stime, si possono formulare ipotesi di calcolo, rispetto alle quali andrebbero tuttavia acquisiti i relativi elementi di riscontro dal Governo. In particolare, si rileva che: dal valore dell'imposta sostitutiva a regime, riportato nella RT, pari a 478,7 mln di euro, si può dedurre una base imponibile IRPEF complessiva pari a circa 3.191 mln. Non appare peraltro evidente a partire da quale platea di riferimento tale imponibile sia calcolato; dal predetto valore della base imponibile si ricava che risulterebbe applicata un'aliquota marginale media IRPEF di circa il 21%, che

Quanto, infine, alla profilatura degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero esplicitati i criteri di imputazione in merito alle annualità 2024 e 2025 e a decorrere per ciascun tributo.

Commi 58-62

(Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande)

Il comma 58 prevede che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il comma 59 stabilisce che, qualora le vigenti disposizioni facciano riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione in favore del lavoratore di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 58.

Il comma 60 dispone che l'imposta sostitutiva di cui al comma 58 è applicata dal sostituto d'imposta.

Il comma 61 richiama le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, in quanto compatibili, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso.

Il comma 62 stabilisce che le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro.

La RT, dopo averla sintetizzata, afferma che la misura non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, potendo altresì determinare potenziali effetti

potrebbe tuttavia risultare non del tutto prudentiale. Anche con riguardo a tale parametro appare quindi opportuno acquisire elementi integrativi di valutazione.

²⁰ Un interessante contributo è stato fornito dall'UpB in sede di audizione dinanzi alle Commissioni bilancio riunite di Camera e Senato, in cui si è riferito che " la quantificazione della misura è problematica: da un lato, è difficile prevedere gli incrementi di reddito da lavoro autonomo e di impresa nel 2023, considerato che gli anni precedenti sono stati condizionati dagli effetti sia della pandemia sia della crisi energetica; dall'altro, la limitazione dell'agevolazione a un solo periodo di imposta potrebbe indurre i contribuenti a comportamenti opportunistici, come posticipare al 2023 fatture relative agli ultimi mesi del 2022 o anticipare all'anno prossimo fatture del 2024 (...) Inoltre, se si considerano due individui con redditi diversi che hanno realizzato lo stesso incremento il guadagno prodotto dall'applicazione dell'imposta incrementale dipende da due fattori: da un lato, il guadagno del contribuente con il reddito più elevato tende a essere più alto in quanto la differenza fra l'aliquota Irpef e l'aliquota sostitutiva del 15 per cento è maggiore; dall'altro, a parità di incremento, il contribuente con il reddito più elevato avrà una franchigia maggiore e pertanto la differenza di aliquote sarà applicata a una base minore riducendo il guadagno. Gli effetti redistributivi sono quindi difficilmente valutabili a priori". Cfr. UpB, audizione dinanzi alle Commissioni bilancio riunite di Camera e Senato del 5 dicembre 2022, pagine 11-12.

positivi benché prudenzialmente non stimati, dato che essa incide su fattispecie alle quali attualmente non è ascritto gettito nelle previsioni di bilancio.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 63

(Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti agevolazioni fiscali a favore dei lavoratori dipendenti)

Il comma in esame riduce dal 10 per cento al 5 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate nel 2023 sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015.

La RT ricorda che la legislazione vigente prevede una imposta sostitutiva del 10 per cento per i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito, nell'anno d'imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro. Il limite di reddito agevolato è pari a 3.000 euro, innalzato a 4.000 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all'anno d'imposta 2019 risulta un ammontare di premi di circa 2.647,3 milioni di euro.

Prudenzialmente, si stima un incremento dell'ammontare dei premi a tassazione agevolata di circa il 10 per cento per considerare l'effetto incentivante relativo alla nuova aliquota pari a 264,7 milioni di euro, per un totale di base imponibile di circa 2.912 milioni di euro.

Applicando l'aliquota dell'imposta sostitutiva pari al 5 per cento alla base imponibile, tenuto conto delle minori entrate associate all'imposta sostitutiva vigente e di un'aliquota marginale media Irpef per i redditi di lavoro dipendente pari al 39 per cento sulla sola parte incrementale, si stima una variazione negativa delle entrate derivanti dall'imposta sostitutiva pari a -119,1 milioni di euro, una variazione di gettito Irpef di circa -103,2 milioni di euro e una variazione di gettito delle addizionali regionali e comunali pari a circa -4,6 e -1,8 milioni di euro rispettivamente. L'effetto complessivo risulta di -228,7 milioni di euro in termini di competenza.

Considerando l'entrata in vigore della norma per il solo anno d'imposta 2023, si stimano i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2023	2024	2025	2026
IRPEF	-103,2	0	0	0
Addizionale regionale	0	-4,6	0	0
Addizionale comunale	0	-2,3	0,5	0
Irpef (sostitutiva)	-119,1	0	0	0
Totale	-222,3	-6,9	0,5	0

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare sugli importi complessivi della quantificazione, sulla base dei dati forniti e dell'ipotesi di crescita dell'imponibile agevolato, che risulta nel complesso prudenziale. Si osserva tuttavia che l'onere relativo alla perdita di gettito in termini di imposta sostitutiva sembra sottostimato in misura corrispondente alla sovrastima della perdita di gettito in termini di IRPEF.

Comma 64

(Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)

La norma posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. *plastic tax* e della c.d. *sugar tax* istituite dalla legge di bilancio 2020.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
Differimento al 1° gennaio 2024 dell'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego "Plastic tax"	Imposta di consumo	e	t	-277	-73		-277	-73		-277	-73	
	IIDD	e	t		84,70	-13,90		84,70	-13,90		84,70	-13,90
	IRAP	e	t					20,50	-4		20,50	-4,00
	IRAP	s	c		-20,50	4						
Differimento al 1° gennaio 2024 dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate "Sugar tax"	Imposta sul consumo	e	t	-322	-29		-322	-29		-322	-29	
	IRES	e	t		49,30	-16,80		49,30	-16,80		49,30	-16,80
	IRPEF	e	t		49,30	-16,80		49,30	-16,80		49,30	-16,80
	IRAP	e	t					23,80	-8,70		23,80	-8,70
	IRAP	s	c		-23,80	8,70						

La RT afferma che per la quantificazione del differimento dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso di cui all'articolo 1, commi 634-652, della legge 30 dicembre 2019 n. 160 è stata utilizzata la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria. Nella tabella sottostante si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla norma di differimento in commento.

(milioni di euro)

	Effetti finanziari				
	2023	2024	2025	2026	dal 2027
Imposta di consumo	-277,0	-73,0	0,0	0,0	0,0
IIDD	0,0	84,7	-13,9	-9,6	0,0
IRAP	0,0	20,5	-4,0	-2,5	0,0
Totale	-277,0	32,2	-17,9	-12,1	0,0

Analoga metodologia è stata utilizzata dalla RT con riferimento al differimento dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni

introduttive dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (*sugar tax*) di cui all'articolo 1, commi 661-676, della legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Nella tabella sottostante si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla norma di differimento in commento.

(milioni di euro)

	Effetti finanziari				
	2023	2024	2025	2026	dal 2027
Imposta di consumo	-322,0	-29,0	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	49,3	-16,8	-1,9	0,0
IRPEF	0,0	49,3	-16,8	-1,9	0,0
IRAP	0,0	23,8	-8,7	-0,9	0,0
Totale	-322,0	93,4	-42,3	-4,7	0,0

Al riguardo, in merito alla quantificazione operata dalla RT relativamente al differimento della *sugar tax*, considerato che la quantificazione operata dalla RT appare sostanzialmente in linea con le stime riferite ai precedenti analoghi interventi normativi, non si hanno osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda il differimento della *plastic tax*, andrebbero forniti maggiori elementi di chiarimenti al fine di esplicitare i dati a supporto della quantificazione del minor gettito dell'imposta di consumo nella misura di 277 milioni di euro e che differisce di circa 50 milioni rispetto al minor gettito (-328 mln di euro) previsto per l'analogo differimento di un anno stabilito dalla legge n. 234 del 2021.

Commi 65-71

(Disposizioni finanziarie per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio)

Il comma 65 stabilisce che le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa, operante nei settori indicati al comma 66, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%. La disposizione di cui al primo periodo si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l'attività svolta nei settori indicati al comma 2.

Il comma 66 prevede che l'impresa debba svolgere una delle attività riferite ai codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di *computer*, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

Il comma 67 consente alle imprese il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR di cui al DPR n. 917 del

1986, di avvalersi della disposizione di cui al comma 1 in relazione ai fabbricati concessi in locazione ad imprese operanti nei settori di cui al comma 2 e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

Il comma 68 demanda ad un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’adozione delle disposizioni di attuazione dei commi da 65 a 67.

Il comma 69 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 65 a 68 si applichino per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi d’imposta.

Il comma 70 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo destinato alla attenuazione degli oneri fiscali connessi con la cessione gratuita da parte di imprese di commercio di prodotti di consumo al dettaglio nell’ambito di manifestazioni a premi di materiale informatico e didattico per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonché delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati nonché da enti religiosi, nel rispetto delle previsioni in materia di regime «*de minimis*». Con DPCM, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati termini e modalità di attuazione del presente comma. La dotazione finanziaria del predetto Fondo è pari a 25 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni per l’anno 2024.

Il comma 71 prevede che i termini e le modalità, con i quali gli interessi maturati su tutte le somme depositate dai notai o da altri pubblici ufficiali in relazione a specifiche operazioni, al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, non siano più individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, bensì con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro e non oltre il 31 marzo 2023. Inoltre, con il medesimo decreto potranno anche essere previste le modalità di gestione unitaria delle somme depositate, anche mediante l’apertura di un apposito conto di tesoreria.

La RT afferma che il comma 65 intende consentire una maggiore deducibilità delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati in determinati settori elencati dettagliatamente nel comma 66. La maggior misura (dal 3 al 6%) è consentita, comunque, nel rispetto dei principi contabili, alle imprese che operano in quei settori. Sono esclusi, di fatto, i fabbricati destinati alla grande distribuzione per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 già stabilisce il coefficiente nella misura del 6%.

Il comma 67 consente la maggiore deduzione anche alle imprese immobiliari per i fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori indicati al comma 66 qualora sia il locatore sia l’utilizzatore partecipino allo stesso consolidato fiscale. La norma interviene esclusivamente per incrementare la misura massima della quota annua di ammortamento deducibile fiscalmente nei casi previsti dai commi 65 e 67. Restano ferme, quindi, le altre regole dettate dall’articolo 102 del TUIR in materia di ammortamento dei beni materiali.

Ai fini della stima degli effetti la RT ha selezionato le imprese dei settori di cui al comma 66 e le imprese appartenenti alla divisione 68–Attività immobiliari; dai dati della dichiarazione del consolidato nazionale e mondiale per l’anno di imposta 2020 sono stati individuati i consolidati con la presenza contemporanea di imprese del commercio al dettaglio e del settore immobiliare. Per le imprese immobiliari così individuate sono stati analizzati i dati del bilancio 2020, rilevando fabbricati con un

costo residuo per circa 3,2 miliardi di euro. Nell'ipotesi in cui il periodo di ammortamento sia a metà della vita del bene, si stima un costo storico per circa 6,4 miliardi di euro. Applicando a tale costo il coefficiente di ammortamento del 6% rispetto al 3% vigente, si avrebbe un maggior ammortamento annuo per circa 192 milioni di euro che, con un'aliquota media IRES del 15,2%, produrrebbe una perdita di gettito pari a circa 29,2 milioni di euro. Considerando quanto previsto, con un acconto IRES del 75%, l'andamento in termini finanziari sarebbe il seguente:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	-50	- 51,1	- 29,2	- 29,2	- 29,2	- 29,2	21,9

Con il comma 70 si prevedono misure di carattere finanziario per limitare un possibile disincentivo a pratiche di particolare meritevolezza sociale da parte di imprese del settore della distribuzione al dettaglio di prodotti di consumo. In particolare, in conformità alla disciplina comunitaria, l'ordinamento nazionale annovera tra le operazioni esenti da IVA, di cui all'articolo 10 del DPR n. 633 del 1972, le cessioni gratuite di beni effettuate a favore di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché alle ONLUS (articolo 10, comma 1, n. 12). Per effetto di tale disposizione, le cessioni esenti effettuate ai sensi di tale previsione contribuiscono a ridurre la percentuale di detraibilità (c.d. *pro-rata* di detraibilità) dell'IVA complessivamente pagata sugli acquisti (articolo 19-*bis*, comma 1, del DPR n. 633 del 1972). In linea con la direttiva 2006/112/CE (c.d. direttiva IVA), l'effetto è quello per cui, anche in caso di programmi di distribuzione gratuita di beni per finalità etiche o di meritevolezza sociale, l'impresa donante finisce con subire un aggravio in termini di minore IVA detraibile.

Nell'ambito della disciplina nazionale, è stato previsto che le cessioni gratuite di alcuni beni, se effettuate in favore di determinati tipi di enti per finalità benefiche, sono fuori campo IVA e non determinano limitazioni al diritto di detrazione, in quanto equiparate alla distruzione di beni, ma solo se non più commercializzabili. In tali ipotesi rientrano, ad esempio, i prodotti editoriali e le dotazioni informatiche obsolete, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione in base al DM 25 maggio 2001 n. 264, ceduti gratuitamente a favore di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi (articolo 54 della legge n. 342 del 2000).

Per rimuovere possibili remore ad iniziative che andrebbero invece incoraggiate per le caratteristiche segnalate, con la disposizione in parola si prevede l'erogazione di contributi a valere su un apposito fondo, con una dotazione di 25 milioni nel 2023 e 40 milioni nel 2024, appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la attenuazione degli oneri gravanti in tali evenienze nei confronti delle imprese del settore della distribuzione al dettaglio di prodotti commerciali che diano vita ad iniziative di donazione di materiale didattico o

informatico per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonché delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori. Per l’attuazione della misura e al fine di disciplinare la concreta erogazione dei contributi si provvede con decreto del Presidente del consiglio dei ministri.

Con il comma 71 si intende poi garantire l’attuazione dell’impianto normativo di cui all’articolo 1, commi da 63 a 67, della legge n. 147 del 2013 al fine di assicurare l’ordinata gestione delle somme che, ai sensi del comma 63, il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su un conto corrente dedicato. In particolare, con riferimento agli interessi maturati sui depositi è previsto che siano finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese. A tal fine viene previsto che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro e non oltre il 31 marzo 2023 siano definiti modalità e termini di detta finalizzazione, anche prevedendo il ricorso a forme di gestione accentrata dei depositi mediante apertura di apposito conto di tesoreria. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare, nel presupposto che i dati riportati dalla RT siano corretti, atteso che le ipotesi assunte appaiono plausibili.

Comma 72

(Aliquota IVA per prodotti dell’infanzia e per la protezione dell’igiene intima femminile)

Il comma in esame, modificando la Tabella A, allegata al DPR n. 633 del 1972 in materia di IVA, intervenendo sulla Parte II-bis (lettera a)) riduce dal livello vigente al 5 per cento l’aliquota IVA per assorbenti e tamponi, eliminando inoltre la condizione che siano prodotti compostabili o lavabili, nonché quella per latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; per preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); per pannolini per bambini; per seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli; inoltre alla lettera b), intervenendo sulla Parte III, introduce le opportune norme di coordinamento.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Minori entrate tributarie									
Riduzione DAL 10% AL 5% IVA igiene intima femminile	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9
Riduzione al 5% IVA infanzia	178,19	178,19	178,19	178,19	178,19	178,19	178,19	178,19	178,19

La RT ribadisce che la disposizione prevede la riduzione dell’IVA dalle aliquote attualmente vigenti al 5 per cento per i prodotti della prima infanzia. I prodotti considerati sono:

- latte e alimenti per bambini (latte in polvere o liquido; preparazioni alimentari a base di farine);
- seggiolini auto;
- pannolini.

Dai risultati delle indagini condotte dagli operatori del settore sono state dedotte le spese annuali per ciascun bambino.

Al fine di valutare gli effetti indotti dalle riduzioni di aliquote sono stati presi in considerazione i bambini nati nel 2021 (fonte Istat) suddivisi per mese di nascita; per alcune delle voci in oggetto è stato preso in considerazione il numero di bambini per le classi di età tra zero e tre anni.

Relativamente al latte e agli alimenti per bambini è stato considerato l’imponibile IVA dai consumi delle famiglie al quale è stato applicato il differenziale di aliquota dal 10 per cento al 5 per cento (per la sola voce degli “alimenti per bambini” è stato considerato il 50 per cento per estrapolare la quota di spesa attribuibile alla sola voce “preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto”).

Per i seggiolini è stata utilizzata la spesa media annua per singolo bambino (fonte: Federconsumatori) alla quale è stata applicata la distribuzione mensile delle nascite per ricavare i totali di spesa dei singoli prodotti interessati dalla norma, ai quali successivamente sono stati applicati i differenziali di aliquota (dal 22 per cento al 5 per cento).

In relazione ai pannolini è stata considerato l’imponibile IVA ottenuto a partire dalla spesa annua per singolo bambino (fonte: Federconsumatori) alla quale è stata applicata la medesima distribuzione mensile delle nascite e moltiplicato per il differenziale di aliquota corrispondente (dal 22 per cento al 5 per cento).

La stima della riduzione di gettito è pari a circa 178,18 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2023, come di seguito specificato:

(milioni di euro)

Tipo di prodotto	2023
Latte e alimenti per bambini	-22,35
Seggiolini	-69,58
Pannolini	-86,26
Totale	-178,19

La disposizione prevede, inoltre, per gli assorbenti femminili la riduzione dell’aliquota IVA dall’attuale misura del 10 per cento al 5 per cento.

Già con la legge di Bilancio per il 2022, era stata prevista la riduzione IVA dall’aliquota ordinaria a quella ridotta del 10 per cento.

Utilizzando i medesimi dati e la stessa metodologia presentata in tale sede, riducendo l'aliquota IVA dal 10 per cento al 5 per cento, si stima una riduzione di gettito IVA di 36,9 milioni di euro su base annua dal 2023.

Nel complesso la disposizione determina una perdita di gettito IVA di circa 215,09 milioni di euro annui dal 2023.

Al riguardo, si evidenzia che, sulla base dei dati ISTAT, i consumi per alimenti per bambini (evidentemente comprensivi anche del latte in polvere e delle farine, semolini ecc. considerati dalla norma) ammontano a circa 20 milioni di euro mensili, ovvero a 240-250 milioni annui, corrispondenti a un'imponibile IVA di circa 220 milioni di euro. Una diminuzione generalizzata dal 10 al 5 per cento dell'aliquota IVA applicata su tali prodotti dovrebbe comportare una perdita di gettito di circa 11 milioni di euro. Anche senza considerare che alcuni di tali prodotti sono esclusi dalla riduzione di aliquota, la quantificazione appare sottostimata, a meno che la voce relativa al latte per bambini non risulti esclusa dal novero degli "alimenti per bambini" di cui al sito Istat.

Si osserva poi, per quanto riguarda i seggiolini per auto e i pannolini, che le stime proposte dalla RT non risultano verificabili, atteso che la RT si limita a un mero rinvio formale alla fonte dei dati, senza riportarla puntualmente né indicare dettagliatamente i dati utilizzati. In relazioni ai seggiolini si può stimare un costo medio (IVA incluso) di circa 200 euro (<http://www.federconsumatori.it/news/foto/20Settembre2019Caro%20bimbo.pdf>), il che implica un prezzo al netto dell'IVA di circa 164 euro, con un differenziale di gettito IVA (in riduzione) pari a circa 28 euro. A fronte delle circa 400.000 nascite annue, considerando i soggetti che non posseggono autoveicoli e una parte dei bambini con fratelli più grandi (per i quali risulterà utilizzabile il seggiolino già installato), si può stimare in 300-350.000 l'insieme annuo dei seggiolini per i quali si fruirà della riduzione d'aliquota, per un onere complessivo compreso fra 8,5 e 10 milioni di euro circa, il che risulta notevolmente inferiore alla stima recata dalla RT. Viceversa, per quanto riguarda i pannolini, partendo da dati analitici sempre desunti dall'osservatorio Federconsumatori²¹, si evidenzia che per ogni bambino la spesa per pannolini, riguardante i suoi primi 30 mesi di vita, viene indicata come compresa fra 1.200 e 1.900 euro (985-1.560 come costo al netto dell'IVA). Pertanto la perdita di gettito correlata al singolo bambino, nei suoi primi 30 mesi, può essere valutata in un *range* fra 170 e 320 euro, pari annualmente a 70-130 euro. Considerando che la platea complessiva è valutabile in circa 1 milione di bambini all'anno (400.000 fra 0-1 anno, altrettanti fra 1-2 anni e circa la metà fino a 30 mesi), la perdita di gettito IVA sembrerebbe attestarsi fra i 70 e i 130 milioni, per cui la stima recata dalla RT, pur non irragionevole, non sembra ispirata a criteri di sufficiente prudenzialità.

²¹ <https://pannoliniconsapevoli.it/perche-scelgo-i-pannolini-lavabili/impatto-economico/#:~:text=Spese%20aggiuntive&text=Sempre%20l'Osservatorio%20Federconsumatori%20indica,di%3A%20158%2D300%E2%82%AC>.

Nulla da osservare per quanto attiene alla riduzione dell'aliquota IVA per i prodotti per l'igiene intima femminile.

Comma 73 **(Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10% la cessione dei *pellet*, in luogo dell'aliquota ordinaria al 22%.

La RT afferma che l'Italia risulta essere il più importante mercato del *pellet* a livello europeo ed il consumo complessivo nell'anno in corso ammonta a circa 3 milioni di tonnellate (Fonte dati: elaborazione AIEL- Associazione Italiana Energie Agroforestali) di cui il 95% è destinato ad uso domestico.

Sulla base del prezzo medio del *pellet* in sacchi per il 2022 (€/t, consegna inclusa, IVA esclusa) pari a circa 390 € per tonnellata, si stima che la modifica normativa proposta comporti una perdita di gettito IVA di circa 133,4 milioni euro per l'anno 2023.

Al riguardo, si osserva che la RT stima il consumo complessivo di *pellet* per l'anno in corso in circa 3 milioni di tonnellate elaborando i dati AIEL, senza però indicare le modalità con cui ha determinato tale consumo. Sul punto si segnala che l'AIEL ha stimato per il 2019 in circa 3,4 milioni di tonnellate il consumo di *pellet* in Italia, con una tendenza verso la graduale sostituzione della legna da ardere con il *pellet*. Appare dunque utile, al fine di consentire un riscontro più puntuale, l'acquisizione di ulteriori elementi informativi.

Commi 74 e 75 **(Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l'acquisto prima casa per under 36)**

Il comma 74, novellando l'articolo 64, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021:

proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'operatività delle disposizioni di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, che estendono l'ambito soggettivo di ammissione ai benefici del Fondo solidarietà mutui "prima casa" e disciplinano la sospensione delle rate del mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa (lettera a);

inoltre, intervenendo sul comma 3 (lettera b)), proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 la disposizione che prevede che alle categorie aventi priorità per l'accesso al credito, che hanno un valore dell'ISEE non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo sia elevata all'80 per cento della quota capitale in essere sui finanziamenti concessi;

infine (lettera c)), intervenendo sul comma 9, differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle disposizioni che esentano gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'ISEE non superiore

a 40.000 euro annui. La medesima proroga è prevista, in relazione ai suddetti atti, se riguardanti cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, per l'attribuzione agli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato di un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto. Il credito d'imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi. L'estensione dei benefici agli atti stipulati nel corso del 2023 riguarda infine anche i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti sopra indicati e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo: essi restano pertanto esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 per cento dall'articolo 18 del DPR n. 601 del 1973.

Il comma 75 assegna al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013 ulteriori 430 milioni di euro per l'anno 2023 derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Minori entrate tributarie									
Imposta di registro	57,9			57,9			57,9		
Imposta ipotecaria	3,3			3,3			3,3		
Imposta catastale	3,3			3,3			3,3		
Credito d'imposta (IVA)	52,2			52,2			52,2		
Imposta sostitutiva mutui	15,4			15,4			15,4		
Maggiori spese correnti									
Incremento Fondo garanzia	430						430		

La RT, con riferimento alla disposizione di cui al comma 74, lettera a), sulla base dei dati forniti dal Gestore del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa (Consap S.p.A.) e dell'andamento decrescente del numero di domande pervenute osservato negli ultimi mesi, stima un fabbisogno per l'anno 2023 di circa 6 milioni di euro coperto dalle attuali disponibilità del Fondo, tale da non comportare la necessità del rifinanziamento della misura. Tale importo di 6 milioni rappresenta comunque l'onere della disposizione per l'anno 2023 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

L'intervento normativo di cui al comma 74, lettera b), comporta un rifinanziamento del Fondo per ulteriori 430 milioni di euro per l'anno 2023, sulla base delle stime elaborate dal Gestore che tengono conto del numero di domande pervenute e di

garanzie ammesse nel 2022, nonché dell'esigenza di salvaguardare l'andamento dell'operatività ordinaria e straordinaria del Fondo.

La disposizione di cui al comma 74, lettera c), prevede di prorogare 31 dicembre 2023 le agevolazioni per la prima abitazione acquistata dai giovani con meno di 36 anni e con un ISEE non superiore ai 40.000 euro.

Le agevolazioni prevedono, per gli atti stipulati entro il 31 dicembre 2023, l'esenzione del pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Per gli acquisti assoggettati ad IVA viene riconosciuto un credito d'imposta pari all'IVA pagata per l'acquisto; viene anche riconosciuta l'esenzione dell'imposta sostitutiva sui mutui (0,25 per cento) per i contratti sottoscritti relativi all'acquisto degli immobili in oggetto.

Sulla base dei dati desunti dagli archivi del registro del 2021 che includono dal 26 maggio scorso le prime evidenze dell'applicazione dell'agevolazione, risulta una fruizione della misura inferiore alla valutazione iniziale. Tenuto conto che negli ultimi mesi si è registrata un'accelerazione delle compravendite immobiliari, si stima che la misura possa comportare una perdita di gettito complessiva di circa 132 milioni di euro su base annua, dettagliata nella tabella seguente.

Effetti finanziari su base annua

(milioni di euro)

Imposta di registro	-57,9
Imposta ipotecaria	-3,3
Imposta catastale	-3,3
Credito di imposta (per Iva)	-52,2
Imposta sostitutiva mutui	-15,4
Totale	-132,1

Al riguardo, con riferimento alla proroga di cui al comma 74, lettera a), si prende atto degli elementi forniti dalla RT circa la congruità delle risorse rispetto alle previsioni di utilizzo dei Fondi in esame e non si formulano osservazioni, anche se l'acquisizione dei dati pertinenti sarebbe auspicabile.

Per quanto riguarda la mancata iscrizione di effetti in termini di fabbisogno della disposizione di cui al comma 75, si rammenta che nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 23 del 2020 il Governo ha affermato che, in linea con la prassi costantemente seguita, non si procede all'iscrizione di effetti sul saldo di fabbisogno, quando l'impatto connesso alle eventuali escussioni non è prevedibile né nell'*an*, né nel *quantum*, né nel quando. Pur prendendo atto degli elementi allora forniti, tuttavia andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito all'effettiva prudenzialità della mancata iscrizione, in via preventiva, di qualsivoglia effetto.

Con riferimento alla proroga delle agevolazioni per la prima abitazione acquistata dai giovani con meno di 36 anni e con un ISEE non superiore ai 40.000 euro (lettera c)), si evidenzia che la RT non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione (numero dei negozi considerati ai fini della stima, ipotesi formulate per tener conto dell'accelerazione delle compravendite), limitandosi a indicare gli importi finali della stima. In assenza dei predetti dati ed elementi informativi non appare

possibile procedere ad una verifica della quantificazione. La RT inoltre afferma che, sulla base dei dati desunti dagli archivi del registro del 2021 che includono dal 26 maggio scorso le prime evidenze dell'applicazione dell'agevolazione, risulta una fruizione della misura inferiore alla valutazione iniziale. La quantificazione degli effetti di gettito risulta infatti significativamente inferiore alle precedenti stime effettuate in relazione ad analoghe disposizioni. Pertanto anche al fine di valutare tale differenza sarebbe utile acquisire i dati relativi all'applicazione dell'agevolazione in esame, richiamati ma non riportati. In proposito si evidenzia che al comma 151 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, che ha prorogato la predetta agevolazione dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, furono ascritti i seguenti effetti di gettito:

<i>(mln. di euro)</i>	2022
Imposta di registro	-110,63
Imposta ipotecaria	-8,43
Imposta catastale	-8,40
Ristoro IVA	-90,52
Imposta sostitutiva	-42,50
Totale	-260,48

Comma 76

(Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare)

La disposizione, inserita dalla Camera, prevede che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. Tale detrazione è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in n. 10 quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

La RT, dopo averla illustrata, ricorda che l'agevolazione è stata introdotta per la prima volta dall'articolo 1, comma 56, della legge n. 208/2015 per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016, e successivamente prorogata per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2017 dall'articolo 9 del D.L. 244/2016.

Sulla base di elaborazioni effettuate sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2021, risulta un ammontare di spesa detraibile effettuata nel 2016, primo anno di applicazione, pari a 30,3 milioni di euro. Applicando l'aliquota di detrazione del 50% e ripartendo la spesa per le 10 quote annuali si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di -1,5 milioni di euro.

Ipotizzando l'entrata in vigore della norma per il 2023, si stimano i seguenti effetti di cassa:

(milioni di euro)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IRPEF	0,0	-2,6	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	1,1	0,0

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto minori entrate tributarie correnti, come segue:

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Detrazione 50% dell' IVA su prezzo unità immobiliari da IRPEF " lorda"	e	t	0	-2,6	-1,5	0	-2,6	-1,5	0	-2,6	-1,5

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero anzitutto forniti chiarimenti in merito ai dati, ai parametri nonché alle ipotesi considerate nella quantificazione.

Sul punto, si osserva che la RT evidenzia che alla stima si è pervenuti applicando l'aliquota di detrazione del 50% sull'ammontare delle spese detraibili e ripartendone la spesa per le 10 quote annuali - pervenendo così ad una stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di -1,5 milioni di euro; afferma altresì che tale calcolo è stato effettuato elaborando i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2021. Non fornendo tuttavia alcuna indicazione in merito alle ipotesi considerate circa il valore delle compravendite immobiliari alla base della stima, né riguardo alle diverse aliquote IVA ipotizzate sui relativi trasferimenti a seconda della tipologia di immobile, prima casa o meno²², andrebbero fornite maggiori informazioni.

²² Sul punto, si ricorda che la RT finale annessa al DDL di stabilità 2016 (A.S. 2111 della XVIII legislatura) riferiva, in relazione all'analogia disposizione prevista inizialmente al comma 56 del citato DDL di stabilità 2016 che la stima degli oneri era stata effettuata sulla base dei "dati provvisori del Registro per l'anno d'imposta 2014 (da cui) risulta che per le Persone Fisiche l'ammontare del valore di compravendita delle unità immobiliari sia pari a 18,3 miliardi di euro. Sulla base dei dati pubblicati da Confedilizia si incrementa tale ammontare del 40% per tener conto del maggior valore di compravendita delle unità immobiliari in esame e inoltre si stima che il 15% di tale ammontare sia attribuibile agli immobili di classe energetica A o B. In base alla ripartizione del valore delle compravendite fra abitazioni principale e altre abitazioni; considerando le diverse aliquote IVA applicabili, l'importo dell'IVA per tali compravendite si stima essere pari a 210 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 50% della detrazione e la ripartizione in 10 anni; si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di 10,5 milioni di euro (210 x 50% :10)". Parimenti, con riferimento alla norma di proroga della citata disposizione, la RT annessa al maxi emendamento di conversione del DL n. 244/2016 (proroga termini) riferiva che "modificando l'articolo 1, comma 56, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, la norma che estendeva al 31 dicembre 2017 "la possibilità di usufruire ai fini Irpef della detrazione del 50% dell'IVA corrisposta per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è ripartita in 10 quote costanti. Dai dati del Registro per l'anno d'imposta 2015 risulta che per le Persone Fisiche l'ammontare del valore di compravendita delle unità immobiliari sia pari a 16,4 miliardi di euro. Sulla base dei dati pubblicati da Confedilizia si incrementa tale ammontare del 40% per tener conto del maggior valore di compravendite delle unità immobiliari in esame e inoltre si stima che il 15% di tale ammontare sia attribuibile agli immobili di classe energetica A o B. In base alla ripartizione del valore delle compravendite fra abitazioni principale e altre abitazioni, considerando le diverse aliquote IVA applicabili, l'importo dell'IVA per tali compravendite si stima essere pari a 181 mln di euro. Cfr. XVIII Legislatura, A.S. 2111, RT MEF (RGS) su testo definitivo annesso al testo approvato, pagina 23; A.S. 2630 recante ddl di conversione del decreto-legge n. 244/2016, RT annessa al Maxi emendamento, pagina 23.

Commi 77-78
(Norma imposta sostitutiva AVS-LPP SVIZZERA)

Il comma 77, aggiungendo il comma 1-ter nell'articolo 76 della legge n. 413 del 1991, stabilisce che le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5 per cento.

Il comma 78 stabilisce che le disposizioni contenute nel comma 77 si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 153 del 2015 (ovvero dal 30 settembre 2015). Non si dà luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già versato a titolo definitivo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Minori entrate tributarie									
IRPEF		7,4	4,2		7,4	4,2		7,4	4,2
Addizionale regionale					0,6	0,6		0,6	0,6
Addizionale comunale					0,3	0,2		0,3	0,2
Maggiori entrate tributarie									
Sostitutiva		2	2		2	2		2	2
Maggiori spese correnti									
Addizionale regionale		0,6	0,6						
Addizionale comunale		0,3	0,2						

La RT, dopo aver illustrato il contenuto del comma 77, ricorda che la legislazione vigente, all'articolo 76 della legge n. 413 del 1991, prevede che le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP) siano assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite gli enti previdenziali svizzeri le erogano ai beneficiari in Italia. La ritenuta esclude l'obbligo dichiarativo da parte del contribuente. La disposizione, quindi, consente di fruire dell'aliquota impositiva del 5 per cento anche ai soggetti che non hanno i suddetti sostituti di imposta.

Sulla base di elaborazioni effettuate utilizzando il modello di dichiarazione delle persone fisiche e, in particolare, sui dati del quadro RM per Sezione V - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva, risulta, in aggiunta a coloro che percepiscono pensioni già assoggettate alla ritenuta del 5 per cento applicata da parte dei sostituti, che circa 4.000 percettori delle prestazioni in parola effettuano in sede dichiarativa il versamento dell'imposta pari al 5 per cento. Tali evidenze fanno ritenere

che i contribuenti fruiscono già di fatto dell'agevolazione e che, quindi, la norma in esame non sia destinata a produrre ulteriori effetti di gettito.

Tuttavia, è stata effettuata un'ulteriore elaborazione sulla base delle dichiarazioni dei redditi dei soggetti percettori di pensioni (a prescindere dal Paese di provenienza) cui non è stata operata alcuna ritenuta e il cui importo è eccedente la vigente "no tax area". A tale platea corrisponderebbe un gettito di competenza annua Irpef di circa 84,7 milioni di euro e di 12 e 4,6 milioni di euro in termini rispettivamente di addizionale regionale e comunale. Nell'ipotesi, prudenziale - basata sulle evidenze risultanti dall'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi - che il 5 per cento di tali valori sia rappresentativo delle somme interessate dalla norma e che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2023, si stima il seguente andamento finanziario differenziale tra la tassazione ordinaria Irpef e quella sostitutiva del 5 per cento:

(milioni di euro)

	2023	2024	dal 2025
IRPEF	0,0	-7,4	-4,2
Addizionale regionale	0,0	-0,6	-0,6
Addizionale comunale	0,0	-0,3	-0,2
Imposta del 5%	0,0	2,0	2,0
Totale	0,0	-6,3	-3,0

Al riguardo, preso atto dei dati forniti dalla RT, in relazione ai quali non si dispone di autonomi elementi di riscontro, si rileva comunque che, in relazione ai flussi reddituali dal 2023, l'ordine di grandezza degli oneri appare certamente congruo. In proposito si ricorda che in occasione dell'introduzione del comma 1-bis nell'articolo 76 della legge n. 413 del 1991, che ha previsto l'imposta sostitutiva al 5 per cento, non furono previsti effetti di gettito: la RT affermava che la disposizione non determinava sostanziali effetti in termini di gettito in considerazione del limitatissimo numero delle fattispecie interessate, in ordine alle quali, in ogni caso, si stimava una neutralità dal punto di vista della tassazione, considerando che il regime ordinario prevede anche l'applicazione di deduzioni e detrazioni che di fatto riducono notevolmente l'aliquota effettiva.

In ogni caso sarebbe utile tuttavia un chiarimento in merito alla quantificazione del gettito da imposta sostitutiva che, sulla base dell'importo indicato in tabella, deriverebbe da una base imponibile di circa 40 milioni di euro, il che, nell'ipotesi indicata nella RT di considerare il 5 per cento della platea, corrisponderebbe ad una base imponibile del totale della platea pari a circa 800 milioni. Su tale ricostruzione sarebbe utile acquisire elementi di valutazione e conferma da parte del Governo.

Si osserva infine che la RT non quantifica gli effetti finanziari, per quanto verosimilmente molto contenuti, giacché non è prevista la ripetizione dell'indebitto, legati alle annualità pregresse dal 2015 al 2022, atteso che il comma 78 dispone l'applicazione retroattiva (dal 30 settembre 2015) della disposizione in esame.

Comma 79
(Pensioni Principato di Monaco)

La disposizione stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del Principato di Monaco, comprese le prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del Principato di Monaco, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5%.

La RT non analizza il comma.

Al riguardo, si segnala che l'emendamento introduttivo della disposizione quantificava l'onere relativo in 6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, come si evince dalla clausola di copertura dell'emendamento. Sul punto, si segnala innanzitutto che l'onere pari a circa il doppio di quello a regime evidenziato per il 2024 appare correlato alla tempistica della dichiarazione dei redditi e pertanto plausibile, giustificandosi in tal modo anche l'assenza di effetti d'impatto sul 2023. Essendo l'onere a regime pari a circa 3 milioni e considerando che verosimilmente si tratta di trattamenti di importo elevato o comunque incidenti su redditi elevati, si potrebbe ipotizzare un'aliquota media applicabile altrimenti ai redditi in questione intorno al 35%, con differenziale di aliquota pari pertanto al 30%. Pertanto i redditi in questione dovrebbero attestarsi complessivamente sui 9-10 milioni di euro annui. Si chiede conferma della correttezza di tale ricostruzione, fermo restando che appare opportuna l'acquisizione di dati in materia.

Comma 80
(Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari)

La norma estende all'anno 2023 l'esenzione ai fini IRPEF - già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
Proroga esenzione IRPEF per redditi dominicali e agrari	IRPEF	e	t		-233,40	100,00		-233,40	100,00		-233,40	100,00
	addizionale regionale	e	t					-9,80			-9,80	
		s	c		9,80							
	addizionale comunale	e	t					-4,80	1,10		-4,80	1,10
s		c		4,80	-1,10							

La RT afferma che ai fini della stima sono state effettuate elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2021 dei soggetti interessati. In base a tali elaborazioni si stimano, per l'anno 2023, minori entrate Irpef di competenza di circa -133,4 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -9,8 e -3,7 milioni di euro.

Considerando l'entrata in vigore della norma nell'anno 2023 la RT stima i seguenti effetti finanziari:

(in milioni di euro)

	2023	2024	2025	2026
IRPEF	0	-233,4	100,0	0
Addizionale regionale	0	-9,8	0	0
Addizionale comunale	0	-4,8	1,1	0
Totale	0	-248,0	101,1	0

Al riguardo, pur rilevando che la quantificazione degli effetti di gettito appare coerente con le precedenti quantificazioni riferite ad analoghe disposizioni di proroga della misura, si evidenzia che la RT non fornisce i dati sottostanti la stima, quali, tra l'altro, il numero dei soggetti beneficiari, l'ammontare della base imponibile oggetto di esenzione e l'aliquota marginale media IRPEF considerata. Appare quindi necessario acquisire i predetti elementi, ai fini della verifica della stima riportata dalla RT.

Commi 81-82 **(Esenzione IMU su immobili occupati)**

La norma è diretta ad esentare dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia. Al fine di ristorare i comuni a fronte delle minori entrate IMU, si istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Esenzione IMU su immobili occupati-quota Comune	e	t				-62	-62	-62	-62	-62	-62
Istituzione Fondo per il ristoro ai Comuni per le minori entrate derivanti dall'esenzione IMU su immobili occupati	s	c	62	62	62						
Esenzione IMU su immobili occupati-quota Stato	e	t	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11

La RT afferma che la disposizione introduce nel nostro ordinamento una disposizione volta a stabilire che nessun tributo è dovuto in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell'immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di cui all'articolo 614, comma secondo, c.p. (violazione di domicilio) e all'articolo 633 c.p. (invasione di terreni o edifici), ovvero per i casi in cui l'immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale.

Per la limitazione dell'esenzione IMU la RT stima una perdita di gettito IMU su base annua di circa 73 milioni di euro, di cui 62 milioni di euro a titolo di IMU quota comune e 11 milioni di euro a titolo di IMU quota Stato.

La stima è stata effettuata considerando in primo luogo i dati fonte Federcasa che indicano un numero di 48mila immobili abitativi di proprietà degli ERP occupati abusivamente (6 per cento del patrimonio abitativo di tali enti). Per tali immobili la RT stima una perdita di gettito IMU potenziale pari a 26 milioni di euro su base annua.

In assenza di altri dati la RT considera prudenzialmente un numero ulteriore di abitazioni di proprietà di altri soggetti pari a 1/3 del numero indicato da Federcasa come oggetto di occupazioni ai sensi dell'articolo 614 del codice penale, con una ulteriore perdita di gettito IMU su base annua pari a 13 milioni di euro.

Inoltre, sulla base di dati ISTAT risulta un numero annuo di procedimenti penali (non archiviati) per invasione di terreni ed edifici pari a 7122. Considerando prudenzialmente che il 50 per cento di tali reati abbia comportato l'effettiva indisponibilità dell'immobile e che l'occupazione in esame possa riguardare anche fabbricati diversi da quelli ad uso abitativo la RT stima una (ulteriore) perdita di gettito IMU su base annua di 34 milioni di euro (23 milioni a titolo di IMU quota comune e 11 milioni a titolo di IMU quota Stato).

Nel complesso, quindi, si determina una perdita di gettito IMU per le fattispecie sopra indicate pari a 73 milioni di euro su base annua.

Al riguardo, al fine di poter effettuare una valutazione della quantificazione fornita dalla RT, andrebbero forniti i dati a supporto della quantificazione, esplicitando, in particolare, il valore degli immobili considerati e le relative aliquote applicate.

Comma 83
(Piano potenziamento cure palliative)

La norma, integrando l'articolo 5 della legge n. 38 del 2010, stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano, entro il 30 gennaio di ciascun anno, un piano di potenziamento delle cure palliative al fine di raggiungere, entro l'anno 2028, il 90% della popolazione interessata. Il monitoraggio dell'attuazione del piano è affidato all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che lo realizza a cadenza semestrale. La presentazione del piano e la relativa attuazione costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN a carico dello Stato.

La RT non è disponibile.

Al riguardo, si sottolinea che la norma implicitamente richiede l'utilizzo di maggiori risorse finanziarie al fine di realizzare l'obiettivo proposto e pertanto consentire alle regioni di accedere al finanziamento integrativo del SSN a carico dello Stato. Atteso che, nella più favorevole delle ipotesi, si tratterebbe per le regioni di anticipare risorse che soltanto successivamente potrebbero attingere come finanziamento integrativo, si ritengono necessarie delucidazioni sulla portata finanziaria della norma, che sembra suscettibile di determinare riflessi negativi per quanto di competenza.

Commi 84-86
(Disposizioni in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali)

La norma intende ripristinare alcuni limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti, ovvero localizzati in Stati non cooperativi a fini fiscali.

In particolare, si prevede la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti, ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, nei limiti del loro valore normale, a condizione che tali operazioni abbiano avuto concreta esecuzione.

La deducibilità nei limiti del valore normale non si applica in presenza di due condizioni, che devono essere provate dalle imprese residenti in Italia:

- le operazioni poste in essere devono rispondere a un effettivo interesse economico;
- le stesse operazioni devono avere avuto concreta esecuzione.

Tale disciplina trova applicazione anche per le prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori non collaborativi a fini fiscali.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT afferma che la disposizione è finalizzata a garantire il rispetto da parte dell'Italia dell'impegno assunto nell'ambito dei lavori del Consiglio Ecofin in materia di tassazione del reddito d'impresa. In particolare prevede che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, di cui all'allegato I alla

lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, comprese le prestazioni di servizi rese dai professionisti residenti in tali Paesi, sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, a meno che le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Tali disposizioni non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile la disciplina di cui all'articolo 167 del TUIR in materia di imprese estere controllate.

La RT conclude sottolineando che da un punto di vista finanziario la disposizione sarebbe foriera di determinare effetti positivi di gettito prudenzialmente non stimati.

Al riguardo, atteso il carattere prudenziale assunto dalla RT circa la stima degli effetti positivi di gettito, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 87-95 ***(Imposta sostitutiva sulle riserve di utili)***

Il comma 87 esclude integralmente, ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del TUIR, gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d*), del medesimo testo unico (ovvero le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato), relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata l'opzione di cui al comma 88.

Il comma 88 concede l'opzione soltanto ai contribuenti che detengono le partecipazioni nell'ambito dell'attività di impresa. I contribuenti assoggettati all'IRES possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 9%, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87. I contribuenti assoggettati all'IRPEF possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 30%, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87.

Il comma 89 riduce le aliquote di cui al comma 88 di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al periodo precedente, entro i successivi 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell'utile accantonato nell'apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20% e dei relativi interessi, tra l'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 88 e l'imposta sostitutiva determinata ai sensi del presente comma.

Il comma 90 stabilisce che l'imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate.

Il comma 91 considera perfezionata l'opzione, esercitabile distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile, con l'esercizio della stessa mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il

termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa la compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. L'opzione è efficace a decorrere dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Il comma 92 considera gli utili distribuiti come prioritariamente formati con quelli assoggettati alle imposte sostitutive nella misura di cui ai commi 88 e 89.

Il comma 93 incrementa il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nella entità estera detenuta dal soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato, sino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell'importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all'imposta sostitutiva e diminuito dell'importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.

Il comma 94 consente che l'opzione di cui al comma 88 sia esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall'articolo 168-ter del TUIR, che reca le esenzioni degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti.

Il comma 95 stabilisce che le disposizioni di attuazione e coordinamento del comma 87 sono emanate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

La RT, dopo averla illustrata, afferma che la misura, in considerazione del fatto che sulle poste in esame è prevista a legislazione vigente la tassazione ordinaria, comporta la possibilità di liberare le riserve detenute presso i Paesi o territori a fiscalità privilegiata oggi di fatto immobilizzate. L'intervento, pertanto, è foriero di determinare effetti finanziari positivi.

Al fine di stimare gli effetti della misura sono stati utilizzati i dati provenienti dal *Country-by-Country reporting* (CbCr). Tali report sono stati previsti in ambito OCSE negli accordi relativi al progetto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) e in ambito UE con la Direttiva 2016/881 e introdotti nell'ordinamento italiano con la legge n. 208 del 2015.

I dati dei CbCr vengono raccolti a beneficio dell'Amministrazione finanziaria ai fini dell'analisi del rischio di evasione/elusione delle multinazionali e ai fini di analisi economica.

L'articolo 1, commi 145 e 146, della legge n. 208 del 2015 ha previsto che la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale, con ricavi mondiali superiori ai 750 milioni di euro, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del TUIR, deve presentare all'Amministrazione finanziaria una rendicontazione paese per paese, a partire dall'anno d'imposta 2016.

Ai fini della stima sono stati utilizzati i dati degli ultimi CbCr disponibili, relativi all'anno d'imposta 2019.

Per individuare i paesi a fiscalità privilegiata è stata preventivamente calcolata, per ogni multinazionale, l'aliquota effettiva risultante in ogni paese, tramite il rapporto imposte pagate/utili lordi. Tali aliquote effettive sono state confrontate con l'aliquota effettiva italiana (individuata come aliquota effettiva mediana in Italia risultante, per tutte le multinazionali italiane, dal rapporto imposte pagate in Italia/utili lordi in Italia). Nei casi in cui l'aliquota effettiva nel paese estero fosse risultata inferiore alla metà

dell'aliquota effettiva pagata in Italia, sono stati utilizzati gli importi relativi alla variabile denominata "utili non distribuiti".

In base a questo procedimento sono stati individuati utili non distribuiti pari a 44,8 miliardi di euro nel 2019 potenzialmente risultanti in paesi a fiscalità privilegiata.

Tale valore non considera le riserve di utili delle controllanti residenti, capogruppo di un gruppo multinazionale, con ricavi mondiali inferiori ai 750 milioni di euro, non obbligati alla presentazione del *report*, né le riserve di utili relative alle partecipazioni estere diverse da quelle controllate né quelle relative a partecipazioni detenute da soggetti diversi dalle società di capitali.

Ipotizzando, in un'ottica prudenziale, un tasso di adesione del 10% e un'equa ripartizione tra coloro che si limiteranno ad affrancare e coloro che invece opteranno per il rimpatrio, si ottiene un effetto finanziario positivo pari a 336 milioni di euro nel 2023.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Imposta sostitutiva da applicarsi agli utili e alle riserve di utile risultanti dalle partecipate estere	e t	336			336			336		

Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare, sulla base dei dati riportati e delle ipotesi assunte nella RT.

Commi 96-99

(Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri)

Il comma 96, inserendo il comma 1-*bis* nell'articolo 23 del TUIR, stabilisce che i redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia, si considerano prodotti nel territorio dello Stato. Le disposizioni del primo periodo non trovano applicazione con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati.

Il comma 97, inserendo il comma 5-*bis* nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997, esclude l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 (per il quale non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui alle lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) dell'articolo 81 del TUIR, percepiti o sostenuti da soggetti residenti all'estero) ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.

Il comma 98, aggiunto dalla Camera dei deputati, al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, non considera i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, nonché quelli utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa.

Il comma 99, aggiunto dalla Camera dei deputati, esclude l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 alle plusvalenze realizzate da organismi di investimento collettivo del risparmio individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 633, della legge n. 178 del 2020.

La RT chiarisce che l'articolo attrae a tassazione le plusvalenze che un soggetto non residente ritrae dall'alienazione di partecipazioni in società fiscalmente residenti all'estero, il cui valore è rappresentato, direttamente o indirettamente, per più del 50% da beni immobili situati nel territorio italiano. La misura è foriera di determinare effetti positivi in termini di gettito, prudenzialmente non quantificati in mancanza di elementi informativi sulle fattispecie in esame.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare. Le modifiche parlamentari di cui ai commi 98 e 99 non sono a loro volta foriere di determinare effetti negativi sulla finanza, in quanto si limitano a ridurre l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 96 e 97, alle quali non vengono ascritti effetti di gettito.

Commi 100-106

(Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali)

Il comma 100 consente alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR, (ovvero quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore) o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, di applicare le disposizioni dei presenti commi 100-105, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.

Il comma 101 dispone che sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

Il comma 102 prevede che per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale possa essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, (ai sensi del quale non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in

misura non inferiore, per i terreni, a 75 volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 100 volte il reddito risultante in catasto. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

Il comma 103 stabilisce che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato TUIR. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

Il comma 104 riduce alla metà le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili e dispone l'applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali, in relazione alle assegnazioni e alle cessioni ai soci di cui ai commi da 101 a 102.

Il comma 105 impone alle società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 di versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Il comma 106 estende l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 2015 (ai sensi del quale l'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali può, entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto) anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti della estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.

La RT fa presente innanzitutto che i commi da 100 a 105 ripropongono l'applicazione dell'assegnazione dei beni ai soci.

Ai fini della stima si assumono versamenti relativi all'imposta sostitutiva in linea con quelli rilevati dai dati F24 relativi all'ultima riproposizione della norma (legge n. 232 del 2016). In particolare per i codici tributo 1836 (imposta sostitutiva per l'assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge n. 208 del 201) e 1837 (imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116 della legge n. 208 del 2015), con anno di riferimento 2017, risultano importi a debito per circa 191,5 milioni di euro (codice 1836) e 47,3 milioni di euro (codice 1837) per un totale di 238,8 milioni di euro.

I maggiori valori dei beni sono valutati in circa 1.914,5 milioni di euro (191,5 / 10 per cento) applicando prudenzialmente un'aliquota dell'imposta sostitutiva del 10 per cento e tenuto conto che non è possibile distinguere, sulla base dei dati disponibili, le società di comodo dalle altre società (sulle società non operative l'aliquota è del 10,5 per cento; sulle altre società l'aliquota è dell'8 per cento). Le riserve in sospensione sono state ricostruite a partire dall'imposta sostitutiva con aliquota del 13 per cento e stimate in 364 milioni di euro (47,3 / 13 per cento).

Ai fini del calcolo degli effetti negativi conseguenti all'assegnazione dei beni si assume che, a legislazione vigente, il 50 per cento dei maggiori valori sarebbero stati trasformati in plusvalenze, tassate ai fini delle imposte sui redditi in 5 esercizi, e che contestualmente sarebbero ridotte le riserve in sospensione di imposta. Per quanto riguarda gli effetti sull'imposta di registro è stato ipotizzato inoltre che il valore normale del bene sia pari a 1,5 volte i maggiori valori, che il valore catastale sia un terzo del valore normale e che gli immobili siano abitativi. Nel primo anno, l'imposta di registro produce effetti positivi a seguito dell'assegnazione complessiva dei beni, considerando le vendite che sarebbero state rilevate a legislazione vigente.

Gli effetti negativi relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP sono stimati utilizzando un'aliquota media IRES del 15,2 per cento, IRPEF del 26 per cento e IRAP del 4 per cento e assumendo una ripartizione dei soggetti IRPEF del 55 per cento ed IRES del 45 per cento in base alla natura giuridica dei contribuenti che hanno versato le imposte sostitutive. Un ulteriore effetto, valutato di lieve entità, conseguente all'assegnazione dei beni ai soci è relativo alla riduzione del reddito minimo per l'uscita dal regime delle società di comodo.

La seguente tabella riporta gli effetti finanziari per il periodo 2023-2034, considerando che l'imposta sostitutiva è versata nel 2023 e tenuto conto di un acconto IRES/IRPEF del 75 per cento e IRAP dell'85 per cento:

(milioni di euro)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Imposta sostitutiva	238,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Registro	38,8	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	0	0	0	0	0	0	0
IRES	0	-9	-9,8	-12,4	-15,1	-17,7	-6,7	-5,9	-3,3	-0,7	2	0
IRPEF	0	-18,6	-20,1	-25,6	-31	-36,4	-13,8	-12,2	-6,8	-1,4	4,1	0
IRAP	0	-5,5	-5,8	-7,4	-8,9	-10,4	-3,6	-3,3	-1,8	-0,2	1,3	0
Totale	277,6	-37,4	-40	-49,7	-59,3	-64,5	-24,1	-21,4	-11,9	-2,3	7,4	0

In relazione al comma 106 la RT rappresenta che la disposizione ripropone l'estromissione dei beni immobili delle imprese individuali, già prevista dalla legge di bilancio 2020. Dall'analisi dei dati F24 presenti nel 2021, riferiti all'ultima riproposizione di tale disposizione, risultano versamenti per circa 3,8 milioni di euro corrispondenti al versamento della seconda rata (40 per cento) di quanto disposto dalla legge di bilancio 2020. In relazione agli effetti sulle imposte dirette in conseguenza della estromissione questi sono valutati in coerenza con la metodologia utilizzata nelle precedenti riproposizioni, tenuto conto dell'esclusione dall'IRAP per gli imprenditori individuali operante a partire dalla legge di bilancio per il 2022.

Tutto ciò premesso, in base ai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva rilevati, si indicano di seguito gli effetti finanziari della disposizione in oggetto considerando il versamento dell'imposta sostitutiva in due rate nel 2023 (60 per cento) e nel 2024 (40 per cento):

(milioni di euro)

	2023	2024	2025	2026	2027
Imposta sostitutiva	5,8	3,9	0	0	0
IRPEF	0	-0,6	-1,0	-1,3	-1,7
Totale	5,8	3,3	-1,0	-1,3	-1,7

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma		e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Assegnazione agevolata di beni immobili o mobili ai soci delle società commerciali	Imposta sostitutiva	e t	238,80			238,80			238,80		
	Imposta di registro	e t	38,80	-4,30	-4,30	38,80	-4,30	-4,30	38,80	-4,30	-4,30
	IRES	e t		-9,00	-9,80		-9,00	-9,80		-9,00	-9,80
	IRPEF	e t		-18,60	-20,10		-18,60	-20,10		-18,60	-20,10
	IRAP	e t s c					-5,50	-5,80		-5,50	-5,80
Estromissione agevolata dei beni immobili delle imprese individuali (c. 106)	Imposta sostitutiva	e t	5,80	3,90		5,80	3,90		5,80	3,90	
	IRPEF	e t		-0,60	-1,00		-0,60	-1,00		-0,60	-1,00

Al riguardo, si rileva che la stima appare verificabile sulla base dei dati e degli elementi posti alla base della stessa. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Commi 107-111

(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni; agevolazioni piccola proprietà contadina; agevolazioni tributarie trasferimenti di proprietà di fondi rustici)

Il comma 107 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 5 della legge n. 448 del 2001:

- la lettera *a*) sostituisce la rubrica, che diventa: «Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni»;
- la lettera *b*), aggiungendo il comma 1-*bis*, stabilisce che, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere *c*) e *c-bis*), del TUIR, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera *a*), del medesimo TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Il comma 108 stabilisce che le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2023; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del

3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2023.

Il comma 109 dispone che sui valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 2002, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, commi 1-bis e 2, della legge n. 448 del 2001, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge sono pari al 16%.

Il comma 110, aggiungendo il comma 4-ter nell'articolo 2 del decreto-legge n. 194 del 2009, stabilisce che le agevolazioni di cui al comma 4-bis (imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa ed imposta catastale nella misura dell'1%) si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di 24 mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.

Il comma 111, sostituendo l'articolo 9, secondo comma, del DPR n. 601 del 1973, assoggetta, nei territori montani, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e li esenta dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale di cui al primo periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

La RT afferma che la disposizione prevede la riproposizione, con una aliquota dell'imposta sostitutiva del 14% (si tratta della prima versione della disposizione in esame, successivamente modificata innalzando dal 14 al 16% l'aliquota), della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni disposta da ultimo dall'articolo 29 del decreto-legge n. 17 del 2022 ed introduce, per la prima volta rispetto alle precedenti leggi di rivalutazione, la possibilità di rivalutare anche le azioni negoziate nei mercati regolamentati.

In sede di valutazione di quanto disposto dall'articolo 29 del decreto-legge n. 17 del 2022 sono stati utilizzati i versamenti riscontrati nel 2021 (circa 1,63 miliardi di euro) incrementati per tenere conto dell'innalzamento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva di rivalutazione operata in tale sede (dall'11% al 14%) stimando, a parità di valori rivalutati, un'imposta sostitutiva di circa 1,97 miliardi di euro per il 2022 (unica o prima rata) e di circa 0,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (seconda e terza rata). Alla luce dei dati sopra indicati, si ritiene prudentiale valutare un ricorso alla normativa in proroga, terreni e partecipazioni non quotate, pari al 50% di quanto valutato in sede di RT al DL n. 17/2022, tenuto conto anche del breve lasso temporale intercorso rispetto alla misura attualmente vigente per la quale sono ancora in corso le adesioni e i versamenti.

Per quanto riguarda la possibilità di rivalutare anche le partecipazioni quotate, ai fini della stima è stata valutata la quota di partecipazioni delle persone fisiche in

società quotate (dati *Orbis – Bureau Van Dijk*) rilevando un'incidenza di circa il 17,3%. Applicando tale coefficiente al valore relativo all'ammontare complessivo della capitalizzazione della Borsa italiana (FTSE 559,5 miliardi di euro), si stima che le persone fisiche detengano partecipazioni per circa 97 miliardi di euro. Nell'ipotesi prudenziale che solo il 10% di tali partecipazioni siano interessate alla rivalutazione e che la differenza tra il valore di mercato e quello storico (correlato al valore patrimoniale) sia del 20% anche sulla base della variazione della capitalizzazione stessa, si stima un valore potenzialmente oggetto di rivalutazione di circa 1,9 miliardi di euro.

Considerando anche gli effetti negativi in termini di IIDD per le annualità successive, derivanti dalla minore tassazione e ipotizzando in coerenza con la valutazione della norma vigente per il 2022 che il 50% dei valori rideterminati costituisca minori plusvalenze in un arco temporale di 10 anni, si stimano i seguenti effetti:

(milioni di euro)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Imposta sostitutiva	1.162,5	304,5	304,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effetti II.DD.	-134,5	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-16,4	0
Totale	1.028,0	152,6	152,6	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-16,4	0

In relazione all'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 14 al 16%, la relativa RT, considerando la convenienza dell'imposta sostitutiva rispetto alla tassazione ordinaria, stima un effetto aggiuntivo soltanto in termini di imposta sostitutiva, ipotizzando che restino sostanzialmente inalterati i valori imponibili. Gli effetti finanziari aggiuntivi sarebbero pertanto pari a 166,1 milioni nel 2023 e a 43,5 milioni sia nel 2024 che nel 2025.

In ordine al comma 110, la RT si limita a riportare gli effetti attesi, di seguito riprodotti:

	2023	2024	Dal 2025
Imposta di registro	-4,12	-8,24	-12,36
Imposta ipotecaria	0,09	0,18	0,27
Imposta catastale	0,44	0,88	1,32
Totale	-3,59	-7,18	-10,76

In merito al comma 111, la RT stima che l'estensione dell'agevolazione ivi prevista produrrà una perdita di gettito relativa all'imposta di registro pari a circa 1,6 milioni di euro annui dal 2023.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Rideterminazione valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni - Imposta sostitutiva	e t	1.162,50	304,50	304,50	1.162,50	304,50	304,50	1.162,50	304,50	304,50
Rideterminazione valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni- IIDD	e t	-134,50	-151,90	-151,90	-134,50	-151,90	-151,90	-134,50	-151,90	-151,90

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la RT appare verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi forniti dalla stessa. Tuttavia, al fine di poter verificare il carattere prudenziale della stima presentata, si evidenzia quanto segue:

- ai fini della quantificazione degli effetti di gettito la RT stima un tasso di adesione pari al 50% di quanto valutato in sede di RT al DL n. 17/2022. In proposito sarebbe utile acquisire elementi informativi aggiuntivi volti a verificare il carattere prudenziale di tale scelta tenuto conto del brevissimo lasso temporale intercorso tra l'ultima proroga (disposta appunto con il DL n. 17/2022) e l'attuale, che appare suscettibile di incidere in maniera significativa sull'adesione alla disciplina in esame;
- andrebbero altresì forniti dati ed elementi informativi circa la scelta, operata dalla RT, di calcolare il maggior gettito dell'imposta sostitutiva sull'intero maggior valore oggetto di rivalutazione, mentre il minor gettito ordinario derivante dalle imposte dirette è calcolato soltanto sul 50% del predetto maggior valore;
- dalla verifica della stima fornita dalla RT è possibile rilevare l'applicazione di un'aliquota fiscale media, ai fini del calcolo del minor gettito sulle imposte dirette, pari a circa il 24%. Anche in ordine alla verifica del carattere prudenziale di tale ipotesi appare necessario acquisire dati ed elementi informativi. Sul punto, si evidenzia che la RT riferita all'ultima proroga disposta (articolo 29 del D.L. n. 17/2022) utilizzava un'aliquota fiscale media pari al 26%.

Non vi sono rilievi da formulare sulla quantificazione correlata all'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva al 16%, atteso che essa è coerente con i dati riportati nella stima originaria relativa all'aliquota al 14%.

Si evidenzia infine che, dal momento che la misura è ormai consolidata nel tempo, sarebbe utile ottenere dati di consuntivo in termini di effettiva perdita di gettito a titolo di minori plusvalenze dichiarate, suddivise nel tempo.

In merito ai commi 110 e 111, si segnala che la RT non fornisce elementi di valutazione delle quantificazioni proposte. Si richiedono pertanto elementi informativi aggiuntivi.

Commi 112-114 **(Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative)**

Il comma 112 dispone che i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico, derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 14%, la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

Il comma 113 prevede che l'opzione sia resa mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto entro il 30 giugno 2023.

L'imposta sostitutiva è versata dai soggetti di cui ai commi 1 (soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi relativi alla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, che operano le ritenute di legge) e 6-bis (società di gestione del risparmio, SICAV, SICAF, soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni, società di gestione estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi) dell'articolo 26-quinquies del DPR n. 600 del 1973, ai commi 1, 2, 2-ter (società di gestione italiana operante all'estero), 5 e 7 (soggetti di cui al medesimo articolo 23 del DPR n. 600 del 1973, che intervengono nella riscossione dei proventi) dell'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, ai commi 1 (società di gestione del risparmio in fondi comuni di investimento immobiliari), 2-bis (soggetti presso i quali le relative quote sono state depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato) e 2-quater (società di gestione estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi) dell'articolo 7 del decreto-legge n. 351 del 2001, nonché ai commi 2 (soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni che ineriscono a fondi immobiliari esteri) e 4 (soggetti di cui all'articolo 23 del DPR n. 600 del 1973, che intervengono nella riscossione dei proventi relativi ai fondi immobiliari esteri) dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 44 del 2014, entro il 16 settembre 2023, ricevendone provvista dal contribuente. In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione sui redditi.

L'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione.

L'opzione non può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio detenute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997.

Il comma 114 stabilisce che per i contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I e al ramo V del comma 1 dell'articolo 2 del codice delle assicurazioni private, i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, si considerano corrisposti, a condizione che, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall'impresa di assicurazione ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%. L'imposta sostitutiva è versata dall'impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023. La provvista dell'imposta sostitutiva è fornita dal contraente. L'imposta sostitutiva non è compensabile. I contratti per i quali è esercitata l'opzione di cui al primo periodo non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni precedenti i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2024.

La RT chiarisce che la disposizione prevede la facoltà di sostituire, previo pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 14%, il costo di acquisto delle quote o azioni di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), con il valore rideterminato, ovvero con la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

Sulla base di dati di fonte Assogestioni e Banca d'Italia, si stima un ammontare di fondi chiusi detenuto da investitori persone fisiche di circa 7 miliardi di euro. Da interlocuzioni con operatori di settore, si ritiene plausibile che il 50% di tali fondi di investimento sia in attivo e che si possa considerare che il 5% dell'investimento abbia generato rendimenti. In via prudenziale, si ritiene che solo una parte degli investitori (corrispondente al 50% della base imponibile) aderisca al versamento dell'imposta sostitutiva.

Si stima quindi un gettito dell'imposta sostitutiva per il 2023 di 12,2 milioni di euro.

Prendendo in considerazione la stessa base imponibile sopra individuata, si stima che a legislazione vigente, applicando un'aliquota del 26% (gli investimenti in titoli pubblici possono considerarsi di trascurabile entità per questi soggetti), il gettito derivante dai rendimenti dei fondi chiusi sarebbe stato di circa 22,7 milioni di euro. Ipotizzando una durata media residua di tali fondi di circa 4 anni, si stima il seguente andamento finanziario:

(milioni di euro)

	2023	2024	2025	2026	2027	dal 2028
Imposta sostitutiva del 14% sui fondi chiusi	12,2	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	0

La disposizione, inoltre, prevede che i redditi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g-quater*), del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, siano assoggettati a imposta sostitutiva con aliquota del 14% da versare da parte dell'impresa di assicurazioni entro il 16 settembre 2023. Per stimare gli effetti di gettito, è stato preso a riferimento l'ultimo dato disponibile di fonte IVASS, da cui risultava nel 2021 un ammontare di riserve tecniche del portafoglio italiano ed estero, diretto e indiretto, relativo alle polizze vita tradizionali di classe C di 594.383 milioni di euro. Dalle medesime fonti IVASS, il rendimento lordo delle Gestioni separate degli ultimi tre anni risultava compreso fra il 2,8% e il 2,6%. Si ritiene quindi che le riserve tecniche prese in considerazione possano avere un rendimento netto dell'1,7%.

In via prudenziale, si assume che solo una quota contenuta dei soggetti potenzialmente interessati aderisca al versamento dell'imposta sostitutiva del 14% e che a questa quota corrisponda non più del 5% della base imponibile individuata, equivalente a circa 3 miliardi di euro. Con l'aliquota del 14%, si stima un gettito per il 2023 di 424,4 milioni di euro.

Tale gettito sostituisce quello che sarebbe stato versato - a legislazione vigente - al momento della scadenza delle polizze vita prese in esame e che è stimato in circa 583

milioni di euro, applicando alla base imponibile sopra individuata un'aliquota del 19,2%, che tiene conto della diversa imposizione su titoli di Stato e titoli privati. Ipotizzando una durata media residua delle polizze vita di 6 anni, si stima il seguente andamento finanziario:

(milioni di euro)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	dal 2031
Imposta sostitutiva sui rendimenti delle polizze vita	424,4	0	-97,26	-97,26	-97,26	-97,26	-97,26	-97,26	0

Nel complesso la misura determina i seguenti effetti:

(milioni di euro)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	dal 2031
Effetti complessivi	436,6	-5,7	-102,96	-102,96	-102,96	-97,26	-97,26	-97,26	0

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Affrancamento quote di OICR mediante versamento imposta sostitutiva	e t	12,20	-5,70	-5,70	12,20	-5,70	-5,70	12,20	-5,70	-5,70
Affrancamento polizze assicurative mediante versamento imposta sostitutiva	e t	424,40		-97,26	424,40		-97,26	424,40		-97,26

Al riguardo, si evidenzia che la stima appare verificabile sulla base dei dati e degli elementi posti alla base della stessa. Tuttavia, con riferimento ai redditi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e alla stima del maggior gettito da imposta sostitutiva, appare utile un chiarimento in merito all'aliquota utilizzata ai fini dell'individuazione della base imponibile, indicata dalla RT in misura pari a 3 miliardi di euro.

In particolare, sulla base di tale importo sembrerebbe che la predetta base imponibile, sia stata calcolata applicando un'aliquota di circa il 16%, mentre ai fini del calcolo del minor gettito da imposte dirette, la RT applica un'aliquota del 19,2% (che risulterebbe effettivamente l'aliquota media tra quelle applicate ai prodotti oggetto della misura che risultano pari al 12,5%, 20% e 26%). In merito a tale ricostruzione e a tale discrepanza sarebbe utile acquisire l'avviso del Governo.

In relazione, infine, alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che la relativa RT ritiene meramente chiarificatrici e pertanto non foriere di determinare effetti finanziari, pur concordando con tale asserzione almeno in ordine a parte di esse, si segnala che la riduzione, per quanto contenuta, dell'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni in esame (con l'esclusione rispetto alle quote o azioni di organismi di

investimento collettivo del risparmio detenute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997) appare ovviamente suscettibile di determinare riduzioni degli impatti attesi per ogni anno considerato dalla RT, quindi sia delle maggiori che delle minori entrate contabilizzate.

Commi 115-121 ***(Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023)***

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, istituisce un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività di produzione di energia elettrica, di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Il contributo di solidarietà straordinario è determinato applicando un'aliquota del 50 per cento all'ammontare della quota del reddito complessivo ai fini IRES relativo al periodo di imposta antecedente quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi ai fini IRES conseguiti nei quattro periodi precedenti. Non può, in ogni caso, essere superiore al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Il contributo è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e non è deducibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

Viene quindi novellato l'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022 al fine di modificare il regime del contributo di solidarietà dovuto per l'anno 2022, nel senso:

- di prevedere che il contributo sia dovuto solo se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta 2021 è derivato dalle attività di produzione di energia elettrica, di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
- di modificare la base imponibile di calcolo, estendendo (dal 31 marzo al 30 aprile) il periodo da prendere in considerazione per la definizione del saldo negativo;
- di escludere dal computo dei totali delle operazioni attive e passive le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali intercorse tra soggetti passivi d'imposta;
- di escludere dal computo degli attivi le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini IVA.

Si disciplinano gli effetti delle modifiche di tali disposizioni ai fini della quantificazione dell'importo dovuto per il periodo d'imposta 2022 prevedendo che:

- qualora l'importo dovuto sia maggiore di quello dovuto entro il 30 novembre 2022 esso viene versato entro il 31 marzo 2023;
- qualora invece l'importo sia inferiore a quello dovuto entro il 30 novembre 2022 il maggior importo versato è ammesso in compensazione a decorrere dal 31 marzo 2023.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Rideterminazione contributo straordinario contro il caro bollette di cui all'articolo 37 D.L. 21/2022	e	t	2.565			2.565			2.565		

La RT afferma che ai fini della stima sono state utilizzate le informazioni dalle dichiarazioni Redditi Società di capitali ed in particolare dal quadro RF, rigo 63 - Reddito in contabilità ordinaria al lordo dell'eventuale scomputo di perdite fiscali pregresse. Sono stati estratti i dati relativi agli anni d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, quest'ultimo solo parzialmente disponibile in quanto il termine di presentazione delle dichiarazioni è fissato al 30 novembre 2022. Per tale anno, in assenza delle informazioni da dichiarazione, il dato è stato ricostruito a partire da quello dell'anno 2019 attualizzato con i parametri del quadro macro economico.

Per quanto concerne l'annualità 2022 i parametri relativi agli aumenti degli utili nei settori dell'energia, dell'estrazione del gas e della raffinazione del petrolio sono stati applicati in base ai dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE). Nel dettaglio sono state utilizzate le percentuali di incremento tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2022 del saldo tra operazioni attive e operazioni passive, complessivamente per ognuno dei tre settori indicati, abbattuti della metà a scopo prudenziale. Per il settore dell'estrazione del petrolio, il cui parametro osservato dalle LIPE appare negativo, è stato utilizzato l'aumento del prezzo del petrolio tra il 2021 e il 2022 (fonte IMF).

Sulla base dei dati così determinati, la RT ha provveduto a calcolare il valore del contributo per ciascuno dei soggetti appartenenti alla platea dei settori coinvolti.

In particolare:

1. è stata calcolata la media delle basi imponibili relative al quadriennio 2018-2021 azzerando il valore se negativo;
2. è stato calcolato il contributo applicando l'aliquota del 50% alla differenza tra il valore della base imponibile 2021 e quello della media del quadriennio 2018-2021 aumentato del 10%;
3. il contributo netto risultante è pari al minor valore tra quanto calcolato al punto 2 e il 25% del patrimonio netto al 1° gennaio 2022, desunto dai dati di bilancio ove disponibili.

Tutto ciò premesso, la RT stima un contributo di circa 2.565 milioni di euro con effetto di cassa interamente nel 2023 e un numero complessivo di soggetti passivi del contributo pari a circa 7.000 unità.

La RT, con riferimento alle modifiche apportate alla Camera dei deputati, evidenzia che le stesse prevedono di escludere dalla platea dei soggetti passivi del contributo in esame le società per le quali la quota dei ricavi relativa al codice attività oggetto della misura risulti inferiore al 75% dei ricavi complessivi.

Ai fini della stima, mantenendo invariata la metodologia utilizzata per la valutazione degli effetti della disposizione, sono state acquisite dalle ultime dichiarazioni IVA disponibili le informazioni relative ai codici attività ATECO 2007 ed i relativi volumi d'affari. L'analisi di queste informazioni ha permesso di individuare i soggetti con contabilità IVA separate per i quali l'attività principale pesa, in termini di volume d'affari, meno del 75% rispetto al volume d'affari complessivo (approssimando tale dato al livello dei ricavi).

L'esclusione dei soggetti con attività prevalente inferiore al 75% produrrebbe un minor gettito stimato pari a circa 18,2 milioni di euro per l'anno 2023.

Per quanto riguarda la limitazione dell'ambito soggettivo di applicazione del contributo di cui all'articolo 37 del D.L. n. 21/2022 ai soli soggetti che nel corso dell'anno 2021 hanno realizzato almeno il 75 per cento del volume d'affari da operazioni svolte nell'ambito dei settori di attività di produzione e rivendita di energia, gas e prodotti petroliferi, ai fini della stima, analizzando le dichiarazioni IVA relative all'anno 2020 dei contribuenti, la RT ha considerato la percentuale del volume di affari associata alle attività oggetto del contributo rispetto al totale. Sono stati esclusi i soggetti con una prevalenza inferiore al 75%.

La platea dei soggetti è limitata ai contribuenti che hanno effettuato il pagamento del contributo, in relazione ai quali il contributo stimato a legislazione vigente era pari a 3.147 milioni di euro. La modifica introdotta produce un minor gettito di circa 1,9 milioni di euro.

Per la RT la previsione che al fine del calcolo della base imponibile del contributo non rilevino le cessioni e gli acquisti di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti tenuti al versamento del contributo ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 37, non determina effetti finanziari, tenuto conto che l'applicazione della misura di esclusione si applica alle sole operazioni intercorse tra i soggetti che rientrano nel perimetro di applicazione dello stesso contributo, con un conseguente effetto compensativo.

Analogamente per la RT la disposizione che esclude dalla determinazione dei totali delle operazioni attive quelle non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini IVA, non determina effetti in quanto tende a consolidare quanto già espresso dalla circolare n. 25/2022 dell'Agenzia delle entrate.

Nel complesso per la RT la disposizione comporta oneri per circa 20,1 milioni di euro nel 2023.

Al riguardo, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dalla RT che espone il percorso logico seguito per la stima, la stessa non fornisce tutti gli elementi per una verifica puntuale della quantificazione. Allo stesso modo, non vengono forniti tutti i dati per il riscontro della quantificazione relativa all'esclusione dalla platea dei soggetti passivi, tenuti al pagamento del contributo, delle società per le quali la quota dei ricavi relativa al codice attività oggetto della misura risulti inferiore al 75% dei ricavi

complessivi. Analogamente non sono forniti gli ulteriori elementi di dettaglio relativi alla limitazione dell'ambito soggettivo di applicazione del contributo di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022. A titolo esemplificativo, non si forniscono informazioni in ordine alla numerosità della platea delle società tenute al contributo e di quelle che per effetto delle norme in esame sono escluse dal contributo, alla dimensione dei soggetti passivi (in termini di fatturato, patrimonio, dipendenti etc.) ed alla media del profitto.

Sempre al fine di verificare la quantificazione proposta, andrebbero chiarite le ragioni in base alle quali, per il settore dell'estrazione del petrolio, si è fatto riferimento all'aumento del prezzo del petrolio tra il 2021 e il 2022.

Ancora, atteso che ai fini del calcolo del valore del contributo si prende in considerazione la media delle basi imponibili relative al quadriennio 2018-2021, intervallo di tempo in cui ricadono i periodi di crisi del settore per effetto della pandemia da Covid-19, andrebbe chiarito se tale circostanza non possa determinare future modifiche che neutralizzando gli effetti negativi sulla predetta base imponibile, rideterminano al ribasso il contributo in esame.

Infine, andrebbero fornite rassicurazioni circa la compatibilità della presente disposizioni con la normativa europea di settore.

Comma 122

(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

Il comma 122 apporta, a decorrere dal 1° gennaio 2023, alcune modificazioni al testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

La lettera a) (numero 1) stabilisce che per le sigarette l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato, per l'anno 2023, in 28 euro (in luogo dei 36 previsti inizialmente dal presente disegno di legge) per 1.000 sigarette, per l'anno 2024 in 28,20 euro (in luogo di 36,50 euro) per 1.000 sigarette e, a partire dall'anno 2025, in 28,70 euro (in luogo di 37) per 1.000 sigarette;

b) un importo risultante dall'applicazione dell'aliquota di base, di cui alla voce "Tabacchi lavorati", lettera c), dell'Allegato I, al prezzo di vendita al pubblico (pari finora al 59,5% per le sigarette);

inoltre (numero 2), abroga la disposizione che stabilisce che l'accisa globale, di cui alle lettere a) e b) del comma 3, è calcolata applicando l'aliquota di base di cui al comma 1, al "PMP-sigarette" (prezzo medio ponderato di vendita per chilogrammo convenzionale);

con il numero 2-bis innalza l'importo dell'accisa minima gravante sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette da 130 a 140 euro;

poi (numero 3), dispone che per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo è pari, per l'anno 2023, al 98,10% (in luogo del 96,22% previsto nella versione iniziale del presente ddl) della somma dell'accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e dell'IVA calcolate con riferimento al "PMP-sigarette"; la medesima percentuale è determinata al 98,50% per l'anno 2024 (in luogo del 96,50%) e al 98,60 % (in luogo del 96,90%) a partire dall'anno 2025 (della somma dell'importo specifico

determinato per chilogrammo convenzionale di prodotto e dell'importo risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico);

infine (numero 4), demanda ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2023, la rideterminazione dell'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettera a), sull'importo dell'onere fiscale totale calcolato con riferimento al "PMP-sigarette" rilevato in relazione all'anno precedente.

La lettera b) del comma 122 riduce dal 40% previsto a regime dal 2023 il valore della percentuale su cui viene calcolata l'accisa per i tabacchi da inalazione senza combustione, portandolo al 36,5% dal 1° gennaio 2023, al 38% dal 1° gennaio 2024, al 39,5% dal 1° gennaio 2025 e lo aumenta al 41% dal 1° gennaio 2026".

La lettera c) riduce dal 25 al 15% e dal 20 al 10% dal 1° gennaio 2023 le aliquote dell'imposta di consumo, previste attualmente per i prodotti liquidi da inalazione, rispettivamente contenenti o meno nicotina.

La lettera c-bis), modificando l'articolo 62-*quater*.1, definisce alcuni adempimenti a cui è tenuto il soggetto che effettua l'immissione in consumo di prodotti contenenti nicotina diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo. Stabilisce, tra l'altro, che tale soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ad effettuare l'immissione in consumo dei prodotti sopra citati provenienti da uno Stato dell'Unione europea, è obbligato al pagamento dell'imposta. Definisce altresì i rapporti che intercorrono tra tali soggetti e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini dell'istituzione e della gestione di un deposito in cui sono introdotti i prodotti medesimi, nonché dell'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione. In particolare, prevede che tale soggetto sia preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono introdotti i prodotti in questione. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla predetta Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati le generalità del rappresentante legale, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si intende ricevere i prodotti, la denominazione e il contenuto dei prodotti provenienti da Stati dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuati i controlli di competenza e verificata l'idoneità della cauzione prestata, rilascia ai soggetti in esame, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione richiesta, attribuendo altresì un codice d'imposta. Estende poi l'applicazione della cauzione pari al 10% dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei 12 mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei 12 mesi solari precedenti, finora prevista per il fabbricante, anche al soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ad effettuare l'immissione in consumo dei prodotti in questione (si tratta dei prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo) provenienti da uno Stato UE. Integra poi l'insieme dei soggetti tenuti a richiedere l'inserimento dei prodotti *de quibus* nell'apposita tabella di commercializzazione, inserendovi quelli sopra indicati. Consente poi al soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ad effettuare l'immissione in consumo dei prodotti in questione provenienti da uno Stato UE soltanto di ricevere tali prodotti, dei quali effettua l'immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie ai fini della successiva vendita ai consumatori finali. Anche per i prodotti in esame ottenuti nel territorio nazionale, l'immissione in consumo si verifica all'atto della cessione degli stessi prodotti alle rivendite e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie, mentre per i prodotti importati da Stati non appartenenti

all'Unione europea la predetta immissione si verifica all'atto dell'importazione degli stessi. Per la circolazione dei prodotti in esame, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, la norma obbliga il mittente a fornire garanzia del pagamento dell'imposta di consumo gravante sui prodotti spediti in misura pari al 100% di tale imposta. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per l'approvvigionamento dei predetti contrassegni di legittimazione, nonché il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione citata, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti in questione nella tabella di commercializzazione, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il medesimo provvedimento sono poi emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni inerenti all'estensione dell'obbligo di cauzione sopra illustrato, e sono stabilite la documentazione di accompagnamento e le modalità con le quali i prodotti in esame sono movimentati, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra il fabbricante e il soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ad effettuare l'immissione in consumo dei prodotti in questione provenienti da uno Stato UE;

La lettera d) riduce dal 59,5% al 49,5% (in luogo del 47,5% previsto dal ddl originario) l'aliquota di base delle sigarette. Inoltre innalza l'aliquota di base per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette dal 56 al 60%.

La RT afferma che con il comma 122 si intende introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un differente sistema di tassazione delle sigarette (lettere a e d).

L'attuale struttura delle accise, armonizzata sulla base del diritto unionale, prevede, per le sigarette, un sistema di tipo misto, in quanto include una componente specifica e una componente *ad valorem*.

Tenuto conto dell'ultimo prezzo medio ponderato delle sigarette (euro 260/kg convenzionale), relativo all'anno 2022, dell'aliquota della componente specifica (11% della fiscalità complessiva gravante sul PMP-sigarette) e dell'aliquota di base per il calcolo dell'accisa attualmente vigenti (59,8% del prezzo di vendita al pubblico), l'accisa globale sulle sigarette è data dalla somma:

- di una componente specifica, pari a 22,26 euro per chilogrammo convenzionale;
- di una componente proporzionale pari al 51,24% del prezzo di vendita.

Attualmente, l'accisa globale sul PMP è pari a 155,48 euro/kg e l'IVA è pari a 46,89 euro/kg (22% di 260, al netto dell'Iva).

Ai sensi dell'articolo 39-*quinquies* del decreto legislativo n. 504 del 1995, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, vengono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

Per le sigarette, le citate tabelle sono stabilite con riferimento al PMP-sigarette "determinato annualmente entro il primo marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette".

In caso di variazione del PMP-sigarette, vengono rideterminate le componenti specifica e proporzionale, con conseguente variazione della fiscalità dei prezzi non incisi dall'onere fiscale minimo.

La disposizione in esame mantiene l'attuale struttura dell'accisa suddivisa in due componenti, specifica e *ad valorem*, attribuendo all'elemento specifico un valore numerico determinato, che viene differenziato per tre annualità a partire dal 2023 (28 euro per chilogrammo convenzionale di prodotto per l'anno 2023 in luogo dei 36 inizialmente previsti e poi valori crescenti per il successivo biennio) e modificando, al contempo, la componente *ad valorem*, facendone derivare l'importo dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico del prodotto (49,50% del prezzo di vendita al pubblico, in luogo del 47,50% inizialmente previsto).

Dopo aver descritto le altre disposizioni, la RT chiarisce che il comma 122, lettera b), prevede che i tabacchi da inalazione senza combustione siano sottoposti ad una diversa accisa rispetto a quella prevista a legislazione vigente a partire dal 2023, pari al 40% dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato e all'equivalenza dei tempi di consumo convenzionale.

Sotto il profilo strettamente finanziario, si riporta di seguito un prospetto concernente la stima, effettuata alla luce della normativa vigente, del gettito relativo all'anno 2023, in relazione all'accisa sulle sigarette.

Regime Attuale										
Prezzo €/Pac.	Prezzo €/Kg.	Quota di mercato	Quantità anno 2021	Ripartizione €/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	Totale Gettito
				Q.F.	Accisa	IVA	Totale			
4,35	217,5	0,00%	80	1,03	155,50	39,22	82,19	12.408,90	3.129,76	15.538,66
4,40	220	0,00%	1.384	3,28	155,05	39,67	4.539,65	214.595,40	54.904,87	269.500,27
4,50	225	0,29%	178.660	7,78	154,15	40,57	1.389.971,69	27.540.377,34	7.248.219,97	34.788.597,31
4,60	230	1,49%	911.828	12,28	153,24	41,48	11.197.244,65	139.728.482,88	37.822.614,66	177.551.097,53
4,70	235	2,03%	1.240.409	16,78	152,34	42,38	20.814.061,34	188.963.891,83	52.568.529,18	241.532.421,01
4,80	240	6,90%	4.215.239	21,28	151,44	43,28	89.700.282,73	638.355.771,44	182.435.537,43	820.791.308,87
4,90	245	5,51%	3.364.084	25,78	150,54	44,18	86.726.097,89	506.429.277,62	148.625.252,33	655.054.529,95
5,00	250	44,64%	27.270.243	29,56	150,36	45,08	806.108.389,11	4.100.353.768,15	1.229.342.563,64	5.329.696.331,79
5,16	258	0,00%	99	31,22	154,46	46,52	3.092,47	15.299,88	4.607,99	19.907,87
5,20	260	6,44%	3.934.568	31,63	155,48	46,89	124.450.397,23	611.746.688,61	184.491.910,40	796.238.599,01
5,30	265	0,33%	200.061	32,67	158,04	47,79	6.535.992,87	31.617.640,44	9.560.915,19	41.178.555,63
5,40	270	2,19%	1.336.319	33,71	160,60	48,69	45.047.297,31	214.612.754,31	65.065.348,74	279.678.103,05
5,50	275	13,75%	8.398.553	34,74	163,17	49,59	291.765.747,20	1.370.391.968,07	416.484.266,08	1.786.876.234,15
5,60	280	2,98%	1.823.127	35,78	165,73	50,49	65.231.484,06	302.146.837,71	92.049.682,23	394.196.519,94
5,70	285	0,00%	15	36,82	168,29	51,39	537,57	2.457,03	750,29	3.207,33
5,80	290	0,05%	29.377	37,85	170,85	52,30	1.111.908,85	5.019.012,61	1.536.402,46	6.555.415,07
5,90	295	1,44%	879.965	38,89	173,41	53,20	34.221.855,96	152.594.806,95	46.814.161,41	199.408.968,36
6,00	300	11,81%	7.217.672	39,92	175,98	54,10	288.129.464,64	1.270.165.911,52	390.476.053,04	1.660.641.964,56
6,20	310	0,12%	74.851	42,00	181,10	55,90	3.143.742,00	13.555.516,10	4.184.170,90	17.739.687,00
6,50	325	0,02%	14.531	45,10	188,79	58,61	655.339,08	2.743.269,73	851.650,19	3.594.919,92
Totali		100,00%	61.091.065		-		1.876.237.528,50	9.576.210.736,54	2.869.620.670,74	12.445.831.407,27

Si evidenzia che, ai fini di tale stima, sono state prese in considerazione le quantità consumate nell'anno 2021 e il PMP-sigarette relativo al 2022.

Ai fini della stima degli effetti sul gettito erariale derivante dalla proposta normativa presentata nella versione originaria del disegno di legge di bilancio, si sono calcolati i valori delle componenti fiscali delle sigarette che si avrebbero alla luce della medesima proposta e la relativa differenza di gettito per le annualità 2023, 2024 e dal 2025. Tali valori sono espressi in euro.

Anno 2023

Nuovo regime - 2023											
Prezzo €/Pac.	Prezzo €/Kg.	Quota di mercato	Quantità anno 2021	Ripartizione €/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	Totale	Totale Gettito
				Q.F.	Accisa	IVA					
4,35	217,5	0,00%	80	-2,83	159,36	39,22	-225,83	12.716,93	3.129,76	15.846,68	
4,40	220	0,00%	1.384	-0,58	158,91	39,67	-802,74	219.937,80	54.904,87	274.842,66	
4,50	225	0,29%	178.660	3,92	158,01	40,57	700.345,63	28.230.003,40	7.248.219,97	35.478.223,37	
4,60	230	1,49%	911.828	8,42	157,10	41,48	7.677.589,57	143.248.137,95	37.822.614,66	181.070.752,61	
4,70	235	2,03%	1.240.409	12,92	156,20	42,38	16.026.082,99	193.751.870,18	52.568.529,18	246.320.399,36	
4,80	240	6,90%	4.215.239	17,42	155,30	43,28	73.429.460,77	654.626.593,41	182.435.537,43	837.062.130,83	
4,90	245	5,51%	3.364.084	21,92	154,40	44,18	73.740.731,80	519.414.643,71	148.625.252,33	668.039.896,04	
5,00	250	44,64%	27.270.243	25,17	154,75	45,08	686.392.021,44	4.220.070.135,82	1.229.342.563,64	5.449.412.699,46	
5,16	258	0,00%	99	27,13	158,55	46,52	2.687,34	15.705,01	4.607,99	20.313,00	
5,20	260	6,44%	3.934.568	27,61	159,50	46,89	108.633.432,42	627.563.653,42	184.491.910,40	812.055.563,82	
5,30	265	0,33%	200.061	28,83	161,88	47,79	5.767.758,63	32.385.874,68	9.560.915,19	41.946.789,87	
5,40	270	2,19%	1.336.319	30,06	164,25	48,69	40.169.734,71	219.490.316,91	65.065.348,74	284.555.665,65	
5,50	275	13,75%	8.398.553	31,28	166,63	49,59	262.706.752,23	1.399.450.963,04	416.484.266,08	1.815.935.229,12	
5,60	280	2,98%	1.823.127	32,51	169,00	50,49	59.269.858,77	308.108.463,00	92.049.682,23	400.158.145,23	
5,70	285	0,00%	15	33,73	171,38	51,39	492,46	2.502,15	750,29	3.252,44	
5,80	290	0,05%	29.377	34,95	173,75	52,30	1.026.716,36	5.104.205,10	1.536.402,46	6.640.607,56	
5,90	295	1,44%	879.965	36,17	176,13	53,20	31.828.349,96	154.988.312,95	46.814.161,41	201.802.474,36	
6,00	300	11,81%	7.217.672	37,40	178,50	54,10	269.940.931,30	1.288.354.444,86	390.476.053,04	1.678.830.497,90	
6,20	310	0,12%	74.851	39,85	183,25	55,90	2.982.812,35	13.716.445,75	4.184.170,90	17.900.616,65	
6,50	325	0,02%	14.531	43,51	190,38	58,61	632.235,11	2.766.373,70	851.650,19	3.618.023,89	
Totale		100,00%	61.091.065				1.640.926.965,27	9.811.521.299,76	2.869.620.670,74	12.681.141.970,50	
Diff.: Nuovo Regime - Vecchio Regime		-	0	-	-	-	235.310.563,23	235.310.563,23	-	235.310.563,23	

Anno 2024

Nuovo regime - 2024											
Prezzo €/Pac.	Prezzo €/Kg.	Quota di mercato	Quantità anno 2021	Ripartizione €/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	Totale	Totale Gettito
				Q.F.	Accisa	IVA					
4,35	217,5	0,00%	80	-3,89	160,42	39,22	-310,42	12.801,52	3.129,76	15.931,27	
4,40	220	0,00%	1.384	-1,64	159,97	39,67	-2.269,83	221.404,88	54.904,87	276.309,75	
4,50	225	0,29%	178.660	2,86	159,07	40,57	510.966,46	28.419.382,57	7.248.219,97	35.667.602,54	
4,60	230	1,49%	911.828	7,36	158,16	41,48	6.711.052,17	144.214.675,36	37.822.614,66	182.037.290,01	
4,70	235	2,03%	1.240.409	11,86	157,26	42,38	14.711.249,55	195.066.703,61	52.568.529,18	247.635.232,80	
4,80	240	6,90%	4.215.239	16,36	156,36	43,28	68.961.307,59	659.094.746,59	182.435.537,43	841.530.284,01	
4,90	245	5,51%	3.364.084	20,86	155,46	44,18	70.174.802,25	522.980.573,26	148.625.252,33	671.605.825,59	
5,00	250	44,64%	27.270.243	24,67	155,25	45,08	672.756.899,84	4.233.705.257,42	1.229.342.563,64	5.463.047.821,06	
5,16	258	0,00%	99	26,63	159,05	46,52	2.637,81	15.754,54	4.607,99	20.362,53	
5,20	260	6,44%	3.934.568	27,11	160,00	46,89	106.666.148,24	629.530.937,60	184.491.910,40	814.022.848,00	
5,30	265	0,33%	200.061	28,33	162,38	47,79	5.667.728,13	32.485.905,18	9.560.915,19	42.046.802,37	
5,40	270	2,19%	1.336.319	29,56	164,75	48,69	39.501.575,45	220.158.476,17	65.065.348,74	285.223.824,91	
5,50	275	13,75%	8.398.553	30,78	167,13	49,59	258.507.475,50	1.403.650.239,77	416.484.266,08	1.820.134.505,85	
5,60	280	2,98%	1.823.127	32,01	169,50	50,49	58.358.295,27	309.020.026,50	92.049.682,23	401.069.708,73	
5,70	285	0,00%	15	33,23	171,88	51,39	485,16	2.509,45	750,29	3.259,74	
5,80	290	0,05%	29.377	34,45	174,25	52,30	1.012.028,00	5.118.893,46	1.536.402,46	6.655.295,92	
5,90	295	1,44%	879.965	35,67	176,63	53,20	31.388.367,24	155.428.295,67	46.814.161,41	202.242.457,08	
6,00	300	11,81%	7.217.672	36,90	179,00	54,10	266.332.095,32	1.291.963.280,84	390.476.053,04	1.682.439.333,88	
6,20	310	0,12%	74.851	39,35	183,75	55,90	2.945.386,85	13.753.871,25	4.184.170,90	17.938.042,15	
6,50	325	0,02%	14.531	43,01	190,88	58,61	624.969,71	2.773.639,10	851.650,19	3.625.289,29	
Totale		100,00%	61.091.065				1.604.830.890,30	9.847.617.374,73	2.869.620.670,74	12.717.238.045,47	
Diff.: Nuovo Regime - Vecchio Regime		-	0	-	-	-	271.406.638,20	271.406.638,20	-	271.406.638,20	

Dall'anno 2025

Nuovo regime - 2025										
Prezzo €/Pac.	Prezzo €/Kg.	Quota di mercato	Quantità anno 2021	Ripartizione €/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	Totale Gettito
				Q.F.	Accisa	IVA	Totale			
4,35	217,5	0,00%	80	-5,21	161,74	39,22	-415,76	12.906,85	3.129,76	16.036,61
4,40	220	0,00%	1.384	-2,96	161,29	39,67	-4.096,76	223.231,81	54.904,87	278.136,68
4,50	225	0,29%	178.660	1,54	160,39	40,57	275.135,78	28.655.213,24	7.248.219,97	35.903.433,22
4,60	230	1,49%	911.828	6,04	159,48	41,48	5.507.439,55	145.418.287,98	37.822.614,66	183.240.902,63
4,70	235	2,03%	1.240.409	10,54	158,58	42,38	13.073.909,81	196.704.043,36	52.568.529,18	249.272.572,54
4,80	240	6,90%	4.215.239	15,04	157,68	43,28	63.397.192,30	664.658.861,87	182.435.537,43	847.094.399,30
4,90	245	5,51%	3.364.084	19,54	156,78	44,18	65.734.210,74	527.421.164,77	148.625.252,33	676.046.417,10
5,00	250	44,64%	27.270.243	24,04	155,88	45,08	655.576.646,62	4.250.885.510,64	1.229.342.563,64	5.480.228.074,28
5,16	258	0,00%	99	26,13	159,55	46,52	2.588,28	15.804,07	4.607,99	20.412,06
5,20	260	6,44%	3.934.568	26,61	160,50	46,89	104.698.864,06	631.498.221,78	184.491.910,40	815.990.132,18
5,30	265	0,33%	200.061	27,83	162,88	47,79	5.567.697,63	32.585.935,68	9.560.915,19	42.146.850,87
5,40	270	2,19%	1.336.319	29,06	165,25	48,69	38.833.416,19	220.826.635,43	65.065.348,74	285.891.984,17
5,50	275	13,75%	8.398.553	30,28	167,63	49,59	254.308.198,77	1.407.849.516,50	416.484.266,08	1.824.333.782,58
5,60	280	2,98%	1.823.127	31,51	170,00	50,49	57.446.731,77	309.931.590,00	92.049.682,23	401.981.272,23
5,70	285	0,00%	15	32,73	172,38	51,39	477,86	2.516,75	750,29	3.267,04
5,80	290	0,05%	29.377	33,95	174,75	52,30	997.339,64	5.133.581,82	1.536.402,46	6.669.984,28
5,90	295	1,44%	879.965	35,17	177,13	53,20	30.948.384,52	155.868.278,39	46.814.161,41	202.682.439,80
6,00	300	11,81%	7.217.672	36,40	179,50	54,10	262.723.259,34	1.295.572.116,82	390.476.053,04	1.686.048.169,86
6,20	310	0,12%	74.851	38,85	184,25	55,90	2.907.961,35	13.791.296,75	4.184.170,90	17.975.467,65
6,50	325	0,02%	14.531	42,51	191,38	58,61	617.704,31	2.780.904,50	851.650,19	3.632.554,69
Totali		100,00%	61.091.065				1.562.612.646,02	9.889.835.619,01	2.869.620.670,74	12.759.456.289,75
Diff.: Nuovo Regime - Vecchio Regime		-	61.091.065	-	-	-	- 313.624.882,48	313.624.882,48	-	313.624.882,48

Si evidenzia che, anche ai fini di tali stime, sono state prese in considerazione le quantità consumate nell'anno 2021 e il PMP-sigarette relativo al 2022.

Dalle suesposte tabelle si evince che gli effetti di gettito in termini di accisa derivanti dalla disposizione, per quanto concerne il nuovo sistema di calcolo dell'accisa sulle sigarette, sono pari a +235,31 milioni di euro nel 2023, a + 271,41 milioni di euro nel 2024 e a + 313,62 milioni di euro a partire dal 2025.

A questo punto, la RT integrativa riporta i seguenti prospetti contenenti le stime, effettuate in base a quanto previsto dalle modifiche di aliquota apportate in sede parlamentare, del gettito relativo al 2023, al 2024, al 2025 e agli anni seguenti, sempre con riferimento all'accisa sulle sigarette.

Anno 2023

Nuovo regime 2023											
Prezzo €/Pac.	Prezzo €/Kg.	Quota di mercato	Quantità anno 2023	Ripartizione €			/Kg	Q.F.	Accisa	IVA	Totale Gettito
				Q.F.	Accisa	IVA					
4,35	217,5	0,00%	80	-3,97	160,50	39,22	-316,81	12.807,90	3.129,76	15.937,66	
4,40	220	0,00%	1.384	-1,72	160,05	39,67	-2.380,55	221.515,60	54.904,87	276.420,47	
4,50	225	0,29%	178.660	2,78	159,15	40,57	496.673,69	28.433.675,34	7.248.219,97	35.681.895,31	
4,60	230	1,49%	911.828	7,28	158,24	41,48	6.638.105,95	144.287.621,58	37.822.614,66	182.110.236,23	
4,70	235	2,03%	1.240.409	11,78	157,34	42,38	14.612.016,84	195.165.936,33	52.568.529,18	247.734.465,51	
4,80	240	6,90%	4.215.239	16,28	156,44	43,28	68.624.088,48	659.431.965,69	182.435.537,43	841.867.503,12	
4,90	245	5,51%	3.364.084	20,78	155,54	44,18	69.905.675,49	523.249.700,02	148.625.252,33	671.874.952,35	
5,00	250	44,64%	27.270.243	25,28	154,64	45,08	689.391.748,20	4.217.070.409,07	1.229.342.563,64	5.446.412.972,70	
5,16	258	0,00%	99	29,97	155,71	46,52	2.968,65	15.423,70	4.607,99	20.031,69	
5,20	260	6,44%	3.934.568	30,41	156,70	46,89	119.650.223,83	616.546.862,01	184.491.910,40	801.038.772,41	
5,30	265	0,33%	200.061	31,53	159,18	47,79	6.307.923,33	31.845.709,98	9.560.915,19	41.406.625,17	
5,40	270	2,19%	1.336.319	32,66	161,65	48,69	43.644.162,86	216.015.888,76	65.065.348,74	281.081.237,50	
5,50	275	13,75%	8.398.553	33,78	164,13	49,59	283.703.135,88	1.378.454.579,39	416.484.266,08	1.794.938.845,47	
5,60	280	2,98%	1.823.127	34,91	166,60	50,49	63.645.363,57	303.732.958,20	92.049.682,23	395.782.640,43	
5,70	285	0,00%	15	36,03	169,08	51,39	526,04	2.468,57	750,29	3.218,86	
5,80	290	0,05%	29.377	37,15	171,55	52,30	1.091.345,15	5.039.576,32	1.536.402,46	6.575.978,77	
5,90	295	1,44%	879.965	38,27	174,03	53,20	33.676.277,39	153.140.385,52	46.814.161,41	199.954.546,93	
6,00	300	11,81%	7.217.672	39,40	176,50	54,10	284.376.275,22	1.273.919.100,94	390.476.053,04	1.664.395.153,98	
6,20	310	0,12%	74.851	41,65	181,45	55,90	3.117.544,15	13.581.713,95	4.184.170,90	17.765.884,85	
6,50	325	0,02%	14.531	45,01	188,88	58,61	654.031,31	2.744.577,50	851.650,19	3.596.227,69	
Totali		100,00%	61.091.065				1.689.535.388,67	9.762.912.876,36	2.869.620.670,74	12.632.533.547,10	
Differenza						1 1		186.702.139,83			

Anno 2024

Nuovo regime 2024										
Prezzo €/Pac.	Prezzo €/Kg.	Quota di mercato	Quantità anno 2024	Ripartizione €/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	Totale Gettito
				Q.F.	Accisa	IVA				
4,35	217,5	0,00%	80	-4,98	161,51	39,22	-397,40	12.888,50	3.129,76	16.018,25
4,40	220	0,00%	1.384	-2,73	161,06	39,67	-3.778,43	222.913,48	54.904,87	277.818,35
4,50	225	0,29%	178.660	1,77	160,16	40,57	316.227,49	28.614.121,54	7.248.219,97	35.862.341,51
4,60	230	1,49%	911.828	6,27	159,25	41,48	5.717.159,93	145.208.567,60	37.822.614,66	183.031.182,25
4,70	235	2,03%	1.240.409	10,77	158,35	42,38	13.359.203,85	196.418.749,32	52.568.529,18	248.987.278,50
4,80	240	6,90%	4.215.239	15,27	157,45	43,28	64.366.697,24	663.689.356,93	182.435.537,43	846.124.894,36
4,90	245	5,51%	3.364.084	19,77	156,55	44,18	66.507.950,17	526.647.425,34	148.625.252,33	675.272.677,67
5,00	250	44,64%	27.270.243	24,27	155,65	45,08	661.848.802,56	4.244.613.354,70	1.229.342.563,64	5.473.955.918,34
5,16	258	0,00%	99	29,77	155,91	46,52	2.948,84	15.443,51	4.607,99	20.051,50
5,20	260	6,44%	3.934.568	30,21	156,90	46,89	118.863.310,16	617.333.775,68	184.491.910,40	801.825.686,08
5,30	265	0,33%	200.061	31,33	159,38	47,79	6.267.911,13	31.885.722,18	9.560.915,19	41.446.637,37
5,40	270	2,19%	1.336.319	32,46	161,85	48,69	43.376.899,16	216.283.152,46	65.065.348,74	281.348.501,20
5,50	275	13,75%	8.398.553	33,58	164,33	49,59	282.023.425,19	1.380.134.290,08	416.484.266,08	1.796.618.556,16
5,60	280	2,98%	1.823.127	34,71	166,80	50,49	63.280.738,17	304.097.583,60	92.049.682,23	396.147.265,83
5,70	285	0,00%	15	35,83	169,28	51,39	523,12	2.471,49	750,29	3.221,78
5,80	290	0,05%	29.377	36,95	171,75	52,30	1.085.469,80	5.045.451,66	1.536.402,46	6.581.854,12
5,90	295	1,44%	879.965	38,07	174,23	53,20	33.500.284,30	153.316.378,61	46.814.161,41	200.130.540,02
6,00	300	11,81%	7.217.672	39,20	176,70	54,10	282.932.740,83	1.275.362.635,33	390.476.053,04	1.665.838.688,37
6,20	310	0,12%	74.851	41,45	181,65	55,90	3.102.573,95	13.596.684,15	4.184.170,90	17.780.855,05
6,50	325	0,02%	14.531	44,81	189,08	58,61	651.125,15	2.747.483,66	851.650,19	3.599.133,85
Totali		100,00%	61.091.065				1.647.199.815,20	9.805.248.449,83	2.869.620.670,74	12.674.869.120,57
Differenza								229.037.713,29		

Dal 2025

				Nuovo regime dal 2025						
Prezzo €/Pac.	Prezzo €/Kg.	Quota di mercato	Quantità anno dal 2025	Ripartizione €/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	Totale Gettito
				Q.F.	Accisa	IVA				
4,35	217,5	0,00%	80	-5,68	162,21	39,22	-453,26	12.944,36	3.129,76	16.074,11
4,40	220	0,00%	1.384	-3,43	161,76	39,67	-4.747,26	223.882,31	54.904,87	278.787,18
4,50	225	0,29%	178.660	1,07	160,86	40,57	191.165,77	28.739.183,26	7.248.219,97	35.987.403,23
4,60	230	1,49%	911.828	5,57	159,95	41,48	5.078.880,51	145.846.847,01	37.822.614,66	183.669.461,67
4,70	235	2,03%	1.240.409	10,07	159,05	42,38	12.490.917,62	197.287.035,55	52.568.529,18	249.855.564,73
4,80	240	6,90%	4.215.239	14,57	158,15	43,28	61.416.030,04	666.640.024,13	182.435.537,43	849.075.561,56
4,90	245	5,51%	3.364.084	19,07	157,25	44,18	64.153.091,03	529.002.284,48	148.625.252,33	677.627.536,81
5,00	250	44,64%	27.270.243	23,57	156,35	45,08	642.759.632,32	4.263.702.524,95	1.229.342.563,64	5.493.045.088,58
5,16	258	0,00%	99	29,27	156,41	46,52	2.899,31	15.493,04	4.607,99	20.101,03
5,20	260	6,44%	3.934.568	29,71	157,40	46,89	116.896.025,98	619.301.059,86	184.491.910,40	803.792.970,26
5,30	265	0,33%	200.061	30,83	159,88	47,79	6.167.880,63	31.985.752,68	9.560.915,19	41.546.667,87
5,40	270	2,19%	1.336.319	31,96	162,35	48,69	42.708.739,90	216.951.311,72	65.065.348,74	282.016.660,46
5,50	275	13,75%	8.398.553	33,08	164,83	49,59	277.824.148,46	1.384.333.566,81	416.484.266,08	1.800.817.832,89
5,60	280	2,98%	1.823.127	34,21	167,30	50,49	62.369.174,67	305.009.147,10	92.049.682,23	397.058.829,33
5,70	285	0,00%	15	35,33	169,78	51,39	515,82	2.478,79	750,29	3.229,08
5,80	290	0,05%	29.377	36,45	172,25	52,30	1.070.781,44	5.060.140,02	1.536.402,46	6.596.542,48
5,90	295	1,44%	879.965	37,57	174,73	53,20	33.060.301,58	153.756.361,33	46.814.161,41	200.570.522,74
6,00	300	11,81%	7.217.672	38,70	177,20	54,10	279.323.904,85	1.278.971.471,31	390.476.053,04	1.669.447.524,35
6,20	310	0,12%	74.851	40,95	182,15	55,90	3.065.148,45	13.634.109,65	4.184.170,90	17.818.280,55
6,50	325	0,02%	14.531	44,31	189,58	58,61	643.859,75	2.754.749,06	851.650,19	3.606.399,25
Totali		100,00%	61.091.065				1.609.217.897,62	9.843.230.367,41	2.869.620.670,74	12.712.851.038,15
Differenza								267.019.630,88		

Anche in tal caso sono state prese in considerazione le quantità consumate nell'anno 2021 e il PMP-sigarette relativo al 2022.

Dalle tabelle riportate sopra si evince che gli effetti sul gettito in termini di accisa sulle sigarette, derivanti delle aliquote proposte nel testo emendato ora in esame, rispetto alla normativa attualmente in vigore, sono pari a 186,70 milioni di euro per il 2023, a 229,04 milioni di euro per il 2024 e a 267,02 milioni di euro a partire dal 2025.

Tenuto conto che gli effetti finanziari ascrivibili alla norma originaria erano pari a +235,31 milioni di euro per il 2023, a +271,41 milioni di euro per il 2024 e a + 313,62 milioni di euro a partire dal 2025, la variazione proposta relativa alle sigarette determina effetti finanziari pari a -48,61 milioni di euro per il 2023, a -42,37 milioni di euro per il 2024 e a -46,6 milioni di euro a partire dal 2025.

Inoltre, la disposizione modifica le aliquote di accisa relative ai trinciati per sigarette, prevedendo un aumento dell'aliquota di base dal 59 al 60%, a partire dall'anno 2023, e dell'accisa minima da 130 a 140 euro per kg a partire dal medesimo anno.

Il mercato dei trinciati per sigarette, per il 2023, è stimato in via prudenziale pari a 5.137.310 kg. Tale stima è stata effettuata a partire dai dati di consumo del 2021 (5.303.303 kg) ridotti per tener conto della flessione dei consumi dei trinciati per sigarette che si è verificata nei primi 10 mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-3,13%).

Ai fini della stima degli effetti finanziari, si tiene conto del fatto che il mercato dei trinciati per sigarette è caratterizzato da prezzi bassi, che rendono assoggettabili all'attuale accisa minima di 130 euro al kg la quasi totalità delle quantità immesse sul mercato. In particolare, si stima che 5 milioni kg siano assoggettati ad aliquota minima e 137.310 kg ad aliquota ordinaria del 60%.

Premesso quanto sopra, si riporta, di seguito, la tabella contenente i parametri utili alla stima del maggior gettito derivante dalla rimodulazione delle aliquote di accisa relative ai trinciati per sigarette:

	kg	€/kg				
Quantità stimate 2023	5.137.310	prezzo medio ponderato	aliquota di base = 59%; accisa minima = 130 euro/kg 2022	aliquota di base = 60%; accisa minima = 140 euro/kg 2023	differenza unitaria	maggiori entrate
Quantità stimate soggette a accisa minima	5.000.000	220	130	140	10	50 milioni di euro
Quantità stimate soggette a AO	137.310	237	139,8	141	1,2	0,16 milioni di Euro
						50,16 milioni di euro

Pertanto, il maggior gettito derivante dalla modifica delle aliquote di accisa dei trinciati per sigarette è pari a 50,16 milioni di euro annui a partire dal 2023.

Quindi, gli effetti complessivi delle disposizioni anzidette rispetto alle stime relative a quanto stabilito dall'articolo 29 dell'originario DDL di bilancio 2023 sono pari a +1,55 milioni di euro per l'anno 2023, a +7,79 milioni di euro per l'anno 2024 e a +3,56 milioni di euro a partire dall'anno 2025.

La RT illustra poi il contenuto della lettera *c-bis*), introdotta anch'essa durante l'esame parlamentare, senza aggiungere elementi di valutazione di carattere finanziario, limitandosi ad affermare che alle disposizioni in questione non si ascrivono ulteriori effetti in relazione al gettito erariale rispetto a quelli stimati nella RT concernente l'articolo 3-*novies* della legge n. 228 del 2021, in quanto le modifiche apportate hanno natura amministrativa e procedurale.

In merito ai tabacchi da inalazione senza combustione (comma 122, lettera *b*)), la RT stima che la riduzione della percentuale su cui viene calcolata la relativa accisa dal 40 al 36,5% per il 2023, dal 40 al 38% per il 2024, dal 40 al 39,5% per il 2025 e l'incremento della percentuale dal 40 al 41% dal 1° gennaio 2026, determinano effetti di gettito pari a -85,24 milioni di euro nel 2023, a -58,81 milioni di euro nel 2024, a -17,23 milioni nel 2025 e a +34,45 milioni di euro a partire dal 2026.

In particolare, ai fini della stima, la RT ha tenuto conto che negli ultimi anni i quantitativi dei tabacchi da inalazione senza combustione immessi in consumo sono aumentati considerevolmente. Pertanto, si è ipotizzato che l'accisa riscossa fino al 2025 sia crescente annualmente (tale tasso è stato stimato pari al 22%, al 21% e al 17% in relazione rispettivamente agli anni 2023, 2024 e 2025, rispetto agli anni

precedenti). Pertanto, stimando che nel 2022 l'accisa riscossa sia pari a 698,55 milioni di euro, il gettito atteso a legislazione vigente sarebbe pari a 888,96 milioni di euro nel 2023, a 1.117,37 milioni di euro nel 2024, 1.360,92 milioni di euro nel 2025 e a 1.412,60 milioni di euro a partire dal 2026. Inoltre, si stima che la norma in esame determini un gettito pari a 876,78 milioni di euro nel 2023, a 1.087,96 milioni di euro nel 2024 e a 1.309,24 milioni di euro nel 2025.

Pertanto, gli effetti di gettito complessivi in termini di accisa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 122, lettere a), b), e d) (al netto delle variazioni quantitative ascrivibili alle modifiche emendative sopra illustrate) sono stimati pari a +150,07 milioni di euro nel 2023, a +212,60 milioni di euro nel 2024, a +296,39 milioni di euro nel 2025 e +348,07 milioni di euro a partire dal 2026.

Inoltre, la proposta normativa è volta a ridurre, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le aliquote dell'imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, di cui all'articolo 62-*quater* del decreto legislativo n. 504 del 1995 (comma 122, lettera c).

In particolare, le aliquote dell'imposta di consumo, previste attualmente per i prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, a partire dal 2023, sono pari al 25 e al 20% (corrispondenti ad una imposta per millilitro pari a 0,218838 euro e a 0,175070 euro) dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinquies* e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli.

Le aliquote di imposta, in base alla proposta normativa, a partire dal 2023, sarebbero pari, per i suddetti prodotti, rispettivamente, al 15 e al 10% (corrispondenti ad una imposta per millilitro pari a 0,1313025 euro e a 0,087535 euro), dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinquies* e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli.

In merito, la stima degli effetti di gettito determinati dalla proposta normativa viene effettuata ipotizzando, sulla base dei dati storici, che, a partire dal 2023, siano immessi in consumo 146 milioni di millilitri di prodotti liquidi contenenti nicotina e 34 milioni di millilitri di prodotti liquidi da inalazione senza nicotina. Inoltre, la differenza tra le imposte di consumo unitarie determinate dalla proposta normativa e quelle attualmente previste sono le seguenti: prodotti con nicotina: $0,1313025 - 0,218838 = -0,087535$ €/ml; prodotti senza nicotina: $0,087535 - 0,175070 = -0,087535$ €/ml.

Moltiplicando i quantitativi immessi in consumo per le differenze di imposta di consumo unitarie, si ottengono gli effetti sul gettito erariale dell'imposta di consumo e sull'IVA riportati nella seguente tabella.

(milioni di euro)

	dal 2023
Imposta di consumo	-15,76
IVA	-3,47
Effetti complessivi	-19,23

L'effetto complessivo delle misure è pertanto il seguente:

(milioni di euro)

2023	2024	2025	Dal 2026
130,84	193,37	277,16	328,84

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi	e t	150,07	212,60	296,39	150,07	212,60	296,39	150,07	212,60	296,39
Riduzione aliquote di imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione-imposta di consumo	e t	-15,76	-15,76	-15,76	-15,76	-15,76	-15,76	-15,76	-15,76	-15,76
Riduzione aliquote di imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione-IVA	e t	-3,47	-3,47	-3,47	-3,47	-3,47	-3,47	-3,47	-3,47	-3,47

Al riguardo, si evidenzia che la quantificazione, relativa agli effetti connessi all'accisa sulle sigarette - compresi quelli attribuiti alle modifiche parlamentari - e sui prodotti liquidi da inalazione, appare verificabile sulla base dei dati e degli elementi forniti dalla RT.

Si rileva tuttavia che la stima del gettito è effettuato utilizzando, per gli anni dal 2023 al 2025, gli stessi dati di consumo rilevati nel 2021.

Tenuto conto che, con riguardo alla stima sui tabacchi da inalazione senza combustione, viene registrato un consumo crescente negli anni, andrebbe valutato, al fine di verificare il carattere prudenziale della stima fornita, se tale crescita possa riflettersi, almeno in parte, su una diminuzione del consumo da sigarette per un effetto di sostituzione tra i due prodotti. Le stime riportate nelle dettagliate tabelle recate dalla RT, infatti, assumono un consumo invariato di sigarette, il che sembra poco prudenziale, sia in rapporto al fenomeno appena cennato che alla prevista crescita della pressione fiscale su tali prodotti (che potrebbe indurre un decremento dei consumi).

In merito alla valutazione del minor gettito da accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione appare utile che siano forniti elementi di maggior dettaglio circa la quantificazione effettuata, sia relativamente agli effetti di gettito a legislazione vigente sia a quelli a legislazione variata: tali effetti non appaiono infatti puntualmente verificabili sulla base dei dati forniti dalla RT. In proposito si rileva, inoltre, che il minor gettito indicato dalla RT e pari a 85,24 milioni di euro nel 2023, 58,81 milioni

di euro nel 2024, 17,23 nel 2025 sembra includere effetti aggiuntivi rispetto a quelli oggetto delle elaborazioni riportate nella stessa RT che non risultano però esplicitati.

In ordine agli aumenti al 60% dell'aliquota di base per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e da 130 a 140 euro dell'importo dell'accisa minima gravante sul medesimo prodotto, entrambi introdotti dalla Camera dei deputati, si rileva che la RT riporta un'aliquota di base attuale pari al 59%, mentre dal dato normativo si evince che essa risulta pari al 56%. Pertanto l'aliquota di base sarebbe 132,7 euro/kg e non 139,8 euro/kg, come riportato dalla RT, che sembra fra l'altro anche quantificare in modo inappropriato l'importo in euro corrispondente all'aliquota futura del 60%, indicato in 141 euro/kg, mentre sembrerebbe attestarsi a 142,2 euro/kg, con un *gap* unitario che aumenterebbe nel complesso da 1,2 a 9,5 euro/kg. I calcoli appena esposti suggeriscono che il maggior gettito stimato dalla RT in 0,16 milioni di euro dovrebbe in realtà attingere il livello di 1,3 milioni di euro. Al netto di quanto appena evidenziato, sulla base dei prezzi e dei quantitativi consumati riportati dalla RT, la quantificazione in questione sarebbe corretta.

Nulla da osservare altresì sulla lettera *c-bis*), introdotta dalla Camera dei deputati, condividendo l'asserzione della RT circa il suo carattere essenzialmente amministrativo e procedurale.

Commi 123-125

(Proroga della scadenza delle concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, proroga, a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2024, talune concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2022. Dispone altresì una maggiorazione del 15 per cento del corrispettivo *una tantum* versato dai concessionari interessati, calcolata in proporzione alla durata della proroga. Tale somma è versata per l'anno 2023 in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 15 luglio e al 1° ottobre 2023 e per l'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno 2024.

Inoltre, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024:

- le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni e sono versati da ciascun concessionario con le medesime modalità previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo *una tantum*, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno;
- le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento in scadenza il 29 giugno 2023. Sono poi previste le modalità di calcolo degli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono per la proroga, maggiorato del 15 per cento e proporzionato alla durata della proroga, posseduti da ciascun concessionario al 31 ottobre 2022. Il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento è integralmente versato nel 2023 da ciascun concessionario in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno. L'importo dei diritti novennali degli apparecchi, maggiorato del 15 per cento, è versato da ciascun

concessionario, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno;

- le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente e sono versati da ciascun concessionario, maggiorati del 15 per cento, entro il 15 luglio 2024.

Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali delle proroghe in esame.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Proroga della scadenza delle concessioni per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici	e	ext	3,60			3,60			3,60		

La RT afferma che la disposizione ha la finalità di evitare che si interrompa l'attività di raccolta del gioco a distanza, con conseguente perdita dei flussi erariali e possibile incremento del mercato illegale presso cui si dirigerebbero i giocatori.

Attualmente sono attive 93 concessioni: 34 sono state assegnate in esito alla gara svolta in attuazione della legge 7 luglio 2009, n. 88, e 59 concessioni in esito alla gara svolta in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La legge n. 88/2009, per l'acquisizione di concessioni di durata novennale, prevedeva un versamento *una tantum* pari a euro 360.000 (euro 300.000 più 20% IVA), cui aggiungere euro 60.000 (euro 50.000 più 20% IVA), per l'eventuale esercizio e raccolta anche del Bingo a distanza.

Delle 34 concessioni assegnate ai sensi della legge n. 88/2009: 21 concessioni hanno versato euro 360.000 e le altre 13 hanno versato euro 420.000 (euro 360.000 + euro 60.000).

L'importo dell'*una tantum* prevista dalla legge n. 208/2015 era pari a euro 200,000 (la legge non indicava l'aggiunta dell'IVA) e la durata delle concessioni era stabilita in sette anni.

Sulla base dei dati citati, rivalutati in misura pari al 15 per cento, la RT ha provveduto a quantificare l'importo delle entrate previste per la proroga della scadenza delle concessioni per il gioco a distanza al 31 dicembre 2023.

Legge	Numero concessioni	<i>Una tantum</i>	Durata concessioni	Importo annuo per una concessione	Importo totale annuo
L. 88/2009	21	414.000	9	46.000,00	966.000,00
L. 88/2009	13	483.000	9	53.666,67	697.666,67
L. 208/2015	59	230.000	7	32.857,14	1.938.571,43
Totali	93				3.602.238,10

La RT allegata all'emendamento di modifica della presente disposizione, afferma che la proroga di un ulteriore anno delle concessioni previste al comma 123 determina, per l'anno 2024, un incremento delle entrate erariali pari a 3.602.238,10, analogamente a quanto previsto dalla relazione tecnica della norma originaria per l'anno 2023.

In merito alla proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024 delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023, delle concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza il 29 giugno 2023 e delle concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024, la RT evidenzia che ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalla proroga delle predette concessioni:

- per quanto concerne il Bingo, osserva che tutte le concessioni del gioco del Bingo operano in regime di proroga dei propri titoli abilitativi in forza della norma contenuta nell'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha stabilito la misura del canone mensile di proroga in euro 2.800 per ogni mese ovvero frazione di mese superiore a quindici giorni e in euro 1.400 per ogni frazione di mese inferiore a quindici giorni. Detti importi sono stati modificati, rispettivamente, in euro 5.000 ed euro 2.500 dal comma 934 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, successivamente, in euro 7.500 ed euro 3.500 dal comma 1047 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Alla luce dei nuovi parametri normativi, i maggiori introiti sono quelli indicati in tabella (in euro).

	numero concessioni	canone mensile per concessione	canone 2023	importo totale 2023
2023	185	7.500	67.500	12.487.500
2024	185	7.500	90.000	16.650.000

Applicando la maggiorazione del 15 per cento, i maggiori introiti sono pari a euro 14.360.625 per il 2023 e 19.147.500 per il 2024;

- per quanto concerne il gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, la convenzione vigente per la concessione degli apparecchi da intrattenimento non prevede alcun onere da corrispondere per la concessione originaria, né alcun contributo iniziale di concessione o corresponsione dovuta ad altro titolo in sede di affidamento della concessione. In questo caso, quindi, ai

fini della proroga si prevede il pagamento di un corrispettivo definito, per quanto riguarda la gara ADI, calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi AWP e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi VLT proporzionato alla durata della proroga. Ne deriva che per stimare il gettito derivante dalla proposta in oggetto occorre fare riferimento al numero di diritti VLT (i.e. autorizzazione all'installazione di un apparecchio VLT) e di nulla osta di esercizio per AWP posseduti da ciascun concessionario al 31 ottobre 2022. Il diritto VLT è rilasciato al concessionario previa corresponsione di un corrispettivo pari a 15.000 euro. Tale autorizzazione conferisce al concessionario il diritto all'installazione dell'apparecchio VLT per l'intera durata della concessione. In tale caso, quindi, occorrerà moltiplicare il numero di diritti VLT attualmente rilasciati, per il corrispettivo previsto dalla legge, dividendolo per il numero di mesi per il quale è concessa la proroga. Prendendo a riferimento il numero di diritti VLT rilasciati al 31 ottobre 2022 pari a 61.737, il gettito totale stimato per i soli diritti VLT, considerati i 18 mesi di proroga, sarebbe pari a 154,3 milioni di euro $[(15.000 \times 61737) / 108 \times 18]$, di cui 51,4 milioni di euro sul 2023 e 102,9 milioni di euro sul 2024. Applicando la maggiorazione del 15 per cento, il gettito stimato sarebbe pari a 59,11 milioni di euro sul 2023 e 118,34 milioni di euro sul 2024. Il nulla osta di esercizio per gli apparecchi AWP, invece, è strettamente collegato al singolo apparecchio (e non alla durata della concessione). Il termine della concessione provocherebbe la decadenza di tutti i nulla osta che, pertanto, dovrebbero essere nuovamente rilasciati per tutti gli apparecchi in esercizio. Il corrispettivo per i nulla osta di esercizio è fissato in 100 euro, mentre il numero massimo di apparecchi AWP in esercizio è fissato dalla legge in 265.000 unità. Al 31 ottobre, però, il numero di apparecchi muniti di nulla osta validi, in esercizio o in magazzino, erano pari a 252.000. Ne deriva che, per effetto dell'emendamento, i concessionari dovrebbero versare per gli apparecchi AWP un corrispettivo pari a 25,2 milioni di euro;

- per quanto concerne infine la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, evidenzia che la misura degli oneri concessori è indicata dall'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato, dapprima, dall'articolo 1, comma 1097, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124. La norma sopracitata stabilisce che gli oneri per la proroga delle concessioni sono annualmente pari ad euro 7.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di gioco regolarizzati, e ad euro 4.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. In particolare, in base alla vigente previsione normativa di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che stabilisce la scadenza delle concessioni

al 30 giugno 2024, viene stimato un introito derivante dalla proroga in funzione delle scadenze temporali dei versamenti per il 2022 di euro 30.952.500, per il 2023 di euro 61.905.000 e per il 2024 di euro 30.952.500. Premesso quanto sopra, con la previsione di una scadenza delle concessioni prorogata al 31 dicembre 2024 si prevede un introito ulteriore per l'intero 2024 di euro 35.595.375 (euro 30.952.500 maggiorato del 15%).

La RT indica i maggiori introiti derivanti dalla disposizione in esame nella tabella seguente.

Concessioni	Scadenza	Proroga legale	Entrate 2023	Entrate 2024
Gioco a distanza	31/12/2023	31/12/2024		3.602.238,10
Bingo	31/03/2023	31/12/2024	14.360.625	19.147.500
Apparecchi da intrattenimento	29/06/2023	31/12/2024	84.310.000	118.340.000
Scommesse	30/06/2024	31/12/2024		35.595.375
Totale entrate			98.670.625	176.685.113,1

Al riguardo, in merito alla proroga delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici si osserva che la RT, nei calcoli riportati, applica la maggiorazione del 15 per cento anche alla componente Iva applicabile ad alcuni dei versamenti *una tantum* (in particolare, quelli disposti ai sensi della legge n. 88 del 2009); in proposito, si rileva che per le società concessionarie l'Iva, al sussistere dei relativi presupposti, può costituire un credito. In merito, dunque, all'effettivo carattere prudenziale di scontare quale maggior gettito la componente del versamento corrispondente all'Iva andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Con riferimento alla proroga delle altre concessioni, nel prendere atto di quanto indicato nella RT, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio per ciò che concerne le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, per le quali la RT indica l'importo complessivo dell'introito per la proroga dal 1° luglio al 31 dicembre 2024, assumendo il medesimo importo previsto per i primi sei mesi dell'anno 2024. Tale introito che la RT afferma essere stato stimato ai sensi dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, relativo alla proroga delle concessioni fino al 30 giugno 2024, non risulta accompagnato da altri dati ed elementi idonei a consentire un puntuale riscontro.

In generale, per tutte le concessioni oggetto di proroga, andrebbero esplicitate le ragioni sottese all'ipotesi secondo la quale tutti i concessionari accetteranno le condizioni della proroga e le osserveranno.

Inoltre, andrebbe acquisito l'avviso del Governo sulla compatibilità della proroga in esame, nelle more dello svolgimento di una gara, con la disciplina UE concernente gli affidamenti di concessioni pubbliche.

Commi 126-147 **(Norme in materia di cripto-attività)**

I commi da 126 a 147 contengono una disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività.

In particolare, il comma 126, modificato dalla Camera dei deputati, include le cripto-attività nell'ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche. Il comma 1, lettera a) inserisce nell'articolo 67, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) una nuova categoria di "redditi diversi" (nuova lettera *c-sexies*) costituita dalle plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogica. Il comma 126, lettera b) definisce le plusvalenze realizzate su cripto-attività.

Il comma 127 stabilisce che fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le plusvalenze da cripto-attività si considerano realizzate ai sensi dell'articolo 67 del TUIR mentre le relative minusvalenze sono portate in deduzione ai sensi dell'articolo 68 del TUIR.

Il comma 128 modifica gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, i quali introducono la disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi, configurando i tre diversi regimi della "dichiarazione", quello cosiddetto del "risparmio amministrato" e quello del "risparmio gestito". Il comma 4 modifica il decreto legge n. 167 del 1990, che disciplina la rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, includendovi i riferimenti alle cripto-attività e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale. Il comma 5 stabilisce che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del medesimo articolo sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del MEF.

I commi 131 e 132 stabiliscono che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

I commi da 133 a 137 consentono di determinare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento. Anche le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'imposta sostitutiva sono destinate al citato Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

I commi da 138 a 143 consentono ai contribuenti, che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, di regolarizzare la propria posizione presentando un'apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un'imposta sostitutiva in misura pari al 3,5 per cento del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché l'ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi.

I commi da 144 a 147 applicano l'imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore. Le modalità e i termini di versamento sono le stesse di quelle dell'imposta di bollo. A decorrere dal 2023 si prevede l'applicazione di un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato le cui entrate sono anch'esse destinate al citato Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT, in merito ai commi da 126 a 130, afferma che la disposizione introduce una disciplina tributaria unitaria del fenomeno delle cripto-attività, modificando il TUIR, il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e il decreto legge 28 giugno 1990, n. 167. Poiché non sono disponibili informazioni in merito all'entità, alla frequenza e ai dati identificativi dei soggetti che utilizzano cripto-attività, la RT ritiene che gli effetti in termini di maggior gettito derivanti dalla misura non sono quantificabili e, pertanto, prudenzialmente non si ascrivono effetti finanziari, che verranno eventualmente rilevati a consuntivo. Parimenti, anche per le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, la RT sottolinea che le stesse non sono stimabili in termini finanziari, per cui non si ascrivono effetti di gettito e le eventuali entrate affluiscono al medesimo fondo.

Per quanto riguarda i commi 131 e 132 la RT evidenzia che la norma ha la finalità di sterilizzare tutti i fenomeni valutativi – sia di segno positivo (plusvalenze) che negativo (minusvalenze) – riconducibili alle fluttuazioni di valore delle cripto-attività detenute dalle imprese, rinviando la tassazione/deduzione dei relativi componenti di reddito solo al momento del loro effettivo realizzo da individuarsi secondo i criteri tradizionali applicabili in materia di reddito d'impresa e, in particolare, come già precisato nella relazione illustrativa della norma, al momento in cui le predette cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta FIAT. Ciò in considerazione del fatto che, a differenza delle attività finanziarie tradizionali, le cripto-attività sono caratterizzate da estrema aleatorietà e da oscillazioni elevatissime anche su base giornaliera. Per la RT, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni, alla misura non si ascrivono effetti finanziari.

Relativamente ai commi da 133 a 137, la RT, poiché non sono disponibili informazioni sull'entità, sulla frequenza e sui dati identificativi dei soggetti che utilizzano cripto-attività, prudenzialmente non ascrive effetti finanziari. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione della misura affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con riferimento ai commi da 138 a 143, la RT, atteso che non sono disponibili informazioni sull'entità, sulla frequenza e sui dati identificativi dei soggetti che utilizzano cripto-attività, prudenzialmente non ascrive effetti finanziari. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione della misura, versate ai sensi del comma 3, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In merito alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, la RT chiarisce che le stesse hanno carattere essenzialmente redazionale e mirano a puntualizzare che l'emersione delle cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021, che non siano state oggetto di

dichiarazione, avviene mediante presentazione di apposita istanza secondo il modello approvato da un Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; si tratta del medesimo provvedimento direttoriale a cui il comma 4 della norma in esame rinvia anche ai fini della definizione delle modalità di attuazione della procedura di regolarizzazione ivi disciplinata. Di conseguenza, per la RT, alle modifiche introdotte in esame non si ascrivono effetti di gettito.

In merito ai commi da 144 a 147, la RT afferma che l'introduzione della norma ha effetti positivi sul gettito in quanto attualmente le comunicazioni relative alle cripto-attività non sono assoggettate all'imposta di bollo e sulle stesse non si rende applicabile l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero. Tuttavia, gli effetti finanziari della disposizione non sono quantificabili in quanto non sono disponibili informazioni in merito all'entità, alla frequenza e ai dati identificativi dei soggetti che utilizzano cripto-attività. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione della misura, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, si prende atto che gli effetti finanziari della disposizione non sono quantificabili in quanto non sono disponibili informazioni in merito all'entità, alla frequenza e ai dati identificativi dei soggetti che utilizzano cripto-attività.

Atteso poi che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione della misura, sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, si rinvia a quanto osservato con riferimento ai successivi commi da 179 a 185.

Commi 148-150

(Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA)

La norma, modificata dalla Camera, rafforza l'attività di presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA. In particolare, la norma riconosce all'Agenzia delle entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio anche attraverso l'esibizione di documentazione tramite cui sia possibile la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività. Vengono altresì specificate le modalità con le quali, successivamente al provvedimento di cessazione, la partita IVA può essere nuovamente richiesta nonché il regime sanzionatorio applicabile.

La RT evidenzia che la disposizione in commento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione delle nuove disposizioni, infatti, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, essendo rafforzati i presidi preventivi per contrastare l'evasione e le frodi fiscali, la previsione è in grado di produrre effetti positivi sul gettito erariale, che, tuttavia, prudenzialmente, non vengono stimati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va preliminarmente osservato che la norma interviene sull'attività di controllo preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA. In particolare, si riconosce all'Agenzia delle entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del "rischio", anche attraverso l'esibizione di documentazione tramite la quale risulti possibile la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività. Vengono altresì specificate le modalità con le quali, successivamente al provvedimento di cessazione, la partita IVA può essere nuovamente richiesta nonché il regime sanzionatorio applicabile.

A tale proposito, posto che la RT assicura che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per cui ai fini dell'attuazione delle nuove disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, va ribadito che la mera certificazione di neutralità contenuta nella RT non è di per sé sufficiente ad assicurare circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri. In tale ipotesi potrebbe considerarsi l'opportunità di una specifica clausola di neutralità.

Comma 151

(Vendita di beni tramite piattaforme digitali)

La norma prevede nuovi obblighi comunicativi, relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma digitale che facilita la vendita *on line* di determinati beni, presenti nel territorio dello Stato. In particolare, si stabilisce che il soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo IVA, è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.

La RT certifica che la presente disposizione prevede nuovi adempimenti a carico delle piattaforme *e-commerce* e dei loro fornitori per contrastare frodi ed evasione in materia di imposta sul valore aggiunto. La misura è foriera di determinare effetti finanziari positivi che, per prudenza, non vengono quantificati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo va evidenziato che la RT si limita ad affermare che gli adempimenti sono posti a carico delle piattaforme di commercio elettronico e dei loro fornitori per contrastare frodi ed evasione in materia di imposta sul valore aggiunto, e che la misura

sembrerebbe suscettibile di determinare effetti finanziari positivi sui saldi di finanza pubblica che, per prudenza, non vengono quantificati.

A tale proposito, andrebbe confermato che la trattazione dei relativi procedimenti di acquisizione ed elaborazione possa aver luogo da parte dell'Agenzia delle entrate, potendo la stessa avvalersi delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente.

Comma 152 ***(Disposizioni sanzionatorie in materia di IVA)***

La disposizione modifica il comma 9-bis.3 dell'articolo 6 del decreto-legislativo n. 471 del 1997, disciplinando la responsabilità di cessionario o committente nell'ipotesi di cessione di crediti IVA inesistenti, nei casi in cui il cessionario applichi l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta. In tale circostanza, in sede di accertamento, vengono espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette. La norma esclude l'applicazione di questo regime e prevede invece che il cessionario o il committente siano soggetti a responsabilità con riferimento all'imposta che non avrebbero potuto detrarre solo quando le operazioni inesistenti imponibili sono state determinate da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole. La sanzione amministrativa applicata in questo caso è pari al novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta ovvero, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o il committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.

La RT rileva che la norma in esame, nel dar seguito all'interpretazione delle SS.UU. per quanto attiene la non applicabilità della previsione del comma 9-bis.3 dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 471/97, dispone che anziché applicare la sanzione di cui al comma 1 del predetto articolo 6 (*sanzione per indebita documentazione o registrazione*) si applica la sanzione di cui al comma 6 dell'articolo 6 (*illegittima detrazione*).

Evidenzia che non si ascrivono effetti finanziari alla presente disposizione il cui gettito confluirà in apposito fondo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore meramente ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

Commi 153-159 ***(Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni)***

Le disposizioni consentono di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. *avvisi bonari*), relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora

scaduto alla data di entrata in vigore della norma in esame, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Tali importi possono essere definiti con il pagamento: delle imposte e dei contributi previdenziali; degli interessi e delle somme aggiuntive; delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all'entrata in vigore della norma in esame, che possono essere definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

Il comma 153 individua le somme oggetto di definizione agevolata. Si tratta di somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento alle imposte dirette, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento all'IVA, relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. Condizione per la definizione agevolata è che, al momento di entrata in vigore della norma in commento: non sia scaduto il termine di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, ovvero non siano decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'avviso o della comunicazione definitiva, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta; tale termine, come anticipato, è stato allungato a 60 giorni fino al 31 agosto 2022 dal decreto-legge n. 21 del 2022; ovvero, che le comunicazioni di irregolarità siano state recapitate successivamente all'entrata in vigore della norma in esame.

Il comma 154 prevede che il versamento delle somme dovute avvenga secondo le modalità di riscossione delle somme dovute in seguito a controlli automatici, in un'unica soluzione entro 30 giorni ovvero a rate, rispettivamente ai sensi degli articoli 2 e 3-*bis* del già citato D.Lgs. n. 462 del 1997.

Il comma 155 consente di definire con modalità agevolate anche le rate, relative a comunicazioni di irregolarità, delle dilazioni ancora in corso all'entrata in vigore della norma in commento, mediante il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%, senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Il pagamento rateale delle suddette somme prosegue quindi secondo le modalità e i termini già illustrati.

Il comma 156 stabilisce che in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Le somme residue sono dunque iscritte a ruolo delle residue somme dovute con l'applicazione della sanzione per gli omessi o ritardati versamenti.

Il comma 157 le somme già versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi delle norme in esame, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono dunque rimborsabili al contribuente.

Il comma 158 chiarisce che, in deroga allo statuto del contribuente, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato, contemplati dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 602 del 1973, ordinariamente previsti entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, sono prorogati di un anno.

Il comma 159 interviene sull'articolo 3-*bis*, comma 1 del D.Lgs. n. 462 del 1997, al fine di prevedere che il pagamento delle somme da versare possa sempre essere rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, a prescindere dal *quantum* dovuto.

La RT rileva che la disposizione prevede che:

- 1) per i debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 36-*bis* del d.P.R. n. 600/73 e all'articolo 54-*bis* del d.P.R. n. 633/72, relative alle dichiarazioni dei

periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, l'applicazione delle sanzioni nella misura del 3% (anziché del 30% ridotte a un terzo) senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo;

- 2) la possibilità di definire il pagamento rateale dei debiti ancora regolarmente in corso, di cui alle suddette comunicazioni e per qualsiasi anno d'imposta, proseguendo il pagamento rateale con cadenza trimestrale, per un periodo complessivo di 5 anni, con l'applicazione delle sanzioni nella misura del 3% (anziché del 30% ridotte a un terzo) senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

Assicura che la disposizione in commento determina effetti finanziari in termini di minor gettito solo a titolo di sanzioni.

La stima del minor gettito è stata effettuata prendendo in considerazione il gettito potenziale a titolo di sanzioni che, in mancanza della disposizione in commento, sarebbe derivato:

- 1) con riferimento ai commi 153 e 154 della norma in commento, dalle comunicazioni che si prevede di recapitare in futuro per le fattispecie interessate dalla definizione agevolata. A tal fine, la stima è stata effettuata in base al gettito ottenibile dalle comunicazioni inviate negli ultimi mesi del 2022 (relative prevalentemente all'anno d'imposta 2019) e che saranno inviate dal 2023 in poi (relative agli anni d'imposta 2020 e 2021, stimate in base alle risultanze dell'anno d'imposta 2017). La distribuzione tra i vari anni è stata effettuata in base al *trend* storico dei pagamenti rateali;
- 2) con riferimento ai commi 155 e 156 della norma in commento, dalle rateazioni in corso (in termini di gettito residuo). A tal fine, la stima è stata effettuata proiettando in futuro i dati finora rilevati per i versamenti rateali in corso, in base al relativo *trend* storico.

Definizione agevolata comunicazioni d'irregolarità ex artt. 36-bis e 54-bis (anni d'imposta 2019-2020-2021 e rateazioni in corso)									
Minori entrate per cassa a titolo di sanzioni al 3% (importi in milioni di euro)									
Tipologia	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOT.
Tributi erariali	337,4	343,9	289,4	197,9	124,3	68,6	34,3	7,5	1.403,3
IRAP e add. reg. IRPEF	24,3	21,7	19,0	13,3	8,7	5,1	2,6	0,6	95,3
Add. com. IRPEF	1,7	1,6	1,3	0,9	0,5	0,3	0,2	0,0	6,5
Contributi INPS	23,5	20,6	15,5	10,3	5,6	2,9	1,4	0,3	80,1
Totale	386,9	387,8	325,2	222,4	139,1	76,9	38,5	8,4	1.585,2

Rappresenta, infine, che nel 2023 l'applicazione della disposizione in commento non comporterà significative variazioni nello svolgimento dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni e invio delle comunicazioni d'irregolarità. Eventuali lievi rallentamenti all'inizio dell'anno, dovuti all'adeguamento delle procedure alle nuove disposizioni, saranno recuperati nella restante parte dell'anno. Pertanto, il gettito

potenzialmente ottenibile su base annua, in applicazione delle nuove disposizioni, non subirà ripercussioni apprezzabili.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto minori entrate correnti/maggiori spese correnti.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni periodi imposta 2019-2020-2021-Riduzione delle sanzioni dal 30% al 3%	Tributi erariali	e	ext	-337,40	-343,90	-289,40	-337,40	-343,90	-289,40	-337,40	-343,90	-289,40
	IRAP e addizionale regionale IRPEF	e	t				-24,30	-21,70	-19,00	-24,30	-21,70	-19,00
		s	c	24,30	21,70	19,00						
	Addizionale comunale IRPEF	e	t				-1,70	-1,60	-1,30	-1,70	-1,60	-1,30
		s	c	1,70	1,60	1,30						
	Contributi INPS	e	t				-23,50	-20,60	-15,50	-23,50	-20,60	-15,50
s		c	23,50	20,60	15,50							

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la RT stima gli effetti finanziari, prendendo in considerazione il solo gettito "potenziale" a titolo di sanzioni, evidenziandone la diminuzione rispetto ai valori contemplati dalle previsioni a legislazione vigente

In proposito, va evidenziato che la possibilità di rateizzare in venti rate gli importi oggetto di agevolazione, sulla base delle norme in esame, sembra suscettibile di diluire nel tempo gli incassi di quanto dovuto a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive pur non incidendo sul loro ammontare. In particolare, la stima evidenzia una diminuzione degli incassi nel breve periodo, ed una loro crescita negli anni successivi.

Sul punto, andrebbero pertanto chiarite le ragioni della mancata considerazione di tali effetti di cassa correlati alla rimodulazione temporale degli incassi in questione, in aggiunta a quanto stimato con riferimento alle sanzioni.

Inoltre, andrebbero chiarite le ragioni dell'esclusione dalla misura agevolativa in esame degli avvisi bonari ove già notificati in applicazione dell'articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973, ovvero, di quegli avvisi riconducibili alla preliminare valutazione da parte dell'Agenzia delle entrate nell'ambito delle procedure di controllo "formale" delle dichiarazioni, come precisato dalla relazione illustrativa.

Riguardo alla quantificazione degli effetti finanziari, si prende atto della circostanza che la RT dichiara che "la distribuzione degli effetti finanziari tra i vari anni è stata effettuata in base al *trend* storico dei pagamenti rateali" rilevando che i dati relativi a questi pagamenti non sono esplicitati e che pertanto non è possibile verificarne la quantificazione²³.

²³ A tale proposito, sarebbe utile poter disporre di una chiara esposizione dei criteri sottesi alla stima degli effetti relativi al dispositivo in esame, atteso che, ogni qualvolta interventi normativi prefigurano effetti d'impatto innanzitutto in termini di competenza finanziaria, come nel caso in esame, i connessi effetti d'impatto ricadenti su fabbisogno e indebitamento netto andrebbero formalmente esplicitati dovendo ritenersi correlati a modifiche nel titolo "giuridico" del prelievo d'imposta.

Nel quadro delineato, venendo agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero inoltre richieste indicazioni circa i criteri considerati per la stima nelle singole annualità del triennio e nelle annualità successive, anche alla luce della effettiva capacità di riscossione di AdER, segnalate in calo negli ultimi anni rispetto al periodo 2000-2015²⁴.

Commi 160-161

(Estensione termini versamento ritenute d'acconto per enti dello sport)

La disposizione, introdotta dalla Camera, al comma 160 prevede che i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale e dell'IVA già sospesi ai sensi dell'articolo 1, comma 923, lettere *a*) e *c*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dell'articolo 7, comma 3-*bis*, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nonché dell'articolo 39, comma 1-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e con scadenza il 22 dicembre 2022 si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022, ovvero, in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 31 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata.

Il comma 161 stabilisce che in caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, si decade dal beneficio della rateazione di cui al comma precedente e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

La RT certifica che la disposizione prevede che i versamenti dovuti a titolo di ritenute alla fonte, comprensive delle addizionali regionali e comunali e dell'IVA, oggetto di precedenti sospensione e scadenti alla data del 22 dicembre 2022, siano effettuati in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022 oppure in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 31 dicembre 2022 e le successive mensilmente, entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.

In caso di pagamento rateale, alla prima rata va aggiunta una maggiorazione pari al tre per cento delle somme complessivamente dovute.

Nelle stime seguenti la maggiorazione del tre per cento è stata considerata a titolo di interesse corrispettivo nell'ipotesi che venga versata congiuntamente all'imposta dovuta, aggiungendosi a questa, senza distinzione di codice tributo.

Si rappresenta che il termine di scadenza del 31 dicembre previsto per il versamento delle prime tre rate comporta effetti differenti tra saldo netto da finanziare e indebitamento.

²⁴ A tale proposito, si evidenzia che dalla ricognizione dell'ultimo Rapporto di verifica pubblicato sulla gestione di Agenzia delle entrate- Riscossione (2020 9) emerge che l'organo ha evidenziato un percentuale di riscossione sui ruoli complessivamente affidati (carico effettivo netto 1.068 miliardi di euro al 2020) pari soli 6 miliardi di euro circa. in massima parte riferibili ai ruoli per importi superiori ai 100.000 euro. E' da evidenziare che la percentuale di riscossione sui carichi affidati ha registrato una flessione dal 2017 al 2020, dopo che dal 2000 al 2015 si era attestata su valori sempre superiori al 10 per cento annuo. Cfr. Ministero dell'economia -AdER, *Rapporto di verifica sui risultati della gestione 2020*, tavola a pagina 44.

Gli importi che seguono sono comprensivi, nel primo anno, della maggiorazione del tre per cento che per comodità viene anche esplicitata nelle tabelle che seguono.

Di seguito gli effetti di cassa:

Rateizzazione recupero sospensioni - 3 rate 31 dicembre
93.1 - Attività sportive

in milioni di euro

Effetti di cassa	Versamenti sospesi	Maggiorazione 3%	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ritenute alla fonte	549	16,47		153,72	109,80	109,80	109,80	82,35
Addizionale regionale	48	1,44		13,44	9,60	9,60	9,60	7,20
Addizionale comunale	18	0,54		5,04	3,60	3,60	3,60	2,70
Iva	274	8,22		76,72	54,80	54,80	54,80	41,10
TOTALE	889	26,67		248,92	177,80	177,80	177,80	133,35

Effetti differenziali rateizzazione recupero sospensioni - 3 rate 31 dicembre
93.1 - Attività sportive

in milioni di euro

Effetti di cassa	Versamenti sospesi	Maggiorazione 3%	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ritenute alla fonte	549	16,47	-549,00	153,72	109,80	109,80	109,80	82,35
Addizionale regionale	48	1,44	-48,00	13,44	9,60	9,60	9,60	7,20
Addizionale comunale	18	0,54	-18,00	5,04	3,60	3,60	3,60	2,70
Iva	274	8,22	-274,00	76,72	54,80	54,80	54,80	41,10
TOTALE	889	26,67	-889,00	248,92	177,80	177,80	177,80	133,35

Di seguito gli effetti sull'indebitamento che tengono conto delle regole Eurostat che richiedono la classificazione per anno competenza dei versamenti rinviati ad anni successivi:

Effetti differenziali rateizzazione recupero sospensioni - 3 rate 31 dicembre
93.1 - Attività sportive

in milioni di euro

Effetti indebitamento	Versamenti sospesi	Maggiorazione 3%	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ritenute alla fonte	549	16,47	0,00	16,47				
Addizionale regionale	48	1,44	0,00	1,44				
Addizionale comunale	18	0,54	0,00	0,54				
Iva	274	8,22	0,00	8,22				
TOTALE	889	26,67	0,00	26,67				

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 160 e 161, riprendendo in parte considerazioni già formulate a suo tempo²⁵, si conferma che la neutralità della disposizione è da raccordare alla sola eventualità che il contribuente opti per il versamento in unica soluzione delle ritenute entro il 31 dicembre 2022.

La quantificazione riportata dalla RT provvede poi al calcolo delle "nuove" entrate, nell'eventualità che il contribuente opti per il versamento all'erario di quanto dovuto in sessanta rate mensili di pari importo: in tal caso alla prima rata va aggiunta una maggiorazione pari al tre per cento delle somme complessivamente dovute. Tale importo va versato per intero contestualmente alla prima rata, per cui la RT stima gli effetti d'impatto relativamente solo all'esercizio 2023.

Con riferimento invece alla quota "capitale" delle ritenute da versare nell'ipotesi di pagamento rateale, andrebbero forniti elementi informativi in merito ai criteri e ai parametri considerati per la distribuzione degli effetti d'impatto attesi in ciascuna annualità, nonché in merito alle ipotesi considerate a tal fine, relativamente a ciascun tributo.

Atteso peraltro che i contenuti normativi della legge di bilancio dovrebbero interessare gli esercizi interessati dalla manovra triennale annuale, si segnala che il comma 160 sembra prefigurare un effetto finanziario anche sull'esercizio 2022.

Commi 162-165

(Accordo tra Stato e Regione Siciliana in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria)

Il comma 162, in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020²⁶, in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 16 dicembre 2022 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, riconosce in favore della Regione siciliana l'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 163 incrementa il Fondo perequazione delle misure fiscali e di ristoro di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 137 del 2020, di 222,25 milioni di euro per l'anno 2023, di 177,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 133,35 milioni di euro per l'anno 2027.

Il comma 164 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 160 a 163 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 2 alla presente legge, nonché mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 160.

²⁵ Riguardo al comma 1-*bis* dell'articolo 39 del decreto-legge n. 50/2022 veniva evidenziata la neutralità del differimento della proroga della norma, già disposta in precedenza dal comma 923 della legge di bilancio 2022, cui non risultavano già associati effetti d'impatto sui saldi tendenziali del medesimo anno, in quanto la RT certificava che "le rate di versamento delle quote sospese sono comunque versate entro l'anno 2022" e che l'ulteriore proroga ivi prevista si limitava al differimento ulteriore nel medesimo anno, fermo restando l'invarianza dell'ammontare complessivo dei tributi dovuti (a suo tempo certificati dalla medesima RT in 444 milioni di euro). Cfr. XVIII Legislatura, Nota di lettura n. 322, pagina 104; Nota di lettura n. 302, pagina 22.

²⁶ La sentenza n. 62 del 2020 ha dichiarato illegittime due disposizioni della legge della Regione siciliana n. 8/2018 che prevedevano un'utilizzazione diversa dei fondi rispetto allo scopo di finanziare i livelli essenziali di assistenza sanitaria e ospedaliera.

Stato di previsione	2022
MISSIONE/programma	
Ministero dell'economia e delle finanze	
1. Politiche economico - finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	70
1.8. Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	70
3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	30
3.1. Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	30
21. Debito Pubblico (34)	120
21.1. Oneri per il servizio del debito statale (1)	120
23. Fondi da ripartire (33)	869
23.1. Fondi da assegnare (1)	350
23.2. Fondi di riserva e speciali (2)	519
TOTALE	1.089

Il comma 165 dispone la vigenza dei commi da 160 a 164 a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

La RT ricorda che il riconoscimento alla Regione siciliana di un contributo per l'anno 2022 pari a 200 milioni di euro è concesso a titolo di compensazione dell'aumento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,5% al 49,11% di cui al comma 830 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare in merito alla quantificazione degli oneri, essendo formulati come tetti di spesa.

Per i profili di copertura di cui al comma 164, si osserva che la congruità della copertura su complessive dotazioni di bilancio andrebbe valutata analizzando i singoli capitoli di spesa ridotti, in rapporto alle relative autorizzazioni di spesa o ai fabbisogni correlati, escludendo che siano coinvolti stanziamenti per spese obbligatorie.

Inoltre, andrebbe garantito che le somme che si intende utilizzare in copertura siano effettivamente disponibili pur essendo ridotte presumibilmente nell'ultimo giorno dell'esercizio finanziario.

Commi 166-173 ***(Regolarizzazione irregolarità formali)***

Il comma 166 prevede la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione (comma 168) e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate (comma 167) di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

È previsto che tale procedura di regolarizzazione non può essere esperita: con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. *voluntary disclosure*) di cui all'articolo 5-*quater* del decreto legge n. 167 del 1990

(comma 169); per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato (comma 170); per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (comma 172).

Il comma 171 prevede che, in deroga all'articolo 3, comma 1, dello Statuto del contribuente (che dispone l'irretroattività delle norme tributarie), con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione (cinque anni) previsti all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, sono prorogati di due anni.

Il comma 173 stabilisce che le modalità di attuazione delle disposizioni in esame devono essere disciplinate con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate.

La RT rileva sui commi 166-168 che le norme ivi previste possono produrre effetti positivi di gettito, derivanti dai versamenti conseguenti alla regolarizzazione, che è ragionevole presumere superiori ai minori introiti derivanti dagli atti di irrogazione delle sanzioni per violazioni formali. Prudenzialmente, pertanto, alla disposizione in esame non si ascrivono maggiori entrate per il bilancio dello Stato.

Sui commi 169-173, evidenzia che non si ascrivono effetti finanziari alle disposizioni in esame, che, in parte, definiscono cause di esclusione degli ambiti di applicazione e, in parte, hanno natura procedurale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che le disposizioni in esame stabiliscono che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma *una tantum* pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni e che il versamento della somma dovuta può essere eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, non ci sono particolari osservazioni.

Ad ogni modo, segnalando che la RT ritiene che la disposizione possa produrre al più effetti "positivi" di gettito, assumendo che i versamenti conseguenti alla regolarizzazione possano ragionevolmente essere superiori ai minori introiti derivanti dagli atti di irrogazione delle sanzioni per violazioni formali, sembrerebbe utile fornire indicazioni circa l'ammontare complessivo delle sanzioni previste ai sensi della legislazione vigente a tale titolo nell'ambito delle previsioni di entrata, anche solo al fine di comprovare il possibile effetto "virtuoso" della regolarizzazione in esame.

La RT peraltro non indica la platea dei soggetti interessati, né le ipotesi connesse alla quota di costoro di cui è prevista l'adesione alla misura in esame.

Commi 174-178 ***(Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie)***

L'articolo, come integrato dalla Camera, consente, in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di regolarizzare le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile. Il versamento può avvenire in un'unica soluzione o a rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. Le norme si riferiscono ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e concernono le violazioni diverse da quelle definibili con gli articoli 38 e 39, rispettivamente concernenti la definizione agevolata degli avvisi bonari e la regolarizzazione delle irregolarità "formali".

In particolare, il comma 174 stabilisce che possano essere regolarizzate le violazioni, diverse da quelle menzionate, che riguardano le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, con il pagamento: dell'imposta; degli interessi dovuti; delle sanzioni, ma in misura ridotta a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge. Il ravvedimento è inibito, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni). Il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. Errori, omissioni e versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi, calcolati nella misura del due per cento annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, e della sanzione in misura ridotta. Si consente il versamento delle somme dovute a seguito del ravvedimento speciale anche in otto rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del due per cento annuo. Condizione per regolarizzare le violazioni è che esse non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni.

Il comma 175 prevede che la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Sono disciplinate le conseguenze del mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva: ciò comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella misura del 4% annuo prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

Il comma 176 prevede che la regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Il comma 177 chiarisce che restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non si dà luogo a rimborso.

Il comma 178 affida a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la facoltà di definire le modalità di attuazione delle norme in esame.

La RT evidenzia sui commi 174 e 175 che per stimare le entrate conseguenti alla regolarizzazione speciale si considera l’ammontare complessivo delle violazioni sostanziali riguardanti le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 (prudenzialmente non vengono prese in considerazione potenziali regolarizzazioni riferite ad anni anteriori al 2019) che, alla data dell’entrata in vigore della presente disposizione, non sono state già contestate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Si stima che le violazioni oggetto della regolarizzazione speciale, riferite ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, ammontino ad un importo medio annuo pari a 65 miliardi di euro. Sottolinea che tale ammontare misura in ciascuno dei tre anni la parte di *tax gap* non ancora individuata dall’attività di accertamento e controllo, ovvero la differenza tra l’ammontare del *tax gap* non dichiarato e la maggiore imposta accertata complessiva (MIA – maggiore imposta accertata – da accertamenti unificati, controlli automatici, 36-ter)

Da analisi svolte sugli atti di accertamento “ordinari” ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA, emerge che circa il 3,5% della maggiore imposta viene definita in acquiescenza, cioè mediante accettazione dell’atto dell’Amministrazione finanziaria, al fine di ottenere una riduzione del debito fiscale. Ai fini del calcolo dei potenziali incassi derivanti dalla regolarizzazione “speciale”, si stima un tasso di adesione, prudenzialmente più basso rispetto a quello medio di acquiescenza, pari all’ 1%. Applicando il predetto tasso all’ammontare complessivo delle violazioni sostanziali potenzialmente regolabili (65 miliardi), in ciascuno dei tre anni considerati si stima un valore complessivo di potenziali incassi pari a 1950 milioni di euro (1.950 milioni di euro = 1%*65 miliardi*3).

Si ritiene che la facoltà di regolarizzare le violazioni versando sanzioni ridotte con gli interessi al tasso legale (prudenzialmente stimati allo 0,5%) possa rappresentare un incentivo ad utilizzare la regolarizzazione di cui al presente articolo.

Pertanto, considerato che nel 2021 i contribuenti hanno ravveduto errori ed omissioni per 1.083 milioni di euro ed ipotizzando, in via prudenziale, che tutti i contribuenti si avvarranno della possibilità di versare in 8 rate trimestrali, la norma produce una perdita del gettito atteso, nel primo anno, pari 541,5 milioni di euro, ovvero pari alla metà del gettito ordinario da ravvedimento operoso atteso nel 2023, che è stimato in 1.083 milioni di euro (lo stesso importo incassato nel 2021). Tale perdita di gettito viene riassorbita nell’anno successivo, in eguale misura, quando si scontano gli effetti del passaggio al profilo agevolato con la rateazione proposta dalla disposizione.

Un ulteriore effetto da considerare attiene al versamento di un ammontare di sanzioni inferiore a quello attualmente previsto dall’istituto del ravvedimento operoso.

Tale differenza – determinata in misura pari a 1/8 meno 1/18 – è stata quantificata pari a circa 75,2 milioni; tale minore importo viene imputato con la stessa cadenza temporale già illustrata in relazione alle minori entrate (1/2 per anno).

Si stima, pertanto, un impatto sul gettito complessivo pari a +843,8 milioni di euro derivanti dalla differenza tra i maggiori incassi originati dalla regolarizzazione (867 milioni di euro = 1950-1.083) e le minori entrate connesse alla riduzione straordinaria delle sanzioni dovute (75,2 milioni di euro).

Detto importo va integrato in misura pari alle sanzioni connesse alla maggiore imposta, determinate applicando l’editto sanzionatorio previsto per l’infedele dichiarazione ($867 \cdot 90\% \cdot 1/18 = 43,3$ milioni di euro), e interessi allo 0,5% per 2 anni ($0,5\% \cdot 2(\text{anni in media}) \cdot 867$ milioni di euro = 8,7 milioni di euro). Tali importi - cioè interessi e sanzioni per un totale di 52 milioni di euro - vanno distribuiti su 2 anni.

Nella seguente tabella si riportano in maniera analitica i calcoli sopradescritti, opportunamente distinti per tipologia di imposta sulla base della distribuzione per imposta osservata nei ravvedimenti del 2021:

(Dati in milioni di euro)

Stime in termini di cassa	2023	2024	Totale
Entrate da maggiore regolarizzazione (a)			
	433,5	433,5	867
di cui:			
<i>I.I.D.D.</i>	260,6	260,6	521,2
<i>Iva</i>	78,9	78,9	157,8
<i>Irap</i>	24,7	24,7	49,4
<i>Addizionali regionali</i>	17,0	17,0	34,0
<i>Addizionali comunali</i>	5,9	5,9	11,8
<i>Altri tributi erariali</i>	46,4	46,4	92,8
Effetti di cassa su entrate ordinarie (b)			
	-541,5	541,5	0
di cui:			
<i>I.I.D.D.</i>	-325,5	325,5	0
<i>Iva</i>	-98,5	98,5	0
<i>Irap</i>	-30,8	30,8	0
<i>Addizionali regionali</i>	-21,4	21,4	0
<i>Addizionali comunali</i>	-7,3	7,3	0
<i>Altri tributi erariali</i>	-58,0	58,0	0
Effetti di cassa connessi alla riduzione sanzionatoria (c)	-37,6	-37,6	-75,2
Interessi e sanzioni (d)	26,0	26,0	52,0
Saldo (a+b+c+d)	-119,6	963,4	843,8

Sui commi 176-178 la RT assicura che le disposizioni prevedono che la regolarizzazione non è consentita per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato e puntualizzano che i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della disposizione restano validi e non è possibile chiedere il rimborso delle somme già versate. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione

del presente articolo. Conclude assicurando che le norme non comportano impatti finanziari.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica in conto minori/maggiori entrate e maggiori/minori spese come segue:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
Ravvedimen- to speciale delle violazioni tributarie	IIDD	e	t	-64,90	586,10		-64,90	586,10		-64,90	586,10	
	IVA	e	t	-19,60	177,40		-19,60	177,40		-19,60	177,40	
	IRAP	e	t				-6,10	55,50		-6,10	55,50	
		s	c	6,10	-55,50							
	addizionale regionale	e	t				-4,40	38,40		-4,40	38,40	
		s	c	4,40	-38,40							
	addizionale comunale	e	t				-1,40	13,20		-1,40	13,20	
		s	c	1,40	-13,20							
	altri tributi erariali	e	t	-11,60	104,40		-11,60	104,40		-11,60	104,40	
	riduzione sanzionatoria	e	ext	-37,60	-37,60		-37,60	-37,60		-37,60	-37,60	
interessi e sanzioni	e	ext	26,00	26,00		26,00	26,00		26,00	26,00		

La RT annessa all'emendamento modificativo del Governo approvato in prima lettura riferisce che la disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto non modifica l'ambito di applicazione dell'articolo già preso in considerazione in sede di stima degli effetti finanziari della originaria formulazione della norma.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rileva che la RT stima le maggiori entrate partendo dal tasso di definizione in acquiescenza rilevato rispetto agli atti di accertamento inviati dall'Amministrazione finanziaria, per cui andrebbero richiesti *in primis* elementi di chiarificazione circa l'idoneità ed adeguatezza di tale parametro ai fini della stima degli effetti finanziari correlati alla riduzione delle sanzioni per i debiti tributari.

In particolare, andrebbero meglio esplicitate le ragioni dell'assunzione come parametro di riferimento dei tassi di adesione registrati per la definizione in acquiescenza, dal momento che la fattispecie in oggetto si pone piuttosto in analogia ad un ravvedimento operoso, in quanto muove, a differenza dell'acquiescenza, da una autonoma volontà da parte del contribuente di rendersi disponibile al rimedio dei propri errori o omissioni in sede dichiarativa e di calcolo dei tributi.

Ad ogni modo, venendo anche ai profili d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero esplicitate le ragioni dell'articolazione degli effetti sul 2023 e sul 2024, distintamente per ciascun titolo d'imposta ed a titolo di sanzioni.

Quanto alla modificazione apportate alla disposizione in prima lettura, convenendo con la RT circa la neutralità della modifica rispetto agli effetti finanziari iniziali, non ci sono osservazioni.

Commi 179-185

(Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

La norma consente la definizione con modalità agevolate degli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle entrate entro la data del 31 marzo 2023. Sono previste sanzioni ridotte, da un terzo a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a: processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023; avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023. La medesima riduzione sanzionatoria a un diciottesimo è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento. Si stabilisce che le norme consentono di definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analoga riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle sanzioni irrogate. Si dispone che la medesima riduzione delle sanzioni sia applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi. È previsto che le somme dovute possano essere anche dilazionate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima. Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT evidenzia che la disposizione si riferisce agli atti del procedimento di accertamento che possono essere definiti con il pagamento dell'imposta, di una sanzione pari a 1/18 di quella "minima" ovvero di quella irrogata e degli interessi.

Per stimare gli effetti finanziari - conformemente a quanto previsto nella relazione tecnica di accompagnamento della analoga disposizione normativa recata dall'articolo 2 del decreto-legge n. 119 del 2018 - si confrontano il tasso di acquiescenza e quello di adesione medi con la propensione alla definizione degli atti potenzialmente coinvolti dalla norma in esame.

Rileva che per il tasso di acquiescenza e quello di adesione medi si utilizzano per stimare l'importo complessivamente riscuotibile a cui si rinuncia (ossia una quota delle sanzioni) e che la propensione alla definizione si utilizza per stimare le maggiori entrate derivanti dalla definizione (a cui vanno aggiunti interessi e sanzioni ridotte, come stabilito dalla disposizione).

Ritenuto che l'analisi dei dati storici degli incassi di precedenti disposizioni analoghe hanno evidenziato la sostanziale indifferenza tra il gettito ordinario potenzialmente incassabile in assenza della definizione e il gettito potenziale derivante dalla definizione in argomento (ovvero una sostanziale indifferenza tra il tasso acquiescenza e la propensione all'adempimento), analogamente a quanto previsto nella

relazione tecnica di accompagnamento al citato articolo 2 del decreto-legge n. 119 del 2018, si ritiene che la norma non comporti significativi impatti finanziari. Prudenzialmente, pertanto, non si ascrivono maggiori entrate per il bilancio dello Stato in quanto il gettito stimato, derivante dalla definizione in argomento, ricalca tendenzialmente quello ordinario comunque incassato.

Certifica che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione della misura, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, prendendo atto della certificazione di neutralità finanziaria della disposizione da parte della RT, formulata sulla base dell'analisi dei dati storici degli incassi di precedenti disposizioni analoghe, non ci sono osservazioni.

D'altronde, quanto alla dichiarazione riportata in RT per cui "prudenzialmente (...) non si ascrivono maggiori entrate per il bilancio dello Stato in quanto il gettito stimato, derivante dalla definizione in argomento, ricalca tendenzialmente quello ordinario comunque incassato", va evidenziato che tale dichiarazione andrebbe opportunamente confortata alla luce di puntuali indicazioni in merito ai criteri di stima dei tendenziali in un'ottica pluriennale, atteso che dall'applicazione della norma potrebbero prodursi riflessi riduttivi rispetto al gettito già contemplato nei tendenziali per le annualità 2023-2025. Sul punto, si rinvia alle considerazioni già formulate al comma 54.

Riguardo alla prevista destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, a valere del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di istituire nell'ambito dello stato di previsione del MEF, va evidenziato non si forniscono elementi idonei a definirne l'individuazione e la dotazione²⁷. Sui profili evidenziati, appare quindi opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo.

²⁷ In particolare, non viene esplicitata la metodologia per l'individuazione delle risorse da imputare ai fini in questione per la destinazione a misure di riduzione della pressione fiscale. Tale aspetto appare rilevante soprattutto ai fini del coordinamento con il Fondo già istituito dall'articolo 1, comma 2, della legge di bilancio 2021 con la finalità di "dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale". A tal fine si rileva che la dotazione prevista in bilancio dalla azione "*Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale*" è di 418,4; 209,8 e 275,9 milioni di euro nelle annualità del triennio 2023-2025. Cfr. DDL bilancio 2023-2025, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, azione "*Interventi strutturali per la riduzione del carico fiscale*", pagina 1213-1214.

Commi 186-205 *(Definizione agevolata delle controversie tributarie)*

Le disposizioni, come modificate dalla Camera, consentono di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia. Se vi è soccombenza dell'Agenzia delle entrate, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

In particolare il comma 186, come modificato, consente di definire con modalità agevolate le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello pendente presso la Corte di cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. La definizione agevolata è adita su domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione; si consente il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il comma 187, per i ricorsi pendenti iscritti nel primo grado, prevede che la controversia possa essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa.

Il comma 188, in deroga al comma 186, prevede che per il caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della norma in esame, le controversie possono essere definite con il pagamento di una quota parte del valore della controversia pari al: a) 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; b) 15% del valore della lite in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Il comma 189 reca disposizioni applicabili ai casi di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale. Per tali fattispecie, viene chiarito che è dovuto, per intero, l'importo del tributo relativo alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale. Per la parte di atto annullata viene applicata la misura ridotta (40% o 15%), secondo le disposizioni del comma 188.

Il comma 190 stabilisce che le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Il comma 191 prevede che le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possano essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore delle norme in esame, e con il pagamento del 40% negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione in commento.

Il comma 192 prevede che possano essere definite con modalità agevolate le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della norma in esame e per le quali, alla data della presentazione della domanda di definizione, il processo non sia concluso con pronuncia definitiva.

Il comma 193 esclude dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Il comma 194 prevede che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino mille euro, è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni relative al versamento delle somme dovute a seguito dell'accertamento con adesione. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione. Nel caso di versamento rateale, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.

Il comma 195 dispone che in presenza di autonome controversie, occorre presentare una distinta domanda di definizione, entro il 30 giugno 2023, esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Il comma 196 prevede che dagli importi dovuti vanno scomputati quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio (importi versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio). In ogni caso, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore delle norme in commento.

Il comma 197, come modificato, stabilisce che le controversie definibili sono sospese soltanto a seguito di apposita istanza al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento; in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023. Entro tale data, il contribuente ha l'onere di depositare copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. In tal caso il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2024.

Il comma 198, inserito dalla Camera, prevede che nelle controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, in caso di deposito ai sensi del comma 197, il giudizio è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Il comma 199 sospende per nove mesi i termini di impugnazione per le controversie definibili, anche in via incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dalla data di entrata in vigore delle norme in esame fino al 31 luglio 2023.

Il comma 200 prevede che l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

Il comma 201, inserito dalla Camera, stabilisce che per i procedimenti dichiarati estinti ai sensi del comma 198 l'eventuale diniego della definizione, notificato con le modalità previste per gli atti processuali entro il 31 luglio 2024, è impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione entro sessanta giorni dalla notificazione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente con l'impugnazione del diniego.

Il comma 202 prevede che, nei casi in cui la definizione sia perfezionata dal coobbligato, la stessa giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fermo restando che la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato, anche in eccesso.

Il comma 203, come modificato, demanda ad uno o più provvedimenti del direttore della competente Agenzia fiscale le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.

Il comma 204 prevede che resta ferma, in alternativa a quella prevista dai commi in esame, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui all'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.

Il comma 205 dà facoltà agli enti territoriali di stabilire, entro il 31 marzo 2023, l'applicazione delle disposizioni in esame alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

La RT riferisce che la definizione agevolata per gli atti del contenzioso pendente, disciplinata nei commi in esame, consente di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. L'istituto ricalca la disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018.

Tanto considerato, per stimare gli effetti conseguenti alla entrata in vigore della nuova disciplina della definizione agevolata del contenzioso pendente, si utilizza un metodo analogo a quello riportato nella relazione tecnica relativa alla suddetta disposizione.

La relazione tecnica di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018 utilizzava come riferimento la maggiore imposta accertata in contestazione non ancora oggetto di riscossione provvisoria (MIAC) in pendenza di giudizio in base allo stato e al grado del processo e prevedeva un tasso di adesione da applicare alla stessa.

Tutto ciò premesso, si stima che la percentuale di propensione alla definizione degli atti potenzialmente coinvolti dalla norma in esame possa essere ragionevolmente considerata pari al 5% del totale della maggiore imposta accertata. Questa adesione può costituire un riferimento prudenzialmente attendibile poiché è stata nei fatti confermata in sede di applicazione di provvedimenti analoghi.

La MIAC al 31 ottobre 2022 è pari a 36 miliardi di euro (importo calcolato assumendo a riferimento i periodi dal 2000 al 2022).

Riducendo, per motivi prudenziali, il predetto tasso del 5% al 3,5%, si può stimare un incasso di 1.260 milioni di euro, arrotondato prudenzialmente a 1.200 milioni, dal quale vanno detratte Irap e addizionali Irpef spettanti a regioni e comuni che nel complesso incidono mediamente per l'8%. Le entrate prevedibili ammontano quindi a 1.104 milioni di euro. Si precisa che gli importi che il contribuente verserà per effetto della definizione non sono già compresi nelle previsioni tendenziali delle entrate da attività di controllo svolta dall'Agenzia delle entrate. Si tratta quindi di gettito aggiuntivo. In proposito va in particolare tenuto presente che con la definizione agevolata delle controversie tributarie la riscossione avviene in anticipo rispetto a quella eventuale in pendenza o a conclusione del giudizio. Quanto precede trova sostegno nella circostanza che è stata effettuata una previsione di incasso conseguente alla definizione ispirata a criteri di prudenza, nella considerazione che la stima è

limitata ai soli effetti finanziari incrementativi rispetto alle riscossioni di attività di controllo previste ordinariamente.

Il gettito stimato va ripartito sugli anni di dilazione previsti dalla norma che prevede la possibilità di pagare in 20 rate trimestrale di pari importo a partire dal 30 giugno 2023. Conseguentemente si può stimare che le entrate affluiranno nel prossimo quinquennio secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totale
Numero rate	3	4	4	4	4	1	20
Importi in milioni di euro	165,6	220,8	220,8	220,8	220,8	55,2	1.104

La RT annessa all'emendamento approvato dalla Camera dei deputati riferisce che le modifiche apportate ai commi 186 e 188-191, comportano al più effetti "positivi", che prudenzialmente non vengono stimati, rinviando ai dati di consuntivo.

Quanto alle restanti parti modificato e/o integrate del testo iniziale, assicura che le stesse sono dirette a dare organicità alla definizione anticipata delle controversie tributarie, attualmente di numero rilevante, consentendo, innanzitutto, al giudice di verificare l'effettiva intenzione del contribuente di pervenire ad una vantaggiosa soluzione del contenzioso e nello stesso tempo temperare l'interesse dell'amministrazione finanziaria ad uno smaltimento dell'arretrato senza pregiudicare il gettito di entrata nelle casse erariali. Per tale motivo, la modifica di cui al comma 197 fissa un termine perentorio entro cui il contribuente ha l'onere di depositare la domanda di sospensione della controversia davanti al giudice competente, nonché la copia del versamento delle somme che è tenuto a pagare o, se beneficiario di una rateizzazione delle stesse, dell'importo della prima rata di quanto dovuto. Per effetto della richiesta e della prova del pagamento effettuato, per consentire l'accesso alla definizione agevolata del contenzioso tributario, il giudizio è sospeso fino al 31 dicembre 2024.

Sul punto, certifica che si tratta di una disposizione di natura procedurale che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I successivi interventi, invece, di particolare rilievo, riguardano il giudizio di legittimità, sempre in relazione alla materia della definizione agevolata tributaria, davanti alla Corte di cassazione, per i quali si cerca di favorire lo smaltimento delle pendenze e l'eliminazione dell'arretrato con sensibili effetti organizzativi e assicurazione di immediate, concrete e dirette entrate per le casse dello Stato. Vengono, di conseguenza, introdotti i commi 198 e 201.

Nella specie, il comma 198 prevede che in caso di deposito di attestazione comprovante il versamento degli importi o della prima rata di cui si è detto riguardo al comma 197, si ha "*de plano*" l'estinzione del giudizio a seguito di decreto del Presidente della sezione o, se è stata fissata l'udienza per la decisione, a seguito di ordinanza pronunciata in camera di consiglio. Si prevede che le spese processuali

rimangano a carico del contribuente che ha presentato la richiesta, non incidendo sulla finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'estinzione del giudizio di cassazione, si rappresenta che la disposizione ha natura procedurale e non comporta riflessi negativi per la finanza pubblica, in quanto l'eventuale minor gettito di entrata che potrebbe derivare dalla mancata riscossione del contributo unificato, relativo alle fattispecie disciplinate dalla normativa in materia, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-*quater* del T.U. delle spese di giustizia per i ricorsi davanti alla Corte di cassazione, potrà essere ampiamente compensato dal contestuale versamento degli importi dovuti a seguito della richiesta di definizione agevolata nonché dal venir meno degli effetti derivanti dai possibili esiti sfavorevoli per lo Stato, a seguito di soccombenza dell'ente tributario rappresentativo, che comporta maggiori oneri, quali la condanna alle spese processuali e di lite e l'eventuale risarcimento del contribuente.

Il comma 201, invece, disciplina, per i procedimenti dichiarati estinti ai sensi del comma 198, le impugnazioni dei provvedimenti di diniego della definizione agevolata delle controversie, diniego che deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notifica degli atti processuali. Infatti, sebbene i procedimenti siano dichiarati estinti, a seguito della presentazione dell'istanza di cui al predetto comma 198, la concessione dell'agevolazione è subordinata, comunque, all'istruttoria della procedura di definizione che consente di acclarare la sussistenza dei requisiti. In caso di insussistenza è pronunciata la revocazione del provvedimento di estinzione.

Assicura poi che la norma ha carattere procedurale e precettivo soggiacendo allo stesso regime previsto per le impugnazioni secondo le disposizioni di cui all'articolo 391-*bis* c.p.c. e non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica dal momento che le attività ad essa connesse, di natura istituzionale, potranno essere fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Infine, si segnala la natura definitiva della modifica del comma 201, alinea, che si limita ad una migliore individuazione delle controversie trattate.

La disposizione, pertanto, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori entrate tributarie correnti, come segue:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Definizione agevolata delle controversie tributarie	e	t	165,60	220,80	220,80	165,60	220,80	220,80	165,60	220,80	220,80

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va *in primis* evidenziato che i criteri adottati dalla RT risultano analoghi a quelli descritti dalle RT allegate a norme analoghe emanate in relazione all'articolo 6 del decreto-legge n. 119/2018, e che la stessa RT conferma che gli importi che il contribuente verserà per effetto della

definizione sono già compresi nelle previsioni tendenziali delle entrate da attività di controllo svolta dall'Agenzia delle entrate (ossia il pagamento effettuato per la definizione non costituisce un mero anticipo di pagamenti attesi in futuro). Pertanto, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, venendo anche al tasso di adesione alla definizione agevolata indicato dalla RT pari al 3,5% - che risulta comunque superiore al tasso adottato dalla RT riferita all'articolo 6 del decreto-legge n. 119/2018 pari al 2,5% - dal momento che la RT asserisce che tale valore costituisce un riferimento "prudenzialmente attendibile" poiché è stato nei fatti confermato in sede di applicazione di recenti provvedimenti analoghi, andrebbero comunque richieste le ragioni a monte del carattere prudenziale del dato a fronte di un suo incremento rispetto al 2018.

Quanto alla stima degli effetti d'impatto, la RT ipotizza un incasso stimato di 1.260 milioni di euro, arrotondato prudenzialmente a 1.200 milioni, da cui vanno detratti IRAP e addizionali IRPEF spettanti a regioni e comuni che nel complesso incidono mediamente per l'8%. Le entrate prevedibili ammontano quindi a 1.104 milioni di euro. Andrebbero quindi forniti i dati sottostanti a tali stime, a partire dal numero dei procedimenti interessati, nonché in merito al valore medio unitario dei contenziosi.

Infine, considerando che la RT ripartisce il gettito stimato sugli anni di dilazione previsti dalla norma, tutti avvalendosi della rateazione in n. 20 rate trimestrali di pari importo a partire dal 30 giugno 2023, andrebbero forniti elementi informativi circa l'impatto ipotizzato sul gettito in ragione annua.

In merito alle modifiche e integrazioni apportate in prima lettura, si conviene in linea di massima con la RT secondo cui le integrazioni apportate ai commi 186 e 188-191 sono al più suscettibili di produrre effetti positivi, quantificabili solo a consuntivo.

Riguardo poi alla modifica apportata al comma 197, dal momento che la RT certifica che trattasi di una disposizione di natura procedurale, non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nulla da osservare.

Sul comma 198, premesso che la RT assicura che le misure sono finalizzate allo smaltimento delle pendenze e all'eliminazione dell'arretrato del contenzioso in Cassazione in materia della definizione agevolata tributaria con sensibili effetti organizzativi, assicurando immediate, concrete e dirette entrate per le casse dello Stato, certificandosi che la misura riveste natura procedurale e non comporta riflessi negativi per la finanza pubblica - in quanto l'eventuale minor gettito di entrata che potrebbe derivare dalla mancata riscossione del contributo unificato potrà essere ampiamente compensato dal contestuale versamento degli importi dovuti a seguito della richiesta di definizione agevolata, nonché dal venir meno degli effetti derivanti dai possibili esiti sfavorevoli per lo Stato, che comportano maggiori oneri, quali la condanna alle spese processuali e di lite e l'eventuale risarcimento del contribuente - si osserva che tale compensazione andrebbe doverosamente supportata dall'illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne la fondatezza.

Riguardo al comma 201, a cui la RT attribuisce carattere procedurale e precettivo, assicurando che esso non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica dal momento che le attività ad essa connesse, di natura istituzionale, potranno essere fronteggiate con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, si evidenzia che tale neutralità andrebbe sempre comprovata alla luce di elementi e dati idonei a dimostrarne la sostenibilità, come peraltro previsto dal comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità. Sul punto andrebbe quindi valutato l'inserimento di una specifica clausola di invarianza.

Quanto poi all'ulteriore modifica, dal momento che la RT assicura che la modificazione ivi prevista non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, limitandosi la norma ad una migliore individuazione delle controversie trattate, nulla da osservare.

Commi 206-212 ***(Conciliazione agevolata delle controversie tributarie)***

La norma, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie (disciplinata dai commi 186-205 del provvedimento), consente di definire entro il 30 giugno 2023 con un accordo conciliativo "fuori udienza" le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate. Si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. All'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di quaranta o cinquanta per cento del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

Il comma 206 permette di definire entro il 30 giugno 2023 le controversie in cui è parte l'Agenzia delle entrate pendenti - alla data di entrata in vigore della disposizione in esame - innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado e aventi ad oggetto atti impositivi, con l'accordo conciliativo fuori udienza disciplinato dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Il comma 207, in deroga a quanto previsto dal comma 206 dell'articolo 48-*ter* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, prevede che all'accordo conciliativo si applichino le sanzioni in misura ridotta ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, oltre agli interessi e agli eventuali accessori.

Il comma 208 afferma che il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo.

Il comma 209 prevede che in caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al precedente comma 207 e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Il comma 210 prevede che dalla conciliazione agevolata sono escluse (comma 210) le controversie concernenti, anche solo in parte: le risorse proprie tradizionali UE e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Il comma 211 dispone, l'applicazione, in quanto compatibile con la presente disposizione, del già illustrato articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in tema di conciliazione fuori udienza.

Il comma 212 destina le eventuali maggiori entrate, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT riferisce che la conciliazione agevolata oggetto della presente disposizione consente di definire le liti fiscali pendenti alla data del 1° gennaio 2023 mediante l'introduzione di una norma che ricalca, per grandi linee, la disciplina di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

L'ipotesi di definizione mediante conciliazione agevolata non impatta sulle norme del processo tributario di cui al suddetto D.Lgs. n. 546 del 1992 in quanto si tratta di disposizione a carattere transitorio, vigente sino alla scadenza del termine previsto per avvalersi della definizione agevolata delle controversie pendenti di cui ai commi 186-205.

Per una stima degli effetti di gettito conseguenti alla entrata in vigore della disciplina in esame si calcola, in primo luogo, l'importo medio annuo riscosso da conciliazione (base di riferimento costituita dagli anni dal 2017 al 2021, pur tenendo conto della scarsa significatività degli anni successivi a causa dell'emergenza epidemiologica e della conseguente sospensione dell'attività di riscossione) che è pari a euro 304,6 milioni. Tenuto conto che la procedura di conciliazione in esame presenta aspetti più vantaggiosi per il contribuente rispetto all'ordinaria procedura di conciliazione (applicazione di sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, anziché nella misura, rispettivamente, del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio, e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio) appare ragionevole prevedere un incremento delle somme riscosse attese dalla conciliazione, che prudenzialmente si stima nella misura pari al 2,5%. In considerazione della scarsa rilevanza dell'importo stimato, alla previsione in esame prudenzialmente non si ascrivono effetti di gettito.

Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione della misura, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la RT non associa effetti positivi di gettito alla disposizione in esame, ritenendoli espressamente di "scarsa rilevanza", nulla da osservare.

Ad ogni modo, nel prendere atto di tale indicazione, andrebbero richiesti elementi di conferma volti ad escludere che possano comunque determinarsi effetti apprezzabili, di segno opposto, in esercizi successivi, rispetto alle dinamiche di entrata che a rigore dovrebbero essere già scontate ai fini degli andamenti tendenziali. Sul punto, si rinvia alle considerazioni metodologiche formulate al comma 54.

Quanto all'accertamento delle eventuali maggiori entrate sulla base del monitoraggio periodico, andrebbero esplicitate le relative metodologie di calcolo ai fini della determinazione degli importi da destinare alla riduzione della pressione fiscale, di nuova istituzione.

In proposito, si richiamano le considerazioni già svolte con riguardo ai commi 179-185 riguardo al coordinamento con le procedure di determinazione degli effetti della cosiddetta "*compliance fiscale*" e delle somme da destinare, a legislazione vigente, al Fondo per l'attuazione di interventi in materia di riforma del sistema fiscale, già istituito dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Commi 213-218

(Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione)

La norma introduce, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie (prevista dai commi 186-205), l'istituto della rinuncia "agevolata" alle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione, la cui opzione dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2023. La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

La RT conferma che la norma in esame introduce, per le controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate, un'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione già disciplinata dall'articolo 390 codice di procedura civile.

Per stimare – adottando una tecnica prudenziale - gli effetti della norma si assumono a riferimento i soli giudizi con decisione sfavorevole al contribuente in secondo grado e a lui favorevole in primo grado e quelli in cui si sia verificata una decisione parzialmente favorevole – per entrambe le parti processuali – nei due gradi di merito.

Si assume, infatti, che tali giudizi sono quelli per i quali il contribuente è ragionevolmente più interessato ad accedere all'istituto in parola, in quanto maggiore è la probabilità di un esito per lui sfavorevole del giudizio incardinato in Cassazione.

In base ai criteri prescelti, alla data del 31 ottobre 2022, rileva che dalle basi dati dell'Agenzia risultano pendenti in Cassazione controversie per un valore complessivo pari a circa 13,8 miliardi di euro.

Sulla base dei dati relativi ad ottobre 2022, la percentuale di vittoria in Cassazione per l'Amministrazione finanziaria è pari all'80% circa (media dell'ultimo triennio

riferita agli importi decisi favorevolmente per l’Agenzia rispetto al totale degli importi contestati).

Ciò posto, considerato che la propensione alla definizione di una controversia è generalmente maggiore per le controversie più datate, in specie per quelle in cui il contribuente ha già registrato un esito sfavorevole non definitivo oppure, in base agli orientamenti giurisprudenziali affermatasi dopo l’instaurazione del giudizio, può prevedere un probabile esito a lui sfavorevole, è ragionevole stimare un incremento della riscossione pari al 2,5% che, prudenzialmente, viene ridotto all’1,5% per tener conto – oltre che dell’ulteriore misura definitiva di cui all’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 – anche della vetustà delle controversie e della circostanza secondo cui un rilevante numero dei contenziosi riguarda soggetti che nel frattempo potrebbero essere divenuti insolventi. In ragione di tali considerazioni, l’incremento del gettito complessivo stimabile – ulteriore rispetto agli incassi ordinariamente attesi – è pari a 165,6 milioni di euro (che si ottiene applicando la percentuale dell’1,5% all’80% di 13,8 miliardi di euro).

Si ascrive tale incremento al solo anno 2023, considerato il pagamento in un’unica soluzione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori entrate tributarie, come segue:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in cassazione	e	t	165,60			165,60			165,60		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rileva che la RT ipotizza maggiori entrate facendo riferimento al solo valore delle controversie nelle quali l’amministrazione finanziaria sarebbe risultata vittoriosa.

Ne segue che i maggiori incassi conseguiti nel 2023 dovrebbero corrispondere minori incassi che si sarebbero conseguiti a partire dal 2023, in assenza della disposizione in esame. Qualora tali incassi, diluiti nel tempo, dovessero essere inclusi nelle previsioni tendenziali, occorrerebbe pertanto quantificare un minor gettito per gli anni interessati.

Sul punto andrebbero acquisiti elementi di valutazione e si rinvia alle considerazioni metodologiche inerenti l’"oscurità" dei criteri con cui vengono calibrate le previsioni tendenziali ai sensi della legislazione vigente concernenti le entrate tributarie iscritte in bilancio.

Più in dettaglio, la RT assume in via prudenziale che la misura in esame interessi i soli giudizi con decisione sfavorevole al contribuente in secondo grado e a lui favorevole in primo grado e quelli in cui si sia verificata una decisione parzialmente favorevole — per entrambe le parti processuali — nei gradi di merito, assumendo che tali giudizi siano quelli per i quali il contribuente è ragionevolmente più interessato ad

accedere all'istituto in parola, in quanto maggiore è la probabilità di un esito per lui sfavorevole del giudizio incardinato in Cassazione.

La RT rileva preliminarmente che alla data del 31 ottobre 2022, dalle basi dati dell'Agenzia, risultano pendenti in Cassazione controversie per un valore complessivo pari a circa 13,8 miliardi di euro di cui la percentuale di vittoria in Cassazione per l'Amministrazione finanziaria viene stimata dalla RT pari all'80 per cento circa (media dell'ultimo triennio riferita agli importi decisi favorevolmente per l'Agenzia rispetto al totale degli importi contestati).

Sul punto, considerato che la propensione alla definizione di una controversia è generalmente maggiore per le controversie più datate, in specie per quelle in cui il contribuente ha già registrato un esito sfavorevole non definitivo, la RT ritiene ragionevole stimare un incremento della riscossione pari al 2,5% che, prudenzialmente, viene ridotto all'1,5%.

A tale proposito, andrebbero richiesti idonei elementi confermativi circa il carattere prudenziale dei parametri indicati, in considerazione della vetustà delle controversie e della circostanza - rilevata anche dalla RT - secondo cui un numero considerevole dei contenziosi riguarderebbe soggetti che nel frattempo potrebbero essere divenuti insolventi. Considerato che si prevede che il pagamento dovrà avvenire in un'unica soluzione nel 2023, andrebbero richiesti elementi di conferma in merito al numero dei procedimenti complessivamente in attesa di giudizio di legittimità sommariamente indicati dalla RT e in merito al loro valore medio unitario, nonché in relazione al loro anno di riferimento e alla possibilità che quota parte di essi sia riferibile a contribuenti già dichiarati insolventi, al fine di consentire una valutazione ponderata in merito all'adesione attesa alla base della quantificazione operata dalla RT.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, posto che il dovuto dovrà essere versato nel 2023, nulla da osservare.

Commi 219-221

(Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale)

La norma consente di regolarizzare l'omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate. La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi. È previsto che, nel caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, il competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione prevista per ritardati ovvero omessi versamenti, pari al 30 per cento delle somme dovute.

In particolare, il comma 219 consente la regolarizzazione dell'omesso o carente versamento di somme riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate: a) delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, qualora siano scadute alla data di entrata in vigore della norma in esame e a condizione che non sia stata notificata la cartella di pagamento, ovvero l'atto di intimazione. Tali versamenti si regolarizzano

mediante il versamento integrale della sola imposta. Non sono dunque dovute sanzioni e interessi; b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali, ove siano scaduti alla data di entrata in vigore della disposizione in esame e a condizione che non sia stata ancora notificata la cartella di pagamento, ovvero l'atto di intimazione, anche in tal caso con versamento integrale della sola imposta (senza sanzioni e interessi).

Il comma 220 stabilisce che la regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, aventi scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione.

Il comma 221 disciplina le conseguenze del mancato perfezionamento della regolarizzazione. Oltre a non prodursi lo sconto sul *quantum* dovuto, il competente ufficio in tale ipotesi procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione prevista per ritardati ovvero omessi versamenti, pari al 30 per cento, da applicare sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

La RT evidenzia che la disposizione consente di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero, nonché di reclamo o mediazione, scadute alla data di entrata in vigore della norma e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione.

Si ritiene che la disposizione possa produrre effetti positivi di gettito, derivanti dai versamenti conseguenti alla regolarizzazione degli omessi e/o carenti versamenti di cui al comma 219, che è ragionevole presumere superiori ai minori introiti derivanti dalla mancata applicazione di interessi e sanzioni.

Tuttavia, in considerazione della manifestata bassa propensione all'adempimento, seppure in condizioni di favore, da parte della platea dei possibili destinatari della misura, prudenzialmente, alla disposizione in esame non si ascrivono maggiori entrate per il bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerando che la RT certifica che la disposizione sarebbe suscettibile di determinare maggiori entrate le quali, prudenzialmente non sono scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica, va debitamente evidenziato che tali maggiori entrate sono da associare a effetti di gettito perlomeno superiori ai minori introiti derivanti dalla mancata applicazione di interessi (attivi) e sanzioni.

Sul punto va evidenziato che, anche in relazione agli incassi erariali che si generano nell'adempimento coattivo degli obblighi tributari - sia pure tenendo conto dei diversi

presupposti applicativi inerenti le fasi di perfezionamento dell'obbligazione tributaria correlati a natura e tipologia dei prelievi fiscali (cd. momento accertativo) -, dovrebbe sempre corrispondere, sia pure in un'ottica di prudenzialità, una corretta quantificazione in bilancio del gettito atteso per le singole annualità del triennio, costituendo la fase della riscossione coattiva parte del regolare adempimento della obbligazione tributaria ai sensi della legislazione vigente²⁸. Su tali questioni, si rinvia a quanto rilevato in relazione all'esame del comma 54.

Ad ogni modo, si evidenzia che la stessa ipotesi di compensatività del maggior gettito netto indicata dalla RT andrebbe illustrata sulla base dell'entità e della modulazione temporale delle entrate da interessi e sanzioni da ritenersi già scontate ai sensi della legislazione vigente rispetto agli importi e ai tempi di incasso delle somme che saranno versate in applicazione della misura in esame.

Commi 222-230

(Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015)

La norma, come modificata ed integrata in prima lettura dalla Camera dei deputati, dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione. Lo stralcio dei carichi è estesa anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione degli enti di previdenza privati.

In particolare, il comma 222 come modificato dispone l'annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ricompresi nelle definizioni agevolate dei carichi affidati all'agente della riscossione introdotte anteriormente. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica. Si applicano le disposizioni che stabiliscono che ai crediti annullati non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 in materia di discarico per inesigibilità e reinscrizione nei ruoli e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

²⁸ A tale proposito, come rilevato di recente anche dalla Corte dei conti, con riferimento ai carichi affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, risultano affidati per la riscossione circa 1.100 miliardi di cartelle esattoriali relative a debiti tributari che al netto di carichi sospesi, quote annullate, soggetti falliti, soggetti deceduti e ditte cessate, azioni cautelari/esecutive tentate senza riscossione, rate a scadere su dilazioni non revocate e riscossioni, registrano un carico al 1° gennaio 2022 di 57 miliardi di euro da riscuotere. Di questo importo, per il solo 3,66% è prevista la riscossione nel 2021. Cfr. Corte dei conti, Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2021, Volume III, Tomo I, pagine 27-29.

Il comma 223, in conseguenza di quanto disposto al comma 222, stabilisce che dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data dell'annullamento, è sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso comma 222.

Il comma 224 concerne il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Il comma 225 specifica che restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni già previste dai precedenti provvedimenti di stralcio dei debiti.

Il comma 226 esclude dall'annullamento automatico: le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, vale a dire i dazi e i diritti doganali e i contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero; l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Il comma 227, come modificato, prevede che fermo quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 1, opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Pertanto, tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.

Le modifiche apportate in prima lettura hanno poi inserito i commi da 228 a 230.

Il comma 228 prevede relativamente alle sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, che le disposizioni del comma 6 si applichino limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 chiarendo che tale annullamento non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

Il comma 229 stabilisce che gli enti creditori di cui al comma 227 possano stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento emanato entro il 31 gennaio 2023, avvalendosi delle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

Il comma 230 sospende la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data del 31 marzo 2023, stabilendo che non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

La RT evidenzia che ai fini della quantificazione degli effetti delle disposizioni in esame (fino a mille euro – comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) come risultanti dai singoli carichi affidati dagli enti creditori all'Agente della riscossione dal 2000 al 2015, previsto dal comma 1, si è proceduto considerando:

- l'effetto negativo derivante dallo stralcio dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015 per i quali sono ancora in corso i pagamenti relativi alle misure agevolative di definizione dei carichi pregressi (c.d. "Rottamazione-ter" prevista dal decreto-legge n. 119 del 2018);
- l'impatto negativo sulla riscossione ordinaria da ruolo (compresa quella conseguente a piani di rateizzazione concessi ai sensi dell'art 19 del d.P.R. n. 602 del 1973) derivante dall'annullamento dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015, per i quali era ancora in essere un'aspettativa di riscossione

Precisa che i carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2010 sono già stati oggetto di un analogo precedente intervento normativo che ne ha previsto lo stralcio (articolo 4 del decreto-legge n. 119/2018) al quale si è altresì aggiunto lo stralcio di quelli di importo residuo fino a 5.000 euro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n.- 41 del 2021. Pertanto, per i carichi affidati in tale periodo temporale (dal 2000 al 2010), gli effetti dell'attuale disposizione di annullamento risultano marginali in quanto relativi ai soli carichi il cui importo residuo è sceso sotto la soglia di importo di mille euro successivamente ai precedenti interventi.

Ciò premesso, con riferimento all'effetto negativo derivante dall'annullamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1.000 euro, per i quali sono ancora in corso i pagamenti relativi alle misure agevolative di definizione dei carichi pregressi (c.d. "Rottamazione-ter" prevista dal decreto-legge n. 119 del 2018), le cui ultime scadenze di pagamento scadono nel corso del 2023 (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2023), è stato preso a riferimento il valore residuo dei piani in essere e stimata la quota parte relativa alle cd. "partite di ruolo" il cui importo residuo, comprensivo di sanzioni e interessi, risulta inferiore alla soglia di 1.000 euro.

Con riferimento invece all'impatto "negativo" sulla riscossione ordinaria della disposizione in argomento, la stima della "flessione", che tiene anche conto del periodo di sospensione previsto dal comma 223 e delle specifiche esclusioni previste dal comma 226, è stata determinata considerando la cd. "Curva di riscossione attesa", basata sull'analisi storico-statistica dei crediti affidati dal 2000 al 2015 nonché del peso della componente di tale riscossione relativo ai singoli crediti di importo residuo fino a mille euro. È stato inoltre considerato il beneficio della maggior efficacia dell'azione di riscossione coattiva dell'agente della riscossione in quanto l'annullamento dei carichi rientranti nel perimetro della disposizione consentirà allo stesso agente di concentrare le proprie attività di recupero su crediti più recenti, per i quali l'aspettativa di riscossione risulta più alta o, comunque, sui crediti di importo residuo maggiormente elevato.

Inoltre, in aggiunta agli impatti negativi sulle entrate da riscossione ruoli è stata stimata la riduzione della quota prevista dalla RT di accompagnamento alla legge n. 234/2021 (articolo 1, commi da 14 al 23) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale

della riscossione. Ciò in quanto tali impatti negativi sulle previsioni di riscossione determinano altresì una riduzione del relativo cd. "aggio" da riversare al bilancio dello Stato, come previsto dall'articolo 1, commi da 14 al 23, della legge n. 234/2021 che ha modificato il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione.

Poi, con riferimento al rimborso, previsto dal comma 224, delle spese di notifica della cartella di pagamento di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 112/1999 e di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 119/2018 e all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 41/2021, annullate ai sensi del comma 222 in commento, la stima dei crediti, non ancora liquidati dagli enti, riferibili al rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento e delle procedure esecutive già svolte dall'Agente della riscossione sulle quote, erariali e non, che saranno oggetto di annullamento, risulta pari a circa 285 milioni di euro: per tale importo è stato previsto il rimborso a carico dello Stato in 10 rate annuali di pari importo dal 2023 al 2032.

Gli impatti sopra delineati, rispetto al testo del ddl iniziale, venivano riepilogati nella seguente tabella:

(milioni di euro)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOT
Impatto su entrate attese da Rottamazione-ter	-127,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,9
Impatto su riscossione ordinaria	-53,6	-47,4	-12,7	-28,6	-42,0	-59,7	-39,8	-19,9	-13,3	-6,6	-323,6
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	-181,5	-47,4	-12,7	-28,6	-42,0	-59,7	-39,8	-19,9	-13,3	-6,6	-451,5
di cui:											
Erario	-34,1	-8,9	-2,4	-5,4	-7,9	-11,2	-7,5	-3,7	-2,5	-1,2	-84,8
Enti previdenziali	-98,3	-25,7	-6,9	-15,5	-22,8	-32,3	-21,6	-10,8	-7,2	-3,6	-244,7
Altri enti	-49,1	-12,8	-3,4	-7,7	-11,3	-16,2	-10,7	-5,4	-3,6	-1,8	-122,0
Minore quota a copertura dei costi del bilancio dello Stato (aggio di riscossione)	-7,2	-1,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	-9,7
Rimborsi spese proc. Esecutive e diritti di notifica a carico dell'erario	-28,5	-28,5	-28,5	-28,5	-28,5	-28,5	-28,5	-28,5	-28,5	-28,5	-285,0

La RT annessa all'emendamento del Governo che ha modificato ed integrato le disposizioni inizialmente previste riferisce che il dispositivo introduce una differente applicazione (cd. annullamento "parziale") della disposizione di stralcio dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro - comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni - risultanti dai singoli carichi affidati dagli enti creditori all'Agente della riscossione dal 2000 al 2015, prevista dai commi in esame, limitatamente però ai crediti affidati dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

In particolare, per i crediti affidati dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali le disposizioni prevedono che l'annullamento automatico sia limitato alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1,

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e non per il capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno interamente dovute.

Inoltre, sempre con riferimento ai carichi affidati dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, per quanto concerne le sanzioni irrogate per violazioni del Codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l'annullamento parziale si applicherà limitatamente agli interessi, comunque denominati (ivi compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge n. 689/1981) e non investirà sanzioni e somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno dovute per l'intero ammontare.

La RT sottolinea che resta comunque ferma la facoltà degli enti in argomento di deliberare con apposito provvedimento, avvalendosi delle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la non applicazione della misura di annullamento parziale sopra descritto.

Rileva, per la quantificazione degli impatti dell'emendamento in commento, considerando prudenzialmente che nessuno di tali enti deliberi la non applicazione del cd. "annullamento parziale", che si è proceduto a stimare i "minori" effetti negativi rispetto a quelli già individuati nella RT iniziale, derivanti dalle limitazioni introdotte dall'emendamento stesso.

In particolare, con riferimento all'annullamento dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015 per i quali sono ancora in corso i pagamenti relativi alla definizione dei carichi pregressi prevista dal decreto-legge n. 119 del 2018 (cd. "Rottamazione-ter"), l'annullamento opera per la sola componente degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, lasciando al contribuente l'onere del pagamento della quota capitale o della sanzione nel caso di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. L'impianto normativo della misura agevolativa di definizione dei carichi pregressi prevista dal decreto-legge n. 119 del 2018, prevedeva già, infatti, l'abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora, nonché delle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel caso di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

Con riferimento alla perdita di riscossione ordinaria da ruolo derivante dall'annullamento dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015, atteso che l'annullamento per i carichi affidati da tali enti sarà parziale invece che integrale, è stato determinato il minore impatto negativo sulla riscossione ordinaria da ruolo (compresa quella conseguente a piani di rateizzazione concessi ai sensi dell'articolo 19 del d.P.R. n. 602 del 1973) derivante dall'annullamento parziale dei carichi per i quali era ancora in essere un'aspettativa di riscossione.

In aggiunta ai minori impatti negativi sulle entrate da riscossione ruoli è stato, inoltre, stimato il minore impatto sulla quota prevista dalla RT di accompagnamento alla legge n. 234/2021 (art. 1, commi da 14 al 23) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione. Ciò in quanto l'annullamento parziale non determina, sulle componenti escluse dal predetto annullamento, il venir meno del cd. aggio da riversare al bilancio dello Stato, come previsto dall'articolo 1, commi da 14 al 23, della legge n. 234/2021 che ha modificato il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione. Infine, considerato che sui carichi oggetto dell'annullamento parziale rimangono dovute le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, è stata stimata la riduzione della misura del rimborso a carico dello Stato, in 10 rate annuali di pari importo dal 2023 al 2032, previsto ai sensi del comma 224 del disegno di legge di bilancio 2023.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOT
Impatto su entrate attese da Rottamazione Ter	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6
Impatto su riscossione ordinaria	10,7	9,4	2,5	5,7	8,3	11,9	7,9	4,0	2,6	1,3	64,3
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	43,3	9,4	2,5	5,7	8,3	11,9	7,9	4,0	2,6	1,3	96,9

di cui:

Erario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enti previdenziali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri enti	43,3	9,4	2,5	5,7	8,3	11,9	7,9	4,0	2,6	1,3	96,9

Recupero quota a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato (aggio di riscossione)	1,72	0,25	0,05	0,08	0,07	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	2,21
Minori Rimborsi spese proc. esecutive e diritti di notifica a carico dell'erario	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	55,0

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori/minori entrate tributarie ed extratributarie e maggiori spese correnti, come segue:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
Stralcio dei carichi fino a 1000 euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015	Erario	e	t				-19,80	-5,30	-1,50	-19,80	-5,30	-1,50
		e	ext				-14,30	-3,60	-0,90	-14,30	-3,60	-0,90
	Enti di previdenza	e	co				-98,30	-25,70	-6,90	-98,30	-25,70	-6,90
		s	c	98,30	25,70	6,90						
Altri enti	e	t				-49,10	-12,80	-3,40	-49,10	-12,80	-3,40	
Rimborsi spese procedure esecutive e diritti di notifica	s	c	28,50	28,50	28,50							
Minore riversamento aggi al bilancio dello Stato	e	ext	-7,20	-1,30	-0,30							

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando gli elementi forniti dalla RT in merito al metodo seguito nel processo di quantificazione, va comunque evidenziato che non vengono illustrati i dati e parametri, nonché le ipotesi concretamente considerati per ottenere gli effetti di stima ipotizzati.

Inoltre, va rilevato che per la stima dell'impatto negativo sulla riscossione ordinaria della disposizione in esame, la RT dichiara di tener conto anche di elementi "statistici", quali la cd. "Curva di riscossione attesa", basandosi sull'analisi storica dei crediti affidati dal 2000 al 2015, nonché del peso della componente di tale riscossione relativo ai singoli crediti di importo residuo fino a mille euro, le cui risultanze andrebbero pertanto debitamente illustrate.

Quanto poi alle ricadute dei criteri di tipo organizzativo riguardanti fattori di ottimizzazione dell'azione di recupero crediti che consentirebbero una maggiore efficacia dell'azione medesima, andrebbero fornite più specifiche indicazioni in merito ai risultati che tali azioni sarebbero suscettibili di produrre sul gettito²⁹, evidenziando gli elementi differenziali rispetto ai criteri ordinariamente applicati ai sensi della legislazione vigente per l'attività di recupero e l'incidenza attribuita ai medesimi fattori per la stima riguardante l'impatto negativo sulla riscossione ordinaria.

Venendo alle modalità di registrazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, rilevando che le minori entrate erariali sono registrate, conformemente a quanto applicato per precedenti norme di analogo tenore, sui soli saldi di fabbisogno e indebitamento, andrebbero esplicitate le ragioni di tale diverso trattamento contabile, chiarendo se la modalità di registrazione adottata discenda da una considerazione dei soli effetti di cassa, e, in tal caso, le motivazioni sottostanti tale scelta.

Si rileva poi che le minori entrate dovute ai più ridotti versamenti di aggi e le maggiori spese derivanti dai rimborsi degli oneri sostenuti per procedure esecutive e diritti di notifica sono registrate solo sul saldo netto da finanziare. Si segnala che la RT riferita all'ultima norma emanata di tenore analogo (articolo 4, commi da 4 a 9, del

²⁹ In particolare, la RT stima gli effetti di minore entrata "considerato il beneficio della maggior efficacia dell'azione di riscossione coattiva dell'agente della riscossione in (...) esito (...) all'annullamento dei carichi rientranti nel perimetro della disposizione (...) che (...) consentirà allo stesso agente di concentrare le proprie attività di recupero su crediti più recenti, per i quali l'aspettativa di riscossione risulta più alta o, comunque, sui crediti di importo residuo maggiormente elevato".

decreto legge n. 41/2021) non considerava esplicitamente le minori entrate citate mentre le maggiori spese per rimborsi erano registrate su tutti i saldi.

In definitiva, considerato che gli effetti finanziari in questione fanno riferimento a movimenti di somme all'interno del comparto delle pubbliche amministrazioni, si rileva che l'amministrazione beneficiaria delle somme non è tenuta a migliorare i propri saldi di bilancio, per cui le risorse trasferite, ad esempio, a titolo di rimborso, potrebbero essere materialmente spese generando effetti di fabbisogno e di indebitamento netto. Andrebbero pertanto acquisiti chiarimenti in merito alla mancata contabilizzazione di effetti sui detti saldi.

Riguardo alle modifiche ed integrazioni apportate al testo nel corso dell'esame presso la Camera, posto che ivi si ridefiniscono in parte le disposizioni applicative (cd. annullamento parziale) dello stralcio delle cartelle esattoriali, che sono suscettibili di determinare una alterazione degli effetti finanziari rispetto a quelli inizialmente previsti per via della riconosciuta possibilità di opzione per un annullamento "parziale" dei carichi iscritti a ruolo (limitatamente ad Amministrazioni ed enti non statali), andrebbe fornito il quadro dei fattori considerati nel calcolo dei conseguenti effetti, posto comunque che le norme prevedono che l'annullamento "integrale" dovrà essere effettuata con apposito provvedimento *ad hoc*.

Per i profili d'interesse, considerato che la RT quantifica gli impatti stimati rispetto al testo iniziale ritenendo "prudenzialmente" che nessuna delle Amministrazioni ed enti deliberi la non applicazione del cd. annullamento parziale, con minori effetti negativi rispetto a quelli inizialmente già individuati nella RT di accompagnamento alla norma originaria, andrebbe richiesta conferma circa il carattere prudenziale di detta ipotesi.

Commi 231-252

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022)

La norma reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, così collocandosi nel solco degli interventi previsti dai decreti-legge n. 193 del 2016, n. 148 del 2017, n. 119 del 2018, n. 34 del 2019 e dalla legge di bilancio 2019 (n. 145 del 2018). Il debitore beneficia dell'abbattimento delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Innovando rispetto alla disciplina precedente, aderendo alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione.

In particolare, al comma 231, fermo restando l'annullamento automatico delle cartelle fino a 1000 euro, consente di definire con modalità agevolate i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Ove si aderisca a tale procedura sono dovute le sole somme affidate a titolo di capitale e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica.

Il comma 232 prevede che il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero usufruendo di una dilazione dei pagamenti. In particolare, il

pagamento può essere effettuato nel numero massimo di n.18 rate, da corrispondersi con le modalità e nell'ammontare di seguito illustrati: la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Il comma 233 - che riprende quanto già disposto per la cd. rottamazione-*ter* dall'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 - prevede che in caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo. Non si applicano le disposizioni generali sulla rateazione delle somme iscritte a ruolo.

Il comma 234 pone a carico dell'agente della riscossione l'onere di fornire i dati necessari ad individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del suo sito internet.

Il comma 235 stabilisce che il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare entro il 30 aprile 2023 una dichiarazione all'agente della riscossione in cui indica anche il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato, nel limite massimo di diciotto rate. L'agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet, entro 20 giorni dalla data in vigore della norma in esame, le modalità - esclusivamente telematiche - con cui è effettuata la predetta dichiarazione.

Il comma 236 prevede che nella predetta dichiarazione il debitore indichi l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assuma l'impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire. Le disposizioni in commento chiariscono puntualmente le conseguenze della procedura di definizione agevolata sui giudizi pendenti. In particolare, tali giudizi sono sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione. Successivamente, il giudizio si estingue a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se, invece, le somme dovute non sono integralmente pagate, la sospensione del giudizio viene revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti.

Il comma 237 dispone che la dichiarazione già presentata possa essere integrata entro la stessa data del 30 aprile 2023.

Il comma 238 stabilisce che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare per la definizione - a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento - si considerano unicamente gli importi già pagati allo stesso titolo e che il debitore, se ha già interamente versato le medesime somme con precedenti pagamenti parziali, deve comunque dichiarare la sua volontà di aderire alla definizione per beneficiare degli effetti di quest'ultima..

Il comma 239 prevede che restino comunque definitivamente acquisite, e non sono rimborsabili, le somme versate a qualunque titolo e relative ai debiti definibili.

Il comma 240 chiarisce gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione con procedura agevolata. Essa, riprendendo in parte quanto previsto dalla cd. rottamazione-*bis* e rottamazione-*ter*: sospende i termini di prescrizione e decadenza; sospende, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione; inibisce l'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data; vieta l'avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo; vieta di considerare "irregolare" il debitore nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta *ex* articolo 28-*ter* del D.P.R. n. 602 del 1973.

Il comma 241, analogamente a quanto previsto per le precedenti definizioni agevolate, affida all'agente della riscossione, entro il 30 giugno 2023, il compito di comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione il *quantum* dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione.

Il comma 242 individua le modalità di versamento delle somme dovute, che può essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente ovvero con bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione delle somme da pagare, o, in alternativa, presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Il comma 243 disciplina le conseguenze della domanda di definizione agevolata sulle dilazioni di pagamento già in atto. Alla lettera a) si stabilisce che, limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione, alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione di adesione siano automaticamente revocate. La lettera b) permette al debitore che ha aderito alla definizione agevolata di ottenere, sempre limitatamente ai debiti definibili e a seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme in parola, di ottenere l'estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Il comma 244 disciplina l'ipotesi di omesso, insufficiente o tardivo versamento (superiore ai cinque giorni di tolleranza) di una sola rata ovvero del versamento unico, relativi alle somme "rottamate". Analogamente a quanto prescritto per il passato, in tal caso la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione; i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo e non determinano l'estinzione del debito residuo. Al verificarsi delle predette condizioni, l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero coattivo del debito residuo.

Il comma 245 ricomprende nella definizione agevolata, analogamente a quanto disposto per il passato, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori per l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore e nei procedimenti instaurati in seno alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e del cd. concordato minore, ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. I debitori possono provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Il comma 246 riprende parzialmente le previsioni dei decreti-legge n. 193 del 2016 e n. 119 del 2018 in merito alle esclusioni dalla definizione agevolata. In particolare, sono espressamente esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi: a) alle risorse proprie tradizionali UE e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; c) ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; d) alle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Il comma 247, come modificato dalla Camera, dispone che per le sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Il comma 248 riconosce la prededucibilità delle somme occorrenti per la definizione con riferimento ai soggetti che si trovano in procedura concorsuale o di composizione negoziale della crisi di impresa di cui alla legge fallimentare e al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Di conseguenza le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono destinate, con priorità, alla definizione agevolata, conseguentemente modificando l'ordine di ripartizione dell'attivo.

Il comma 249 consente di estinguere con le procedure in esame anche i debiti relativi a precedenti istituti di "pace fiscale" (definizioni agevolate) e, in particolare, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017, anche se con riferimento a essi si è determinata l'inefficacia della definizione, purché oggetto di dichiarazioni rese nei termini di legge. Si tratta di istituti disciplinati ai sensi: a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (rottamazione); b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148

(rottamazione-*bis*); c) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 e dell'articolo 16-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, (rottamazione-*ter*); d) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("saldo e stralcio" o più precisamente definizione agevolata per le persone fisiche in difficoltà economiche).

Il comma 250 stabilisce che, per effetto del pagamento delle somme dovute per la definizione, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo contenuto nei carichi definiti. La norma disciplina altresì le modalità operative da seguire per eliminare i carichi dalle scritture contabili degli enti creditori.

Il comma 251 estende la "rottamazione" anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione degli enti di previdenza privati, previe apposite delibere dei medesimi enti.

Il comma 252 consente agli enti territoriali e ai loro enti e organismi strumentali di ripianare in cinque esercizi, in quote costanti, il disavanzo derivante dalla cancellazione dei propri crediti determinata dall'applicazione dei commi 222-227, concernente la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale e delle norme in esame. Si chiarisce che le modalità di ripiano sono quelle previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2021, che ha disciplinato le modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro, risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.

La RT certifica che le disposizioni prevedono la definizione agevolata (cd. "Rottamazione-*quater*") dei carichi residui – non annullati dalla legge – affidati dagli enti creditori all'agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022, mediante pagamento del solo importo residuo di quanto affidato dall'ente creditore a titolo di capitale (imposta) nonché le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Per le scadenze di pagamento si prevede la corresponsione delle somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure in forma dilazionata, in un numero massimo di 18 rate (la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023 e le restanti 16, ciascuna pari al 5 per cento delle somme complessivamente dovute, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno dal 2024 al 2027).

Nel caso di pagamento rateale si prevede il tasso di interesse nella misura del 2 per cento annuo.

Vengono, altresì, disciplinate le fasi operative, quelle di interlocuzione con il contribuente per la definizione agevolata nonché le situazioni particolari relative al perimetro applicativo della disposizione.

In particolare, di rilievo per la quantificazione degli impatti finanziari della disposizione:

- si escludono dalla definizione agevolata talune specifiche tipologie di carichi;
- con riferimento ai carichi contenenti sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della strada, il contribuente può estinguere tali carichi senza corrispondere gli interessi, comprese le maggiorazioni previste dall'articolo 27,

comma 6, della legge n. 689/1981, nonché le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

- si consente la definizione agevolata dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione, anche se ricompresi in precedenti dichiarazioni di adesione alle rottamazioni (compresa la cd. "Rottamazione-*ter*" prevista dal decreto-legge n. 119/2018) o al "saldo e stralcio" di cui all'articolo 1, commi 184 e seguenti., della legge n. 145/2018, anche se, con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione.

Ciò premesso, per la quantificazione degli impatti della disposizione, sono stati considerati:

- l'effetto derivante dalla possibilità, prevista dal comma 249, di accedere alla nuova misura agevolativa da parte dei contribuenti con carichi residui, non annullati dalla legge, rientranti nei piani di pagamento ancora in corso relativi alla cd. "Rottamazione-*ter*" prevista dal DL n. 119/2018 che ha interessato i carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017;
- il gettito atteso dai pagamenti inerenti alla definizione agevolata (cd. Rottamazione-*quater*);
- la perdita di riscossione ordinaria conseguente all'adesione alla nuova misura agevolativa.

Con riferimento all'impatto sui pagamenti ancora attesi dai piani di pagamento della cd. "Rottamazione-*ter*", è stato in primo luogo stimato che, a seguito della maggiore agevolazione concessa dalla nuova misura e della possibilità di avvalersi nuovamente di un piano di pagamento più esteso rispetto a quello in corso per il versamento degli importi ancora dovuti, rideterminati ai sensi delle nuove disposizioni, almeno il 50% degli incassi ancora attesi per le rate in scadenza nell'anno 2023 confluisca nel nuovo istituto di definizione agevolata ("Rottamazione-*quater*").

In secondo luogo, è stato stimato il gettito atteso dai pagamenti da parte dei contribuenti che aderiranno alla nuova misura agevolativa, considerando le scadenze di pagamento previste dal comma 232. La stima di questa componente è stata effettuata sulla base:

- della situazione del magazzino dei carichi ancora da riscuotere affidati dagli enti tra il 2000 e il 30 giugno 2022, non oggetto degli annullamenti previsti dalla legge e rientranti nell'ambito applicativo della disposizione, considerando, quindi, le esclusioni previste dal comma 246;
- degli indici di adesione registrati nell'ambito dell'ultima edizione della cd. "Rottamazione-*ter*", differenziati rispetto all'anzianità del carico iscritto a ruolo (indice di adesione più elevato sui carichi più recenti).

La stima degli indici di adesione alla nuova misura agevolativa, inoltre, ha considerato i seguenti aspetti:

- per i ruoli dal 2018 al 30 giugno 2022, per la prima volta oggetto di misure agevolative, il tasso di adesione, rispetto a quello registrato nella cd. "Rottamazione-*ter*", è stato forfettariamente incrementato per considerare il

maggior vantaggio per il contribuente concesso dalla nuova misura agevolativa rispetto a quelle precedenti le quali non prevedevano l'abbuono degli interessi iscritti a ruolo e dell'aggio maturato a carico del contribuente;

- per i ruoli affidati dal 2000 al 2017, invece, il tasso di adesione è stato forfettariamente abbattuto in considerazione del fatto che per tali carichi i contribuenti hanno già avuto la possibilità di aderire alle precedenti edizioni di definizione agevolata.

Nella tabella seguente sono riportate le grandezze di riferimento che ricomprendono gli ulteriori incassi derivanti dalla possibilità, prevista dal comma 249, di accedere alla nuova misura agevolativa da parte dei contribuenti con carichi residui oggetto della cd. "Rottamazione-ter" ancora in corso:

importi in miliardi	Carichi definibili affidati dal 2000 e il 30 giugno 2022	Tasso di adesione	Stima carichi oggetto di adesione	Incasso atteso applicando gli abbuoni previsti dalla definizione agevolata
R- <i>Quater</i>	1.015,86	1,84%	18,73	11,98
Stima ulteriori incassi R- <i>Quater</i> confluiti dai piani in essere di "rottamazione-ter"				0,39
totale incassi attesi da nuovi interventi di definizione agevolata				12,37

*il tasso di adesione consolidato nella prima edizione della rottamazione è stato pari a circa l'1,1%, mentre nell'ultima edizione circa l'1,3%

Con riferimento alla perdita di riscossione "ordinaria", l'introduzione della nuova misura agevolativa produrrà una flessione sulla previsione di riscossione in quanto una parte dei carichi per i quali si stima l'adesione alla nuova misura agevolativa, sarebbero stati prevedibilmente riscossi, al lordo delle componenti abbuonate, attraverso l'ordinaria attività di recupero oppure per il tramite di rateizzazioni di pagamento.

Nello specifico, la flessione della riscossione ordinaria è stata stimata, per un periodo di 10 anni, basandosi sulle previsioni di riscossione derivanti dalla c.d. curva di riscossione (ovvero la progressione della riscossione attesa negli anni successivi a quello dell'affidamento del carico determinata attraverso un'analisi storico-statistica), delle quote per le quali si stima l'adesione alla nuova misura agevolativa e considerando che, in particolare per i carichi meno recenti, i tendenziali di riscossione scontano già la marginalità di recupero per una quota di debiti che, solo attraverso l'adesione da parte del contribuente alla nuova misura di definizione agevolata, potranno, invece, essere riscossi.

Inoltre, considerato che la disposizione in commento prevede l'abbuono delle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, in aggiunta agli impatti negativi sulle entrate da riscossione ruoli è stata stimata la riduzione della quota prevista dalla RT di accompagnamento alla legge n. 234/2021 (articolo 1, commi da 14 al 23) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale

della riscossione. Ciò in quanto tali impatti negativi sulle previsioni di riscossione determinano altresì una riduzione del relativo cd. aggio da riversare al bilancio dello Stato, come previsto dall'articolo 1, commi da 14 al 23, della legge n. 234/2021 che ha modificato il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione.

In sintesi, per il periodo 2023-2032, la stima dell'impatto sul gettito derivante dalla disposizione in argomento, considerando l'adesione da parte dei contribuenti nel numero massimo di rate previsto per il pagamento, è riepilogato nella seguente tabella:

(milioni di euro)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOT
Impatto su entrate attese da Rottamazione-ter	-411,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-411,1
Erario	-201,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-201,4
Enti previdenziali	-139,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-139,8
Altri enti	-69,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,9
Gettito atteso Rottamazione-quater	2.474,7	2.474,7	2.474,7	2.474,7	2.474,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.373,5
Erario	1.212,6	1.212,6	1.212,6	1.212,6	1.212,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.063,0
Enti previdenziali	841,4	841,4	841,4	841,4	841,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.207,0
Altri enti	420,7	420,7	420,7	420,7	420,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.103,5
Impatto su riscossione ordinaria da Rottamazione-quater	-2.847,7	-2.355,3	-1.620,3	-1.522,0	-1.430,3	-1.287,3	-1.001,2	-643,7	-286,1	-71,5	-13.065,4
Erario	-1.395,4	-1.154,1	-793,9	-745,8	-700,8	-630,8	-490,6	-315,4	-140,2	-35,0	-6.402,0
Enti previdenziali	-968,2	-800,8	-550,9	-517,5	-486,3	-437,7	-340,4	-218,9	-97,3	-24,3	-4.442,3
Altri enti	-484,1	-400,4	-275,5	-258,7	-243,2	-218,8	-170,2	-109,4	-48,6	-12,2	-2.221,1
TOTALE Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	-784,1	119,4	854,4	952,7	1.044,4	-1.287,3	-1.001,2	-643,7	-286,1	-71,5	-1.103,0
Erario	-384,2	58,5	418,7	466,8	511,8	-630,8	-490,6	-315,4	-140,2	-35,0	-540,4
Enti previdenziali	-266,6	40,6	290,5	323,9	355,1	-437,7	-340,4	-218,9	-97,3	-24,3	-375,1
Altri enti	-133,3	20,3	145,2	162,0	177,5	-218,8	-170,2	-109,4	-48,6	-12,2	-187,5
Minore quota (aggio di riscossione) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione (LB 234/2021 Articolo 1 commi da 14 al 23)	-129,2	-62,3	-31,8	-20,3	-11,4	-3,4	-1,6	-0,3	0,0	0,0	-260,4

Il comma 252, che consente agli enti territoriali e ai loro enti e organismi strumentali di ripianare in cinque esercizi e in quote costanti il disavanzo derivante dalla cancellazione dei propri crediti determinata dall'applicazione dei commi 222-227 e dei presenti commi, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto il ripiano pluriennale dell'eventuale disavanzo degli enti territoriali derivante dalla cancellazione dei propri crediti non amplia la capacità di spesa degli enti.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori/minori entrate tributarie e contributive e maggiori/minori spese correnti come segue:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022-Erario	Erario	e	t				-223,60	34,10	243,70	-223,60	34,10	243,70
		e	ext				-160,60	24,40	175,00	-160,60	24,40	175,00
	Enti di previdenza	e	co				-266,60	40,60	290,50	-266,60	40,60	290,50
		s	c	266,60	-40,60	-290,50						
Altri enti	e	t				-133,30	20,30	145,20	-133,30	20,30	145,20	
Minore riversamento aggi al bilancio dello Stato	e	ext	-129,20	-62,30	-31,80							

La RT annessa all'emendamento approvato dalla Camera evidenzia *in primis* che le modifiche approvate eliminano l'esclusione dal perimetro applicativo della misura agevolativa delle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Al contempo, si prevede che per tale fattispecie di crediti iscritti a ruolo, analogamente a quanto già previsto per le sanzioni irrogate per violazioni del codice della strada, il debitore che decida di aderire, con propria istanza, alla definizione agevolata, dovrà corrispondere l'importo della sanzione, ma non sarà tenuto, per converso, a pagare gli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge n. 689/1981, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Per la quantificazione, evidenzia che è stata considerata la situazione del magazzino dei carichi ancora da riscuotere, relativi a sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, affidati dagli enti tra il 2000 e il 30 giugno 2022 (in precedenza esclusi dalla possibilità di definizione agevolata), pari a circa 39 miliardi di euro, di cui 17 miliardi per interessi, comprese le maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge n. 689/1981.

Basandosi sul tasso medio di adesione stimato nella RT di accompagnamento al testo iniziale (pari all'1,84%) è stato determinato il gettito atteso dai pagamenti da parte dei contribuenti che aderiranno alla nuova misura agevolativa per tale fattispecie di carichi.

Analogamente a quanto previsto nella citata RT, infine, è stata stimata la flessione della riscossione "ordinaria" legata alla quota parte delle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, che si stima sarebbero state prevedibilmente rimosse, al lordo delle componenti abbuonate, attraverso l'ordinaria attività di recupero oppure per il tramite di rateizzazioni di pagamento e la correlata riduzione della quota prevista dalla RT di accompagnamento alla legge n. 234/2021 (articolo 1, commi da 14 al 23) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione.

In sintesi, per il periodo 2023-2032, la stima dell'impatto sul gettito derivante dall'emendamento in commento, considerando l'adesione da parte dei contribuenti nel numero massimo di rate previsto per il pagamento, è riepilogato nella seguente tabella:

Dati in milioni di euro

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOT
Gettito atteso Rottamazione-Quater	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	405,0
<i>Erario</i>	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,5
<i>Enti previdenziali</i>	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,5
<i>Altri enti</i>	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,0
Impatto su riscossione ordinaria da Rottamazione Quater	-93,1	-77,1	-53,0	-49,8	-46,8	-42,1	-32,7	-21,1	-9,4	-2,3	-427,4
<i>Erario</i>	-45,6	-37,8	-26,0	-24,4	-22,9	-20,6	-16,0	-10,3	-4,6	-1,1	-209,3
<i>Enti previdenziali</i>	-31,7	-26,2	-18,0	-16,9	-15,9	-14,3	-11,1	-7,2	-3,2	-0,8	-145,3
<i>Altri enti</i>	-15,8	-13,1	-9,0	-8,5	-8,0	-7,2	-5,6	-3,6	-1,6	-0,4	-72,8
TOTALE Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	-12,1	3,9	28,0	31,2	34,2	-42,1	-32,7	-21,1	-9,4	-2,3	-22,4
<i>Erario</i>	-5,9	1,9	13,7	15,3	16,8	-20,6	-16,0	-10,3	-4,6	-1,1	-10,8
<i>Enti previdenziali</i>	-4,2	1,3	9,5	10,6	11,6	-14,3	-11,1	-7,2	-3,2	-0,8	-7,8
<i>Altri enti</i>	-2,0	0,7	4,8	5,3	5,8	-7,2	-5,6	-3,6	-1,6	-0,4	-3,8

Minore quota a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato (aggio di riscossione)	-3,7	-2,0	-1,0	-0,7	-0,4	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	-8,0
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	-------------

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va preliminarmente osservato che la RT basa le stime considerando anche l'impatto sui pagamenti ancora attesi dai piani di pagamento della cd. "Rottamazione-ter"³⁰.

La stima degli effetti correlati alla maggiore agevolazione concessa alla nuova misura è resa ulteriormente attrattiva dalla possibilità di avvalersi nuovamente di un piano di pagamento più esteso rispetto a quello in corso per il versamento degli importi ancora dovuti. Su tale base la RT assume che "... almeno il 50% degli incassi ancora attesi per le rate in scadenza nell'anno 2023 confluisca nel nuovo istituto di definizione agevolata".

In proposito, si evidenzia la necessità di acquisire dati più puntuali riguardo al tasso di adesione ipotizzato per i contribuenti in oggetto, che determina la stima dell'impatto negativo sul gettito, che è valutato dalla RT in 411,1 milioni per l'anno 2023.

Sul punto, andrebbe verificata il carattere prudenziale della percentuale ipotizzata e dei conseguenti effetti di minore entrata stimati, tenuto conto dei vantaggi proposti con la nuova rottamazione, fornendo distinti elementi informativi in merito agli effetti ascrivibili ai carichi riferibili agli obblighi tributari distintamente da quelli ascrivibili agli obblighi contributivi.

Inoltre, venendo alle modifiche apportate in prima lettura, premesso che la RT fornisce il dato complessivo del "magazzino" dei carichi iscritti a ruolo relativi alle sanzioni non tributarie, indicati pari a circa 39 miliardi di euro, di cui 17 miliardi per

³⁰ Articolo 10-*quinquies* della legge n. 25/2022.

interessi, comprese le maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge n. 689/1981, andrebbero fornite informazioni sulle fonti documentali utilizzate ai fini del riscontro dei dati. Inoltre, andrebbe confermato il carattere prudenziale del tasso medio di adesione (1,84%) assunto per la rottamazione delle cartelle connesse alle entrate tributarie.

Infine, andrebbero resi noti i parametri assunti nella stima della flessione della riscossione ordinaria che si associa alla quota parte delle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, che non vengono espressamente indicati dalla RT.

Commi 253-254

(Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità)

La norma rimodula i termini per la comunicazione di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione, non prevedendo solamente un differimento delle scadenze attualmente previste per adeguarle ai tempi di chiusura della nuova misura di definizione agevolata, ma introducendo anche una contrazione del calendario complessivo dei termini di invio delle comunicazioni. La norma riconosce, inoltre, la possibilità per l'agente della riscossione di presentare le predette comunicazioni di inesigibilità anche anteriormente alle scadenze fissate al verificarsi di alcuni specifici casi di palese inesigibilità.

In particolare, il comma 253, lettera a) introduce dei nuovi termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell'agente della riscossione, anche per adeguare i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità ai tempi di chiusura della nuova procedura di definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio in esame. Con le modifiche in esame, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate: per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028; per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029; per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030; per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031; per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032. La norma, in questo modo, interviene sul meccanismo dello scalare inverso annuale (per cui si controllano prima i ruoli più recenti) introducendo uno scalare inverso a scaglioni.

La lettera b) del comma 253 prevede i casi in cui l'agente della riscossione può presentare in qualsiasi momento le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684: intervenuta chiusura del fallimento, in presenza di debitore fallito (lett. a)); assenza di beni del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in qualunque momento effettuato dall'agente della riscossione (lett. b)); intervenuta prescrizione del diritto di credito (lett. c)); esaurimento delle azioni di recupero (lett. d)); mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio antecedente, le attività di recupero sopra citate sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso (lett. e)); rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento (lett. f)). Viene, altresì introdotto un nuovo comma 684-ter che dispone che nei casi di presentazione anticipata della comunicazione di inesigibilità si applicano le previsioni dei seguenti commi: 684, secondo periodo, e 685, relativi a tempi e modalità di restituzione all'agente della riscossione delle spese, rispettivamente, afferenti alle procedure esecutive effettuate dall'anno

2000 all'anno 2010 e maturate negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere per conto dei comuni; 688, relativo all'applicabilità degli articoli 19 e 20 del D.Lgs. n. 112/1999, con la precisazione che, al ricorrere delle condizioni previste al comma 684-*bis*, lettere *e*) ed *f*), in deroga a quanto stabilito dallo stesso articolo 19, il mancato svolgimento delle attività di recupero non costituisce causa di perdita del diritto al discarico. Relativamente a tali comunicazioni il controllo di cui al comma 687, secondo periodo, può essere avviato dal giorno successivo a quello di presentazione.

La lettera c) modifica il comma 686 al fine di prevedere che, fino alla presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista al comma 684, l'agente della riscossione è facoltizzato a procedere alla riscossione delle somme non pagate, anche nei casi previsti al comma 684-*bis*, alle sopra descritte lettere *e*) e *f*).

La lettera d) abroga il comma 4 dell'art. 68 del DL n. 18/2020 in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione che prevede, tra l'altro, che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.

La RT evidenzia che alle disposizioni non si ascrivono effetti finanziari, in quanto esse si limitano a rimodulare i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, prevedendo un differimento delle prime scadenze attualmente previste, al fine di adeguarle ai tempi di chiusura della nuova misura di definizione agevolata e, al contempo, bilanciando gli effetti di tale differimento con una contrazione del calendario complessivo dei termini di invio delle comunicazioni di inesigibilità afferenti ai carichi consegnati negli anni 2000-2022 e introducendo, contemporaneamente, la possibilità, al fine di smaltire il magazzino pregresso, di presentare anticipatamente le comunicazioni di inesigibilità dei carichi per i quali si ritiene non sussistano prospettive di riscossione.

In tale contesto, tenuto conto che per stabilire le modalità di erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000 (concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010) è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (*cf.* articolo 1, comma 684, secondo periodo) e che tale decreto dovrà prevedere la corresponsione delle predette spese in quote costanti, tenendo conto dei tempi massimi entro i quali trasmettere le relative comunicazioni di inesigibilità, la presentazione anticipata di alcune comunicazioni di inesigibilità (ossia, quelle riferite carichi per i quali si ritiene non sussista più alcuna prospettiva di riscossione) non avrà effetto sulle tempistiche dei rimborsi a carico degli enti creditori che rimarranno ancorate ai predetti termini massimi di trasmissione. Per quanto attiene ai rimborsi delle spese relative alle procedure esecutive effettuate a decorrere dall'anno 2011, l'articolo 17 del D.Lgs. n. 112/1999 ha previsto che quelle maturate in ciascun anno solare sono rimborsate entro il 30 giugno dell'anno successivo e le stesse spese vengono, pertanto, rimesse tempo per tempo, indipendentemente dalla data di presentazione della comunicazione di inesigibilità.

Anche in relazione a tali spese, quindi, le disposizioni in commento non determinano effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, convenendo con la RT che la rimodulazione dei tempi di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, secondo quanto ivi certificato, risulta priva di effetti finanziari, soprattutto con riferimento all'erogazione dei rimborsi delle spese sostenute all'agente della riscossione, non ci sono osservazioni.

Comma 255

(Modifiche all'articolo 162 del DPR 917 del 1986 per l'implementazione in Italia della c.d. Investment Management Exemption)

La norma apporta modificazioni all'articolo 162 del TUIR.

La lettera a), intervenendo sul comma 6, fa salvo quanto previsto anche dai commi *7-ter* e *7-quater*, di seguito introdotti, in relazione alla previsione per la quale se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono in nome dell'impresa, oppure relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività di cui al comma 4 (deposito, esposizione, consegna ecc.) le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione.

La lettera b) vi aggiunge i seguenti commi:

il comma *7-ter* dispone che ai fini del comma 7, al ricorrere delle condizioni di cui al comma *7-quater*, si considera indipendente dal veicolo di investimento non residente il soggetto, residente o non residente anche operante tramite propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che, in nome e/o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, ed anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto e/o alla vendita e/o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati ed incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.

il comma *7-quater* stabilisce che le disposizioni del comma *7-ter* si applicano a condizione che:

il veicolo di investimento non residente e le relative controllate siano residenti o localizzati in uno Stato o territorio incluso nell'elenco degli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;

il veicolo di investimento non residente rispetti requisiti di indipendenza;

il soggetto residente o non residente, che svolge l'attività nel territorio dello Stato in nome e/o per conto del veicolo di investimento non residente cui al punto 1 che precede, non ricopra cariche negli organi di amministrazione e controllo del veicolo di investimento e di sue controllate, dirette o indirette, e non detenga una partecipazione ai risultati economici del veicolo d'investimento non residente superiore al 25%;

il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo riceva, per l'attività svolta nel territorio dello Stato una remunerazione supportata dalla documentazione idonea di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

il comma 7-*quinquies* demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle disposizioni di attuazione.

La lettera c), inserendovi il comma 9-*bis*, stabilisce che, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 7-*quater*, la sede fissa d'affari a disposizione di un'impresa residente che vi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non si considera a disposizione del veicolo di investimento non residente per il solo fatto che l'attività dell'impresa residente reca un beneficio al predetto veicolo.

La RT chiarisce che la norma interviene sulla nozione di stabile organizzazione domestica recata dall'articolo 162 del TUIR, al fine di rendere certa, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo di investimento nell'ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, agiscano per suo conto i gestori degli investimenti ("*asset manager*"), tramite soggetti che svolgono attività di "*investment managing*". Sotto il profilo finanziario la misura è suscettibile di determinare effetti positivi prudenzialmente non stimati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si rammenta che, in generale, non si ha stabile organizzazione quando il soggetto che opera nel territorio italiano per conto di un'impresa non residente svolge la propria attività in qualità di agente "*indipendente*".

La nozione di stabile organizzazione è stata, da ultimo, modificata dalla legge di stabilità per il 2018 (comma 1010): alla disposizione di modifica non sono stati ascritti effetti finanziari.

Le disposizioni ora introdotte, in sintesi, considerano indipendente (ossia non integrante una stabile organizzazione) il soggetto, anche operante tramite propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che, in nome o per conto dell'ente estero abitualmente concluda contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche derivati, comprese partecipazioni e crediti, purché sussistano determinate condizioni.

In rapporto all'asserita presenza di effetti finanziariamente positivi, prudenzialmente non scontati, la RT evidentemente assume perlomeno una piena compensatività fra il minor gettito derivante dall'esclusione di talune fattispecie dal novero delle stabili organizzazioni e le maggiori entrate attese per effetto dell'attrattività - per taluni soggetti - di operare in Italia senza il rischio di configurare una stabile organizzazione. Premesso che già metodologicamente tale impostazione non è conforme a criteri di sufficiente prudenzialità contabile, confrontandosi effetti diretti certi ed automatici, da un lato, con effetti indiretti e non automatici (in quanto dipendenti da scelte degli operatori economici), dall'altro, al fine di suffragare la predetta assunzione di compensatività, sarebbe necessario acquisire i relativi elementi di carattere quantitativo, quali ad esempio il numero dei soggetti attualmente rientranti nella

fattispecie descritta dalla norma, l'eventuale presenza di stabili organizzazioni che potrebbero non essere più considerate tali, il gettito atteso dall'insediamento di nuovi soggetti, l'impiego di tale clausola in paesi affini all'Italia, potenzialmente idonei ad attrarre gestori di investimenti ecc. I dati potrebbero infatti fare riferimento anche, ove disponibili, ad esperienze estere, posto che la clausola di Investment management exemption è presente in altri ordinamenti.

Oltre ai predetti effetti pro futuro, pur considerando che la norma non è qualificata come di interpretazione autentica, andrebbe comunque chiarito se l'introduzione della nuova disciplina possa in ipotesi incidere sul contenzioso tributario in corso con conseguente venir meno di pretese erariali eventualmente scontate nei tendenziali.

Commi 256-263 ***(Potenziamento dell'Amministrazione finanziaria; Servizi informatici strumentali al servizio nazionale della riscossione)***

Le disposizioni riconoscono all'Agenzia delle entrate la possibilità di indire procedure concorsuali pubbliche volte al reclutamento di nuovo personale, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite ai sensi della legislazione vigente, anche in deroga alle norme vigenti sul reclutamento delle figure professionali e sulla mobilità nelle amministrazioni pubbliche.

In particolare, il comma 256 stabilisce, in particolare, che l'Agenzia delle entrate, nel biennio 2023-2024, sia autorizzata ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di personale pari a 3.900 unità da inquadrare nell'Area dei Funzionari del vigente sistema di classificazione del C.C.N.L. 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche. Tali procedure concorsuali potranno essere svolte anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico (contenute nell'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101) e a quelle in materia di mobilità tra pubbliche amministrazioni (contenute nell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Il comma 257 quantifica gli oneri finanziari della misura stabilendo che ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 48.165.000 per l'anno 2023 e di euro 191.840.220 annui a decorrere dall'anno 2024.

I commi 258-263, aggiunti in prima lettura, prevedono che l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per ottimizzare i servizi informatici strumentali al servizio nazionale della riscossione, deve trasferire entro il 31 dicembre 2023 le attività relative all'esercizio dei sistemi ICT, demand & delivery riscossione enti e contribuenti, demand & delivery servizi corporate, a Sogei S.p.a., mediante cessione del ramo di azienda. Dalla data di cessione del ramo d'azienda, le attività trasferite sono erogate da Sogei S.p.a. sulla base di apposite convenzioni. Viene disciplinato il regime del personale con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di Agenzia delle entrate- Riscossione, assegnato alle specifiche unità che compongono il ramo di azienda al momento della cessione, che viene trasferito a Sogei S.p.a. senza soluzione di continuità, con applicazione della contrattazione collettiva di primo e secondo livello applicata presso Sogei S.p.a. e con salvezza di eventuali differenze retributive specificatamente riscontrate con riferimento ai soli trattamenti minimi previsti dai CCNL applicati prima e dopo la cessione. Le operazioni di cessione sono esenti da imposizione fiscale.

La RT conferma sui commi 256 e 257 che le assunzioni autorizzate con la disposizione ivi prevista riguardano il personale da inquadrare nell'Area dei

Funzionari prevista dal nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali.

Rileva che tra questi potranno essere ricomprese anche le “*figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche*” di cui all’articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da reclutare in deroga alla previsione del c.d. concorso unico.

In base al proprio Regolamento di amministrazione, l’Agenzia delle entrate assume nuovi funzionari mediante procedure concorsuali che prevedono, dopo il superamento di determinate prove selettive, la frequenza di un tirocinio teorico-pratico retribuito. Il numero dei partecipanti ammessi al tirocinio è fissato nei bandi, in misura tale da consentire un’adeguata selezione. Terminato il tirocinio, i candidati sono ammessi alla prova d’esame finale che, ove si concluda positivamente, dà titolo alla stipula del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La durata del tirocinio è di sei mesi; se ne prevede l’inizio a maggio 2023, in modo da tenere conto dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali propedeutiche all’ammissione al tirocinio stesso. L’assunzione a tempo indeterminato è prevista, invece, a gennaio 2024.

Certifica che la norma comporta maggiori oneri per la finanza pubblica quantificati in euro 48.165.000 per l’anno 2023 e in euro 191.840.220 a decorrere dall’anno 2024.

Gli oneri assunzionali sono stati calcolati tenendo conto del costo annuo per un tirocinante, pari ad euro 19.000, e, per un neo assunto dell’Area dei Funzionari, pari a € 49.189,80 comprensivo del trattamento accessorio, come di seguito dettagliatamente rappresentato:

Aree	Stipendio CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione (x12 mensilità)	Totale	Oneri riflessi 38,38%			Totale	Trattamento economico accessorio (lordo Agenzia)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)
						Pensione	Bonus/ots	Irap			
Funzionari	23.501,93	117,48	1.986,28	5.823,32	31.211,01	7.563,06	1.772,79	2.662,94	43.189,80	6.000,00	49.189,80

La tabella che segue riporta la suddivisione dei costi nell’anno 2023 e nell’anno 2024:

TIPOLOGIA DI PERSONALE	ANNO	
	2023	2024
Unità di personale da impiegare in tirocinio (sei mesi) (1)	5.070	-
Unità di personale da assumere ogni anno a tempo indeterminato	-	3.900
Spesa complessiva annua	euro 48.165.000 (2)	euro 191.840.220 (3)

(1) Al tirocinio è ammesso un contingente di candidati superiore del 30% rispetto a quello dei posti a concorso, in modo da tener conto sia del tasso di abbandono fisiologico riscontrato nelle procedure concorsuali precedenti, sia della selezione connessa alla prova finale al termine del tirocinio.

(2) Importo risultante dal costo di 5.070 tirocinanti per sei mesi (€ 19.000/2 x 5.070).

(3) Importo del costo per un anno di 3.900 funzionari assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2024 (€ 49.189,80 x 3.900).

Sulle disposizioni riportate ai commi 258-263 la RT evidenzia che la disposizione prevede, al fine di ottimizzare i servizi informatici strumentali al servizio nazionale della riscossione, la cessione del ramo di azienda.

Il corrispettivo di cessione è pari al valore patrimoniale del ramo d'azienda alla data della cessione.

Rileva che l'operazione, come previsto dalla stessa disposizione, non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica; i corrispettivi contrattuali previsti per l'erogazione dei servizi informatici da parte di Sogei S.p.A. sono definiti dai rapporti convenzionali sottoscritti tra le parti mentre la spesa annuale è fissata sulla base del budget approvato dall'Ente. Risulta pertanto sufficiente, a legislazione vigente, lo stanziamento annuale introdotto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore dell'agente di riscossione nazionale.

Il prospetto riepilogativo riferito solo al testo iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Potenziamento amministrazione finanziaria-assunzione di personale a tempo indeterminato	s	c	48,17	191,84	191,84	48,17	191,84	191,84	48,17	191,84	191,84
Potenziamento amministrazione finanziaria-assunzione di personale a tempo indeterminato-effetti riflessi	e	t/c				23,36	93,04	93,04	23,36	93,04	93,04

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 256-257, nulla di particolare da osservare. Ad ogni modo, quanto agli oneri assunzionali recati dalla disposizione, alla luce dei dati e dei parametri forniti dalla RT, che consentono di verificare e confermare la quantificazione degli importi autorizzati, va debitamente evidenziato che la norma autorizza assunzioni in un numero determinato di unità, laddove, a fronte di oneri assunzionali configurati come limite massimo di spesa, anche l'indicazione del contingente di personale da assumere andrebbe indicata entro un numero massimo di unità.

Inoltre, andrebbero richiesti elementi di dettaglio in merito alle componenti retributive previste per il trattamento accessorio per il personale della III Area, con l'indicazione delle aliquote contributive applicate. Ad ogni modo, si ritiene in linea di massima pienamente prudentiale il calcolo dell'onere annuo lordo unitario indicato dalla RT³¹.

³¹ A tale proposito, il Conto Annuale della R.G.S. aggiornato al 2020 indica una retribuzione media annua lordo Stato di 39.416 euro annui, di cui 27.830 euro di voci stipendiali (Tabellare, I.I.S., R.I.A.) e 11.587 euro di componenti accessorie (Straordinario; Indennità fisse e Altre indennità). A tali importi vanno aggiunti gli oneri contributivi a carico del Lavoratore e l'IRAP e il 3,45% del CCNL 2019/2021. Cfr. Ministero

In merito poi agli oneri per lo svolgimento delle prove concorsuali e a quelli di funzionamento correlati alle attività del personale che verrà sottoposto a tirocinio pratico, nonché a successiva assunzione, appare opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione al fine chiarire se agli stessi si possa provvedere nell'ambito delle risorse che sono già disponibili ai sensi della legislazione vigente in capo all'Agenzia delle entrate.

Sui commi 258-263, va considerato che le due entità interessate (Agenzia delle entrate - riscossione (AdER)) e Sogei Spa (società *in house* del Ministero dell'economia e delle finanze), ancorché differenti sul piano del loro regime normativo, partecipano entrambe del consolidamento dei bilanci ai fini della compilazione del Conto economico della PA a fini di contabilità nazionale (SEC2010)³².

Quanto ai profili di interesse, pur considerando che la RT stabilisce che la cessione del ramo di azienda dall'AdER a Sogei Spa non dovrebbe riflettersi in maggiori oneri per la prima entità, atteso che la spesa annuale è fissata sulla base del *budget* approvato dall'Ente e che risulterebbe "sufficiente, a legislazione vigente, lo stanziamento annuale introdotto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234"³³, va segnalato tuttavia che la disposizione prevede che per le attività trasferite i relativi servizi erogati da Sogei S.p.A. dovranno essere prestati comunque sulla base di "apposite convenzioni" tra le parti.

Sul punto, pur considerando la presenza di una clausola di invarianza, si ricorda che tale strumento andrebbe comunque accompagnato da una puntuale illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne la piena sostenibilità.

In particolare il previsto trasferimento a SOGEI Spa del personale con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze AdER, assegnato alle specifiche unità che compongono il ramo di azienda alla data della cessione, potrebbe determinare possibili maggiori oneri per tale entità societaria, il cui finanziamento è ordinariamente

dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., IG.O.P., Conto Annuale al 2020, dati "Retribuzione medie", sul sito *internet* del dipartimento.

³² Le due entità rientrano, entrambe, nel sotto settore degli "Enti produttori di Servizi economici". Cfr. Istat, Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato in individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 196/2009, 22 settembre 2022

³³ A tale proposito, si segnala che i commi 10-14 della legge di bilancio 2022 hanno provveduto ad una modifica *funditus* della disciplina di finanziamento previgente di AdER di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 193/2016. In particolare, il comma 14, lettera f), n. 2), ha provveduto alla sostituzione della lettera b) del comma 13 del citato articolo del decreto-legge n. 193/2016, ivi prevedendosi che dal 2021 le risorse necessarie a far fronte agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, stanziati sul bilancio dello Stato per il trasferimento in favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, siano definite in relazione ai fabbisogni di copertura relativi: 1) agli oneri di gestione calcolati, per le attività svolte dalla stessa, sulla base di un'efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale; 2) alle spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati. Il DDL di bilancio in esame reca uno stanziamento di 0,3 milioni di euro, a titolo di "somme da trasferire all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle Entrate- Riscossione per la realizzazione degli interventi connessi alla digitalizzazione delle Amministrazioni statali" e 31,2 milioni di euro annui relativamente all'Azione "Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale".

assicurato dalle convenzioni con le Amministrazioni che ne utilizzano i servizi e il cui finanziamento grava integralmente sul bilancio dello Stato³⁴.

In tal senso, andrebbero forniti dati analitici concernenti i trattamenti economici delle unità lavorative che saranno trasferite e delle differenze rispetto ai corrispondenti trattamenti previsti presso SOGEI, distintamente per inquadramento professionale.

Comma 264 *(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)*

Il comma 264, aggiungendo la lettera *b-bis*) al comma *2-bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 209 del 2002, stabilisce che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, l'imposta dovuta sulle riserve matematiche dei rami vita passa dall'attuale 0,45% allo 0,5%.

La RT afferma che, in base ai dati di gettito ricavati dalla elaborazione del modello di versamento unitario F24 per l'anno di riscossione 2022, il gettito della imposta sulle riserve, con aliquota dello 0,45%, è di circa 2.970 milioni di euro.

In base ai dati evidenziati l'incremento dallo 0,45% allo 0,50% produrrebbe un gettito pari a circa 3.300 milioni di euro; il maggior gettito ad aliquota dello 0,50% sarebbe quindi pari a circa 330 milioni di euro dal 2023.

Tuttavia, la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012) ha introdotto un meccanismo automatico di "cap" al fine di limitare il pagamento dell'imposta nel caso in cui il credito d'imposta non ancora recuperato ecceda una data percentuale delle riserve matematiche iscritte nel bilancio d'esercizio. Analizzando l'andamento delle riserve, si evince un incremento dal 2017 al 2021 del 24%, notevolmente superiore all'aumento dell'imposta versata per il medesimo periodo pari all'8%.

Si ritiene prudentiale, pertanto, ridurre il maggior gettito teorico stimato a un terzo del suo valore, giungendo alla stima di un maggior gettito di 110 milioni di euro per l'anno 2023.

L'imposta in oggetto rappresenta un acconto e quindi un credito utilizzabile a compensazione di altre imposte. Pur nella consapevolezza che tale credito non sarà utilizzato, tenendo conto dei crediti accumulati dalle imprese assicurative, il maggior gettito stimato viene prudenzialmente ridotto del 10% negli anni successivi al 2023. Pertanto, si stima che la norma comporti i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2023	2024	2025	dal 2026
Ipotesi aliquota da 045% a 0,50%	+110,0	+99,0	+99,0	+99,0

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

³⁴ Corte dei conti, Sezione Enti, Del. Sezione Enti, 5 luglio 2022, n. 34, pagina 57.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Incremento imposta dovuta sulle riserve matematiche dei rami vita	e	t	110	99	99	110	99	99	110	99	99

Al riguardo, si rileva che gli effetti di gettito associati alla modifica della aliquota di tassazione delle riserve matematiche sono condizionati dall'operatività del meccanismo automatico di "cap" previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 209 del 2002, che infatti limita o esclude il pagamento dell'imposta in funzione dei crediti d'imposta non ancora fruiti. Pertanto, ai fini della verifica della quantificazione proposta dalla RT è necessario che siano esplicitati i dati riguardanti l'operatività del predetto meccanismo e l'incidenza dello stesso rispetto al maggiore gettito stimato, sui quali invece la RT non fornisce elementi di valutazione riscontrabili. Appare dunque necessario che siano forniti i relativi elementi informativi, con particolare riguardo all'andamento atteso delle riserve matematiche e al volume dei crediti di imposta non fruiti.

Commi 265-270

(Proroga agevolazioni fiscali Mezzogiorno (copertura su FSC))

I commi 265 e 266, introdotti dalla Camera dei deputati, modificando il comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, prorogano dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno. Inoltre, si modifica il primo periodo del comma 108 della medesima legge, estendendo l'indicazione dell'ammontare degli oneri per il finanziamento del credito di imposta anche all'annualità 2023. Alla copertura degli oneri per il 2023, quantificati in 1.467 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

Il comma 267, novellando l'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 91 del 2017, estende al 2023 la misura agevolativa degli investimenti effettuati nelle Zone economiche speciali (ZES) ivi prevista, nonché, giuste le previsioni di cui all'articolo 1, comma 64, della legge n. 205 del 2017, da parte di imprese che operano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, ad esclusione di quelle costituite ai sensi del secondo periodo del comma 62 del medesimo articolo 1. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 65,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - periodo di programmazione 2021-2027, sempre fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

Il comma 268, modificando i commi 185 e 187 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, estende al 2023 le maggiorazioni disposte dall'articolo 244 del decreto-legge n. 34 del 2020 delle aliquote del credito di imposta per R&S in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno e corregge il conseguente profilo degli oneri, che passano da 104 a 159,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e da 52 a 107,2 milioni di euro per l'anno 2025.

Il comma 269 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-quinquies e valutati in 55,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione del FSC - periodo di programmazione 2021-2027.

Il comma 270, novellando l'articolo 1, comma 831, della legge n. 234 del 2021, estende al 2023 il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d'imposta per le spese documentate, sostenute appunto nel corso del 2023, relative ad installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, pari al 70% degli importi rimasti a carico del contribuente, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2024. Si riconosce il contributo anche in relazione alle spese documentate, relative ad installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, sostenute fino al 31 dicembre 2023. Prevede conseguentemente il connesso limite massimo di spesa di 1 milione di euro anche per il 2024. Ai relativi oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del FSC - periodo di programmazione 2021-2027.

La RT ricorda che la normativa attualmente vigente agevola gli investimenti con lo strumento di cui al comma 265 fino al 31 dicembre 2022.

Dall'analisi degli ultimi dati disponibili delle compensazioni F24 nel 2022 del codice tributo 6869 - credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno articolo 1, commi 98- 108, della legge n. 208 del 2015, risulta che in riferimento al credito 2021 (che rispetto al 2020, anno della pandemia, presenta una crescita rilevante) le compensazioni ad oggi rilevate negli anni 2021-2022 sono pari a 1.467 milioni di euro. Sotto il profilo finanziario, la proroga di un anno del credito Investimenti SUD determina pertanto una perdita di gettito di 1.467 milioni di euro per il 2023.

Ai fini della quantificazione degli oneri economici correlati al comma 267, considerando la contemporanea vigenza fino al 31 dicembre 2023 della normativa principale sulla quale si basa l'agevolazione del credito di imposta per gli investimenti al Sud (di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015) e della normativa inerente le ZES (di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017), sono stati utilizzati, relativamente agli investimenti nelle ZES, i medesimi dati riportati nella RT relativa all'articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 77 del 2021.

In particolare, avendo riguardo ai dati ivi riportati (basati sull'analisi delle specifiche compensazioni F24 relative al codice tributo 6906 - Credito di imposta investimenti ZES - articolo 5, comma 2, D.L. n. 91 del 2017) ed utilizzando i medesimi parametri (raddoppio degli investimenti agevolabili in considerazione del limite massimo del credito di imposta di 100 milioni di euro ed estensione dell'agevolazione anche all'acquisito di immobili strumentali agli investimenti), è stato stimato, in relazione all'anno 2023, un credito di imposta ulteriore rispetto a quanto vigente pari a 45,2 milioni di euro, in linea con gli importi stimati e coperti per gli anni 2021 e 2022.

Quanto ai maggiori oneri derivanti dall'estensione fino al 31 dicembre 2023 degli investimenti agevolabili nelle ZLS, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2023, si evidenzia che gli stessi corrispondono a quelli considerati in occasione dell'estensione della agevolazione in parola alle ZLS, con l'articolo 1, comma 64, della legge n. 205 del 2017, come modificato dall'articolo 1, comma 313, lettera c), nn. 1) e 2), della legge n. 160 del 2019, e valutati, anche ai fini della copertura finanziaria

prevista dal comma 65-*bis* del medesimo articolo 1 della legge n. 205 del 2017, in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

In relazione al comma 268, la RT sottolinea che, utilizzando la medesima metodologia adottata in sede di valutazione della norma originaria e quella utilizzata in occasione dell'approvazione della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), sono stati stimati i seguenti oneri, tenuto conto della fruizione triennale del credito d'imposta

	2023	2024	2025	2026	2027
Credito di imposta	- 104	- 156	- 104	- 52	0

La RT si limita infine a puntualizzare il contenuto del comma 270.

Al riguardo, in merito ai commi 265 e 266, si osserva che la proroga del beneficio in parola non sembra aver modificato la vigente disciplina in materia; si evidenzia che la RT sembra aver stimato per l'anno 2021 il mero credito d'imposta maturato e non anche usufruito. Sul punto si rammenta che, ai sensi del comma 104 della citata legge n. 208 del 2015, l'utilizzo in compensazione del beneficio in argomento è previsto a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento e il credito vantato deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione e nelle dichiarazioni dei redditi successive fino a quando si conclude l'utilizzo del credito stesso. Tale disposizione potrebbe dar luogo a disallineamenti tra l'ammontare agevolato di cui si ha diritto (valore di competenza) e quanto invece viene utilizzato in termini di cassa a compensazione di eventuali debiti di imposta. Ciò induce quindi a ritenere possibile che la scansione temporale di fruizione in termini di cassa del predetto credito di imposta possa esser differente rispetto a quella presentata nella RT.

Con riferimento alla proroga del credito d'imposta fino al 31 dicembre 2023 degli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali, si evidenzia che la RT ipotizza un credito d'imposta di 100 milioni complessivi nel 2023, sulla base di quanto già stimato in occasione dell'introduzione della normativa relativa alle ZES e della realizzazione dei primi investimenti. In proposito appare utile che vengano forniti ulteriori elementi informativi, con particolare riferimento ai dati relativi agli investimenti effettuati in attuazione delle norme già in vigore, al fine di valutare la prudenzialità della stima indicata.

Per quanto riguarda l'estensione al 2023 delle maggiorazioni delle aliquote del credito di imposta per R&S in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno si osserva che la RT si limita a riportare il risultato della quantificazione senza offrire informazioni e dati a supporto della stima, in assenza dei quali non è possibile verificarla.

Non si formulano osservazioni relativamente al comma 270 essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto.

Commi 271-272

(Proroga dei termini di riversamento del credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo)

La disposizione modifica il comma 9, primo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, laddove è stabilito che soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al precedente comma 7 debbano inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il termine del 31 ottobre 2023, specificando il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Il termine è prorogato al 30 novembre 2023.

Viene inoltre novellato l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, laddove è stabilito che le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Tale certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo. Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta.

La RT evidenzia che la disposizione proroga anzitutto il termine previsto dal comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 - attualmente fissato al 31 ottobre 2023 dall'articolo 38 del decreto-legge n. 144 del 2022 - entro il quale le imprese che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 e che intendono procedere al riversamento spontaneo dei relativi importi, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, sono tenute ad inviare all'Agenzia delle entrate la apposita richiesta.

Certifica che la misura non determina effetti dato che la proroga riguarda un adempimento comunicativo che non incide sul riversamento che avviene sempre nella stessa annualità.

Riguardo poi alla novella all'articolo 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, evidenzia che ad essa non si ascrivono effetti, in considerazione del tenore procedurale della stessa.

Al riguardo, convenendo con la RT circa il tenore meramente ordinamentale delle disposizioni richiamate, nulla da osservare.

Commi 273-275

(Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese)

La disposizione, inserita dalla Camera, modifica la disciplina (recata dall'articolo 8 del decreto-legge n. 73 del 2022) che ha introdotto il cd. principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e ulteriori disposizioni in materia di errori contabili.

L'articolo 8 oggetto di modifica dispone l'applicazione del cd. principio di derivazione rafforzata (secondo il quale la determinazione del reddito d'impresa a fini Ires è coerente con la rappresentazione contabile, in deroga alle norme del TUIR), alle microimprese che optano per la redazione del bilancio

in forma ordinaria. Estende poi l'applicazione del criterio di derivazione rafforzata alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili a condizione che non sia scaduto il termine per la dichiarazione integrativa. Per effetto delle modifiche apportate si prevede che l'estensione del criterio di derivazione rafforzata alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applichi ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.

Le norme introdotte si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2022).

La RT evidenzia che la disposizione interviene sull'articolo 8 del decreto-legge n. 73/2022, limitandone l'ambito soggettivo a coloro che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.

In particolare, segnala che con l'intervento in esame non sarà più necessario presentare una dichiarazione integrativa per attribuire valenza fiscale alla correzione degli errori qualora il bilancio sia stato sottoposto a revisione.

Alla disposizione non si ascrivono effetti, tenuto conto del carattere procedurale dell'intervento.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Comma 276

(Soglie per l'accesso alla contabilità semplificata)

Il comma 276, modificando l'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del DPR 600 del 1973, in materia di contabilità semplificata per le imprese minori, amplia l'ambito operativo della cd. contabilità semplificata per imprese minori, di fatto estendendone l'ambito soggettivo. Per effetto delle modifiche in esame, le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

La RT non analizza la disposizione.

Al riguardo, preso atto che l'emendamento introduttivo della norma è stato approvato nella versione riformulata dalla RGS, che aveva richiesto l'inserimento di un'apposita clausola di copertura, per far fronte ad oneri implicitamente quantificati in 506,3 milioni di euro per il 2023, 330,7 milioni per il 2024, 466,9 milioni per il 2025 e 467,25 milioni per il 2026, si chiedono chiarimenti in ordine ai dati e alla metodologia utilizzata per pervenire alle suddette stime.

Comma 277

(Incremento delle detrazioni fiscali prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici)

La norma, inserita alla Camera dei deputati, incrementa per l'anno 2023 l'importo della detrazione prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, portandolo da 5.000 euro a 8.000 euro per l'anno 2023.

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, al fine di valutare l'onere recato dalla norma, appare necessario che siano forniti gli elementi e i dati utilizzati per la quantificazione dell'onere mediante una apposita RT.

Commi 278-280

(Rifinanziamento e modifiche del fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva)

La norma rfinanzia per 3,5 milioni di euro nel 2023 e per 4,5 milioni di euro dal 2024 il fondo istituito dal D.L. n. 73/2021 destinato al riconoscimento di un indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA.

Elimina, inoltre, il limite massimo dell'indennizzo pari al 20 per cento del valore dell'immobile, mantenendo tuttavia il limite di 30.000 euro per ciascuna unità abitativa.

Reca, infine, le seguenti modifiche al dm 23 settembre 2022: fissa al 29 maggio 2023 il termine entro cui il fondo interviene a copertura dell'indennizzo per i danni di cui sopra; elimina il limite delle istanze presentabili ad un solo immobile per persona fisica o giuridica; richiede la presentazione da parte degli istanti di un'autocertificazione che attesti di soddisfare le condizioni a cui è subordinato il riconoscimento dell'indennizzo e prevede sanzioni in caso di autodichiarazione falsa.

La RT non è disponibile.

Al riguardo, posto che gli indennizzi sono riconosciuti nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo, non vi sono osservazioni.

Comma 281

(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

Il comma 281 prevede che l'esonero parziale per l'anno 2022 pari a 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dipendente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) come incrementato di 1,2 percentuali nel secondo semestre 2022 - ex articolo 20, comma 1, del decreto legge n. 115 del 2022 - sia prorogato, alle medesime condizioni, per l'intero 2023. Tale esonero si applica ai lavoratori con una retribuzione imponibile non eccedente l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Inoltre stabilisce che, a

condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la predetta misura dell'esonero è incrementata di un ulteriore punto percentuale (per un totale, quindi, di 3 p.p., nds). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il prospetto riepilogativo, relativo alla versione iniziale delle disposizioni, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Esonero per il 2023 sulla quota dei contribuiti sociali a carico dei lavoratori di 2 punti percentuali (con limite retribuzione imponibile di 2.692 euro/mese) + esonero 1 punto percentuale (con limite retribuzione imponibile di 1.538 euro/mese)	e	co				-4.987	-1.066		-5.918	-135	
	s	c	4.987	1.066							
Esonero per il 2023 sulla quota dei contribuiti sociali a carico dei lavoratori di 2 punti percentuali (con limite retribuzione imponibile di 2.692 euro/mese) + esonero 1 punto percentuale (con limite retribuzione imponibile di 1.538 euro/mese)- effetti fiscali	e	t	1.466	267		1.466	267		1.733		

La RT, relativa alla versione originaria della norma, per la quale la soglia per l'ulteriore esonero di 1 p.p. era pari a 1.538 e non a 1.923 euro, affermava che da un'analisi dei dati relativi agli esoneri dello 0,8% già comunicati dalle aziende per i lavoratori dipendenti del settore privato (primi 8 mesi del 2022) e per gli operai agricoli (primo semestre 2022) è risultato che tali dati sono in linea, se proiettati per l'intero anno 2022, con quanto stimato nella RT relativa all'articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021, mentre per i dipendenti pubblici non sono ancora disponibili dati relativi all'esonero dello 0,8%.

Ciò premesso, ai fini della valutazione degli effetti finanziari della presente norma, sono state utilizzate le stesse basi tecniche già considerate nell'appena citata RT e relative alla distribuzione per classe di importo della retribuzione mensile dei dipendenti del settore privato e del settore pubblico nel 2019. La disposizione in esame, oltre a confermare l'esonero dello 0,8%, estende a tutto il 2023 l'ulteriore esonero di 1,2 p.p. previsto per il secondo semestre 2022, per un esonero complessivo pari al 2%, applicato anche sulla tredicesima mensilità o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, fermo restando il limite retributivo mensile di 2.692 euro, incrementando l'esonero contributivo di un ulteriore punto percentuale (per un esonero complessivo di tre punti percentuali) per le retribuzioni pari o inferiori a 1.538 euro mensili. Dalla disposizione derivano gli effetti finanziari sottoindicati determinati in coerenza con le medesime basi tecniche adottate in sede di legge n. 234 del 2021.

	(valori in mln di euro)								
	SNF			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Minori entrate contributive				-4.987,0	-1.066,0		-5.918,0	-135,0	
Maggiore spesa	4.987,0	1.066,0							
Effetto fiscale indotto	1.466,0	267,0		1.466,0	267,0		1.733,0	0,0	
Effetto sul saldo complessivo	-3.521,0	-799,0	0,0	-3.521,0	-799,0	0,0	-4.185,0	-135,0	0,0

La modifica sopra cennata eleva da 20.000 a 25.000 euro annui circa il limite retributivo per il riconoscimento dell'ulteriore esonero di un punto percentuale della contribuzione a carico del lavoratore. Da essa derivano i seguenti effetti finanziari computati in coerenza con la RT all'AC 643-bis:

	(valori in mln di euro)								
	SNF			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Minori entrate contributive				-518	-95		-613	0	
Maggiore spesa	518	95							
Effetto fiscale indotto	140	25		140	25		165	0	
Effetto sul saldo complessivo	-378	-70	0	-378	-70	0	-448	0	0

Al riguardo, si osserva che la quantificazione dei maggiori oneri, derivanti dalle minori entrate contributive connesse alle disposizioni in esame, non risulta puntualmente verificabile in quanto la distribuzione per classe di retribuzione mensile dei dipendenti fornita dalla RT allegata alla precedente legge di bilancio non corrisponde esattamente alle classi di reddito previste dalla norma in esame, con riferimento all'ulteriore esonero di 1 punto percentuale. Inoltre, la tabella relativa al lavoro privato inclusa nella stessa RT non ricomprende il settore agricolo, incluso invece nell'ambito applicativo della norma in esame. In proposito risulterebbe quindi opportuno acquisire i relativi elementi integrativi ai fini della puntuale verifica della stima. Tuttavia, riparametrando l'onere stimato per l'originario esonero dello 0,8% al valore attualmente previsto del 2% e sommando a tale importo quello ipotizzabile assumendo che goda del beneficio dell'1% aggiuntivo di esonero circa il 60-65% del monte retributivo complessivo corrispondente alla fascia di reddito 1250-1667 euro indicata nella RT alla precedente legge di bilancio (e qui richiamata) (oltre ovviamente ai livelli reddituali inferiori), scaturisce un onere moderatamente inferiore a quello ora quantificato. Considerando l'impatto attribuibile al settore agricolo, si può ragionevolmente ritenere verificata la stima in esame, fermo restando l'auspicio sopra espresso dell'acquisizione di dati più puntuali.

Per quanto attiene all'innalzamento della soglia retributiva per accedere all'ulteriore esonero contributivo di 1 p.p., si ritiene - scontando ovviamente l'accesso integrale a tale beneficio dei soggetti posti nel *range* reddituale 1250-1667 euro e ipotizzando un accesso pari a circa il 60% del monte retributivo riferibile al *range* successivo di 1667-2083 euro - sostanzialmente riscontrabile la quantificazione recata dalla RT relativa all'emendamento modificativo.

Non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene alla determinazione degli effetti fiscali, atteso che l'aliquota marginale utilizzata risulta di circa il 28%, importo che appare sufficientemente prudenziale.

Comma 282 ***(Finanziamento indennità discontinuità per il 2023)***

La norma, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge n. 106 del 2022, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, incrementa le risorse di cui al comma 352 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025.

La RT non analizza il comma.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere configurato come limite di spesa.

Commi 283-285 ***(Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile)***

Il comma 283 inserisce il seguente articolo 14.1 nel decreto-legge n. 4 del 2019. La seguente numerazione è quella dei commi del nuovo articolo 14.1.

Il comma 1 consente in via sperimentale per il 2023 agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata, di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita «pensione anticipata flessibile» (cd. quota 103). Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente (pari in via provvisoria per il 2023 a circa 36.643 euro), per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti ordinari di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 (ovvero dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni di età anagrafica).

Il comma 2 stabilisce che, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrare dall'INPS (escludendo quindi le casse professionali), in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge n. 228 del 2012 (che disciplinano il diritto di cumulo pensionistico). Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle PP.AA., in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.

Il comma 3 esclude la cumulabilità della pensione di cui al comma 1, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia,

con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Il comma 4 dispone che gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023.

Il comma 5 dispone che gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

Il comma 6, tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle PP.AA., nel rispetto della seguente disciplina:

- a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;
- b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;
- c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi;
- d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, ai sensi del quale per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

Il comma 7 dispone che, ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1 per il personale del comparto scuola ed AFAM a tempo indeterminato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997 (per le quali il trattamento pensionistico decorre dall'inizio dell'anno scolastico o accademico). Il relativo personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

Il comma 8 fa salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.

Il comma 9 esclude l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 92 del 2012 (correlata ai programmi di incentivazione all'esodo), nonché delle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b) (assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni), dell'articolo 27, comma 5, lettera f) (medesima finalità in relazione ai fondi di solidarietà bilaterali alternativi), e dell'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (nell'ambito del contratto di espansione la corresponsione di un'indennità mensile da parte del datore di lavoro, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ai lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata).

Il comma 10 esclude altresì l'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo n. 165 del 1997, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.

Il comma 284 interviene sul comma 1 degli articoli 22 e 23 del decreto-legge n. 4 del 2019 per includervi il riferimento al nuovo articolo 14.1, per cui i fondi di solidarietà bilaterali possono erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione con quota 103 (articolo 22) e i trattamenti di fine servizio/rapporto per i dipendenti delle PP.AA. sono comunque erogati al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti ordinari di accesso al sistema pensionistico, disciplinati dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (articolo 23).

Il comma 285 abroga i commi 89 e 90 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, relativi all'istituzione di un Fondo per favorire l'uscita dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni.

La RT, oltre ad illustrare la disposizione, sottolinea che il divieto di cumulo reddituale fino all'età pensionabile di vecchiaia (con unica deroga rappresentata da una soglia di cumulabilità di 5.000 euro per lavoro autonomo occasionale (articolo 67, c. 1, lettera l) del TUIR) è analogo a quanto previsto per quota 100 (62+38 per i soggetti che maturano i requisiti nel triennio 2019-2021) e quota 102 (64+38 per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022). La RT ribadisce poi che si applicano, in materia di preavviso minimo, le regole di pensionamento del settore scolastico e, per i pubblici dipendenti in generale, le regole per l'erogazione del TFR/TFS già previste per quota 100 e quota 102 (articolo 23 del decreto-legge n. 4 del 2019) al fine di evitare l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri.

Sulla base della stima dei potenziali soggetti interessati, di una distribuzione comunque prudentiale delle adesioni e degli accessi al pensionamento, derivano i seguenti maggiori oneri che tengono conto anche degli oneri per anticipo di TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato per le aziende sopra 50 dipendenti per i quali la prestazione è a carico della finanza pubblica.

Anno	Maggiore numero di pensioni a la fine dell'anno (migliaia di unità)	Oneri(+)/risparmi(-)	Oneri(+)/risparmi(-)	Oneri(+)/risparmi(-)	Oneri(+)/risparmi(-)
		pensionistici (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	TFR (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	TFR (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)	oneri complessivi (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2023	41,1	451,6	160,0	120,0	571,6
2024	29,2	1.219,3	-49,8	-37,3	1.182,0
2025	4,0	476,7	-95,5	-71,6	405,1
2026	0,0	-52,1	-14,8	-11,1	-63,2

Dall'abrogazione di cui al comma 285 deriva una minore spesa di 187,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 180,6 milioni di euro per l'anno 2024.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Uscita 2023 con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione, finestre come "quota 100" e "quota 102", sterilizzazione oneri TFS dipendenti pubblici come "quota 100" e "quota 102", liquidazione pensione nel limite massimo di importo 5 volte il TM fino a maturazione requisiti- Oneri pensionistici (c. 283)	s c	451,60	1.219,30	476,70	451,60	1.219,30	476,70	451,60	1.219,30	476,70
Uscita 2023 con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione, finestre come "quota 100" e "quota 102", sterilizzazione oneri TFS dipendenti pubblici come "quota 100" e "quota 102", liquidazione pensione nel limite massimo di importo 5 volte il TM fino a maturazione requisiti- TFR lordo (c. 283)	s c	160,00	-49,80	-95,50	160,00	-49,80	-95,50	160,00	-49,80	-95,50
Uscita 2023 con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione, finestre come "quota 100" e "quota 102", sterilizzazione oneri TFS dipendenti pubblici come "quota 100" e "quota 102", liquidazione pensione nel limite massimo di importo 5 volte il TM fino a maturazione requisiti- TFR effetti fiscali (c. 283)	e t	40,00	-12,50	-23,90	40,00	-12,50	-23,90	40,00	-12,50	-23,90
Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo1, comma 89 della legge n. 234/2021- Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi (c. 285)	s c	-187,30	-180,60		-187,30	-180,60		-187,30	-180,60	

Al riguardo, si osserva che la RT non fornisce i dati e gli elementi necessari ad una verifica delle stime degli effetti finanziari connessi all'applicazione dell'istituto in esame, quali ad esempio la distribuzione per età e anzianità contributiva dei soggetti potenzialmente interessati, l'entità dell'anticipo medio rispetto al pensionamento accessibile sulla base della legislazione vigente, l'ammontare pensionistico medio, ovviamente inferiore a quello stimato in relazione a quota 102 (26.000 euro), a causa del limite legale ora posto (5 volte il trattamento minimo). Lo stesso ammontare complessivo della platea coinvolta, che è presumibilmente individuato nella RT in circa 50.000 soggetti (come si desume dalle ulteriori pensioni supposte vigenti alla fine degli anni in esame), non è comunque esplicitato dalla RT. In ogni caso, si ritiene che il profilo delle nuove pensioni vigenti a fine anno sia realistico, in considerazione del fatto che l'anticipo pensionistico consentito è in realtà breve (a fronte dei 41 anni di

anzianità contributiva prevista, accompagnati dal sistema delle decorrenze, a l.v. si ha una possibilità di accedere al pensionamento, prescindendo dall'età anagrafica, in corrispondenza di un'anzianità contributiva di poco superiore per le donne - 41 anni e 10 mesi - e comunque non molto superiore per gli uomini - 42 anni e 10 mesi): pertanto già al termine del secondo anno dovrebbe in effetti registrarsi un significativo calo delle nuove pensioni vigenti. Nel complesso sembra scontarsi un'adesione maggiore a quota 103 rispetto a quella ipotizzata l'anno scorso per quota 102, il che assume caratteri di ampia prudenzialità, considerando il requisito di un'anzianità contributiva aggravato in misura maggiore dell'allentamento operato sul requisito dell'età anagrafica, la notevole vicinanza rispetto al pensionamento comunque consentito a l.v. e il limite reddituale (atteso che la propensione ad usufruire di strumenti che anticipano ma riducono il trattamento pensionistico è verosimilmente più elevata nei soggetti con migliori prospettive reddituali). Considerando l'operatività del meccanismo delle decorrenze, la vigenza fino al 31 dicembre 2022 di quota 102, il livello medio inferiore dei trattamenti attesi rispetto alle precedenti disposizioni di agevolazione, si ritiene più che prudenziale la stima di un onere medio per il 2023 in termini di trattamenti pensionistici pari a circa 11.000 euro. Per quanto attiene al 2024, anche ipotizzando la platea totale di 70.000 soggetti (la somma di quelli ricavabili dal 2023 e dal 2024) percettori di nuovi trattamenti per l'intero anno, si avrebbe un onere pensionistico medio di 17.500 euro circa. Stante l'evidente ed ampia sovrastima della platea come appena individuata (una parte della platea del 2023 conseguirà i requisiti ordinari nel 2024 per cui non andrebbe sommata), l'onere pensionistico per il 2024 si caratterizza per profili di ampia prudenzialità. Per il complesso delle considerazioni appena svolte sulla platea dei beneficiari e sugli importi unitari scontati (ovviamente correlati anche all'entità dell'anticipo pensionistico) si ritiene probabile una sovrastima, forse anche significativa, degli oneri riportati dalla RT.

Si segnala poi che non vengono contabilizzati gli effetti fiscali derivanti dai nuovi trattamenti pensionistici, atteso che essi sono condizionati alla sostituzione del lavoratore che accede al pensionamento, per cui possono considerarsi effetti indiretti non automatici, i quali non dovrebbero appunto essere scontati nei saldi. Nel complesso, comunque, anche tale scelta appare prudenziale.

Pur se destinati ad essere virtuosi per la finanza pubblica a decorrere dal 2026, si segnala anche che la RT non espone una proiezione perlomeno decennale degli effetti finanziari della disposizione, prevista dalla legge di contabilità per il settore pensionistico.

Non sono altresì riportati gli elementi informativi in ordine agli effetti correlati al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS per l'erogazione del TFR dei dipendenti da aziende con almeno 50 addetti, quali la platea interessata, l'importo medio percepito e il numero di soggetti che hanno già richiesto l'anticipazione del TFR.

In relazione all'impatto contabilizzato sui saldi dell'eliminazione del Fondo per favorire l'uscita dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni, indicato in 187,3 milioni per il

2023 e 180,6 milioni per il 2024, si ricorda che per entrambi gli anni in questione la dotazione del Fondo risulta essere di 200 milioni di euro. Si chiede conferma del fatto che la differenza è ascrivibile ad oneri correlati ad impegni già assunti e valutati in via prospettica.

Commi 286-287
(Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori)

Il comma 286 stabilisce che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi di cui ai commi 283-285 (quota 103, ovvero almeno 62 anni di età e 41 di contributi entro il 31 dicembre 2023), per l'accesso al pensionamento anticipato di cui a dette disposizioni, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

Il comma 287 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità di attuazione del comma 286.

La RT stima circa 6.500 soggetti interessati dalla disposizione, qualificando prudenziale tale platea, anche in considerazione delle valutazioni effettuate in materia di costi per anticipo del pensionamento con la maturazione dei requisiti in esame. Conseguentemente derivano le seguenti minori entrate contributive, parimenti valutate prudenzialmente in relazione alle possibili tipologie di soggetti che possono aderire. Infine la RT precisa che il profilo fiscale è computato nel differenziale tra il profilo a normativa vigente e quello sulla base della disposizione in esame.

(valori in mln di euro)

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	effetto fiscale indotto	Minori entrate contributive al netto effetti fiscali	Minore spesa pensionistica al lordo fisco	effetto fiscale indotto	Minore spesa pensionistica netto fisco	Effetto complessivo
2023	-13,8	3,4	-10,4				-10,4
2024	-24,7	2,9	-21,8				-21,8
2025	-8,5	-2,7	-11,2	1,2	-0,4	0,8	-10,4
2026	0	0,2	0,2	2,4	-0,8	1,6	1,8

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori - Sgravi contributivi	e	co				-13,80	-24,70	-8,50	-13,80	-24,70	-8,50
Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori - Sgravi contributivi	s	c	13,80	24,70	8,50						
Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori - Sgravi contributivi - effetti fiscali	e	t	3,40	2,90	-2,70	3,40	2,90	-2,70	3,40	2,90	-2,70
Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori - Minore spesa pensionistica	s	c			-1,20			-1,20			-1,20
Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori - Minore spesa pensionistica - effetti fiscali	e	t			-0,40			-0,40			-0,40

Al riguardo, si evidenzia che la RT non esplicita alcuni dati ed elementi informativi necessari ad una puntuale verifica delle stime degli effetti finanziari, quali ad esempio il monte contributivo interessato, la composizione della platea di 6.500 unità ai fini della determinazione dell'aliquota contributiva media applicata e le aliquote fiscali medie interessate (sia relative agli effetti fiscali connessi alla riduzione delle entrate contributive sia a quelle connesse alla minore spesa pensionistica), nonché i tassi di permanenza nella condizione prevista dalla norma (per valutare sia la perdita in termini di gettito contributivo che i risparmi in termini di minori trattamenti pensionistici). Pertanto non risulta possibile una puntuale verifica della quantificazione.

Comunque, assumendo una distribuzione lineare dei 6.500 beneficiari nell'arco del 2023, eventualmente scontando una quota di soggetti rivenienti dal 2022, giacché si evidenzia un ammontare unitario di contributi non versati nel 2023 pari a circa 2.100 euro, se ne deduce che la retribuzione di riferimento (imponibile a fini previdenziali) sarebbe di circa 23.000 euro. Si tratta di un dato medio alto che - anche considerando appunto i soggetti rivenienti dal 2022 - non appare plausibile, considerando che la prima scadenza utile è a partire da aprile 2023 e quindi, considerando una distribuzione delle decorrenze su più mesi, la retribuzione sarebbe riferibile soltanto a un periodo non significativamente maggiore di 6 mesi. Anche per il 2024 sembra presentarsi una sovrastima dell'onere: infatti, anche ipotizzando che tutti i 6.500 soggetti siano interessati dalla norma per ogni mese dell'anno, si registrerebbe una perdita di gettito contributivo unitario pari a circa 3.800 euro, il che implica un reddito imponibile a fini previdenziali di ben 42.000 euro. Sempre per il 2024 sembrano sottostimati - sulla base della quantificazione fornita - anche gli effetti fiscali indotti.

Una possibile spiegazione, su cui si chiede conferma, delle retribuzioni medie ipotizzate così alte potrebbe derivare dalla limitazione a cinque volte il trattamento minimo pensionistico della disciplina di quota 103, per cui si assume che tutti quelli con pensione più alta di tale limite opteranno per la disciplina in esame anziché per quella dell'uscita anticipata.

In ordine alla minore spesa pensionistica attesa, sulla base dei contributi non versati, fermi restando i *caveat* sopra esplicitati, la quantificazione appare sostanzialmente riscontrabile.

Premesso che per gli anni non considerati dalla RT la norma determinerà effetti sicuramente virtuosi per la finanza pubblica (legati ai trattamenti pensionistici più contenuti), si segnala comunque che la RT non espone una proiezione perlomeno decennale degli effetti finanziari della disposizione, richiesta per le disposizioni vertenti in materia pensionistica.

Commi 288-291 (APE sociale)

Il comma 288 novellando l'alinea dell'articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'operatività del cd. APE sociale (di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della citata legge). Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 234 del 2021 (ai sensi del quale l'APE sociale è accessibile anche ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate nell'allegato 3 annesso alla legge n. 234 del 2021. Inoltre, per gli operai edili, per i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni, anziché 36) si applicano anche per l'anno 2023. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2023 (le disposizioni semplificano le procedure per l'accesso all'istituto in questione, per cui devono ritenersi adeguati i termini e le scadenze attualmente previsti, per cui i soggetti che ne hanno i requisiti possono presentare domanda per il loro riconoscimento dell'APE sociale entro il 31 marzo 2023, ovvero entro il 15 luglio 2023. Le domande presentate successivamente a tale data sono prese in considerazione solamente nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate). Conseguentemente incrementa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 di 64 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e 8 milioni di euro per l'anno 2028.

La RT stima, tenuto conto degli elementi di monitoraggio disponibili per l'applicazione della misura in esame per gli anni precedenti e per il 2022, un accesso per il 2023 di 20.000 soggetti, in parziale crescita rispetto a quanto riscontrato per l'anno 2022 (a sua volta in crescita rispetto agli accessi del 2021). Ciò in quanto per il 2022 risulta ancora significativamente operante l'accesso al pensionamento anticipato con i requisiti minimi per i soggetti che hanno maturato 62 anni e 38 anni di contributi nel 2021 per effetto del regime delle decorrenze (quindi con età anche inferiori a quelle per l'accesso alla prestazione in esame). Pertanto da tale proroga deriva la necessità di incrementare la relativa autorizzazione di spesa per gli accessi 2023, derivandone i seguenti maggiori oneri.

(milioni di euro)

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-134	-260	-235	-175	-100	-8	0	0	0	0

- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica

Dall'attività di monitoraggio specifica degli accessi negli anni precedenti è possibile riscontrare una minore esigenza finanziaria per tali accessi pari a 70 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per l'anno 2024. Pertanto, l'incremento necessario della relativa autorizzazione è rideterminato in 64 milioni di euro per l'anno 2023 e 220 milioni per l'anno 2024, restando invariati gli importi sopra riportati con riferimento agli anni successivi.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186 della legge n. 232/2016 per proroga al 2023 per APE sociale- Misura sperimentale di indennità economica di accompagnamento al pensionamento di vecchiaia	s c	64,00	220,00	235,00	64,00	220,00	235,00	64,00	220,00	235,00

Al riguardo, si osserva che la RT riporta esclusivamente il dato numerico riferito alla platea potenzialmente interessata, posto alla base della quantificazione, pari a complessivi 20.000 soggetti, non evidenziando invece le platee stimate per le singole annualità, né con riferimento alle pensioni vigenti a fine anno, né con riferimento alle loro decorrenze (per valutare la permanenza dei nuovi trattamenti nelle singole annualità). In merito alla numerosità della platea, la RT precisa che la stima per il 2023 risulta in parziale crescita rispetto a quella riscontrata nel 2022, senza tuttavia fornire il relativo dato e assumendolo come definitivo anche prima della conclusione dell'anno di riferimento. Si ricorda che la stima riportata nella RT riferita alla legge di bilancio per il 2022 era di 21.200 soggetti, quindi leggermente più elevata di quella ora proposta ed evidentemente sovrastimata rispetto alle risultanze. Assumendo di nuovo come importo medio quello riportato nella RT riferita al 2021, ovvero 1.140 euro mensili, si può ragionevolmente affermare che la quantificazione degli oneri risulta coerente con quanto esposto nella precedente proroga (anche se, rispettando rigidamente le proporzioni, si evidenzia tuttavia una sottostima annuale compresa fra i 2 e i 3 milioni di euro) e, in linea di massima, positivamente verificabile, fermo restando che l'assenza degli elementi informativi citati e dell'importo medio aggiornato dei trattamenti, nonché un certo grado di alea in ordine alla platea complessiva non consentono un riscontro puntuale. Comunque si ricorda che gli oneri sono configurati come limiti massimi di spesa, fra l'altro assistiti dal consueto meccanismo di monitoraggio da parte dell'INPS, in base al quale qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie, la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti e,

a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle risorse finanziarie stanziare.

Comma 292 **(Opzione donna)**

Il comma 292 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019:

- la lettera a) vi aggiunge il comma 1-*bis*, il quale dispone che il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 (ovvero quello spettante con l'accesso alla cd. opzione donna, alle condizioni e con i limiti previsti) è concesso nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - a) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 60 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
 - b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
 - c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge n. 296 del 2006. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di 60 anni di cui all'alinea del presente comma trova applicazione a prescindere dal numero di figli.
- la lettera b), intervenendo sul comma 2, integra il riferimento ivi contenuto, inserendovi anche il nuovo comma 1-*bis*, per il quale valgono quindi le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti.
- la lettera c), infine, novellando il comma 3, differisce dal 28 febbraio 2022 al 28 febbraio 2023 il termine entro il quale il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico 2023-2024.

La RT ricorda che l'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019 ha riaperto la possibilità di optare per il regime sperimentale (precedentemente chiuso) alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare, la norma indica i seguenti requisiti anagrafici:

- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dalla maturazione del requisito.

Successivamente, l'articolo 1, comma 476, della legge n. 160 del 2019 ha esteso l'esercizio del diritto all'opzione prorogando i termini per la maturazione dei requisiti

previsti dal decreto-legge n. 4 del 2019 fino al 31 dicembre 2019. Successivamente, l'articolo 1, comma 336, della legge n. 178 del 2020, ha esteso il diritto all'opzione per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2020.

Infine, l'articolo 1, comma 94, della legge n. 234 del 2021 ha esteso la misura ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2021.

La RT ricorda poi che l'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 consentiva di accedere al regime sperimentale alle lavoratrici che maturavano i requisiti minimi e la decorrenza entro il 31.12.2015.

Si osserva che la proroga del regime sperimentale concessa dalla legge n. 208 del 2015 aveva le seguenti peculiarità:

- i requisiti anagrafici e contributivi rimanevano inalterati rispetto alla normativa originaria;
- veniva consentito il pensionamento anche a coloro che avevano maturato il requisito precedentemente al 1° gennaio 2015, ma che per effetto del regime delle decorrenze sarebbero usciti a partire dal 1° gennaio 2016;
- l'eliminazione della speranza di vita scattata nel 2013 (tre mesi) incrementava di un quarto la generazione delle lavoratrici che maturavano il diritto alla maturazione del solo requisito di età (avendo già maturato il requisito di anzianità).

La proroga introdotta dal decreto-legge n. 4 del 2019, come modificato dalla legge n. 160 del 2019, aveva invece le seguenti caratteristiche:

- il requisito contributivo è inalterato mentre il requisito anagrafico è incrementato di un anno;
- viene consentito il pensionamento a coloro che maturano il requisito anagrafico e contributivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019;
- il regime delle decorrenze ed il sistema di calcolo della prestazione sono quelli previsti dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004.

Complessivamente si può stimare dall'inizio dell'introduzione della possibilità di pensionamento in esame, dapprima sperimentale e poi oggetto di successive proroghe e ampliamenti e in particolare con la misura di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, un accesso al pensionamento per circa 180.000 lavoratrici con conseguente onere pensionistico e previdenziale a carico della finanza pubblica per l'accesso al pensionamento in via significativamente anticipata con i relativi riflessi in termini di abbassamento della complessiva età media di accesso al sistema pensionistico. Limitando il campo di osservazione alla misura di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019 e relative proroghe si è riscontrato un accesso al pensionamento all'età media di 60 anni e un anticipo dello stesso in media di 53 mesi rispetto ai requisiti ordinari di accesso al pensionamento.

La norma in esame estende l'ammissione al beneficio anche alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022, introducendo però, rispetto alle misure

e proroghe precedenti, una selezione dei beneficiari che opera su due piani concomitanti:

- riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che:
 - a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
 - b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
 - c) sono state licenziate o dipendono da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa;
- modifica del requisito anagrafico da maturare congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2022, che viene elevato a 60 anni con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. La riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni si applica prescindere dal numero dei figli per le lavoratrici di cui alla lettera c).

È confermato il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe che comporta per le lavoratrici autonome che la prima decorrenza utile sia il 1° agosto 2023 e potendo uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi cinque mesi dell'anno 2022. Per le lavoratrici dipendenti il posticipo dalla data di maturazione dei requisiti è di almeno 12 mesi. Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari complessivi, con il dettaglio delle singole voci di costo.

Maggiore spesa per le lavoratrici dipendenti del settore privato, pubblico e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2022

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (mgl)	Onere (+) /risparmio (-) Pensioni (mln € lordo degli effetti fiscali)	Onere (+) /risparmio (-) TFS (mln €)		Onere (+) /risparmio (-) Totale (mln €) (netto degli effetti fiscali)
			lordo fisco	netto fisco	
			2023	2,9	
2024	4,5	57,9	0	0	57,9
2025	5,1	77,1	22,1	18,3	95,4
2026	4,3	77,2	27	22,4	99,6
2027	2,6	60,4	18	14,9	75,3
2028	1,3	32,6	6,6	5,5	38,1
2029	0,4	13,1	-0,9	-0,7	12,4

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma		e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
Proroga per l'anno 2023 della misura "opzione donna" di cui all'articolo 16 del decreto legge n. 4/2019	Spesa pensionistica	s	c	20,80	57,90	77,10	20,80	57,90	77,10	20,80	57,90	77,10
	TFS lordo fisco	s	c			22,10			22,10			22,10
	TFS effetti fiscali	e	t			3,80			3,80			3,80

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la RT, più laconica di quella presentata nell'ultima legge di bilancio, non esplicita i dati necessari ad una puntuale verifica delle stime degli effetti finanziari connessi alle norme in esame, quali ad esempio l'importo medio pensionistico e quello del TFS, con distinta evidenziazione dei dati riferiti ai soggetti per i quali l'erogazione del trattamento, in anticipo rispetto ai presumibili tempi di fruizione, comporta oneri per la finanza pubblica (dipendenti presso aziende con oltre 50 dipendenti e dipendenti pubblici), la distribuzione per età e anzianità contributiva dei soggetti potenzialmente interessati e la distribuzione delle decorrenze pensionistiche (scaglionamento delle uscite a partire dalla prima decorrenza utile) distinta per le tre platee di soggetti interessati dalla norma (lavoratrici dipendenti del settore privato, del settore pubblico e le lavoratrici autonome), stante la significativa differenza tradizionalmente esistente fra gli importi medi spettanti alle lavoratrici pubbliche, quelli per le dipendenti private e quelli per le lavoratrici autonome. Sul punto l'indicazione dell'anticipo medio finora riscontrato (53 mesi), anche se automaticamente esteso alle lavoratrici in esame, non consente sufficienti verifiche, in assenza di indicazioni sulla distribuzione degli ingressi in pensione. Inoltre, non vengono esplicitate le ipotesi alla base della quantificazione del maggior numero di pensioni alla fine di ogni anno interessato, che risultano, rispetto alle precedenti disposizioni, notevolmente ridotte (si attestano infatti intorno a 1/6 di quelli stimate nella precedente proroga) in virtù dei criteri restrittivi sulla possibilità di accesso all'istituto. Nel complesso tali platee appaiono plausibili, stante i requisiti aggiuntivi richiesti, anche se non verificabili, pur sottolineando che con il succedersi delle proroghe ci si può attendere un progressivo aumento delle platee, giacché per ogni classe di pensionande il danno derivante dall'obbligo di accettare il metodo contributivo di calcolo della pensione si riduce, visto che aumentano naturalmente gli anni comunque soggetti al calcolo contributivo (in sostanza, con il progressivo stratificarsi di proroghe di opzione donna, la convenienza ad aderirvi aumenta). Mentre il profilo degli oneri si presenta omogeneo nella sua evoluzione temporale con quello definito nelle precedenti proroghe, secondo un'impostazione che appare condivisibile, la quantificazione dell'onere appare in linea di massima e certamente in termini di ordine di grandezza ragionevole, anche considerando che gli effetti fiscali sono prudenzialmente calcolati soltanto in relazione al TFS/TFR, che non sono stimati gli effetti in termini di minori retribuzioni nella P.A. (anche nel caso di integrale turnover) e che l'importo unitario dei trattamenti implicitamente deducibile dalle stime risulta maggiore di quello indicato nella precedente proroga. Si segnala infine che la

RT non espone una proiezione perlomeno decennale degli effetti finanziari della disposizione, prevista dalla legge di contabilità per il settore pensionistico.

Comma 293

(Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto)

Il comma, intervenendo in materia di taluni benefici riconosciuti in favore dei lavoratori esposti all'amianto (commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020), dal 1° gennaio 2023 eleva dal 15% al 17% della rendita già in godimento l'importo della prestazione aggiuntiva che l'INAIL eroga ai soggetti che abbiano contratto patologia asbesto correlata riconosciuta dall'INAIL (e in caso di premorte agli eredi) (lettera *a*)); inoltre, con la stessa decorrenza, aumenta da 10.000 a 15.000 euro l'importo della prestazione che l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale (lettera *b*)).

La RT non analizza la disposizione.

Al riguardo, si evince dalla clausola di copertura che gli oneri sono stati quantificati in misura pari a 8.020.000 euro per il 2023, 8.240.000 euro per il 2024, 8.440.000 euro per il 2025, 8.640.000 per il 2026, 8.820.000 per il 2027, 8.980.000 per il 2028, 9.120.000 per il 2029 e 9.260.000 per il 2030. Sul punto, si ritiene corretta la quantificazione implicitamente assunta, risultando essa coerente con quella proposta nella legge n. 178 del 2020, fatti salvi i rilievi *illo tempore* formulati in merito alla quantificazione relativa all'onere della rendita aggiuntiva del 15%.

Posto che la copertura dell'emendamento è stata trovata mediante riduzione complessiva del fondo esigenze indifferibili che teneva conto di altre modifiche apportate al testo³⁵, andrebbe confermato che le risorse necessarie sono state reperite in misura adeguata, anche in relazione alla natura permanente dell'onere, evidenziata dalla Nota della RGS del 22 dicembre.

Commi 294-300

(Proroga dell'esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli)

Il comma 294, al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

³⁵ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, emendamento 1.17 relatori.

Il comma 295 riconosce l'esonero di cui al comma 294 anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Il comma 296 stabilisce che l'esonero di cui ai commi 294 e 295 è alternativo all'esonero di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 4 del 2019 per l'assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza.

Il comma 297, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, estende le disposizioni di cui al comma 10, dell'articolo 1, della legge n. 178 del 2020 (che prevedono un esonero nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi della presente disposizione non abbiano compiuto il 36° anno di età - L'esonero sopra descritto, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 10 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro.

Il comma 298, al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, estende le disposizioni di cui al comma 16, dell'articolo 1, della legge n. 178 del 2020 alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. L'esonero è riconosciuto nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro (in luogo del 50 per cento previsto dalla normativa a regime) e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per la durata di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, per le assunzioni effettuate nel 2023 di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni: donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi; donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi. Per le assunzioni di cui al primo periodo il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 16 dell'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro.

Il comma 299 condiziona l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 294, 297 e 298, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 300, novellando l'articolo 1, comma 503, della legge n. 160 del 2019, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 le agevolazioni contributive previste per i neo-imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni.

La RT, dopo aver illustrato lo sgravio contributivo per i beneficiari di reddito di cittadinanza, ipotizza, sulla base di informazioni di carattere amministrativo e in base alla soglia prevista inizialmente di 6.000 euro, un numero di assunzioni pari a 30.000 soggetti e tenuto conto della specificità dei medesimi un onere medio per esonero contributivo al lordo fiscale pari a 4.000 euro derivandone i seguenti effetti finanziari:

(- effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica)
valori in mln di euro

	2023	2024	2025	2026
onere esonero contributivo al lordo effetti fiscali	-60	-60	0	0
onere esonero contributivo al netto effetti fiscali	-60	-37	14	-10

L'innalzamento del limite massimo del beneficio, stante la specificità dei soggetti in esame, condurrebbe il 5% dei 30.000 soggetti stimati ad eccedere il limite di 6.000 euro, per un importo medio di 1.000 euro. Conseguentemente al predetto innalzamento sarebbero ascrivibili oneri aggiuntivi sintetizzati nella seguente tabella:

	2023	2024	2025	2026
Onere esonero lordo	-1,5	-1,5	0	0
Onere esonero netto	-1,5	-0,9	0,4	-0,3

In relazione all'incentivo per l'occupazione giovanile, la RT, dopo aver illustrato il contenuto dell'esonero in questione, definito nel testo iniziale che non conteneva l'ultimo periodo, aggiunto durante l'esame in prima lettura, afferma che esso si applica anche alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 81 del 2015. Il diritto all'esonero è previsto per i datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223 del 1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

A normativa vigente, l'esonero strutturale giovani ai sensi dell'articolo 1, commi 100 e ss. della legge n. 205 del 2017, prevede l'esonero contributivo del 50% con il limite di 3.000 euro annui per i tre anni successivi all'assunzione a tempo indeterminato di un giovane fino a 30 anni di età (solo per il triennio 2018-2020 l'età è elevata a 35 anni). L'incentivo è riconosciuto a condizione che il lavoratore non abbia avuto contratti a tempo indeterminato precedentemente all'assunzione.

Dagli archivi INPS emerge che per l'anno 2021 il numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato e di trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di giovani che non abbiano compiuto il 30° anno di età nelle

regioni del centro-nord è stato pari a 111.660, mentre la platea di nuove assunzioni nelle regioni del Sud sopra elencate è stata pari a circa 39.300.

Dalle osservazioni dei primi sei mesi 2022 si rileva un raddoppio del numero delle assunzioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per tener conto di tale incremento, non conoscendo allo stato attuale l'andamento delle assunzioni degli ultimi mesi 2022, si è ipotizzata una platea complessiva di potenziali beneficiari dell'esonero in esame per l'anno 2023 pari a 200.000 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e 78.000 apprendisti.

Sono state considerate inoltre le componenti di giovani assunti tra 31 e 35 anni di età non previste a normativa vigente.

Di seguito è riportata la platea considerata ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla norma in esame:

Giovani NORD 0-30	158.000
Giovani NORD 31-35	15.000
Giovani SUD 0-30	25.000
Giovani SUD 31-35	2.000
Totale giovani	200.000
Apprendisti NORD	67.000
Apprendisti SUD	11.000
Totale apprendisti	78.000
Totale assunzioni	278.000

Per i giovani con una età fino a 30 anni è stato stimato un maggior onere annuo di esonero contributivo *pro-capite* differenziale rispetto alla normativa vigente pari a circa 3.300 euro al NORD e 2.310 al SUD (su base mensile pari a circa 254 euro al NORD e 178 euro al SUD).

Per i giovani con una età compresa tra 31 e 35 tale maggior onere rispetto alla normativa vigente è stato calcolato ipotizzando un esonero contributivo *pro-capite* pari a 6.000 euro al NORD e 4.200 euro al SUD (su base mensile pari a circa 462 euro al NORD e 323 euro al SUD).

La retribuzione media mensile degli apprendisti è pari a 1.500 euro con un'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro pari al 10%.

L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2023, ipotizzando l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.

Le risultanze dell'applicazione dell'incentivo all'occupazione giovanile sono riportate nella tabella seguente:

Maggiori oneri derivanti dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di giovani under 36 anni formalizzate nell'anno 2023

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Maggiori oneri al lordo effetti fiscali			Effetti fiscali	Maggiori oneri al netto degli effetti fiscali
	Giovani regioni Centro-Nord	Giovani regioni Sud	Totale		
2023	-287,8	-31,5	-319,3	0,0	-319,3
2024	-711,0	-77,7	-788,7	124,8	-663,9
2025	-742,1	-81,1	-823,2	257,0	-566,2
2026	-454,3	-78,3	-532,6	194,9	-337,7
2027	-33,3	-52,0	-85,3	75,7	-9,6
2028	0,0	-4,2	-4,2	-52,4	-56,6
2029	0,0	0,0	0,0	-12,1	-12,1
2030	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
2031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

In ordine alla modifica recata dall'ultimo periodo del comma, sulla base dei dati desunti dagli archivi gestionali INPS per il 2021 si è osservato che l'innalzamento del tetto di esonero da 6.000 a 8.000 euro annui comporta un incremento medio pro capite di sgravio pari a 120 euro al Sud e a 480 euro al Nord. Pertanto, sulla base dei medesimi parametri sopra illustrati, l'incremento del tetto di esonero a 8.000 euro annui comporta maggiori oneri annui indicati nella seguente tabella:

Maggior onere derivante dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di giovani under 36 anni formalizzate nell'anno 2023 per incremento annuo del tetto di esonero a 8.000 euro

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere di esonero al lordo effetti fiscali			Effetti fiscali	Onere complessivo al netto degli effetti fiscali
	Giovani regioni Centro-Nord	Giovani regioni Sud	Totale		
2023	-32,2	-1,3	-33,5	0,0	-33,5
2024	-79,6	-3,2	-82,8	13,1	-69,7
2025	-83,0	-3,3	-86,3	27,0	-59,3
2026	-50,8	-3,1	-53,9	20,4	-33,5
2027	-3,8	-2,0	-5,8	7,2	1,4
2028	0,0	-0,1	-0,1	-6,4	-6,5
2029	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9
2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Per quanto attiene all'incentivo per l'occupazione femminile, la RT, anch'essa riferita alla versione originaria, per la quale il tetto massimo era di 6.000 e non di 8.000 euro, chiariva che la disposizione prevedeva, per le assunzioni effettuate nell'anno 2023, la concessione dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi 16-19, della legge n. 178 del 2021, nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Ai fini del diritto all'esonero le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.

A normativa vigente il bonus assunzione donne istituito con la legge n. 92 del 2012 (art. 4, commi da 8 a 11) stabilisce un esonero contributivo per il datore di lavoro (con esclusione dei lavoratori domestici) in caso di assunzione di donne:

- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea (ad esempio, Calabria, Puglia, Sicilia; Campania;

Basilicata); o con una professione ovvero di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere, superiore al 25% (individuate di anno in anno con apposito decreto dai ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e da quello dell'Economia e delle Finanze);

- ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- ovvero disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti.

Il beneficio per il datore si concretizza nella riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato. Nel dettaglio, l'agevolazione sarà per 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Dagli archivi INPS emerge che, nell'anno 2021, il numero di nuove assunzioni di donne a tempo indeterminato e di trasformazioni di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato è stato pari a 37.300.

Dalle rilevazioni sui dati dei primi sei mesi 2022 si osserva un raddoppio del numero delle assunzioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per tener conto di tale incremento, non conoscendo allo stato attuale l'andamento delle assunzioni degli ultimi mesi 2022, si è ipotizzata una platea di potenziali beneficiari dell'esonero in esame per l'anno 2023 pari a 80.000 lavoratrici ripartita nelle seguenti tipologie:

Donne TD NORD	28.200
Donne TD SUD	23.200
Donne TI NORD	15.700
Donne TI SUD	12.900
Totale	80.000

Il contributo medio annuale differenziale rispetto alla normativa vigente è stato stimato in 2.310 euro per le assunzioni al NORD e 1.620 al SUD (su base mensile 178 euro al NORD e 125 euro al SUD).

L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2023, ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando un'aliquota media del 23%.

Le risultanze dell'applicazione dell'incentivo per l'occupazione femminile sono riportate nella tabella seguente:

Maggiori oneri derivanti dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne formalizzate nell'anno 2023

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Maggiori oneri al lordo effetti fiscali			Effetti fiscali	Maggiori oneri al netto degli effetti fiscali
	regioni del centro-nord	regioni del sud	Totale		
2023	-39,4	-22,7	-62,1	0,0	-62,1
2024	-69,1	-39,9	-109,0	24,3	-84,7
2025	-10,7	-6,2	-16,9	32,6	15,7
2026	-0,3	-0,2	-0,5	-10,9	-11,4
2027	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5
2028	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

La RT relativa all'impatto dell'incremento del tetto esonerabile da 6.000 a 8.000 euro afferma che, sulla base dei dati desunti dagli archivi INPS per il 2021, si è osservato che tale innalzamento comporta un incremento annuo medio pro-capite di esonero pari a 50 euro al Sud e 346,5 euro al Nord. Pertanto, sulla base dei medesimi parametri riportati nella RT iniziale, si stimano i seguenti maggiori oneri annui:

Maggior onere derivante dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne formalizzate nell'anno 2023 per incremento annuo del tetto di sgravio a 8.000 euro

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere di esonero al lordo effetti fiscali			Effetti fiscali	Onere complessivo al netto degli effetti fiscali
	regioni del centro-nord	regioni del sud	Totale		
2023	-5,9	-0,8	-6,7	0,0	-6,7
2024	-10,4	-1,3	-11,7	2,6	-9,1
2025	-1,6	-0,1	-1,7	3,5	1,8
2026	-0,1	0,0	-0,1	-1,2	-1,3
2027	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

In relazione alle agevolazioni per i neo-imprenditori agricoli, la RT ribadisce che la disposizione proroga anche per il 2023 la misura di cui all'articolo 1, comma 503, della legge n. 160 del 2019, che prevede in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, con età inferiore a 40 anni, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'esonero contributivo di cui in premessa è disciplinato dai seguenti riferimenti normativi:

- art. 1, commi 344 e 345, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), con il quale è stata introdotta questa agevolazione per le nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2017 e per quelle dell'anno 2016 relative ad aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate;

- art. 1, commi 117 e 118, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), con il quale è stata estesa tale agevolazione alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2018;
- art. 1, comma 503, della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2020;
- art. 1, comma 33, della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2021;
- art. 1, comma 520, della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2022.

Si fa presente che l'esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente ed è riconosciuto a partire dal 1° gennaio 2023.

Si ricorda che la contribuzione I.V.S. dovuta da questa categoria di lavoratori si determina applicando l'aliquota contributiva vigente al prodotto tra il numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda ed il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli.

L'aliquota contributiva vigente a decorrere dall'anno 2018 è pari al 24%.

Il reddito medio convenzionale per l'anno 2022 è stato fissato nella misura di 60,26 euro.

È inoltre dovuto un contributo IVS addizionale giornaliero, ai sensi della legge n. 160 del 1975, nel limite massimo di 156 giornate annue; tale importo per il 2022 è pari a 0,69 euro.

Si è stimata prudenzialmente una platea di 10.000 nuovi iscritti nell'anno 2023 con età inferiore a 40 anni. Più nello specifico tale contingente si è ipotizzato costituito da 7.800 individui nella categoria CD e 2.200 nella categoria IAP.

Per quanto concerne invece l'aspetto demografico, in considerazione della giovane età dei beneficiari ed anche al fine di ottenere una stima cautelativa, non è stata applicata la mortalità al contingente dei nuovi ingressi.

Gli effetti fiscali conseguenti all'esonero contributivo in esame, infine, sono stati valutati sulla base della normativa vigente in materia.

Le risultanze tengono conto sia delle regole vigenti in termini di tariffazione che delle modalità stesse di pagamento dei contributi agricoli, con importi predefiniti e suddivisi in 4 rate secondo le seguenti scadenze:

- 1° rata 16 luglio
- 2° rata 16 settembre
- 3° rata 16 novembre
- 4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo).

Nella tavola che segue sono riportati i risultati della valutazione.

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

ANNO	ONERE (lordo fisco)	ONERE (netto fisco)
2023	-9,0	-9,0
2024	-29,3	-27,9
2025	-20,4	-15,7
2026	0	+1
2027	0	-1

Il prospetto riepilogativo non è aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, per cui si riporta soltanto la parte non modificata.

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Proroga al 2023 dell'esonero contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 40 di cui all'articolo 1, comma 503 della legge n. 160/2019	e co				-9,00	-29,30	-20,40			
Proroga al 2023 dell'esonero contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 40 di cui all'articolo 1, comma 503 della legge n. 160/2019	s c	9,00	29,30	20,40				9,00	29,30	20,40
Proroga al 2023 dell'esonero contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 40 di cui all'articolo 1, comma 503 della legge n. 160/2019- effetti fiscali	e t		1,40	4,70		1,40	4,70		1,40	4,70

Al riguardo, in relazione al beneficio per promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, si rileva che, in base ai parametri forniti e alle ipotesi assunte dalla RT, la quantificazione risulta verificabile. Appare tuttavia necessario acquisire chiarimenti circa la distribuzione temporale di tale onere, che in base al prospetto riepilogativo è suddiviso in egual misura tra il 2023 e il 2024, mentre una quota delle minori entrate contributive dovrebbe determinare, almeno in termini di cassa, un impatto anche nell'esercizio 2025.

Inoltre, andrebbero esplicitate le ipotesi alla base della quantificazione della platea interessata dal provvedimento e dell'onere medio contributivo per singolo soggetto, atteso che la RT non fornisce elementi di valutazione in merito, anche in rapporto alla modifica del tetto d'esonero introdotta dalla Camera dei deputati, che l'ha innalzato a 8.000 euro, anche se le ipotesi formulate in merito dalla RT appaiono plausibili.

Infine, sul piano della qualificazione contabile degli oneri, si rileva che, contrariamente alla prassi (si guardi ad esempio l'imputazione degli oneri relativa al precedente articolo 52), gli oneri identificati come spesa corrente sono imputati sia al saldo netto da finanziare sia a quello di indebitamento netto, mentre per il solo

fabbisogno gli effetti onerosi sono stati identificati come minori entrate contributive. Sul punto appare utile acquisire un chiarimento.

In relazione agli esoneri contributivi, già previsti per il 2022 dalla legge n. 178 del 2020, per le assunzioni di giovani sotto i 36 anni e di donne in determinate condizioni occupazionali, la RT fornisce i dati relativi alle diverse platee interessate dalla norma (soggetti che non hanno compiuto il trentesimo anno, soggetti compresi tra 31 e 35 anni, soggetti attualmente inquadrati in contratti di apprendistato, assunzioni di donne a tempo determinato e indeterminato), suddivisi tra il centro-nord ed il Mezzogiorno. In proposito si rileva che le quantificazioni indicate nella RT appaiono verificabili sulla base dei dati e degli elementi posti alla base delle stesse, che nel complesso appaiono ragionevoli, anche in relazione all'aumento sia per l'occupazione giovanile che per l'occupazione femminile del limite dell'esonero annuo concedibile, il cui impatto viene anch'esso computato sulla base di dati amministrativi. Va tuttavia evidenziato, per quanto attiene alla platea dei giovani, che la RT prima rileva un raddoppio delle assunzioni nel primo semestre del 2022 e poi stima un aumento di solo il sessanta per cento della platea che non sembra coerente con gli ultimi dati e presuppone un rallentamento della tendenza oltre che nessuna efficacia attrattiva della modifica dell'incentivo in esame. Peraltro nelle previsioni le assunzioni al Sud diminuirebbero rispetto al 2021. Si può ipotizzare che la RT presupponga una dinamica del mercato del lavoro meno favorevole l'anno prossimo, tuttavia tale presupposto non è esplicitato per cui andrebbero forniti chiarimenti.

Inoltre, per quanto attiene all'innalzamento della soglia di esonero da 6.000 a 8.000 euro si osserva che la RT integrativa riporta il dato medio di innalzamento dell'esonero effettivo, senza suddividerlo per fasce di età sotto i 30 anni e sotto i 36 anni come nella quantificazione iniziale, il che rende impossibile una verifica puntuale. Inoltre, mentre nel complesso tali valori medi appaiono plausibili (va considerato che per la gran parte dei soggetti tale innalzamento non riveste nessun rilievo concreto, il che ovviamente abbassa la media dell'effetto incrementativo), si segnala l'aumento medio di soli 50 euro per le assunzioni femminili al Sud, valore che appare obiettivamente molto contenuto. Sulla base dei valori iniziali, comunque, si può certamente riscontrare l'ordine di grandezza degli oneri aggiuntivi.

Con riferimento alla proroga al 31 dicembre 2023 (dal 31 dicembre 2022) della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli *under 40*, si rileva che la stima degli oneri appare coerente con le precedenti effettuate sulla medesima misura e non si hanno pertanto osservazioni da formulare. Tuttavia, alla luce del fatto che le disposizioni hanno già trovato applicazione, sarebbe utile l'acquisizione di dati finanziari di consuntivo risultanti dall'esperienza applicativa delle misure in esame, a conferma della validità delle stime proposte.

Commi 301-303

(Sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile, contrasto ai cambiamenti climatici e valorizzazione biodiversità)

La norma stanziava 20 milioni di euro per l'anno 2023 alle attività di cui al titolo I, capo III, del D.Lgs. n. 185/2000, che reca misure in favore dello sviluppo in agricoltura dell'imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e del ricambio generazionale.

Si stabilisce, inoltre, un incremento di 9,5 milioni di euro, per il 2023, della dotazione finanziaria del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteo-climatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità - istituito presso il Ministero dell'agricoltura dall'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - al fine di consentirne l'avvio e la gestione, compreso il sostegno all'implementazione dei sistemi informatici e delle procedure finanziarie.

Infine, si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023, al fine di realizzare interventi volti alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al supporto all'Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale.

La RT afferma che la norma è volta ad incrementare per l'anno 2023, le risorse a sostegno dell'imprenditoria giovanile e femminile, al contrasto ai cambiamenti climatici e alla valorizzazione delle biodiversità. Alla copertura dei relativi oneri, pari complessivamente a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, missione 9 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 2 – Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, U.d.v. 1.1.

Il prospetto riepilogativo non è disponibile.

Al riguardo, nulla da osservare in generale essendo gli stanziamenti riferiti ad oneri contenibili entro limiti di spesa.

Tuttavia, in relazione all'incremento del fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteo-climatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità Fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, posto che il fondo è già finanziato per il 2022 ma la relativa dotazione è stata ridotta in corso d'anno dagli iniziali 50 milioni di euro a soli 5 milioni di euro³⁶ andrebbe fornito un prospetto dei costi previsti per l'avvio e gestione del fondo, per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie. Ciò al fine di garantire che il nuovo finanziamento di 9,5 milioni di euro risulti sufficiente rispetto ai costi del fondo e alle sue finalità.

In relazione alla copertura sul programma Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale mediante riduzione per 30 milioni di euro per l'anno 2023, si

³⁶ La dotazione iniziale della legge di bilancio 2022 pari a 50 milioni di euro è stata ridotta di 45 milioni di euro dal DL 21/2022, art.19, co. 3 e 20, co. 2.

osserva che il disegno di legge iniziale prevedeva uno stanziamento nel programma pari a 1.304 milioni di euro per il 2023, di cui 664 milioni di spese correnti e 640 milioni di spese in conto capitale, con quote di oneri inderogabili molto basse, per cui si tratta certamente di un programma rimodulabile³⁷. In ogni caso, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la natura di spesa corrente o capitale e i connessi impatti sui saldi, nonché le specifiche autorizzazioni di spesa che verranno ridotte e assicurata l'assenza di pregiudizi per iniziative programmate.

Commi 304-305 ***(Consiglio nazionale dei giovani)***

La norma incrementa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo per l'incentivazione e il sostegno della gioventù, già istituito dalla legge di bilancio 2019 con una dotazione che, da ultimo, risulta pari a 0,5 milioni nel 2022 e 0,5 milioni per l'anno 2023. Nel 2023, pertanto, le somme complessive ammonterebbero a 1 milione di euro.

Le risorse del Fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri che provvede a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio nazionale dei giovani entro i primi sessanta giorni dell'anno.

La modifica intervenuta in prima lettura non è al momento assistita da **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi essendo predisposta l'autorizzazione nella forma di limite massimo di spesa per il 2023, e a decorrere dal 2024, non ci sono osservazioni.

Commi 306-307 ***(Disposizioni in materia di lavoro agile per soggetti fragili)***

Il comma 306 stabilisce che fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 221 del 2021, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro ove più favorevoli.

Il comma 307 autorizza la spesa di 15.874.542 milioni di euro per il 2023 per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, affetto dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui al comma precedente.

La RT non analizza le disposizioni.

Al riguardo, si segnala che la RGS durante l'esame in prima lettura aveva espresso parere contrario alla formulazione originaria delle disposizioni, in quanto il dispositivo

³⁷ In particolare gli oneri inderogabili ammontano complessivamente a 18 milioni di euro per il 2023.

evidentemente determina degli oneri correlati alla sostituzione del personale scolastico, per i quali non era stata predisposta idonea quantificazione e copertura. La relativa spesa è stata prevista con l'introduzione del comma successivo³⁸, recependo in tal modo le indicazioni della RGS, mentre la copertura, espressamente contenuta nel testo dell'emendamento proposto dalla RGS, risulta invece espunta dal testo in esame, potendosi presumere che essa sia stata predisposta intervenendo in riduzione sulle risorse del Fondo per esigenze indifferibili (art.1, co. 200, l. 190/2014). L'ipotesi andrebbe comunque confermata.

In ordine alla congruità delle risorse stanziato, si rileva che esse appaiono in linea con quelle scontate in precedenti occasioni, anche se si evidenzia che il comma 306 sembra attribuire ai soggetti fragili in questione un diritto soggettivo allo svolgimento del lavoro in modalità agile da cui derivano gli oneri per la sostituzione.

Comma 308

(Misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)

Il comma 308 incrementa di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 193 del 2000, finalizzata a favorire l'attività lavorativa dei detenuti.

La RT non si sofferma sul comma.

Al riguardo, nulla da osservare considerato che i crediti di imposta e gli sgravi contributivi previsti dalla legge sono concessi nell'ambito dei limiti di spesa stanziati.

Commi 309-310

(Revisione del meccanismo di indicizzazione per il biennio 2023-2024 ed estensione per le pensioni minime delle misure di supporto per contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche)

Il comma 309 riconosce, per il periodo 2023-2024, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998:

- a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%;
- b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
 - 1) nella misura dell'85% (in luogo dell'80% previsto nella versione originaria della disposizione) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a 4 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a 5 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto

³⁸ Cfr. Camera dei deputati, 22 dicembre 2022, resoconto Commissione bilancio.

- dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- 2) nella misura del 53% (in luogo del 55% inizialmente previsto) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a 6 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 - 3) nella misura del 47% (in luogo del 50% inizialmente previsto) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a 8 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 - 4) nella misura del 37% (in luogo del 40% inizialmente previsto) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a 10 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 - 5) nella misura del 32% (in luogo del 35% inizialmente previsto) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS.

Il comma 310, al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per il biennio 2022-2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, riconosce in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024, elevato al 6,4% per il 2023 in favore dei soggetti in questione che abbiano almeno 75 anni di età. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2023-2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui al presente comma è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e in ogni caso cessa i relativi effetti rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

La RT ribadisce che la disposizione è diretta a rideterminare per il biennio 2023-2024 il meccanismo di indicizzazione delle pensioni prevedendo l'applicazione di un meccanismo analogo a quello applicato nel biennio 2020-2021 (peraltro con indicizzazioni con un tasso prossimo allo zero nel biennio e quindi sostanzialmente inoperante), parzialmente migliorando le percentuali di elasticità per le pensioni complessivamente comprese tra 4 volte e 8 volte il trattamento minimo INPS e

confermando l'elasticità al 100% per le pensioni complessivamente fino a 4 volte il trattamento minimo. Nel 2022 l'indicizzazione (1,9%) è stata applicata con il più favorevole meccanismo per fasce di importo (100% fino a 4 volte il trattamento minimo, il 90% limitatamente agli importi fra 4 e 5 volte il trattamento minimo e il 75% per gli importi - quindi non per l'intero trattamento pensionistico - superiori a 5 volte il trattamento minimo).

Dalla disposizione derivano effetti positivi per la finanza pubblica atteso che in assenza della medesima per il biennio 2023-2024 si sarebbe appunto applicato il meccanismo di indicizzazione per fasce, più favorevole. Tali economie strutturali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, alla progressiva riduzione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e alla progressiva ricostituzione di un adeguato livello di avanzo primario, secondo quanto programmato in relazione al percorso di riduzione del debito pubblico, nel rispetto di un bilanciamento di valori che oltre alle esigenze di finanza pubblica consideri l'adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico, tenuto conto sia di quanto previsto dal comma in esame che di quanto previsto dal comma successivo. La RT ribadisce poi le percentuali di rivalutazione indicate dalla disposizione.

Sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

- a) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – sulla base delle previsioni contenute nella NADEF 2022 – stima anno 2022: circa 292,3 miliardi di euro;
- b) tasso di indicizzazione in linea con quanto previsto sulla base dei più aggiornati elementi e in NADEF 2022 e coerente con le previsioni scontate nel Conto PA della predetta NADEF 2022. In particolare, l'indicizzazione 2023 è computata in base ad un tasso del 7,3%, come determinato, in via provvisoria, dal relativo decreto interministeriale. Tale tasso di rivalutazione risulta, in ogni caso, più contenuto dell'incremento dell'indice al consumo FOI al netto dei tabacchi, previsto nell'ambito del quadro macroeconomico NADEF 2022, pari al 7,8% nel 2022. Il conguaglio, come stabilito dalla normativa, è previsto nel 2024 (e sarà in ogni caso effettuato sulla base del tasso di inflazione di consuntivo). Il tasso di inflazione previsto per il 2023 nell'ambito del predetto quadro macroeconomico è pari al 5,4%, con effetto sull'indicizzazione per l'anno successivo, il 2024 (+ il recupero di 0,5% non riconosciuto nel 2023, che ha effetto sia in termini correnti sia per ratei arretrati);
- c) distribuzione monte pensioni in relazione a pensioni complessivamente inferiori a determinate soglie (dati 2021):
 - a. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS: circa 54,9%;
 - b. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS: circa 15,6%;

- c. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo INPS: circa 9,1%;
 - d. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS: circa 8,7%;
 - e. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo INPS: circa 4,1%;
 - f. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS: circa 7,6%
- d) distribuzione monte pensioni in relazione a fasce di importo (dati 2021):
- a. quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo fino a 4 volte il trattamento minimo INPS: circa 84,9%;
 - b. quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiore a 5 volte il trattamento INPS: circa 5,6%;
 - c. quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS: circa 9,5%;
- e) le distribuzioni sono state rivalutate al 31/12/2022 (indicizzazione 2023) e al 31/12/2023 (indicizzazione 2024) al fine di stimare la effettiva distribuzione di importo in sede di indicizzazione, in coerenza con le previsioni di spesa, comportando in linea a quanto registrato negli anni passati un parziale spostamento verso classi di importo superiori a quattro volte il trattamento minimo;

da quanto esposto derivano le seguenti economie in termini di minore spesa pensionistica:

*+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica
valori in mln di euro*

Minore spesa pensionistica	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
lordo effetti fiscali	3.535	6.831	6.589	6.557	6.495	6.427	6.353	6.273	6.188	6.095
netto effetti fiscali	2.121	4.098	3.953	3.934	3.897	3.856	3.811	3.764	3.713	3.658

Si ricorda che, come evidenziato nella descrizione del presente articolo, le percentuali di rivalutazione originariamente previste dal presente ddl erano leggermente diverse. Tuttavia, la RT afferma che le modifiche apportate (incrementativa per la fascia 4-5 volte il minimo, in diminuzione per quelle successive) non hanno alterato il profilo degli oneri inizialmente delineato.

In relazione al comma 310, dopo averlo illustrato nella versione iniziale, priva dell'innalzamento dell'aliquota di rivalutazione al 6,4% per gli ultra75enni, la RT stima che, sulla base dei seguenti parametri e ipotesi:

- a) Trattamento minimo INPS: 525,38 euro mensili nel 2022 (6.829,94 euro su base annua) rideterminato nel 2023, in via provvisoria, in 563,73 euro mensili (7.328,49 euro su base annua);
- b) Monte pensioni interessato: circa 14 miliardi di euro;

derivano i seguenti effetti in termini di maggiore spesa pensionistica:

- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica			
<i>valori in mln di euro</i>			
	2023	2024	Dal 2025
Maggiore spesa pensionistica	-210	-379	0

In ordine all'appena citato innalzamento di 4,9 p.p. (fino appunto al 6,4%) dell'aliquota di rivalutazione per gli ultra75enni, la RT stima un maggiore onere aggiuntivo, sulla base di un monte pensionistico relativo valutato in circa 5,5 miliardi di euro, pari a circa 270 milioni di euro per il 2023.

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

		<i>(milioni di euro)</i>								
Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Revisione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni per il biennio 2023-2024	s c	-3.535,0	-6.831,0	-6.589,0	-3.535,0	-6.831,0	-6.589,0	-3.535,0	-6.831,0	-6.589,0
Revisione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni per il biennio 2023-2025- effetti fiscali	e t	-1.414,0	-2.733,0	-2.636,0	-1.414,0	-2.733,0	-2.636,0	-1.414,0	-2.733,0	-2.636,0

Al riguardo, si osserva che i dati forniti dalla RT sono coerenti con quelli forniti in occasione di precedenti interventi di analoga portata (come il comma 260 della legge n. 145 del 2018) e risultano idonei a confermare l'ordine di grandezza dell'intervento di revisione dell'indicizzazione pensionistica, anche prescindendo dal rilevante problema che a breve si esporrà, ma non consentono certamente di verificare con sufficiente puntualità le stime di risparmio.

Rispetto alle aliquote di rivalutazione inizialmente previste e sulla base dei monti pensionistici relativi alle diverse fasce d'importo, le variazioni apportate ai tassi di rivalutazione durante l'esame parlamentare sembrano suscettibili di determinare in

realtà una leggera riduzione dei risparmi attesi, a prescindere dall'esattezza delle stime iniziali.

In merito alle stime di rivalutazione, la RT fa riferimento al decreto interministeriale provvisorio e alle previsioni della NADEF che si attestano a +7,8%. Si osserva tuttavia che i dati ISTAT³⁹ più aggiornati indicano un dato acquisito a novembre 2022 di +11%, per cui pur mancando l'ultimo mese dell'anno, appare difficile che il dato finale si attesti su quello previsto. In ogni caso, dato che le modifiche normative generano risparmi, la sottostima della rivalutazione a l.v. potrebbe determinare un ammontare di risparmi più ampi di quelli contabilizzati.

Inoltre, non sono forniti dati circa le previsioni “di salvaguardia” per gli importi di poco maggiori delle soglie superiori; per le fasce superiori a 5 volte il trattamento minimo è fornito un dato che per “fascia di importo” è aggregato, per “pensioni inferiori” è disaggregato.

Per quanto riguarda gli effetti fiscali, risulta impiegata un'aliquota media del 40%, che risulta ampiamente prudenziale.

In relazione al comma 310, si osserva innanzitutto che il monte pensioni riportato non sembra coerente con i dati INPS disponibili⁴⁰, che indicano in circa 16 miliardi di euro già il monte retributivo riferibile ai trattamenti fino a 500 euro mensili, considerando che l'inclusione nell'ambito di applicazione della norma delle pensioni o assegni sociali (che ovviamente incidono sull'ammontare in questione), desumibile dal dispositivo.

In merito alla stima dell'onere correlato all'innalzamento a 6,4 p.p. del tasso di rivalutazione delle pensioni pari o inferiori al trattamento minimo per i pensionati con almeno 75 anni di età, premesso che essa è corretta sulla base del monte pensionistico indicato (5,5 miliardi di euro), si rileva che appare anche complessivamente coerente con la quota complessiva di pensionati ultra75enni (circa 7 milioni) sul totale (circa 16 milioni), anche se ovviamente l'inferenza sul monte pensionistico a partire dalle platee dei percettori appare almeno parzialmente speculativa, trattandosi - nel caso di specie - di trattamenti pensionistici non rappresentativi, per l'entità molto bassa, dell'insieme delle pensioni.

Commi 311-312

(Disposizioni in materia di enti di previdenza di diritto privato)

Il comma 311, sostituendo il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, stabilisce che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni di indirizzo in materia di investimento (finora le disposizioni previste vertevano

³⁹ Calcolato da dicembre 2021 a novembre 2022. Fonte: <https://rivaluta.istat.it/>. Anche l'ultimo [comunicato ISTAT](#) del 16 dicembre 2022 indica un aumento dell'indice FOI di +11,5% su base annua.

⁴⁰ V. Statistiche in breve - prestazioni pensionistiche e beneficiari del sistema pensionistico italiano al 31 dicembre 2021, raggiungibile al seguente link: [https://www.inps.it/osservatoristatistici/api/getAllegato/?idAllegato=1007#:~:text=Prestazioni%20pensionisti%20e%20beneficiari%20totali,13.753%20euro%20\(Tavola%201\)](https://www.inps.it/osservatoristatistici/api/getAllegato/?idAllegato=1007#:~:text=Prestazioni%20pensionisti%20e%20beneficiari%20totali,13.753%20euro%20(Tavola%201),), pagina 6.

direttamente e non soltanto in termini di indirizzo in materia di investimento) delle risorse finanziarie degli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e 103 del 1996, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla *governance* degli investimenti e alla gestione del rischio, eliminando poi, rispetto alla vigente versione del comma 3, l'obbligo di tenere conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 252 del 2005 e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994 (si tratta dei principi posti a tutela dell'equilibrio economico-finanziario a medio lungo termine dei fondi pensione, che restano comunque vigenti in linea generale). Entro 6 mesi dall'adozione del decreto di cui al primo periodo e nel rispetto di quanto disposto dallo stesso, gli enti previdenziali adottano regolamenti interni sottoposti alla procedura di approvazione da parte del Ministero vigilante di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 509 del 1994.

Il comma 312, novellando l'articolo 1, comma 116, della legge n. 234 del 2021, differisce dal 30 giugno 2022 al 31 gennaio 2023 il termine entro il quale l'INPGI deve adottare le modifiche al proprio statuto in relazione alla riduzione delle competenze attribuite allo stesso Istituto (per effetto del trasferimento all'INPS dal 1° luglio 2022 della gestione pensionistica relativa ai giornalisti lavoratori dipendenti). Inoltre, inserendo il comma 116-*bis* nella medesima legge n. 234, dispone che, decorso inutilmente il termine del 31 gennaio 2023 di cui al comma precedente, i Ministeri vigilanti nominano un commissario *ad acta*, individuato nella persona del Presidente dell'Ente. Il Commissario, entro tre mesi, adotta le modifiche statutarie previste dalla legge e le sottopone all'approvazione ministeriale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.509 del 1994.

La RT afferma che con la disposizione di cui al comma 311 si intende disciplinare la regolazione degli investimenti delle Casse private di Previdenza, prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detti una regolamentazione cornice disciplinando i principi in materia di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla *governance* degli investimenti e alla gestione del rischio. Nell'alveo delle norme di principio dettate dai Ministeri ciascuna Cassa adotta un proprio regolamento per gli investimenti, soggetto alla ordinaria procedura di approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 509 del 1994. La disposizione non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato. La disposizione di cui al comma 312 mira invece a risolvere lo stallo in cui si trova la *governance* dell'INPGI in esito ai recenti interventi normativi, e non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la natura ordinamentale delle disposizioni, anche se andrebbe chiarita la portata effettiva dell'eliminazione del riferimento ai principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 252 del 2005 e a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994.

Commi 313-321

(Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa)

Il comma 313, nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, riconosce dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del RdC di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge n. 4 del 2019, nel limite massimo di 7 mensilità.

Il comma 314 esclude l'applicazione delle disposizioni di cui sopra in caso di nuclei al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età.

Il comma 315, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, a decorrere dal 1° gennaio 2023 impone che i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 4 del 2019 siano inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale di cui alla legge n. 53 del 2003. In caso di mancata frequenza al programma assegnato il nucleo del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all'ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza.

Il comma 316 condiziona, dal 1° gennaio 2023 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'erogazione del RdC ai beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico di cui all'articolo 1, comma 622, della legge n. 296 del 2006, secondo cui l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria, all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo. Viene altresì demandata ad apposito protocollo la definizione delle azioni volte a facilitare l'iscrizione ai percorsi erogati dai CPIA (Centri provinciali per l'istruzione degli adulti).

Il comma 317 apporta le seguenti modificazioni al decreto-legge n. 4 del 2019:

- la lettera a), integrando l'articolo 3, comma 8, stabilisce che, nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all'INPS nelle modalità di cui al presente comma esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente; inoltre si prevede che la componente del RdC finalizzata al pagamento del canone della casa di abitazione del beneficiario sia erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tale fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente in questione è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Alle conseguenti attività le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- la lettera b), modificando l'articolo 4, comma 15, secondo periodo, dispone nell'ambito dei progetti utili alla collettività i comuni sono tenuti ad impiegare tutti i percettori di Rdc residenti anziché almeno un terzo;
- la lettera c), sostituendo la lettera e) del comma 5 dell'articolo 7, dispone la decadenza dal RdC dopo il rifiuto della prima offerta di lavoro.

Il comma 318 abroga a decorrere dal 1° gennaio 2024 le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge n. 4 del 2019 (sopprimendo conseguentemente il RdC).

Il comma 319 riduce di 958 milioni di euro per il 2023 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 (relativa appunto al RdC), come rideterminata da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 73, della legge n. 234 del 2021.

Il comma 320 incrementa gli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 230 del 2021 (relativi all'AUU) in misura pari a 11 milioni di euro per l'anno 2023 e a 708,8 milioni di euro per l'anno 2024, 717,2 milioni di euro per l'anno 2025, 727,9 milioni di euro per l'anno 2026, 732,2 milioni di euro per l'anno 2027, 736,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 740,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Il comma 321 istituisce, ai fini dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva di cui al comma 313, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo denominato «Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva» nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione dal 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 318, rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al comma 320 e sulla base di quanto stabilito nella Sezione II della presente legge.

La RT, riferita al testo iniziale, che prevedeva un limite otto mensilità erogabili nel 2023 ai nuclei beneficiari di RdC che non includano al loro interno minori, disabili o soggetti di età almeno pari a 60 anni, afferma che dagli archivi gestionali dell'INPS sono stati individuati il numero di nuclei interessati e l'importo medio mensile della prestazione. Di seguito la stima del numero medio annuo di beneficiari di RdC distinti nelle due categorie tra nuclei interessati e non alla disposizione:

		<i>nuclei interessati</i>	<i>nuclei non interessati</i>
Numero medio annuo	1.039.000	404.000	635.000
importo medio mensile	581	543	605

Il minor numero medio per nucleo di mensilità pagate si stima pari a 3,6 mesi tenendo conto dei fisiologici movimenti infra-annuali. Pertanto dalla disposizione derivano minori oneri per la finanza pubblica pari a 785 milioni di euro per l'anno 2023. Alla minore spesa per mensilità non erogate a titolo di RdC corrisponde un incremento della spesa per Assegno unico limitatamente ai nuclei con soggetti tra 18 e 20 anni. Considerata una spesa media per la quota a carico RdC di 2,5 milioni al mese, determinata sulla base delle evidenze gestionali, si stima un maggior onere pari a 9 milioni per l'anno 2023.

La successiva modifica parlamentare ha ridotto da 8 a 7 i mesi per i quali è erogabile il RdC per i soggetti in questione.

A tale correttivo la RT ascrive effetti in termini di ulteriori risparmi pari a 215 milioni di euro, a cui si accompagnerebbero 2 milioni di maggiori oneri in termini di AUU per i nuclei esclusi dal RdC, per risparmi complessivi aggiuntivi pari quindi a 213 milioni.

Alla disposizione di cui al comma 315 prudenzialmente non si ascrivono risparmi di spesa. Si precisa altresì che trattasi di percorsi di formazione e/o riqualificazione professionale di tipologia già prevista a legislazione vigente.

La RT poi sottolinea che il comma 317, lettera a), interviene sulle disposizioni in materia di compatibilità tra RdC e reddito da lavoro. La normativa vigente all'articolo 3, comma 8, prevede che “in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80%”. La proposta in esame prevede per il RdC che, nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorra alla

determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro. Da elaborazioni eseguite sugli archivi dei lavoratori dipendenti è risultato per l'anno 2021 un numero di percettori di RdC con contratto di lavoro stagionale o intermittente pari a 50.000. Tenendo conto sia dell'attuale scenario sia di un possibile effetto attrattivo della norma, si ritiene di quantificare in 70.000 il numero di percettori che potrebbero nel 2023 stipulare contratti di lavoro stagionale o intermittente.

Assumendo come orizzonte temporale di durata del beneficio con il nuovo calcolo in media 4 mesi, stimando un importo mensile del RdC maggiore in media di 150 euro rispetto a quello che sarebbe percepito a normativa vigente in caso di stipula di lavoro stagionale/intermittente, il maggior onere è stimato in 42 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 317, lettera b) dispone nell'ambito dei progetti utili alla collettività, per i quali i comuni sono tenuti ad impiegare tutti i percettori di Rdc residenti anziché almeno un terzo. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari.

Il comma 317, lettera c) prevede la decadenza dal RdC al rifiuto della prima offerta di lavoro. La disposizione determina possibili risparmi di spesa che per prudenza non si quantificano.

Dal 1° gennaio 2024 è abrogato il RdC: pertanto dal 2024 le risorse destinate alla misura in parte vanno a finanziare l'effetto automatico di aumento della spesa per assegno unico e universale – AUU (per il venir meno degli effetti della disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 230 del 2021, sulla base delle modifiche di cui alla disposizione in esame) e nella quota residua sono parzialmente destinate a finanziare le prestazioni connesse alla riforma complessiva per il sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa mediante l'istituzione del “Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa”, come determinato nella Sezione II. Di seguito viene presentata la tabella riassuntiva degli effetti finanziari per l'anno 2023.

Effetti finanziari (+ positivi per la finanza pubblica / – negativi per la finanza pubblica)	
<i>(milioni di euro)</i>	
Anno 2023	
comma 313 e 314	785
Maggiori oneri AUU nuclei esclusi da RDC 19-21	-9
comma 317 lettera a)	-42
Totale	734

Ne conseguono minori oneri per prestazioni sociali in denaro per l'anno 2023 per 734 milioni di euro e dal 2024, a fronte della soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del DL n. 4 del 2019, si conseguiranno economie pari a 8.784,9 milioni di euro annui, nonché maggiori oneri per l'automatico effetto di aumento della spesa per AUU derivante dal venir meno della riduzione di AUU per effetto della percezione del RdC. Tale quota è stata valutata sulla base degli elementi di monitoraggio per l'anno 2022 e dei relativi sviluppi per gli anni successivi e

comporta un corrispondente incremento di spesa per AUU, con necessità di incremento delle risorse ad esso destinate.

Di seguito il riepilogo degli effetti sulla spesa per prestazioni sociali in denaro, quantificati prima delle modifiche apportate in sede parlamentare:

+ maggiore spesa; – minore spesa
valori in mln di euro

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Dal 2029
Minore spesa per prestazioni per Rdc	-743	-8.784,9	-8.784,9	-8.784,9	-8.784,9	-8.784,9	-8.784,9
Maggiore spesa per AUU 2023	+9	0					
Maggiore spesa per AUU dal 2024	0	+708,8	+717,2	+727,9	+732,2	+736,5	+740,8
Effetto complessivo	-734	-8.076,10	-8.067,70	-8.057,00	-8.052,70	-8.048,40	-8.044,10

La RT, dopo averlo illustrato, precisa che ai sensi del comma 321 confluiranno nel fondo di nuova istituzione ivi previsto le somme di 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7.057,0 milioni di euro per l'anno 2026, 7.052,7 milioni di euro per l'anno 2027, 7.048,4 milioni di euro per l'anno 2028 e 7.044,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Il prospetto riepilogativo, riferito alle disposizioni iniziali del ddl, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Limite a 8 mensilità erogabili ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza e non concorrenza del reddito da lavoro stagionale intermittente alla determinazione del Rdc – Riduzione fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del Dl n. 4/2019	s c	-743,00			-743,00			-743,00		
Abrogazione Reddito di Cittadinanza-Azzeramento fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del DL n. 4/2019	s c		-8.784,90	-8.784,90		-8.784,90	-8.784,90		-8.784,90	-8.784,90
Incremento Fondo Assegno unico Universale di cui all'articolo 6, comma 8 del D.Lgs. 230/2021	s c	9,00	708,80	717,20	9,00	708,80	717,20	9,00	708,80	717,20
Istituzione del Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva	s c		7.076,10	7.067,70		7.076,10	7.067,70		7.076,10	7.067,70

Al riguardo, si rileva che le stime relative al numero complessivo di nuclei beneficiari e all'importo medio percepito dalla generalità dei nuclei beneficiari sono coerenti con i dati divulgati dall'INPS nel rapporto "[L'Italia nei dati amministrativi](#)"

nel mese di novembre 2022 e compatibili con quelli deducibili dal più recente report sul RdC/PdC.

Quanto alla durata del beneficio, si ricorda che il RdC è riconosciuto per un periodo fino a 18 mesi, al termine dei quali, decorso un ulteriore mese, è possibile chiederne il rinnovo. Pertanto nel corso di un anno, a legislazione vigente, è possibile percepire il RdC per un massimo di 12 mesi, ovvero di 11 mesi nel caso in cui il termine ricada durante il medesimo periodo. La riduzione a 8 mesi comporta, quindi, una riduzione delle mensilità percepibili da 3 a 4 mesi, sempre che non vengano meno i requisiti durante il periodo di fruizione o ai fini del rinnovo. Nel qual caso la riduzione può risultare inferiore a 3 mesi. La RT stima in 3,6 il minor numero medio di mensilità erogabili, il che nel complesso appare plausibile.

Ciò premesso, si rileva che sulla base dei dati indicati e dell'ipotesi appena riportata, la quantificazione appare lievemente sottostimata (per circa 5 milioni di euro). Trattandosi di risparmi di spesa, la differenza riscontrata risponderebbe in ogni caso a criteri di prudenzialità.

In relazione all'abbattimento di 1 mese delle mensilità erogabili nel 2023 per i nuclei incisi dalla disposizione, si osserva che la RT sembra sovrastimare il risparmio, quantificandolo pari a 215 milioni di euro, mentre invece dovrebbe essere di poco inferiore ai 200 milioni di euro, utilizzando gli stessi parametri forniti dalla RT (si è applicato il parametro di 4,5 mesi di riduzione a fronte dei 5 previsti dalla norma considerato che per la disposizione iniziale a fronte di 4 mesi previsti la RT utilizzava il parametro di 3,6 mesi di riduzione per tener conto dei movimenti infra-annuali). Ne consegue una corrispondente sovrastima della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, perlomeno in rapporto alle esigenze finanziarie che presumibilmente si presenteranno.

Non vi sono osservazioni da formulare in ordine alla quantificazione degli oneri correlati alla possibilità di cumulo con il lavoro stagionale e intermittente, nel presupposto che la platea individuata (50.000 soggetti) sia corretta. Sul punto sarebbe auspicabile un approfondimento, atteso che l'ISTAT, in occasione della sua audizione del 5 dicembre⁴¹, ha affermato di aver stimato "in circa 232.000 i beneficiari RdC con segnali di lavoro dipendente extra-agricolo che possono essere oggetto [della norma in esame], la quale interviene sulle disposizioni in materia di compatibilità tra reddito e reddito da lavoro: si tratta di individui con contratti a tempo determinato e con retribuzioni imponibili lorde inferiori a 3.000 euro. Secondo le stime, di questi, poco meno di 90.000 sono soggetti al vincolo di durata stabilito nel comma 2" (ovvero rientrano nella platea interessata dalla riduzione a sette mensilità).

Si chiede poi un'assicurazione in merito alla sostenibilità sulle risorse a l.v. degli aggravii amministrativi correlati alla suddivisione delle erogazioni, laddove una parte del RdC sia destinato a fronteggiare le spese per l'affitto della casa di abitazione, fornendo elementi informativi in merito alla realizzabilità della prevista clausola

⁴¹ V. [pdf](#), pagina 15.

d'invarianza finanziaria, da valutare in rapporto all'entità dei maggiori adempimenti richiesti.

La RT evidenzia poi che alla minore spesa per mensilità non erogate a titolo di RdC corrisponderà un incremento della spesa per Assegno unico limitatamente ai nuclei con soggetti tra 18 e 20 anni. Considerata una spesa media per la quota a carico del RdC di 2,5 milioni al mese, determinata sulla base delle evidenze gestionali, si stima un maggior onere pari a 9 milioni per l'anno 2023. Per effetto dell'abolizione del RdC e della PdC, si prevede poi negli anni successivi una maggiore spesa per l'erogazione dell'AUU pari a 708,8 milioni di euro nel 2024, 717,2 milioni di euro nel 2025, 727,9 milioni di euro nel 2026, 732,2 milioni di euro nel 2027, 736,5 milioni di euro nel 2028, 740,8 milioni di euro dal 2019.

In merito si osserva che la predetta quantificazione non risulta verificabile, in quanto non sono riportati i dati relativi al numero dei nuclei percettori con minori o disabili in relazione ai quali può essere riconosciuto l'AUU, con evidenziazione degli importi medi del beneficio in relazione alla diversa composizione dei nuclei medesimi. Sarebbe opportuna pertanto l'acquisizione di elementi a supporto della stima, oltre che la conferma che la stima considera anche gli effetti delle modifiche alla disciplina dell'assegno unico e universale disposte dal presente ddl.

Con riguardo all'obbligo per i beneficiari del RdC di frequentare un corso di formazione o qualificazione di sei mesi e per i comuni di coinvolgere tutti i percettori "occupabili" in progetti di utilità sociale, non sono indicati i relativi costi ed i conseguenti maggiori oneri. Sarebbe opportuno, sul punto, avere conferma che l'aumento del tasso di partecipazione a tali corsi e progetti non comporti maggiori spese in capo ai comuni e ai centri per l'impiego ovvero che le relative attività possano essere svolte con le risorse disponibili a l.v..

Mutatis mutandis, analoga osservazione può essere formulata in relazione alla previsione che condiziona l'erogazione del RdC ai soggetti di età compresa fra 18 e 29 anni alla conclusione della scuola dell'obbligo, con conseguente necessità per lo Stato di garantire la frequenza dei relativi corsi ai soggetti in questione al fine di regolarizzare la propria posizione per accedere al RdC.

In relazione all'ultimo comma, andrebbe chiarita la portata del riferimento a quanto stabilito nella Sezione II del disegno di legge di bilancio in esame, ai fini della determinazione della dotazione complessiva del Fondo di nuova istituzione previsto dal medesimo comma, atteso che l'intervento in questione, di carattere innovativo rispetto alla legislazione vigente, non sembra configurarsi come un rifinanziamento, un definanziamento o una riprogrammazione, per i quali la sezione II è abilitata ad operare variazioni rispetto ad importi risultanti appunto dalla l.v.. Inoltre il finanziamento del Fondo, in base a quanto si rileva implicitamente dalla norma ed espressamente dalla RT, non è limitato al triennio di riferimento della sezione II, ma ha carattere permanente.

La dotazione del Fondo per tutti gli esercizi interessati si evince infatti esclusivamente dalla RT, che assegna al Fondo di nuova istituzione 7.076,1 milioni di

euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7.057,0 milioni di euro per l'anno 2026, 7.052,7 milioni di euro per l'anno 2027, 7.048,4 milioni di euro per l'anno 2028 e 7.044,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Pertanto, sulla base delle indicazioni della RT, le misure disposte dai commi in esame dovrebbero dar luogo ad effetti complessivi netti di risparmio pari a 734 milioni nel 2023 e a 1 miliardo a decorrere dal 2024, evidenziati dalla seguente tabella.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	dal 2029
Risparmio RdC	743	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9
Incremento risorse per assegno unico	-9	-708,8	-717,2	-727,9	-732,2	-736,5	-740,8
Istituzione Fondo sostegno alla povertà e all'inclusione attiva		-7.076,1	-7.067,7	-7.057,0	-7.052,7	-7.048,4	-7.044,1
Risparmi netti	734	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0

I predetti risparmi, con riguardo ai primi tre esercizi, risultano confermati dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame e rientrano quindi tra gli effetti complessivamente riportati nel quadro della manovra.

Alla luce di tali indicazioni e premessa l'opportunità di una conferma riguardo alla predetta ricostruzione, andrebbe chiarito se anche gli effetti di risparmio evidenziati nella tabella sopra riportata per gli esercizi 2026-2028 e dal 2029, possano considerarsi scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica nel quadro finanziario complessivo della manovra, tenuto conto che gli stessi si evincono da indicazioni della RT, priva di valore normativo, ma non risultano espressamente riconducibili né alle previsioni della sez. I né alla sez. II del disegno di legge di bilancio (avente carattere triennale).

Comma 322

(Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario)

Il comma 322, modificando l'articolo 8, comma 6, lettera a) del decreto legge n. 70 del 2011, differisce dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2023 il termine che riconosce al mutuatario, che ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario, prima dell'entrata in vigore della presente legge, di importo originario non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, il diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni di cui alla lettera b) (ovvero, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l'accordo del cliente, per un periodo inferiore, l'applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra l'IRS in euro a 10 anni e l'IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo), qualora al momento della richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell'ISEE non superiore a 35.000 euro e, salvo diverso accordo tra le parti, non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.

La RT afferma che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato, intendendo replicare per il 2023 la misura sulla negoziazione agevolata dei contratti di mutuo stipulati a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione,

precedentemente accordata dal decreto-legge n. 70 del 2011, al fine di attenuare gli effetti economico finanziari conseguenti all'epidemia di Covid-19 e alla guerra in Ucraina.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, anche considerando che non erano stati ascritti effetti finanziari alla disposizione originaria, la cui RT sottolineava che le norme riguardavano rapporti tra soggetti privati ed istituti bancari.

Comma 323 ***(Misure di semplificazione in materia di ISEE)***

Il comma 323 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017:

- la lettera *a)*, integrando il comma 2-*bis*, conferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata soltanto fino al 31 dicembre 2022. Inoltre, prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino prioritariamente avvenga in modalità precompilata fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 per quanto attiene al trattamento dei dati e alle misure di sicurezza.
- la lettera *b)* abroga il comma 3, che demandava ad un decreto la definizione della data a partire dalla quale è possibile accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU, nonché della data a partire dalla quale è avviata una sperimentazione in materia, anche ai soli fini del rilascio dell'ISEE corrente.

La RT afferma che la norma mira ad agevolare il ricorso all'ISEE precompilato che recentemente è stato interessato da un intervento di semplificazione. Infatti, ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019, introdotto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 12 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2022, e il disciplinare tecnico, modificato da ultimo in data 1° agosto 2022 con provvedimento congiunto del Direttore generale dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, è stata prevista l'introduzione di modalità semplificate di accesso alla DSU precompilata con l'obiettivo principale di favorirne la più ampia diffusione. La misura di semplificazione proposta non comporta oneri per la finanza pubblica. Al contrario, l'utilizzo dell'ISEE precompilato porterebbe ad un risparmio delle risorse destinate a remunerare le attività di intermediazione svolte dai CAF qualora si incrementi la quota dei soggetti che utilizzano la soluzione della DSU precompilata in autonomia.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, alla luce delle indicazioni fornite dalla RT e della circostanza che gli effetti di risparmio non sono scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 324-329

(Rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione e relativi utilizzi)

Il comma 324 incrementa il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008 di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Il comma 325 stanZIA, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa), ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette regioni possono destinare, nell'anno 2023, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo del presente comma, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge n. 50 del 2017.

Il comma 326 dispone che a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui al comma 324 si provvede, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2023, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge n. 250 del 1958, in caso di sospensione dal lavoro derivante sia da misure di arresto temporaneo obbligatorio che di arresto temporaneo non obbligatorio.

Il comma 327 dispone che a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione si provvede, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2023, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 129

Il comma 328 proroga per il 2023, nel limite di spesa di 19 milioni di euro, l'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 243 del 2016. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione.

Il comma 329 proroga per il 2023 il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018 (in favore delle imprese che cessano o abbiano cessato l'attività produttiva è prevista la cassa integrazione straordinaria (CIGS) finalizzata alla gestione degli esuberi di personale), per un massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per il 2023 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324.

La RT precisa che il rifinanziamento di cui al comma 324 comporta maggiori oneri pari a 250 milioni di euro annui in termini di SNF e a 175 milioni annui in termini di indebitamento netto e fabbisogno (per maggiori prestazioni).

In relazione al comma 325 la RT afferma che la quantificazione dell'onere di spesa scaturisce da un confronto con le Regioni, alle quali è stata richiesta una previsione del fabbisogno. Poiché non tutte le Regioni hanno riscontrato la richiesta, si è provveduto

a definire una quantificazione complessiva sulla scorta delle somme impegnate negli ultimi due anni e dei residui ancora nella disponibilità delle Regioni, con riserva di un eventuale riallineamento in autunno.

In merito al comma 326 la RT fa presente che la misura ivi prevista, finanziata fino al 2020 con fondi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è risultata insufficiente, dall'annualità 2020, a garantire l'indennità giornaliera prevista in 30 euro, che è stata necessariamente riparametrata per rientrare nella somma stanziata dalla legge di bilancio. La disposizione pertanto prevede il finanziamento complessivo di 30 milioni di euro, al fine di garantire un adeguato sostegno al reddito ai lavoratori del settore della pesca marittima per entrambe le misure relative al fermo pesca, obbligatorio e non obbligatorio. Il procedimento prevede la presentazione delle istanze alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro i mesi di febbraio/marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, con autorizzazione, a conclusione dell'istruttoria delle richieste pervenute, entro il mese di giugno, attraverso un apposito Decreto Direttoriale, ed oneri e relative coperture finanziarie totalmente a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione. La liquidazione delle istanze prevede entro il mese di settembre la trasmissione del Decreto Direttoriale di autorizzazione, corredato degli elenchi degli aventi diritto e dei decreti di trasferimento delle risorse ai Funzionari delegati delle Capitanerie di Porto sede di Direzione Marittima, autorizzate al pagamento delle relative indennità.

In ordine al comma 327, la RT ricorda che la medesima misura era stata già finanziata con risorse a valere sul medesimo Fondo negli anni precedenti, in particolare:

- a) per l'anno 2020, dall'articolo 11-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 162 del 2019, con un importo pari a 20 milioni di euro ed una spesa autorizzata di 1.744.080 euro, per il prevalente utilizzo delle risorse messe a disposizione per il contrasto al COVID 19;
- b) per l'anno 2021, dall'articolo 1, comma 280, della legge n. 178 del 2020, con un importo pari a 20 milioni di euro ed una spesa autorizzata di 10.010.710 euro;
- c) per l'anno 2022, dall'articolo 1, comma 125, della legge n. 234 del 2021, con un importo di 20 milioni di euro ed una spesa autorizzata, al 30 giugno 2022, di 1.205.411,96 euro.

Sul comma 328 la RT afferma che l'integrazione del sostegno al reddito di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016 ha un costo di circa 9.500 euro annui per ogni lavoratore. Le istanze di CIGS presentate per le tre aziende del Gruppo ILVA destinatarie dell'integrazione salariale riportano un numero complessivo di lavoratori interessati dal trattamento pari complessivamente a 2.109, di cui 1.786 dipendenti di Ilva, 311 per Sanac e 12 per Taranto Energia. Stimando che la proroga dell'integrazione per l'anno 2023 interessi la medesima platea di lavoratori destinatari dell'integrazione salariale nel 2022, il costo totale dell'intervento rimane il medesimo dell'anno 2022 ed è stimato in 19 milioni di euro anche per il 2023.

La RT ribadisce poi che la disposizione di cui al comma 329 prevede per il 2023 un finanziamento dell'intervento in esame nella misura di 50 milioni, quale misura di sostegno al reddito per i lavoratori, nell'attuale situazione di crisi economica – energetica che si innesta nell'ambito della ripresa dell'attività economica dopo la nota emergenza derivante dalla pandemia da Covid 19.

La RT infine afferma in relazione ad ogni misura appena illustrata che la copertura viene individuata a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità tenuto anche conto del rifinanziamento di cui al comma 324.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008	s	c	250	250	250	175	175	175	175	175	175

Al riguardo, premesso che tutti gli oneri sono configurati in termini di limiti massimi di spesa, si osserva che la copertura garantita dal rifinanziamento di cui al comma 324 per le misure previste dai commi 325-329 ammonta appunto a 175 milioni di euro in termini di indebitamento e fabbisogno, mentre il complesso degli oneri di cui ai commi 325-329 si attesta sui 179 milioni di euro. Tuttavia, siccome questi ultimi appaiono, in assenza di diversa indicazione, sicuramente comprensivi degli oneri per la contribuzione figurativa, si ritiene che l'impatto in termini di indebitamento e cassa sia certamente inferiore ai 175 milioni coperti dal rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, che risulta pertanto sufficiente.

In ordine alla congruità delle somme stanziare, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, si sollevano richieste di elementi aggiuntivi di valutazione in relazione al comma 325, sul quale sarebbe utile acquisire maggiori informazioni circa le modalità di elaborazione delle stime acquisite e di aggiornamento dei relativi valori, e al comma 329, sul quale la RT non fornisce alcun chiarimento aggiuntivo ai fini di una verifica. In relazione a tale ultima disposizione, inoltre, si osserva che la durata del beneficio, fissata in 12 mesi, determinerà quasi certamente riflessi onerosi anche sul 2024, anche se si ricorda che le modalità di contabilizzazione ed utilizzo del Fondo sociale per occupazione e formazione consentono erogazioni successive all'esercizio di nascita dell'obbligazione a valere sulle risorse inizialmente riferibili all'anno precedente.

Commi 330-333 **(Emolumento accessorio una tantum P.I.)**

Le disposizioni incrementano di 1 miliardo di euro, per il solo 2023, gli oneri posti dalla normativa vigente a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2022-2024 e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. Tale incremento è volto all'erogazione, esclusivamente nel medesimo 2023, di un emolumento accessorio *una tantum*, da corrispondersi per tredici mensilità, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale i predetti oneri, da destinare alla medesima finalità, sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni.

In particolare, il comma 330 prevede che l'incremento disposto è destinato all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio *una tantum*, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

Il comma 332 stabilisce il suddetto importo - comprensivo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - concorre a costituire l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lett. e) della legge n. 196 del 2009.

Il comma 332 dispone che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui al comma 330 sono posti a carico dei rispettivi bilanci e sono destinati alla medesima finalità.

Il comma 333 prevede che le somme di cui al comma 330 sono ripartite, nell'anno 2023, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023.

La RT ribadisce che la disposizione prevede che, per il solo anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico destinatario delle procedure negoziali e di concertazione siano incrementati di euro 1.000 milioni da destinare all'erogazione di un emolumento accessorio *una tantum*, da corrispondere direttamente da parte delle amministrazioni per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza e, pertanto, tale emolumento non è computabile agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall' art. 2122 del C.C.

Sul comma 331, precisa che l'importo di cui al comma 330 comprende gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (contributi ai fini del trattamento di quiescenza e IRAP) e concorre a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In merito al comma 332, sottolinea che ivi si prevede che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui al comma 330, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base di quanto previsto al comma 330, siano posti a

carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo 165/2001.

Sul comma 333, afferma che ivi si prevede che somme di cui al comma 330 sono ripartite, fra le amministrazioni di cui al medesimo comma nell'anno 2023, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese /entrate tributarie correnti.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Emolumento accessorio <i>una tantum</i> , per il solo anno 2023, per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico	s	c	1.000			1.000			1.000		
Emolumento accessorio <i>una tantum</i> , per il solo anno 2023, per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico – effetti riflessi	e	t/c				485			485		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rileva che la RT non fornisce dati quantitativi a supporto della congruità dello stanziamento rispetto alle disposizioni introdotte, che individuano in termini predefiniti la misura del beneficio, limitandosi a riferire che lo stesso dovrà assicurare un incremento di un *una tantum* dell'1,5 per cento dello "stipendio" in godimento del personale interessato.

Sul punto, pur rilevando che, dai dati medi complessivi del Conto annuale della PA, lo stanziamento dovrebbe rilevarsi in linea di massima adeguato ai fabbisogni di spesa, andrebbero comunque richiesti i relativi dati ed elementi informativi di riscontro circa il parametro della retribuzione annua media considerata ai fini del computo dell'aliquota dell'1,5%⁴².

Inoltre, venendo al comma 332, posto che ivi si prevede che gli oneri relativi a tale emolumento vadano a gravare sui bilanci delle amministrazioni pubbliche relativamente al personale delle Amministrazioni diverse dallo Stato, si richiama l'articolo 97 della Costituzione e l'articolo 19 della legge di contabilità, laddove è stabilito che ogni qualvolta nuove norme prevedano nuovi o maggiori oneri posti a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato, le stesse debbano poi prevedere le risorse attraverso cui tali amministrazioni possano provvedervi.

⁴² Sul punto va evidenziato che il Conto Annuale della PA al 2020 indica una retribuzione media annua di circa 37.000 euro annui lordi.

Commi 334-337
(Armonizzazione indennità amministrazione per il personale ANPAL e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro)

Il comma 334 prevede che al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale delle aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro sono riconosciute le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come rideterminate con i criteri fissati dal contratto collettivo nazionale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021.

Il comma 335 stabilisce che per lo stesso personale e con la decorrenza dall'anno 2023 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del CCNL comparto funzioni centrali del triennio 2019-2021, è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione del personale delle aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022.

Il comma 336 prevede che per le stesse finalità, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati di 56.670 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 901.770 euro per il personale dirigenziale di livello non generale e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia per le politiche attive del lavoro sono incrementati di 42.500 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 86.920 euro per il personale dirigenziale di livello non generale.

Il comma 337 dispone che per l'attuazione delle disposizioni precedenti sia autorizzata, la spesa di 20.542.346 euro annui a decorrere dal 2023, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dal 2023 per il personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive.

La RT conferma che il dispositivo è volto al fine di armonizzare i trattamenti economici accessori, provvedendo all'adeguamento, a decorrere dall'anno 2023, dell'indennità di amministrazione del personale delle aree dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell'Agenzia Nazionale per le politiche Attive del Lavoro, alle misure previste per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si prevede inoltre l'incremento, agli stessi fini di armonizzazione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell'Agenzia Nazionale per le politiche Attive del Lavoro.

Per la quantificazione degli oneri relativi al personale delle aree sono state considerate le modifiche intervenute sulle misure dell'indennità di amministrazione del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima ad opera del DPCM 23 dicembre 2021, attuativo dell'art. 143 della legge 160/2019, e poi del CCNL del comparto funzioni centrali relativo al triennio 2019-2021, calcolando il differenziale rispetto alle misure percepite dal personale delle due Agenzie in questione. Si fa presente, inoltre, che con il comma 335 si tiene conto anche di quanto previsto dall'art. 52, comma 4, del citato CCNL, che ha disposto che una parte dell'indennità di amministrazione confluisca nel differenziale stipendiale.

Per quanto riguarda le unità considerate, per il personale non dirigenziale dell'ANPAL, le stesse ammontano a n.127 unità, di cui 1 dell'area degli operatori, 43

dell'area degli assistenti e 83 dell'area dei funzionari comprensive delle unità che l'amministrazione ha in programma di assumere nel corso del 2023.

L'onere complessivo per il personale non dirigenziale dell'ANPAL è pari a 364.217 euro annui a decorrere dall'anno 2023 (Tab. A).

ANPAL Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro											
AREA	Fascia	Unità	/fino al 31.10.2022		dall'1.11.2022		dal 1.1.2023				
			I.A. di partenza nel VECCHIO sistema di inquadramento professionale		I.A. di partenza nel NUOVO sistema di inquadramento professionale	differenziale retributivo - partenza	I.A. di arrivo nel NUOVO sistema di inquadramento professionale	differenziale retributivo - arrivo	Oneri unitari (lordo dipendente)	Oneri complessivi	
T E R Z A	F7	0	3.370		2.334	11.132	4.530	1.1386	2.449	0	
	F6	0	3.370		2.334	9.158	4.530	9.412	2.449	0	
	F5	5	3.370		2.334	7.173	4.530	7.427	2.449	12.245	
	F4	7	3.370		2.334	5.376	4.530	5.630	2.449	17.143	
	F3	1	3.112		2.334	2.632	4.530	2.803	2.366	2.366	
	F2	5	2.773		2.334	1.024	4.530	1.024	2.195	10.975	
	F1	65	2.773		2.334	219	4.530	219	2.195	142.678	
S E C O N D A	F6	3	2.483		1.721	5.670	3.353	5.834	1.796	5.388	
	F5	18	2.483		1.721	5.013	3.353	5.177	1.796	32.328	
	F4	5	2.483		1.721	4.145	3.353	4.309	1.796	8.980	
	F3	9	2.483		1.721	2.826	3.353	2.990	1.796	16.164	
	F2	8	2.246		1.721	1.320	3.353	1.364	1.676	13.408	
	F1	0	2.046		1.721	162	3.353	162	1.632	0	
P R I M A	F3	0	1.834		1.515	1.456	3.040	1.456	1.525	0	
	F2	1	1.834		1.515	776	3.040	776	1.525	1.525	
	F1	0	1.834		1.515	160	3.040	160	1.525	0	
Totale		127								Totale complessivo oneri a carico amministrazione	364.217

Quanto al personale dirigenziale, le unità considerate sono 11, di cui 3 di livello dirigenziale generale ed 8 di livello dirigenziale non generale. Ai fini dell'armonizzazione dei trattamenti accessori, a decorrere dal 2023 è stato incrementato il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato considerando l'incremento unitario pro-capite previsto dal citato DPCM 23 dicembre 2021 per il personale dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gli oneri complessivi annui, a decorrere dal 2023, sono quindi pari ad euro 42.500 per il personale dirigenziale di livello generale e a 86.920 euro per il personale dirigenziale non generale (Tab. B).

ANPAL Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro				
	Unità	Incremento <i>pro capite</i> Fondo MLPS	Onere	Onere Arrotondato
Dirigenti I fascia	3	14.168,33	42.505,00	42.500,00
Dirigenti II fascia	8	10.864,67	86.917,33	86.920,00

Relativamente all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, le unità di personale non dirigenziale considerate ammontano a 6.498 unità, di cui 9 dell'area degli operatori, 1.305 dell'area degli assistenti e 5.184 dell'area dei funzionari, comprensive delle unità che l'amministrazione ha in programma di assumere nel 2023.

L'onere complessivo per il personale non dirigenziale dell'INL è pari a 19.583.906 euro annui a decorrere dall'anno 2023 (Tab. C).

INL Ispettorato Nazionale del Lavoro									
AREA	Fascia	Unità	dal 11.10.2022			dal 1.1.2023			
			I.A. di partenza nel VECCHO sistema di inquadramento professionale	I.A. di partenza nel NUOVO sistema di inquadramento professionale	Differenziale retributivo- partenza	I.A. di arrivo nel NUOVO sistema di inquadramento professionale	Differenziale retributivo- arrivo	Oneri unitari (lordo dipendente)	Oneri complessivi
T E R Z A	F7	3	3.370	2.334	11.132	4.530	1.1386	2.449	7.347
	F6	13	3.370	2.334	9.158	4.530	9.412	2.449	31.838
	F5	204	3.370	2.334	7.173	4.530	7.427	2.449	499.604
	F4	1.547	3.370	2.334	5.376	4.530	5.630	2.449	3.788.665
	F3	72	3.112	2.334	2.632	4.530	2.803	2.366	170.355
	F2	568	2.773	2.334	1.024	4.530	1.024	2.195	1.246.783
	F1	2.777	2.773	2.334	219	4.530	219	2.195	6.086.626
S E C O N D A	F6	37	2.483	1.721	5.670	3.353	5.834	1.796	66.452
	F5	435	2.483	1.721	5.013	3.353	5.177	1.796	781.260
	F4	189	2.483	1.721	4.145	3.353	4.309	1.796	339.444
	F3	307	2.483	1.721	2.826	3.353	2.990	1.796	551.372
	F2	223	2.246	1.721	1.320	3.353	1.364	1.676	373.748
	F1	114	2.046	1.721	162	3.353	162	1.632	186.048
P R I M A	F3	2	1.834	1.515	1.456	3.040	1.456	1.525	3.050
	F2	3	1.834	1.515	776	3.040	776	1.525	4.575
	F1	4	1.834	1.515	160	3.040	160	1.525	6.100
Totale		6.498							
								Totale complessivo oneri a carico amministrazione	19.583.906

Quanto al personale dirigenziale dell'INL, le unità considerate sono pari a 4 di personale dirigenziale di livello generale e a 83 unità di personale dirigenziale di livello non generale. Ai fini dell'armonizzazione dei trattamenti accessori, a decorrere dal 2023 è stato incrementato il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato considerando l'incremento unitario pro-capite previsto dal citato DPCM 23 dicembre 2021 per il personale dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gli oneri complessivi annui a decorrere dal 2023 sono pari ad euro 56.670 per il personale dirigenziale di livello generale e a 901.770 euro per il personale dirigenziale non generale (Tab. D).

INL Ispettorato Nazionale del Lavoro				
	Unità	Incremento <i>pro capite</i> Fondo MLPS	Onere	Onere arrotondato
Dirigenti I fascia	4	14.168,33	56.673,33	56.670,00
Dirigenti II fascia	83	10.864,67	901.767,33	901.770,00

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della puntuale esposizione da parte della RT dei criteri e parametri di calcolo della spesa concernente la perequazione dei trattamenti indennitari del personale, dirigenziale e non, appartenente ad ANPAL e INL rispetto a quello spettante ai parti grado del Ministero del Lavoro, prendendo atto delle platee interessate dalla norma su cui andrebbero comunque chieste conferme, nulla da osservare.

Commi 338-339

(Misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e rifinanziamento del Fondo per le misure anti-tratta)

Il comma 338 incrementa – portandole da 5 a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 - le risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di potenziare le azioni previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne.

Il comma 339 rifinanzia con 2 milioni di euro per il 2023 e 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, il programma di emersione, assistenza e integrazione sociale attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani. Le somme sono destinate al bilancio della Presidenza del Consiglio.

La RT riferisce sul comma 338 che la disposizione incrementa di 10 milioni di euro annui a decorre dall’anno 2023 le risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di potenziare le azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne.

Sul comma 339, assicura che per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonché per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, è destinata al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri una somma pari a 2 milioni di euro per l’anno 2023 e pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese correnti, come segue:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Incremento della dotazione del Fondo per le pari opportunità per finanziamento piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne	s	c	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Incremento della dotazione del Fondo per le misure anti-tratta di cui all’articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 209	s	c	2	7	7	2	7	7	2	7	7

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non ci sono particolari osservazioni.

Commi 340-341

(Rifinanziamento del Fondo di sostegno alle donne vittime di violenza)

La norma prevede l'incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, comma 3, DL 223/2006) di 1.850.000 euro per il 2023 da destinare alle finalità di cui all'art. 105-bis del DL 34/2020 (Fondo per il reddito di libertà delle donne vittime di violenza). I criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti con DPCM, su proposta dei Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Le modificazioni approvate in prima lettura, sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 342-354

(Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali)

Il comma 342 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 (che disciplina le prestazioni occasionali con l'istituzione del contratto di prestazione occasionale - CPO - e del libretto di famiglia):

- la lettera a), intervenendo sul comma 1, lettera b), eleva da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo dei compensi per prestazioni occasionali erogabili complessivamente da ciascun utilizzatore;
- la lettera b), inserendo il comma 1-bis, stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 (che definiscono i limiti e le condizioni per l'utilizzo o la prestazione di lavoro occasionale) si applicano, entro i limiti stabiliti dal citato articolo 54-bis, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.;
- la lettera c) abroga il comma 8-bis, ai sensi del quale per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nell'apposita piattaforma informatica, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- la lettera d), intervenendo sul comma 14, lettera a), eleva da 5 a 10 il numero massimo di lavoratori subordinati a tempo indeterminato che si possono avere alle proprie dipendenze per poter ricorrere a contratti di prestazione occasionale ed elimina conseguentemente l'eccezione prevista per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le quali il limite era fissato a 8 lavoratori;
- la lettera e), intervenendo sul comma 14, elimina la deroga attualmente prevista (per determinati soggetti, purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli) al divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese del settore agricolo.

Il comma 343, al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, stabilisce che si applicano per il biennio 2023-2024 le disposizioni dei commi da 344 a 354. All'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16, estende al settore agricolo la misura minima oraria del compenso pari a 9 euro (finora corrispondente all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata

individuata dal CCNL di settore, in linea di massima collocabile ad un livello inferiore, compreso fra 6 e 7 euro);

b) al comma 17, modifica parzialmente il contenuto della dichiarazione che l'utilizzatore imprenditore agricolo deve rendere all'INPS almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione: essa dovrà contenere l'indicazione della data e dell'ora di inizio e di termine della prestazione e non più la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ai successivi 10 giorni, nonché del compenso pattuito, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore consecutive nell'arco della giornata, eliminando le specificità finora previste sul punto per il settore agricolo;

c) al comma 20, stabilisce che il superamento da parte dell'utilizzatore dei limiti di importo o durata della prestazione, al quale è ricondotta la sanzione della trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, viene valutato sulla base dei criteri validi per la generalità delle attività, eliminando quindi le peculiarità di calcolo finora previste per il settore agricolo; elimina poi un'esimente attualmente prevista in favore dell'imprenditore agricolo in rapporto all'erogazione di sanzioni per la violazione del divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale;

Il comma 344 prevede che le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato siano riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto in questione, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali:

a) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o dell'indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;

b) pensionati di vecchiaia o di anzianità;

c) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università;

d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Il comma 345 impone al datore di lavoro, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, di acquisire un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.

Il comma 346 impone ai datori di lavoro agricolo, per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, prima dell'inizio della prestazione, di inoltrare al competente Centro per l'impiego la comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996 (recante disposizioni in materia di collocamento). Nella comunicazione i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di 12 mesi.

Il comma 347 preclude l'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il comma 348 dispone che il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e

provinciali di lavoro, direttamente dal datore di lavoro, con le modalità previste dall'articolo 1, commi da 910 a 913, della legge n. 205 del 2017 (ovvero attraverso una banca o un ufficio postale).

Il comma 349 stabilisce che per il lavoratore il compenso erogato nei termini di cui al comma precedente è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato (come già previsto attualmente per i lavoratori occasionali in generale) entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il comma 350 prevede che l'iscrizione dei lavoratori di cui ai commi da 343 a 354 nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge n. 112 del 2008 possa avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile, con le modalità di cui al comma 348 del presente articolo.

Il comma 351 considera soddisfatta nei confronti dei lavoratori di cui ai commi da 343 a 354 l'informativa al lavoratore di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 152 del 1997 (che elenca appunto le informazioni che devono essere fornite) con la consegna di copia della comunicazione di assunzione di cui al comma 346.

Il comma 352 prevede che il datore di lavoro effettui all'INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge n. 220 del 2010, per i territori svantaggiati (che prevede una riduzione contributiva del 68%: in sostanza le aliquote applicabili sarebbero il 9,86% per l'INPS e il 4,24% per l'INAIL), entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, secondo modalità stabilite dall'INPS e dall'INAIL.

Il comma 353, al fine di verificare, mediante apposita banca di dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle prestazioni agricole di lavoro occasionale a tempo determinato di cui alle presenti disposizioni, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle norme di contenuto economico, prevede che l'INPS stipuli apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 354 fa derivare dal superamento del limite di durata previsto dal comma 344 la trasformazione del rapporto di lavoro in esame in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 346 ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione del comma 344 da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345. Non si applica la procedura di diffida (da parte del personale ispettivo) di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004 (che consente, in caso di ottemperanza al contenuto delle prescrizioni della diffida, di accedere ad una riduzione delle sanzioni).

La RT, riferita alla versione originaria delle disposizioni, quindi soltanto al comma 258, peraltro diverso in relazione sia al settore agricolo che a quello di cui al codice ATECO 93.29.1, ricorda che il CPO è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce prestazioni di lavoro di ridotta entità entro i vigenti limiti:

- a. per ciascun prestatore, con riferimento, alla totalità degli utilizzatori, fino a 5.000 euro di compensi complessivi;

- b. per ciascun utilizzatore, con riferimento, alla totalità dei prestatori, fino a 5.000 euro di compensi complessivi;
- c. per le prestazioni complessive rese da ogni prestatore nei confronti del medesimo utilizzatore, fino a 2500 euro di compensi.

La disposizione in esame eleva l'importo del limite posto agli utilizzatori (punto b) da 5.000 euro a 10.000 euro.

Inoltre, il comma 14 dell'articolo 54-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017 vieta il ricorso al contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. La legge n. 96 del 2018 ha introdotto un'eccezione per le aziende alberghiere e strutture ricettizie che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 (pensionati, studenti con meno di 25 anni, disoccupati e percettori di forme di sostegno al reddito), elevando il limite della forza lavoro fino a 8 lavoratori. La presente disposizione amplia la possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale consentendolo ad utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato per gli utilizzatori in generale.

Considerando che le ampie e dettagliate modifiche apportate al lavoro occasionale nel settore agricolo, pur meno espansive di quelle recate dalla versione originaria delle disposizioni, comunque ampliano la platea dei soggetti utilizzabili, includendovi i detenuti autorizzati al lavoro all'esterno, anche se, d'altro lato, ampliano il periodo di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli che preclude il contratto di lavoro occasionale (che passa da 1 ai 3 anni precedenti l'eventuale contratto), e che un effetto espansivo può ovviamente affermarsi in relazione all'estensione dell'istituto in esame alle attività delle discoteche, sale da ballo ecc., si può ritenere ancora valida l'asserzione recata dalla RT, riferita appunto al testo iniziale del presente provvedimento, per la quale la proposta di modifica normativa ha carattere espansivo per quanto concerne l'utilizzo dei contratti di prestazione occasionale (CPO).

Aver reso, in generale, meno stringenti i limiti di importo (da 5.000 a 10.000 euro per gli utilizzatori), i limiti di forza lavoro (da 5 a 10 dipendenti) e l'aver introdotto maggiore flessibilità per il settore agricolo attirerà maggiori prestatori d'opera.

D'altro canto, ferma restando la domanda di lavoro, il maggior ricorso ai CPO sottrarrà, verosimilmente, contratti di altra natura (lavoro a tempo determinato, lavoro stagionale). In ogni caso, tenendo conto di quanto previsto dal comma 16 dell'articolo 54-*bis*, in tale evenienza si avrebbe minor gettito contributivo compensato dalle minori spese per prestazioni (disoccupazione, cassa integrazione ecc.). Nei termini esposti, dunque, non si ravvedono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul piano fiscale potrebbero ravvisarsi effetti positivi in termini di maggiore gettito nella misura in cui i datori di lavoro sostituiscano forme di contratto attualmente utilizzate che prevedano il riconoscimento di detrazioni d'imposta (collaborazione, tempo determinato ecc.). Tali effetti non sono quantificabili in assenza di informazioni sulle sostituzioni delle forme di contratto attualmente esistenti.

Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario delle disposizioni, non espone valori in termini di effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si ricorda che all'articolo 54-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, ora modificato, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Pertanto, attenendosi alla medesima impostazione e a rigor di logica, l'effetto connesso al presente articolo di una maggiore fruizione dell'istituto in esame non dovrebbe comportare a sua volta conseguenze sulla finanza pubblica. Tuttavia, si osserva che proprio la RT riconosce che le modifiche in esame non comporteranno un aumento della domanda di lavoro (trasformando quindi soggetti disoccupati in prestatori di lavoro occasionale) e che quindi un più ampio ricorso al lavoro occasionale dovrebbe invece implicare un minor utilizzo di contratti di altra natura (es: lavoro a tempo determinato, lavoro stagionale), il che, alla luce delle maggiori agevolazioni concesse dai CPO, porterebbe a un minor gettito contributivo e fiscale. Ciò appurato, l'ipotizzata compensazione sul piano finanziario di tale minor gettito con risparmi di spesa riferiti a prestazioni sociali per sostegno al reddito, non riconosciute ai lavoratori in questione, pur non risultando inverosimile, andrebbe tuttavia supportata da elementi informativi o perlomeno da simulazioni, in particolare con riguardo alla platea dei soggetti e agli importi retributivi e contributivi interessati, atteso che, mentre la perdita di gettito è certa ed automatica, i risparmi previsti presentano un certo grado di alea, dipendendo dall'evoluzione della vita lavorativa dei lavoratori occasionali.

Per quanto riguarda il settore agricolo, l'innalzamento della retribuzione oraria per i soggetti in questione fino a 9 euro appare ampiamente compensata dalla generalizzazione della riduzione contributiva del 68% prevista per le zone agricole svantaggiate ai fini di una stima sul relativo gettito, per il quale appare verosimile attendersi una contrazione complessiva. Un supplemento di informazioni andrebbe poi fornito in relazione al principio generale di esenzione dall'imposizione fiscale di tali somme (che appaiono maggiormente convenienti a gran parte dei lavoratori agricoli), che potrebbe determinare una perdita di gettito fiscale in presenza di un maggior ricorso allo strumento in esame rispetto ai contratti di natura subordinata, anche stagionale.

Inoltre, nel confermare per il settore agricolo l'esenzione fiscale relativa alle retribuzioni erogate per lavoro occasionale, valida in linea generale, il dispositivo introduce per le somme percepite dai lavoratori agricoli occasionali la loro cumulabilità con qualsiasi trattamento pensionistico, il che potrebbe essere a sua volta foriero di ulteriori oneri, sia pur verosimilmente molto contenuti.

Per quanto riguarda l'estensione dell'istituto al settore delle discoteche, sale da ballo ecc, si osserva che il compenso orario minimo (9 euro) dovrebbe essere maggiore di quello previsto contrattualmente per i livelli medio-bassi, ma minore per i quadri e i livelli più elevati. Nel complesso l'effetto sulla contribuzione potrebbe essere considerato neutrale, restando però la possibilità di effetti onerosi di natura fiscale, anche se verosimilmente i soggetti utilizzatori dei contratti di lavoro occasionale

difficilmente hanno (avrebbero) contratti di lavoro subordinato con retribuzioni annue - considerando la loro durata - superiori al livello di fatto esente da tassazione. Comunque chiarimenti sul punto andrebbero forniti.

Si evidenzia poi che lo stesso emendamento che ha introdotto le modifiche riguardanti il settore agricolo è munito di una clausola di copertura, corrispondente ad un onere quantificato in 2,37 milioni di euro annui sia per il 2023 che per il 2024 (la disciplina introdotta ha in effetti vigenza temporanea), il che induce a supporre che si sia tenuto conto di qualche fattore foriero di determinare maggiori oneri, correlato o all'aumento della platea dei beneficiari senza corrispondente aumento degli occupati complessivi (quindi con trasformazione di rapporti di lavoro che altrimenti avrebbero assunto qualificazioni giuridiche diverse, ma si sarebbero egualmente perfezionati) o alla riduzione contributiva del 68% o alla citata cumulabilità. L'effetto sul gettito contributivo, tuttavia, pur rappresentando nel complesso l'ipotesi più plausibile, risulta incompatibile con la distribuzione temporale dell'onere, in quanto esso - sia pur per una frazione minima - si dovrebbe presentare anche nel 2025, in quanto il versamento dei contributi avviene entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione (quindi entro il 16 gennaio 2025 per la prestazione resa a dicembre 2024).

Per quanto riguarda il gettito fiscale, valgono le considerazioni già svolte per il settore delle discoteche. In tal caso, peraltro, la previsione di un onere per motivi fiscali correlato al settore agricolo porrebbe in dubbio l'asserita e ormai consolidata presunzione di neutralità finanziaria delle disposizioni sul lavoro occasionale.

In ogni caso, la *ratio* e la correttezza della stima indicata andrebbe supportata da elementi di valutazione, restando altrimenti impossibile da riscontrare, anche semplicemente in termini di ordine di grandezza.

Comma 355

(Contributo in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi)

La norma autorizza la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 allo scopo di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi.

Agli oneri conseguenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.

La RT e il prospetto riepilogativo non sono disponibili.

Al riguardo, nulla da osservare posto che l'emendamento approvato prevedeva una specifica copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

Comma 356

(Contributo in favore della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia)

La norma è volta ad autorizzare la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, con la finalità

di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, dei prodotti energetici e dei beni di consumo, nonché per il sostegno delle organizzazioni di volontariato impegnate nel trasporto sanitario, anche emergenziale, e nel mantenimento di presidi di coesione sociale, di soccorso e contrasto a situazioni di svantaggio sociale.

La RT e il prospetto riepilogativo non sono disponibili.

Al riguardo, nulla da osservare posto che l'emendamento approvato prevedeva una specifica copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 190/2014.

Commi 357-358 **(Assegno unico universale)**

Il comma 357, integrando l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 230 del 2021, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2023 per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del citato comma 1 (per i quali per ciascun figlio minorenni e, limitatamente all'anno 2022 per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età, è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante), come rivalutati alle variazioni dell'indice del costo della vita, sono incrementati del 50%; tale incremento viene riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2023 la maggiorazione mensile per i nuclei familiari con 4 o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo, già riconosciuta per il 2022, è incrementata del 50%. Inoltre stabilisce che l'importo di 175 euro mensile per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età non è più limitato al solo 2022; rende altresì permanente e non più limitata al 2022 anche la maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media, prevista per ciascun figlio con disabilità di età compresa fra 18 e 21 anni (per i minorenni la maggiorazione è permanente anche a l.v.); sopprimendo i commi 5 e 6, elimina conseguentemente la maggiorazione più contenuta (80 euro mensili) prevista dal 2023 per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età, nonché l'assegno dell'importo pari a 85 euro mensili per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni (che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 del decreto legislativo n. 230 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante). Infine, modificando l'articolo 5, comma 9-bis, rende permanente e non più limitato al 2022, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, l'incremento di 120 euro al mese degli importi della maggiorazione prevista per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro e percezione nel 2021 di ANF.

Il comma 358, per effetto di quanto disposto dal comma precedente e tenuto conto delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio relativa all'anno 2022 e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici, incrementa le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 230 del 2021 in misura pari a 409,2 milioni di euro per l'anno 2023, 525,7 milioni di euro per l'anno 2024, 542,5 milioni di euro per l'anno 2025, 550,8

milioni di euro per l'anno 2026, 554,2 milioni di euro per l'anno 2027, 557,6 milioni di euro per l'anno 2028 e 560,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

La RT ricorda che attualmente per ciascun figlio minore è prevista la corresponsione di un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, e si riduce gradualmente per livelli di ISEE superiori fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (o in mancanza di ISEE).

Di fatto, per ciascun minore, fino a 1 anno di vita, la modifica comporterebbe un incremento degli importi spettanti che va, sulla base degli importi 2022, da 87,5 euro al mese nel caso di ISEE inferiori a 15.000 euro ($50\% \cdot 175$) a 25 euro al mese ($50\% \cdot 50$) nel caso di ISEE uguali o superiori a 40.000 euro.

Secondo quanto disposto, tale incremento verrebbe riconosciuto fino ai 3 anni compiuti, ma solo a partire dal terzo figlio in poi e per valori ISEE fino a 40.000 euro: negli altri casi non dovrebbe essere mantenuto ma si bloccherebbe al compimento del quarto anno di età.

La platea dei possibili beneficiari è stata ricavata a partire dai dati presenti negli archivi amministrativi INPS relativi all'Assegno Unico Universale, con riferimento al periodo di competenza marzo-ottobre 2022.

Quanto ai figli nel primo anno di vita, con riferimento alla media dei soggetti che hanno ricevuto nel periodo di competenza marzo-ottobre 2022 la quota prevista per i minori dell'Assegno unico, sono stati selezionati circa 369.000 soggetti. Considerando prudenzialmente per essi la corresponsione dell'importo massimo della maggiorazione, pari a circa 94 euro al mese nel 2023 ed incrementando il numero dei possibili beneficiari del 10% per tener conto dei figli nel primo anno di vita presenti nei nuclei percettori di RdC, l'onere per questo primo collettivo di soggetti è stato stimato pari a 457,4 milioni di euro.

Secondo quanto disposto dalla disposizione in esame, la nuova maggiorazione introdotta viene riconosciuta fino ai 3 anni compiuti per i figli con età pari o superiore a un anno solo per i nuclei con tre o più figli e con livelli ISEE inferiori ai 40.000 euro. La platea di questo ulteriore collettivo di beneficiari è stata stimata a partire dal numero medio mensile dei figli che risultavano ricevere il pagamento previsto per l'AUU appartenenti a nuclei con 3 o più figli, al netto dei soggetti con livello ISEE superiore alla soglia dei 40.000 euro (o con ISEE non presentato). Per quanto riguarda i soggetti con queste caratteristiche appartenenti alla fascia di età 1-3 anni compiuti, sono stati considerati mediamente circa 150.000 soggetti. Considerando prudenzialmente per essi la corresponsione dell'importo massimo dell'incremento, pari a circa 94 euro al mese nel 2023 ed incrementando il numero dei possibili beneficiari del 10% per tener conto dei figli in questa fascia di età presenti nei nuclei percettori di RdC, l'onere per questo secondo collettivo di soggetti è stato stimato per il 2023 pari a 188,4 milioni di euro.

Nel complesso quindi l'onere relativo alla modifica normativa proposta si stima pari a 645,8 milioni di euro per il 2023, a 683,9 milioni di euro per il 2024 e a 699,6 milioni di euro per il 2025.

La RT chiarisce poi che il dispositivo rende strutturali gli incrementi previsti nel 2022 sull'AUU dal decreto-legge n. 73 del 2022 (articolo 38) per i maggiorenni disabili: considerando che il maggior onere relativo ai maggiorenni disabili e ai nuclei con disabili previsto appunto dal decreto-legge n. 73 del 2022, riferito ai 10 mesi di vigenza della misura nell'anno 2022, è stato stimato pari a 136,2 milioni di euro, l'onere relativo all'estensione dei benefici suddetti anche per gli anni successivi, sulla base degli incrementi del costo della vita previsti, risulta pari a 175,4 milioni di euro per il 2023, a 185,7 milioni di euro per il 2024 e a 190 milioni di euro nel 2025.

La RT infine afferma che il comma 358 mira ad evidenziare che, tenuto conto delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio relativa all'anno 2022 e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici, gli stanziamenti previsti a legislazione vigente risultano in parte eccedenti gli oneri derivanti dalla medesima legislazione, prima dell'entrata in vigore delle modifiche in esame, derivando pertanto una minore necessità di incremento dei medesimi stanziamenti rispetto agli oneri quantificati in questa sede.

Gli effetti finanziari complessivi sono pertanto illustrati nella tabella seguente.

	Assegno unico e universale						
	(valori in mln di euro)						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
a) stanziamento a legislazione vigente	18.222,20	18.694,60	18.914,80	19.201,00	19.316,00	19.431,00	19.547,00
b) previsioni aggiornate a legislazione vigente prima degli interventi previsti nel presente disegno di legge (*)	17746,2	18282,9	18498,3	18778,2	18890,7	19003,2	19116,6
c = (a-b)	476,00	411,70	416,50	422,80	425,30	427,80	430,40
d) onere messa a regime benefici art 38 DL n. 73/2022 per nuclei con disabili (a normativa vigente solo 2022)	175,4	185,7	190	192,9	194,1	195,3	196,5
e=(b+d)	17921,6	18468,6	18688,3	18971,1	19084,8	19198,5	19313,1
f) differenza con stanziamento a normativa vigente includendo norma messa a regime beneficio per nuclei con disabili (a-e)	300,60	226,00	226,50	229,90	231,20	232,50	233,90
g) Maggiore onere incremento assegno unico del 50% per ogni figlio con età pari o inferiore a un anno e del 50% per ogni figlio per i nuclei con tre o più figli con età pari o inferiore a tre anni e pari o superiore a un anno	645,8	683,9	699,6	710,2	714,5	718,8	723,1
h) (e+g)	18.567,4	19.152,5	19.387,9	19.681,3	19.799,3	19.917,3	20.036,2
i) (h-a) incremento stanziamento da finanziare per effetto delle disposizioni in esame	345,20	457,90	473,10	480,30	483,30	486,30	489,20

(*) Le previsioni tengono conto delle risultanze di monitoraggio emerse in corso d'anno 2022, di un parziale ulteriore incremento dei beneficiari ed erogazioni nel 2023, del nuovo quadro macroeconomico in particolare con riferimento al tasso di inflazione ai fini dell'indicizzazione dei trattamenti e delle soglie di ISEE. Le previsioni, a legislazione vigente prima dell'entrata in vigore delle disposizioni in esame, non tengono conto degli oneri per la messa a regime dei benefici di cui all'articolo 38 del DL n. 73/2022 e di altri interventi diretti a incrementare l'assegno unico come previsto dalle disposizioni in esame.

In ordine all'aumento del 50% della maggiorazione prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli, resa permanente dal 2023 con emendamento approvato dalla Camera dei deputati, la RT afferma che i nuclei interessati, sulla base dei dati medi registrati nel 2022 sarebbero circa 100.000, determinandosi conseguentemente i seguenti oneri:

<i>(maggiori oneri, valori in mln di euro)</i>						
2023	2024	2025	2026	2027	2028	dal 2029
64,0	67,8	69,4	70,5	70,9	71,3	71,7

Il prospetto riepilogativo non è aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura.

Al riguardo, atteso che i dati presentati e i ragionamenti proposti dalla RT appaiono condivisibili o riscontrabili, non vi sono osservazioni da formulare sulle quantificazioni, nel presupposto che le previsioni aggiornate a legislazione vigente, indicate dalla RT, corrisponderanno effettivamente ai dati di consuntivo che si registreranno nel 2022 e che si sarebbero presentati, in assenza delle presenti modifiche, negli anni successivi.

In relazione alla modifica apportata dalla Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare, alla luce dei dati relativi alla platea riportati dalla RT, che risultano plausibili, e del fatto che l'onere in esame è pienamente in linea con la quantificazione operata dalla RT al decreto legislativo n. 230 del 2021 in merito al livello-base della maggiorazione in questione (120 milioni di euro), ora aumentata a regime del 50%.

Comma 359 (Congedo parentale)

Il comma 359, integrando il comma 1, primo periodo, dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 151 del 2001, eleva, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, dal 30 all'80% della retribuzione l'ammontare dell'indennità spettante per congedo parentale. La suddetta disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre 2022.

La RT, riferita inizialmente soltanto alle lavoratrici dipendenti (in coerenza con quanto disposto dalla versione originaria della norma) afferma che sulla base delle seguenti osservazioni ed ipotesi derivano gli oneri più sotto quantificati. Dai dati INPS sui dipendenti privati risultano:

271.100 indennità obbligatorie nel 2020;

1.526 euro di retribuzione mensile per le madri nel 2020;

140.400 beneficiarie donne di congedo parentale con riferimento alla generazione dei nati nel 2013 (109.800 con congedo per più di 90 giorni e 30.600 con congedo per meno di 90 giorni).

La RT prosegue quindi stimando l'onere suddividendolo in due componenti:

a) effetto importo = $140.400 * 1526 * (80\% - 30\%) = 107,1$ mln di euro;

b) effetto espansione calcolato per 45.000 soggetti (stimando un effetto espansivo di circa 1/3):

onere per prestazione = 45.000 soggetti * $1526 * 80\% = 55$ mln di euro;

onere per contribuzione figurativa = 23 mln di euro.

Considerando lo sviluppo retributivo, lo stratificarsi degli accessi/generazioni e il profilo registrato nelle nascite nel recente periodo gli oneri possono essere così

rideterminati, nell'ipotesi prudenziale dell'utilizzo dell'indennità elevata all'80% all'inizio del periodo di congedo parentale:

(valori in mln di euro)

	2023	2024	2025
Maggiore spesa per prestazioni	102	178	183
Maggiore spesa per contribuzione figurativa	15	26	27
Totale	117	204	210

Con riferimento alle lavoratrici del pubblico impiego, dalla norma in esame non derivano oneri di sostituzione del personale scolastico in considerazione del fatto che il periodo temporale in esame può essere utilizzato in maniera frazionata e che in base alla normativa vigente non possono essere conferite supplenze brevi agli assistenti amministrativi, agli assistenti tecnici ai collaboratori scolastici (per i primi 7 giorni di assenza) e che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia in servizio.

Il prospetto riepilogativo, relativo alla disposizioni finora illustrate, ascrive alle stesse i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Estensione congedi parentali- prestazione	s	c	102	178	183	102	178	183	102	178	183
Estensione congedi parentali- contribuzione figurativa	s	c	15	26	27						

In relazione all'estensione (in alternativa) ai lavoratori padri del beneficio in esame, la RT ha quantificato gli oneri aggiuntivi sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

retribuzione mensile dei padri nel 2020 = 2.103 euro;

beneficiari uomini di congedo parentale in relazione alla generazione 2013: 23.000 (dei quali 6.100 con congedo per almeno 90 giorni e 16.900 con congedo per meno di 90 giorni).

La RT ha poi formulato l'ipotesi, ritenuta prudenziale, che l'alternatività possa essere rispettata anche considerando tutti i beneficiari lavoratori padri, data la capienza rispetto ai beneficiari di indennità obbligatoria, ipotizzando anche un parziale incremento dei soggetti. Ne conseguirebbe un effetto-importo pari a 23.000 x 50% (2.103) = 24,2 milioni di euro; nonché un effetto espansione calcolato per 2.300 soggetti (quindi pari al 10%) che determina oneri valutabili in 4 milioni di euro (2.300 x 80% (2.103)). Gli oneri per contribuzione figurativa ammonterebbero a circa 2 milioni di euro.

Considerando lo sviluppo retributivo, lo stratificarsi degli accessi/generazioni e il profilo registrato nelle nascite nel recente periodo gli oneri possono essere così

rideterminati, nell'ipotesi prudenziale dell'utilizzo dell'indennità elevata all'80% all'inizio del periodo di congedo parentale:

(valori in mln di euro)

	2023	2024	2025
Maggiore spesa per prestazioni	18	31	32
Maggiore spesa per contribuzione figurativa	1	2	2
Totale	19	33	34

Al riguardo, preso atto dei parametri forniti dalla RT, che risultano plausibili o sufficientemente prudenziali, nel presupposto che sia confermato che approssimativamente poco più della metà delle potenziali beneficiarie ricorre al congedo parentale in esame, l'importo complessivo stimato appare correttamente quantificato. Per quanto attiene al personale scolastico, appare utile acquisire l'avviso del Governo circa la prudenzialità dell'assunzione di invarianza degli oneri adottata dalla RT, atteso che l'utilizzo del congedo parentale potrebbe essere esercitato continuativamente per l'intero periodo massimo fruibile (1 mese), mentre il limite sotto il quale possono essere effettuate le sostituzioni dei docenti assenti con personale in servizio è di 10 giorni.

In relazione all'estensione (in alternativa) del beneficio in questione ai lavoratori padri, si riscontra positivamente la quantificazione, sulla base dei dati di consuntivo riportati, anche se si osserva che l'effetto-espansione scontato (il 10%) risulta significativamente inferiore a quello ipotizzato per le lavoratrici madri (il 33%).

Commi 360-361

(Alfabetizzazione mediatica e digitale)

Il comma 360, al fine di sostenere e promuovere progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori, realizzati dai fornitori di servizi di media e dai fornitori di piattaforme di condivisione video, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Il comma 361 demanda ad un apposito decreto interministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 360, con particolare riferimento alla predisposizione dei progetti e all'assegnazione delle risorse.

La RT non analizza le norme.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 362-364

(Fondo per le periferie inclusive)

La norma istituisce il Fondo per le periferie inclusive con una dotazione di 10 milioni per il 2023. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire, nelle periferie, l'inclusione sociale delle persone con disabilità e il miglioramento del loro livello di autonomia. A un decreto del Presidente del Consiglio è demandato il

compito di regolamentare il Fondo (requisiti di ammissibilità dei progetti, modalità di erogazione del finanziamento e eventuali forme di co-finanziamento), e di istituire un Comitato di valutazione che definisca i criteri per la valutazione dei progetti favorendo l'attivazione di finanziamenti pubblici e privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso di spese né ogni altro emolumento comunque denominato.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Istituzione del Fondo per le periferie inclusive per finanziare l'inclusione sociale delle persone con disabilità da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri	s	c	10			10			10		

La RT afferma che la disposizione è volta a finanziare interventi per favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del livello di autonomia possibile. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2023, destinato ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti.

Sono definite le modalità attuative degli interventi prevedendo l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti:

- a) i tempi di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità e le relative modalità di erogazione del finanziamento e le eventuali forme di co-finanziamento;
- b) i criteri per la valutazione delle proposte da parte del Comitato di cui al comma 3, individuati in coerenza con le finalità del Fondo, privilegiando in particolare l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Al riguardo evidenzia che, tenuto conto del numero dei comuni italiani con più di 300 mila abitanti (n.10), si stima un contributo medio per ciascuna città di circa 1.000.0000 euro.

Al fine di velocizzare i tempi di attuazione degli interventi, si prevede che con il medesimo decreto, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato per la valutazione

dei progetti, di seguito denominato «Comitato», composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell’Autorità con delega in materia di disabilità, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Viene, altresì, precisato i che ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza, indennità o rimborso di spese e ogni altro emolumento comunque denominato.

Ai fini della quantificazione delle risorse necessarie agli interventi, è stato considerato il numero delle città con popolazione superiore ai 300 mila euro. Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei parametri utilizzati ai fini della quantificazione della spesa prevista.

Città con popolazione > 300 mila abitanti (n.)	10
Stima dell'importo medio per ciascuna città (€.)	1.000.000
Spesa prevista (€.)	10.000.000

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che l’onere risulta limitato all’entità delle risorse stanziare.

Ai fini di una valutazione della congruità dello stanziamento rispetto alle specifiche finalità perseguite con l’istituzione del Fondo, sarebbe comunque acquisire i dati e gli elementi sottostanti la determinazione dell’importo assegnato al fondo medesimo.

In merito alla clausola di neutralità finanziaria prevista per l’istituzione di un Comitato per la valutazione dei progetti, si rileva che la RT non fornisce elementi a supporto per cui andrebbe confermata la possibilità di far fronte, a valere su risorse esistenti, alle spese prevedibili per le attività di segreteria e per il funzionamento del Comitato.

Comma 365 ***(Detrazioni per barriere architettoniche)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, proroga dal 2022 al 2025 la detrazione fiscale nella misura del 75 per cento, ai fini delle imposte sui redditi, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo per interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, sia per le parti private che per quelle comuni nei condomini e per le unifamiliari.

Inoltre, si introduce una maggioranza più bassa per l'approvazione dei lavori in esame in sede di assemblea condominiale.

La RT afferma che sulla base dei dati e della metodologia contenuta nella relazione tecnica di introduzione della norma originaria, si stimano i seguenti effetti finanziari derivanti dalla suddetta proroga, stimando prudenzialmente un incremento di 1/3 derivante dalla semplificazione:

(in milioni di euro)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
IRPEF/IRES	-0,7	-8,4	-13,2	-17,3	-14,4	-14,4	-4,8	0,7	5,5	1,7	1,6	0,5	-0,1	-0,2	0
Credito	0	-4,8	-9,6	-14,4	-14,4	-14,4	-9,6	-4,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0	0
IRPEF/IRES	0	2,4	1,4	1,4	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0,4	0,2	0,2	-0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	0,6	0,6	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	-0,1	-9,8	-20,6	-30,1	-30,0	-28,8	-14,4	-4,1	5,8	2	1,9	0,8	0,2	-0,2	0

Al riguardo, si rileva che la RT non fornisce gli elementi (dati, ipotesi e procedure) utilizzati per la stima e, pertanto, non è possibile effettuare una puntuale verifica della quantificazione.

Inoltre, come già evidenziato in relazione ad altre misure di detrazione per interventi edilizi, la RT nel computare gli “effetti indotti” inserisce effetti positivi che riducono l’onere nei primi anni. Andrebbero forniti in proposito elementi volti a verificare la prudenzialità di tale criterio adottato anche alla luce dei risultati conseguiti in applicazione di altre analoghe agevolazioni.

Commi 366-368

(Disposizioni in favore degli enti erogatori di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali)

Il comma 366 incrementa il Fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022, di 5 milioni di euro per l'anno 2023 (il Fondo in questione è destinato, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, con una dotazione di 170 milioni di euro per l'anno 2022, al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità). Il rifinanziamento di cui al primo periodo è finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani, in proporzione all'incremento dei costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021.

Il comma 367 demanda ad un apposito DPCM l'individuazione, nel rispetto del limite di spesa previsto al comma 366, dei criteri, delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste per l'accesso al contributo, dei criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché delle procedure di controllo.

Il comma 368 stabilisce che allo stanziamento in esame si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 144 del 2022 (in materia di cumulo con altri contributi, di mancato concorso al reddito d'impresa e alla base imponibile ai fini IRAP e di utilizzo di società *in house* da parte delle PP.AA. interessate nella gestione ed erogazione dei fondi in questione).

La RT nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere configurato come tetto di spesa.

Commi 369-379 e 383

(Misure per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche)

La norma reca alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici attraverso un incremento delle risorse finanziarie a disposizione. In particolare, si incrementa la dotazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2022, n. 50, di complessivi 10 miliardi di euro, di cui 500 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, 3.000 per l'anno 2026 e 3.500 per l'anno 2027.

Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che siano oggetto di procedure di affidamento avviate nel 2023, si dispone la preassegnazione, su base semestrale, di un contributo del 10% a valere sulle risorse del predetto Fondo. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato completando l'inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti.

Si stabilisce che i prezzari regionali aggiornati infrannualmente possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023 e che per le medesime finalità, le regioni, entro 31 marzo 2023, procedono all'aggiornamento dei prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 16, terzo periodo, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.

Allo scopo di provvedere all'individuazione della platea dei beneficiari potenziali delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, si fa espresso riferimento alle procedure di affidamento di lavori disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito finalizzate all'affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023. Tra le procedure ammesse rientrano anche gli accordi quadro ovvero gli affidamenti a contraente generale.

Si precisa la natura residuale delle risorse del Fondo. Pertanto, prima di procedere alla presentazione di una domanda di accesso al Fondo per fronteggiare eventuali fabbisogni emergenti dall'aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti devono necessariamente procedere alla rimodulazione delle "somme a disposizione" indicate nel quadro economico dei rispettivi interventi nonché, laddove presenti, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L'accesso al Fondo è consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall'applicazione dei prezzari aggiornati relativamente alla voce "lavori" del quadro economico dell'intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora, le stesse ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali.

Inoltre, si definiscono le classi prioritarie di interventi che possono accedere alle risorse del Fondo nonché l'ordine di priorità da rispettare qualora l'entità delle richieste di accesso pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo che costituiscono limite di spesa.

Attraverso tale intervento normativo si mira, tra l'altro, ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.

Si chiarisce che tra i soggetti cui si applicano le disposizioni in esame rientrano anche le società del gruppo Ferrovie dello Stato, l'ANAS S.p.a. e gli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del D. Lgs. 50/2016.

Si interviene sulla disciplina (prevista dall'art. 13-*bis* del D.L. 148/2017) relativa alle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena, A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia, nella parte in cui si prevede che le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali citate hanno durata trentennale e sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi nel ruolo di concessionario di società *in house*, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati. L'intervento operato dalla norma in esame è volto ad integrare la disposizione richiamata precisando che, nel caso di società *in house* appositamente costituite e fino al momento dell'effettivo trasferimento della concessione, non trova applicazione il divieto di talune operazioni societarie ("sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali") disposto dall'art. 14, comma 5, primo periodo, del d.lgs. 175/2016.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Incremento del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2022, n. 50 per aumenti prezzi materiali da costruzione, carburanti e prodotti energetici	s	k	500	1.000	2.000	100	500	1.000	100	500	1.000

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Al riguardo, atteso che l'accesso alle risorse del Fondo è consentito nel limite delle risorse presenti sul Fondo medesimo, non si hanno osservazioni da formulare.

Tuttavia, considerato che la norma prevede stanziamenti in anni che vanno oltre il 2025 e che non sono considerati dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, appare opportuno acquisire dal Governo elementi di valutazione circa il complessivo equilibrio, oltre il triennio di riferimento della manovra, tra oneri e mezzi di copertura.

Commi 380-382

(Disposizioni per l'attuazione del PNRR in materia di processo civile e di tirocinio dei magistrati ordinari)

La norma reca disposizioni modificative del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (*delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*).

In particolare, il comma 380, relativo al processo civile, sostituisce l'art. 35 (disposizioni transitorie) del D. Lgs. 149/2002 prevedendo: che sia anticipato dal 30 giugno al 28 febbraio 2023 il termine a decorrere dal quale hanno efficacia le disposizioni della riforma; che sia estesa al tribunale per i minorenni e al commissario per la liquidazione degli usi civici l'applicabilità immediata (dal 1° gennaio 2023) - già prevista per tribunali, corti d'appello e Cassazione - delle disposizioni in materia di udienze da remoto e deposito di note scritte in luogo dell'udienza e che per i medesimi uffici giudiziari possa essere altresì anticipato con decreto ministeriale, per specifici uffici e anche per singole categorie di procedimenti, il termine del 30 giugno 2023 a decorrere dal quale si applicano le norme in materia di giustizia digitale (che per tribunali, corti d'appello e Cassazione si applicano dal 1° gennaio 2023).

Il comma 381, relativo al tirocinio dei magistrati, prevede, in via straordinaria e limitatamente agli idonei all'esito dei concorsi banditi con i DM 29 ottobre 2019 e 1° dicembre 2021, una riduzione della durata del tirocinio medesimo, in deroga alla legge 26/2006, prevedendo che esso abbia la durata complessiva di dodici mesi (anziché diciotto) suddivisi in sessioni, anche non consecutive, di quattro mesi (anziché sei) presso la Scuola superiore della magistratura e di otto mesi (anziché dodici) presso gli uffici giudiziari.

Il comma 382 reca la copertura finanziaria, autorizzando la spesa di 1.474.593 euro per il 2024, 4.180.843 euro per il 2025, 344.395 euro per il 2026 e 823.911 euro per il 2027.

La RT rileva che col dispositivo si apportano modifiche ad alcuni articoli del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. In particolare, vengono anticipate le decorrenze dell'applicazione di alcune disposizioni contenute negli articoli 35 e 36 e, in parte dell'articolo 41 che, tuttavia, contiene anche altra tipologia di intervento.

Nella specie, all'articolo 35 si interviene sull'efficacia della disciplina transitoria, prevedendo che le disposizioni del presente decreto entrano in vigore anziché dal 30 giugno 2023, dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, salvo che non sia disposto diversamente. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (comma 1).

Vengono poi, ridefinite nei successivi commi decorrenze diverse fissate per determinati procedimenti civili. Si prevede per quanto concerne il tribunale, la corte di appello e la Corte di cassazione, infatti, l'applicazione degli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter e 193, secondo comma c.p.c. nonché le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e l'articolo 196-duodecies del medesimo R.D. n. 1368 del 1941, con decorrenza 1° gennaio 2023, mentre gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dal 28 febbraio 2023.

Inoltre, si prevede che le norme di cui si è detto sopra al comma precedente, in relazione ai procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, abbiano effetto a decorrere dall'1 gennaio 2023, mentre le disposizioni previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotte dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data.

Si dispone che le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle di cui agli articoli 283, 434, 436-*bis*, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.

Si segnala la previsione per la quale le norme di cui ai capi III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni di attuazione del c.p.c. hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2023.

Rimane confermata la disciplina transitoria per l'attuazione degli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-*bis*, 380-*bis*.1, 380-*ter*, 390 e 391-*bis* del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, e l'applicazione ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023, per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

Si evidenziano, inoltre le disposizioni di cui all'articolo 363-*bis* del codice di procedura civile definendo che le stesse si applicano ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui ai commi 8 e 9, segnala che quelle di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e) si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023, mentre quelle di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.

Al comma 10, si prevede di continuare ad applicare gli articoli 15 e 16 delle disp. att. c.p.c. fino a quando non verrà adottato il decreto ministeriale previsto dall'art. 13 delle medesime disposizioni attuative sopra citate.

Conferma, infine, il contenuto della disposizione con la quale i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, previsto dall'articolo 83, comma 7, lettera f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 fino all'adozione dei provvedimenti direttoriali di cui all'art. 196-duodecies, quinto comma delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dal presente decreto (comma 11).

Assicura che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e precettivo e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una ridefinizione temporale dell'avvio dell'applicazione della nuova disciplina dettata con il presente decreto.

Poi, alla lettera b), si interviene, come detto in premessa, anche sull'articolo 36, stabilendo che le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 si applicano a decorrere dal 28 febbraio 2023 anziché dal 30 giugno 2023.

La disposizione ha carattere ordinamentale e precettivo e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, alla lettera c), per quanto concerne l'articolo 41, si conferma la decorrenza del 30 giugno 2023 per le materie indicate all'art. 7 comma 1 del D. Lgs. 149/2022,

lettere c) n. 3, d), e) f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), relative, in tema di mediazione, al patrocinio a spese dello Stato e alla formazione dei mediatori, all'ampliamento delle materie in cui il procedimento è obbligatorio e all'abolizione della configurazione del primo incontro come meramente programmatico e perciò gratuito, che richiedono necessariamente l'adozione della apposita normazione secondaria e la revisione del regolamento di cui al d.m. 18 ottobre 2010, n. 180.

Anche per la negoziazione assistita, si conferma la decorrenza del 30 giugno 2023 per le disposizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 149/2022, comma 4, lettere e) e l), sempre riguardo alla materia del patrocinio a spese dello Stato.

Infine, rileva che l'introduzione del comma 3-*bis* dell'articolo 41 del D. Lgs. 149/2022, in tema di responsabilità contabile dei pubblici dipendenti che concludono un accordo nell'interesse dell'amministrazione, si applica a decorrere dal 28 febbraio 2023, anche ai procedimenti pendenti a quella data.

Evidenzia nel complesso che l'intervento normativo proposto ha carattere ordinamentale ed è diretto a differenziare l'applicazione delle norme, consentendo di anticipare gli effetti della riforma in materia civile per le materie che non presentano profili di complessità per l'organizzazione degli uffici e delle attività giudiziarie ed amministrative e, pertanto, non rilevandosi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, gli adempimenti a quelle attività connessi, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sul comma 381, conferma che la disposizione introduce una norma derogatoria rispetto a quanto previsto dal titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante «*Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150*».

Si prevede la riduzione da diciotto a dodici mesi della durata del tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi con il decreto ministeriale adottato in data 29 ottobre 2019 e con il decreto ministeriale adottato in data 1 dicembre 2021, al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado. La norma prevede che il tirocinio è articolato in sessioni, anche non consecutive, una delle quali della durata di quattro mesi effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di otto mesi effettuata presso gli uffici giudiziari, a sua volta articolata in tre periodi a norma dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, aventi la seguente durata: a) tre mesi, per il primo periodo svolto presso i tribunali; b) un mese, per il secondo periodo, svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; c) quattro mesi, per il terzo periodo, svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.».

Il comma 382 reca le disposizioni finanziarie derivanti dalla presente norma, ferme restando le coperture già autorizzate per il reclutamento dei magistrati che saranno assunti attraverso i due concorsi.

concorso indetto con D.M. 1.12.2021 – decorrenza 2024			
	500 unità	500 unità	
anno	tirocinio 18 mesi	tirocinio 12 mesi	differenziale
2024	37.362.713,00	37.362.713,00	-
2025	44.678.238,00	48.859.081,00	- 4.180.843,00
2026	48.859.081,00	48.859.081,00	-
2027	49.820.311,00	50.644.222,00	- 823.911,00
2028	62.235.316,00	62.235.316,00	-
2029	63.569.363,00	63.569.363,00	-
2030	64.712.832,00	64.712.832,00	-
2031	66.046.878,00	66.046.878,00	-
2032	67.190.350,00	67.190.350,00	-
2033	68.524.401,00	68.524.401,00	-
2034	68.524.401,00	68.524.401,00	-
2035	68.524.401,00	68.524.401,00	-

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della puntuale illustrazione dei dati e parametri considerati nella stima dell'onere aggiuntivo previsto per il 2023 e 2024 in relazione alla minore durata del tirocinio, rispetto a quella già prevista ai sensi della legislazione vigente, relativamente agli accessi alla carriera di magistratura dei prossimi che si disporranno all'esito dei concorsi già autorizzati per le die annualità, già dotati di copertura finanziari ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

L'abbreviamento del tirocinio prefigura infatti l'accelerazione della relativa progressione del personale di magistratura per classi economiche, per cui andrebbero richieste conferme in merito alla distribuzione degli oneri nell'orizzonte decennale a ragione dei meccanismi normativi stabiliti dall'ordinamento nell'orizzonte decennale.

Commi 384-388

(Misure in materia di mezzi di pagamento)

Il comma 384, modificando l'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, sostituisce al comma 2 il richiamo all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 6), del decreto legislativo n. 11 del 2010 col riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera *h-septies.1*), numero 6), del decreto legislativo n. 385 del 1993 (lettera *a*)) ed eleva da 1.000 a 5.000 euro la soglia prevista per il trasferimento di denaro contante (lettera *b*)).

Il comma 385 stabilisce che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, tenuti agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012 (relativi alla predisposizione e all'accettazione dei mezzi di pagamento con carte di debito, di credito ecc.), e dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento determinano in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, in maniera da garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall'utilizzazione del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell'ammontare della singola cessione di beni o prestazione di servizi, e da evitare l'imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni.

Il comma 386 demanda ad apposito decreto ministeriale l'istituzione di un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000

euro. Ai componenti del tavolo permanente di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 387 dispone che, ove il tavolo istituito ai sensi del comma precedente, non giunga alla definizione di un livello dei costi equo e trasparente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero in caso di mancata applicazione delle condizioni e delle commissioni fissate ai sensi dell'accordo definito, è dovuto da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, per l'anno 2023, un contributo straordinario pari al 50% degli utili, al netto degli oneri fiscali, derivanti dalle commissioni e da altri proventi per le transazioni inferiori al limite di valore di 30 euro ovvero al diverso limite di valore individuato in sede convenzionale ai sensi dei commi precedenti sulla base di criteri di proporzionalità rispetto all'ammontare della transazione. Il contributo è riversato ad apposito fondo destinato, sulla base di criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, a misure dirette a contenere l'incidenza dei costi a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni, i cui ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro, per le transazioni di valore fino a 30 euro.

Il comma 388 prevede che, ai fini dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso relativi al contributo di cui al comma precedente, si applichino le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per l'accertamento del contributo dovuto, l'amministrazione finanziaria può procedere alla determinazione della base imponibile anche ai sensi dell'articolo 41 del DPR n. 600 del 1973 (ovvero tramite accertamento d'ufficio).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

La RT afferma che il comma 276, lettera *a*) risponde ad esigenze di coordinamento normativo e ha carattere ordinamentale, mentre il comma 276, lettera *b*), non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Non vengono fornite informazioni sui commi successivi, introdotti in sede parlamentare previa soppressione di un comma precedentemente incluso nel testo.

Al riguardo, si rileva che il limite all'utilizzo del contante è stato oggetto negli anni di numerose modifiche (da ultimo: articolo 3, comma 6-*septies*, del decreto-legge n. 228 del 2021), finalizzate sia alla riduzione che all'innalzamento dello stesso. A tali interventi normativi, costantemente, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, anche se la RT all'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011, che riduceva il limite da 2.500 a 1.000 euro, evidenziava una generica utilità della prevista riduzione in funzione antielusiva. Alla luce di quanto appena ricordato, non si hanno osservazioni da formulare.

Non vi sono altresì rilievi sulle restanti disposizioni.

Commi 389-390 ***(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)***

La norma rifinanzia lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo per:

- 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti

l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale;

- 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche;
- 100.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il progetto di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torvaldaliga Nord a Civitavecchia, individuato ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy può impartire ad INVITALIA, soggetto gestore, direttive specifiche per l'utilizzo delle predette risorse, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Rifinanziamento contratti di sviluppo - programmi di sviluppo industriale	s	k	160	160	160	40	64	80	40	64	80
Rifinanziamento contratti di sviluppo - programmi di sviluppo di attività turistiche	s	k	40	40	40	10	16	20	10	16	20

La RT afferma che la norma ha ad oggetto il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Al riguardo, rileva che le richieste di accesso allo strumento dei contratti di sviluppo sono costantemente cresciute negli anni, fino a raggiungere il numero di 138 istanze presentate nei soli primi sei mesi del 2022, per un valore medio di agevolazione richiesta per singola istanza pari a circa 18 milioni di euro.

Pur considerando che, nell'ultimo biennio, le richieste di agevolazione sono state particolarmente numerose in conseguenza della maggior flessibilità introdotta nella disciplina degli aiuti di Stato e dell'accelerazione impressa dall'apertura degli sportelli relativi alle citate risorse PNRR, si ritiene che il numero di domande annue si manterrà elevato anche nei prossimi anni e stimabile in circa 200 all'anno.

Ciò determina un ulteriore fabbisogno aggiuntivo relativo a nuove istanze, al netto degli stimabili dinieghi che origineranno dall'istruttoria condotta dal Soggetto gestore.

Tenendo conto della stima dell'incremento del valore medio di agevolazione richiesta per singola istanza e riconducibile alle maggiori agevolazioni che risulteranno concedibili, a parità di investimento, si ritengono necessarie ulteriori risorse pari a 4 miliardi di euro, per soddisfare i fabbisogni dei Contratti di sviluppo attualmente sospesi e delle ulteriori istanze che verranno presentate fino alla fine del 2023.

La stima del fabbisogno rappresentato, formulato sulla base dei dati di settembre, è stata condotta tenendo conto della giacenza delle domande pendenti (700 milioni di euro), delle ulteriori richieste che perverranno entro la fine dell'anno (800 milioni di

euro – dato confermabile per ricezione domande per quasi 500 milioni di euro di richiesta agevolativa tra ottobre e la prima metà di novembre), di 2,5 mld per coprire le domande che si stima di ricevere nel corso del 2023.

L'assegnazione è ripartita, in relazione alle finalità di sviluppo perseguite dallo strumento agevolativo in argomento, 70% fondo perduto e 30% finanziamento agevolato, (che, pertanto, per l'importo complessivo di 1.2 miliardi di euro non impatta sull'indebitamento netto), come di seguito rappresentato:

- a) 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 (per un totale di 3,2 miliardi di euro) per i programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale (da allocare nel capitolo 7343, PG 1);
- b) 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 (per un totale di 0,8 miliardi di euro) per i programmi di sviluppo di attività turistiche (da allocare nel capitolo 7343, PG 4).

Tale assegnazione garantirà una adeguata operatività allo sportello dello strumento agevolativo, riducendo i tempi di attesa da parte delle imprese e consentendo di fornire alle stesse un pronto sostegno nella realizzazione di programmi di investimento strategici per lo sviluppo del Paese, quanto mai necessario nell'attuale situazione di crisi scaturente dai noti eventi internazionali.

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica fornisce dati ed elementi statistico-amministrativi volti a dimostrare la congruità dello stanziamento rispetto al fabbisogno di rifinanziamento della misura agevolativa ed aggiunge che l'assegnazione è ripartita per il 70 per cento a fondo perduto e per il 30 per cento come finanziamento agevolato (che non impatta sull'indebitamento netto).

Un analogo rifinanziamento fu operato dal comma 202 della legge di bilancio per il 2019.

In proposito, si rileva preliminarmente che la misura agevolativa rifinanziata opera nel limite delle risorse disponibili, e dunque l'onere corrisponde allo stanziamento; inoltre, la relazione tecnica informa circa la congruità dello stanziamento rispetto alla finalità della misura. Sotto questo profilo non si formulano dunque osservazioni.

Andrebbero peraltro acquisiti ulteriori chiarimenti circa gli effetti contabilizzati dal prospetto riepilogativo sui diversi saldi di finanza pubblica, sotto i seguenti profili:

- a) per quanto riguarda l'indebitamento netto, la relazione tecnica informa che il 30 per cento dello stanziamento sarà impiegato quale finanziamento agevolato: tale componente non impatta sul saldo di indebitamento netto trattandosi di una "operazione finanziaria" ai sensi del SEC 2010. Tuttavia l'effetto sul saldo è inferiore al 70 per cento e in percentuale crescente (25, 40 e 50 per cento, nel triennio di riferimento): ciò, trattandosi di spesa in conto capitale, dovrebbe

riflettere la dinamica di spesa attesa. Circa tale dinamica, sottostante la stima degli effetti ascritti alle disposizioni nel triennio, e i conseguenti effetti prevedibili oltre il 2025, andrebbero acquisiti i relativi elementi di valutazione;

- b) per quanto riguarda il saldo di fabbisogno, gli effetti sono identici a quelli ascritti per l'indebitamento netto. Ciò riflette solo parzialmente i dati forniti dalla relazione tecnica, poiché le operazioni di finanziamento agevolato, pur non impattando sul saldo di indebitamento netto (come sopra illustrato), dovrebbero comunque risultare registrate sul saldo di fabbisogno, a meno che in ciascun esercizio sia attesa una perfetta compensatività delle somme in uscita con quelle in entrata.

Più in dettaglio, i finanziamenti agevolati (che la relazione tecnica quantifica nel 30% dello stanziamento) dovrebbero dunque, presumibilmente, essere neutrali sul saldo di indebitamento netto – in quanto “operazioni finanziarie” ai sensi del SEC 2010 - ma contabilizzati comunque sul saldo di fabbisogno (che segue il criterio contabile della cassa), posto che i finanziamenti pubblici alle imprese implicano uscite iniziali di cassa ed entrate successive di cassa.

Infatti nel precedente analogo rifinanziamento disposto dalla legge di bilancio per il 2019 (comma 202), il saldo di fabbisogno era allineato al saldo netto da finanziare mentre il solo indebitamento netto aveva un andamento differenziato. In ordine a tale profilo appare necessario acquisire ulteriori elementi informativi.

Comma 391

(Sostenimento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it)

La norma destina 900 mila euro alla copertura dei costi di gestione e sviluppo del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Oneri di gestione manutenzione anche evolutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato (“RNA”)	s	c	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

La RT afferma che si dispone un incremento, pari a 900 mila euro annui a decorrere dal 2023, dell'autorizzazione di spesa già prevista per la strumentazione informativa del Ministero delle imprese e del Made in Italy e per il monitoraggio di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, al fine di assicurare una fonte di copertura delle spese per il funzionamento e la manutenzione evolutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato (“RNA”) di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115,

nonché della piattaforma incentivi.gov.it prevista dall'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

L'apporto di risorse si rende necessario per assicurare le funzionalità dei due sistemi, tra loro interoperabili, previste dal Legislatore nel contesto del rafforzamento degli strumenti di valutazione e monitoraggio degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attività economiche e produttive (cfr. articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, che prevede lo sviluppo del RNA per le finalità della relazione sugli incentivi prevista dall'articolo 1 della legge 266/97, annualmente predisposta e trasmessa alle Camere a cura del Ministero delle imprese e del Made in Italy) nonché per la comunicazione degli interventi medesimi (attraverso, in particolare, la nuova piattaforma incentivi.gov.it, che l'articolo 18-ter del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 istituisce presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy per promuovere la conoscenza delle iniziative pubbliche di incentivazione).

Inoltre, lo stanziamento contribuisce, più in generale, alla copertura degli oneri per la gestione e la manutenzione, anche evolutiva, del RNA (spese per il mantenimento delle infrastrutture, per il personale e per servizi, quali canone versato ad Infocamere, servizi di interoperabilità, servizi di hosting). Ciò tenuto conto anche del ruolo centrale e dell'operatività accresciuta del medesimo Registro, come conseguenza dell'incremento delle misure di aiuto attivate nel contesto della crisi economica, avvenuto, peraltro, sovente nel quadro di regole nuove e straordinarie.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto conto che l'onere è configurato come limite di spesa.

Commi 392-394

(Proroga dell'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI)

Il comma 392 proroga al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese previsto dall'articolo 1, comma 55, primo e secondo periodo, della legge n. 234 del 2021 e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto agli effetti della crisi ucraina e disciplinato dal comma 55-bis della medesima legge.

Il comma 393 incrementa di 720 milioni di euro per l'anno 2023, per le finalità di cui al comma 392, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996.

Il comma 394, per la concessione delle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, assegna all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2023. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle predette garanzie.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Incremento dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/1996	s	k	720						720		

La RT afferma che la proroga di cui al comma 392 si rende necessaria in considerazione del perdurare delle esigenze di liquidità e di investimento delle imprese, specie volte all'efficientamento e alla diversificazione delle fonti di energia, ed è coerente con la recente proroga al 31 dicembre 2023, disposta dalla Commissione europea in data 28 ottobre 2022, del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina del 23 marzo 2022. Considerata quindi l'estensione del regime potenziato per tutto il 2023, ovvero sia della disciplina transitoria di "*phasing out*" di cui al comma 55 che di quella emergenziale di cui ai commi 55-*bis* e 55-*ter* della citata legge n. 234 del 2021, in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 1, comma 56, della legge n. 234 del 2021, la previsione stabilisce, sulla base delle stime del Gestore del Fondo (Mediocredito centrale), il limite massimo di impegni assumibili da parte del Fondo, assistito da garanzia di ultima istanza dello Stato, per l'anno 2023, in 225 miliardi di euro, di cui 180 miliardi di euro di *stock* di garanzie in essere al 31 dicembre 2022 e 45 miliardi di euro di nuove potenziali garanzie concedibili nel corso del prossimo esercizio finanziario.

Non considera la norma relativa all'ISMEA.

Al riguardo, premesso che il Fondo di garanzia opera nel limite delle risorse disponibili, il che dovrebbe escludere effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli stimati dalla RT, si osserva comunque che la RT non fornisce indicazioni sulle valutazioni alla base dell'incremento della dotazione del Fondo, limitandosi ad affermare che la previsione stabilisce, sulla base delle stime del Gestore del Fondo MCC, il limite massimo di impegni assumibili da parte del Fondo in 225 miliardi di euro per l'anno 2023, di cui 180 miliardi di euro di *stock* di garanzie in essere al 31 dicembre 2022 e 45 miliardi di euro di nuove potenziali garanzie concedibili nel corso del prossimo esercizio finanziario. Sul punto si osserva innanzitutto che in realtà tale limite massimo di 225 miliardi non risulta affatto previsto dalla disposizione. Inoltre, in assenza di indicazioni sulle risorse ancora libere a valere sulla dotazione del Fondo (ovvero sulle risorse non "collegate" ad impegni assunti a garanzia), si segnala che uno stanziamento aggiuntivo di 720 milioni di euro (inizialmente, prima dello storno di parte delle risorse ad ISMEA operato con emendamento parlamentare, si trattava di 800 milioni) a fronte di nuovi impegni assumibili pari a 45 miliardi nel 2023 non si caratterizza come sufficientemente prudentiale, scontando un tasso di escussione delle nuove garanzie molto contenuto (circa l'1,6%).

In relazione agli effetti sui saldi di finanza pubblica ascritti alle disposizioni, si osserva che l'importo stanziato ad incremento del Fondo di garanzia PMI è scontato soltanto con riguardo al saldo netto da finanziare ed all'indebitamento netto. Pur rispondendo tale iscrizione alla prassi seguita in relazione ai finanziamenti del Fondo medesimo (che concede garanzie qualificate come "standardizzate"), andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo alla prudenzialità della mancata previsione di effetti sul saldo di cassa, per esborsi connessi almeno ad una percentuale ritenuta probabile sulla base del prevedibile andamento, quantitativo e temporale, delle escussioni.

Per quanto riguarda le risorse attribuite ad ISMEA, premesso che l'onere è configurato in quanto tale come limite di spesa, andrebbe comunque chiarita la massa di impegni che si intende assumere a valere su tali risorse, nonché assicurato che l'impatto sui saldi non si discosti da quello scontato per il comma 393, onde escludere riflessi sui saldi medesimi per effetto della destinazione ad ISMEA di una quota delle somme di cui alla versione originaria del comma 393.

Comma 395

(Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI)

Il comma 395, intervenendo sull'articolo 1, commi 89 e 90, della legge n. 205 del 2017, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la disciplina del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI di cui ai commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, e ridetermina l'importo massimo entro cui il suddetto credito d'imposta è riconosciuto, elevandolo da 200.000 a 500.000 euro (lettera a)). Inoltre (lettera b)), incrementa da 5 a 10 milioni di euro lo stanziamento relativo alla misura in questione per il 2023 e stanziamento 10 milioni di euro per il 2024.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Proroga al 2023 del Credito d'imposta per spese di consulenza relative a quotazioni PMI di cui all'articolo 1, comma 90 della legge n. 205/2017	s	c	5	10		5	10		5	10	

La RT afferma che l'efficienza della misura in questione è stata oggetto di una recente analisi. Infatti, secondo l'Osservatorio PMI *Euronext* a cura di *IR Top Consulting*, la misura ha fornito una spinta significativa per le quotazioni sul mercato *Euronext Growth* Milano che ha registrato, da gennaio 2018 a dicembre 2021, 122 IPO (Offerta pubblica iniziale). In questo periodo, le PMI hanno rappresentato circa l'80% delle IPO complessive. La RT null'altro aggiunge al contenuto della disposizione.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto.

Commi 396-401

(Promozione e sostegno delle comunità dei territori delle fondazioni di origine bancaria in difficoltà attraverso la fusione degli enti)

La disposizione attribuisce un credito di imposta alle fondazioni bancarie in caso di operazioni di fusione.

In sintesi le norme riconoscono, in caso di fusioni poste in essere dalle fondazioni di origine bancaria, alle fondazioni incorporanti un credito d'imposta pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro, previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate, effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà e non siano in grado di raggiungere, per le ridotte dimensioni patrimoniali, una specifica capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata (come chiarito dall'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa (ACRI).

Le disposizioni in esame qualificano più precisamente come "fondazioni bancarie in gravi difficoltà" le fondazioni aventi un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2017-2021, abbiano subito, rispetto al quinquennio 2012-2016, presentino una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.

Tale contributo è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, fissate in 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo comma. Sono disciplinate in dettaglio le modalità di comunicazione dell'ACRI con l'Agenzia delle entrate ai fini della corretta fruizione del beneficio e le modalità di utilizzo del medesimo a fini fiscali, anche mediante rinvio a provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle entrate.

La RT riferisce che la disposizione prevede a favore delle fondazioni incorporanti il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta per le erogazioni previste nei progetti di fusione per incorporazione fra fondazioni disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e cioè le erogazioni che le fondazioni incorporanti realizzeranno a favore dei territori di operatività delle fondazioni in gravi difficoltà incorporate.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 75 per cento delle erogazioni di cui al paragrafo che precede, nel limite massimo di 6 milioni di euro per ciascuno dei cinque anni dal 2023 al 2027 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione *ex* articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, entro il limite di spesa.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese, come segue:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Credito d'imposta Fondazioni	s	c	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'autorizzazione è predisposta come limite massimo di spesa e che il contributo, riconosciuto come "rimodulabile", per ciascuno anno dal 2023 al 2027, è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni, va tuttavia evidenziato che la norma prevede il riconoscimento del beneficio in esame nella misura determinata del 75% delle erogazioni in denaro, anziché "fino al 75%" di tali erogazioni, rendendo in tal modo l'onere non modulabile per le fondazioni aventi i requisiti.

Pertanto, pur configurandosi il contributo quale tetto massimo di spesa, andrebbero comunque fornite indicazioni in merito ai fabbisogni di spesa ipotizzabili in relazione alle misure di incentivo previste, al fine di consentire una valutazione in merito alla congruità delle risorse stanziare. Sarebbe utile a tal fine acquisire dati inerenti il numero delle fondazioni bancarie potenziali beneficiarie dell'incentivo, alla luce della platea delle "piccole" fondazioni che le stesse saranno chiamate ad incorporare, in considerazione dei requisiti di "grave difficoltà" espressamente indicati dalla norma per tali entità.

Commi 402-403

(Fondo per politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy)

Il comma 402, al fine di sostenere lo sviluppo e modernizzazione dei processi produttivi e le connesse attività funzionali ad accrescere l'eccellenza qualitativa del *made in Italy*, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del *made in Italy*, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 95 milioni per il 2024.

Il comma 403 demanda ad uno o più decreti interministeriali la definizione dei settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo di cui al comma 402, nonché il riparto delle risorse dello stesso.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del <i>made in Italy</i>	s	k	5	95		5	40	50	5	40	50

La RT si limita a ribadire il contenuto delle norme.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto l'onere è configurato come limite massimo di spesa. Circa gli effetti ascritti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, pur rilevando che la dinamica appare plausibile rispetto alla natura di conto capitale della spesa, si osserva che la RT non fornisce

alcun chiarimento in merito, anche con riferimento alla parte dell'onere che eccederà il triennio 2023-2025.

Commi 404-413

(Fondazione Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore)

La norma istituisce una fondazione denominata Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l'innovazione e il trasferimento tecnologico del settore. Tra i membri, si prevede la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del Made in Italy e del Ministero dell'Università e della ricerca, chiamati ad apportare il patrimonio della fondazione. Per la costituzione della fondazione è prevista la spesa di 10 milioni di euro per il 2023 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Per il funzionamento della fondazione è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione. Agli oneri di conto capitale si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 17 del 2022⁴³, mentre agli oneri di funzionamento si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A del Ministero dell'economia.

La RT e il prospetto riepilogativo non sono disponibili.

Al riguardo, andrebbero fornite maggiori informazioni sui costi di funzionamento e di costituzione della fondazione che si intende istituire da raffrontare con le risorse previste, pari a 10 milioni di euro per il 2023 e poi 25 milioni di euro per ciascuno dei successivi sette anni.

In relazione alla copertura, posto che sembrerebbe che non sia stato ancora adottato il previsto DPCM di riparto⁴⁴ del fondo oggetto di riduzione, andrebbe solo confermato che non siano in corso le relative procedure di attuazione per importi incompatibili con le riduzioni previste.

Commi 414-416

(Sostegno agli investimenti produttivi delle PMI)

Il comma 414, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013,

⁴³ Si ricorda che il decreto-legge 17/2022 ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030 al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale.

⁴⁴ L'art.23, comma 2 del D.L. 17/2022 ha demandato ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione degli ambiti di applicazione e di intervento, dei criteri e modalità di riparto del Fondo, che sul [sito](#) del Governo risulta non adottato.

integra l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Il comma 415 proroga per ulteriori 6 mesi, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l'ultimazione degli investimenti, come previsto dal decreto di cui all' articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013.

Il comma 416 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 414 mediante riduzione di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 del Fondo d'investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese del settore aeronautico, della chimica verde nonché della fabbricazione di componenti per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 178 del 2020. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

La RT chiarisce che la disposizione rfinanzia la misura denominata “Nuova Sabatini”. La stima dello stanziamento aggiuntivo di 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 è basata principalmente sull'andamento dei contributi richiesti nel corso del 2021 e dei primi nove mesi del 2022 (pari a circa 83 milioni di euro), tenendo conto delle risorse attualmente disponibili (pari a circa 736 milioni di euro), nonché dell'assorbimento di risorse previsto per gli ultimi tre mesi dell'anno in corso (pari a circa 248 milioni di euro) alla luce del trend registrato a partire da gennaio 2021. Il fabbisogno complessivamente stimato, di 150 milioni di euro, permetterebbe di garantire, in assenza di variazioni significative rispetto al trend registrato nel 2021 e nei primi nove mesi del 2022, la continuità dell'azione di sostegno alle PMI perseguita attraverso lo strumento di incentivazione in oggetto, contribuendo, altresì, a sostenere la crescita del settore manifatturiero italiano.

La copertura degli oneri per complessivi 150 milioni di euro è garantita mediante riduzione di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 178 del 2020, relativa al fondo d'investimento per lo sviluppo delle PMI del settore aeronautico e della *green economy*.

Tale autorizzazione di spesa che si sta utilizzando in riduzione, in considerazione della natura finanziaria delle operazioni effettuate a valere sul fondo, non ha effetti in termini di indebitamento netto: pertanto, al fine di garantire la completa copertura, viene prevista la compensazione dei corrispondenti effetti in termini di indebitamento netto mediante utilizzo del “Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali” di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2008, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT, non vi sono rilievi da formulare per i profili di quantificazione, atteso che comunque gli oneri sono configurati in termini di tetti di spesa.

Per quanto riguarda la copertura, sarebbe opportuna una conferma in ordine all'assenza di pregiudizi per gli interventi già avviati o programmati a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 178 del 2020, anche alla luce del fatto che la riduzione disposta ai fini di copertura corrisponde ad un azzeramento della dotazione del Fondo.

Commi 417-418 ***(Misure a sostegno del credito alle esportazioni)***

Il comma 417, modificando l'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 143 del 1998, dispone che il Comitato agevolazioni (per la concessione delle coperture dai rischi legati alle variazioni dei tassi nelle operazioni di export) del Fondo di dotazione del Mediocredito centrale approvi una metodologia per la quantificazione degli accantonamenti necessari a copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio in linea con le migliori di mercato, eliminando il criterio della parificazione al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché la necessità degli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi (lettera a)); inoltre (lettera b)) prevede che la metodologia adottata dall'organo competente non sia più approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ma sia invece trasmessa, per informativa, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, unitamente al Piano strategico annuale e al piano previsionale dei fabbisogni finanziari, ai sensi dell'articolo 17.

Il comma 418 stabilisce per l'anno 2023, nelle more della definizione ed approvazione della nuova metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 143 del 1998, considerato l'attuale contesto di volatilità dei tassi di interesse, che il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 205 del 2017 può implementare strategie flessibili di copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio che, in linea con le migliori pratiche di mercato e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assicurino la continuità operatività e sostenibilità del Fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 295 del 1973.

La RT chiarisce che la proposta normativa in oggetto è finalizzata a rendere più flessibile ed efficiente il processo di gestione delle risorse pubbliche necessarie per l'implementazione del Contributo Export, armonizzando le modalità stabilite per la definizione degli accantonamenti necessari a copertura dei rischi di variazioni dei tassi interesse e quelle procedurali di approvazione, con quanto già previsto per altri strumenti di supporto all'economia reale (es. Fondo di Garanzia PMI) e di supporto all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese italiane (Coassicurazione pubblica alle esportazioni; F. 394 e F. Promozione Integrata).

A tal fine, la norma prevede che il Comitato Agevolazioni, titolare dell'Amministrazione del Fondo, su proposta del gestore Simest S.p.A, approvi una metodologia per la quantificazione degli stanziamenti necessari a copertura dei rischi di variazione che sia in linea con le migliori di mercato, superando il problema

dell'attuale metodologia che, definita sulla base della legislazione vigente, richiedendo una copertura, per gli impegni in essere e da assumere annualmente, pari al costo atteso di mercato a vita intera, per effetto dello scenario altamente mutevole dei tassi, determina un elevato rischio di immobilizzazione di significative risorse pubbliche che potrebbero rivelarsi superflue in caso di ritorno di curve stabili. La norma è volta quindi a mitigare l'effetto fisarmonica a presidio della finanza pubblica.

A livello procedurale, al fine di snellire le procedure di approvazione e soprattutto per dare maggiore coerenza logica e sistematica al quadro normativo entro il quale la disposizione si colloca, che in particolare prevede, ex articolo 17 del decreto legislativo n. 143 del 1998, che vengano approvati annualmente dal CIPESS il Piano strategico annuale e il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo, rispetto ai quali la metodologia di quantificazione delle risorse a copertura dei rischi rappresenta documento preliminare, la proposta prevede che anche la metodologia venga unitamente trasmessa per informativa.

Infine la proposta, sempre per le finalità di efficientamento delle risorse pubbliche sopra evidenziate e a salvaguardia della continuità operativa del Fondo 295, prevede per l'anno 2023, in via transitoria, ovvero nelle more della definizione di una nuova metodologia, la possibilità per il Comitato Agevolazioni di attuare strategie flessibili di copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio in linea con le migliori pratiche di mercato e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La proposta normativa non determina impatti sui saldi di finanza pubblica ma, considerate anche le rilevanti disponibilità di cassa già presenti sul Fondo ed idonee a far fronte ad eventuali uscite che dovessero rendersi necessarie nel corso del 2023, mira ad assicurare che la gestione delle risorse pubbliche stanziata per l'operatività di questa misura sia sostenibile nel breve ma soprattutto nel medio e lungo periodo.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT e delle finalità che si intende perseguire, si osserva comunque che con le modifiche proposte si determina il rischio, nel caso in cui i tassi non si stabilizzino ad un livello più basso di quello attuale, che le somme che verranno accantonate per le future operazioni di assicurazione non siano quantitativamente appropriate, con il conseguente rischio di tensioni finanziarie su tali linee di finanziamento, anche se le asserite, rilevanti disponibilità di cassa presenti sul Fondo sarebbero - secondo la RT - in grado di fronteggiare eventuali, maggiori uscite. Sul punto, sarebbe auspicabile un adeguato approfondimento, con indicazioni sull'ammontare di dette disponibilità, sulle somme relative alle operazioni attese che verranno assicurate con le nuove metodologie di calcolo e sull'entità del presumibile *gap* fra i tassi di copertura attuali e previsti, onde verificare l'invarianza finanziaria della disposizione.

Comma 419
(Fondo crescita sostenibile imprese cooperative)

La norma incrementa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, per il finanziamento degli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021.

La RT non analizza il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 420
(Limite dei compensi degli organi apicali delle banche oggetto di intervento statale)

La norma interviene sulla disciplina dei compensi degli organi apicali delle banche che sono state oggetto di intervento dello Stato per il rafforzamento patrimoniale degli istituti bancari, ai sensi del decreto-legge n. 237 del 2016 (che ha tra l'altro disciplinato il rilascio della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione).

In particolare, le modifiche in esame pongono dei limiti al trattamento economico degli organi apicali delle banche oggetto di intervento dello Stato per il rafforzamento patrimoniale degli istituti bancari, operanti riferimento agli incarichi conferiti a decorrere dal 1° gennaio 2023. Per detti incarichi, il trattamento economico annuo non può superare quello stabilito ai sensi del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha come parametro massimo il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.

La RT e **il prospetto riepilogativo** non sono disponibili.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 421
(Garanzia a favore di progetti del Green New Deal)

Il comma 421, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 76 del 2020 (*Green new deal*), destina per l'anno 2023 le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 160 del 2019 (Fondo da ripartire a supporto di progetti economicamente sostenibili) alla copertura delle garanzie di cui al medesimo articolo 64, nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3 miliardi di euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le risorse destinate a copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. insistono sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 160

del 2019, che per il 2023 presenta uno stanziamento complessivo pari a 1.420 milioni di euro da destinarsi alle diverse tipologie di operazioni finanziarie, tra cui rientrano le garanzie oggetto della disposizione. Con riferimento all'entità dello stanziamento e del limite massimo di impegni assumibili, la norma si pone in continuità con quanto previsto, per l'operatività "*Green New Deal*" della SACE S.p.A. nel 2022, dall'articolo 1, comma 61, della legge n. 234 del 2021.

Al riguardo, preso atto delle informazioni fornite dalla RT, si evidenzia la necessità di ulteriori elementi in merito all'effettiva disponibilità delle risorse del fondo di cui alla legge n. 160 del 2019, alla luce dei complessivi impegni esistenti a legislazione vigente a carico dello stesso, tenendo quindi conto dei possibili oneri anche in via prospettica. Andrebbe inoltre confermato che gli effetti sui saldi correlati alla destinazione del fondo prevista dalla norma in esame siano coerenti con gli effetti scontati nelle previsioni tendenziali in relazione all'utilizzo delle risorse in questione, al fine di riscontrare positivamente l'asserita assenza di effetti d'impatto sui saldi.

Comma 422

(Rifinanziamento per il completamento delle attività di digitalizzazione e altri servizi)

Il comma 422, ai fini del completamento delle attività previste dai commi da 1026 a 1046 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (digitalizzazione della trasmissione e ricezione dei segnali radiotelevisivi), incrementa le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera *d*), della medesima legge, in misura pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Gli importi di cui al presente comma sono destinati anche all'attuazione del Piano radio digitale DAB e per l'integrazione delle risorse destinate a garantire l'operatività della *task force* di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 205 del 2017.

La RT puntualizza che la disposizione incrementa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lett. *d*) della legge n. 205 del 2017, prevedendo che le stesse possano essere utilizzate anche per l'attuazione del Piano Radio Digitale DAB+, analogamente a quanto avvenuto per lo *switch-off* al digitale terrestre televisivo, per gli oneri finanziari e amministrativi relativi all'espletamento da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy di tali attività, e per il necessario monitoraggio delle attività sopraindicate, che sono caratterizzate da una notevole complessità tecnica e per la cui realizzazione è inoltre necessario assicurare l'operatività della *task force* di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 205 del 2017, ad integrazione dei fondi già stanziati. Considerato che diverse attività devono essere completate, lo stanziamento delle predette risorse è idoneo ad assicurare continuità nelle diverse azioni avviate dal Ministero.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 423

(Credito di imposta Termini di consegna beni ordinati entro 31 dicembre 2022)

La disposizione, introdotta dalla Camera, modifica, prorogandone la vigenza, il credito d'imposta introdotto dal comma 1057 della legge di bilancio 2021. Tale norma prevede che alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo. Con la modifica introdotta dalla disposizione in esame il termine del 30 giugno 2023 è sostituito dal 30 settembre 2023.

L'articolo è stato inserito in prima lettura e risulta sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la disposizione dispone il differimento del termine (dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023) entro cui viene riconosciuto un credito d'imposta, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, andrebbe solo confermato che gli effetti del rinvio in esame siano da ritenersi contemplati nei limiti delle risorse già previste dall'articolo 1057 della legge di bilancio 2021. Pertanto, nulla da osservare.

Commi 424-426

(Fondo per la sovranità alimentare; Fondo per il contenimento "mal secco agrumi")

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il "Fondo per la sovranità alimentare", con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 allo scopo di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale.

Inoltre, una modifica apportata dalla Camera dei deputati, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione del "mal secco degli agrumi". Al suddetto Fondo è attribuita una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Fondo per la Sovranità Alimentare	s	c	25	25	25	25	25	25	25	25	25

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 427

(Fondo per il ristoro delle aziende della filiera bufalina)

La norma istituisce il Fondo per il ristoro delle aziende della filiera bufalina danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi sul territorio nazionale, e in particolare nella regione Campania, nonché per far fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023.

Tali risorse sono destinate a incrementare fino a un massimo del 10 per cento i rimborsi per l'abbattimento degli animali ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, e dei decreti ministeriali 20 luglio 1989, n. 298, e 19 agosto 1996, n. 587.

Le modalità di attribuzione degli incrementi, da calcolarsi sulla base della effettiva perdita di produzione delle aziende nell'anno 2022 rispetto alla media dei precedenti anni 2020 e 2021, sono definite con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministero della salute.

La RT e il prospetto riepilogativo non sono disponibili.

Al riguardo, posto che l'emendamento prevedeva una specifica mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 190/2014, non ci sono osservazioni.

Commi 428-431

(Fondo per l'innovazione in agricoltura)

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il "Fondo per l'innovazione in agricoltura", con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di sostenere lo sviluppo di progetti di innovazione nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura. Il Fondo può essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese, ivi inclusa la concessione di contributi a fondo perduto, garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, istituiti dalla società che gestisce le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La disposizione prevede inoltre che possono essere concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», ai sensi dell'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Inoltre il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può sottoscrivere con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo e agroalimentare (ISMEA) e Cassa depositi e prestiti S.p.A. una o più convenzioni per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo con remunerazione a valere sulle risorse del Fondo, nel limite complessivo dell'1 per cento calcolato sulla quota parte delle risorse per le quali ISMEA e Cassa depositi e prestiti S.p.A. prestano le suddette attività di assistenza e supporto tecnico-operativo e per le attività a queste connesse strumentali o accessorie.

Infine, si autorizza l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sul quale confluiscono le disponibilità finanziarie in esame.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Fondo per l'innovazione in agricoltura	s	k	75	75	75	5	30	50	5	30	50

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 432

(Fondo per la cura e il recupero della fauna selvatica)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica, rifinanzia il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2023.

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 433

(Sostegno alle imprese colpite dalla flavescenza dorata della vite)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite, finalizzato alla erogazione di contributi per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla medesima malattia epidemica. Il Fondo ha una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 434-435 ***(Reddito alimentare)***

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare, con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Il Fondo è destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del reddito alimentare, quale misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare, mediante l'erogazione, a soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso un centro di distribuzione ovvero ricevere presso il proprio domicilio nel caso di soggetti appartenenti a categorie fragili.

Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative della misura, la platea dei beneficiari nonché le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore.

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, pur se l'onere è configurato come tetto di spesa, atteso che si rinvia ad un successivo decreto ministeriale la determinazione della platea dei beneficiari, andrebbe assicurato che tale definizione sia effettuata in modo tale da rispettare il limite di spesa previsto dalla norma.

Commi 436-437 ***(Indennità di amministrazione personale non dirigente)***

La norma prevede che ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare all'incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1.

Inoltre, al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e delle relative strutture interne, anche connesse con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di incentivare, potenziare e incrementare le attività e i compiti a esso spettanti, a decorrere dall'anno 2023, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, l'indennità di amministrazione del personale non dirigente del predetto Ministero, è incrementata per un importo complessivo di 1 milione di euro annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

Nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura è stata depositata una Nota della R.G.S che ha formulato alcuni rilievi sull'opportunità della disposizione⁴⁵.

⁴⁵ La nota RGS del 22 dicembre 2022 segnala che con riferimento all'incremento delle risorse da destinare all'indennità di amministrazione del personale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di cui al comma 2, si evidenzia che la proposta, non essendo inserita in un contesto di adeguamento generalizzato sulla base di parametri definiti, è foriera di generare o ampliare disparità di trattamento rispetto ad altri Ministeri, con verosimili onerose richieste emulative da parte di quest'ultimi. Soggiunge che già con l'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha stanziato apposite

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che le autorizzazioni spesa sono predisposte nella forma di limite massimo di spesa e che gli oneri ad esse sottesi appaiono chiaramente rimodulabili, nulla da osservare.

Comma 438

(Potenziamento delle strutture del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

La norma stabilisce che al fine di incentivare, di rafforzare e di incrementare le maggiori attività connesse all'elaborazione e al coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico, a livello nazionale, europeo e internazionale, e per fare fronte altresì alle funzioni di controllo e di ispezione per la tutela del *made in Italy*, a decorrere dall'anno 2023 il Fondo risorse decentrate di cui agli articoli 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali - triennio 2016-2018 e 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali -triennio 2019-2021 relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è incrementato di un importo complessivo di 1.830.000 euro annui, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. A decorrere dall'anno 2023, è altresì incrementato di 250.000 euro annui il fondo per la retribuzione di "posizione" e di "risultato" del personale di livello dirigenziale generale contrattualizzato.

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

Si segnalano le considerazioni formulate dal Dipartimento della R.G.S. nella Nota del 22 dicembre 2022.⁴⁶

risorse, e più precisamente con il successivo D.P.C.M. 23 dicembre 2021, di attuazione della predetta disposizione - con il quale sono state assegnate complessivamente risorse pari ad euro 81 milioni, per l'anno 2020, ed euro 153 milioni, a decorrere dall'anno 2021 - è stato perseguito un primo intervento organico di armonizzazione delle misure delle indennità di amministrazione di tutti i Ministeri: intervento che si rischierebbe di vanificare con la predetta proposta normativa. Si rammenta in proposito che al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il suddetto D.P.C.M. del 23 dicembre 2021, sono state assegnate risorse per un importo pari a circa 4 milioni a decorrere dall'anno 2021, per armonizzare l'indennità di amministrazione. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Nota prot. 274137 del 22 dicembre 2022, pagine 13-14.

⁴⁶ In particolare, la RGS ha evidenziato che la norma "non essendo inserita in un contesto di adeguamento generalizzato sulla base di parametri definiti, è foriera di generare o ampliare disparità di trattamento rispetto ad altri Ministeri, con verosimili onerose richieste emulative da parte di quest'ultimi. Con specifico riferimento all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale si fa presente che l'art. 1, comma 143, della legge 160/2019 e il successivo DPCM attuativo del 23 dicembre 2021 hanno già previsto un incremento di circa 55.000 euro del predetto fondo del Ministero in questione nell'ambito del processo di armonizzazione dei trattamenti accessori previsto dalla citata disposizione. Si fa presente inoltre che non risultano chiare, da quanto riportato nella relazione tecnica, le motivazioni dell'incremento di quest'ultimo Fondo. Pertanto, in linea con le esigenze di coordinamento della finanza pubblica sottese alla disciplina sull'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'art. 23, d.lgs. 75/2017, tenuto anche conto, tra l'altro, di analoghe richieste di incremento dei fondi delle risorse accessorie avanzate da altre Amministrazioni, si ritiene che un intervento di incremento delle risorse dei fondi in discorso debba avvenire, per tutte le Amministrazioni interessate, in un'ottica unitaria, armonizzata e di sistema, al fine di realizzare obiettive esigenze di perequazione e di non determinare oneri indotti privi di copertura." Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Nota prot. 244137, pagina 14-15.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che le autorizzazioni previste a decorrere dal 2023 sono chiaramente predisposte nella forma di limite massimo di spesa e che gli oneri ad esse sotteso appaiono rimodulabile, nulla da osservare.

Andrebbero richiesti i dati relativi alla platea del personale dirigenziale e non del Ministero interessate dalle integrazioni alle componenti retributive accessorie.

Comma 439

(Integrazione della dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, incrementa la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di 8 milioni di euro per l'anno 2023, sulla base delle necessità della programmazione.

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 440

(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, al fine di intervenire in aiuto delle imprese e delle famiglie colpite da calamità naturali, incrementa il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 441-442

(Rifinanziamento del Fondo per il funzionamento degli impianti ippici)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al fine di garantire la funzionalità degli impianti ippici attivi, nonché al fine di consentire l'utilizzo delle relative strutture da parte del Ministero dell'agricoltura per le proprie finalità istituzionali, con conseguente ridefinizione degli obblighi in capo alle società di corse.

Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli impianti ippici attivi, con conseguente ridefinizione dei rapporti mediante accordi sostitutivi.

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 443-445

(Norme in materia di raccolta di legname depositato)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, consente agli imprenditori agricoli la raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene.

Per il finanziamento di progetti relativi alle predette attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 446

(Assunzioni MIMIT)

La norma aggiunge due commi volti ad incrementare la dotazione organica del Ministero delle imprese e del made in Italy di 15 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari. Pertanto, autorizza detto Ministero a reclutare un corrispondente contingente di personale mediante procedure di mobilità volontaria, attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o tramite l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. Per l'esecuzione delle predette procedure concorsuali pubbliche è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023.

Inoltre, autorizza il Ministero a conferire due incarichi dirigenziali di livello non generale anche in deroga ai limiti percentuali previsti, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Fino al reclutamento di nuovo personale, il Ministero si avvale in posizione di comando di un corrispondente contingente di unità proveniente da altre amministrazioni.

I commi, inseriti in prima lettura con un emendamento a firma del Relatore, sono sprovvisti di **RT**.

Al riguardo, posto che ivi si prevede un incremento dell'organico dei funzionari della III area del ministero delle imprese e del *made in Italy*, da ricoprire mediante autorizzazione al reclutamento prevista per il 2023 e il 2024, attraverso attingimento alle graduatorie di "idonei" di concorsi già espletati, ovvero, mediante nuove procedure concorsuali pubbliche, per cui è previsto lo stanziamento di 150 mila euro a copertura degli oneri relativi alle procedure selettive, andrebbero *in primis* richiesti i criteri e parametri considerati per tale previsione di spesa.

Inoltre, va evidenziato che ai fini del reclutamento delle n. 13 nuove unità aggiuntive previste in organico, andrebbe richiesta una RT recante l'illustrazione gli oneri unitari da sostenersi in ragione annua lorda, e gli oneri complessivi per l'Amministrazione, provvedendo altresì alla idonea copertura degli oneri.

Quanto alla prevista autorizzazione al conferimento di incarichi dirigenziali in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente dall'articolo 19 del T.U.P.I., ma pur sempre nei limiti delle facoltà assunzionali previste per il citato ministero, nulla da osservare.

Sull'avvalimento di unità poste in posizione di "comando" proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, va ancora una volta ribadito che la disciplina di tale istituto, risalente agli articoli 57-58 del D.P.R. n. 3 del 1957, determina che resti a carico dell'amministrazione di appartenenza la componente di oneri riferibile al trattamento "fondamentale", dovendo l'amministrazione destinataria farsi a carico degli oneri relativi al trattamento economico "accessorio". Ciò detto, almeno che non ci si trovi nei casi di cui al comma 12 dell'articolo 70 del T.U.P.I. nel qual caso l'Amministrazione utilizzatrice è tenuta a rimborsare l'amministrazione di appartenenza anche del trattamento fondamentale.

Commi 447-449 ***(Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina vigente in materia di controllo e contenimento della fauna selvatica prevista dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

In particolare, si aggiungono tra le finalità del controllo della fauna selvatica anche la tutela della biodiversità e la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale.

Si precisa che il controllo avviene anche nelle aree protette e urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.

Inoltre mentre la normativa vigente affida all'ISPRA il compito di valutare l'inefficacia dei metodi di controllo attuati dalle regioni, la nuova norma prevede che siano le regioni stesse, sentito l'ISPRA, a valutare l'inefficacia. Rimane ferma la competenza in capo alle regioni ad autorizzare in caso di valutazione di inefficacia dei metodi di controllo impiegati piani ulteriori che nella normativa vigente consistono solo nell'abbattimento mentre la nuova normativa prevede in alternativa l'abbattimento o la cattura. Le attività di controllo e contenimento delle specie di fauna selvatica non costituiscono esercizio di attività venatoria.

I piani non sono più attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali ma dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale e sono coordinati dagli agenti delle Polizie provinciali o regionali. Le autorità deputate al coordinamento dei piani di abbattimento possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti, delle guardie venatorie, degli agenti delle polizie locali, con l'eventuale supporto in termini tecnici e di coordinamento del personale del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

Si aggiunge inoltre che gli animali abbattuti durante le attività dei controlli sono sottoposti all'analisi igienico sanitaria e in caso negativo, sono destinati al consumo alimentare.

Tutte le attività descritte sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Inoltre, viene disciplinato il Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica di durata quinquennale prevedendone l'adozione con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Infine, per i danni causati da ungulati il Fondo per il funzionamento del comitato faunistico è incrementato di 500.000 euro.

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, atteso che le modifiche alla disciplina vigente in materia di controllo e contenimento della fauna selvatica prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, prevedono il coinvolgimento a vario titolo di alcuni organi ed enti dell'amministrazione pubblica, appare opportuno che, a dimostrazione della prevista clausola di invarianza finanziaria, siano forniti i dati e gli elementi a supporto dell'assenza di oneri per le predette amministrazioni pubbliche, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. Rispetto alla normativa vigente è prevista la possibilità di avvalersi della polizia locale e del Comando per la tutela forestale dei Carabinieri, per andrebbe assicurata la loro capacità di fornire supporto alle regioni per i piani di controllo numerico.

Inoltre, la previsione della possibilità di cattura della fauna anziché abbattimento potrebbe determinare oneri di custodia, così come nuovi oneri sembrano discendere dalla previsione di analisi igienico-sanitarie sugli animali abbattuti.

In merito all'incremento del Fondo per il funzionamento del comitato faunistico per i danni causati da ungulati, non si hanno osservazioni da formulare, trattandosi di onere limitato all'entità dello stanziamento.

Commi 450-451

(Agevolazioni per l'acquisto di alimentari di prima necessità)

La norma istituisce un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato a sostenere l'acquisto di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro. Si demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la definizione di criteri e modalità di individuazione dei titolari del beneficio e il relativo ammontare.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro	s	c	500			500			500		

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 452

(Assunzioni per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

La norma autorizza il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad assumere a tempo indeterminato 300 unità di personale da inquadrare nell'Area dei «Funzionari», in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali; la dotazione organica viene pertanto incrementata di 263 posti corrispondenti. Il personale così assunto sarà impiegato dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy svolte dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Al reclutamento del personale si provvede mediante una delle seguenti procedure:

- concorsi pubblici (anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM));
- scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici;
- procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 (testo unico del pubblico impiego).

A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10.152.000 per l'anno 2023 e di euro 13.536.000 a decorrere dall'anno 2024.

Si prevede, per le medesime finalità una autorizzazione di spesa pari per l'anno 2023, ad euro 1.954.000, di cui euro 600.000 per la gestione delle procedure concorsuali ed euro 1.354.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale. È altresì prevista una ulteriore autorizzazione di una spesa pari ad euro 675.000 per l'anno 2023 e ad euro 900.000 a decorrere dall'anno 2024 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario e, a decorrere dall'anno 2024, una spesa pari ad euro 136.000 per le medesime spese di funzionamento.

La RT ribadisce che la disposizione prevede l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le esigenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), di n. 300 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari introdotta dal CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali.

In caso di reclutamento mediante l'indizione di concorsi pubblici, si prevede che l'inquadramento delle predette n. 300 unità di personale decorra dal mese di aprile 2023, con oneri dettagliati nelle tabelle di seguito specificate:

MIPAAF	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio -	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri assunzioni complessivo (a regime dal 2024)	Oneri assunzioni 2023 (rateo 9 mesi)
Funzionari	30.117,17	11.558,97	41.676,14	3.442,53	45.118,67	300	13.535.600,95	10.151.700,72

Spese concorso anno 2023	spese funzionamento anno 2023 (10%)	spese straord rateo anno 2023 (9 mesi)	spese straord a regime	spese funzionamento a regime (1%)	onere complessivo 2023	onere complessivo a regime
600.000,00	1.353.560,10	675.000,00	900.000	135.356,01	12.780.260,81	14.570.956,96

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce della puntuale esposizione dei dati e parametri considerati ai fini della stima della spesa complessiva annua, di cui è stata valutata la congruità alla luce dei dati riportati dal Conto Annuale della R.G.S., non ci sono osservazioni.

Commi 453-456

(Efficientamento degli organismi e delle attività in ambito agricolo. Rifinanziamento fondo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede che con decreto ministeriale si proceda alla ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni, operanti presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati, con la revisione della rispettiva composizione e delle modalità di funzionamento, controllo e rendicontazione, in ogni caso con eliminazione di ogni forma di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti, potendo procedere anche alla diversa composizione o alla trasformazione di finalità e funzioni, alla preposizione di organismi di nuova istituzione con apposita missione, all'accorpamento ovvero alla soppressione di quelli reputati non utili o funzionali per il migliore perseguimento dell'azione amministrativa e la più efficiente gestione delle risorse finanziarie, e, quanto agli organi degli enti, alla eventuale revoca degli incarichi conferiti. All'attuazione della presente disposizione il Ministero provvede in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche e nei limiti delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Analogamente, si provvede alla ricognizione, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti previsti per gli operatori del settore e di efficientamento delle connesse attività amministrative, anche con la connessione di banche dati, registri ed elenchi esistenti, per il conseguimento di più efficienti modalità di controllo e rendicontazione e delle forme di gestione delle erogazioni in agricoltura, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Si prevede che l'AGEA continui a provvedere senza soluzione di continuità alle erogazioni di cui all'articolo 226 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili fino alla data determinata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Viene assegnato per ciascuno degli anni 2023 e 2024 un finanziamento di 15 milioni di euro per le attività di competenza del Ministero, concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 499.

La RT con riferimento all'attività di ricognizione, razionalizzazione, efficientamento e semplificazione degli organismi e delle attività in ambito agricolo, afferma che si tratta di attività rientranti nei compiti istituzionali dell'amministrazione

e che possono essere svolte nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Circa la previsione che AGEA prosegua nelle iniziative di erogazione connesse all'emergenza derivante dalla diffusione del virus covid-19, nei limiti delle risorse disponibili, anche a seguito della cessazione dello stato di emergenza da covid-19, la RT precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, in merito all'attività di efficientamento degli organismi e delle attività in ambito agricolo, pur condividendo con la RT che si tratta di attività rientranti nei compiti istituzionali dell'amministrazione, appare utile che siano forniti maggiori elementi di dettaglio, al fine di verificare la portata della riorganizzazione e semplificazione prevista dalla norma e se la stessa possa effettivamente essere condotta con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento al proseguimento dell'attività di AGEA di erogazione di risorse ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, nel limite delle risorse disponibili e fino alla data stabilita con successivo decreto ministeriale, andrebbe acquisita conferma che le risorse da utilizzare allo scopo siano effettivamente disponibili e che le erogazioni in questione non determinino dei flussi di cassa differenti rispetto a quelli scontati a legislazione vigente.

Comma 457

(Dotazione per l'attività di ordine tecnico operativo per il PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, incrementa la dotazione del «Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» di cui al capitolo di parte corrente 2330 programma 01, di 9 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per l'anno 2024 e di 11,6 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati nei tempi previsti.

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 458

(Disposizioni in materia di revisione prezzi)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, introduce delle disposizioni finalizzate, da un lato, a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali, dall'altro, a disciplinare un nuovo meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti, che, in conseguenza dell'obbligatorietà delle clausole di revisione prezzi, si vedessero costrette al pagamento di somme maggiorate di un importo superiore al 10 per cento del valore contrattuale.

Si prevede l'adozione di prezzari aggiornati e i maggiori importi sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché di quelle del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. In caso di insufficienza delle risorse, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti, che non abbiano avuto accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e al Fondo per l'adeguamento dei prezzi nel 2022, accedono al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche nei limiti delle risorse al medesimo assegnate, ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa.

Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico delle richieste presentate, fino a concorrenza del citato limite di spesa. Tali disposizioni si applicano anche ai lavori i cui bandi o avvisi sono pubblicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili. Per tali appalti e accordi quadro, la soglia del riconoscimento dell'incremento dei prezzi è rideterminata nella misura dell'80 per cento.

Nel corso dei lavori alla Camera dei deputati è stato modificato il comma 8 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 al fine di chiarire che la disposizione circa l'utilizzo dei prezzari aggiornati dalla stazione appaltante si applica in relazione agli accordi quadro di lavori con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021 e non a quelli già aggiudicati ovvero efficaci dalla data di entrata in vigore del decreto.

Inoltre, viene modificato il comma 12 del medesimo articolo 26 al fine di prevedere l'estensione di un anno (fino al 31 dicembre 2023) dell'applicazione dell'incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate fino al 31 dicembre 2023 in relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A. le cui opere sono in corso di esecuzione.

Infine si modifica il comma 13 sempre dell'articolo 26 che relativamente alle istanze presentate e all'utilizzo effettivo delle risorse, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Tale termine viene esteso di un anno prevedendo il triennio 2022-2024.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Incremento Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici - avvio opere di cui all'articolo 1- <i>septies</i> del DL 73/2021	s	k	1.100	500		500	500	150	500	500	150

La RT in merito alla disposizione finalizzata a velocizzare e semplificare i pagamenti alle stazioni appaltanti, a valere sulle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, afferma che la disposizione ha contenuto ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda la norma diretta a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici,

evidenzia che l'accesso al Fondo è, tuttavia, residuale, in quanto le stazioni appaltanti provvedono, in primo luogo, utilizzando:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento;
- b) le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- c) le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- d) le somme disponibili relative ad altri interventi per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione.

In relazione alla sopra menzionate risorse e, pertanto, ai fini della quantificazione degli effettivi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la RT precisa che:

- ai fini della quantificazione degli importi accantonati per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, si è tenuto conto dell'importo minimo degli accantonamenti normalmente effettuati (pari al 5%) e delle previsioni di cui all'art. 42, co. 3, lett. b) del d.P.R. n. 207/2010, che indica nel 10% l'importo massimo dell'accantonamento per imprevisti da conteggiare nel quadro economico;
- per la determinazione delle somme derivanti da ribassi d'asta, si è tenuto conto delle informazioni acquisite presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici (che evidenziano un valore dei ribassi d'asta compresi tra un minimo del 15% del prezzo a base di gara ed un massimo del 25%), del tutto in linea con il dato storico registrato nel periodo 2012-2016 e riportati nel documento "Il Mercato dei contratti pubblici - lavori, servizi e forniture nel periodo 2012- predisposto dal Servizio studi della Camera dei Deputati in collaborazione con ANAC;
- non si è tenuto conto delle eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente, in quanto dato incerto nell'*an* e nel *quantum*;
- a fronte della stima degli utilizzi delle somme accantonate a titolo di imprevisti e ribassi d'asta, tenuto conto degli effetti del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, (In particolare, la compensazione di questi maggiori oneri avviene nei limiti delle risorse economiche disponibili nei quadri economici delle stazioni appaltanti e, in ultima istanza, in quelle disponibili nel citato Fondo per la prosecuzione di opere pubbliche. Con riferimento alle prime si considerano (a) le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nel limite del 50 per cento e fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, (b) le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento, (c) le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione, (d) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati

di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata), è stata stimata una disponibilità residua attuale delle risorse accantonate per imprevisti e ribassi d'asta del tutto residuale.

Con riferimento all'estensione della predetta disciplina anche agli interventi previsti al comma 6-*ter* la RT, relativamente agli investimenti in opere pubbliche, secondo la nuova stima formulata dall'Ance, evidenzia che risultano nel 2022 investimenti pari a 32.552 milioni di euro, registrando un incremento del 4% in termini reali rispetto all'anno precedente.

Relativamente all'anno 2023 Ance stima un significativo aumento del 25% nel confronto con il 2022. Tale aumento è spiegato principalmente dalle aspettative di utilizzo delle risorse del PNRR, che ha raggiunto un avanzamento nella fase di programmazione e riparto dei fondi ai territori.

Al riguardo, a partire dallo scorso anno la marcata ripresa della domanda e alcune restrizioni dal lato dell'offerta (sia nella produzione sia nell'approvvigionamento) hanno portato a un forte aumento dei prezzi dei materiali di costruzione. Tali dinamiche hanno subito un ulteriore impulso a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Gli aumenti dei materiali e dell'energia si sono riflessi sul complesso dei costi di costruzione. Nella media delle tre tipologie di lavori considerate dall'ISTAT (edifici residenziali e non e strade con tratti in galleria), il costo di costruzione nel primo trimestre del 2022 è stato di circa il 14% più elevato rispetto alla media del periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2021 (ovvero la data entro la quale sono state effettuate la maggior parte delle offerte dei lavori pubblici in corso di esecuzione). Le tendenze dei prezzi nel breve termine rimangono orientate all'incremento: ad aprile, il saldo tra le imprese che prevedevano prezzi in aumento nei prossimi tre mesi rispetto a quelle che prevedevano, invece, una diminuzione era prossimo al 40 per cento, il valore più elevato mai registrato da quando esiste la serie storica.

Sulla base di tali evidenze, qualitative e quantitative, la RT ipotizza, qualora i prezzi utilizzati per determinare gli importi dei lavori pubblici messi a gara fossero aggiornati – includendo anche gli effetti dell'incremento dei prodotti energetici e della crisi internazionale in atto in Ucraina – un incremento dei costi delle opere pubbliche nell'ordine del 20% rispetto al periodo 2015-2021. Tale valore ha un ordine di grandezza comparabile con quello rilevato presso alcune grandi stazioni appaltanti e presso alcune regioni. Pertanto il comma 6-*quater* autorizza l'incremento del Fondo con una ulteriore dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni per l'anno 2024.

Infine, relativamente ai commi 6-*quinquies* e 6-*sexies* la RT afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, la RT afferma che le medesime hanno natura ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, alla luce di quanto affermato dalla RT e atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento alla previsione dell'estensione di un anno (fino al 31 dicembre 2023) dell'applicazione dell'incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate fino al 31 dicembre 2023 in relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A. le cui opere sono in corso di esecuzione, andrebbe chiarito se tale incremento percentuale determini una diversa rappresentazione sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli già scontata nei tendenziali.

Commi 459-470

(Unificazione degli strumenti residuali di pianificazione e programmazione delle infrastrutture secondo criteri di rendimento)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, disciplina le procedure di pianificazione e programmazione relative alle infrastrutture che non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese, non sono finanziate attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione ovvero attraverso fondi europei, non sono incluse nel PNRR o nel PNC, non sono incluse nei contratti di programma con RFI e ANAS.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire tra le macro-aree territoriali e sono individuati gli indicatori finalizzati a misurare i criteri di rendimento ai fini dell'accesso al Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) istituito con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più decreti, da adottarsi entro il 30 giugno 2023, procede alla revisione degli strumenti destinati alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture non a carattere prioritario e alla revoca delle risorse destinate ad interventi non corrispondenti ai criteri di rendimento. A decorrere dall'anno 2024 possono essere adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ulteriori decreti per le medesime finalità.

Si prevede una disciplina per la procedura di riparto delle risorse del Fondo.

Una quota non superiore allo 0,02 per cento delle risorse annualmente attribuite del FIAR è destinata ad attività di studio e di analisi ai fini dell'individuazione delle infrastrutture da finanziare con le risorse del FIAR, mentre una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del FIAR è destinata alla realizzazione e alla messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti della rete viaria di province e città metropolitane e una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del FIAR è destinata a progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane o di miglioramento della qualità del decoro urbano di competenza degli enti locali. A tal fine, per la selezione dei progetti presentati ammissibili al finanziamento, è costituita una commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun gettone di presenza, indennità, rimborso di spese e ogni altro emolumento comunque denominato.

Il Ministero dell'economia e delle finanze apporta le occorrenti variazioni di bilancio, e riassegna al FIAR le somme eventualmente revocate.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Istituzione Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti	s	k	100,00	60,00				30,00			30,00

La RT, oltre a ribadire il contenuto delle norme e ad evidenziare che il comma 461 comporta oneri pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, corrispondenti alla dotazione del FIAR, sottolinea che dai restanti commi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alle modifiche, introdotte dalla Camera dei deputati, la RT afferma che le stesse hanno carattere ordinamentale e dalle medesime non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che l'istituzione del FIAR reca oneri limitati all'entità dello stanziamento, non si formulano osservazioni.

Circa gli effetti ascritti alla norma medesima dal prospetto riepilogativo, andrebbero esplicitati i motivi per cui si scontano effetti differenziati tra il saldo netto da finanziare, da un lato, e i saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, dall'altro (attribuibili presumibilmente agli indici di spendibilità della spesa in conto capitale), chiarendo anche gli effetti attesi sui saldi di cassa oltre il triennio considerato dal prospetto riepilogativo.

Commi 471-472

(Istituzione del Fondo sicurezza lavoro portuale)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, istituisce nello stato di previsione del MIT un fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascun anno dal 2023 al 2026. Le relative risorse sono destinate alla concessione di un "buono-lavoro portuale" pari all'80 per cento della spesa sostenuta dalle imprese titolari di concessioni portuali entro precisi limiti di spesa in base alla tipologia di buono-lavoro portuale. Il contributo è destinato a:

- a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, per un importo massimo pari a 2.500 euro per una sola volta per ciascun dipendente;
- b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (si tratta di modelli idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) a tal fine riconoscendo un importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa;
- c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e il mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio

di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa.

Con decreto ministeriale, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota delle risorse del Fondo, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI – Società generale d'informatica Spa e CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa.

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, si osserva che sebbene sia previsto un limite di spesa, le cui specifiche modalità attuative sono demandate ad un decreto ministeriale, la norma pone un parametro rigido e non modulabile prevedendo la concessione del buono lavoro portuale nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta dalle imprese interessate, per cui ove la spesa sostenuta dalle imprese, riparametrata all'80 per cento, fosse superiore agli stanziamenti si pone il problema del rispetto del limite di spesa. Sarebbe quindi opportuno un chiarimento.

Inoltre, andrebbe chiarito se l'avvalimento delle società SOGEI e CONSAP avvenga nell'ambito della quota di risorse destinata alla progettazione e realizzazione della piattaforma informatica o se le stesse opereranno nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Commi 473-476

(Realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, al fine di consentire la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020 prevede che con DPCM sia nominato un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione e affidamento degli interventi, da realizzare anche per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente. Con il medesimo decreto è stabilito l'eventuale compenso del Commissario straordinario, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare.

Il Commissario straordinario, entro il 30 giugno 2023, provvede alla rielaborazione, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, del progetto definitivo dell'intervento, definisce il cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative necessarie per l'affidamento, la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura, da sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività affidate, può avvalersi della società ANAS Spa e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Commissario straordinario, in favore del quale è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale, assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Per lo svolgimento delle predette attività, le risorse disponibili a legislazione vigente, nel limite di 20 milioni di euro, affluiscono alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe confermata la disponibilità delle somme trasferite alla contabilità speciale e la loro congruità rispetto ai maggiori oneri che si profilano alla luce della nomina di un commissario straordinario i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare.

Commi 477-478 *(Trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa)*

Il comma 477 rifinanzia il Fondo per il sostengono al trasporto pubblico locale, che era stato istituito nello stato di previsione MIMS (ora nuovamente MIT) per il 2020 con l'art. 200 del decreto-legge n. 34 del 2020. È autorizzata la spesa di 100 milioni per due anni, il 2023 e il 2024, per compensare gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri sottoposti a obbligo di servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi a seguito dell'epidemia del Covid-19.

Nel comma 478 sono stanziati risorse per il completamento della linea C della metropolitana di Roma. Dal 2023 al 2032 è previsto un totale di 2 miliardi e 200 milioni di euro. L'erogazione è subordinata alla presentazione – da parte del commissario straordinario ed entro il 28 febbraio 2023 – di un quadro aggiornato dell'avanzamento dell'opera e di un cronoprogramma.

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Incremento fondo da destinare al Trasporto pubblico locale a compensazione dei minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza da Covid-19	s	c	100	250		100	250		100	250	
Completamento della tratta T2, la realizzazione della tratta T1 e l'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della Linea metropolitana C di Roma Capitale	s	k	50	50	50	30	50	20	30	50	20

La RT afferma che il comma 477 inserisce il comma aggiuntivo *2-bis* all'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tale comma *2-bis* rifinanzia per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del Fondo istituito dal comma 1 del medesimo articolo 200 del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, al fine di estendere fino al 30 marzo 2022 il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono accedere al Fondo per la compensazione dei minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza da Covid-19.

In relazione al comma 478, precisa che al fine di assicurare la completa realizzazione della Metro C di Roma Capitale sono necessari 1.200 milioni di euro per il completamento della tratta T2 (dalla stazione Clodio alla stazione Venezia esclusa), 900 milioni di euro per la realizzazione della tratta T1 (da Clodio a Farnesina) e, infine, 100 milioni per l'adeguamento contrattuale necessario per dar conto dei maggiori costi, finalizzato al completamento della tratta T3 Fori Imperiali/Colosseo, in tempi compatibili con il Giubileo. Con la disposizione in esame sono pertanto autorizzati complessivamente 2.200 milioni per il periodo 2023-2032, finalizzati alla completa realizzazione delle tratte interessate. L'autorizzazione di spesa, riguardante, essenzialmente, nell'insieme, le tratte T1 e T2, è funzionale al riallineamento dello svolgimento delle attività connesse alla progettazione e all'esecuzione dei lavori sulle medesime tratte, che presentano analoghi tempi realizzativi. Si conseguirebbero in tal caso significative sinergie sull'organizzazione dei cantieri, la riduzione dei tempi complessivi di realizzazione delle gallerie, con effetti positivi, in termini finanziari, di minori oneri da riconoscere al Contraente generale, nonché, infine, una mitigazione degli impatti sul trasporto pubblico di superficie. La disposizione precisa che il predetto importo di 2.200 milioni di euro costituisce limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte e che agli eventuali maggiori costi per materiali dovranno provvedere Roma Capitale e Regione Lazio.

Entro il 28 febbraio 2023 il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 dovrà presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. Ai fini dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà riscontrare i dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato, che dovranno essere quindi costantemente e tempestivamente aggiornati.

Al riguardo, in relazione al comma 477, si rileva preliminarmente che l'onere in esame, si configura come un contributo dello Stato per compensare la riduzione dei ricavi tariffari e che lo stesso risulta limitato allo stanziamento previsto. Per tali aspetti non si hanno quindi osservazioni da formulare. In ogni caso, andrebbe chiarito se il nuovo finanziamento sia idoneo a compensare integralmente le aziende del trasporto pubblico delle perdite di ricavi dovute alle limitazioni imposte.

In relazione al comma 478, si evidenzia che gli importi stanziati, pari complessivamente a 2,2 miliardi, costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte. Agli eventuali maggiori costi

per materiali necessari per la realizzazione dell'opera, provvedono Roma Capitale e Regione Lazio. Alla luce di tali previsioni, non vi sono osservazioni da formulare essendo l'onere limitato agli stanziamenti disposti dalle norme, pur rilevando che la relazione tecnica non esplicita la dinamica di spesa oltre il triennio, scontata ai fini dell'impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. In proposito appare utile acquisire i relativi dati nonché elementi di valutazione dal Governo ai fini di una verifica del complessivo equilibrio tra oneri e mezzi di copertura anche oltre il triennio 2023-2025, in considerazione del fatto che la spesa più rilevante si determina negli esercizi successivi a tale periodo.

Commi 479-482 ***(Fondo ciclovie urbane intermodali)***

La norma istituisce un Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane intermodali con una dotazione di 2 milioni per il 2023 e 4 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il Fondo finanzia interventi per la realizzazione nel territorio urbano di nuove ciclovie e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario, effettuati da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle unioni di comuni.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse.

I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

La RT e il prospetto riepilogativo non sono disponibili.

Al riguardo, trattandosi di spese in conto capitale andrebbe fornito un quadro dell'impatto sui saldi.

Commi 483-486 ***(Linea M4 della metropolitana milanese)***

La norma assegna al comune di Milano 15 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2027 per la costruzione della linea 4 della metropolitana milanese, previa presentazione al MEF di un cronoprogramma che indichi le esigenze finanziarie dovute all'incremento dei prezzi. La copertura è attuata con corrispondente riduzione – sul triennio 2023-2025 – dello stanziamento in competenza e in cassa sulla missione Diritto alla mobilità nello stato di previsione MIT, unita di voto 2.6.

Inoltre, si autorizza la spesa di 15 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2027 per l'estensione del lotto 1, stralcio 2.3 del collegamento Afragola-metropolitana di Napoli e per la fornitura di treni per la medesima metropolitana.

Per l'anno 2023 il Comune di Roma, a parziale deroga di quanto previsto dal comma 14-*quater* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, provvede a versare entro il 31 dicembre 2023 all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 100 milioni, anziché 200 milioni. Per gli anni dal 2024 al 2026 il Comune di Roma provvede ai sensi del comma 14-*quater* entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 230 milioni per

ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di euro 240 milioni per l'anno 2026, anziché 200 milioni di euro per ciascun anno.

A tal fine la dotazione del fondo di cui al comma 15 del medesimo articolo 14 è rideterminata in 100 milioni di euro per l'anno 2023, in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e in 240 milioni di euro per l'anno 2026. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, con riferimento alle assegnazioni per la costruzione della linea 4 della metropolitana milanese e per l'estensione del lotto per il collegamento Afragola-metropolitana di Napoli, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento non si hanno osservazioni da formulare.

In merito al versamento ridotto del comune di Roma all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2023, atteso che la norma ridetermina l'importo dei versamenti per gli anni dal 2023 al 2026, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa gli effetti previsti sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli scontati nei tendenziali. A tal fine, appare necessario chiarire i motivi per cui a fronte di un minore versamento per 100 milioni nel bilancio dello Stato la norma provvede alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno in misura pari a 40 milioni per l'anno 2023.

Commi 487-493

(Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente)

La norma qualifica il collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente (c.d. Ponte sullo Stretto) come infrastruttura prioritaria e di preminente interesse nazionale.

Si dispone la sospensione dei giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione del Ponte.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Società Stretto di Messina sottoscrive la rinuncia alle azioni, alle domande e ai giudizi nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, a completa tacitazione di ogni diritto e pretesa.

Si autorizza la Società, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a definire la rinuncia al contenzioso da parte del contraente generale, degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa nei giudizi pendenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, anche futura, in relazione ai contratti già sottoscritti. Dalla definizione della rinuncia non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Viene revocato lo stato di liquidazione della Società Stretto di Messina s.p.a. con effetto dalla rinuncia al contenzioso, indipendentemente dall'esito delle procedure ivi previste. Il Commissario liquidatore resta in carico in qualità di Commissario straordinario del Governo per la gestione della Società nelle more della nomina degli organi sociali.

Entro trenta giorni dalla predetta revoca è convocata l'assemblea dei soci della società per procedere, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, alla nomina degli organi sociali. Dalla nomina degli organi sociali decade il Commissario straordinario di governo.

Viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 da trasferire a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e ad ANAS S.p.A., in proporzione alla quota di partecipazione nella Società Stretto di Messina S.p.A, al fine di sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Risorse a favore della società Stretto di Messina S.p.A. per sostenere le attività connesse alla realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario, tra la Sicilia e il continente nell'ambito dello sviluppo della Rete transeuropea dei trasporti ai sensi del Regolamento UE n. 1315 dell'11 dicembre 2013	s	k	50			50					

La RT rappresenta che il Ponte sullo Stretto di Messina già dichiarato con la legge n. 1158 del 17.12.1971 “opera di prevalente interesse nazionale”, veniva poi anche inserito, con delibera CIPE n. 121 del 2001, nel programma delle opere di “preminente interesse nazionale” ai sensi dell’art. 1 della L. n. 443 del 2001 (infrastrutture strategiche). Per la RT dalla qualificazione come infrastruttura prioritaria e di preminente interesse nazionale del Ponte sullo Stretto di Messina non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT evidenzia poi che la norma di sospensione dei giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione del Ponte ha carattere procedurale e precettivo e non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Altresì non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dalla sottoscrizione da parte della Società Stretto di Messina della rinuncia alle azioni, alle domande e ai giudizi nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, a completa tacitazione di ogni diritto e pretesa.

La RT rappresenta poi che la Società Stretto di Messina S.p.A. è stata posta in liquidazione con l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2013. Con il medesimo decreto è stato altresì nominato, come previsto dalle disposizioni richiamate, il Commissario Liquidatore, entrato in carica in data 14 maggio 2013 e contestualmente sono cessati tutti gli Amministratori.

Successivamente all’apertura della liquidazione, con provvedimento congiunto del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12 settembre 2013, inviato anche all’azionista di controllo ANAS S.p.A, sono state emanate apposite linee guida contenente i criteri di svolgimento della liquidazione e di elaborazione del bilancio.

Anche sulla base di tali direttive, il Commissario Liquidatore ha predisposto il “Piano di Liquidazione” concernente anche i criteri di svolgimento della liquidazione

ai sensi dell'art. 2487, comma 1, lettera c) del Codice civile, sottoposto all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, che lo ha approvato nella riunione del 12 novembre 2013.

La RT afferma che dalla revoca dello stato di liquidazione della società non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT infine evidenzia che l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro in favore della società per l'anno 2023 trova parziale copertura mediante la riduzione, per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2023, dell'autorizzazione di cui all'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, iscritta nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul capitolo 7008 "Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la *project review* delle infrastrutture già finanziate". Tale riduzione è disposta in sezione II del presente disegno di legge di bilancio.

Al riguardo, in merito alla parziale copertura dell'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro in favore della società Stretto di Messina S.p.A., mediante la riduzione per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2023, del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la *project review* delle infrastrutture già finanziate, andrebbe confermata l'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul predetto Fondo e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle predette risorse.

Per quanto concerne la sospensione dei giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione del Ponte e la rinuncia da parte della Società Stretto di Messina alle azioni, alle domande e ai giudizi nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, a completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, appare utile che siano forniti maggiori chiarimenti circa l'assenza di effetti, così come sostenuto dalla RT, atteso che i contenziosi attualmente in essere⁴⁷ hanno ad oggetto dei giudizi per risarcimento danni e andrebbe quantomeno prevista la

⁴⁷ Eurolink Spa, "affidatario per le attività di progettazione e costruzione, con qualsiasi mezzo, del Ponte sullo Stretto di Messina e dei relativi collegamenti ferroviari e stradali", ha promosso giudizio civile nel marzo 2013 chiedendo la condanna della Stretto di Messina Spa e delle altre amministrazioni, in solido tra loro e ciascuna per quanto di ragione, per i diritti contrattuali, ponendo ulteriori richieste di condanna della Società a titolo risarcitorio nonché altre domande articolate in via subordinata. Parsons transportation group inc (affidatario per i servizi di project management) ha promosso giudizio dinanzi al Tribunale civile di Roma nel marzo 2014 articolando una serie di domande e una richiesta principale di risarcimento. Sul giudizio promosso da Eurolink, la sentenza del Tribunale di Roma ha rigettato tutte le domande di risarcimento danno per la mancata esecuzione del contratto per la progettazione e realizzazione dell'opera. Eurolink ha proposto appello il 28 dicembre 2018. Per quanto riguarda il contenzioso promosso da Parsons, la sentenza del 2018 non è definitiva poiché ha rigettato la domanda principale riguardante la risoluzione del contratto per inadempimento della parte committente. I giudici hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale sulla quantificazione dell'indennizzo prevista dalla legge 221/2012 che ha disposto le linee guida per la liquidazione della Stretto di Messina Spa. Il giudizio è stato sospeso fino al pronunciamento della Corte costituzionale che il 5 novembre 2019 ha confermato la quantificazione dell'indennizzo "costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al dieci per cento dell'importo".

copertura per gli oneri per le spese legali. A tal fine si segnala che l'articolo 1, comma 213, della legge n. 228 del 2012 ha stanziato per il 2013 complessivamente 300 milioni di euro per il 2013 per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina Spa e l'articolo 34-*decies* del decreto-legge n. 179 del 2012, ha previsto che la caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto, disponendo a copertura l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successivi rifinanziamenti, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Commi 494-496

(Misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, al fine di riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Il fondo è destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna.

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 497

(Sospensione dell'aggiornamento biennale sanzioni amministrative previsto dal codice della strada)

La norma sospende, per gli anni 2023 e 2024, l'aumento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative al Codice della strada.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT afferma che dalla sospensione non derivano nuovi né maggiori oneri, in quanto l'introito derivante dalle sanzioni ha carattere eventuale e aleatorio, non determinabile *ex ante*.

Al riguardo, andrebbe confermato che le maggiori entrate connesse agli aggiornamenti degli importi delle sanzioni non risultino già scontate negli andamenti di finanza pubblica previsti a legislazione vigente. In particolare, andrebbe assicurato che né lo Stato né gli altri enti competenti (per es. i comuni) abbiano scontato nei

propri bilanci proventi riferibili all'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie del codice della strada.

Commi 498-502
(Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina)

Le norme recano misure finalizzate a garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Si modifica il comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 16/2020, prevedendo, rispetto alla disciplina vigente, che il piano complessivo delle opere ricomprende anche le opere individuate con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport adottato ai sensi dell'art. 1, comma 774, della L. n. 178/2020 e che il D.P.C.M. approvativo del piano complessivo delle opere è approvato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 499 reca una norma in materia di finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2022.

Il comma 500 autorizza la spesa di 400 milioni di euro per il triennio 2024-2026, di cui 120 milioni per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026, per il finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere olimpiche nonché per il finanziamento delle ulteriori opere di cui al comma 1 dell'articolo in esame.

Il comma 501 riduce di 400 milioni di euro l'incremento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili istituito dall'art. 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022, con una conseguente rimodulazione delle risorse aggiuntive stanziare per le singole annualità fino al 2027.

Il comma 502 prevede che, al fine di consentire lo svolgimento per gli anni 2022, 2023 e 2024 delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a., il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a trasferire alla medesima società una somma non superiore alla metà della quota massima prevista, nel limite di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al DPCM 26 settembre 2022, nonché per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DL n. 16/2020 (c. 1, lett. c))	s	k		120	140		120	140		120	140
Riduzione per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7- <i>quater</i> del DL n. 50/2022 (c. 1, lett. d))	s	k		-120	-140		-120	-140		-120	-140

La RT afferma che il comma 498 reca disposizioni di carattere ordinamentale, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 499 rileva che esso finalizza la somma di 324 milioni di euro recati dalla legge n. 234 del 2021 alla copertura finanziaria del fabbisogno residuo del

Piano complessivo delle opere di cui al d.P.C.M. 26 settembre 2022 con cui è stato definito il piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020. Tale fabbisogno ammonta a complessivi 554,6 milioni di euro, di cui 531,1 milioni di euro relativi a interventi di cui al DM 7 dicembre 2020 (all. C) e 23,5 milioni di euro su nuovi interventi (all. B). Trattandosi di finalizzazione di risorse già previste a legislazione vigente, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 500 autorizza la spesa di 400 milioni di euro complessivi, di cui 120 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026 ai fini della copertura del predetto fabbisogno e per ulteriori eventuali opere.

Il comma 501, a copertura degli oneri di cui al comma precedente, riconduce la dotazione aggiuntiva del "Fondo avvio opere indifferibili" di cui all'art. 26, comma 7-*quater*, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, da 1.300 milioni di euro (di cui 900 milioni di euro per interventi PNC e 400 milioni di euro per interventi olimpiadi 2026) a 900 milioni di euro per i soli interventi PNC. Al riguardo, si rappresenta che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha presentato istanza di accesso al predetto Fondo relativamente alle opere olimpiche, per le quali, quindi, non sono state rilevate procedure di affidamento di lavori delle opere avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, con ultimazione delle stesse entro il 31 dicembre 2026 e l'ammontare complessivo delle istanze presentate, rispetto alla dotazione complessiva del predetto Fondo, ha determinato la disponibilità di tale importo.

Il comma 502 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per gli anni 2023 e 2024, relativamente alle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a corrispondere la somma massima annua di 14 milioni di euro per consentire lo svolgimento, anche per tali anni, delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 8 maggio 2020, n. 31. Tali somme rientrano nell'ambito della quota già prevista a legislazione vigente dall'articolo 3, comma 11, del predetto decreto-legge n. 16 del 2020, utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della sopra citata legge 27 dicembre 2019, n. 160. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo limitata agli stanziamenti annuali già previsti a legislazione vigente, e nell'ambito degli effetti già considerati in termini di indebitamento e fabbisogno, e non pregiudicando la realizzazione degli interventi.

Al riguardo, in relazione agli effetti iscritti nel prospetto riepilogativo, si osserva che pur trattandosi di spesa in conto capitale sono registrati effetti simmetrici su tutti i saldi, contrariamente alla prassi per cui sui saldi di fabbisogno e indebitamento tale

tipologia di spese ha un effetto attenuato nei primi anni. Andrebbe quindi confermata la dinamica di spesa illustrata nel prospetto.

In merito alla norma che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a trasferire alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa la somma massima annua di 14 milioni di euro per consentire lo svolgimento, anche per tali anni, delle funzioni a questa attribuite, andrebbe acquisita conferma della disponibilità delle relative risorse.

Commi 503-504 *(Sostegno del settore dell'autotrasporto)*

La norma autorizza la spesa di 200 milioni di euro per il 2023 quale contributo per l'aumento del costo del carburante alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lett. a), punto 1 del decreto legislativo n. 504 del 1995, che utilizzino veicoli di categoria euro 5 o superiore per attività di autotrasporto, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, demandando l'attuazione a un decreto ministeriale.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Contributo finalizzato a mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle attività di trasporto	s	c	200			200			200		

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 505 *(Riduzione indennizzo usure strade a causa di mezzi agricoli)*

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, al fine di sostenere le attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate, concede l'indennizzo per la maggiore usura della strada ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nella misura ridotta del 70 per cento, tenuto conto del limitato transito su strada degli stessi.

Per compensare gli enti proprietari delle strade dei minori introiti è autorizzata la spesa 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, al fine di verificare la quantificazione dell'onere recato dalla norma, andrebbero fornite maggiori elementi di dettaglio in modo che sia possibile determinare il gettito degli introiti derivanti dagli indennizzi in esame al lordo e al netto della riduzione prevista in norma.

Comma 506
(Finanziamento terzo lotto costruttivo Torino-Lione)

La norma autorizza l'avvio del terzo lotto costruttivo della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con delibera CIPESS da emanare entro il 31 marzo 2023.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

La RT afferma che la disposizione, in relazione al rifinanziamento disposto in sezione II del presente disegno di legge di complessivi 1.231 milioni di euro e alla disponibilità di 51,32 milioni di euro già stanziati per l'intervento come indicato nella delibera CIPESS 3/2022, ha ad oggetto la realizzazione del terzo costruttivo dell'intervento "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione, sezione internazionale – parte comune italo-francese – sezione transfrontaliera" del valore di 1.274,32 milioni di euro come indicato nella predetta delibera CIPESS 3/2022. È disposta quindi l'adozione di apposita delibera del CIPESS, ai sensi della richiamata normativa concernente lotti costruttivi, su proposta del MIT, entro il 31 marzo 2023.

Il secondo e il terzo periodo prevedono specifici adempimenti a carico del MIT relativamente alla quantificazione delle risorse dei fondi europei versati alla società Telt sas e alla loro destinazione prioritaria alla copertura finanziaria del fabbisogno residuo dell'intervento ovvero ad altri interventi ferroviari previsti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria Italiana S.p.a.. In tale ultimo caso, le risorse confluiscono al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previo versamento all'entrata del bilancio da parte della società TELT sas.

Al riguardo, si rileva che la norma autorizza (previa delibera CIPESS da assumere entro il 31 marzo 2023) l'avvio della realizzazione del lotto costruttivo n. 3 della linea ferroviaria Torino-Lione e prevede che, dal 2024, ogni anno il Ministero delle infrastrutture proponga al CIPESS di destinare i contributi versati dall'UE alla società TELT per la predetta linea ferroviaria in via prioritaria ai lotti costruttivi o ad altri interventi previsti nel contratto di programma MIT-RFI.

Il lotto 3, si rammenta, concerne il Tunnel di base, sul quale interviene anche il successivo articolo 87.

In proposito si osserva che la disposizione prevede l'avvio di un'opera il cui fabbisogno finanziario è configurato come limite di spesa complessivo, che - in

particolare - la delibera CIPESS n. 3/2022, nella tavola 1, espone per il lotto 3 un costo complessivo di 1.274,32 milioni (corrispondentemente a quanto indicato dalla relazione tecnica alla disposizione in esame), che – infine – la relazione tecnica indica le fonti di finanziamento di detto fabbisogno (peraltro in misura lievemente eccedente), delle quali la maggior parte (1.231 milioni di euro) è ascrivibile a un rifinanziamento in sezione II: la norma in base alla RT non risulta dunque suscettibile di produrre effetti finanziari ulteriori rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente.

Il rifinanziamento, si evidenzia, è integralmente riscontrabile dall'allegato conoscitivo alla RT su "Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente": detto allegato, fra i rifinanziamenti riferiti all'UdV 2.4, include un rifinanziamento per la "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione" (capitolo 7532/1) il quale, sommando le annualità fino al 2029 (scad. variazione), risulta appunto pari a 1.231 milioni. Corrispondentemente, nell'allegato tecnico per azioni e capitoli dello stato di previsione del MIT, con riferimento al capitolo 7532⁴⁸, che espone gli stanziamenti per il solo triennio di riferimento si può riscontrare il rifinanziamento di 91 milioni per il 2024 e di 120 milioni per il 2025, dati che risultano allineati con il sopraindicato allegato conoscitivo.

Nelle note integrative riferite alla missione 2.4. non si rilevano elementi informativi ulteriori.

Prendendo atto dei predetti elementi e di quanto riferito dalla RT; non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione sulla disposizione, volta ad autorizzare l'avvio dell'intervento.

Non si formulano altresì osservazioni circa le restanti disposizioni che si limitano a individuare le finalizzazioni prioritarie di future disponibilità finanziarie nel quadro di risorse già comunque destinate a spesa a legislazione vigente.

Commi 507-508

(Finanziamento tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino-Lione)

La norma autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per il finanziamento delle tratte nazionali di alcune opere di accesso al tunnel di base Torino Lione, relative alla "Cintura di Torino" e all'adeguamento della linea storica Torino-Modane tratta Bussoleno-Avigliana.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁴⁸ Recante "Somme da assegnare per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione".

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Finanziamento delle opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino-Lione	s	k		50	100						

La RT afferma che la norma autorizza la spesa complessiva di 750 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 al fine di consentire l'accesso ai contributi dell'Unione europea per finanziare le opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino Lione per l'opera "Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione opere prioritarie" e per l'opera "Adeguamento linea storica Torino-Modane tratta Bussoleno-Avigliana".

Si prevede che i finanziamenti delle suddette opere siano riportati distintamente nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria Italiana S.p.a. e che i contributi che l'Unione europea versa a Rete ferroviaria Italiana S.p.a. per tali interventi sono rifinalizzati nell'ambito del contratto di programma vigente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la medesima società.

Al riguardo, si rileva che la sezione II del disegno di legge di bilancio espone la predetta autorizzazione di spesa (fra gli effetti finanziari della Sezione I) al capitolo⁴⁹ 7532/MIT, per le annualità 2024 e 2025, mentre le annualità successive esulano dal triennio di riferimento e non sono dunque esposte.

In proposito, si rileva preliminarmente che l'onere risulta limitato all'entità dello stanziamento e sotto questo profilo non si formulano osservazioni.

In merito agli effetti finanziari esposti nel prospetto riepilogativo, si rileva che la spesa – come avviene di frequente per le spese in conto capitale – ha effetti differenziati sui tre saldi. In particolare lo stanziamento è registrato sul solo saldo netto da finanziare e per gli anni 2023-2025, mentre non risultano esposti effetti di spesa sugli altri due saldi: ciò sarebbe coerente con l'ipotesi che prima dell'anno 2026 non sia attesa alcuna spesa, posto che il saldo di fabbisogno registra le uscite di cassa e l'indebitamento registra i pagamenti per stati di avanzamento.

In mancanza di chiarimenti, sul punto, da parte della relazione tecnica, tenuto conto che disposizioni precedenti del disegno di legge in esame autorizzano l'avvio del lotto 3 nel 2023 e la relazione tecnica dà conto della disponibilità delle relative fonti di finanziamento, risulta necessario acquisire elementi circa la tempistica attesa per la realizzazione delle opere finanziate dal presente articolo, che sono connesse al medesimo lotto 3 (tunnel di base della Torino-Lione), ciò al fine di poter valutare gli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

⁴⁹ Recante "Somme da assegnare per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione".

Commi 509-510 **(Gestione Funivia Savona-San Giuseppe)**

La norma rifinanzia per il 2023 gli interventi per la funivia Savona – San Giuseppe, autorizzando la spesa di 300 mila euro in favore della gestione commissariale disposta ai sensi del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri). Al proposito, attribuisce al Commissario straordinario poteri di deroga a tutta la legislazione vigente, compresa quella non inerente ai contratti pubblici e fatta eccezione solo per la legge penale e per il decreto legislativo n. 159 del 2011 (c.d. codice antimafia), fatto salvo comunque il rispetto della normativa europea.

Inoltre rifinanzia fino al 31 dicembre 2023 la concessione dall'Istituto nazionale della previdenza sociale di un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a.

La copertura è attuata mediante la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.1.

La RT ricorda che l'articolo 94-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini della realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino dell'impianto della funivia di Savona, in ragione dei danni causati da un eccezionale nubifragio, nel mese di novembre 2019, che ha determinato l'abbattimento di due piloni e il grave danneggiamento di altri due, con conseguente interruzione delle attività della funivia, ha previsto la nomina del Provveditore interregionale alle opere pubbliche di Piemonte, Val d'Aosta e Liguria. Viceversa, quale Commissario straordinario con il compito di provvedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di detti interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie Spa.

Il citato articolo 94-*bis*, ai fini della celere realizzazione di detti interventi, ha autorizzato la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2020.

Nel corso delle attività svolte dal Commissario, a seguito della prima verifica del quadro economico al completamento del progetto definitivo, è emersa la necessità del rifinanziamento dell'intervento.

Con la disposizione di cui al comma 1, lettera *a*) si provvede quindi all'ulteriore finanziamento delle opere finalizzate al ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla Società Funivie S.p.A., autorizzando la spesa di 300.000 di euro per l'anno 2023. In particolare, il rifinanziamento è volto al reintegro delle disponibilità previste nel quadro economico, in considerazione del fatto che la disponibilità originaria è in esaurimento a causa di modifiche apportate dall'impresa appaltatrice nel corso dello sviluppo del progetto esecutivo.

La disposizione, al comma 1, lettera *b*) attribuisce al Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale la qualifica di Commissario straordinario per lo svolgimento delle incombenze ad esso già attribuite in virtù dell'articolo 94-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ai fini dell'affidamento delle attività di

esecuzione di lavori per il ripristino della piena funzionalità tecnica della Funivia Savona - San Giuseppe di Cairo. La disposizione non comporta oneri dal momento che viene specificato che al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

Al comma 1 lettera *c*) viene autorizzata, esclusivamente per il periodo di durata dell'incarico commissariale, l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse già stanziare ai sensi dei commi *7-quater* e *7-quinquies*. Conseguentemente, dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente. Inoltre, si introducono disposizioni procedurali in tema di monitoraggio degli interventi in corso di realizzazione e da realizzare, da effettuarsi sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, prevedendo altresì una ricognizione dei medesimi interventi da parte del Commissario, con indicazione dei costi e dei codici unici di progetto.

La proposta, al comma 2, estende di ulteriori dodici mesi (fino al 31 dicembre 2023) le misure in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della provincia di Savona (estensione della cassa integrazione), impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona, in concessione alla società Funivie S.p.a. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 280.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Al riguardo, in relazione al rifinanziamento dell'opera per 300.000 euro nel 2023, posto che la RT afferma che esso è causato da modifiche apportate dall'impresa appaltatrice nel corso dello sviluppo del progetto esecutivo, andrebbe assicurato che non vi saranno ulteriori modifiche in modo da consentire di terminare i lavori entro il limite delle risorse stanziare.

Con riferimento al rifinanziamento dell'indennità per i lavoratori dipendenti da imprese del territorio della provincia di Savona, impossibilitati a prestare attività lavorativa, andrebbero forniti dati sulla platea e il costo medio ipotizzato. Si osserva che alla luce della stima degli oneri operata nell'ultima proroga della misura in questione⁵⁰, l'onere annuo sarebbe più alto e pari a 486 mila euro circa, per cui andrebbe chiarito se nel frattempo sia ad esempio intervenuta una riduzione della platea interessata.

⁵⁰ Cfr. DL 16 giugno 2022, n. 68, art. 5, co.2. La RT affermava che risultavano contabilizzati da parte dell'Istituto per tale prestazione pagamenti relativamente al solo anno 2021 (causale Funivia Savona - Circolare 121/2020) per 486.867,67 di euro.

Commi 511-513
(Finanziamento di assi viari stradali)

La norma autorizza la spesa complessiva di 3.000 milioni per il periodo 2023-2037, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037 per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari – Catanzaro della S.S. 106 Jonica. Si prevede, inoltre, l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 aprile 2023, per l'individuazione delle tratte - lotti funzionali - da finanziare con le predette risorse, delle modalità di erogazione, e dei casi di revoca del finanziamento.

Una modifica introdotta dalla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per il completamento delle operazioni necessarie per l'acquisizione al patrimonio statale e la successiva gestione, tramite Anas S.p.A., delle infrastrutture viarie di collegamento autostradali di competenza della Regione Abruzzo.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Realizzazione lotti funzionali nuovo asse viario Sibari-Catanzaro SS 106 Jonica	s	k	50	50	100	0	0	50	0	0	50

Al riguardo, atteso che gli oneri sono limitati all'entità degli stanziamenti, non si hanno osservazioni da formulare.

Circa gli effetti ascritti alla norma relativa all'asse viario Sibari – Catanzaro dal prospetto riepilogativo, andrebbero esplicitati i motivi per cui si scontano effetti differenziati tra il saldo netto da finanziare, da un lato, e i saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, dall'altro (attribuibili presumibilmente agli indici di spendibilità della spesa in conto capitale), chiarendo anche gli effetti attesi sui saldi di cassa oltre il triennio considerato dal prospetto riepilogativo.

Comma 514
(Strade sismi)

La norma autorizza una spesa complessiva di 400 milioni per il periodo 2023-2027, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027, per la realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 (Abruzzo) e 2016 (Centro-Italia).

La RT afferma che l'autorizzazione di spesa è finalizzata alla realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 e 2016 ulteriori rispetto agli investimenti programmati con ordinanza del Commissario straordinario sisma

2016 del 16/12/2021, n. 1, relativi agli interventi del Piano complementare di cui al decreto-legge 59/2021, specificatamente nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Submisura A4, “Infrastrutture e mobilità”, Linea di intervento 4, intitolata “Investimenti sulla rete stradale statale”.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 e 2016	s	k	50	100	100		20	40		20	40

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare. Circa gli effetti ascritti alla norma medesima dal prospetto riepilogativo, andrebbero esplicitati i motivi per cui si scontano effetti differenziati tra il saldo netto da finanziare, da un lato, e i saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, dall'altro (attribuibili presumibilmente agli indici di spendibilità della spesa in conto capitale), chiarendo anche gli effetti attesi sui saldi di cassa oltre il triennio considerato dal prospetto riepilogativo.

Commi 515-516 **(Strada Statale n. 4 Salaria)**

La norma autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026 per il potenziamento, riqualificazione e adeguamento della SS4 Salaria e domanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle tratte da finanziare e delle modalità di erogazione e revoca delle risorse, previa presentazione da parte del Commissario straordinario di un quadro completo e aggiornato dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Collegamento verso i territori interessati dagli eventi sismici 2009 e 2016 - potenziamento riqualificazione e adeguamento della SS 4 Salaria	s	k	50	100	100		10	30		10	30

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare. Circa gli effetti ascritti alla norma medesima dal prospetto riepilogativo, andrebbero esplicitati i motivi per cui si scontano effetti differenziati tra il saldo netto da finanziare, da un lato, e i saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, dall'altro (attribuibili presumibilmente agli indici di spendibilità della spesa in conto capitale), chiarendo anche gli effetti attesi sui saldi di cassa oltre il triennio considerato dal prospetto riepilogativo.

Comma 517
(Corridoio Reno-Alpi)

La norma autorizza la spesa di 22 milioni di euro per il 2023, in favore di RFI S.p.A., per la progettazione della linea Chiasso-Monza lungo il corridoio europeo Reno-Alpi.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Risorse a favore della RFI spa per la progettazione della linea Chiasso-Monza lungo il corridoio europeo Reno-Alpi	s	k	22			22			22		

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare. In relazione agli effetti sui saldi, si osserva che per quanto riguarda l'indebitamento i relativi effetti si dovrebbero registrare in coincidenza dell'uscita delle risorse da RFI spa che è inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. Posto che si tratta di spesa in conto capitale, andrebbe confermata l'integrale spendibilità nello stesso anno.

Comma 518
(Disposizioni finanziarie per il «Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese»)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, incrementa l'importo destinato all'attuazione del «Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese» previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 81 del 22 dicembre 2017, di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2023 per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dall'aumento del costo dei materiali e assicurare il completamento di tutti gli interventi previsti.

Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2023.

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 519-520 (Peschiera)

Le norme, per il miglioramento dell'approvvigionamento idrico della Città Metropolitana di Roma, autorizzano la spesa complessiva di 700 milioni di euro di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 da destinare alla realizzazione del sottoprogetto "Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera - dalle sorgenti alla Centrale di Salisano" del progetto denominato "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera" e disciplinano le procedure da seguire per l'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse citate e le modalità di erogazione e i casi di revoca delle risorse stesse.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Miglioramento dell'approvvigionamento idrico della città metropolitana di Roma - progetto "Messa in sicurezza ammodernamento del sistema idrico di Peschiera"	s	k	50	50	100			50			50

La RT afferma che l'intervento risulta funzionale e complementare a quelli già finanziati nell'ambito del PNRR misura M2C4 - I4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 dicembre 2021. Alla copertura finanziaria dell'intervento concorrono risorse di ACEA Ato 2 spa attraverso il sistema tariffario.

Si rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2023, l'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma precedente, le modalità di erogazione e i casi di revoca delle stesse, previa presentazione, da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è comunque subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato e al relativo riscontro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli oneri sono limitati agli stanziamenti previsti.

In merito agli effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, andrebbero fornite maggiori informazioni rispetto alla dinamica indicata dal prospetto riepilogativo che nei primi due anni non mostra alcun impatto.

Comma 521

(Contributo contro il divario infrastrutturale in Calabria)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, assegna alla regione Calabria un contributo straordinario di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire per una quota di 5 milioni di euro tra i comuni della regione medesima, per la realizzazione di opere pubbliche.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 522-525

(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

Il comma 522 stabilisce che ai fini del consolidamento dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Autorità è autorizzata ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori n.30 unità di personale di ruolo a tempo indeterminato di cui n. 1 Dirigente, n. 11 funzionari di II, n. 11 funzionari di III e n. 7 assistenti.

Il comma 523 prevede che l'Autorità provvede al reclutamento del personale nel rispetto dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 che prescrive una gestione unitaria, previa stipula di apposite convenzioni tra le Autorità indipendenti, che assicurino la trasparenza e l'imparzialità delle procedure e la specificità delle professionalità di ciascun organismo.

Il comma 524 dispone che al relativo onere grava nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

Il comma 525 prevede che alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.403.818 per l'anno 2023, euro 1.444.633 per l'anno 2024, euro 1.483.106 per l'anno 2025, euro 1.561.448 per l'anno 2026, euro 1.610.455 per l'anno 2027, euro 1.660.279 per l'anno 2028, euro 1.720.409 per l'anno 2029, euro 1.772.078 per l'anno 2030, euro 1.827.599 per l'anno 2031 e euro 1.879.297 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

La RT evidenzia che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede tra i propri obiettivi il rafforzamento dei poteri di Antitrust *enforcement* e dei poteri di regolazione settoriale. In particolare, è previsto il consolidamento dei poteri delle

Autorità nazionali di regolazione, tra cui è espressamente menzionata l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), disponendo che ne deve essere assicurata l'indipendenza strutturale e funzionale.

In quest'ottica, si ritiene necessario prevedere un incremento della dotazione organica dell'ART di ulteriori 30 unità di personale di ruolo a tempo indeterminato. Tale ampliamento, da effettuarsi a partire dal 2023, risponde alle previste esigenze di consolidamento dei poteri di ART che richiedono il pieno esercizio da parte dell'Autorità delle proprie competenze nel vasto mercato del trasporto, i destinatari della cui attività, anche sulla base dei recenti arresti giurisprudenziali, includono, oltre ai gestori delle infrastrutture, le categorie degli operatori economici del settore, tra i quali i vettori aerei, gli operatori del trasporto su strada e della logistica, gli operatori marittimi.

A tale riguardo, l'attuale dotazione organica, prevista in 120 unità, non risulta del tutto adeguata al potenziamento dell'esercizio delle funzioni intermodali riferibili all'intero mercato del trasporto, anche in vista delle attività correlate alla realizzazione del PNRR, che comporterà per l'Autorità di regolazione dei trasporti l'onere di accompagnare con la propria attività di vigilanza e regolazione lo sviluppo del settore nel contesto post-pandemico, sostenuto dal concreto utilizzo degli ingenti investimenti previsti per il settore; inoltre, si segnala che detto incremento risulterebbe funzionale anche all'attivazione da parte dell'Autorità di procedure semplificate non giurisdizionali, anche in forma telematica, a tutela degli utenti del settore dei trasporti.

Data l'autonomia amministrativo-contabile di cui l'Autorità gode ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'attuazione della previsione normativa postula che vengano apportate, negli atti interni, le corrispondenti modifiche alla dotazione organica.

L'Autorità provvede al reclutamento di detto personale nel rispetto dell'art. 22, comma 4, del decreto-legge n. 90/2014 che prevede la gestione delle procedure concorsuali di reclutamento del personale in forma coordinata tra le Autorità indipendenti. Le procedure di reclutamento saranno attuate nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Autorità.

Il relativo onere grava sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, ossia mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità ha concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del bilancio dell'Autorità. Per previsione di legge, tale contributo può essere fissato in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è comunque effettuato, sempre per espressa previsione di legge, in modo tale

da evitare duplicazioni di contribuzione. Attualmente, con riferimento all'anno 2022, il contributo è fissato allo 0,6 per mille, con soglia di esenzione dal versamento per contributi pari od inferiori ad euro tremila (DPCM del 14 gennaio 2022).

Le 30 unità sono ad incremento dell'attuale pianta organica, ad oggi pari, quanto all'organico di diritto, a 120 unità, di cui 9 non nella disponibilità dell'Autorità in quanto destinatari di provvedimenti di comando (8 unità in comando obbligatorio, 1 unità in comando presso altra amministrazione). La misura viene comunque attuata nel rispetto della previsione di legge sopra richiamata e del principio di stretta correlazione dell'aliquota annuale al fabbisogno previsto per l'anno di riferimento. Infatti, il fabbisogno incrementato della maggiore spesa annua per le 30 unità di personale aggiuntivo, nell'ipotesi di articolazione nelle diverse aree e livelli come configurata nella tabella sottostante, quantificabile in circa 2,7 milioni di euro e sino a 3,6 nell'arco dei prossimi 10 anni, risulta ampiamente compatibile con il limite dell'aliquota dell'1 per mille fissata dalla legge.

Alla luce della disciplina interna applicabile, l'attuazione dell'ampliamento sopra descritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, produce, nel primo anno, le previsioni di spesa (lordo amministrazione) di cui alla tabella A, che individua sinteticamente le diverse componenti della retribuzione.

Nella tabella B viene invece indicata la dinamica dell'incremento dei costi, dipendenti dall'attuazione della misura, per il periodo 2023-2032.

Tabella A

Nuove unità	Area	Qualifica	Livello	Retribuzione annua	Oneri previdenziali	IRAP	IFR annua	Totale lavoratore	Totale incremento
1	Dirigente	Direttore	9	126.424,72	31.100,24	10.746,02	18.644,22	186.914,19	186.914,19
11	Funziionario	Funziionario II	18	73.223,68	18.013,02	6.224,01	10.798,59	108.259,31	1.190.852,41
11	Funziionario	Funziionario III	6	57.279,27	14.090,70	4.868,74	8.447,21	84.685,92	931.545,12
7	Operativo	Assistente	17	40.248,76	9.901,20	3.421,14	5.935,65	59.506,75	416.547,25
	2.725.858,97	di cui:							

retribuzioni	oneri riflessi
1.843.697,49	882.161,48

Tabella B

PREVISIONE

DI SPESA PER INCREMENTO PIANTA ORGANICA

ID	QUALIFICA	COSTO ANNUO IN €									
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	DIRIGENTE	186.914,19	190.377,49	195.122,17	199.942,71	204.840,14	209.815,53	214.871,53	220.108,52	225.221,80	233.390,94
2	FUNZIONARIO	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
3	FUNZIONARIO	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
4	FUNZIONARIO	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
5	FUNZIONARIO	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
6	FUNZIONARIO	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
7	FUNZIONARIO	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
8	FUNZIONARIO	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
9	FUNZIONARIO	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
10	FUNZIONARIO	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
11	FUNZIONARIO	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
12	FUNZIONARIO	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
13	FUNZIONARIO	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
14	FUNZIONARIO	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
15	FUNZIONARIO	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
16	FUNZIONARIO	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
17	FUNZIONARIO	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
18	FUNZIONARIO	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
19	FUNZIONARIO	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
20	FUNZIONARIO	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
21	FUNZIONARIO	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
22	FUNZIONARIO	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
23	FUNZIONARIO	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
24	OPERATIVO	59.506,75	61.394,74	63.672,76	65.988,66	68.346,07	70.742,46	73.183,12	75.663,91	78.185,38	80.751,35
25	OPERATIVO	59.506,75	61.394,74	63.672,76	65.988,66	68.346,07	70.742,46	73.183,12	75.663,91	78.185,38	80.751,35
26	OPERATIVO	59.506,75	61.394,74	63.672,76	65.988,66	68.346,07	70.742,46	73.183,12	75.663,91	78.185,38	80.751,35
27	OPERATIVO	59.506,75	61.394,74	63.672,76	65.988,66	68.346,07	70.742,46	73.183,12	75.663,91	78.185,38	80.751,35
28	OPERATIVO	59.506,75	61.394,74	63.672,76	65.988,66	68.346,07	70.742,46	73.183,12	75.663,91	78.185,38	80.751,35
29	OPERATIVO	59.506,75	61.394,74	63.672,76	65.988,66	68.346,07	70.742,46	73.183,12	75.663,91	78.185,38	80.751,35
30	OPERATIVO	59.506,75	61.394,74	63.672,76	65.988,66	68.346,07	70.742,46	73.183,12	75.663,91	78.185,38	80.751,35
TOTALE ANNUO		2.725.858,94	2.805.111,30	2.879.815,85	3.031.936,83	3.127.094,35	3.223.840,79	3.340.598,01	3.440.926,96	3.548.734,22	3.649.117,71

Al riguardo, per i profili di quantificazione alla luce della puntuale esposizione dei dati e parametri considerati dalla RT ai fini della stima degli oneri complessivi degli ulteriori reclutamenti - relativo aumento dell'organico - disposti in favore di ANSFISA, peraltro pienamente congrui, nonché rispondenti ai criteri e *caveat* previsti dal comma 7 dell'articolo 17 della legge di contabilità, allorché si sia in presenza di disposizioni riguardanti il pubblico impiego, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, venendo anche ai profili di copertura, andrebbero richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente quale dotazione per il funzionamento di ANSFISA, in particolare, per quanto stabilito dal comma 6, dell'articolo 37 (*Liberalizzazioni nei trasporti*) del decreto legge n. 201/2011⁵¹.

Sulla compensazione degli effetti di cassa a decorrere dal 2023, andrebbero richiesti ragguagli in merito ai tempi di finalizzazione delle procedure di reclutamento del personale in questione, al fine di consentire una valutazione circa la congruità degli effetti di cassa compensati previsti a decorrere dal 2023, nonché rassicurazioni in merito alla dotazione del fondo già prevista a legislazione vigente del Fondo per la compensazione degli effetti pluriennali di spesa⁵².

Sul punto, andrebbero altresì richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse previste nella dotazione del relativo capitolo, alla luce degli interventi di "compensazione" eventualmente già programmati per le annualità 2023/2025. Si rammenta che lo strumento, come noto avente dotazione di sola cassa, è ordinariamente destinato alla compensazione degli effetti conseguenti "all'attualizzazione di contributi pluriennali".

Commi 526-527 ***(Incremento dell'indennità di pronto soccorso)***

La norma incrementa le risorse destinate dalla legge di bilancio 2022 alla definizione di una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso.

In particolare, il comma 526 stabilisce che le citate risorse siano incrementate di complessivi 200 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2024. Si stabilisce, infatti, che i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge di bilancio 2022, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, siano incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità.

Il comma 527 prevede che alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 526, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

La RT ribadisce sul comma 526 che la norma ivi prevista dispone, a decorrere dal 2024, un incremento di 200 milioni di euro dei limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità, per la definizione della specifica indennità ivi prevista.

⁵¹ Sul punto, si segnala che il capitolo 1227 dello stato di previsione del dicastero delle infrastrutture e dei trasporti iscritto nel ddl bilancio 2023/2025 reca una previsione di 31 milioni per il 2023 e 33 milioni circa dal 2024.

⁵² Capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca una previsione nel bilancio 2023/2025 di 475,6 milioni di euro nel 2023, di 432,5 per il 2024 e di 461 milioni di euro per il 2025, in termini di sola cassa.

Sul comma 527, conferma che agli oneri complessivi derivanti dalla norma, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, va evidenziato che alla norma non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e che la RT si limita ribadire il contenuto della disposizione.

Ora, in considerazione della circostanza che alla compensazione del relativo onere, si provvede a valere della dotazione del finanziamento complessivo del S.S.N. (F.S.N.), ponendo un onere permanente e di natura obbligatoria (costo del personale), a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, andrebbero acquisiti dati ed elementi che siano idonei fornire dimostrazione che la finalizzazione di una quota delle risorse ivi richiamate, non pregiudichi il raggiungimento di altre finalità per cui le risorse stanziare a valere del F.S.N. ai sensi della legislazione vigente.

Comma 528

(Proroga reclutamento straordinario Personale sanitario S.S.N.)

La norma proroga al 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) il termine di scadenza dell'arco temporale in cui gli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, possono assumere a tempo indeterminato personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, a condizione che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 (termine così modificato rispetto al vigente 30 giugno 2022) alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.

La norma è stata inserita nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura ed è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero richieste conferme in merito alla copertura degli effetti della proroga in esame a valere delle risorse stanziare per la copertura del fabbisogno sanitario delle regioni.

Comma 529

(Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025)

Il comma 529, per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel "Piano di contrasto all'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025" autorizza la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Detta somma è ripartita sulla base dei criteri da definirsi con

Intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

La RT riporta nella seguente tabella il dettaglio delle morti evitate, dei costi sostenuti e dei risparmi ottenuti per il nostro Paese, per ciascuno dei programmi definiti come “soluzioni ottimali” dall’OCSE:

Tabella 1 - Morti evitate, dei costi sostenuti e dei risparmi ottenuti per il nostro Paese, per ciascuno dei programmi definiti come “soluzioni ottimali” dall’OCSE

Programma	Vite salvate ogni anno	Costo per anno (milioni di euro)	Ritorno per ogni euro investito
Programmi per migliorare l’igiene delle mani nelle strutture assistenziali ¹	7120	210	2,4
Programmi di <i>stewardship</i> ²	6660	112	1,5
Programmi di igiene in strutture sanitarie ³	6700	42	0,7
Uso della “prescrizione ritardata” (post-datata) ⁴	1900	4	0,7
Campagne di informazione ⁵	1120	1,4	0,8
Uso di test diagnostici rapidi ⁶	2980	113	0,1

Nelle tabelle seguenti è riportato il prospetto del finanziamento ipotizzate per i primi 3 anni di attività per il parziale rimborso alle Regioni delle spese sostenute per la conduzioni di interventi per il contrasto dell’AMR, suddivise per macro-aree di attività e considerando solo gli interventi che hanno mostrato il miglior rapporto costo beneficio anche in termini economici: Programmi per migliorare l’igiene delle mani nelle strutture assistenziali, Programmi di *stewardship*, Programmi di igiene in strutture sanitarie, Campagne di informazione. La spesa per ciascun intervento è stata calcolata considerando il costo ipotizzato dall’OCSE per ogni intervento realizzato nel nostro Paese e la quota di finanziamento richiesta/proposta con la presente relazione, facendo, quindi, una proporzione.

Tabella 2- I anno (2023)

Voce di spesa	Costo/anno (milioni di euro)
Programmi per migliorare l’igiene delle mani nelle strutture assistenziali	22,99
Programmi di <i>stewardship</i>	12,26
Programmi di igiene in strutture sanitarie	4,60
Campagne di informazione	0,15
Totale	40,00

Tabella 3 - II anno (2024)

Voce di spesa	Costo/anno (milioni di euro)
Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali	22,99
Programmi di <i>stewardship</i>	12,26
Programmi di igiene in strutture sanitarie	4,60
Campagne di informazione	0,15
Totale	40,00

Tabella 4 - III anno (2025)

Voce di spesa	Costo/anno (milioni di euro)
Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali	22,99
Programmi di <i>stewardship</i>	12,26
Programmi di igiene in strutture sanitarie	4,60
Campagne di informazione	0,15
Totale	40,00

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento. Per quanto attiene alla copertura, pur trattandosi di intervento destinato ad operare sulla nuova dotazione del FSN appena costituita, come già rilevato in precedenti occasioni, si osserva che sarebbe opportuna una ricostruzione complessiva dell'utilizzo in essere delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996, al fine di valutare l'effettiva disponibilità delle somme necessarie, anche considerando in ottica prospettica gli impegni già assunti, avviati o programmati a valere sulle medesime somme.

Comma 530

(Fondo programma nazionale screening diabetico)

Il comma 530, per la realizzazione di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

La RT non considera le disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 531

(Finanziamento alla rete CAR-T e degli IRCCS della «Rete cardiovascolare» del Ministero della salute)

La norma autorizza la spesa di 250.000 euro per il 2023 e di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore degli IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) della "Rete oncologica" del Ministero della salute per lo sviluppo di nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5

milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 a favore degli IRCCS della “Rete cardiovascolare” del Ministero della salute, impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare.

La RT non è presente.

Il prospetto riepilogativo non è disponibile.

Al riguardo, nulla da osservare, posto che l'emendamento prevedeva una copertura specifica a valere del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Commi 532-534

(Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie)

Il comma 532, al fine di salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge n. 41 del 2021 (per il periodo 1/9/2021 - 31/12/2022), prevede che con decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sia riconosciuta, a decorrere dal 1° marzo 2023, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, nel limite di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Il comma 533 stabilisce che il decreto di cui al comma 532 è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 534 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 532, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a valere sulle risorse destinate a progetti di carattere prioritario nel settore sanitario di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

La RT, oltre a sintetizzare la disposizione, si limita ad aggiungere che essa non comporta oneri, in quanto trova copertura a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996, il cui utilizzo viene annualmente stabilito dal Ministero della salute.

Al riguardo, si ricorda che per la citata sperimentazione, disposta per il periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2022 dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge n. 41 del 2021 per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, erano state stanziati risorse pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle quote del FSN vincolate.

Alla luce degli importi stanziati per la sperimentazione e, soprattutto, del fatto che l'onere è configurato come tetto massimo di spesa, non vi sono rilievi da formulare per

i profili di quantificazione. Per quanto attiene alla modalità di copertura prescelta, in analogia a quanto indicato con la Nota della RGS del 14 aprile 2021 riferita alla sperimentazione di cui al citato decreto-legge n. 41 del 2021, e conformemente alle osservazioni formulate in merito alla precedente disposizione, è opportuno acquisire anche in questo caso conferma della disponibilità delle risorse sulle quote del FSN vincolate.

Commi 535-536

(Adeguamento del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci)

Il comma 535 incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge n. 234 del 2021 di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Per l'anno 2023, una quota dell'incremento di cui al primo periodo, pari a 1.400 milioni di euro, è destinata a contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Alla ripartizione delle risorse di cui al secondo periodo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Il comma 536 incrementa il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020 di 650 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Incremento del Fondo sanitario nazionale standard di cui all'articolo 1, comma 258 della legge n. 234/2021 anche per fronteggiare rincaro costo energia	s	c	2.150	2.300	2.600	2.150	2.300	2.600	2.150	2.300	2.600
Incremento fondo sanità vaccini di cui all'articolo 1, comma 447 della legge n. 178/2020 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.	s	c	650			650			650		

La RT afferma che l'importo della spesa di cui al comma 536, pari a 650 milioni di euro per i primi 5 mesi dell'anno 2023, è stato stimato in considerazione del costo dei farmaci e delle dosi di vaccino prodotte dalle aziende farmaceutiche per le quali sono già stati assunti impegni a livello comunitario, nell'ambito delle procedure centralizzate gestite dalla Commissione Europea.

Al riguardo, si rammenta che la legge di bilancio n. 234 del 2021 (articolo 1, comma 258) per il 2022 aveva fissato, da ultimo, il livello complessivo del FSN in

124.061 milioni di euro per il 2022, 126.061 milioni per il 2023 e 128.061 milioni a decorrere dall'anno 2024, mantenendo ferma l'applicazione delle disposizioni legislative in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario. Per il 2023, l'incremento è destinato anche a contribuire all'aumento dei costi energetici, non preventivabile al momento della definizione del fabbisogno sanitario relativo all'anno 2022 e già oggetto di interventi di compensazione in relazione agli aumenti dei costi registrati nel 2022. Non si formulano osservazioni in merito alla quantificazione, tenuto conto che l'onere è formulato come limite di spesa.

Per quanto attiene al comma 536, si ricorda che la dotazione del Fondo in questione era stata stabilita inizialmente in 400 milioni di euro per il 2021, e successivamente incrementata, con la legge di bilancio per il 2022, di 1.850 milioni di euro. Sul punto, anche considerando che la RT precisa che l'importo della nuova spesa (650 milioni) è valutato per i primi 5 mesi dell'anno 2023 andrebbe chiarito perché è stato preso a riferimento un periodo di soli 5 mesi e altresì escluso che vi sia un sottofinanziamento rispetto alle esigenze per l'intero anno.

Comma 537

(Incremento risorse per personale non sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità)

La norma prevede che le risorse di cui:

- al comma 2-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22;
- al comma 5-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162;
- ai commi 355 e 356 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (LB 2019);
- all'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (LB 2021),

recanti le autorizzazioni ad assumere, a tempo indeterminato, aggiuntive a quelle consentite dalla normativa vigente in favore del dicastero della Salute, si intendano comprensive della quota da destinare, a decorrere dall'anno 2023, anche al trattamento economico accessorio del personale di volta in volta interessato, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7 (*Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità*), della legge 14 ottobre 1999 n. 362.

La RT ribadisce che la disposizione prevede che le risorse di cui all'articolo 17, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22; all'articolo 1, comma 5-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162; all'articolo 1, commi 355 e 356 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, si intendono comprensive della quota da destinare a decorrere dall'anno 2023, al trattamento economico "accessorio" del personale interessato, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7, della legge 14 ottobre 1999 n. 362 e successive modificazioni.

Pertanto, la disposizione non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, in linea di massima, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, si osserva che pur considerando che la disciplina degli stanziamenti di bilancio finalizzati alla copertura degli aggiornamenti contrattuali dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici contrattualizzati si predispone sempre come limite massimo di spesa, la disciplina dei relativi istituti previsti per le componenti fondamentali come per quelle "accessorie" costituisce materia esclusiva della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 45 del T.U.P.I..

Comma 538

(Disposizioni urgenti a sostegno della salute mentale)

Il comma 538, integrando l'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge n. 228 del 2021, rende permanente il contributo a sostegno delle spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicologi, dato l'aumento di condizioni di fragilità psicologica dovuto all'emergenza pandemica, innalzandone a 1.500 euro a persona il limite massimo previsto (nel 2022 il limite è stato variabile tra 200 e 600 euro a persona in base alle diverse fasce ISEE entro i 50.000 euro⁵³ e nel limite complessivo di 25 milioni suddivise in quote regionali) e nel limite complessivo di spesa pari a 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024.

La RT non analizza il comma.

Al riguardo, nulla da osservare atteso che l'onere è configurato come tetto di spesa e che la disciplina attuativa ha previsto l'assegnazione del beneficio in base all'ordine di arrivo delle domande.

Tuttavia, il confronto con le risorse stanziare nel 2022 e l'innalzamento dei limiti individuali sollevano delle perplessità in ordine alla congruità delle risorse ora stanziare.

Comma 539

(Next generation sequencing)

La norma incrementa di 200.000 euro per ciascuno gli anni 2023, 2024 e 2025 lo stanziamento del Fondo per i test *Next generation sequencing*, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute dall'articolo 1, comma 684, della legge n. 234 del 2021, per il potenziamento dei test di profilazione genomica dei tumori per i quali sono riconosciute evidenza ed appropriatezza in relazione a tali metodologie. L'incremento del Fondo è in particolare destinato ai test di profilazione genomica

⁵³ In particolare, il DM 31/05/2022, pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 2022, n. 148, ha previsto le seguenti fasce:

- a) ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
- b) ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
- c) ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario

del colangiocarcinoma. La norma demanda ad un apposito decreto del Ministro della salute la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo e del sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

La RT nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 540-541 (Payback sanitario)

Il comma 540 in considerazione dei maggiori costi determinati dal proseguimento delle azioni di contrasto del COVID-19 e dal sensibile incremento dei costi dei prodotti energetici, stabilisce che le entrate di cui al *payback* relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore. Per il *payback* relativo all'anno 2021 le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 541 prevede la definizione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge delle modalità di applicazione di quanto disposto dal comma 281 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (che fissa le varie percentuali, per tipologia di canale di distribuzione dei farmaci e per anno di riferimento, dei tetti della spesa farmaceutica rispetto al FSN) esclusivamente in favore delle aziende farmaceutiche che hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere di ripiano per l'anno 2021, senza riserva. A tale fine il decreto di cui all'articolo 1, comma 284, della citata legge n. 234 del 2021 è integrato, con le modalità previste dal medesimo comma, con l'introduzione delle opportune previsioni riferite all'anno 2021.

La RT non analizza le disposizioni.

Al riguardo, si osserva che l'eventuale, successiva compensazione delle minori entrate da *payback* che verranno rilevate a consuntivo a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno della definizione del pagamento con riserva potrebbe determinare tensioni finanziarie nelle regioni che presentassero rilevanti scostamenti fra le somme incassate con riserva e utilizzate per assicurare l'equilibrio del SSR, da un lato, e quelle registrate a consuntivo, dall'altro.

Comma 542 e 543 (Disposizione diretta a modificare il regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico degli specializzandi; Estensione al 2027 dei contributi ai policlinici universitari)

Il comma 542 apporta modificazioni alla disciplina vigente in ambito sanitario volta a favorire la tempestività dei pagamenti, con particolare riferimento alle anticipazioni sul finanziamento della formazione dei medici specialisti, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce e assegna alle Università le risorse previste. A tal fine, la disposizione

incrementa, portando dall'80 al 90 per cento, la percentuale massima dell'anticipo consentito, estendendo poi la possibilità di calcolo al valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell'università con decreto direttoriale e non solo al valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Viene inoltre autorizzato il Ministero dell'economia ad effettuare, se necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi.

In particolare, la lettera a) incrementa di 10 punti percentuali, portandola per l'appunto dall'80% al 90%, la misura dell'anticipo per le Università da calcolare sul valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile delle risorse a finanziamento dei contratti di specializzazione medica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, posto a valere sul livello del finanziamento di competenza dell'esercizio.

La lettera b), aggiunge la possibilità di procedere al calcolo del valore dell'anticipo non solo sul valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ma altresì sul valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell'università con decreto direttoriale.

Il comma 543, aggiunto durante l'esame in prima lettura, estende al 2027 il vigente finanziamento di 35 milioni di euro previsti fino al 2024 per i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali.

La RT evidenzia che la disposizione interviene sul regime di erogazione per cassa del finanziamento alle università per il trattamento economico dei medici specializzandi.

Attualmente il valore di erogazione in via anticipata del finanziamento dell'anno accademico di riferimento (nelle more dell'adozione del DPCM che fissa il livello del finanziamento di ciascun ateneo sulla base dei costi effettivi sostenuti, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368) è parametrato sull'ultimo DPCM adottato, riferito dunque ad un anno accademico precedente, e nella misura massima dell'80% di tale valore per ciascun ateneo.

La presente disposizione ha l'obiettivo di aggiornare il livello dei trasferimenti per cassa al valore del finanziamento di competenza dell'anno accademico di riferimento. Allo scopo la disposizione da un lato incrementa la percentuale da applicarsi (portandola dall'attuale 80 per cento al 90 per cento) e dall'altro introduce come secondo possibile parametro di riferimento la definizione di un valore provvisorio di finanziamento, da definirsi con decreto del Ministero dell'università e della ricerca sulla base dei più recenti dati disponibili, ancorché provvisori. La disposizione introduce altresì una clausola di recuperabilità o compensazione, ove necessario sulla base dei dati di consuntivo, anche a valere su finanziamenti di esercizi differenti (esercizi successivi o anche precedenti, in caso di erogazione di saldi di anni pregressi). Permane, ai fini delle compatibilità finanziarie, il riferimento al finanziamento di competenza dell'esercizio già previsto dal vigente comma 3 dell'articolo 9-*undecies* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.

Per quanto rappresentato, assicura che dalla disposizione non derivano nuovi, né maggiori oneri per la finanza pubblica, restando le erogazioni di cassa nei limiti delle disponibilità del bilancio statale.

La RT annessa all'emendamento che ha inserito il comma 543 ribadisce che la disposizione estende agli anni 2025, 2026 e 2027 la disposizione di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 147/2013, in materia di finanziamento in favore dei policlinici universitari, determinando oneri pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 542, pur considerando quanto affermato dalla RT in merito alla neutralità finanziaria della norma, atteso che le erogazioni di cassa restano comunque limitate alle disponibilità del bilancio statale, va segnalato che la disposizione appare comunque suscettibile di determinare perlomeno effetti di accelerazione della spesa di cui andrebbero valutati gli effetti sul fabbisogno del settore pubblico già previsto ai sensi della legislazione vigente.

A tale proposito, va aggiuntivamente evidenziato la stessa disposizione autorizza il Ministero dell'economia ad effettuare, ove necessario, "recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi", per cui andrebbero richiesti ulteriori elementi a sostegno della neutralità finanziaria della disposizione, soprattutto in considerazione delle caratteristiche degli oneri in questione, correlati ai contratti dei medici specializzandi, che si configurano a carattere inderogabile e contrassegnati da limitata modulabilità.

Sul comma 543, inserito in prima lettura, posto che l'autorizzazione è predisposta come limite massimo di spesa in ragione annua per il triennio 2023/2025, nulla da osservare.

Comma 544

(Quota premiale risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

Il comma 544 dispone che per il 2022 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del SSN, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, è pari allo 0,40% delle predette risorse. Stabilisce inoltre che le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La RT afferma che dal punto di vista finanziario la proposta risulta neutrale in quanto è stabilito che la sua entrata in vigore avvenga antecedentemente al riparto alle regioni del finanziamento del SSN e, pertanto, non risulta necessario riadottare o comunque integrare il sopra indicato riparto per l'anno 2022.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 162 del 2019 (c.d. Proroga termini 2020) ha esteso al 2020 - termine ampliato al 2021 dall'articolo 4,

comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020 (c.d. Proroga termini 2021) - la possibilità di ripartire le risorse accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, tenendo conto dei criteri di riequilibrio per il riparto indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. La misura percentuale della quota premiale è pari allo 0,25% delle risorse ordinarie previste per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012. Tale misura è stata incrementata, dall'articolo 35, comma 1, del decreto legge n. 73 del 2021 (c.d. Sostegni-*bis*) limitatamente all'anno 2021, allo 0,32%.

Preso atto dei chiarimenti della RT, andrebbe comunque assicurato che l'ulteriore incremento della quota premiale non determini tensioni finanziarie per le regioni penalizzate. Appare pertanto necessaria l'acquisizione di dati, perlomeno di massima, in ordine agli effettivi riparti fra le regioni che si avrebbero sulla base della normativa previgente e del presente comma, onde riscontrare l'asserita neutralità finanziaria della norma in esame.

Commi 545-547

(Presidi e strutture ospedaliere pubbliche al servizio del Basso Lazio)

Il comma 545 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per provvedere ad interventi infrastrutturali dei presidi ospedalieri e delle strutture sanitarie pubbliche delle aziende ospedaliere nelle province di Latina e Frosinone.

Il comma 546 stabilisce che criteri, modalità e termini per la presentazione delle istanze di finanziamento dei predetti interventi edilizi, nonché di erogazione dei relativi contributi, sono definiti con decreto interministeriale.

Il comma 547 dispone che i corrispondenti oneri sono coperti mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa destinata a finanziare il trattato internazionale di partenariato e cooperazione tra Italia e Libia del 30 agosto 2008, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 7 del 2009.

La RT non analizza le disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che il trattato oggetto di riduzione non sia stato attuato.

Commi 548-556

(Promozione delle competenze STEM nelle istituzioni scolastiche)

Le disposizioni, in attuazione del PNRR, Missione 4 «Istruzione e ricerca» – Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università», introducono una serie di misure volte a promuovere e potenziare le competenze e le discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) in tutti i livelli del sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare attenzione a favorire il riequilibrio di genere.

In particolare, il comma 548, come modificato in prima lettura, prevede che in via generale il Ministero dell'istruzione e del merito promuova specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti, volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di

innovazione, in ogni “segmento”: nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, al fine di fornire un primo approccio ai sistemi simbolico-culturali relativi al mondo naturale e artificiale; nel sistema di istruzione e formazione, per potenziare l’apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche; con riguardo all’istruzione superiore, con l’obiettivo di favorire l’accesso ai percorsi di istruzione e formazione terziaria in tali discipline, sostenendo l’uguaglianza di genere.

Il comma 549 interviene sul versante dei docenti, e più in particolare prevede che, nell’ambito della formazione continua obbligatoria e di quella continua incentivata dei docenti di ruolo siano previste specifiche iniziative formative dedicate alle discipline STEM, nonché alle competenze digitali e alle metodologie didattiche innovative: a tal fine, si aggiunge un nuovo terzo periodo all’art. 1, comma 3, del D.LGS. 59 del 2017.

Il comma 550 opera sugli ITS con una novella all’art. 9, comma 3, della L. 99/2022, rafforzando il riferimento all’obiettivo di favorire l’equilibrio di genere nell’ambito delle linee di azione nazionali individuate dal Comitato nazionale ITS Academy.

Il comma 551 inserisce all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 21/2008 la lettera *c-bis*) per aggiungere, tra le opportunità che i percorsi di orientamento forniscono allo studente, la conoscenza delle aree disciplinari relative alle materie STEM.

Il comma 552 affida al Ministero dell’istruzione e del merito il compito di promuovere tre tipologie di misure:

a) definizione di linee guida entro il 30 giugno 2023 per l’introduzione nel piano triennale dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l’infanzia di azioni dedicate a rafforzare nei curricoli lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali legate agli specifici campi di esperienza e l’apprendimento delle discipline STEM, anche attraverso metodologie didattiche innovative;

b) azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche e educative della «Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza» per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse, superando gli stereotipi di genere;

c) creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline STEM e delle competenze digitali, nonché per lo sviluppo di una didattica innovativa anche mediante la condivisione di buone pratiche;

d) iniziative, anche extrascolastiche, per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l’apprendimento delle discipline STEM e digitali, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440;

e) protocolli di intesa con le regioni per il riconoscimento di borse di studio per gli studenti che decidono di intraprendere percorsi di studio e formazione nelle discipline STEM e nel campo del digitale;

f) iniziative volte a promuovere l’acquisizione di competenze STEM e digitali anche all’interno dei percorsi di istruzione per gli adulti, per agevolarne il reinserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso il ricorso a metodologie didattiche innovative, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Il comma 553 precisa che le iniziative sono attuate nell’ambito delle linee di investimento previste nella Missione 4, Componente 1 – *Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione*: dagli asili nido alle Università – Investimenti 1.4, 1.5, 2.1 e 3.1 del PNRR, nei limiti delle risorse previste per i citati singoli investimenti, dei fondi strutturali per l’istruzione 2021-2027 e delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito.

Il comma 554 dispone che dall’attuazione dei commi precedenti non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si prevede, tra l'altro, al nuovo comma 555 che, a partire dall'anno scolastico 2023-2024 nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado le attività di orientamento consistano in moduli curricolari anche superiori a 30 ore, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. Nel primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, le attività di cui al secondo periodo consistono in moduli di 30 ore da svolgere in orario curricolare ed extracurricolare, anche all'interno di progetti già in essere nell'istituzione scolastica.

Infine, il nuovo 556, novella l'art. 16-*bis* del decreto legislativo n. 59 del 2017, che disciplina la Scuola di alta formazione dell'istruzione, prevedendo che alcuni atti attuativi ivi previsti, ai commi 4, 6 e 7, siano da adottare entro il 1° marzo 2023.

La RT ribadisce che l'esigenza della norma discende dalla necessità di raggiungere il *target* europeo del PNRR poiché per le riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria per migliorare i risultati educativi, da adottare entro il 31 dicembre 2022 con norma primaria, della Missione 4 “Istruzione e ricerca” – componente 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università”, gli *operational arrangements* richiedono il seguente elemento chiave: “*iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione in tutti i cicli scolastici, dall'asilo nido alla scuola secondaria di secondo grado, con l'obiettivo di incentivare le iscrizioni ai curricula STEM terziari, in particolare per le donne.*”

Il comma 548 recepisce quanto previsto dall'*operational arrangement*.

Sul comma 549 segnala che le disposizioni ivi previste indicano le misure finalizzate alla promozione delle materie STEM in relazione ad altri interventi già adottati dal Ministero. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sui commi 550-552 conferma che ivi si prevede la definizione da parte del Ministero entro il 30 giugno 2023 di linee guida per l'introduzione nel PTOF e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia del sistema integrato “*zerosei*” di azioni dedicate al rafforzamento nei curricula dello sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche legate agli specifici campi di esperienza e dell'apprendimento delle discipline STEM (in particolare, lettera *a*) del comma 552).

Quindi, si prevede la promozione di azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione, volte ad incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse (lettera *b*) del comma 552).

Dette azioni sono da svolgersi soprattutto in occasione della “Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza “istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'11 febbraio di ogni anno sulla base Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 22 dicembre 2015. Le iniziative sono da ricomprendersi nel novero di azioni già intraprese dal Ministero dell'istruzione e del merito e che vengono già svolte regolarmente. In tale ambito, infatti, si richiamano l'”Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM” (prot. n. 10812 del 13 maggio 2021) e

l'iniziativa "Il mese delle Stem", avviata dal Ministero in collaborazione con il Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio, nata con l'obiettivo di promuovere le discipline STEM nelle scuole di ogni grado, di cui alla circolare ministeriale 7 marzo 2022. Inoltre, in occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna, da 3 edizioni il Ministero bandisce il "concorso STEM: femminile plurale" che intende favorire una riflessione sulla presenza delle donne nelle discipline STEM. Nello stesso ambito, si ricorda anche il Piano nazionale per l'educazione al rispetto e la relativa campagna di sensibilizzazione "Rispetta le differenze" che, partendo dall'articolo 3 della Costituzione, vuole affermare con forza l'uguaglianza tra tutte le studentesse e gli studenti e il rispetto delle loro differenze. La previsione, pertanto, intende rafforzare la finalizzazione dell'impegno e dell'attenzione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* delle competenze STEM, con particolare riguardo alle studentesse, nello svolgimento di attività già intraprese a livello ministeriale.

Ribadisce che la norma dispone che le misure previste dal comma 552 sono ricomprese nell'ambito degli investimenti PNRR: 1.4 "*riduzione dei divari territoriali*", 1.5 "ITS", 2.1 "Didattica digitale integrata" e 3.1 "*Nuove competenze e nuovi linguaggi*", dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027 e delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito. Con riguardo agli investimenti PNRR, infatti, le attività STEM potranno essere realizzate nelle istituzioni scolastiche grazie a quota parte dell'Investimento 3.1 "*Nuove competenze e nuovi linguaggi*" e a quota parte dell'Investimento 1.5 "*Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)*" per l'orientamento alle materie STEM.

In particolare, nell'ambito dell'investimento 1.5, si fa presente che per sua stessa natura esso, in quanto rivolto al potenziamento degli ITS, ha la funzione di promuovere le competenze STEM nell'ambito della filiera tecnico professionale e, al riguardo, nell'ambito della sua attuazione – ancora in fase di elaborazione – si prevede la promozione della partecipazione femminile con iniziative mirate, a valere sulle risorse del PNRR.

Inoltre, per quanto riguarda le politiche di coesione, nella nuova programmazione PON 2021-2027 sono state previste risorse per progetti e attività per lo sviluppo e il potenziamento delle materie STEM nelle scuole, in attuazione di quanto previsto dalle Raccomandazioni del Consiglio europeo relative alle competenze chiave (2018/C 189/01).

Rileva che gli stanziamenti di bilancio presenti nello stato di previsione del Ministero per finanziare iniziative coerenti con la promozione di attività "STEM" sono iscritti sui capitoli di bilancio 8107 e 4007, assegnati alla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale. Per l'anno 2023, in aggiunta agli stanziamenti anzidetti del PNSD verranno rese disponibili risorse a valere sui capitoli di bilancio destinati alle attività progettuali per le istituzioni scolastiche previste dal Fondo di ampliamento dell'offerta formativa (ex legge n. 440/1997) per un importo complessivo pari a 2 milioni di euro.

In merito al comma 553 conferma che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 552 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come garantito dalla clausola di neutralità finanziaria prevista al presente comma.

Il comma 554 reca la clausola di neutralità.

Le modifiche ed integrazioni al testo apportate in prima lettura, sono al momento sprovviste di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si rileva sui commi 548-554 che il dispositivo è retto da una clausola di neutralità, ivi prevedendosi che ai relativi adempimenti da parte del dicastero, si provvederà a valere delle risorse del PNRR e delle altre risorse che sono già previste ai sensi della legislazione vigente.

Va evidenziato che la RT fornisce solo alcuni sommari elementi a supporto dell'effettività della clausola di invarianza finanziaria ivi riportata, anche se le azioni prefigurate dalle norme appaiono implicare una flessibilità nell'utilizzo delle risorse tale da renderle compatibili con il limite delle risorse già stanziato ai sensi della legislazione vigente.

Quanto alle modifiche approvate al testo iniziale, andrebbero richieste conferme in merito alla loro neutralità.

In particolare, sul comma 555, posto che ivi si prevede che a partire dall'anno scolastico 2023-2024, nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, per le attività di orientamento sono previsti specifici moduli curricolari anche superiori alle trenta ore, da inserire anche nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, mentre, nel primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, le attività di orientamento consistono in moduli di 30 ore da svolgersi in orario curricolare o extracurricolare, anche all'interno di progetti già in essere nell'istituzione scolastica, andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in merito alla effettiva possibilità che tali attività didattiche possano essere organizzate da parte delle istituzioni scolastiche potendo le stesse avvalersi delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente.

Sul comma 556, nulla da osservare.

Commi 557-559

(Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica)

Le norme introducono, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni. Si stabilisce la destinazione a tal fine dei risparmi conseguenti all'applicazione della nuova disciplina introdotta dal primo comma.

In particolare, il comma 557 introduce all'articolo 19 del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011) i nuovi commi da *5-quater* e *5-sexies*.

Il comma *5-quater*, come modificato nel corso dell'esame in prima lettura, prevede l'operatività a decorrere dall'a.s. 2024/2025 di nuovi criteri per la definizione degli organici del personale amministrativo della scuola. Nel dettaglio, ivi si prevede che i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento; si specifica che essa intende dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla Missione 4 Componente 1 del PNRR; si prevede che debba tener anche conto della necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale; stabilisce che, ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema di decreto sia trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile; dispone che le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di definizione dei criteri sopra indicati provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto; si attribuisce alle Regioni la facoltà, da esercitare con deliberazione motivata, di determinare un differimento temporale, non superiore a 30 giorni; si demanda infine agli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, il compito di provvedere alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

Il nuovo comma *5-quinquies* disciplina la procedura per la determinazione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni nel caso di mancata adozione del relativo decreto entro la data del 31 maggio. In tal caso, è previsto che il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze debba essere adottato entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente, indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche

prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

Infine, il nuovo comma *5-sexies* prevede che, in sede di prima applicazione: per l'a.s. 2023/2024, restano ferme le disposizioni di cui ai commi 5, *5-bis* e *5-ter* con i parametri, in relazione ai quali si veda, indicati all'articolo 1, comma 978, della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 178/2020); per l'a.s. 2024/2025, il decreto che stabilisce i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni (adottato ai sensi del comma *5-quater* ovvero del comma *5-quinquies*), definisce un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato dall'applicazione dei commi 5 e *5-bis*; a decorrere dall'a.s. 2025/2026 il decreto di cui al comma *5-quater*, ovvero di quello di cui al comma *5-quinquies*, definisce un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.

Il comma 558 prevede che i risparmi conseguiti con l'applicazione della nuova disciplina confluiscono, previo accertamento degli stessi, su di un Fondo, costituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, e possono essere destinati, oltre che al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico, ad incrementare: il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche; il Fondo unico nazionale (FUN) della dirigenza scolastica; il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi; il Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede annualmente al riparto delle risorse del Fondo. I risparmi accertati sono iscritti sul relativo Fondo con uno o più decreti di variazione compensativa adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Al fondo di cui al primo periodo confluiscono le eventuali economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a seguito dell'accertamento operato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 559 prevede che le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall'articolo 42, comma 3, del CCNL Area istruzione e ricerca 8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

La RT riferisce sul comma 1 che la norma si configura ad invarianza di spesa, sulla base di quanto di seguito specificato.

Rileva che nell'ottica di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica e superare i parametri imposti attualmente dall'articolo 19, commi 5 e *5-bis* del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo i quali è attribuito un dirigente scolastico (DS) e un direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) titolari solo alle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni (400 nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche), rimanda ad un decreto interministeriale (DI), del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, da adottare entro il 30 giugno dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento, contenente i

criteri per la definizione del contingente organico dei DS e dei DSGA che tenga conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la Riforma 1.3 prevista dal M4C1 del PNRR e della necessità di salvaguardare alcune specificità territoriali, nonché la sua distribuzione tra le Regioni.

Sulla base di tale DI le Regioni provvederanno, entro il 30 novembre di ciascun anno, al dimensionamento della rete scolastica sulla base del limite di contingente individuato e loro assegnato dal DI che tiene conto della necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Ribadisce che per consentire l'entrata in vigore dall'a.s. 2024/2025 del nuovo meccanismo previsto con le disposizioni in esame, il primo schema di DI dovrà essere trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza Unificata entro il 30 aprile 2023 ai fini del raggiungimento dell'Accordo e della successiva adozione del decreto interministeriale entro il 30 giugno 2023. Le Regioni, sulla base dei parametri e del contingente individuati dal decreto di cui al primo periodo provvedono autonomamente alla organizzazione della rete scolastica entro il 30 novembre 2023.

Laddove il suddetto DI non venisse adottato in tempi utili, il contingente nazionale di dirigenti scolastici e di direttori dei servizi generali e amministrativi è individuato con Decreto interministeriale MIM/MEF entro il 31 luglio dividendo per un coefficiente, comunque non inferiore a 900 e non superiore a 1000, il numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, su base regionale, in attuazione delle previsioni del PNRR Milestone M4C1 – Riforma 1.3 di cui sopra, integrato dal fattore correttivo dipendente dalla densità degli abitanti per Km² e tenendo conto della presenza di comuni montani, delle piccole isole e di aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Il contingente predetto è ripartito successivamente, per ciascun ufficio scolastico regionale, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito.

Quanto al comma 558 riferisce che le eventuali economie derivanti dall'applicazione della nuova disciplina confluiscono in un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito. I risparmi di spesa, utilizzabili per incrementare il Fondo Unico Nazionale della dirigenza scolastica, il fondo integrativo di istituto anche con riferimento alle indennità destinate ai DSGA, il Fondo "Buona Scuola" e gli stanziamenti per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico vengono accertati, resi disponibili e ripartiti annualmente mediante adozione di un decreto annuale del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Fondo è alimentato esclusivamente con i risparmi accertati a seguito del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito con il Ministro dell'economia e delle finanze.

A titolo esemplificativo si riporta di seguito una ipotesi di stima della minor spesa conseguente alla riduzione di organico per effetto dell'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 5-*quinquies* dell'articolo sulla base delle ipotesi che seguono.

Le proiezioni dei dati demografici per i prossimi anni rilevano una costante riduzione del numero della popolazione residente. Calcolata l'incidenza media, riferita agli anni dal 2016 al 2021, degli alunni presenti in Anagrafe Nazionale degli studenti sulla popolazione 3-18 anni, è stata applicata alle proiezioni della popolazione residente 3-18 per i prossimi anni - fonte ISTAT (2023-2034).

Tabella 1 – Incidenza regionale media alunni/popolazione residente 3-18

REGIONE	Incidenza media (2016-2021) Alunni/Popolazione residente 3-18
Abruzzo	95,2%
Basilicata	98,9%
Calabria	95,7%
Campania	91,2%
Emilia-Romagna	85,9%
Friuli-Venezia-Giulia	90,0%
Lazio	86,1%
Liguria	88,5%
Lombardia	78,8%
Marche	97,1%
Molise	97,1%
Piemonte	87,9%
Puglia	95,7%
Sardegna	96,1%
Sicilia	93,7%
Toscana	92,8%
Umbria	96,0%
Veneto	81,3%

Tabella 2 – Proiezione regionale popolazione residente 3-18

Proiezioni popolazione residente 3 - 18												
REGIONE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Abruzzo	170.246	167.171	164.157	161.364	158.523	155.430	152.683	149.845	146.905	144.235	141.996	139.830
Basilicata	69.998	68.283	66.653	65.016	63.550	62.031	60.634	59.423	58.350	57.242	56.441	55.570
Calabria	265.661	260.866	255.645	250.325	245.573	240.897	236.427	232.197	228.498	224.842	221.433	217.893
Campania	875.557	856.316	836.862	818.475	801.135	785.417	770.804	758.017	747.200	737.161	729.068	721.621
Emilia-Romagna	623.295	615.885	606.874	597.407	587.849	577.730	567.394	557.668	548.277	541.706	536.479	530.279
Friuli Venezia Giulia	145.251	142.412	139.873	136.882	133.812	131.737	129.530	127.804	126.338	125.500	124.678	124.215
Lazio	808.773	794.944	779.381	762.770	746.332	730.662	715.919	701.878	688.696	677.472	668.076	659.614
Liguria	181.968	178.931	175.512	172.209	169.254	166.171	163.499	161.490	160.120	158.718	157.939	157.247
Lombardia	1.450.149	1.428.814	1.405.685	1.380.273	1.355.542	1.330.420	1.305.525	1.282.939	1.263.736	1.247.128	1.234.439	1.223.990
Marche	203.836	200.093	195.419	191.125	186.358	181.888	177.404	173.688	170.252	167.373	164.796	162.358
Molise	35.997	35.161	34.319	33.548	32.795	32.060	31.524	30.836	30.298	29.728	29.225	28.744
Piemonte	568.882	557.356	546.547	535.785	524.770	514.057	504.003	495.417	487.778	480.495	474.682	469.776
Puglia	551.635	539.172	526.322	515.257	503.423	493.253	482.811	473.585	464.161	454.936	446.946	437.952
Sardegna	190.601	185.756	180.548	175.397	170.256	165.082	159.920	154.835	150.172	146.147	142.707	139.612
Sicilia	711.600	698.357	684.721	672.328	661.134	649.907	639.456	629.734	621.178	612.357	605.263	597.328
Toscana	487.501	478.981	469.859	460.925	452.046	443.161	435.520	427.979	421.428	415.218	410.794	406.662
Umbria	115.024	112.865	110.403	107.929	105.375	102.729	100.445	98.084	95.880	93.729	91.906	90.329
Veneto	683.498	670.411	657.280	644.469	632.348	620.353	609.871	600.162	592.012	584.794	579.749	575.816
Totale	8.137.672	7.991.566	7.836.060	7.681.484	7.529.875	7.382.845	7.243.349	7.115.381	7.003.238	6.898.775	6.814.597	6.738.836

Fonte ISTAT: "Previsioni della popolazione - Anni 2020-2070", disponibile al sito http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_PREVDEM1

A partire dai dati sulla proiezione degli alunni frequentanti, per ogni anno scolastico, dal 2024-2025 fino al 2031/2032, e per ogni Regione, si è proceduto ad una elaborazione degli stessi per giungere al dato a livello di singole scuole e calcolato così il numero di scuole normo dimensionate con i parametri di cui ai commi 5 e 5-bis del DL n. 98/2011 (600/400 alunni); il dato è stato utilizzato per stimare annualmente il

numero di alunni medio per scuola che consente di rendere minima la differenza totale, a livello nazionale, tra il numero di Istituzioni Scolastiche con DS e DSGA nominabili secondo la nuova disciplina introdotta dalla norma in esame e le istituzioni scolastiche normo dimensionate in base alla normativa vigente.

Impostazione del procedimento di calcolo:

Per ogni Regione e per ogni anno scolastico, viene valorizzata la seguente relazione
sedi = tot. alunni / (Parametro + correttivi)

dove:

“sedi”: rappresenta il numero delle istituzioni scolastiche con Dirigente scolastico e DSGA nominabili in base alla nuova disciplina;

“tot. alunni”: rappresenta il numero degli alunni determinato in base alla proiezione dati ISTAT normalizzata secondo il valore dell’incidenza media;

“Parametro”: valore inizialmente incognito compreso tra 900 e 1000, determinato a conclusione della procedura di calcolo per ogni anno scolastico preso in esame;

“Correttivi”: correttivi basati sulla densità abitativa e sui comuni isolani per tutti gli anni scolastici analizzati tenendo conto dei dati utilizzati per le ipotesi di dimensionamento relativi all’anno 2019. In merito agli effetti dei correttivi sul calcolo del numero delle sedi di dirigenza si evidenzia quanto segue.

La densità di abitanti per Km² viene distinta in fasce di livello, ad ognuna della quali viene associato un numero intero relativo, che inserito nella relazione di calcolo modifica il denominatore. Nei territori con densità abitativa minore il fattore correttivo è un numero negativo che, riducendo il valore del denominatore, incrementa il rapporto, ovvero il numero delle sedi da attivare (valore minimo assunto dal correttivo è pari a - 150). L’effetto opposto si apprezza per i territori con densità abitativa maggiore (valore massimo assunto dal correttivo è pari a + 20).

Analogamente, si tiene conto della presenza di comuni isolani introducendo come fattore correttivo un numero intero negativo, che, sommato al valore assegnato al parametro, incrementa il numero delle sedi da attivare.

Algoritmo di calcolo ricorsivo:

considerata la complessità organizzativa, tenuto conto della normativa di settore, con particolare riferimento ai parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale docente ed ATA, viene individuato pari a 950 il numero di alunni che consente una gestione ottimale delle istituzioni scolastiche.

Tale valore viene introdotto come riferimento standard, a partire dal quale si procede per individuare il parametro di calcolo da utilizzare annualmente per determinare il numero di sedi scolastiche attivabili in ogni Regione.

Si procede per approssimazione successive nel rispetto della seguente condizione di riferimento:

$$900 < \text{“Parametro”} < 1000$$

Vengono assunti diversi valori di prova del “Parametro”, per ognuno di questi valori viene calcolato il corrispondente numero di “sedi” - applicazione formula: sedi = tot. alunni / (Parametro + correttivi)

Il numero di “sedi” così determinato è utilizzato per calcolare la differenza rispetto al numero di sedi normodimensionate con parametro 600/400 (determinate in base alle regole attuali e alla proiezione dei dati riferiti alla popolazione scolastica regionale nell’anno di riferimento):

$$\text{differenza sedi}_{\text{regione}} = \text{sedi} - \text{numero di sedi normodimensionate } 600/400$$

(si evidenzia che il risultato dell’operazione può restituire numeri minori di zero)

Per ogni anno preso in esame il calcolo viene ripetuto per tutte le Regioni.

Per ogni valore di prova assegnato al “Parametro” si calcola la somma dei valori assunti dalla variabile “differenza sedi” associata ad ogni Regione

$$(\text{differenza sedi}_{\text{Abruzzo}} + \text{differenza sedi}_{\text{Basilicata}} + \dots + \text{differenza sedi}_{\text{Veneto}})$$
$$\text{Somma diff. sedi} = \sum \text{“differenza sedi”}_{\text{regione}}$$

(si evidenzia che il risultato dell’operazione può restituire numeri minori di zero)

Da quanto precede, il valore di “Somma diff. sedi” cambia in base al valore assegnato al “Parametro”. Quello che rende “Somma diff. sedi” minimo (zero, o numero più vicino al numero di sedi che si avrebbe con l’applicazione dei parametri 600/400 di cui ai commi 5 e 5-bis dell’articolo 19 del DL n. 98/2011) rappresenta il valore del “Parametro” da utilizzare per tutte le Regioni nell’anno scolastico di interesse.

Tenuto conto dei parametri dimensionali stabiliti dall’articolo 19, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (600/400 alunni), il numero di istituzioni scolastiche previste per l’a.s. 2024-2025 viene stimato pari a 7.402, con una riduzione di istituzioni scolastiche pari a 117 rispetto alle 7.519 istituzioni scolastiche normodimensionate individuate con parametro 600/400 per l’a.s. 2022/2023 (come indicato nel Decreto del Ministro dell’istruzione n. 104 del 26 aprile 2022), assunte come base di partenza anche per l’a.s. 2023/2024, con conseguente minore spesa come indicato in Tabella 5.

Tuttavia, al fine di rendere più graduale il decremento del numero delle sedi nei primi tre anni di applicazione della nuova disciplina, vengono introdotte le seguenti integrazioni alla procedura:

1. viene garantito che il numero delle sedi sia almeno pari al numero dei dirigenti scolastici in servizio nella Regione, considerando anche quelli temporaneamente senza sede o comandati presso enti, associazioni, università, ministeri. Qualora il numero di sedi previsto dall’algoritmo sia superiore viene confermato quest’ultimo dato;

2. il numero di sedi stabilito secondo i termini del punto precedente viene incrementato di un fattore percentuale pari a:

Tabella 3 –Incremento percentuale numero di sedi

	Anno scolastico	Incremento percentuale
I	2024-2025	1 %
II	2025-2026	0,5 %
III	2026/2027	0%

Si è inoltre tenuto conto della tutela riservata dalla norma alle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche garantendo che il numero delle istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano non sia mai inferiore al numero di dirigenti scolastici previsti in servizio su tali sedi.

Il modello di calcolo, aggiornato con i correttivi e le integrazioni sopra riportate, consente la stima del numero di istituzioni scolastiche con dirigente scolastico e DSGA nominabili, secondo la norma in esame, negli anni scolastici dal 2024-2025 al 2031-2032, come rappresentato nella colonna II della Tabella 4.

Si ritiene opportuno precisare che l'applicazione della norma non determina esuberi di personale dirigente, in quanto la riduzione del numero delle scuole risulterà comunque più lenta della riduzione del numero di dirigenti scolastici in servizio determinata dalle cessazioni per raggiunti limiti di età, come risulta evidente dal confronto dei valori riportati nella colonna II e V della Tabella 4. Le situazioni di esubero nei primi tre anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente per effetto delle integrazioni alla procedura di cui si è detto.

Tabella 4 – Riepilogo dati

I	II	III	IV	V
Anno scolastico	Numero Istituzioni Scolastiche previste	Differenza rispetto al numero istituzioni scolastiche a.s. precedente	Numero DS nel ruolo tenuto conto delle cessazioni	Stima cessazioni dirigenti scolastici nel ruolo
2024/2025	7.402	117	6.490	470
2025/2026	7.305	97	6.014	476
2026/2027	7.209	96	5.535	479
2027/2028	7.151	58	5.063	472
2028/2029	7.093	58	4.585	478
2029/2030	7.019	74	4.102	483
2030/2031	6.953	66	3.626	476
2031/2032	6.885	68	3.144	482

Stima economie

Di seguito gli assunti per una stima dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione del modello sopra descritto.

Assunto che il valore del trattamento economico di un dirigente scolastico è in media pari a 101.926 euro (al lordo degli oneri riflessi e della tredicesima mensilità) e

quello di un D.S.G.A. riferito alla classe stipendiale iniziale 0-8 è pari ad euro 37.462 (al lordo degli oneri riflessi, della tredicesima mensilità, dell'elemento perequativo e dell'IVC), la spesa annuale media, per istituzione scolastica autonoma, è posta pari a

$$\text{Spesa DS e DSGA} = 101.926 + 37.462 = 139.388 \text{ euro}$$

La variazione della spesa complessiva viene calcolata annualmente moltiplicando la differenza del numero di sedi di dirigenza (colonna III della Tabella 5) per la "Spesa DS e DSGA".

Tenuto conto che l'anno scolastico è posto a cavallo di due esercizi finanziari, (ricadendo, pertanto per i 4/12mi nell'anno finanziario X e per 8/12mi nell'anno finanziario X+1) è possibile stimare i risparmi di spesa riferiti agli esercizi finanziari nei valori riportati nella Tabella che segue i quali, anche attesa la loro variabilità, non sono scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Come sopra specificato, infatti, tale minor spesa è conseguente alla riduzione di organico per effetto dell'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 5-*quinquies* dell'articolo in esame che potrebbe variare dalla riduzione di spesa che si maturerebbe in seguito all'adozione del decreto di cui al precedente comma 5-*quater*. Il successivo comma 5-*sexies* specifica, ad ogni modo, che per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni di cui ai commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e che per l'anno scolastico successivo 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-*quater*, ovvero di quello di cui al comma 5-*quinquies* laddove quello di cui al comma 5-*quater* non venisse adottato, definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato dall'applicazione dei commi 5 e 5-*bis*, in ogni caso inferiore a quello individuato per l'a.s. 2022/2023 pari a 7.519 unità. È altresì previsto che a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 il contingente organico di ciascun anno scolastico sarà individuato comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente.

Tabella 5 – Economie

a.s. 2024/2025	a.s. 2025/2026	a.s. 2026/2027	a.s. 2027/2028	a.s. 2028/2029	a.s. 2029/2030	a.s. 2030/2031	a.s. 2031/2032 e ss.	
-16.308.396	-16.308.396	-16.308.396	-16.308.396	-16.308.396	-16.308.396	-16.308.396	-16.308.396	
	-13.520.636	-13.520.636	-13.520.636	-13.520.636	-13.520.636	-13.520.636	-13.520.636	
		-13.381.248	-13.381.248	-13.381.248	-13.381.248	-13.381.248	-13.381.248	
			-8.084.504	-8.084.504	-8.084.504	-8.084.504	-8.084.504	
				-8.084.504	-8.084.504	-8.084.504	-8.084.504	
					-10.314.712	-10.314.712	-10.314.712	
						-9.199.608	-9.199.608	
							-9.478.384	
-16.308.396	-29.829.032	-43.210.280	-51.294.784	-59.379.288	-69.694.000	-78.893.608	-88.371.992	
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 e ss
-5.436.132	-20.815.275	-34.289.448	-45.905.115	-53.989.619	-62.817.525	-72.760.536	-82.053.069	-88.371.992

La RT annessa all'emendamento modificativo apportato in prima lettura riferisce che la disposizione al comma 557, lettere a) e b), oltre a modificare alcune scadenze fissate dalla norma anticipando l'iter amministrativo legato all'attuazione del

dimensionamento in ambito regionale, consente di graduare ulteriormente la riduzione delle istituzioni scolastiche a seguito dell'intervento normativo di riforma, garantendo in ogni caso il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

La modifica normativa consente la seguente possibile rimodulazione del numero di istituzioni scolastiche previste annualmente.

Tabella 1

Anno scolastico	N. ist. scol. Nuova disciplina	Differenza N. Ist. scol. con a.s. precedente	Correttivo incrementale
2024/25	7.461	58	1,80%
2025/26	7.401	60	1,80%
2026/27	7.309	92	1,40%
2027/28	7.204	105	0,70%
2028/29	7.113	91	0,30%
2029/30	7.039	74	0,30%
2030/31	6.972	67	0,30%
2031/32	6.886	86	0,00%

Si è intervenuti sull'algoritmo di calcolo introducendo un fattore incrementale per i primi 7 anni di applicazione della norma secondo i valori indicati nell'ultima colonna della tabella 1. Inoltre, è stato introdotto un coefficiente perequativo per garantire, nell'a.s. 2024-2025, a tutte le Regioni un numero di sedi di dirigenza non inferiore a quello previsto mediante l'applicazione del parametro dimensionale 600(400).

Il contingente organico dovrà essere determinato complessivamente a livello nazionale entro i limiti individuati ai sensi del secondo periodo, quindi pari ad un massimo di 7.461 istituzioni scolastiche individuate nella stima di cui alla Tabella 1, in ogni caso non superiore alle 7.519 istituzioni scolastiche normodimensionate individuate con parametro 600/400 per l'a.s. 2022/2023 (DM n. 104 del 26 aprile 2022) ai sensi del successivo comma 5-*sexies*.

La stima delle economie viene conseguentemente aggiornata come segue.

Tabella 2

a.s. 2024-2025	a.s. 2025-2026	a.s. 2026-2027	a.s. 2027-2028	a.s. 2028-2029	a.s. 2029-2030	a.s. 2030-2031	2031-2032	
8.084.504 €	8.084.504 €	8.084.504 €	8.084.504 €	8.084.504 €	8.084.504 €	8.084.504 €	8.084.504 €	
	8.363.280 €	8.363.280 €	8.363.280 €	8.363.280 €	8.363.280 €	8.363.280 €	8.363.280 €	
		12.823.696 €	12.823.696 €	12.823.696 €	12.823.696 €	12.823.696 €	12.823.696 €	
			14.635.740 €	14.635.740 €	14.635.740 €	14.635.740 €	14.635.740 €	
				12.684.308 €	12.684.308 €	12.684.308 €	12.684.308 €	
					10.314.712 €	10.314.712 €	10.314.712 €	
						9.338.996 €	9.338.996 €	
							11.987.368 €	
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2.694.835 €	10.872.264 €	20.722.349 €	34.150.060 €	48.135.323 €	60.029.765 €	70.019.239 €	80.241.025 €	88.232.604 €

In relazione alla modifica di cui al comma 558, rappresenta che l'articolo 1, comma 978, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 1 comma 343 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 prevede che "Per gli anni scolastici 2021/ 2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero

di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979.

Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche. Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi”

Per l'attuazione del comma 978, con il successivo comma 979 è autorizzata la spesa di:

- 13,61 milioni di euro annui per l'anno 2021
- 40,84 milioni di euro per l'anno 2022
- 45,83 milioni di euro per l'anno 2023
- 37,2 milioni di euro per l'anno 2024

Tenuto conto che l'applicazione del comma 978 non incrementa le facoltà assunzionali né autorizza ad assumere a tempo indeterminato, gli ulteriori incarichi di dirigenza resi disponibili in via transitoria dalla norma possono essere conferiti esclusivamente come incarichi aggiuntivi di reggenza. Considerato che le risorse stanziare dal comma 979 sono state quantificate assumendo il dato stipendiale, sia per il dirigente scolastico che per il DSGA, riferito alla sede di titolarità e non a quella di reggenza, risultano delle economie. Tali economie potranno essere destinate al fondo di cui al comma 558 previo accertamento da operarsi con apposito decreto MIM/MEF.

Al comma 559 si interviene sulle contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. Infatti, gli artt. 5, comma 4, lett. a) e 7, comma 4, lett. a) del CCNL Area Istruzione e Ricerca dell'8 luglio 2019, hanno previsto che, a partire dall'anno scolastico 2019/2020, le materie oggetto di confronto e di contrattazione integrativa finalizzate alla definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, definite ai sensi dell'art. 26, comma 2, del CCNL AREA V 15 luglio 2010 a livello regionale tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative (CIR), vengano stabilite a livello nazionale.

Il comma 341 della legge di bilancio 2022 ha successivamente modificato tale iniziale previsione contrattuale, disponendo, che per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuino ad operare le contrattazioni integrative regionali.

Conseguentemente le suddette materie diventano di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, a livello nazionale, a decorrere dall'a.s. 2022/2023.

A causa delle problematiche del Fondo Unico Nazionale (FUN) dei dirigenti scolastici, sono stati necessari stanziamenti strutturali e straordinari (dl 34/2020, legge di bilancio 2021 e Legge di Bilancio 2022) per garantire nel quinquennio 2017/2018 – 2021/2022 il mantenimento delle retribuzioni di parte variabile già percepite dai dirigenti scolastici, ferme ai valori del 2016/2017. Tale situazione ha determinato un forte ritardo nella definizione e trasmissione agli USR delle risorse spettanti, in particolare quelle relative alle ultime due annualità 2020/2021 e 2021/2022 di competenza regionale. Le relative contrattazioni integrative regionali, in corso di svolgimento, stanno inoltre evidenziando l'impossibilità di garantire il mantenimento delle retribuzioni di posizione parte variabile già percepite dai dirigenti scolastici nel 2020/2021 e 2021/2022 in quanto l'art. 42, comma 3, del CCNL 8 luglio 2019 fissa all'85% delle risorse complessive del FUN il limite massimo delle risorse da destinare alla retribuzione di posizione fissa e variabile e agli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate.

La disposizione è finalizzata, pertanto, ad autorizzare le contrattazioni regionali a superare tale limite, qualora la quota parte dell'85% non consenta il mantenimento delle retribuzioni di parte variabile che i dirigenti scolastici continuano a percepire per ultrattività, determinando la restituzione delle differenze stipendiali, a partire dall'a.s. 2020/2021.

Si segnala che il comma 559 non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto consentirà, altresì, di completare più celermente le annualità ancora di competenza degli USR e di avviare tempestivamente il confronto nazionale sulle materie di cui all'art. 5, comma 3, lett. b), del CCNL 8 luglio 2019 e la contrattazione integrativa nazionale sulle materie di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) del CCNL 8 luglio 2019, armonizzando le retribuzioni dei dirigenti scolastici ed eliminando le differenze attualmente presenti tra le loro retribuzioni, a parità di fascia di complessità, nelle diverse regioni.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si prende atto dei parametri e degli elementi di valutazione forniti dalla RT volti ad evidenziare gli effetti di riduzione di spesa associati alle norme che, in via prudenziale, secondo quanto riferito dalla stessa relazione, non vengono contabilizzati ai fini dei saldi di finanza pubblica, in considerazione la variabilità degli stessi.

In particolare, posto che la RT conferma la finalizzazione del dispositivo volta a ridurre gli organici amministrativi del personale della Scuola, che in base all'assetto vigente (ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 5-bis del D.L. n. 98/2011) per cui è prevista l'attribuzione di un dirigente scolastico (DS) e un direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) titolari solo alle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni (400 nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche), si prende atto che ivi è indicata la stima di risparmi di spesa conseguenti alla riduzione di organico⁵⁴.

Sul punto, prendendo atto che la RT si uniforma ai contenuti espressamente previsti per le disposizioni concernenti l'ambito del personale e dell'organizzazione scolastica ai sensi dall'articolo 17, comma 7, terzo periodo, della legge di contabilità, non ci sono osservazioni.

In merito alle integrazioni e modificazioni apportate in prima lettura, andrebbero richiesti chiarimenti in merito agli effetti finanziari riconducibili alle modificazioni riportate al comma 558.

Ad ogni modo, posto che la RT evidenzia che alle istituzioni scolastiche autonome non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi, andrebbero richiesti elementi informativi aggiuntivi in merito al numero del DSGA che si troveranno giocoforza il posto assegnato in comune tra più istituzioni scolastiche, atteso che tale fattore determinerà ricadute anche sui posti da considerarsi disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali.

Quanto invece alle integrazioni apportate in prima lettura, si conviene con la RT in merito alla sostanziale neutralità degli effetti finanziari delle medesime.

In particolare, sul comma 559, posto che la norma interviene sulle contrattazioni integrative regionali (CIR) ai fini della salvaguardia delle retribuzioni di "posizione" e di "risultato" dei dirigenti scolastici, a causa delle problematiche del Fondo Unico Nazionale (FUN), per cui si sono resi necessari stanziamenti strutturali e straordinari (dl 34/2020, legge di bilancio 2021 e Legge di Bilancio 2022) al fine di garantire nel quinquennio 2017/2018 – 2021/2022 il mantenimento delle retribuzioni di parte "variabile" già percepite dai dirigenti scolastici, ferme ai valori del 2016/2017, andrebbero richieste conferme in merito all'adeguatezza delle risorse già stanziata a tal fine della contrattazione vigente, fornendosi i dati relativi agli oneri riguardanti il personale dirigenziale scolastico interessato, distribuito per singoli ambiti regionali.

Comma 560

(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

Al fine di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente, è stanziata la somma di 1 milione di euro, per l'anno 2023, per avviare attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, presenti

⁵⁴ Questi sono indicati per effetto delle norme in esame: euro 5.436.132 nel 2024, euro 20.815.275 nel 2025, euro 34.289.448 nel 2026, euro 45.905.115 nel 2027, euro 53.989.619 nel 2028, euro 62.817.525 nel 2029, euro 72.760.536 nel 2030, euro 82.053.069 nel 2031 ed euro 88.371.992 dal 2032).

su tutto il territorio nazionale, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024.

Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.

La norma è stata inserita nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura ed è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la disposizione si configura chiaramente come tetto massimo di spesa per il 2023, non ci sono osservazioni.

Commi 561-563 *(Misure in materia di istruzione e merito)*

Il comma 561 prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma.

Il comma 562 stabilisce che l'attività di attestazione della pubblicazione, della completezza, dell'aggiornamento e dell'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione pubblicati da parte delle medesime istituzioni sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti. Una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come rifinanziato dalla presente legge, pari a 4,2 milioni di euro, è destinata, a decorrere dall'anno 2023, all'incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da definirsi con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 563 dispone che ai fini della attuazione della presente norma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT ribadisce sul comma 561 che ivi si istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico (docenti e ATA), con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR. I criteri di utilizzo del fondo sono definiti dal Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, con proprio decreto.

Sul comma 562 evidenzia che la disposizione assegna ai revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche il compito di provvedere all'attestazione annuale della

compilazione della griglia di pubblicazione obbligatoria degli atti, da parte dell'istituzione scolastica, garantendo così un controllo sulla totalità degli istituti e consentendo all'Autorità Nazionale Anticorruzione di svolgere compiutamente il proprio compito di vigilanza. Tale ulteriore attività, oltre che garantire il pieno adempimento degli obblighi normativi, potrà comportare un maggiore controllo delle risorse utilizzate dalle istituzioni scolastiche divenendo così una misura di deterrenza rispetto a fenomeni distorsivi o, comunque, non coerenti con le regole di ordinata gestione contabile delle risorse finanziarie assegnate alle scuole.

Pertanto, tenuto conto di quanto rappresentato, ritiene necessario l'incremento ulteriore di 3.303.593,04 di euro dello stanziamento finalizzato al pagamento dei compensi dei revisori dei conti (MI e MEF). Pertanto, il fabbisogno complessivamente richiesto per incrementare le risorse in bilancio risulta essere pari a euro 4.170.187,74 che, grazie ad un incremento del compenso unitario lordo dipendente pari a 871,00 euro, consente di riconoscere a ciascun revisore un compenso unitario lordo dipendente pari a 2.500 euro.

	COMPENSO UNITARIO LORDO DIPENDENTE	COMPENSO PER I DUE REVISORI (MEF E MI) -LORDO DIPENDENTE	Numero Capofila	Compenso revisori dei conti LORDO DIPENDENTE	Compenso revisori dei conti LORDO STATO	INCREMENTO COMPLESSIVO O STANZIAMENTO	INCREMENTO COMPENSO UNITARIO LORDO DIPENDENTE	INCREMENTO COMPENSO UNITARIO LORDO STATO
		a	b	c=a*b	d= c * 1,327			
ATTUALE COMPENSO	1.629,00	3.258,00	1.804	5.877.432	7.799.352,26			
AUMENTO DEL 10% PER RIPRISTINARE IL TAGLIO DEL dl 78/2010	1.810	3.620	1.804	6.530.480	8.665.946,96			
AUMENTO ULTERIORE DI 3,303 MLN CIRCA	2.500	5.000	1.804	9.020.000	11.969.540	4.170.187,74	871,00	1.155,82

Gli oneri sono coperti a valere sul Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Quanto al comma 563, ribadisce che la norma rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al fine di apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese correnti ed entrate correnti, come segue:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Fondo per la valorizzazione del personale scolastico	s	c	150,00			150,00			150,00		
Fondo per la valorizzazione del personale scolastico- effetti riflessi	e	t/c				72,75			72,75		

Al riguardo, con riferimento al comma 561, tenuto conto che l'onere è chiaramente configurato come limite massimo di spesa, non si formulano osservazioni.

Sul comma 562, nulla da osservare posto che la norma indica una finalizzazione di risorse già destinate ai fini in esame e che dalla RT si desume la disponibilità delle stesse, andrebbe comunque confermato che gli effetti sui saldi derivanti dai nuovi utilizzi siano compatibili con quelli già scontati nei tendenziali con riguardo all'originaria finalità di spesa.

Commi 564-566 ***(Misure in materia di università e borse di studio)***

La norma reca disposizioni finalizzate alla migliore *governance* del sistema di finanziamento del sistema universitario e al potenziamento della trasformazione digitale degli atenei, nonché all'incremento delle risorse specificamente destinate alla concessione di borse di studio, rispettivamente, per il triennio 2023/2025, e per il 2024 -2025.

Il comma 564 aggiorna l'art. 1, comma 977, della L. 145/2018, disponendo che il MUR, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, preveda penalizzazioni economiche per le università che non abbiano rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, qualora il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni 2022-2025, i limiti a esso assegnati in termini di fabbisogno complessivo generato.

Il comma 565 stanziava 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per finanziare l'assistenza informatica, e più in particolare le convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, i servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il *data management*, la definizione di strategie e soluzioni per il *cloud* e per la cybersicurezza..

Il comma 566, incrementa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, da destinare agli studenti universitari e AFAM, anche al fine di dare continuità alle misure adottate nell'ambito del PNRR. A tal fine aggiorna il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

La RT evidenzia sul comma 564 che la disposizione sostituisce il comma 977 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevedendo che, nel caso in cui il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni 2022-2025, i limiti di cui al comma 971 dell'articolo 1 della medesima legge n. 145 del 2018, per gli enti che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato, il Ministero dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie di ciascun anno successivo a quello di riferimento, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità.

La norma, pertanto, non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Sul comma 565 ribadisce che la disposizione prevede un ulteriore stanziamento necessario a garantire l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti di cui l'amministrazione, attribuendo risorse specifiche pari a 7 milioni di euro per le annualità 2023, 2024 e 2025, che

possano consentire al MUR di proseguire, senza soluzione di continuità, il processo di *digital transformation*.

Quanto al comma 566 riferisce che la disposizione normativa assicura la continuità delle borse di studio post PNRR. prevedendo l’allocazione di risorse finanziarie per assicurare l’erogazione delle borse di studio agli aventi diritto nel momento in cui si esauriranno le risorse PNRR. In particolare, la disposizione stanziava risorse pari a euro 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese correnti come segue:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Assistenza informatica unità PNRR - convenzione CONSIP (comma 565)	s	c	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Incremento del Fondo Integrativo Statale (FIS) destinato a garantire la sostenibilità delle prestazioni in tema di diritto allo studio (comma 566)	s	c		250	250		250	250		250	250

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla avendo da osservare sul comma 564 atteso il tenore ordinamentale della disposizione ivi prevista, si rileva sui commi 565 e 566 che le risorse ivi stanziare, configurate come limiti massimi di spesa, andrebbero confrontate alla luce di elementi e dati idonei a comprovarne l'adeguatezza rispetto alle finalità ivi specificamente stabilite, rispettivamente, per le annualità del triennio 2023/2025 e per il biennio 2024/2025.

Comma 567

(Contributo per la riqualificazione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste)

La disposizione modifica il comma 3, primo periodo, dell’art. 8 del decreto-legge n. 139 del 2021 nel senso di prevedere che le risorse ivi previste per la rifunzionalizzazione di un determinato immobile siano destinate anche per l’ulteriore sostegno per interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell’Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

La RT. evidenzia che la disposizione oggetto di modifica costituisce una parte del “pacchetto” di compensazioni effettuate in favore dell’Università degli studi di Trieste a seguito del trasferimento alla comunità slovena di uno dei suoi immobili principali, il c.d. “Narodni Dom”, operato dal comma 1 dello stesso art. 8.

Tale “pacchetto” è costituito da una serie di misure, con risorse separate e specificamente appostate sia, in generale, per “interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell’Università degli studi di Trieste o

concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali” (comma 2), sia, in particolare, per la rifunzionalizzazione di uno specifico immobile, denominato “ex Ospedale militare” (comma 3).

Rileva che gli interventi per la rifunzionalizzazione di quest’ultimo hanno realizzato delle economie che si chiede di poter utilizzare per le finalità di cui al comma 2, e dunque coerentemente con la *ratio* complessiva dell’intervento normativo, ossia una compensazione per la cessione del Narodni Dom.

La proposta non comporta nuovi o ulteriori oneri, limitandosi a consentire i residui di risorse già rese disponibili dalla disposizione interessata anche al fine di realizzare.

Al riguardo, convenendo con la RT circa il tenore finanziariamente neutrale della disposizione, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo andrebbe garantito che la nuova destinazione delle risorse non alteri le previsioni di spesa già scontate nei saldi tendenziali.

Commi 568-571 (Contributo CNR)

Il comma 568 riconosce al CNR un contributo straordinario, per l’anno 2023, di 15 milioni di euro.

La relativa copertura finanziaria avviene mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 10 della legge n. 370 del 1999, in materia di rifinanziamento di leggi e norme per gli enti di ricerca.

Il comma 570 prevede, poi, che i compensi e rimborsi spese ai componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti tecnico-scientifici e amministrativi-contabili incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca, di cui all’art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 212 del 2002 (L. 268/2022) siano determinati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

Il comma 571, infine, incrementa di 149.377 euro annui, a decorrere dal 2023, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 4, della legge n. 407 del 1998, relativa a borse di studio riservate a determinate categorie di soggetti, ivi indicati.

La RT evidenzia preliminarmente sui commi 568 e 569 che le risorse a copertura delle norme sono a valere sullo stanziamento di competenza e cassa del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) – autorizzazione ex art. 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370. 15 milioni di euro provenienti da tali risorse sono da trasferire dal Fondo integrativo speciale per la ricerca previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in compensazione, al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE), ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, da destinare specificamente alla finalità di cui all’articolo 1, comma 315, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Sul comma 570 rileva che la disposizione si rende necessaria per consentire che la quantificazione dei compensi e dei rimborsi spese ai componenti di commissioni e

comitati nonché ad esperti sia congrua e adeguata alle reali esigenze di qualità e complessità delle valutazioni.

Assicura che la norma non comporta oneri in quanto la stessa è coperta con le risorse previste negli avvisi emanati ed individuate, percentualmente, da una apposita norma. La disposizione prevede il concerto del MEF sul decreto ministeriale, al fine di verificare che gli incrementi determinati siano sostenibili con le risorse a disposizione.

Quanto al comma 571 afferma che il D.P.R. 5 maggio 2009, n. 58 («*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti*») conferma che ivi si prevede l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti e delle altre categorie aventi diritto. In particolare, ai sensi dell'articolo 2, nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1998, e successive modificazioni, le borse di studio da assegnare annualmente agli aventi diritto sono in numero di ottocento, ripartite tra le seguenti categorie di studio: a) trecento borse di studio dell'importo di 400 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado; b) trecento borse di studio dell'importo di 800 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado; c) centocinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM; d) cinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione.

Rileva che la procedura è svolta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri mentre i corrispondenti oneri gravano sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, relativamente alle borse di studio destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, e su quello del Ministero dell'università e della ricerca per le borse di studio in favore degli studenti universitari e AFAM nonché di quelli delle scuole di specializzazione.

Per assicurare la copertura del fabbisogno annuo complessivo a valere sui fondi del Ministero dell'università e della ricerca, come previsto dal citato D.P.R. 5 maggio 2009, n. 58, si rende necessario incrementare la dotazione del relativo capitolo di spesa per 149.377 euro a decorrere dall'anno 2023.

Il prospetto riepilogativo non è disponibile.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, sui commi 568-569 premesso che l'autorizzazione volta al riconoscimento di un contributo "aggiuntivo" *una tantum*, limitatamente al 2023, al CNR è chiaramente predisposta come limite massimo di spesa, nulla da osservare.

Ad ogni modo, posto che ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa cui all'articolo 10 della legge 370/1999, andrebbero

comunque richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a valere della citata autorizzazione per il 2023, a fronte dei fabbisogni di spesa già previsti ai sensi della legislazione vigente.

Venendo al comma 570, in considerazione degli elementi forniti dalla RT in merito al fatto che norma non comporta oneri in quanto è coperta con le risorse previste negli avvisi emanati ed individuate, percentualmente, da una apposita norma e che è previsto comunque il concerto del MEF sul decreto ministeriale, al fine di verificare che gli incrementi determinati siano sostenibili con le risorse a disposizione, non ci sono osservazioni.

Sul comma 571, in considerazione della circostanza che la norma si configura quale tetto massimo di spesa a decorrere dal 2023 ed alla luce degli elementi forniti dalla RT relativamente ai fabbisogni previsti per cui si rende necessario l'adeguamento delle risorse già previste dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Comma 572

(Misure relative alle Università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti)

La norma modifica il comma 1 dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, innalzando dal 20 al 30 per cento la quota massima da ripartire tra le università non statali legalmente riconosciute sulla base di criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli specifici indicatori previsti dalla normativa vigente al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca.

La RT conferma che la norma è diretta ad adeguare la percentuale di risorse destinata a fini premiali che l'art. 12, comma 1, della L. 30 dicembre 2020, n. 240 limitata per gli Atenei non statali al 20%, rispetto a quanto previsto per gli Atenei statali per i quali la percentuale massima di risorse destinata a fini premiali è posta pari al 30% (percentuale applicata dal 2021), ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale della modifica in esame, i cui effetti si iscrivono appieno nei limiti degli effetti complessivi da ritenersi scontati ai sensi della legislazione vigente per il comparto in esame, non ci sono osservazioni.

Commi 573-574

(Progressioni di carriera per ricercatori e tecnologi negli EPR vigilati dal MUR)

Le norme intervengono in materia di risorse destinate ai ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR.

Il comma 573 sostituisce il secondo periodo dell'art. 1, comma 310, lett. b), della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), prevedendo che le risorse ivi previste (30 milioni a decorrere dal 2022), destinate alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio, siano ripartite sulla base dei criteri stabiliti con decreto del MUR; 2) il comma 574 prevede che le risorse non ancora assegnate sono ripartite tra gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MUR con decreto dirigenziale in proporzione alle assegnazioni ordinarie dell'anno 2022, di cui al fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.

La RT riferisce che scopo della disposizione è quello di rendere possibile l'impiego delle risorse, già rese disponibili con la scorsa legge di bilancio, e non ancora assegnate nel 2022.

Assicura che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri, ma ridefinisce unicamente la finalizzazione di risorse già appostate con l'ultima legge di bilancio.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Commi 575-578

(Perequazione indennità di amministrazione ANVUR)

Il comma 575, prevede che, al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici "accessori", a decorrere dall'anno 2023 al personale delle aree dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) possano essere riconosciute le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero dell'università e della ricerca, come rideterminate con i criteri fissati dal contratto collettivo nazionale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021.

Il comma 576, inoltre, prevede che per lo stesso personale e con la stessa decorrenza di cui al comma 575 il differenziale stipendiale previsto dall'art. 52, comma 4, del CCNL Comparto funzioni centrali del triennio 2019-2021, possa essere rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione del personale delle aree del Ministero dell'università e della ricerca previste alla data del 31 ottobre 2022.

Il comma 577, poi, dispone che per le stesse finalità di cui al comma 575, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'ANVUR possano essere incrementati di euro 16.683 (annui) per il personale dirigenziale di livello generale e di euro 19.777 (annui) per il personale dirigenziale di livello non generale.

Alla copertura degli oneri derivanti dai commi precedenti, pari ad euro 107.782 annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede per euro 53.891 a carico del bilancio dell'Agenzia (la restante parte per euro 53.891 era coperta dall'emendamento mediante riduzione del istituito per la copertura degli interventi di competenza dei Ministeri in coerenza con gli obiettivi indicati nella manovra di bilancio previsto dal comma 4 dell'articolo 152 del disegno di legge iniziale e soppresso durante l'esame in prima lettura).

La RT riferisce sui commi 575-576 che le disposizioni prevedono, al fine di armonizzare i trattamenti economici accessori, l'adeguamento, a decorrere dall'anno 2023, dell'indennità di amministrazione del personale delle aree dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario alle misure previste per il personale del Ministero dell'Università e della Ricerca (ANVUR).

Per la quantificazione degli oneri relativi al personale delle aree sono state considerate le modifiche intervenute sulle misure dell'indennità di amministrazione del personale del Ministero dell'Università e della Ricerca prima ad opera del DPCM 23 dicembre 2021, attuativo dell'art. 143 della legge 160/2019, e poi del CCNL del comparto funzioni centrali relativo al triennio 2019-2021, considerando il differenziale rispetto alle misure percepite dal personale dell'Agenzia in questione.

Il comma 576 tiene conto anche di quanto previsto dall'art. 52, comma 4, del citato CCNL, che ha disposto che una parte dell'indennità di amministrazione confluisca nel differenziale stipendiale.

Le unità considerate, per il personale non dirigenziale dell'ANVUR, ammontano a 42 unità, di cui 6 dell'area degli assistenti e 36 dell'area dei funzionari.

L'onere complessivo per il personale non dirigenziale dell'ANVUR è pari a 71.321 euro annui a decorrere dall'anno 2023 (Tabella A).

TABELLA A

		ANVUR												
		fino al 31.10.2022					dall'11.2022				dal 01.2023			
AREA	Risorsa	Unità da RT	Tabellare nel VECCIO sistema	I.A. di partenza nel VECCIO sistema	I.A. MUR nel VECCIO sistema	Tabellare CCNL nel NUOVO sistema	Tab. al fine calcolato nel NUOVO sistema	I.A. di partenza nel NUOVO sistema	Differenziale retributivo - partenze	I.A. di arrivo nel NUOVO sistema	Differenziale retributivo - arrivo	Oneri unitari (fondo di pensione)	Oneri complessivi	
T E R Z A	F7	1	33.024	4.601	5.819	20.502	23.702	3.339	11.357	4.530	11.386	1.219	1.219	
	F6	1	31.061	4.601	5.819	20.502	23.702	3.339	9.384	4.530	9.412	1.219	1.219	
	F5	6	29.056	4.601	5.819	20.502	23.702	3.339	7.399	4.530	7.427	1.219	7.382	
	F4	19	27.059	4.601	5.819	20.502	23.702	3.339	5.602	4.530	5.630	1.219	23.155	
	F3	2	25.374	4.060	5.478	20.502	23.702	3.339	2.575	4.530	2.603	1.419	2.017	
	F2	2	24.104	3.777	4.968	20.502	23.702	3.339	1.024	4.530	1.024	1.350	2.381	
S E C O N D A	F1	5	23.360	3.777	4.968	20.502	23.702	3.339	219	4.530	219	1.350	5.952	
	F6	0	24.063	2.483	4.279	20.352	19.352	1.721	5.441	3.353	5.605	1.766	0	
	F5	0	23.367	2.483	4.279	20.352	19.352	1.721	4.785	3.353	4.949	1.766	0	
	F4	0	22.763	2.990	4.279	20.352	19.352	1.721	4.697	3.353	4.355	1.360	0	
	F3	4	21.469	3.251	4.279	20.352	19.352	1.721	3.615	3.353	3.011	1.028	4.113	
	F2	2	20.367	2.246	3.922	20.352	19.352	1.721	1.328	3.353	1.372	1.076	3.352	
P R I M A	F1	0	19.202	2.046	3.678	20.352	19.352	1.721	163	3.353	163	1.052	0	
	F3	0	18.551	1.834	3.359	20.391	18.391	1.515	1.467	3.040	1.467	1.525	0	
	F2	0	18.005	1.834	3.359	20.391	18.391	1.515	781	3.040	781	1.525	0	
	F1	0	18.264	1.834	3.359	20.391	18.391	1.515	160	3.040	160	1.525	0	
	Totale	42												
													Totale lordo amministrativo	71.321

Quanto al personale dirigenziale, le unità considerate sono 4, di cui 1 di livello dirigenziale generale e 3 di livello dirigenziale non generale. Ai fini dell'armonizzazione dei trattamenti accessori, a decorrere dal 2023 è stato incrementato il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato considerando l'incremento unitario pro-capite previsto dal citato DPCM 23 dicembre 2021 per il personale dirigenziale del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Gli oneri complessivi annui, a decorrere dal 2023, sono quindi pari ad euro 16.683 per il personale dirigenziale di livello generale e a 19.777 euro per il personale dirigenziale non generale (Tabella B)

TABELLA B

ANVUR Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca			
Dirigenti	Unità riportate nella RT (dotazione organica 2023)	Incremento <i>procapite</i> Fondo MUR (2021)	Onere riferito all'incremento del 2021
Dirigenti I fascia	1	16.683,43	16.683,43
Dirigenti II fascia	3	6.592,50	19.777,50

Per l'attuazione dei commi 575-577, la spesa complessiva è pari a euro 107.782 annui a decorrere 2023, di cui 53.891 coperti con le risorse del bilancio ANVUR ed euro 53.891 con le risorse del fondo di cui all'articolo 152, comma 4 del ddl iniziale.

Al riguardo per i profili di quantificazione, sui commi 575-576, alla luce della puntuale esposizione dei dati e parametri considerati dalla RT nella quantificazione degli oneri previsti dal 2023 relativamente alle differenze retributive con il personale del dicastero dell'Università e della Ricerca da riconoscersi al personale non dirigenziale dell'ANVUR - entrambe, va precisato, categorie di dipendenti pubblici "contrattualizzati" inquadrati nel CCNL "Funzioni centrali" - con esclusivo riferimento ai trattamenti economici "accessori" e all'"indennità di Amministrazione" loro riconosciute, e verificata la piena rispondenza ai trattamenti previsti dalla normativa vigente, non ci sono particolari osservazioni.

Ad ogni modo, richiamando il comma 7, secondo periodo, dell'articolo 17 della legge di contabilità, andrebbero richieste rassicurazioni in merito agli eventuali effetti di riparametrazione dei trattamenti accessori e dell'indennità di amministrazione a ragione di correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili ai dipendenti ANVUR.

Quanto al comma 577, laddove si prevede una analoga perequazione dei trattamenti economici "accessori" spettanti al personale Dirigente dell'ANVUR, con relativo adeguamento del Fondo per la retribuzione di "posizione" e di "risultato" dell'organismo, andrebbe richiesta la puntuale esposizione dei dati retributivi relativi agli emolumenti di "posizione" e di risultato", distintamente, per i dirigenti di I e II fascia del dicastero a fronte di quelli spettanti al personale di analogo livello dell'ANVUR, onde consentire lo scrutinio delle differenze solo sinteticamente esposte dalla RT.

Un ulteriore punto di riflessione, venendo anche al comma 578, riguarda la copertura dei maggiori oneri ivi individuata, per la metà, a carico del bilancio dell'organismo, atteso che ciò prefigura la copertura di un onere inderogabile a valere

di risorse già previste ai sensi della legislazione vigente, come, noto non consentita dalla disciplina contabile.

Sul punto, pur rilevando che il bilancio dell'ente presenta un avanzo "disponibile" di rilevante entità⁵⁵ alla data primo gennaio 2022 andrebbero, richiesti elementi di chiarificazione in merito alle ragioni di tale esubero di risorse e rassicurazioni circa la sostenibilità della riduzione prevista a fronte dei fabbisogni di spesa programmati.

Comma 579

(Borse di studio destinate a studenti universitari con disabilità)

La disposizione prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2023 gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione dell'assegno mensile di assistenza in favore di invalidi civili parziali di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, della pensione in favore degli invalidi civili totali di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dei sordi di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 e dei ciechi civili assoluti e parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66 e dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni.

La RT riferisce che secondo il Rapporto dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), il numero degli studenti universitari con disabilità è pari al 2 per cento della platea studentesca universitaria (dati aggiornati all'anno scolastico 2019/2020, fonte indagine ANVUR Disabilità e DSA).

Nel medesimo anno accademico, risultano 209.900 le borse di studio assegnate per corsi di laurea e post-laurea. Applicando a tale numero la suddetta percentuale del 2 per cento, si possono quindi quantificare circa 4.198 borse di studio assegnate a studenti con disabilità.

Di queste 4.198 borse di studio, si è stimato prudenzialmente che una quota pari al 75 per cento e, quindi, 3.148 borse di studio possano essere assegnate a studenti con disabilità titolari di pensione di inabilità o assegno di invalidità.

A questo punto, applicando il rapporto fra invalidi civili parziali e totali desumibile da dati INPS, si è calcolato che 1.174 (37,3 per cento di 3.148 borse di studio) possano essere le borse assegnate agli studenti titolari di assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali, avente un importo medio di 292,55 euro mensili nel 2022; e che 1.974 (62,7 per cento di 3.148 borse di studio) siano, invece, le borse assegnate a studenti titolari di pensione di inabilità "totale" e relativo incremento al milione, per un importo medio di circa 603 euro mensili nel 2022.

⁵⁵ L'importo è di 2,5 milioni di euro previsti per il 2022. Si segnala che ANVUR indica a bilancio per il 2022 una previsione di trasferimento dal bilancio dello Stato di circa 7 milioni di euro, a fronte di una spesa complessiva di competenza prevista pari a 18 milioni di euro. Crt. ANVUR, Bilancio di previsione 2022, Tabella di previsione Avanzo di amministrazione presunto, sul sito internet dell'ANVUR, sez. "Amministrazione trasparente", link bilanci.

Per quanto riguarda la quota sopra considerata di studenti con invalidità "parziale" (1.174 unità), si è stimato che una sotto-quota del 40% perda attualmente l'assegno di invalidità, per superamento del rispettivo limite reddituale (5.025,02 euro nel 2022), in conseguenza dell'erogazione della borsa di studio.

Sulla base di questo calcolo, si è quindi quantificato un primo onere derivante dalla proposta emendativa, in termini di maggiore spesa connessa all'erogazione degli assegni di invalidità parziale, pari a 1.785.959 euro nel 2022 ($1.174 \text{ borse} * 40\% * 292,55 \text{ euro} * 13 \text{ mensilità}$).

Per quanto riguarda gli studenti con invalidità "totale", si è stimato, sempre in via prudenziale, che il 100% della platea perda o veda ridursi la maggiorazione di cui all'articolo 38 della legge n. 448/2001 (c.d. incremento al milione), il cui l'importo medio è pari a 310 euro, in conseguenza dell'erogazione della borsa di studio. Sulla base di questo calcolo, si è quindi quantificato un onere derivante dalla proposta emendativa, in termini di maggiore spesa connessa all'erogazione della maggiorazione di cui all'articolo 38 della legge n. 448/2001, pari a euro 7.955.220 ($1.974 \text{ borse di studio} * 310 \text{ euro} * 13$).

Sommando gli importi sopra indicati si ottiene quindi l'onere totale derivante dalla proposta emendativa, pari a circa 9,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando i dati e parametri forniti dalla RT ai fini della quantificazione, va evidenziato che il dispositivo interviene sulla determinazione di una gamma di oneri inderogabili, ivi trattandosi di esclusione delle borse di studio per gli studi universitari disabili, dai parametri previsti ai fini del calcolo ISEE ai fini dell'assegno mensile di assistenza in favore ai sensi della normativa vigente, per cui l'onere non è configurabile come un limite di spesa.

Richiamando l'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, si prende atto delle fonti utilizzate per cui il numero degli studenti universitari con disabilità è pari al 2 per cento, tuttavia si tratta di un dato riferito ad un solo anno accademico mentre occorrerebbe piuttosto una proiezione certificata di tale platea nei prossimi dieci anni. Andrebbe inoltre chiarito su quali basi si fonda l'ipotesi che il 75 per cento delle borse di studio a studenti disabili sia assegnato a studenti pure titolari di pensione di inabilità o assegno di invalidità.

Si osserva che la RT non sembra considerare nei suoi calcoli i sordi e i ciechi civili, oggetto di autonomo riferimento nel dispositivo, anche se non si può escludere che essi siano stati computati nell'ambito delle platee indicate dalla RT. Più problematica appare la questione inerente alle pensioni di inabilità totale, per le quali la RT prende in considerazione soltanto la maggiorazione (che considera come onere, in quanto non sarebbe stata erogata in assenza della presente disposizione per superamento del limite reddituale), mentre esclude *tout court* qualsiasi impatto sulla quota-base, rispetto alla quale la borsa di studio (oscillante fra i 2.500 e i 6.000 euro circa) potrebbe determinare, in una frazione di soggetti dotati di altri redditi ma comunque fruitori

della borsa di studio, il superamento del relativo limite reddituale (anche se più elevato, pari a circa 17.000 euro).

La proiezione decennale della platea andrebbe poi riparametrata sulla base della componente della parte delle borse di studio riconosciute a titolo di invalidità "parziale" e "totale", per cui la disposizione in esame determinerà il maggiore onere di spesa.

Ad ogni modo, andrebbe valutato l'inserimento del richiamo ai commi dell'articolo 17 della legge di contabilità che prevedono il monitoraggio dei costi effettivi della misura onde predisporre gli interventi correttivi ed integrativi alla copertura, che si rendano necessari ad assicurarne la compatibilità con gli oneri previsti dalla disposizione in esame.

Comma 580

(Fondo alloggi studenti universitari fuori sede)

La disposizione rfinanzia per 4 milioni di euro per l'anno 2023 e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinato ai sensi della normativa vigente alla copertura dei fabbisogni alloggiativi degli studenti universitari fuori sede.

L'integrazione inserita nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'autorizzazione è chiaramente predisposta come limite massimo di spesa, nulla da osservare.

Ad ogni modo, anche la fine di consentire lo scrutinio in sede parlamentare sul grado di congruità dello stanziamento a fronte dei fabbisogni di spesa prevedibili, andrebbero richiesti elementi informativi circostanziati circa l'evoluzione della platea dei beneficiari che si prevede nei prossimi anni degli studenti universitari "fuori sede" degli atenei italiani.

Comma 581

(IUSS Pavia)

La disposizione riconosce un contributo all'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, scuola superiore ad ordinamento speciale, ad incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario, in misura pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato a riequilibrare la distribuzione del finanziamento per il funzionamento degli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale, al fine di sostenerne lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti infrastrutturali. Conseguentemente il Fondo esigenze indifferibili, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

La disposizione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione di spesa è predisposta come limite massimo di spesa, nulla da osservare.

Commi 582-583 ***(Università a vocazione collegiale)***

Il comma 582 prevede che la dotazione del Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale, di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il comma 583 prevede che il Fondo è ripartito, per gli anni 2023, 2024 e 2025, per una quota del 50 per cento, in ragione del rapporto tra gli studenti iscritti all'ateneo e i posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo e, per una quota del 50 per cento, in ragione dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti. Non sono ammessi al riparto del Fondo di cui al primo periodo gli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale e le istituzioni della formazione superiore che ricevono ordinariamente contributi dallo Stato per il sostegno alla residenzialità.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi dell'adeguamento di una autorizzazione di spesa già prevista dalla normativa vigente quale tetto massimo di spesa, nulla da osservare

Comma 584 ***(Incremento dei fondi per le iniziative e i servizi delle AFAM a beneficio degli studenti con disabilità)***

Il comma 584 prevede per il comparto AFAM che, al fine di consentire alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di garantire i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle medesime istituzioni siano incrementati di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici *post lauream* universitari come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'autorizzazione è predisposta come limite massimo di spesa a decorrere dal 2023, nulla da osservare.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una prima valutazione in merito alla congruità delle risorse a fronte delle esigenze di spesa prevedibili, richiamando il comma 7 dell'articolo 17 della legge di contabilità, andrebbero richieste indicazioni in merito alla platea attuale, ed alla sua evoluzione attesa per il decennio 2023/2033,

della popolazione studentesca delle AFAM contrassegnata da *handicap* e/o disabilità, nonché in relazione ai fabbisogni di spesa prevedibili, in particolare, al fine di favorirne la partecipazione ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici *post lauream* universitari come *tutor* accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.

Comma 585

(Scuola europea di industrial engineering and management)

Il comma 585 prevede che per le finalità di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Conseguentemente il Fondo esigenze indifferibili, è ridotto di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

La disposizione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione di spesa è predisposta come limite massimo di spesa per il 2023, e per e annualità 2024 e 2025, nulla da osservare.

Commi 586-587

(Finanziamento di scuole superiori d'ateneo del sistema universitario)

Il comma 586 prevede che al fine di dare attuazione al rafforzamento delle scuole universitarie superiori previsto del Piano nazionale di ripresa e resilienza è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per il sostegno e il potenziamento delle seguenti scuole superiori d'ateneo:

- 1) Collegio superiore — Università di Bologna;
- 2) Scuola di studi superiori C. Urbani — Università di Camerino;
- 3) Scuola superiore dell'Ateneo di Catania;
- 4) Istituto universitario di formazione interdisciplinare (ISUFI) — Università del Salento;
- 5) Scuola di studi superiori «G. Leopardi» — Università di Macerata;
- 6) Scuola Galileiana di studi superiori — Università di Padova;
- 7) Scuola superiore di studi avanzati — La Sapienza di Roma;
- 8) Scuola di studi superiore «F. Rossi» — Università di Torino;
- 9) Scuola superiore dell'Università degli studi di Udine;
- 10) Collegio internazionale Ca' Foscari — Università di Venezia.

Il comma 587 stabilisce che le risorse sono ripartite in misura uguale tra le istituzioni ivi elencate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Conseguentemente l'emendamento approvato in prima lettura prevedeva la riduzione del Fondo esigenze indifferibili di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

La disposizione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione di spesa è predisposta come limite massimo di spesa per il 2023, e per le annualità 2024 e 2025, nulla da osservare.

Comma 588
(Borse di studio medici di medicina generale)

Il comma 588 incrementa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale per l'attivazione di ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano a corsi di formazione specialistica. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

La RT non è presente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 589-591
(Parco della salute)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, istituisce presso lo stato di previsione del MEF per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da trasferire alla regione Piemonte quale contributo straordinario al fine di accelerare la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino. Con DPCM è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, sono stabiliti le funzioni del Commissario e il relativo compenso, che è determinato nella misura prevista dall'art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011 e non può essere superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'intervento il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di personale appartenente a strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di società da essi controllate direttamente o indirettamente nonché di altri enti pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti.

Il Commissario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatta salva l'applicazione delle norme delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, e delle norme e dei principi dell'ordinamento europeo nonché alle disposizioni in materia di esproprio per pubblica utilità.

L'emendamento approvato prevedeva la relativa copertura, pari a 100.000 euro per ciascun anno dal 2023 al 2025, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, si rileva che la norma provvede unicamente agli oneri per il compenso al Commissario straordinario, mentre non si effettua alcuna previsione per quanto riguarda l'espletamento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione degli

interventi cui è preordinato il Commissario. Inoltre, la norma stabilisce che il Commissario si avvalga del personale appartenente a strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di società da essi controllate direttamente o indirettamente nonché di altri enti pubblici, prevedendo una apposita clausola di invarianza d'oneri che però non è accompagnata dai dati che ne dimostrino l'effettiva invarianza. Appare dunque necessario fornire ulteriori chiarimenti al fine di dimostrare la sostenibilità della misura con le risorse previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 592-594

(Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento)

La norma istituisce presso il Ministero del turismo un Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni per l'anno 2024, 70 milioni per l'anno 2025 e 50 milioni per l'anno 2026, da destinare alle imprese esercenti attività di risalita a fune e innevamento, con l'obiettivo di realizzare interventi di ammodernamento e manutenzione. Tale misura mira altresì ad incentivare l'offerta turistica delle località montane. Le risorse previste possono essere destinate alla dismissione di impianti di risalita non più utilizzati o obsoleti. È inoltre prevista la dotazione di 1 milione di euro per progetti di *snow-farming* per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Fondo da destinare alle imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, al fine di realizzare interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione, volti a garantire adeguati standard di sicurezza	s	k	30	50	70	15	30	40	15	30	40

La RT afferma che la norma istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo le cui risorse sono destinate alla realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria degli impianti di risalita a fune già insistenti nei territori montani e nei comprensori sciistici, nonché di innevamento artificiale, oltre che a ripensare la montagna dismettendo impianti non utilizzati od obsoleti e garantire più elevati standard di sicurezza.

Il fondo viene istituito con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026.

Nel quadro delle iniziative a supporto delle attività imprenditoriali legate alla gestione di impianti sciistici, si propone la realizzazione di progettualità innovative in ambito *snow-farming*.

Tale pratica innovativa consiste nella realizzazione di siti di stoccaggio di neve artificiale, al fine di supportare nelle stagioni più calde lo svolgimento tanto delle attività sportive, quanto di quelle legate allo svago. In particolare, tale pratica già in uso presso numerose realtà nazionali, prevede la raccolta di grandi quantità di neve artificiale nei mesi primaverili, la realizzazione di meccanismi di copertura finalizzati a ostacolarne lo scioglimento e, infine, il trasporto e la posa della stessa neve presso le piste e gli impianti sciistici, così da poter anticipare e supportare lo svolgimento della stagione turistica.

In via sperimentale, si propone la realizzazione di sette progetti pilota, per un totale di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, subordinati alla presentazione di proposte progettuali che dettagliino gli estremi degli stessi progetti (es. località, tempistiche, costi, output previsto, benefici attesi). Beneficiari saranno i concessionari di impianti di risalita, gestori delle piste da sci e consorzi di essi.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto conto che l'onere è configurato come limite massimo di spesa.

Circa gli effetti ascritti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, pur rilevando che la dinamica è coerente con la natura di conto capitale della spesa, si rileva che la RT non esplicita la dinamica di spesa oltre il triennio.

Commi 595-602

(Aiuti di stato Covid e recupero aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali)

Il comma 595 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 596-602 si applicano alle misure di agevolazione (per le imprese del settore turistico) contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni:

- articoli 182, comma 1 (fondo da ripartire fra le imprese del settore turistico), e 183, comma 2 (fondo per le esigenze delle imprese e delle istituzioni culturali), del decreto-legge n. 34 del 2020;
- articolo 79 del decreto-legge n. 104 del 2020 (credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014);
- articolo 6-bis, commi 3 (risorse del fondo sopra citato di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi) e 11 (Fondo per la valorizzazione delle grotte destinato al ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte), del decreto-legge n. 137 del 2020.

Il comma 596 consente che gli aiuti di cui al comma 595 fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea siano cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.

Il comma 597 dispone che in caso di superamento dei massimali previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni

l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.

Il comma 598 prevede che, in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto ai sensi del comma 597, il corrispondente importo sia sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

Il comma 599 esclude l'applicazione di sanzioni in presenza di restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante con le modalità previste dai commi 597 e 598.

Il comma 600 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità di attuazione dei commi da 595 a 599 ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 della suddetta comunicazione della Commissione europea.

Il comma 601 stabilisce che, ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 595 a 599, si applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il comma 602 fa decorrere l'efficacia delle disposizioni in esame dal giorno stesso della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

La RT, dopo aver illustrato le disposizioni, precisa che l'esclusione di sanzioni prevista dal comma 599 dipende dal fatto che si tratta di un caso di mero superamento dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo e non di una illegittima fruizione di un aiuto di Stato per mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'agevolazione. La RT conclude che le norme, vertendo in materia di recupero di aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto conto che la norma ha l'effetto di disporre una procedura di restituzione volontaria degli eventuali aiuti di Stato percepiti, nell'ambito nel Quadro temporaneo degli aiuti Covid, oltre i massimali consentiti nonché una procedura per l'ipotesi di mancata restituzione volontaria, nel presupposto, sul quale appare comunque necessario acquisire una conferma, della compatibilità della procedura con la disciplina unionale sugli aiuti di Stato.

Commi 603-606

(Fondo per accrescere il livello e l'offerta professionale nel turismo)

Il comma 603, al fine di favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, nonché di agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro di alti professionisti del settore, istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo da ripartire denominato «Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo», con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il comma 604 destina le risorse del fondo di cui al comma precedente alle seguenti finalità:

- a) riqualificazione del personale già occupato nel settore e formazione di nuove figure professionali anche attraverso percorsi formativi e scuole di eccellenza, corsi di alta formazione e specializzazione, volti a formare figure professionali dotate di una preparazione di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vitivinicoli della tradizione e della cultura italiane;
- b) azioni di rafforzamento delle competenze degli operatori del settore attraverso cicli di aggiornamento continuo;
- c) azioni a supporto dell'inserimento nel mercato del lavoro;
- d) azioni per favorire l'ampliamento dei bacini di offerta di lavoro.

Il comma 605 demanda ad uno o più decreti del Ministro del turismo la definizione delle modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 603.

Il comma 606 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Istituzione Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo destinato alla riqualificazione e formazione del personale, azioni a supporto dell'inserimento nel mercato del lavoro e per favorire l'ampliamento dei bacini di offerta di lavoro	s	c	5	8	8	5	8	8	5	8	8

La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso che gli oneri sono configurati come limiti massimi di spesa.

Commi 607-610

(Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica e cammini religiosi)

I commi in esame istituiscono nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di 10 milioni per il 2023 e 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.

La definizione delle modalità attuative del Fondo è demandata ad un decreto interministeriale del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

In prima lettura è stata aggiunta una norma volta a incrementare di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 il fondo istituito con legge di bilancio 2022 per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi cosiddetti «cammini» religiosi e il recupero e la valorizzazione degli immobili che li caratterizzano.

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Istituzione Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica	s	c	10	12	12	10	12	12	10	12	12

La RT si limita a descrivere le norme.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto conto che gli oneri sono configurati come limite di spesa.

Commi 611-612

(Fondo per il turismo sostenibile)

Le norme istituiscono un fondo denominato "*Fondo per il turismo sostenibile*", la cui dotazione è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e, per gli anni 2024 e 2025, 10 milioni di euro ciascuno. Tale fondo mira ad attenuare il sovraffollamento turistico, a creare itinerari turistici innovativi e a stagionalizzare alcune mete. Ulteriore finalità perseguita dalla disposizione diviene l'individuazione di percorsi turistici intermodali che facciano leva anche sull'utilizzo di mezzi di trasporto elettrici. Da ultimo il Fondo si propone di fornire supporto alle strutture ricettive e alle imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Istituzione Fondo per il turismo sostenibile destinato a rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l'attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo; a favorire la transizione ecologica nel turismo, il turismo intermodale con strategie di riduzione delle emissioni inquinanti e supporto alle strutture ricettive e imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.	s	c	5	10	10	5	10	10	5	10	10

La RT con riferimento agli interventi proposti, da attuarsi nell'ambito del Fondo, afferma che non si ravvisano profili di sovrapposibilità con quanto finanziato a valere sul FUNT istituito con l'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In particolare:

- a) le destinazioni turistiche (grandi destinazioni o enti locali di minori dimensioni), affette dal fenomeno dell'*overtourism* e dai picchi di stagionalità, non risultano beneficiarie degli interventi del FUNT. La *ratio* della norma che si propone mira a sostenere gli enti locali per attività volte a sostenere itinerari alternativi e percorsi innovativi volti a decongestionare i centri a maggiore attrattività, specie se connotati da picchi di presenze in particolari stagioni.
- b) i beneficiari degli interventi che si propongono con il Fondo sono enti locali e gestori di trasporto destinato a fini turistici (anche nella forma del partenariato pubblico/privato); pertanto, nessuna azione finanziata con il FUNT mostra profili di sovrapposibilità. Destinatari di una quota di risorse aggiuntive introdotte dal cd. DL Sostegni-ter sono unicamente gli autobus coperti, solo allo scopo precipuo di sostenerli a seguito delle difficoltà derivanti dalla pandemia di Covid-19;
- c) l'intervento rivolto alle strutture ricettive e imprese turistiche attraverso il Fondo si potrebbe porre in una logica di complementarità con quanto finanziato a valere sul FUNT e utilizzato dagli operatori per la riconversione/adequamento delle strutture al fine di migliorarne la sostenibilità (anche in termini di impatti ambientali). Infatti, scopo della disposizione è quello di consentire alle strutture e imprese turistiche di ottenere la certificazione ISO relativa al possesso dei requisiti di sostenibilità previsti. Pertanto, le imprese che abbiano già realizzato tali interventi finanziati dal FUNT, potranno accedere direttamente alla certificazione ovvero, laddove fossero necessari ulteriori adeguamenti, a misure di supporto per il completamento degli interventi necessari e ulteriori.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto conto che l'onere è configurato come limite di spesa.

Comma 613
(Misure a sostegno dello sport italiano)

Il comma incrementa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di cui 1 milione di euro destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste, la dotazione del Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Incremento del Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui all'art.1, comma 369, L. n. 205/2017	s	c	2	2	2	2	2	2	2	2	2

La RT ribadisce il contenuto del comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 614-618
(Misure a sostegno dello sport italiano e della pratica sportiva dei Disabili)

Le disposizioni recano varie disposizioni a sostegno della pratica sportiva.

In particolare, il comma 614 dispone la proroga, anche per l'anno d'imposta 2023 e per i soli soggetti titolari di reddito d'impresa, del credito d'imposta, nella misura del 65 per cento, per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. A tal fine, proroga per tutto il periodo d'imposta 2023, e solo a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta (cd. Sport bonus) per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, disciplinato, in prima battuta, dall'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). Precisa, altresì, che l'istituto si applica, per l'anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro e secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 623, della menzionata legge di bilancio 2019. Il citato comma specifica, infine, che per l'attuazione delle disposizioni in esso contenute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019.

Il comma 615 è finalizzato a incentivare le imprese che promuovono i propri prodotti e servizi tramite campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche, che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali. A tal fine, alla lettera a), si modifica l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, rendendo applicabile il contributo, sotto forma di credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, previsto dall'articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020, anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2023. Il comma specifica, altresì, che per il primo trimestre 2023

il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 10 mila euro. L'incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione. Alla lettera b) si interviene sul comma 1 del citato articolo 9 autorizzando la spesa per un importo complessivo pari a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023. La cifra costituisce un tetto di spesa.

La RT ribadisce sul comma 614 che la disposizione opera la proroga per l'anno 2023 del cosiddetto "*Sport Bonus*", il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, così come introdotto dalla legge di bilancio 2019 (commi da 621 a 626) per l'anno 2019, limitatamente ai titolari di reddito d'impresa.

Rileva che il credito d'imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è fissato nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate ed è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d'impresa, utilizzabile per importi non superiori al 10 per mille dei ricavi annui e nel limite complessivo di 15 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

La misura comporta oneri per 5 milioni di euro su base annua.

Di seguito l'andamento finanziario, considerando la validità della norma per il solo 2023:

	<i>(milioni di euro)</i>					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Credito d'imposta	-5,0	-5,0	-5,0	0	0	0

Sul comma 615 rileva che la norma incentiva le società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che rispettano determinati limiti dimensionali e che promuovono la propria immagine nonché i propri prodotti e servizi tramite campagne pubblicitarie nei settori giovanili e in modo da innescare un circolo virtuoso in cui l'attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell'attività di *advertising* resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo *brand*, a livello locale e su scala più ampia.

Il contributo si rende applicabile sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, anche agli investimenti pubblicitari effettuati nel primo trimestre 2023 da utilizzare esclusivamente in compensazione. La misura dell'incentivo, pari al 50% degli investimenti effettuati, è prevista in linea con altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell'ordinamento.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese correnti e in conto capitale.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Proroga per l'anno d'imposta 2023 del credito d'imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture effettuate (Sport Bonus) (c. 615, lett. a))	s	c	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Proroga al 2023 del Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo di cui all'articolo 10, comma 1 del DL n. 73/2021 (c. 615, lett. b))	s	k	35			35			35		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che relativamente alle disposizioni in esame gli oneri sono limitati all'entità degli stanziamenti ivi previsti, nulla da osservare.

In proposito, si evidenzia comunque che le quantificazioni sono inoltre sostanzialmente in linea con quelle previste in precedenti proroghe: con riferimento al comma 614 (c.d. Sport Bonus), l'articolo 1, comma 177, della legge n. 160/2019 (proroga al 2020) cita il dato di 4,4 milioni nel triennio 2020-2022, mentre l'articolo 1, comma 190, della legge n. 234/2021 (proroga al 2022) cita il dato di 4,4 milioni nel triennio 2022-2024; con riferimento al comma 615 (credito d'imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo), l'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 4/2022 "Sostegni-ter", prevede un rifinanziamento di 20 milioni per il 2022.

Il comma 616 aggiunge 25 milioni di euro, per il 2023 all'incremento disposto, per il 2022, dall'art. 7 del decreto-legge n. 144 del 2022, del «*Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano*», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute S.p.A., per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica. Per le predette finalità, le relative risorse a fondo perduto si attestano, quindi, a 60 milioni di euro per il 2022 e a 25 milioni di euro per il 2023.

Il comma 617 incrementa il Fondo «*Sport e periferie*» di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Nel dettaglio, la disposizione in commento prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 362, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), relativa al Fondo «*Sport e periferie*», sia rifinanziata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026

Il comma 618 incrementa di 200 milioni di euro la dotazione del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, costituito presso l'Istituto per il credito sportivo. A tal fine, la dotazione del fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le finalità di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

La RT ribadisce sul comma 4 che la norma incrementa di 25 milioni di euro per il 2023 il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

Sui commi 5 e 6 ribadisce che la norma potenzia i fondi speciali statali per lo sport gestiti dall'Istituto per il credito Sportivo amministrati in gestione separata e gratuita relativi alla concessione di contributi in conto interessi e di garanzie per l'impiantistica sportiva su finanziamenti dell'Istituto per il Credito Sportivo e delle altre banche:

- a) Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il Credito Sportivo, alimentato in passato in modo automatico e continuativo attraverso il versamento di un'aliquota percentuale (da ultimo del 2,45 per cento) calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici (Totocalcio e Totogol);
- b) Fondo di garanzia di cui all'art. 90, comma 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.

I Fondi, privi di una stabile fonte di alimentazione, necessitano di rifinanziamenti al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi economici, sociali ed ecologici dettati dall'Agenda 2030 per favorire lo sviluppo sostenibile del pianeta, in particolare per quanto riguarda la transizione ecologica ed energetica del settore Sport.

Al fine di evitare l'esaurimento del plafond e la necessità di finanziare gli investimenti in impiantistica sportiva esclusivamente a tassi di mercato pregiudicando la già scarsa propensione agli investimenti dei soggetti interessati, l'articolo 1, comma 1061, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha stabilito che "I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il credito sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.", mentre, l'articolo 4, comma 3-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha esteso i bilanci interessati da tale destinazione a quelli dal 2020 al 2022.

Lo Statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo prevede una partecipazione del MEF al capitale dell'80,438%.

Sulla base di tale quota e della previsione statutaria di distribuzione del 45% degli utili di bilancio ai partecipanti al capitale della banca, viene riconosciuta al MEF una quota pari al 36% circa degli utili netti prodotti annualmente dalla gestione dell'ICS.

La quota di dividendi di spettanza MEF relativi al bilancio dell'esercizio 2021 destinati al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295, è stata pari a 5,4 milioni di euro.

Gli utili netti previsti dal Piano industriale dell'ICS per l'anno 2022 sono pari a 13,9 milioni di euro e in base alla norma vigente la quota di spettanza del MEF da destinare al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti

all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295, ammonterebbe, con riferimento a tale esercizio, a 5 milioni di euro.

L'Art. 16, comma 9, del D.L. 9 agosto 2022 n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022 n. 142 ha destinato al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295 la dotazione non impegnata pari a 13,9 milioni di euro del Comparto di garanzia per finanziamenti di liquidità di cui all'articolo 14, comma 2, del D.L. 8/4/2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 che ha cessato l'operatività il 31/12/2021.

A seguito di tale provvedimento la dotazione disponibile del predetto Fondo ammonta al 30/06/2022 a circa 9 milioni di euro al netto degli stanziamenti di contributi deliberati per l'iniziativa "Sport Missione Comune 2022.

Il Fondo Speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, negli anni dal 2019 al 2021 ha concesso contributi in conto interessi per 79,90 milioni di euro pur in presenza di livelli di tassi di interesse molto contenuti rispetto alle serie storiche.

In particolare, nello stesso periodo, con le iniziative a bando destinate all'impiantistica sportiva degli enti locali, sono stati concessi 55,35 milioni di euro di contributi che hanno abbattuto totalmente gli interessi di 477 milioni di euro di mutui.

Soprattutto nel settore dei finanziamenti agli enti locali, l'attuale crescita dei tassi di interesse rende le iniziative a bando per il totale abbattimento degli interessi dei mutui contratti per impianti sportivi, attivate a valere sul Fondo Speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, molto più onerose. Tali iniziative, però, hanno contribuito in maniera molto significativa all'incremento dell'incidenza dei mutui degli enti locali per impianti sportivi sul totale dei mutui per opere pubbliche. Tale valore è passato da circa il 5% del 2014, prima dell'attivazione di tali iniziative, a un valore medio di oltre il 21% negli anni 2015-2021 come si evince dall'Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti del MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

L'incremento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 della dotazione del Fondo Speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 consente di continuare a proporre le iniziative a bando e le agevolazioni negli interessi.

Il prospetto riepilogativo non è disponibile.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che le disposizioni si configurano come integrazioni a fondi già previsti a legislazione vigente e che i relativi oneri sono configurati come limiti di spesa nulla da osservare.

Commi 619-626

(Trasformazione in S.p.A dell'Istituto per il Credito sportivo)

La norma prevede disposizioni in materia di modifica di statuto e disciplina del Credito Sportivo.

Il comma 619 prevede che al fine di assicurare la continuità della promozione e del sostegno delle attività di soggetti pubblici e privati nello sport e nella cultura, l'istituto per il Credito Sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, opera d'ora innanzi nel settore del credito e, all'esito della procedura prevista dalle disposizioni successive è trasformato in società per azioni di diritto singolare denominata "Istituto per il credito Sportivo e Culturale", che succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e obblighi dell'istituto in essere alla data del perfezionamento del processo di trasformazione.

Il comma 620 stabilisce che in deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la trasformazione in società per azioni dell'istituto per il Credito Sportivo è realizzata sulla base di un progetto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del decreto di cui al successivo comma 7, che individua il programma e lo statuto della società "Istituto per il credito Sportivo e Culturale". La trasformazione si attua per atto pubblico, all'esito della procedura di autorizzazione con l'autorità di vigilanza competente sul settore creditizio e in conformità con la disciplina vigente.

Il comma 621 prevede che la società "Istituto per il credito Sportivo e Culturale" persegue una missione di pubblico interesse esercitando l'attività bancaria finalizzata allo sviluppo e al sostegno dei settori dello sport e della cultura, mediante la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi e in ogni altra forma, nonché l'esercizio del credito e di ogni altra attività finanziaria e la promozione, secondo logiche e a condizioni di mercato, dello sviluppo di attività finanziarie e di investimento nei predetti settori, informando la propria attività alla responsabilità sociale e allo sviluppo sostenibile, in favore di soggetti pubblici o privati. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, la società "Istituto per il credito Sportivo e Culturale" può compiere, nei limiti della disciplina vigente, ogni operazione strumentale, connessa e accessoria, anche per il tramite di società controllate, ivi inclusa la promozione e gestione di fondi mobiliari e immobiliari e operazioni commerciali, industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive.

Il comma 622 dispone che le azioni della società "Istituto per il credito Sportivo e Culturale" sono attribuite al Ministero dell'Economia e delle Finanze e agli altri soggetti pubblici e privati che partecipano al capitale dell'istituto, proporzionalmente alla partecipazione detenuta alla data di efficacia della trasformazione. Il controllo della società "Istituto per il credito Sportivo e Culturale" è riservato al Ministero dell'Economia e delle Finanze e ai soggetti privati è consentito, in ogni caso, detenere quote complessivamente solo di minoranza del capitale della società.

Il comma 623 stabilisce che alla società "Istituto per il credito Sportivo e Culturale" è assegnata la gestione a titolo gratuito dei fondi speciali previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con apposite convenzioni vengono indicate e regolate le specifiche attività ricomprese nella gestione a titolo gratuito dei fondi speciali.

Il comma 624 prevede che per la gestione dei fondi speciali di cui al precedente comma, la società "Istituto per il credito Sportivo e Culturale" istituisce gestioni separate ai fini di governo societario, amministrativi, contabili ed organizzativi, ispirate a criteri di trasparenza. Al Ministero per lo Sport e i Giovani e al Ministero della Cultura spetta il potere di indirizzo delle rispettive gestioni separate di cui al presente comma. Sino alla trasformazione, l'istituto per il Credito Sportivo continua a gestire i fondi speciali di cui al comma 623 secondo le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il comma 625 dispone che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero per lo Sport e i Giovani, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da adottare di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero della Cultura, sentita la

Banca d'Italia, stabilisce: a) i principi di governo della società "Istituto per il credito Sportivo e Culturale" relativamente alla composizione e nomina degli organi di amministrazione e controllo in coerenza con le finalità istituzionali e l'assetto proprietario, alla destinazione dell'utile di esercizio e alle modalità per garantire la vigilanza sull'attività da parte delle Autorità competenti; b) i criteri di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi per la gestione dei fondi speciali di cui al precedente comma 623, c) lo schema dell'atto costitutivo e del nuovo statuto della società, ivi incluse le procedure per le loro successive modifiche; d) le modalità e i criteri di nomina e di insediamento degli organi sociali della società e degli organi di gestione controllo dei fondi di cui al comma 623; e) gli strumenti di raccolta e le eventuali tipologie di operazioni di credito rientranti nel perimetro del comma 6-quater con riferimento alle quali potranno essere previsti interventi di sostegno pubblico. La nomina dei componenti degli organi sociali è deliberata a norma del Codice civile e secondo le previsioni contenute nello statuto sociale.

Il comma 626 prevede che alla società "Istituto per il credito Sportivo e Culturale" si applicano le disposizioni del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla società "Istituto per il credito Sportivo e Culturale" non si applicano le disposizioni previste dal Testo Unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Resta ferma l'applicazione degli articoli 3, comma 7, e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il controllo della Corte dei conti sull' "Istituto per il credito Sportivo e Culturale" viene effettuato secondo le modalità indicate dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La RT riferisce che l'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) è stato istituito con la Legge 24 dicembre 1957, n. 1295, attraverso la quale ha conseguito la qualificazione di "ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma".

L'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ha disposto l'espressa abrogazione della predetta norma istitutiva, con la sola eccezione degli articoli 2, comma 4 (contribuzione da parte del CONI), 3, comma 7 (riduzione a metà degli onorari notarili) e 5 (contributi sugli interessi sui mutui).

Il D.Lgs. n. 385/1993, pertanto, rimane la principale disposizione legislativa che regola in via generale l'attività dell'ICS.

L'art. 151 del suddetto Decreto prevede che "L'operatività, l'organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate".

Ha rilevanza in questo contesto il disposto dell'art. 14, comma 1, lett. a), dello stesso D.Lgs. n. 385/1993, secondo cui "L'autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata quando ricorrano le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata", a conferma che la forma organizzativa tipica per l'esercizio del credito nel sistema vigente sia quella di S.p.A.

Con l'art. 2 della L. 26 novembre 1993, n. 489, adottato soltanto due mesi dopo il T.U. Banche, la necessità di procedere alla trasformazione è stata confermata: "gli enti creditizi ... assumono la forma di società per azioni".

A seguito del percorso di definizione del nuovo Statuto, approvato con Decreto Interministeriale del 24 gennaio 2014, è stato confermato che l'Istituto è qualificabile

come “banca pubblica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 151 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385” e che, pertanto, in forza di tale ultima norma, l’attività risulta disciplinata, oltre che dallo stesso Statuto e dalle altre norme in esso richiamate, anche dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 385/1993.

Tuttavia, dal quadro normativo sopra descritto emerge in modo inequivocabile che la forma organizzativa tipica per l’esercizio del credito nel sistema vigente sia quella di S.p.A., costituendo pertanto l’Istituto di Credito Sportivo una anomalia sotto questo specifico profilo.

Recentemente, nell’ambito di un contenzioso avente ad oggetto la qualificazione giuridica dell’Istituto per il Credito Sportivo come organismo di diritto pubblico, il Tar Lazio, con la sentenza 20 maggio 2020, n. 5336, ha sottolineato che “la doverosa trasformazione in società per azioni non è mai avvenuta”, evidenziando che ciò rende «dubbia la coerenza sistematica, sul piano del diritto nazionale, dell’attuale assetto organizzativo dell’Istituto».

La sentenza del Consiglio di Stato 13 settembre 2021, n. 6272, pur riformando la predetta pronuncia del Tar Lazio con riferimento al tema della qualificazione dell’Istituto come organismo di "diritto pubblico", ha confermato i “tratti di anomalia sotto il profilo sistematico” a fronte della “non avvenuta doverosa trasformazione in società per azioni ai sensi del disposto di cui all’art. 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, entro il termine ivi stabilito del 30 giugno 1994”.

Nell’ottica di porre rimedio alla suddetta anomalia, occorre comunque considerare il rilevante arco temporale trascorso dall’adozione delle norme che hanno previsto la trasformazione in società di capitali, nonché l’evoluzione normativa nel frattempo intervenuta sia nel settore bancario, sia nella disciplina delle società pubbliche.

Stante la sopravvenuta inadeguatezza del previgente assetto normativo, ivi compreso quello specifico concernente le modalità procedurali per la trasformazione in società per azioni (D.Lgs. n. 356/1990), risulta necessaria l’adozione di una norma di legge ad hoc che introduca disposizioni procedurali e sostanziali specifiche che regolino tale percorso, anche per tenere conto del quadro normativo nazionale ed europeo oggi vigente.

In tale ottica, con la proposta normativa in oggetto, si prevede al comma 619 la trasformazione dell’Istituto del Credito Sportivo in una società di diritto singolare, denominata “*Istituto per il credito Sportivo e Culturale*”, che succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e negli obblighi dell’Istituto, con l’obiettivo di assicurare la continuità della promozione e del sostegno dell’attività dei soggetti pubblici e privati nei settori dello sport e della cultura.

Il successivo comma 620 attribuisce, in deroga all’art. 1, comma 3, della Legge 30 luglio 1990, n. 218, la competenza al Consiglio di Amministrazione di deliberare il progetto di trasformazione in società dell’Istituto, individuandone il programma e lo statuto. La trasformazione si attua per atto pubblico, all’esito della procedura di autorizzazione con l’autorità di vigilanza competente sul settore creditizio e in conformità con la disciplina vigente.

Ai sensi del comma 621, la società è chiamata a perseguire missioni di pubblico interesse da attuarsi attraverso l'esercizio, in favore di soggetti pubblici o privati, (i) dell'attività bancaria finalizzata allo sviluppo e al sostegno dei settori dello sport e della cultura mediante la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi e in ogni altra forma; (ii) del credito e di ogni altra attività finanziaria, nonché con la promozione, secondo logiche e a condizioni di mercato, dello sviluppo di attività finanziarie e di investimento nei predetti settori, informando la propria attività alla responsabilità sociale e allo sviluppo sostenibile.

Tale attività potrà essere svolta dalla società anche per il tramite di soggetti controllati, ivi inclusa la promozione e gestione di fondi mobiliari e immobiliari e operazioni commerciali, industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive.

Il comma 622 prevede, inoltre, che la partecipazione di controllo nella società è riservata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre agli azionisti privati è consentito, in ogni caso, detenere quote solo di minoranza nel capitale sociale della società. Proprio in forza della missione di pubblico interesse che la società è chiamata a perseguire, la gestione dei fondi speciali previsti dall'articolo 5 della Legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e dall'articolo 90, comma 12, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 184, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, è assegnata a titolo gratuito alla medesima società (comma 623).

L'ultimo periodo del comma 623 e il successivo comma 624 disciplinano gli adempimenti che la società dovrà adottare per la gestione dei fondi speciali. In particolare, viene previsto che dovranno essere adottate specifiche convenzioni atte a regolamentare le attività rientranti nel perimetro della gestione dei predetti Fondi. Al contempo, la stessa società istituisce gestioni separate per la gestione di tali Fondi, nell'ottica di garantire la massima trasparenza e il rispetto delle finalità pubbliche nell'amministrazione delle risorse di cui ai fondi speciali. Sino alla trasformazione, l'Istituto per il Credito Sportivo continua a gestire i fondi speciali di cui al comma 623 secondo le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il comma 625, inoltre, prevede che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è adottato dal Ministero per lo sport e i giovani, di concerto con i Ministeri competenti (Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero della Cultura) e sentita la Banca d'Italia quale organismo di vigilanza e di controllo del settore bancario, un apposito decreto con l'obiettivo di stabilire in modo puntuale le modalità per la trasformazione dell'Istituto per il Credito Sportivo in società per azioni, con particolare riferimento: a) ai principi di governo della società relativamente alla composizione e nomina degli organi di amministrazione e controllo in coerenza con le finalità istituzionali e l'assetto proprietario, alla destinazione dell'utile di esercizio e alle modalità per garantire la vigilanza sull'attività da parte delle Autorità competenti; b) i criteri di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi per la gestione dei fondi speciali di cui al precedente comma 623; c) lo schema

dell'atto costitutivo e del nuovo statuto della società, ivi incluse le procedure per le loro successive modifiche; d) le modalità e i criteri di nomina e di insediamento degli organi sociali della società e degli organi di gestione controllo dei fondi di cui al comma 623; e) gli strumenti di raccolta e le eventuali tipologie di operazioni di credito rientranti nel perimetro del comma 621 con riferimento alle quali potranno essere previsti interventi di sostegno pubblico. La nomina dei componenti degli organi sociali è deliberata a norma del codice civile e secondo le previsioni contenute nello statuto sociale.

Sulla base della qualificazione giuridica in termini di società di diritto singolare, il comma 626 esclude l'applicazione delle disposizioni previste dal Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-*bis* del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Resta ferma, invece, l'applicazione del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e degli articoli 3, comma 7, e 5 della Legge 24 dicembre 1957, n. 1295. La Società è soggetta anche al controllo della Corte dei conti nei limiti delle attività di cui ai commi 5 e 6; tale controllo dovrà comunque essere effettuato secondo le modalità indicate dall'articolo 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 259.

Assicura che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'Istituto per il Credito Sportivo ha un bilancio autonomo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ivi trattandosi di soggetto estraneo al novero degli enti da considerarsi PA ai sensi della normativa vigente, non ci sono osservazioni.

Commi 627-628

(Finanziamento a favore di Sport e Salute per il progetto “Bici in Comune”)

La norma autorizza a favore della società Sport e salute Spa la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023, e di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il progetto “Bici in Comune” attività promossa dalla medesima società, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, per favorire la promozione della mobilità ciclistica quale strumento di uno stile di vita sano e attivo, nonché del cicloturismo.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con DPCM, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione delle risorse.

La RT e il prospetto riepilogativo non sono disponibili.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 629 **(Fondo disabilità)**

Il comma 629 prevede che il Fondo di cui al comma 333 (Disabili e sport, progetto "Filippide") dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), è incrementato di 200.000 nell'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo comma 200 (Fondo esigenze indifferibili) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge finanziaria 2015), come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.

Le integrazioni apportate in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 630 **(Misure a sostegno della cultura)**

La norma sostituisce l'art. 1, comma 357 della legge n. 234 del 2021, relativo alla Carta elettronica per spese culturali da parte dei giovani diciottenni, con i commi 357-357-*quinquies* del medesimo articolo (lettera a)) e introduce disposizioni di coordinamento all'art. 1, comma 358 della medesima legge (lettera b)).

Il nuovo comma 357 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021 prevede che, a fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera sono concesse, a decorrere dall'anno 2023:

- a) una "Carta della cultura Giovani" a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età;
- b) una "Carta del merito", agli iscritti agli istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati che abbiano conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la carta di cui alla lettera a).

Il nuovo comma 357-*bis* prevede che le misure di cui al comma 357 sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura giovani e della Carta del merito.

Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento delle Carte di cui al comma 357 e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla loro disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione

dell'erogazione degli accreditati oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati.

Nei casi di violazione, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto, tenuto conto della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresì la sospensione dell'attività della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni.

Il testo è stato integralmente riformulato rispetto al testo iniziale ed è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che le nuove Carte della cultura operano nel rispetto del limite massimo di spesa previsto, senza che siano predeterminati parametri rigidi, non ci sono particolari osservazioni.

Sull'attività di vigilanza sul corretto funzionamento delle Carte demandata al Ministero della cultura, per cui sono previste altresì attività di disattivazione, cancellazione dall'elenco delle strutture, diniego di accredito o recupero di somme e sospensione in via cautelare degli accreditati, andrebbe assicurato che il Ministero sia in grado di farvi fronte potendo avvalersi solo delle risorse già stanziare a legislazione vigente.

Commi 631-636

(FUS; Fondo Mibac; Finanziamento Unione nazionale pro-loco; Imprese culturali; Fondazione Biblioteca Benedetto Croce; Istituzione culturale denominata Accademia Vivarium novum)

Il comma 631 prevede che il Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, assume la denominazione di Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

Il comma 632 istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo da ripartire con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al primo periodo.

Il comma 633 autorizza la spesa di 900.000 euro per il 2023 e 1 milione per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore dell'Unione nazionale delle pro loco d'Italia, al fine di consentire la realizzazione del censimento e della valorizzazione delle espressioni del patrimonio culturale immateriale dei piccoli comuni, in attuazione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.

Il comma 634 rfinanzia nella misura di 3 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 il Fondo per le piccole e medie imprese creative istituito dalla legge n. 178/2020 nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del made in Italy.

Il comma 635 autorizza la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dal 2023 per il finanziamento della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce con sede in Napoli.

Il comma 636 rifinanzia di 700.000 euro annui, a decorrere dal 2023, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 335 della legge n. 205 del 2017, relativa al finanziamento dell'istituzione culturale denominata Accademia Vivarium novum, con sede in Frascati.

La RT non è disponibile.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 632-636, posto che le disposizioni in esame sono predisposte come limite massimo di spesa, nulla da osservare.

Sul comma 631, in considerazione del tenore ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni

Commi 637-638 ***(Fondo editoria)***

La norma reca disposizioni volte ad adeguare la dotazione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione al fine di corrispondere al maggiore fabbisogno connesso al rimborso di Poste Spa per la spedizione dei prodotti editoriali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare, il comma 637 pone a decorrere dal 1° gennaio 2023 a carico del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la corresponsione del rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate per la spedizione di prodotti editoriali. A tal fine, si novella l'articolo 3, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 353/2003 (L. n. 46/2004).

Il comma 638 incrementa conseguentemente il predetto Fondo di euro 75.883.298 per il 2023 e di euro 55.000.000 a decorrere dal 2024.

La RT riferisce sul comma 637 che la disposizione, a decorrere dal 2023, imputa le spese per le agevolazioni tariffarie di cui al decreto-legge n. 353/2003 riguardante le tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri), che viene opportunamente integrato di 75.883.298 milioni di euro per l'anno 2023 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

L'incremento del Fondo per il pluralismo nell'ammontare indicato è finalizzato a coprire il rimborso riguardante le tariffe postali agevolate per le spedizioni effettuate dalle imprese editrici; a tale fine vengono riallocate sul suddetto Fondo le risorse destinate alle agevolazioni postali già previste a legislazione vigente, per pari importo, sul capitolo di spesa 1496 afferente al Ministero dell'economia e delle finanze. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le risorse a legislazione vigente sono utilizzate per consentire le liquidazioni a Poste Italiane S.p.a. delle compensazioni (cioè del "gap" tra tariffa ordinaria e tariffa agevolata) per gli importi da questa fatturati.

In merito al comma 638, segnala che la norma incrementa il Fondo per l'editoria di cui all'articolo 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, di 75.883.298 milioni di euro per l'anno 2023 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori/minori spese correnti, come segue:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Riduzione somme destinate alle agevolazioni tariffarie prodotti editoriali	s	c	-75,88	-55,00	-55,00	-75,88	-55,00	-55,00	-75,88	-55,00	-55,00
Integrazione Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1, della legge n. 198/2016,	s	c	75,88	55,00	55,00	75,88	55,00	55,00	75,88	55,00	55,00

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni.

Commi 639-641 (Accademia dei Lincei)

Il comma 639, introdotto dalla Camera dei deputati, esenta l'Accademia dei Lincei dalle imposte immobiliari anche relativamente agli immobili non direttamente utilizzati per le proprie finalità istituzionali.

Il comma 640, a decorrere dal 1° gennaio 2023, stabilisce che per l'Accademia dei Lincei trovano applicazione le disposizioni di esenzione previste ai fini IMU relativamente agli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciale delle attività indicate dall'articolo 7, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Ai fini del ristoro ai comuni interessati delle minori entrate derivanti dal comma 639, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 2,1 milioni di euro per l'anno 2023 da ripartire, entro il 28 febbraio 2023, con decreto del Ministero dell'interno.

La RT, per la valutazione degli effetti finanziari ritiene che, stante la previsione di cui al comma 640 in vigore dal 2023, la disciplina prevista dal comma 639 possa riguardare, in via retroattiva, i rapporti eventualmente pendenti, incluso i contenziosi, relativamente all'IMU dovuta per gli immobili non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali dell'Accademia. Al riguardo, sulla base degli ultimi dati catastali disponibili la RT stima un gettito IMU dovuto su base annua per gli immobili posseduti dall'Accademia ma che risultano locati ovvero non utilizzabili per le proprie finalità istituzionali di circa 0,65 milioni di euro. Pur in assenza di dati puntuali circa i rapporti pendenti in corso, tenuto conto dei versamenti comunque effettuati, nell'ipotesi di giudizi per contenziosi in essere favorevoli ai Comuni, si stima un ammontare di minor gettito potenziale pari a 2,1 milioni di euro. Prudenzialmente la stima viene effettuata sull'intero ammontare, tenuto conto che i Comuni possono

accertare anche l'imposta dovuta e non versata per la quota Stato. In relazione alla previsione del comma 640 non si ascrivono sostanziali effetti ritenendo che gli eventuali effetti negativi siano in linea con quelli previsti a legislazione vigente dal comma 328 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017.

Al riguardo, si osserva che la RT, in merito alla stima di gettito pari a 2,1 milioni di euro riferita ai rapporti pendenti, incluso i giudizi per contenziosi, non consente di verificare la quantificazione presentata; infatti non si dispone di dati circa l'eventuale ammontare di imposte già pagate dall'Accademia che potrebbero essere richieste indietro o, per contro, l'ammontare di imposte, in corso di definizione mediante procedure di contenzioso, che non sarà più possibile recuperare (partite pregresse).

In relazione alla previsione del comma 640, si segnala che l'articolo 58-*quater* del decreto-legge n. 124 del 2019 ha stimato minori entrate derivanti dall'esenzione anche per le attività strumentali esercitate non in regime di impresa per 490.000 euro a decorrere dall'anno 2020 mentre l'attuale RT stima un gettito IMU annuo per gli immobili posseduti dall'Accademia che risultano locati ovvero non utilizzabili per le proprie finalità istituzionali di circa 650.000 euro. Su tali differenti stime e sulle ripercussioni in termini di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica che la RT dichiara in linea con quanto previsto a legislazione vigente, andrebbero acquisiti maggiori elementi di dettaglio, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Commi 642-643

(Rifinanziamento del contratto tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la società Centro di produzione Spa)

Il comma 642 proroga fino al 31 dicembre 2023 il contratto tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la società Centro di Produzione Spa (Radio radicale), stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge n. 160 del 2019.

Il comma 643 autorizza per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari la spesa massima di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere configurato in termini di tetto di spesa e alla luce delle precedenti proroghe della convenzione, alle quali non sono state ascritti effetti finanziari.

Comma 644

(Celebrazioni in occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a Via del Portico d'Ottavia)

La disposizione prevede un contributo di 700.000 euro in favore del comune di Roma Capitale per l'anno 2023, allo scopo di sostenere gli eventi connessi alle celebrazioni in occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a Via del Portico d'Ottavia e la valorizzazione del profondo legame

storico della comunità ebraica con la città di Roma. Si precisa che le risorse sono altresì destinate alla realizzazione di iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di ricordo, con il coinvolgimento delle organizzazioni associative e culturali dell'ebraismo romano, volti a commemorare le vittime dell'odio razziale e la deportazione degli ebrei.

La disposizione è stata inserita nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, ed è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione si configura quale limite massimo di spesa, nulla da osservare.

Comma 645

(Contributo al Rapporto sulla situazione sociale del Paese redatto dalla Fondazione Censis)

La norma, al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese, concede per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 alla Fondazione Centro studi investimenti sociali – Censis un contributo di 2 milioni di euro per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività.

La RT nulla aggiunge al contenuto della norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 646

(Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica)

La norma incrementa di 500.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 651 della legge n. 205 del 2017, relativa al sostegno della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica.

La RT e **il prospetto riepilogativo** non sono disponibili.

Al riguardo, nulla da osservare posto che l'emendamento approvato prevedeva una specifica copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 190/2014.

Commi 647-648

(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario)

La norma dispone la proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario in relazione all'emergenza COVID-19, sino al 30 giugno 2023,

limitatamente al personale in servizio al 31 dicembre 2022. Gli oneri relativi alla proroga sono quantificati in euro 5.726.703 per l'anno 2023

La RT conferma che la disposizione stabilisce che gli oneri derivanti dalla proroga, sino al 30 giugno 2023, della ferma eccezionale di n. 26 ufficiali medici, con il grado di tenente o grado corrispondente, e di n. 210 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo o grado corrispondente, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, ammontano complessivamente a euro 5.726.703 per l'anno 2023.

La Tabella che segue quantifica gli oneri, moltiplicando le unità in servizio alla data del 31 dicembre 2022, distinte per Forza armata e categoria di appartenenza, per il costo unitario riferito al trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente.

Tabella riassuntiva degli oneri per la proroga al 30/06/2023 della ferma eccezione del personale sanitario reclutato negli anni 2020 e 2021									
FORZA ARMATA		EI		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE	
Immissioni	Fine ferma/ rafferma	Tenente	Maresciallo					2023	
DL 18/2020	31/12/2022	15	128	30/06/2023	6,0	58.415,69 €	47.208,64 €	3.459.470,64 €	
DL 137/2020									
Totale complessivo		15	128					3.459.470,64 €	
FORZA ARMATA		MM		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE	
Immissioni	Fine ferma/ rafferma	STV.	Capo 3^a cl.					2023	
DL 34/2020	31/12/2022	0	28	30/06/2023	6,0	61.243,78 €	47.348,33 €	662.876,62 €	
DL 137/2020									
Totale complessivo		0	28					662.876,62 €	
FORZA ARMATA		AM		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE	
Immissioni	Fine ferma/ rafferma	Tenente	M. Ilo 3^a cl.					2023	
DL 34/2020	31/12/2022	8	54	30/06/2023	6,0	61.943,12 €	48.755,23 €	1.510.163,69 €	
DL 137/2020									
Totale complessivo		8	54					1.510.163,69 €	
FORZA ARMATA		CC		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE	
Immissioni	Fine ferma/ rafferma	Tenente	Mar.					2023	
DL 34/2020	31/12/2022	3	0	30/06/2023	6,0	62.794,49 €	0,00 €	94.191,74 €	
Totale complessivo		3	0					94.191,74 €	
								TOTALE ONERE COMPLESSIVO	5.726.703 €
		26	210						

Il comma 648 autorizza la spesa ai fini dell'attuazione del comma 647 pari a 5.726.703 euro per l'anno 2023.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica in conto maggiori spese correnti ed entrate tributarie correnti, come segue:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Proroga al 30 giugno 2023 della durata della ferma dei medici e degli infermieri militari in servizio alla data del 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 7, comma 1, del DL n. 18/2020	s	c	5,73			5,73			5,73		
Proroga al 30 giugno 2023 della durata della ferma dei medici e degli infermieri militari in servizio alla data del 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 7, comma 1, del DL n. 18/2020- effetti riflessi	e	t/c				2,78			2,78		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della circostanza che gli importi recati dalla disposta autorizzazione di spesa sono quantificati in modo coerente con i dati forniti dalla RT e appaiono confrontabili con quanto riportato nelle relazioni annesse ai precedenti provvedimenti di proroga, non ci sono osservazioni.

Commi 649-650

(Misure per la funzionalità del Ministero della difesa)

Il comma 649 dispone l'aggiornamento dell'articolo 801 (*Ufficiali in soprannumero agli organici*) del C.O.M. per le esigenze di funzionalità delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri:

In particolare:

- alla lettera a) al comma 1, laddove il contingente massimo di ufficiali da collocare in soprannumero, fino a un massimo di 155 unità, è stabilito annualmente con decreto dirigenziale del Capo di stato maggiore della difesa detto limite è innalzato a 271 unità;

- alla lettera b) al comma 4, laddove sono previste le categorie di ufficiali da considerarsi di fatto in soprannumero, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «*b-bis*) gli ufficiali generali e gradi corrispondenti impiegati come capi o vicecapi ufficio degli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b) e c), del regolamento»;

- alla lettera c) al comma 6, laddove è stabilito che nel limite delle posizioni soprannumerarie di cui al comma 1, la determinazione prevista al comma 2 può indicare un contingente massimo di n.10 unità a favore di ufficiali dell'Arma dei carabinieri impiegati nelle posizioni di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed f) il numero è innalzato a «15 unità»

Il comma 650 prevede che per l'attuazione delle disposizioni sia autorizzata la spesa di 11.481.675 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

La RT conferma che la norma proposta prevede, attraverso una modifica all'articolo 801 del D.Lgs. n. 66/2010 (recante il Codice dell'ordinamento militare), una variazione del contingente di ufficiali da collocare annualmente in soprannumero, che viene incrementato fino ad un massimo di 271 unità.

Tale esigenza discende dalla necessità di assicurare l'indispensabile livello di prontezza e operatività in un momento in cui – anche sulla scorta dell'esperienza derivante dall'emergenza da COVID-19 – il personale delle Forze armate e dell'Arma

dei carabinieri è chiamato ad operare, con sempre maggiore frequenza, a favore di altre amministrazioni dello Stato e del Sistema Paese.

In particolare, l'intervento:

- si concretizza attraverso un incremento di 116 unità (aumento del contingente complessivo dagli attuali 155 a 271 ufficiali, compreso l'incremento da 10 a 15 unità a favore dell'Arma dei carabinieri). L'incremento proposto del contingente corrisponde allo 0,04% delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri previste a normativa vigente (di seguito riepilogate in tabella):

Dotazioni organiche di cui all'art. 798-bis e art. 800 del COM				
Esercito italiano	Marina militare (escluso CP)	Aeronautica militare	Arma dei carabinieri	Totale
89.400	26.800	33.800	117.847	267.847

Più in dettaglio, l'incremento proposto corrisponde allo 0,07% delle dotazioni organiche delle Forze armate (150.000 un.) e allo 0,004% della dotazione organica dell'Arma dei carabinieri (117.847 un.);

- non cambia nella sostanza la struttura della norma attualmente in essere e continua a rivolgersi al personale già identificato al comma 4 dell'articolo 801 che, pertanto non viene modificato. Ne consegue, dunque, che la platea interessata continua a essere sostanzialmente invariata permettendo alla norma di permanere, sotto tale aspetto, a carattere neutro;
- semplifica la tematica delle contabilizzazioni delle partite stipendiali che, allo stato attuale, restano in capo al dicastero di appartenenza ancorché l'impiego è altrove;
- rispecchia una esigenza funzionale in quanto, se da un lato va riconosciuto il contributo reso dal personale militare a favore della collettività, dall'altra si rischia di tangere, indirettamente, i livelli di operatività dello Strumento militare.

Sotto il piano finanziario, per la stima degli oneri relativi all'incremento in argomento, si è tenuto conto del costo medio unitario per la categoria ufficiali per l'anno 2023 (dato SICO). La spesa complessiva derivante dal provvedimento si attesta a 11.481.675 euro, a decorrere dall'anno 2023, che graverà sul fondo esigenze indifferibili del MEF come rifinanziato dalla legge di bilancio. Al riguardo, si rappresenta che una parte di tale onere rientrerà nelle finanze dello Stato quale tassazione per lavoro dipendente.

Stima complessiva degli oneri		
Numerico aggiuntivo di Ufficiali da porre in soprannumero	Costo medio unitario di categoria (anno 2023)	Stima totale degli oneri
116	98.979,96 €	11.481.675 €

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la RT fornisce i dati e parametri considerati nella quantificazione dell'onere di spesa, si rende necessaria l'acquisizione di alcuni elementi di chiarificazione.

In primis, circa l'innalzamento del numero massimo complessivo degli ufficiali in soprannumero (ovvero da non considerarsi ai fini dei fabbisogni organici) andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in merito alla congruità del parametro retributivo adottato, tenuto conto che il costo medio unitario, alla luce della speciale disciplina del t.e. degli ufficiali delle FF.AA., la cui progressione economica è come noto disgiunta dall'avanzamento nei gradi (dopo 17 anni di servizio si acquisisce il diritto al trattamento economico dirigenziale di seconda fascia (Gen. Di brigata ed equiparati), e dopo 23 anni di servizio il t.e. spettante ai dirigenti "superiori (Gen. DI Divisione ed equiparati), per cui il valore medio assunto è condizionato dall'anzianità di servizio degli ufficiali. Sul punto, andrebbero richiesti elementi informativi.

Inoltre, in relazione alla lettera *b*), andrebbe confermato che l'ampliamento delle categorie di ufficiali generali che *ipso facto* sono da considerarsi in soprannumero non sia suscettibile di produrre nuovi e maggiori oneri e rientra nel limite massimo di unità aggiornato dal comma 649, lettera *a*).

Commi 651-655

(Disposizioni in materia di cassa di previdenza delle forze armate)

Il comma 651 apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 66 del 2020:

- la lettera *a*), intervenendo sull'articolo 1913, oltre a sostituire il riferimento alla normativa (non più il decreto legislativo n. 124 del 1993 bensì il decreto legislativo n. 252 del 2005) la cui validità permane per i dipendenti pubblici, impone l'iscrizione d'ufficio ai previsti fondi previdenziali integrativi non più agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente, agli appuntati e ai carabinieri ma agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati, ai sovrintendenti, agli appuntati in servizio permanente e ai carabinieri; inoltre trasforma il fondo di previdenza degli appuntati e carabinieri nel fondo di previdenza di sovrintendenti, appuntati e carabinieri; istituisce poi il fondo di previdenza graduati dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare (lettera *g-bis*);
- la medesima lettera *a*) inserisce poi il comma *1-bis*, il quale dispone che è iscritto d'ufficio ai pertinenti fondi di cui al comma 1 anche il personale militare richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 806 e il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di avvenuto richiamo in servizio (esso è quindi volto a includere il personale appartenente al ruolo d'onore richiamato in servizio, attualmente escluso da tale forma di tutela, prevedendo anche per detta categoria l'iscrizione d'ufficio. In particolare, la previsione consente l'iscrizione d'ufficio ai fondi previdenziali integrativi a favore di coloro iscritti nel ruolo d'onore ai sensi dell'articolo 806 del Codice, in quanto permangono in servizio fino ai limiti di età previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente. A tal riguardo, al personale che si trovi in costanza di richiamo viene data facoltà, con una disposizione a connotazione transitoria, di riscattare il periodo intercorrente tra la data di inizio del richiamo e l'entrata in vigore del presente provvedimento);
- adegua poi il comma 3 al nuovo comma *1-bis*, prevedendo, come formula di salvaguardia, l'interruzione della contribuzione all'atto del termine del periodo di richiamo. La liquidazione, ovvero la restituzione dei contributi versati, resta disciplinata alla stregua di tutte le altre categorie di personale;

- sostituendo il comma 3-*bis*, dispone che l'iscrizione d'ufficio non si attua nei confronti del personale che, in ragione degli anni residui di servizio effettivo, non ha la possibilità di maturare il diritto all'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, comma 1 (nuovo comma 3-*bis*) (salvaguarda tutto il personale iscritto per il quale, in ragione dei restanti anni di servizio (meno di 6 anni), la contribuzione obbligatoria non comporterebbe, per mancata maturazione del periodo minimo di contribuzione, la liquidazione dell'indennità supplementare) e che il personale militare impiegato a tempo indeterminato, ai sensi della legge n. 124 del 2007, che rientra nel ruolo di provenienza è iscritto al relativo fondo di previdenza se, in ragione degli anni di servizio residui, può maturare il diritto all'indennità supplementare ai sensi dell'articolo 1914. Il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di reinscrizione nei ruoli di provenienza (comma 3-*ter* di nuova introduzione) (esso intende disciplinare la posizione previdenziale del personale militare, a suo tempo transitato presso i Servizi informativi di sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che rientra nel ruolo di provenienza (*rectius*: Forza armata)).

La lettera b), intervenendo sull'articolo 1914, sostituendo il comma 1, dispone che al personale militare iscritto da almeno 6 anni ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, che cessa dal servizio, è dovuta un'indennità supplementare (la RI chiarisce che in tal modo viene adeguato il linguaggio normativo, prevedendo, *sic et simpliciter*, la liquidazione dell'indennità supplementare a favore di tutto il personale militare che, cessato dal servizio, abbia maturato il requisito richiesto, ovvero 6 anni di iscrizione ai fondi previdenziali integrativi, in linea con le nuove previsioni del Codice e sulla base dei pareri giurisprudenziali espressi sulla natura dei versamenti e sulla restituzione delle quote versate viene esteso il beneficio a tutto il personale militare. Al riguardo, viene espunta la formulazione “con diritto a pensione” che condizionava, anche a livello interpretativo, la preesistente liquidazione dell'indennità supplementare);

sostituendo il comma 2, stabilisce che per i periodi di contribuzione antecedenti al 31 dicembre 2022, l'indennità supplementare di cui al comma 1 è liquidata in base all'aliquota del 2% dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell'80% moltiplicato per gli anni di iscrizione al fondo maturati a tale data (pertanto nulla cambia rispetto alla situazione vigente);

inserendo il comma 2-*bis* stabilisce che per i periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 2022, l'indennità di cui al comma 1 è liquidata in base alle aliquote percentuali di seguito riportate dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell'80%, moltiplicate per gli anni di iscrizione al fondo maturati a decorrere dal 1° gennaio 2023:

2% per gli iscritti ai fondi di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere a) (fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri), c) () fondo di previdenza ufficiali dell'Aeronautica militare), g) () fondo di previdenza sottufficiali dell'Aeronautica militare) e g-*bis*) (fondo di previdenza graduati dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare);

2,5% per gli iscritti ai fondi di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere b) (fondo di previdenza ufficiali della Marina militare), d) (fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri) e f) fondo di previdenza sottufficiali della Marina militare);

3% per gli iscritti al fondo previdenziale di cui all'articolo 1913, comma 1, lettera e) (fondo di previdenza appuntati e carabinieri) (tali modifiche recepiscono le proposte formulate dall'esperto attuariale, al fine di garantire la sostenibilità della Cassa nel medio-lungo periodo e scongiurare paventate crisi di liquidità. In tal senso, è stato opportuno differenziare le percentuali di calcolo in virtù della disomogeneità economica e patrimoniale esistente tra i diversi fondi. Pertanto, sulla base dei calcoli attuariali, ad eccezione degli Ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, degli Ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica militare e dei graduati delle Forze armate, per le altre categorie, a fronte di una maggiore contribuzione definita con le disposizioni successive, vengono rideterminate, in senso migliorativo, le misure di liquidazione dell'indennità, elevando, pertanto, il rendimento delle quote versate. Per gli iscritti ai fondi relativi agli Ufficiali della Marina militare,

sottufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri e sottufficiali della Marina militare, l'aliquota di liquidazione dell'indennità supplementare diventa pari a 2,5% mentre per gli iscritti ai fondi sovrintendenti, appuntati e carabinieri, l'aliquota diventa del 3%);

aggiungendo altresì il comma *2-ter* chiarisce che le frazioni di anno sono calcolate in mesi e le frazioni di mesi con numero di giorni non inferiore a 15 sono arrotondate per eccesso. Conseguentemente, le aliquote percentuali di cui ai commi 2 e *2-bis* sono ridotte in dodicesimi;

sostituendo il comma 4, prevede che l'indennità di cui al comma 1 sia ordinariamente corrisposta all'atto della cessazione dal servizio. Con decreto del Ministro della difesa il termine di corresponsione di cui al precedente periodo può essere differito fino a un massimo di 24 mesi (tale ultima previsione mira a scongiurare eventuali e imprevedibili indisponibilità finanziarie della Cassa, in sede di pagamento dell'indennità supplementare, secondo quanto asserisce la RI, e si differenzia rispetto all'assetto vigente che riconosce ai soli sottufficiali, appuntati e Carabinieri la corresponsione dell'indennità all'atto della cessazione dal servizio, prevedendo per gli ufficiali la sua erogazione allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio, salvo riduzione di tale termine con decreto ministeriale).

La lettera c), intervenendo sull'articolo 1915, inserendo il comma *2-bis*, esclude che l'assegno speciale di cui al comma 1 spetti agli ufficiali iscritti al relativo fondo in data successiva al 1° gennaio 2023 (l'assegno speciale è un assegno vitalizio non reversibile, previsto a legislazione vigente in aggiunta all'indennità supplementare per i soli ufficiali dell'Esercito Italiano e dell'Arma dei carabinieri, collocati nella riserva o in congedo assoluto, al compimento di 8 anni dal congedo e raggiunto il 65° anno di età. L'importo dell'assegno annuo lordo è variabile in funzione del grado posseduto all'atto del collocamento in congedo ed è stabilito periodicamente tramite decreto ministeriale. La misura dell'assegno attualmente vigente è stata fissata dal decreto del Ministro della difesa del 24 settembre 2012. La previsione di tale vitalizio giustificava, infatti, una contribuzione al fondo più alta (4% anziché il 2% come le altre categorie). Tuttavia, nell'ambito della sostenibilità del Sodalizio e nello spirito di uniformità è stata valutata la sua soppressione naturale, salvaguardando e prevedendo comunque un regime transitorio per coloro che hanno versato contributi in base alla previgente normativa o che già risultano percettori).

La lettera d), intervenendo sull'articolo 1916 (Contributi obbligatori), sostituendo il comma 1, dispone che il personale di cui all'articolo 1913, comma 1, contribuisce obbligatoriamente ai fondi previdenziali ivi previsti in ragione delle percentuali di seguito stabilite, calcolate sull'80% dello stipendio annuo lordo effettivamente percepito comprensivo della tredicesima mensilità:

3% per i fondi previdenziali di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) dell'articolo 1913, comma 1 (in sostanza per ufficiali e sottufficiali);

2% per i fondi previdenziali di cui alle lettere e) e *g-bis*) del medesimo articolo 1913, comma 1 (in sostanza per appuntati, carabinieri e graduati) (a fronte attualmente del 4% per gli ufficiali dell'esercito e dei carabinieri e del 2% per il restante personale militare indicato dall'articolo 1913 del Codice dell'ordinamento militare;

inoltre abroga il comma 2, il quale appunto prevede che il contributo versato al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri è determinato nella misura del 4% dell'80% dello stipendio annuo lordo comprendente la tredicesima mensilità.

La lettera e) sostituisce integralmente l'articolo 1917 (Restituzione dei contributi obbligatori) stabilendo che agli iscritti, che cessano dal servizio senza aver maturato il diritto all'indennità supplementare, sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, rivalutati in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi calcolato dall'ISTAT, tra ciascun anno solare cui i contributi si riferiscono e l'anno precedente alla restituzione. Le somme liquidate secondo le modalità di cui al precedente periodo sono reversibili (il vigente testo del presente articolo, invece, prevede che ai soli sottufficiali, appuntati e carabinieri sia riconosciuto il diritto alla restituzione dei contributi qualora fossero cessati dal servizio con un'anzianità inferiore ai 6 anni e quindi senza diritto alla

liquidazione dell'indennità supplementare. Tale quadro normativo, di fatto, sperequava gli iscritti al fondo della categoria degli ufficiali ai quali non era prevista e riconosciuta la restituzione dei contributi versati. Tale modifica è stata ulteriormente necessaria a fronte dei recenti interventi giurisprudenziali che hanno qualificato le prestazioni previdenziali dell'Ente Cassa di Previdenza delle Forze armate come "trattamento economico differito", a similitudine del TFS e non come trattamento fiscale. In tale ottica, eventuali norme che ne vietassero la restituzione dei contributi versati dall'iscritto potrebbero essere censurate come illegittime costituzionalmente. Le novelle alle disposizioni di cui agli articoli 1914 e 1917 creano, in tal modo, un vero e proprio spartiacque costituito dal citato requisito (6 anni di contribuzione), che si racchiude nella seguente dicotomia: liquidazione indennità supplementare o restituzione contributi, evitando qualsiasi ipotesi di ingiustificato arricchimento, come asserisce la RI).

La lettera f), intervenendo sull'articolo 1917-*bis*, stabilisce che il personale militare di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza (nuova versione del comma 1); inoltre, con i commi 1-*bis* e 1-*ter* di nuova introduzione, riconosce il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare alla data di cessazione dal servizio computando il numero di anni complessivi di contribuzione al pertinente fondo nei diversi ruoli e pone l'importo dell'indennità supplementare a carico di ciascun fondo in quota proporzionale ai periodi di contribuzione (vengono quindi meno i possibili differimenti consentiti dalla vigente disciplina. Al riguardo, si evidenzia che oggi anche per il personale della Guardia di Finanza l'indennità viene corrisposta all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la causa (cfr. articolo 3 della legge n. 1326 del 1961). In tal senso, anche la disciplina delle liquidazioni di prestazioni previdenziali, in occasione dei transiti di personale in altra categoria, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa ovvero di altre pubbliche amministrazioni, viene uniformata).

La lettera g), inserendo il comma 2-*bis* all'articolo 1918, consente che i proventi di cui al comma 1 (ovvero i proventi dei contributi di cui all'articolo 1916 e ogni altra attività di gestione finanziaria, eccedenti la quota necessaria al pagamento dell'indennità supplementare e dell'assegno speciale) siano impiegati, nell'ambito della somma globale annua fissata al principio di ogni esercizio dal Ministro della difesa in relazione alle disponibilità e ai risultati dei bilanci, per concedere sussidi da erogare a favore dei militari iscritti ai fondi di cui all'articolo 1913, comma 1, al verificarsi di gravi e documentate esigenze.

La lettera h) abroga l'articolo 1919 (Disposizioni relative a singoli fondi previdenziali integrativi), tenuto conto - come chiarisce la RI - sia delle novelle di cui agli articoli 1914, 1917, 1917-*bis* e 1918, comma 3, sia dell'opportunità di uno snellimento sistematico.

La lettera i) aggiunge l'articolo 1920-*bis* (Fondo per la sostenibilità della Cassa di Previdenza delle Forze Armate) il quale, per garantire la sostenibilità finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate, istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, la cui dotazione viene alimentata con le risorse di cui all'articolo 619 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Fondi in conto capitale e di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio, le cui risorse sono finalizzate, tra l'altro, a soddisfare le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate), in relazione alla riduzione dei contributi versati alle predette casse in applicazione della legge n. 244 del 2012.

La lettera l) inserisce l'articolo 2262-*ter* (Disposizioni transitorie in materia di soppressione dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915). I seguenti sono i commi del suddetto nuovo articolo:

Il comma 1 riconosce al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, è percettore dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915 (si tratta dunque di ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri già in congedo) il diritto di optare, in sostituzione dello stesso, per una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata moltiplicando il 60% dell'importo annuo dell'assegno speciale in godimento per i coefficienti corrispondenti al sesso e all'età dell'avente diritto di cui alla

Tavola di mortalità ISTAT, riferita alla popolazione italiana residente per l'anno 2019, e calcolata al 1° dicembre dell'anno nel quale si esercita l'opzione (la RI ammette che la misura di conversione risulta di maggior favore, rispetto alle altre categorie, al fine di incentivare tale personale a rinunciare all'assegno speciale che, tra l'altro, non è reversibile, è tassato (a differenza dell'indennità supplementare) e assorbe notevoli risorse per la gestione del Sodalizio).

Il comma 2 riconosce al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, è cessato dal servizio con diritto a pensione, ma non è ancora percettore dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915 (in quanto non ha ancora maturato il relativo diritto, che si perfeziona con il requisito anagrafico del 65° anno di età e 8 anni dal congedo, come puntualizza la RI), il diritto di optare tra lo stesso assegno speciale e una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata moltiplicando il 50% dell'importo annuo dell'assegno speciale previsto per il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio alla data del 31 dicembre 2022, per i seguenti fattori:

- a) il coefficiente di cui alla Tavola di mortalità ISTAT, riferita alla popolazione italiana residente per l'anno 2019, corrispondente al sesso e all'età dell'avente diritto, indicato al 1° dicembre dell'anno in cui l'interessato compirà un'età pari a quella posseduta al congedo aumentata di 8 anni e comunque non inferiore a 65;
- b) l'anzianità contributiva al fondo di cui all'articolo 1913, comma 1, lettera a), posseduta al 31 dicembre 2022 con il massimo di 40 anni, rapportata a 40. L'eventuale anzianità maturata in altri fondi non è considerata utile al calcolo della maggiorazione.

Il comma 3 riconosce al personale in servizio al 31 dicembre 2022, in luogo dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915, una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata ai sensi del comma 2.

Il comma 4 stabilisce che il diritto di opzione di cui ai commi 1 e 2 è esercitato entro il mese di settembre di ogni anno ed è irrevocabile. La maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914 è liquidata e corrisposta agli interessati entro il 31 dicembre dell'anno nel quale il diritto di opzione è esercitato. Le maggiorazioni dell'indennità supplementare, di cui ai commi 1, 2 e 3, sono reversibili.

Il comma 652 dispone che la costituzione del fondo, di cui all'articolo 1913, comma 1, lettera *g-bis*), decorre dal 1° gennaio 2023.

Il comma 653 stabilisce che il diritto alle prestazioni di cui agli articoli 1914, 1917 e 1917-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 2010 decorre dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (quindi con efficacia retroattiva).

Il comma 654 prevede che le anzidette disposizioni si applichino anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, risulta ancora pendente un giudizio o sia stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato.

Il comma 655, nelle more dell'adeguamento del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al DPR n. 90 del 2010, integra il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza, di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. n. 90 del 2010, con un membro della categoria dei graduati per ciascuna Forza armata con diritto di voto.

La Relazione illustrativa afferma che l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, del fondo di previdenza integrativo per i graduati dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare consente alla categoria dei volontari in servizio permanente di poter usufruire di una maggiore tutela previdenziale e assistenziale, finora non prevista, in linea con la risoluzione n. 230 del 1° ottobre 2019 della Camera dei Deputati.

Inoltre, è stata prevista, al fine di chiarire e dirimere eventuali dubbi interpretativi, l'inclusione, tra gli iscritti al Fondo degli appuntati e carabinieri, del personale del ruolo sovrintendenti dei carabinieri, che già versano i contributi nel citato fondo, anche se la disposizione che si vuole adeguare non li riportava espressamente.

In relazione al nuovo articolo 1916, la RI afferma che, sulla base della verifica tecnica condotta dall'esperto attuariale, vengono aggiornate le aliquote relative alla contribuzione obbligatoria a carico degli iscritti ai fondi previdenziali integrativi di cui all'articolo 1913 del Codice. Tali adeguamenti sono stati necessari al fine di ridimensionare, gradualmente, gli squilibri di bilancio esistenti e previsionali tra contribuzioni rimosse e prestazioni erogate, salvaguardando, pertanto, tale peculiare forma di previdenza integrativa/complementare. Difatti, le disposizioni di cui alle presenti novelle mirano a incrementare gli introiti dei fondi previdenziali, al fine di garantire, nel medio-lungo periodo, la sostenibilità delle prestazioni da erogare. Al riguardo, appare opportuno evidenziare come il maggior impatto finanziario sul militare contribuente generi un maggior rendimento in sede di liquidazione dell'indennità supplementare. Con tali modifiche, si potrà raggiungere, nel medio-lungo periodo, una solidità finanziaria tale per cui il sistema sarà in grado di autosostenersi.

La RI afferma poi che il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 1918 opera un riassetto sistematico e di armonizzazione normativa, riprendendo il contenuto del comma 4 dell'articolo 1919, che contestualmente è abrogato. La disposizione conferma la possibilità che i proventi dei contributi versati dagli iscritti, eccedenti la quota necessaria al pagamento dell'indennità supplementare e dell'assegno speciale (fin quando vigente), possano essere impiegati dalla Cassa per concedere sussidi erogabili agli iscritti, indipendentemente dal fondo di appartenenza, in caso di gravi e documentate esigenze. Pertanto, qualora un militare iscritto versi in una situazione di documentata difficoltà, la Cassa può concedere un sussidio, che come tale non è soggetto a restituzione, a differenza del prestito di cui al comma 2 del medesimo articolo. La disciplina per l'attuazione di detti istituti e dei relativi procedimenti verrà regolata in base alle disposizioni dell'articolo 1920 del COM.

In sostanza, il Sodalizio eroga prestazioni previdenziali, prestiti e sussidi. Inoltre, ai sensi del citato articolo 1918, comma 1, può impiegare i proventi dei contributi versati dagli iscritti, eccedenti la quota necessaria al pagamento dell'indennità supplementare e dell'assegno speciale (fin quando vigente) per acquistare titoli di Stato o procedere ad altre forme di investimento espressamente autorizzate dal Ministro della difesa su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 65 della legge n. 153 del 1969.

La RI afferma che il comma 653 mira a ricucire in una trama unitaria le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nella considerazione che il citato decreto, nel pieno rispetto del perimetro circoscritto dalla legge delega, avrebbe dovuto svolgere una funzione non semplicemente di accorpamento, bensì di coordinamento della previgente disciplina, con l'obiettivo di assicurare l'armonia logica e sistematica

dell'assetto ordinamentale, uniformando la differente normativa delle preesistenti Casse militari, piuttosto che confermarne le diversità. La necessità di prevedere tale disposizione assume ulteriormente rilevanza in ragione della sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione prima-*bis*, n. 4232/2017 con la quale, nel riferirsi alla prestazione previdenziale integrativa erogata dal Sodalizio, il giudice ha affermato che: "...non costituendo tale prelievo pecuniario, una prestazione tributaria, la mancata corresponsione della indennità supplementare e/o la restituzione delle quote versate, costituirebbero certamente una distorsione della causa del particolare rapporto giuridico obbligatorio, così che dovrebbe dubitarsi della legittimità costituzionale di tale prestazione".

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

La RT, dopo aver illustrato in estrema sintesi le norme, ribadisce che il comma 655 consente, in attesa della rivisitazione del DPR n. 90 del 2010, di integrare i membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa con un rappresentante dei graduati per ciascuna Forza armata (Esercito, Marina e Aeronautica militare), al pari di quanto già avviene per l'Arma dei carabinieri, per la quale sono previsti 3 membri. Ciò, anche in attuazione dell'istituendo fondo graduati di cui alla novellata disposizione dell'articolo 1913 del Codice, comma 1. In pratica, i membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa passano da 13 a 16 e verrebbe garantita l'uniforme rappresentatività delle categorie di personale militare. I maggiori oneri sono coperti con una quota delle risorse del fondo graduati, secondo la disciplina già in vigore per gli altri fondi gestiti dalla Cassa.

Al riguardo, si osserva che le disposizioni dell'articolo sono suscettibili di incidere sulla spesa riferita alle prestazioni erogate dalla Cassa di previdenza delle Forze Armate rispetto alle entrate contributive a carico degli iscritti ai fondi di previdenza integrativa gestiti dalla Cassa medesima. Ci si riferisce, in particolare all'individuazione delle tre nuove aliquote di liquidazione dell'indennità supplementare per il periodo di contribuzione successivo al 31 dicembre 2022, migliorative rispetto all'unica aliquota vigente (comma 651, lettera *b*)), alla rimodulazione (con riduzione, tra l'altro, per gli ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri) delle aliquote di contribuzione ai fondi di previdenza integrativa del personale militare (comma 651, lettera *d*) e all'estensione a tutto il personale militare del diritto alla restituzione dei contributi (rivalutati) non utilmente versati ai fini della maturazione del diritto all'erogazione dell'indennità (comma 651, lettera *e*)). Onerosa, sia pur solo potenzialmente, essendo formulata come mera possibilità, appare poi la previsione di cui alla lettera *g*).

Risulta poi chiaramente onerosa la facoltà di opzione recata dai commi 1 e 2 del nuovo articolo 2262-*ter* (di cui alla lettera *l*)), atteso che ogni possibilità di scelta

finora non prevista determina l'accessibilità, perlomeno per una parte dei beneficiari, ad una soluzione finora non consentita e al tempo stesso più conveniente (ovviamente una parte dei soggetti troverà più conveniente permanere nella situazione attuale, ma evidentemente - a meno di considerare del tutto inutile la disposizione - una parte opterà per la soluzione alternativa, più conveniente per sé e conseguentemente più onerosa, perlomeno considerata nel suo complesso, per la Cassa previdenziale).

Pertanto, considerato che la RT sembra fare esclusivo riferimento ai limitati oneri di cui al comma 655, sulla cui compensatività con le risorse richiamate dalla stessa RT non si hanno particolari rilievi da formulare, si ritiene che le modifiche sopra illustrate in sintesi siano complessivamente onerose, non quantificate, né coperte, stante che anche qualora si intenda procedere alla loro copertura con le entrate contributive del nuovo fondo "graduati" e che queste ultime siano inizialmente appropriate rispetto alle esigenze di copertura (fatto comunque che resta indimostrato), tale meccanismo a medio-lungo termine non è in grado di assicurare l'equilibrio economico e la sostenibilità gestionale della Cassa, atteso che a un certo punto le entrate contributive dei graduati dovranno essere impiegate per garantire le prestazioni spettanti a tali soggetti. In ogni caso, andrebbero acquisiti i dati e gli elementi informativi che consentano di verificare, in termini quantitativi, la compensatività tra i predetti oneri, alla luce delle novelle apportate, e le nuove risorse cui la RT fa riferimento, al fine di assicurare l'equilibrio economico e la sostenibilità gestionale della Cassa anche in un orizzonte di medio-lungo periodo.

A tale riguardo, peraltro, la relazione illustrativa, con riferimento specifico alla ridefinizione delle aliquote contributive di cui al comma 651, lettera *d*), riferisce che, sulla base di una verifica tecnica attuariale, con tale ridefinizione potranno essere gradualmente ridimensionati gli squilibri di bilancio esistenti e previsionali tra contribuzioni riscosse e prestazioni erogate, in modo da consentire al sistema di auto-sostenersi, il che rappresenta un'asserzione priva di supporto logico o fattuale, in assenza di elementi quantitativi a sostegno. Fra l'altro, ad aggravare il quadro, si evidenzia che la nuova disciplina, in virtù di quanto previsto dal comma 653, verrà applicata in via retroattiva a decorrere dall'entrata in vigore del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010), il che potrebbe comportare l'erogazione di emolumenti arretrati ai beneficiari della stessa, chiaramente non compensabili dai futuri versamenti dei graduati.

Quanto, inoltre, all'alimentazione del nuovo Fondo per la sostenibilità della Cassa di previdenza delle Forze Armate (comma 651, lettera *i*)) con le risorse derivanti dalle misure di dismissione e valorizzazione di beni immobili della difesa (*ex* articolo 619 del COM), si evidenzia che tali risorse risultano appostate su un fondo in conto capitale e su uno di parte corrente, e sono finalizzate, a normativa vigente, a soddisfare le esigenze di funzionamento e ammodernamento dei beni strumentali delle Forze Armate. La norma, pertanto, incide su risorse stanziata a legislazione vigente: andrebbe quindi chiarito come, a fronte di tale utilizzo, possano essere garantite le finalità di spesa cui le somme in questione sono preordinate a legislazione vigente,

senza determinare l'esigenza di ulteriori interventi di finanziamento. Inoltre, stante la natura in parte di conto capitale delle risorse in riferimento, il loro impiego per l'alimentazione del Fondo per la sostenibilità della Cassa potrebbe comportare una dequalificazione della spesa. Infine, si evidenzia che a fronte di oneri da coprire aventi carattere permanente le risorse appena richiamate sembrano caratterizzarsi per la loro temporaneità, essendo correlate alla dismissione di un patrimonio che, per quanto ampio, è comunque finito.

Commi 656-657

(Autorizzazione alla spesa da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio)

Il comma 656 prevede che in relazione alla specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata la spesa di 10.018.875 euro annui, per gli anni dal 2023 al 2025, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

(Importi in euro)

Polizia di Stato	1.449.575
Polizia penitenziaria	675.475
Arma dei carabinieri	1.735.950
Guardia di Finanza	890.575
Esercito italiano	2.401.975
Marina militare	725.375
Aeronautica militare	1.000.200
Capitanerie di Porto	265.400
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco	874.350

Il comma 657 stabilisce che le risorse di cui al comma precedente possono essere impiegate, per le medesime finalità, secondo le modalità di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. Con riguardo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le risorse spettanti sono trasferite all'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo medesimo che provvede, secondo i criteri di cui al comma 656, alla stipula delle relative polizze assicurative.

La RT evidenzia che, come rappresentato nell'allegata tabella A, la quantificazione degli oneri pari a 10.018.875 euro annui, per gli anni dal 2023 al 2025, rispettivamente, per la tutela legale (5.136.750 euro) e per la responsabilità civile verso terzi (4.882.125 euro), è stato quantificato tenendo conto dell'importo unitario per l'attuazione delle richiamate finalità di tutela (pari a 10,00 euro pro-capite per la tutela legale e a 15,00 euro pro-capite per la responsabilità civile verso terzi) e delle unità di personale interessate, rilevate dal conto annuale 2020.

TUTELA LEGALE					
Amministrazione	Imp. Unitario	Unità	Totale in euro	Somme già finanziate in euro	Integrazione in euro
Polizia di Stato	€ 10,00	97.583	975.830		975.830
Polizia penitenziaria	€ 10,00	37.939	379.390		379.390
Carabinieri	€ 10,00	107.838	1.078.380		1.078.380
Guardia di Finanza	€ 10,00	59.623	596.230		596.230
Esercito	€ 10,00	96.079	960.790		960.790
Aeronautica	€ 10,00	40.008	400.080		400.080
Marina	€ 10,00	29.015	290.150		290.150
Capitanerie di Porto	€ 10,00	10.616	106.160		106.160
Corpo Nazionale VVF	€ 10,00	34.974	349.740		349.740
		TOTALE	5.136.750		5.136.750
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI					
Amministrazione	Imp. Unitario	Unità	Totale in euro	Somme già finanziate⁵⁶ in euro	Integrazione in euro
Polizia di Stato	€ 15,00	97.583	1.463.745	990.000	473.745
Polizia penitenziaria	€ 15,00	37.939	569.085	273.000	296.085
Carabinieri	€ 15,00	107.838	1.617.570	960.000	657.570
Guardia di Finanza	€ 15,00	59.623	894.345	600.000	294.345
Esercito	€ 15,00	96.079	1.441.185		1.441.185
Aeronautica	€ 15,00	40.008	600.120		600.120
Marina	€ 15,00	29.015	435.225		435.225
Capitanerie di Porto	€ 15,00	10.616	159.240		159.240
Corpo Nazionale VVF	€ 15,00	34.974	524.610		524.610
		TOTALE	7.705.125	2.823.000	4.882.125

Al riguardo, ivi trattandosi di autorizzazione predisposto come limite massimo di spesa, nulla da osservare. Ad ogni modo, andrebbero forniti elementi di supporto per i parametri unitari assunti dalla RT alla base della quantificazione, onde evitare future richieste di maggiori stanziamenti.

Comma 658-659

(Misure per la valorizzazione del settore nazionale della subacquea)

La norma modifica l'articolo 111 (*Competenze particolari della Marina militare*) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.), per cui dopo il comma 1 è inserito il comma 1-*bis*, dove si prevede che la Marina militare promuove le attività per la valorizzazione delle potenzialità e della competitività del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attività di ricerca e tecnico-scientifiche, nonché per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprietà

⁵⁶ Somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate dagli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348.

intellettuale. A tal fine con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto dei Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'università e della ricerca, è istituito e disciplinato il Polo nazionale della subacquea. Il comma 659 stabilisce che per le finalità di cui al comma 658 è autorizzata la spesa annua di euro 2 milioni a decorrere dal 2023 e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

L'articolo inserito in prima lettura con un emendamento dei relatori è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto (limite massimo di spesa), non ci sono particolari osservazioni.

Commi 660-661

(Misure per assicurare l'attuazione degli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato)

La norma istituisce al comma 660 un fondo presso il Ministero dell'interno–Dipartimento della pubblica sicurezza, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032, mediante il quale assicurare la copertura finanziaria degli interventi, già programmati con precedenti strumenti di bilancio, per la realizzazione di interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato. La disposizione in esame tiene conto dell'incremento del fabbisogno finanziario emerso a seguito degli aumenti dei prezzi delle materie prime e dei conseguenti aggiornamenti dei prezzari regionali e mira a superare la mancanza di copertura finanziaria del quadro economico degli interventi programmati – revisionato proprio in ragione dell'aggiornamento dei prezzari regionali. In assenza dell'intervento in esame, dunque, vi sarebbe l'impossibilità di avviare le procedure ad evidenza pubblica per le attività tecniche ed esecutive, di fatto bloccando la realizzazione di tali opere infrastrutturali.

Il comma 661 prevede che con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al comma 660 siano ripartite per le finalità indicate nel medesimo comma.

La RT conferma sul comma 660 che la norma reca oneri per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032, quantificati sulla base dei quadri economici aggiornati, ove disponibili, e, ove non disponibili, nell'ipotesi di un incremento del quadro economico iniziale del 30%, quale incremento medio registrato negli ultimi mesi. Inoltre, la richiesta finanziaria tiene comunque conto, delle probabili ulteriori revisioni dei prezzari regionali, già previsti dalla normativa vigente.

Sul comma 661 conferma che la prevede le modalità di ripartizione ed i relativi criteri ai fini dell'attuazione del comma 660.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica., in conto maggiori spese in conto capitale, come segue:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Fondo per gli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato in ragione in ragione dell'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali di costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici nonché per far fronte ai maggiori fabbisogni scaturiti dall'aggiornamento infrannuale dei prezzari regionali	s	k	50	50	30	0	10	25	0	10	25

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che l'onere recato dalla norma appare limitato all'entità della delle risorse del suddetto fondo, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una prima valutazione in merito alla congruità della misura, dal momento che la RT certifica che gli importi delle risorse appostate sul fondo sono stati quantificati sulla base dei quadri economici aggiornati, ove disponibili, e, ove non disponibili, nell'ipotesi di un incremento del quadro economico iniziale del 30%, quale incremento medio registrato negli ultimi mesi, andrebbero richiesti elementi informativi a conferma della prudenzialità dell'ipotesi ivi considerata.

Inoltre, venendo anche allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica, posto che gli effetti sono classificati in conto maggiore spesa in conto capitale e che il prospetto riepilogativo ciò nondimeno indica in modo uniforme l'impatto sui tre saldi di finanza pubblica, contravvenendo alla prassi che vede per tali spese l'effetto d'impatto articolato in più annualità per le note ragioni correlate alle procedure di evidenza pubblica che ne condizionano l'impegno e l'effettuazione dei pagamenti, sembrerebbe in proposito opportuna l'acquisizione di ulteriori elementi informativi non esplicitati dalla RT.

Comma 662

(Fondo per il finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento delle dotazioni organiche delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La disposizione istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 90.000.000 euro per l'anno 2023, 95.000.000 euro per l'anno 2024, 95.000.000 euro per l'anno 2025, 117.151.088 euro per l'anno 2026, 117.206.959 euro per l'anno 2027, 121.459.388 euro per l'anno 2028, 122.284.002 euro per l'anno 2029, 122.286.410 euro per l'anno 2030, 122.836.497 euro per l'anno 2031, 123.523.497 euro per l'anno 2032 e 125.797.593 euro a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione e al finanziamento delle correlate spese di funzionamento in misura non superiore al 5 per cento delle predette disponibilità annuali. All'attuazione si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta

dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

La RT conferma che la disposizione istituisce un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al finanziamento di assunzioni, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il fondo ha la seguente dotazione:

- 90.000.000 euro per l'anno 2023;
- 95.000.000 euro per l'anno 2024;
- 95.000.000 euro per l'anno 2025;
- 117.151.087,57 euro per l'anno 2026;
- 117.206.958,57 euro per l'anno 2027;
- 121.459.387,80 euro per l'anno 2028;
- 122.284.001,80 euro per l'anno 2029;
- 122.286.409,80 euro per l'anno 2030;
- 122.836.496,80 euro per l'anno 2031;
- 123.523.496,80 euro per l'anno 2032;
- 125.797.592,98 euro a decorrere dall'anno 2033.

Viene, inoltre, previsto che le risorse stanziare possano essere impiegate, se necessario, per l'incremento delle dotazioni organiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette disponibilità annuali è destinato alle relative spese di funzionamento. Infine, l'attuazione della presente disposizione, nei limiti delle predette risorse finanziarie viene demandata ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse stanziare nel fondo in argomento sono state calcolate tenendo conto delle esigenze delle singole Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, trattandosi di autorizzazione predisposto nella forma di limite massimo di spesa, nulla da osservare.

Si ravvisa l'opportunità dell'acquisizione di elementi informativi concernenti i fabbisogni di reclutamento in "deroga" per i prossimi anni delle singole Amministrazione del comparto sicurezza, al fine di consentire una prima valutazione circa l'adeguatezza delle risorse stanziare.

Commi 663-665

(Istituzione del fondo per il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati)

La norma istituisce al comma 663 un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa per le esigenze del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione pari a 2,65 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023.

Il comma 664 autorizza l'Arma dei carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo determinato con contratti di durata massima di trentasei mesi anche discontinui, nel limite di spesa di 350.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023.

Il comma 665 dispone che agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 663 e 664, pari a complessivi euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui il comma 755 (*Istituzione del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati*) della legge di bilancio 2021.

La RT riferisce sul comma 663 che la norma prevede che a decorrere dal 2023, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della difesa del fondo da ripartire per provvedere alle esigenze del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, con una dotazione di 2,65 milioni di euro, con copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 755, della legge n. 178 del 2020. Tale previsione si rende necessaria per consentire l'iscrizione delle citate spese direttamente nello stato di previsione del Ministero della difesa e non del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, come già avvenuto per gli anni 2021 e 2022, ai sensi del citato articolo 1, comma 755.

In merito al comma 664, conferma che ivi viene previsto che, per soddisfare le peculiari esigenze che caratterizzano la gestione del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, l'assunzione di operai a tempo determinato (indicativamente 28 operai a tempo determinato, per 4 mesi, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui) così da poter disporre di specifiche professionalità impiegate nella gestione quotidiana di queste particolari specie di animali, da assumere stagionalmente, nei periodi caratterizzati da maggiori carichi di lavoro, con oneri annui pari a 350.000 euro, a partire dal 2023.

Nello specifico:

- per quanto concerne i costi per la gestione del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, con riferimento agli adeguamenti strutturali, di materiali e attrezzature, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, nonché a missioni e straordinario, si riportano nella tabella sottostante – suddivisa in macro-aree - le connesse voci, esemplificative delle esigenze del Centro, ferme restando le rimodulazioni che dovranno essere effettuate annualmente dal Ministro della Difesa, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze:

	Voce di spesa		Importo	Note
<i>a</i>	Missioni per il personale Arma		€ 40.000,00	Circa € 5.000,00 per CTAAC CC + personale CNAAC
<i>c</i>	Materiali di consumo	Elettrici, edili, idraulici	€ 150.000,00	Inclusa IVA
		Mantenimento alimentare degli animali	€ 150.000,00	
<i>d</i>	Acquisto e noleggio di beni e servizi	Attrezzature informatiche	€ 50.000,00	Inclusa IVA
		Arredi, gabbie per volatili e presidi di sicurezza (compresi DPI e attrezzature antincendio)	€ 100.000,00	Inclusa IVA
<i>e</i>	Consulenze e collaborazioni professionali	Progettazione esecutiva di interventi infrastrutturali e servizi di assistenza veterinaria	€ 110.000,00	Inclusa IVA e altri oneri di legge
<i>f</i>	Manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture, impianti e attrezzature	Manutenzione ordinarie	€ 150.000,00	Inclusa IVA
		Manutenzione straordinarie	€ 150.000,00	Inclusa IVA
<i>g</i>	Canoni		€ 200.000,00	Utenze elettriche, idriche e telefoniche, inclusa IVA
<i>h</i>	Acquisto e noleggio di mezzi, attrezzature, macchinari, impianti ed equipaggiamenti		€ 1.450.000,00	Inclusa IVA
<i>i</i>	Spese generali		€ 100.000,00	Somma forfettaria Inclusa IVA
TOTALE			€ 2.650.000,00	

- le spese generate dal comma 664 e relative al pagamento degli oneri inderogabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge dicembre 2009, n. 196, sono state calcolate tenendo in considerazione la spesa media mensile (per un numero di ore medie pari a 169) lorda per il trattamento economico fondamentale, da riconoscere ad un operaio a tempo "determinato" inquadrato nella classe stipendiale di III livello, pari a euro 3.070,71, da cui deriva un onere lordo quadrimestrale pari a euro 12.282,84, come meglio evidenziato nella seguente tabella:

SPESA MEDIA MENSILE LORDA PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE OTD n. 169h (ore medie mensili)									
LIVELLO	UNITA'	MESI	NETTO	IRPEF	INPS DIP.8,84%	TOTALE LORDO	INPS AZIENDA	IRAP 8,50%	TOTALE
III	1	1	€ 1.658,81	€ 519,60	€ 211,25	€ 2.389,66	€ 477,93	€ 203,12	€ 3.070,71
SPESA PER N. 28 OTD (N. 4 x N. 7 CTAAC) PER N. 4 MESI									
€ 343.919,87									

Il livello di inquadramento economico è definito dai contratti collettivi nazionali di riferimento (*idraulico forestale e idraulico-agraria*), in cui sono stati già assorbiti gli adeguamenti recentemente definiti, che non prevedono scatti stipendiali, e individua le specializzazioni che sono richieste dall'ente che li impiega (*e quindi dei compiti che tale personale sarà materialmente chiamato a svolgere*).

Infine, sul comma 665, certifica che ivi è prevista la copertura del fondo di nuova istituzione ai sensi del comma 663 nonché dell'assunzione di operai a tempo determinato di cui al comma 664 mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 755, della legge n. 178 del 2020, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica in conto maggiori spese correnti ed entrate tributarie correnti, come segue:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Istituzione del fondo per il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati	s	c	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
Arma dei Carabinieri assunzione del personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge n. 124/1985 da impiegare nella gestione quotidiana delle attività del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati	s	c	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Arma dei Carabinieri assunzione del personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge n. 124/1985 da impiegare nella gestione quotidiana delle attività del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati- effetti riflessi	e	t/c				0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Al riguardo, per i profili di quantificazione riguardanti i commi 663 e 664, posto che la norma ivi prevista istituisce nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo da ripartire per le esigenze del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione pari a euro 2.650.000 annui, a decorrere dal 2023 e che la RT si limita a fornire un prospetto di sintesi degli oneri considerati a tal fine, che costituisce limite massimo di spesa, andrebbero comunque richiesti il dettaglio dei parametri considerati nella determinazione degli oneri in corrispondenza a ciascuna delle voci indicate.

In tal senso, con riferimento all'autorizzazione disposta in favore dell'Arma dei carabinieri, a decorrere dal 2023, ai fini dell'assunzione di un numero indicato fino a n. 28 unità di personale operaio a tempo determinato (169 ore lavorative mensili, per la durata 4 mesi all'anno) con contratti di durata non superiore a 36 mesi anche discontinui, nel limite massimo di una spesa di 350.000 euro annui, in deroga ai limiti assunzionali a tempo determinato previsti dall'art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010, andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in merito ad eventuali componenti retributive "accessorie" previste dalla relativo contratto nazionale e una conferma circa la validità del limite massimo di spesa anche per tali componenti.

Si osserva infine che gli oneri in questione sono dotati di una specifica copertura, prevista dal comma 665, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 755, della legge 178 del 2020, segnalando però che il prospetto non reca il definanziamento delle risorse indicate a tale copertura e già previste ai sensi della legislazione vigente.

Sul punto, appare necessario un chiarimento.

Commi 666-667 *(Carabinieri per la tutela agroalimentare)*

La norma, per le esigenze di potenziamento del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per la tutela agroalimentare, modifica l'articolo 828-*bis* (*Contingente per la tutela agroalimentare*) del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In particolare:

- si incrementa da 50 a 170 unità il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, da collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare, previsto dall'articolo 828-*bis* del Codice dell'ordinamento militare (COM). Questo aumento del contingente del personale è dovuto per 76 unità agli ispettori (che passano da 34 a 110 unità) e per 44 unità agli appuntati e carabinieri (che passano da 16 a 60 unità);
- vengono posti a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario (nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 828-*bis* COM). Si ricorda che, per l'articolo 174-*bis*, comma 2, il Comando carabinieri per la tutela agro-alimentare COM dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
- si prevede che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità previste per il *turn-over* (articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112/2008) è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 120 unità, a decorrere dal 1° settembre 2023, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e in particolare di 76 unità del ruolo ispettori e 44 unità del ruolo appuntati e carabinieri.

La disposizione è al momento sprovvista di **RT**

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbe richiesta la RT dal momento che ivi si prevede un sensibile incremento dell'organico complessivo dei Carabinieri preposto al servizio di tutela nel settore agroalimentare rispetto a quello già previsto dal COM e si dispone che agli oneri di funzionamento del relativo comando provveda l'Amministrazione del MIPAF, andrebbe fornito un quadro dettagliato degli oneri previsti per tali finalità.

Comma 668 *(Risorse per assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra)*

La norma autorizza la spesa complessiva di 211.518.217 euro, distribuiti negli anni 2023-2027, per il funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, e l'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella *LTE Public Safety*. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 33.324.521 per l'anno 2023, euro 46.655.957 per l'anno 2024, euro 50.417.925 per l'anno 2025, euro 64.946.499 per l'anno 2026 e euro 16.173.315 per l'anno 2027.

La RT ribadisce che l'intervento reca un'autorizzazione di spesa in favore del Ministero dell'interno per garantire la prosecuzione del funzionamento del programma Te.T.Ra., nonché per assicurare l'implementazione dell'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella *LTE Public Safety*, che nell'immediato futuro e fino

all'anno 2026 prevede l'attivazione di nuove procedure negoziali rispetto alle quali è indispensabile garantire la necessaria copertura finanziaria.

L'autorizzazione di spesa conferma quanto già disposto nelle leggi di bilancio approvate negli anni precedenti ed impegna a livello pluriennale risorse per consentire la prosecuzione dei servizi contrattualizzata fino all'anno 2022 e in scadenza.

Pertanto, al fine di assicurare la continuità del servizio e fronteggiare i nuovi impegni contrattuali sopraindicati, la norma autorizza la spesa di euro 33.324.521 per l'anno 2023, euro 46.655.957 per l'anno 2024, euro 50.417.925 per l'anno 2025, euro 64.946.499 per l'anno 2026 e euro 16.173.315 per l'anno 2027, per un onere complessivo di euro 211.518.217.

Si tratta di una misura che non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che viene previsto l'impiego di risorse economiche già allocate su capitoli di bilancio gestiti da quest'Amministrazione, senza l'assegnazione di stanziamenti aggiuntivi.

Infatti, la disposizione, alla luce della stretta interconnessione tra le due tecnologie – Te.T.Ra ed *LTE* –, consente di coprire i costi a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Fondo "NUVAL 1", Cap. 7461, Piano Gestionale 1), all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Fondo "NUVAL 2", Cap. 7457, Piano Gestionale 6), all'articolo 1, commi 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Fondo "NUVAL 4", Cap. 7509, Piano Gestionale 1), come di seguito riportato:

- 2023: 5.000.000 sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1, e 28.324.521 euro sul capitolo 7509, Piano Gestionale 1;
- 2024: 20.000.000 euro sul capitolo 7457, Piano Gestionale 6 e 26.655.957 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1;
- 2025: 10.000.000 euro sul capitolo 7457, Piano Gestionale 6, 20.000.000 euro sul capitolo 7509, Piano Gestionale 1 e 20.417.925 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1;
- 2026: 15.000.000 euro sul capitolo 7457, Piano Gestionale 6; 35.000.000 sul capitolo 7509, Piano Gestionale 1 e 14.946.499 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1;
- 2027: 16.173.315 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1.

Si precisa che le risorse dell'*LTE* sono sufficienti a garantire la continuità delle attività originariamente previste, anche attraverso una riprogrammazione delle attività stesse.

Più nel dettaglio, come sintetizzato nella tabella sottostante, l'impegno di spesa ammonta complessivamente a euro 288.260.877. Da tale importo vanno sottratte le risorse già disponibili sul Fondo "Nuval 4, Cap. 7506, Piano Gestionale 1 – Spese per l'acquisizione di un servizio di telecomunicazione in standard Te.T.Ra per le esigenze delle Forze di Polizia", pari a euro 476.742.660, per un totale di spesa da autorizzare pari a euro 211.518.217.

Si precisa che il contratto nr. 29957 di Rep. del 17/08/2021, con scadenza intervenuta alla data del 22 novembre 2022, era finanziato nell'ambito dei "Fondi Nuval 4", con imputazione sul capitolo di bilancio 7506/P.G. 1 (capitolo di "parte capitale"), interamente dedicato al servizio "Te.T.Ra.", ed è stato regolarmente registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio e dalla Corte dei Conti sotto i profili della legittimità e contabilità.

Il servizio "Te.T.Ra" si configura quale prestazione complessa che rientra in una logica di servizio in "outsourcing", intesa "chiavi in mano", in cui la proprietà dell'infrastruttura rimane in capo alla Società responsabile dell'erogazione del servizio. Ne consegue che le attività di parte corrente rispetto alla totalità delle attività sono riconducibili ad una componente da considerarsi residuale e sintetizzabile nelle prestazioni di "presidio e formazione".

Ad ogni modo, le voci che compongono il servizio sono di seguito riportate:

1. servizio "copertura radio";
2. adeguamento di tutte le "Sale Operative 1.0";
3. aggiornamento "terminali utente" e "Sale Operative", con estensione della garanzia;
4. servizi di "installazione e disinstallazione terminali";
5. giornate di "presidio";
6. corsi di formazione.

Si tratta di "voci" che, ove scorporate, verrebbero a minare la funzionalità del servizio nel suo complesso, con la conseguenza che la separazione delle medesime non garantirebbe l'unitarietà del servizio stesso.

Anno di riferimento	Tipologia delle prestazioni considerate	Importo totale con IVA	Fondi disponibili (Nuval4)	Fondi necessari
2023	Fine 2022 + Primi 3 canoni del 2023 + Totale Interventi servizi ricorrenti annui	63.324.521 €	30.000.000 €	33.324.521 €
2024	Ultimo canone 2023 + 3 del 2024 + Totale Interventi servizi ricorrenti annui	68.261.151 €	21.605.194 €	46.655.957 €
2025	Ultimo canone 2024 + 3 del 2025 + Totale Interventi servizi ricorrenti annui	69.555.391 €	19.137.466 €	50.417.925 €
2026	Ultimo canone 2025 + 3 del 2026 + Totale Interventi servizi ricorrenti annui	70.946.499 €	6.000.000 €	64.946.499 €
2027	Ultimo canone 2026	16.173.315 €	0 €	16.173.315 €
TOTALI		288.260.877 €	76.742.660 €	211.518.217 €

LEGENDA	
CANONI	Canone ANNUALE PIT 1 (Campania, Calabria Basilicata, Torino CGN)
	Canone ANNUALE PIT 2 (Lazio, Piemonte (no TO), Sardegna, Puglia, Sicilia)
	Canone ANNUALE PIT Molise
SERVIZI RICORRENTI	Aggiornamento Sale Operative a PIT2 - importo per annualità (stima per 4 S.O. per grande città)
	Integrazione Apparati radio - importo per annualità
	Reinstallazione apparati veicolari/motociclistari - importo per annualità
	Presidi - importo per annualità (costo medio 8h c.a. 750 €)
	Corsi di formazione - importo per annualità

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese in conto capitale, come segue:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Continuità del funzionamento della rete nazionale Te.T.Ra	s	k	33,32	46,66	50,42	33,32	46,66	50,42	33,32	46,66	50,42

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione del fatto che l'onere recato dalla norma è limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, nulla da osservare.

In tal senso, pur prendendo dalla illustrazione in RT dei fabbisogni di spesa a cui è correlata la maggior spesa in conto capitale va evidenziato che il prospetto riepilogativo evidenzia un impatto uniforme sui tre saldi di finanza pubblica. Circostanza, quest'ultima che non appare suffragata nella RT da ulteriori elementi informativi.

D'altro canto, si evidenzia che la RT, diversamente da quanto disposto dalla norma, riferisce che la misura prevista dalla disposizione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che viene previsto l'impiego di risorse economiche che risulterebbero già allocate su capitoli di bilancio gestiti da dall'amministrazione dell'interno. In proposito sarebbe utile un chiarimento.

Commi 669-671 ***(Accoglienza profughi dall'Ucraina)***

La norma proroga dal 31 dicembre 2022 al 3 marzo 2023 la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina. Inoltre sopprime la data del 31 dicembre 2022 come termine di durata massima del contributo di sostentamento in favore delle persone titolari di protezione temporanea che hanno provveduto ad autonoma sistemazione e autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio a rimodulare, sulla base delle effettive esigenze, le misure di assistenza e accoglienza in favore dei profughi ucraini previste dal decreto-legge n. 21 del 2022 per fronteggiare la situazione emergenziale.

In particolare, il comma 669 proroga dal 31 dicembre 2022 al 3 marzo 2023 la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale che è stato dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 (pubblicata in G.U. n. 58 del 10 marzo 2022) in relazione all'esigenza di assicurare

soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale. Lo stato di emergenza è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice della protezione civile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *c*) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Il comma 670 sopprime il termine del 31 dicembre 2022, previsto come termine di durata massima del contributo di sostentamento in favore delle persone titolari di protezione temporanea che hanno provveduto ad autonoma sistemazione, ai sensi dell'art. 31, co. 1, lett. *b*), D.L. 21 del 2022. La disposizione richiamata ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile a definire tale contributo, insieme ad altre misure di assistenza delle persone provenienti dall'Ucraina, per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso in Italia con termine non oltre il 31 dicembre 2022, per un massimo di 60.000 unità. Il successivo decreto-legge n. 50 del 2022 (art. 44, co. 1, lett. *b*)) ha incrementato, per un massimo di ulteriori 20.000 unità, i potenziali destinatari del contributo di sostentamento, che dunque risultano complessivamente 80.000.

Il comma 671 abilita il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio a rimodulare, sulla base delle effettive esigenze, le misure di assistenza e accoglienza in favore dei profughi ucraini previste dal decreto-legge n. 21 del 2022 per fronteggiare la situazione emergenziale (articolo 31, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*)).

La RT conferma che il dispositivo prevede al comma 669 la proroga al 3 marzo 2023 dello stato di emergenza Ucraina, ai fini del riallineamento con la vigenza attuale del regime di 'protezione temporanea' deciso dall'Unione europea.

Alla luce della citata proroga, il comma 670 dispone la soppressione del termine di cui alla lettera *b*), del comma 1, dell'articolo 31 del decreto-legge 21 del 2022, per la definizione di ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione.

Il comma 671 introduce una clausola di flessibilità autorizzando il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle effettive esigenze e mediante ordinanze di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre la rimodulazione delle misure di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 31, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, individuando il numero dei soggetti coinvolti, fermi restando i termini temporali di applicazione delle misure medesime. A tali rimodulazioni si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 669, in considerazione della circostanza che le misure di accoglienza ai profughi ucraini disposte dall'art. 31 del D.L. 21/2022, sono finanziate per complessivi euro 355.533.750 per il solo 2022, appare evidente che la proroga dello stato di emergenza Ucraina sino al 3 marzo 2023 appare giocoforza suscettibile di incidere sull'applicazione delle medesime misure con riflessi però sull'esercizio finanziario 2023.

In tal senso, premesso che il comma 671 si limita a prevedere che ai relativi oneri si farà fronte con le sole risorse disponibili ai sensi della legislazione vigente⁵⁷, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle modalità attraverso cui si possa provvedere alla predetta proroga ad invarianza d'oneri, considerato che la norma non dispone alcuno stanziamento aggiuntivo per il 2023, né fornisce indicazioni circa la quota di risorse già iscritte in bilancio che possono formare oggetto di impiego a tal fine.

Sul punto, si rammenta che qualora non formalmente "impegnate", le risorse iscritte a valere di capitoli di spesa corrente dovrebbero formare sempre oggetto di economie di spesa al termine dell'esercizio, e che la costruzione delle previsioni di spesa da iscrivere in bilancio per il triennio successivo dovrebbe essere calibrata sulla sola legislazione vigente, come previsto dall'articolo 21, comma 1-*sexies*, della legge di contabilità. Ciò detto, tenuto conto delle spese per oneri inderogabili e fabbisogno e delle rimodulazioni proposte ai sensi dell'articolo 23, evidenziando, per ciascuna unità di voto parlamentare, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione della legge di bilancio.

In ordine ai profili evidenziati, andrebbero pertanto acquisiti chiarimenti a sostegno dell'assunzione di neutralità finanziaria della norma, indicata dalla RT.

Comma 672

(Disposizioni per lo sviluppo di tecnologia robotica per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La norma destina risorse al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - complessivamente 32 milioni nel triennio 2023-25 - per l'acquisizione di nuova tecnologia robotica. A tal fine, è autorizzata, nell'ambito della missione "Soccorso Civile" - programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 9 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21 milioni di euro per l'anno 2025.

La RT riferita al testo iniziale evidenzia che la proposta mira a rafforzare la capacità di resilienza nazionale attraverso misure di investimento tecnologico in grado di migliorare la capacità di risposta in scenari emergenziali complessi anche mediante l'impiego di sistemi robotizzati e con l'impiego di sistemi a realtà aumentata che consentono maggiore capacità di risposta operativa alle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'acquisizione dei sistemi robotici determina una spesa complessiva di 35 milioni di euro, come indicato nel dettaglio che segue:

Robot di soccorso in ambiente terrestre:

⁵⁷ A tale proposito si rileva che in corrispondenza della Azione "Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi" il ddl recante il progetto di bilancio 2023/2025 reca una previsione di spesa di 1,7 mld di competenza e 340 milioni in conto residui, nonché 1,772 e 1,792 miliardi per le annualità 2023 e 2024. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della RGLS, bilancio 2023/2025, stato di previsione del ministero dell'Interno, pagina 669.

- acquisto di 19 sistemi robotizzati evoluti ad elevate prestazioni per antincendio, soccorso con sensoristica, monitoraggio e controllo, anche per ambienti e scenari a rischio NBCR-E (E: scenari a rischio di esplosione), anche per aumentare la sicurezza degli operatori, dal costo unitario di 500.000 euro, per un importo totale di euro 9.500.000;
- acquisto di 110 sistemi robotizzati leggeri per i Comandi provinciali per attacco all'incendio, soccorso con adeguata sensoristica e provvisti di sistemi di accesso in aree operative a elevato rischio, anche per aumentare la sicurezza degli operatori, dal costo unitario di 150.000 euro, per un importo totale di euro 16.500.000.

Robot di ricognizione aerea:

- acquisto di 3 sistemi robotizzati montati su droni ad ala fissa di tipo “mini” di peso inferiore a 25 kg, con relativi sistemi di governo dell'aeromobile finalizzati alla ricognizione e al rilievo degli scenari operativi, anche per aumentare la sicurezza degli operatori, da dislocare presso 3 reparti volo individuati a copertura dell'Italia Nord, Centro e Sud, dal costo unitario di 500.000 euro, per un importo totale di euro 1.500.000;
- acquisto di 20 sistemi robotizzati montati su droni ad ala fissa per aerofotogrammetria dotati di sensori con visibilità a infrarosso, da dislocare presso i Reparti volo, anche per aumentare la sicurezza degli operatori, dal costo unitario di 30.000 euro, per un importo totale di euro 600.000;
- acquisto di 200 sistemi robotizzati montati su droni multirottore per ricognizione e controllo degli scenari operativi dal Posto di Comando Avanzato, anche per aumentare la sicurezza degli operatori, dal costo unitario di 2.000 euro, per un importo totale di euro 400.000.

Robot di ricognizione e soccorso in ambiente subacqueo:

- acquisto di 8 ROV avanzati da destinare ai 4 nuclei orientati alla ricerca strumentale avanzata, costo unitario di 400.000 euro, per un costo totale di euro 3.200.000;
- acquisto di 22 ROV base destinati a tutti i nuclei sommozzatori, dal costo unitario di 150.000 euro, per un costo totale di euro 3.300.000.

La proiezione stimata della spesa ha il seguente sviluppo annuale:

- euro 3.000.000 per l'anno 2023;
- euro 10.000.000 per l'anno 2024;
- euro 22.000.000 per l'anno 2025.

Gli stanziamenti annui - dal 2023 al 2025 - dovranno essere allocati nell'ambito della Missione “Soccorso civile”, al Programma di spesa “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico” - Azione “Ammodernamento e potenziamento dei vigili del fuoco” dello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

La norma comporta un onere pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 22 milioni di euro per l'anno 2025.

Il prospetto riepilogativo non è aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione di spesa è stata ridotta da 35 a 32 milioni di euro nel triennio 2023-2025, andrebbe assicurato che la riduzione non comprometta la capacità operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Inoltre, si osserva che, trattandosi di spesa in conto capitale, andrebbe esplicitata la dinamica per cassa sottostante gli effetti che si registrano sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, evidenziando altresì la proiezione oltre il triennio 2023-2025 dei medesimi effetti.

Comma 673

(Investimenti tecnologici per il miglioramento della capacità di risposta negli scenari di incendio)

La norma destina risorse al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - complessivamente 10 milioni nel triennio 2023-25 - al fine aumentarne la capacità di risposta negli scenari di incendio, mediante dotazioni tecnologiche mirate. A tal fine, si autorizza la spesa, nell'ambito della missione "Soccorso civile" - programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" - azione "Ammodernamento e potenziamento dei vigili del fuoco" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, di euro 3.000.000 per l'anno 2023, di euro 4.000.000 per l'anno 2024 e di euro 3.000.000 per l'anno 2025.

La RT certifica che la norma mira a consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di poter acquistare nuove dotazioni tecnologiche per migliorare la capacità di risposta operativa in considerazione del fatto che gli incendi interessano con sempre maggiore frequenza materiali artificiali e sintetici che determinano una rapida propagazione della combustione e l'emissione di sostanze molto inquinanti sia in aria che al suolo.

In particolare, la norma prevede l'acquisto di:

- sistemi di miscelazione a carattere innovativo per la formazione della soluzione schiumogena finalizzata all'estinzione degli incendi da installare a bordo delle autopompe, per complessivi euro 7.000.000;
- attrezzature di spegnimento, a carattere innovativo (lance, tubazioni, accessori) per complessivi euro 3.000.000.

Tali attrezzature saranno distribuite a copertura omogenea del territorio nazionale, presso tutte le sedi del Corpo nazionale, per un totale di 4.000 sistemi di spegnimento innovativi completi.

La proiezione stimata della spesa ha il seguente sviluppo annuale:

- euro 3.000.000 per l'anno 2023;

- euro 4.000.000 per l'anno 2024;
- euro 3.000.000 per l'anno 2025.

Gli stanziamenti annui - dal 2023 al 2025 - dovranno essere allocati nell'ambito della Missione "Soccorso civile", al Programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" - Azione "Ammodernamento e potenziamento dei vigili del fuoco".

La norma comporta un onere di euro 3.000.000 per l'anno 2023, di euro 4.000.000 per l'anno 2024 e di euro 3.000.000 per l'anno 2025.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese in conto capitale, come segue.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Spese connesse allo sviluppo della capacità di risposta delle squadre di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi - rifinanziamento missione "Soccorso Civile" - programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'interno	s	k	3	4	3	2	4	3	2	4	3

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazioni della circostanza che l'onere recato dalla norma appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, nulla da osservare.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti elementi informativi circa i fattori causativi la distribuzione degli effetti nel triennio.

Comma 674

(Implementazione del sistema di allarme pubblico IT-Alert)

La norma, allo scopo di consentire l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *uuu*), del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

La RT descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo non è disponibile.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di autorizzazione configurata quale limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una prima valutazione in merito alla congruità dello stanziamento predisposto a fronte dei fabbisogni di spesa, andrebbe fornito un quadro di sintesi dei dispositivi di cui è prevista l'acquisizione da parte del Dipartimento della protezione civile, nonché elementi informativi in merito al costo della eventuale formazione del personale del Dipartimento della protezione civile per l'impiego dei nuovi dispositivi tecnologici di cui si prevede l'acquisizione.

Circa lo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti ragguagli circa le ipotesi assunte per la determinazione di tali impatti, posto che dovrebbe trattarsi di spese in conto capitale.

Comma 675

(Fondo per le strutture alloggiative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La norma, al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per la costruzione ovvero per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze del medesimo Corpo, con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

La RT evidenzia che la proposta normativa è finalizzata a far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per consentire l'ottimizzazione e una maggiore funzionalità delle procedure di mobilità, in relazione all'operatività del servizio prestato dal citato personale presso le sedi del Corpo particolarmente lontane dai luoghi di residenza.

L'esigenza scaturisce per garantire una immediata disponibilità del predetto personale al fine di far fronte alle missioni istituzionali attribuite ai vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione ed estinzione degli incendi anche boschivi, protezione civile, nonché lo svolgimento di ogni altra attività assegnata al Corpo nazionale connesse alla salvaguardia della vita umana e alla integrità dei beni.

Si tratta di compiti che richiedono, quali requisiti essenziali, il possesso di specifiche competenze e la necessaria tempestività di attivazione, legate ad ogni tipo di emergenze locali o nazionali.

L'elevato *turn-over* dovuto ad una età media particolarmente alta, la peculiarità delle attività svolte, connotate spesso da una accentuata specializzazione, la necessità di garantire in modo uniforme lo svolgimento del servizio su tutto il territorio nazionale, determinano una elevata mobilità del personale.

Ciò sia in occasione delle prime assegnazioni (negli ultimi due anni si è provveduto a mettere in atto 26 procedure concorsuali tra concorsi pubblici e selezioni interne), sia per i vari passaggi che consentono la promozione a qualifiche superiori, sia nel caso di trasferimenti di ufficio per far fronte ad esigenze dell'amministrazione.

Tale situazione incide inevitabilmente pure sul piano personale, causando disagi individuali e familiari che derivano anche dall'elevato costo della vita presente in

alcune realtà territoriali del Paese, tale da rendere difficoltose le condizioni di vita del personale stesso, con conseguenti criticità gestionali legate alle numerose, continue richieste di mobilità verso i luoghi di residenza. Non a caso, sempre più spesso il personale rinuncia anche alle promozioni per evitare lo spostamento verso sedi lontane il cui organico risulta carente.

Per evitare riflessi negativi sull'organizzazione dei servizi di soccorso pubblico, la norma si propone quindi l'obiettivo di incrementare significativamente la presenza di alloggi da concedere in uso a condizioni più accessibili, in analogia a quanto già accade per altri Corpi dello Stato.

Un ulteriore effetto indiretto virtuoso scaturirebbe dalla possibilità di ridare nuova vita ad immobili non più in uso o sottoposti a confisca, valorizzando il patrimonio residenziale del Paese. In particolare la proposta prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno di un fondo di parte capitale per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per avviare un percorso che porti alla costruzione ovvero per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo per le esigenze del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Alla copertura dei relativi oneri, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 672.

Il prospetto riepilogativo non è disponibile.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione è chiaramente predisposta nella forma di un tetto massimo di spesa per le annualità del triennio 2023/2025, nulla da osservare.

Ad ogni modo, tenuto conto della modesta entità dello stanziamento e in considerazione degli elementi forniti dalla RT circa l'urgenza di assicurare al Paese un'adeguata distribuzione territoriale del personale tecnico del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, specificamente preposto ad operare interventi in presenza di calamità naturali e ogni altre emergenza che richieda il soccorso qualificato nel salvataggio delle popolazioni coinvolte in tali eventi, onde evitare maggiori danni a persone e cose, andrebbero richieste più dettagliate informazioni in merito ai seguenti profili: 1) dati concernenti i fabbisogni alloggiativi del personale indispensabili ad assicurare una adeguata presenza dei Vigili del Fuoco in ogni ambito territoriale del Paese, con particolare riguardo ai Comandi regionali maggiormente interessati da carenze di organico 2) un piano dettagliato degli immobili demaniali che insistono, in particolare, nelle predette regioni, che siano da destinarsi, previo opportuni interventi di adeguamento funzionale, a caserme del Corpo; 3) un quadro di sintesi delle risorse che rendono necessarie a tal fine.

Commi 676-677
(Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana)

Le disposizioni sono finalizzate a potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui ai patti per la sicurezza urbana in relazione all'installazione da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità. A tal fine, il comma 676 rfinanzia la relativa autorizzazione di spesa per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Il comma 677 prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse.

La RT rileva che la disposizione, al fine di integrare anche per gli anni 2023-2025 gli interventi per la realizzazione di sistemi di video sorveglianza di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, stanziando ulteriori risorse pari a 15 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024 e 2025 in considerazione dell'elevatissimo numero di comuni che hanno fatto richiesta.

Le somme stanziato dal già menzionato art. 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14/2017 sono state incrementate per l'anno 2019 dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nonché incrementate ed estese dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, fino al 2022 con uno stanziamento per tale ultima annualità pari a 36 milioni di euro.

La disposizione, pertanto comporta un onere pari a 15 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2025

Sul comma 677, ribadisce che ivi si rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, di definire le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica in conto maggiori spese in conto capitale, come segue:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14 del 2017 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni	s	k	15	15	15	10	15	15	10	15	15

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che l'onere recato dalla norma appare limitato all'entità del disposto rifinanziamento, non si formulano osservazioni.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi 2023/2025, si riscontra che in relazione alla distribuzione degli effetti di maggior spesa in conto capitale attesa sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto esposta nel prospetto riepilogativo, la RT non reca elementi informativi aggiuntivi a supporto dell'impatto ipotizzato nelle singole annualità del triennio, né sulla conseguente dinamica di spesa prevista per gli esercizi successivi.

Commi 678-679

(Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio – C.P.R)

La norma dispone uno stanziamento complessivo di 42 milioni di euro per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri degli stranieri irregolari.

In particolare, il comma 678 - al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei decreti di espulsione dello straniero - autorizza il Ministero dell'interno ad ampliare la rete dei centri C.P.R. di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Il comma 679 prevede che ai fini di cui al comma 678, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza, siano incrementate di euro 5.397.360 per l'anno 2023, di euro 14.392.960 per l'anno 2024, di euro 16.192.080 per l'anno 2025. Per le ulteriori spese di gestione derivanti dall'applicazione del comma 678, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di euro € 260.544,00 per l'anno 2023, di euro € 1.730.352,00 per l'anno 2024 e di euro € 4.072.643,00 per l'anno 2025.

La RT evidenzia sui commi 678 e 679 che la disposizione prevede l'ampliamento della rete nazionale dei C.P.R. che sarà realizzabile sia attraverso un ampliamento di taluni C.P.R. già esistenti, incrementando i posti ivi disponibili per un totale di n. 106, sia attraverso la realizzazione di nuove strutture, per ulteriori n. 100 posti, per un totale n. 206 posti.

Ampliamento dei C.P.R.

Il C.P.R. di Macomer (NU) dispone di un edificio, non ancora completamente ristrutturato, che all'esito dei lavori di ristrutturazione assicurerebbe ulteriori 50 posti da destinare al trattenimento. Per la realizzazione dei lavori si stima un costo medio per ciascun nuovo posto in un C.P.R., pari ad euro 129.216, determinato sulla base della trascorsa esperienza e della media ponderata dei quadri economici sviluppati per la progettazione/realizzazione degli altri C.P.R.

Pertanto, la spesa complessiva stimata per la ristrutturazione del menzionato edificio ai fini della realizzazione di ulteriori 50 posti ammonta ad euro 6.460.800, determinato come segue

$$50 \text{ (posti)} \times 129.216/\text{posto letto} = \text{€ } 6.460.800$$

Presso il C.P.R. di Caltanissetta è in corso di realizzazione un progetto per l'ampliamento della capacità del centro per ulteriori 56 posti che passerebbe, così, da 92 a 148 posti complessivi.

Il quadro economico dell'intervento è stato recentemente aggiornato per una cifra complessivamente pari ad € 16.600.000.

I costi dell'intervento suddetto sono stati quantificati da Invitalia, in veste di stazione appaltante. La differenza con il costo medio relativo all'ampliamento degli altri CPR trova giustificazione nella circostanza che la struttura di Caltanissetta, diversamente dalle altre, necessita di lavori di tipo sia strutturale che impiantistico, che comportano la totale rifunzionalizzazione della struttura.

La standardizzazione dei costi è più facilmente realizzabile nei casi di creazione di nuovi posti perché la costruzione ex novo prevede, più o meno, la medesima tipologia di interventi. Nel caso di strutture esistenti il grado di "invasività" dell'intervento varia al variare delle condizioni dell'immobile sul quale si opera. La valutazione dei costi è fatta da Invitalia e, nel caso di Caltanissetta, come precedentemente specificato, il quadro economico degli interventi è stato, da Invitalia, recentemente aggiornato.

Nuovi C.P.R

Per la realizzazione di nuovi C.P.R., si stima un costo medio per ciascun nuovo posto pari ad euro 129.216, determinato sulla base della trascorsa esperienza e della media ponderata dei quadri economici sviluppati per la progettazione/realizzazione degli altri C.P.R.

Pertanto, per la realizzazione di nuovi CPR, per una capienza di circa 100 nuovi posti, la spesa complessiva stimata ammonta ad euro 12.921.600, determinato come segue:

$$100 \text{ (posti)} \times 129.216/\text{posto letto} = \text{€ } 12.921.600$$

Pertanto, la spesa per la realizzazione dei citati interventi ammonta, complessivamente, ad € 35.982.400 (€ 6.460.800 + € 16.600.000 + € 12.921.600), secondo la seguente ripartizione:

- ampliamento C.P.R.: € 23.060.800;
- nuovi C.P.R.: € 12.921.600.

In relazione al periodo previsto per l'avvio dell'attività di progettazione, l'indizione delle procedure di affidamento (aprile 2023) e l'inizio dei lavori (luglio/agosto 2023), e sulla base di una previsione sullo stato di avanzamento di questi ultimi, è possibile ipotizzare la seguente ripartizione per anno della spesa complessiva stimata per l'attuazione degli interventi sopra descritti.

Anno 2023: € 5.397.360

Anno 2024: € 14.392.960

Anno 2025: € 16.192.080

Costi di gestione

I costi di gestione che derivano dall'ampliamento e potenziamento dei CPR (206 nuovi posti) nel corso del triennio 2023-2025, sono riportati nella tabella seguente. Si è tenuto conto del valore dei costi medi giornalieri unitari totali dei C.P.R. previsti, per la fascia di capienza fino a 150 posti, nell'Allegato "Tabella B" del "Nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al

funzionamento dei centri” approvato con decreto del Ministro dell’Interno del 29 gennaio 2021, calcolato in € 46,43, oltre IVA.

	Incremento posti annuale	Valore complessivo incrementale posti	posti	Costo pc/pd	IVA	giorni	totale	Totale complessivo per anno
			A	B	C	D	A*B*C*D	
Anno 2023	50	50	50	46,43	1,22	92	€ 260.544,00	€ 260.544
Anno 2024	50	100	50	46,43	1,22	366	€ 1.036.512,00	€ 1.730.352
			50	46,43	1,22	245	€ 693.840,00	
Anno 2025	106	206	100	46,43	1,22	365	€ 2.067.360,00	€ 4.072.643
			106	46,43	1,22	334	€ 2.005.282,56	

In ragione di quanto precede, i costi complessivi di gestione conseguenti all’ampliamento della rete dei C.P.R. possono essere ripartiti per anno nel modo seguente.

Anno 2023: € 260.544,00

Anno 2024: € 1.730.352,00 (€ 1.036.512,00 +693.840,00)

Anno 2025: € 4.072.643,00 (€ 2.067.360,00 + € 2.005.282,56).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese correnti ed in conto capitale.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Spese per la costruzione, l’acquisizione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza (comma 679)	s	k	5,40	14,39	16,19	2,00	8,00	14,00	2,00	8,00	14,00
Incremento risorse per l’attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza (comma 679)	s	c	0,26	1,73	4,07	0,26	1,73	4,07	0,26	1,73	4,07

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur prendendo atto che gli oneri recati dalle norme sono limitati all’entità dei disposti stanziamenti, occorre giocoforza soffermarsi sui dati e sugli elementi di valutazione indicati dalla RT al fine di supportare la congruità della stima degli importi indicati dalla norma in relazione ai fabbisogni relativi all’ampliamento dei CPR esistenti e alla istituzione di nuovi siti.

In tal senso, sia in relazione al previsto ampliamento dei CPR (per ulteriori 100 posti), che nella stima dei costi di realizzazione di "nuovi" CPR, andrebbero richiesti elementi informativi aggiuntivi in merito ai parametri considerati, a partire dalla assunzione di un costo medio unitario per ciascun nuovo posto pari ad euro 129.216, per una spesa complessiva stimata in euro 12.921.600 (129.216 euro-posto letto x 100 posti).

Sul punto, posto che la RT si limita a riferire che il dato del costo unitario medio è stato desunto sulla base della "trascorsa esperienza e della media ponderata dei quadri economici sviluppati per la progettazione/realizzazione degli altri C.P.R" andrebbe richiesto ogni elemento dimostrativo della prudenzialità del dato alla luce dell'aggiornamento dei costi da sostenersi tenuto conto dell'inflazione che ha interessato quest'ultimo anno.

Quanto poi alla cronologia della spesa prevista per l'avvio dell'attività di progettazione, l'indizione delle procedure di affidamento (aprile 2023) e l'inizio dei lavori (luglio/agosto 2023), e sulla base della previsione sullo stato di avanzamento lavori, la RT ipotizza la seguente ripartizione per anno della spesa complessiva: 2023, euro 5.397.360; 2024, euro 14.392.960; 2025, euro 16.192.080, andrebbero parimenti richiesti i parametri adottati per la stima dei relativi oneri, fornendo i dettagli delle attività previste per ciascuna annualità del triennio.

In tal senso, venendo anche alla stima degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica, circa l'impatto indicato sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto della maggior spesa in conto capitale ascritta dal prospetto riepilogativo, si evidenzia che gli effetti indicati non sono suffragati in RT da ulteriori elementi informativi riferiti alla sottostante dinamica di spesa, anche oltre il triennio di riferimento.

Commi 680-681

(Misure in materia di riconoscimento di protezione internazionale)

Il comma 680 autorizza il Ministero dell'Interno a prorogare, fino al 27 marzo 2023, anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i contratti di prestazione di lavoro a termine stipulati al fine di assicurare la funzionalità delle Questure, delle Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione Nazionale per il diritto di Asilo in considerazione delle eccezionali esigenze di accoglienza determinatesi durante l'anno 2022 e del perdurare della crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina..

Il comma 681 prevede che agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 680, pari a euro 2.272.418,14 per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 680.

La RT evidenzia sul comma 680 che il costo mensile medio di un lavoratore in somministrazione con profilo parametrato al personale Area II, F3 del CCNL Funzioni centrali è pari a euro 4.275,80 IVA inclusa, computato su una media di 30 giorni, comprensivo di utile di agenzia (c.d. *mark up*) pari al 6% del costo del lavoro (come da contratto rep. n. 60/2020), e relativa IVA oltre che IRAP.

Il costo mensile "medio" di un lavoratore in somministrazione con profilo parametrato al personale Area III, F1 del CCNL Funzioni centrali è pari a euro 4.439,98 IVA inclusa, computato su una media di 30 giorni, comprensivo di utile di agenzia (c.d. *mark up*) pari al 6% del costo del lavoro (come da contratto rep. n. 60/2020) e relativa IVA oltre che IRAP.

Il costo mensile complessivo, computato su una media di 30 giorni, per 177 lavoratori (di cui 173 lavoratori con profilo corrispondente al personale Area II, F3 e 4

lavoratori con profilo corrispondente al personale Area III, F1) ammonta ad euro 757.472,71.

Pertanto, per il periodo dal 1° gennaio al 27 marzo 2023, il costo totale per 177 lavoratori ammonta a euro 2.272.418,14.

Si riportano, di seguito, tabelle riepilogative concernenti i costi stimati come sopra.

Costo del lavoro unitario						
Categoria	N. risorse	costo di lavoro unitario	IRAP 8,50	Mark-up 6%	IVA sul Mark-up	Costo Mensile Medio(1 Unità)
2F3	1	3.691,76 €	313,80 €	221,51 €	48,73 €	4.275,80 €
3F1	1	3.833,52 €	325,85 €	230,01 €	50,60 €	4.439,98 €

PREVISIONALE COSTO MENSILE COMPLESSIVO 177 RISORSE				
Categoria	N. risorse	Costo Mensile Medio(1 Unità)	Costo Mensile Complessivo	Costo Totale su 3 mesi
2F3	173	4.275,80 €	739.712,78 €	2.219.138,35 €
3F1	4	4.439,98 €	17.759,93 €	53.279,79 €
Totali	177	-	757.472,71 €	2.272.418,14 €

Sul comma 681, conferma che gli oneri della proposta sono a valere sulle risorse del capitolo 2255 pg1 “*Spese per il funzionamento della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali*” che, per l'anno 2023, presenta la necessaria capienza.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si evidenzia che alla norma non vengono associati effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica e si prevede il sostenimento di un nuovo onere a valere su risorse di bilancio che sarebbero già "disponibili" a legislazione vigente.

A tale proposito, pur considerato quanto riferito dalla RT circa la capienza del capitolo di bilancio cui si riferiscono le summenzionate risorse, andrebbero richiesti ulteriori dati ed elementi siano idonei a dimostrare che la nuova finalizzazione di spesa *de quo* non pregiudichi il raggiungimento di altre finalità, cui le stesse risorse sono preordinate ai sensi della legislazione vigente⁵⁸.

Ad ogni modo, si rileva che la previsione degli oneri finanziari connessi al rinnovo dei contratti nell'ambito della formulazione delle previsioni di spesa pare più coerente con il criterio delle "politiche invariate" piuttosto che con quello della "legislazione vigente" a cui dovrebbero coerentemente uniformarsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1-*sexies*, della legge di contabilità. Ciò detto, tenuto conto delle spese per oneri inderogabili e fabbisogno e delle rimodulazioni proposte ai sensi dell'articolo 23,

⁵⁸ A tale proposito, si segnala che la dotazione del capitolo 2255 (pg 1), è comprensivo delle "spese generali di gestione, i gettoni di presenza le spese di missione, le prestazioni di traduzione ed interpretariato, e il contributo in favore dell'Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati, nonché le spese di formazione ed aggiornamento dei componenti e del personale" e reca una previsione di 19,3 milioni per le annualità del triennio 2023/2025. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., bilancio di previsione per il triennio 2023/2025, stato di previsione del Ministero dell'interno, pagina 674.

evidenziando, per ciascuna unità di voto parlamentare, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione della legge di bilancio.

Si prende atto, comunque, dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla RT che consentono di verificare la stima del suddetto importo.

Comma 682

(Disposizioni per l'aggiornamento e il potenziamento del sistema di risposta al rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico-NBCR)

La norma destina risorse al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - complessivamente 20 milioni nel triennio 2023-25 - per aumentarne la capacità di risposta ad emergenze dovute al rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico.

In particolare, si autorizza a tal fine, nell'ambito della missione "Soccorso civile", al programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" - azione "Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2023, di euro 7.000.000 per l'anno 2024 e di euro 8.000.000 per l'anno 2025.

La RT evidenzia che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, è chiamato a fronteggiare gli interventi di soccorso con presenza di agenti NBCR.

Il sistema di risposta nazionale prevede un modello organizzativo articolato per competenze crescenti dalle squadre base, ai nuclei provinciali e ai nuclei regionali ordinari e avanzati, cui corrisponde un livello crescente di dotazioni strumentali.

Per far fronte all'invecchiamento del parco mezzi e materiali e tenendo anche conto dello sviluppo tecnologico in ambito di rilevamento e analisi strumentale, si rende necessario lo sviluppo di progetti pluriennali che consentano il loro aggiornamento e potenziamento.

La proposta comporta oneri finanziari come di seguito rappresentati:

- aggiornamento dei sistemi di decontaminazione primaria e secondaria dei nuclei NBCR Regionali e Provinciali: € 9.000.000;
- aggiornamento della strumentazione NBCR in dotazione ai Comandi VVF: € 3.500.000;
- acquisto di strumenti, mezzi ed attrezzature NBCR per la messa in sicurezza a seguito di incidenti che coinvolgono veicoli adibiti al trasporto di sostanze pericolose: € 2.500.000;
- acquisto di sistemi per avio-trasportabilità team di *assessment* NBCR: € 2.000.000;
- acquisto di veicoli per gestione e coordinamento interventi NBCR per i nuclei Regionali: € 3.000.000.

La proiezione stimata della spesa ha il seguente sviluppo annuale:

- euro 5.000.000 per l'anno 2023;
- euro 7.000.000 per l'anno 2024;
- euro 8.000.000 per l'anno 2025.

Gli stanziamenti annui – dal 2023 al 2025 – dovranno essere allocati nell’ambito della Missione “*Soccorso civile*”, al Programma di spesa “*Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico*” - Azione “*Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva*”.

La norma comporta un onere pari ad euro 5.000.000 per l’anno 2023, ad euro 7.000.000 per l’anno 2024 e ad euro 8.000.000 per l’anno 2025.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese in conto capitale.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Spese per aggiornamento e potenziamento del sistema di risposta al rischio NBCR da riconoscere al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell’ambito della missione “ <i>Soccorso civile</i> ”, al programma di spesa “ <i>Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico</i> ” - azione “ <i>Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva</i> ”	s	k	5	7	8	5	7	8	5	7	8

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che l’onere recato dalla norma è chiaramente limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa, non ci sono osservazioni.

In merito agli effetti registrati nel prospetto riepilogativo con riguardo ai saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, si rileva inoltre che, pur trattandosi di spesa in conto capitale, l’impatto prefigurato dal prospetto riepilogativo è identico per i tre diversi saldi di finanza pubblica, per cui andrebbero richiesti chiarimenti volti a rendere esplicite le ipotesi assunte nella indicazione di tali effetti.

Comma 683

(Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell’interno)

La norma autorizza il Ministero dell’interno a ricorrere, per l’anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, a prestazioni di lavoro a contratto a termine nel limite massimo di spesa di euro 37.726.848. Tali prestazioni di lavoro sono destinate a consentire la definizione delle procedure per l’instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro, che opera in Italia, e il lavoratore straniero che entra nel nostro Paese in attuazione dei decreti-flussi per gli anni 2021 e 2022 (di cui agli articoli 42, 43 e 44 del D.L. 73/2022) e delle procedure di regolarizzazione dei lavoratori stranieri (di cui all’articolo 103 del D.L. 77/2020). A tal fine, l’autorizzazione opera espressamente in deroga ai limiti di cui del comma 28, all’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, nel limite massimo di spesa di euro 37.259.690, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle menzionate procedure, anche in deroga agli articoli 32 (*Fasi delle procedure di affidamento*), 36 (*Contratti sotto soglia*), da 59(*Scelta delle procedure e oggetto del contratto*) a 65(*Partenariato per l’innovazione*) e 106(*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*).

La RT evidenzia che la norma consente al Ministero dell'interno di avvalersi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, di prestazioni di lavoro con contratto a termine per l'anno 2023, nel limite di spesa complessivo di € 37.259.690.

Per il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione in ragione delle esigenze connesse all'attività degli Sportelli unici per l'immigrazione presso le Prefetture, si stima un fabbisogno di 300 unità lavorative per l'anno 2023.

Per le esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per le medesime finalità svolte presso gli uffici delle Questure, nonché della Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della P.S., si stima un fabbisogno di 500 unità lavorative per l'anno 2023.

Il costo mensile medio di un lavoratore in somministrazione con profilo parametrato al personale Area II, F2 del CCNL Funzioni centrali 2019-2021 è pari a euro 3.207,87, computato su una media di 186 ore, al netto della Fee di agenzia e relativa IVA oltre che IRAP.

Tenuto conto che nel 2023 occorrerà avviare una procedura di gara ad evidenza pubblica per individuare una nuova società aggiudicatrice, considerato i tempi tecnici occorrenti all'espletamento della predetta procedura (4-6 mesi), si è ritenuto comunque di calcolare prudenzialmente per i primi 6 mesi del 2023 un costo tenendo conto dei singoli contratti in essere, stipulati sulla base dell'Accordo Quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020, che verranno a scadenza il 31 dicembre 2022, in cui la Fee dell'agenzia è pari al 7,55% del costo del lavoro oltre IVA e IRAP, per il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e dell'11,25% del costo del lavoro oltre IVA e IRAP, per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Per il secondo semestre, i costi devono tener conto degli esiti della procedura di gara pubblica per assicurare il servizio da parte dell'agenzia di somministrazione, la cui Fee va valutata, prudenzialmente, al 10%, del costo del lavoro oltre IVA e IRAP, per il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e dell'13% del costo del lavoro oltre IVA e IRAP, per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Gli importi complessivi sono calcolati come segue:

- costo primo semestre Dip. libertà civili e immigrazioni: 6.901.196 €
- costo secondo semestre Dip. libertà civili e immigrazioni: 7.073.786 €
- costo primo semestre Dip. PS: 11.539.622 €
- costo secondo semestre Dip. PS: 11.745.086 €

TOTALE: 37.259.690 €

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Ministero dell'interno - Utilizzo di prestazioni di lavoro con contratto a termine per l'anno 2023	s	c	37,26			37,26			37,26		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'autorizzazione è chiaramente predisposta come limite massimo di spesa con riferimento alle prestazioni di lavoro a contratto a termine per il 2023, tenuto conto delle dettagliate indicazioni fornite dalla RT in merito alla quantificazione dei fabbisogni di spesa previsti nel medesimo anno, nulla da osservare.

Comma 684

(Spese per attività demandate ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica)

La norma reca diverse modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, a cui sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a) all'articolo 4 (*Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa*): al numero 1) il comma 1 è sostituito, ivi prevedendo d'ora innanzi che il Presidente del Consiglio dei ministri possa delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza a richiedere l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, anche se queste avvengono nell'abitazione, o in un altro luogo di privata dimora, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attività loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124; al numero 2) il comma 2 del medesimo articolo è sostituito ivi prevedendosi che l'autorizzazione per le intercettazioni sia richiesta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma e stabilendo che a tal fine si applichino le disposizioni di cui all'articolo 4-bis.
- alla lettera b) dopo l'articolo 4 è quindi aggiunto l'articolo 4-bis. (*Disposizioni in materia di intercettazioni preventive dei servizi di informazione per la sicurezza*). Il comma 1 del nuovo articolo prevede che le attività di cui al comma 1 dell'articolo 4 siano autorizzate con decreto motivato quando risultino sussistenti le condizioni di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 4, per la durata massima di quaranta giorni, prorogabile per periodi successivi di giorni venti. È previsto che l'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni sia data con decreto motivato nel quale sono indicate le ragioni che rendono necessaria la proroga dell'intercettazione. Il comma 2 prevede poi che delle operazioni di ascolto svolte e dei contenuti intercettati sia redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti mobili eventualmente utilizzati o, comunque, ai contenuti intercettati, è depositato presso il procuratore generale entro trenta giorni dal termine delle stesse, anche con modalità informatiche da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Si dispone che il procuratore generale, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, ordini l'immediata distruzione dei verbali, dei contenuti intercettati, degli eventuali supporti mobili utilizzati e di ogni eventuale copia, anche informatica, totale o parziale, dei contenuti. Su richiesta motivata dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, comprovante particolari esigenze di natura tecnica e operativa, il procuratore generale potrà autorizzare il differimento del deposito dei verbali, dei contenuti intercettati e dei supporti afferenti alle attività svolte per un periodo non

superiore a sei mesi. Il comma 3 stabilisce che a conclusione delle operazioni, decorso il termine per l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, il procuratore generale disponga la distruzione della documentazione anche da egli detenuta, con eccezione dei decreti emanati, relativa alle richieste di autorizzazione di cui al comma 1, recanti contenuti, anche in forma sintetica e discorsiva, delle intercettazioni. Il comma 4 stabilisce che per l'espletamento delle attività demandate ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 4, il procuratore generale autorizza il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 57 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. I dati sono distrutti entro sei mesi dalla acquisizione e i relativi verbali sono trasmessi al procuratore generale. Il procuratore generale può comunque autorizzare la conservazione dei dati per un periodo non superiore a ventiquattro mesi. Il comma 5 dispone che gli elementi acquisiti attraverso le attività di cui al presente articolo per lo sviluppo della ricerca informativa non possono essere utilizzati nel procedimento penale. In ogni caso, le attività di intercettazione di cui ai commi precedenti e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate. Il comma 6 prevede che le spese relative alle attività di cui ai commi 1 e 4 sono imputate all'apposito programma di spesa iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono definiti il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento anche in forma di canone annuo forfettario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT riferisce che le norme in commento recano sia una razionalizzazione contabile e amministrativa, derivante dalla già richiamata e più corretta imputazione delle spese per intercettazioni "preventive" dei servizi di informazione per la sicurezza (tenuto conto che l'ordinaria dotazione del programma di spesa 5.2 concernente il *Sistema informazione per la sicurezza*, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, reca le risorse finanziarie necessarie allo scopo), sia misure suscettibili di determinare minori oneri per l'effettuazione delle intercettazioni e delle attività amministrative conseguenti.

Ci si riferisce, in particolare alla disposizione del comma 6, ultimo periodo, del nuovo articolo 4-*bis* introdotto nel testo del decreto-legge n. 144 del 2005, in cui si prevede la possibilità che gli specifici costi telefonici per l'attività di ascolto siano pagati anche in forma di canone annuo forfettario, al fine di conseguire condizioni economicamente più vantaggiose rispetto al pagamento a consumo.

La misura, tuttavia, per essere implementata, richiede adempimenti attuativi, anche attraverso il confronto con gli operatori telefonici interessati, il cui esito quantitativo, in termini di contenimento dei costi, non è sin d'ora preventivabile.

Pertanto, prudenzialmente, non si ascrive alla norma alcun effetto di risparmio che sarà colto a consuntivo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di interesse, nulla da osservare.

Commi 685-690

(Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata)

Le disposizioni rifinanziano il credito di imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata, di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n.145, con ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023.

Inoltre, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Si specifica inoltre la disciplina del credito d'imposta e si rinvia a un decreto ministeriale la specificazione dei requisiti tecnici, e anche per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.

La RT afferma che il rifinanziamento del credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n.145, con ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023, è finalizzato ad assicurare la copertura delle 566 istanze pervenute.

Per le medesime finalità e considerato un tiraggio annuo di 5 milioni di euro nel 2019 e 5,7 milioni di euro nel 2020, la RT prevede per ciascuno degli anni 2023 e 2024 un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate, fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, con uno stanziamento di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025.

La RT, considerando un aiuto medio di 20.000 euro per ogni beneficiario, stima il finanziamento di circa 600 istanze. Fornendo un aiuto pari al 36% delle spese sostenute stima una spesa in materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, di circa 33 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
685	Rifinanziamento credito di imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata, nonché ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi	s	c	10			10			10		
687	Credito di imposta per acquisti da parte delle imprese di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, degli imballaggi in plastica	s	k		5	5		5	5		5	5

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 691

(Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica)

La norma, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori, prevede il rifinanziamento del fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", per un importo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro per l'anno 2024.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
Rifinanziamento del Fondo Programma sperimentale Mangiaplastica di cui all'articolo 4- <i>quinquies</i> , comma 1 del D.L. 111/2019	s	k	6	8		6	8		6	8		

La RT afferma che dalla sperimentazione ancora in atto è emersa la inadeguatezza delle risorse disponibili; infatti, sono pervenute 1191 richieste di finanziamento finalizzate all'acquisto di 1211 eco-compattatori, per un valore complessivo di oltre 27 milioni euro per il primo bando e per il secondo avviso circa 780 per un valore complessivo di circa 19 milioni. Tali richieste hanno notevolmente superato le risorse disponibili per i primi due avvisi determinando l'esclusione di numerose istanze. Le Amministrazioni che risultano ad oggi beneficiarie del contributo sono circa 1000.

La dotazione complessiva prevista inizialmente per il Fondo Programma Sperimentale Mangiaplastica, stabilita in 27 milioni di euro e suddivisa con il sopra citato D.M. nelle quattro annualità 2021-2024, è risultata quindi fortemente inadeguata rispetto alle esigenze del territorio. Pertanto, si ritiene necessario incrementare le risorse del citato Fondo, al fine di garantire la copertura di ulteriori 1000 eco-compattatori, considerando un costo medio pari al contributo erogabile di 15.000 euro per ciascun beneficiario.

La norma comporta un onere di 6 milioni di euro per l'anno 2023 ed 8 milioni di euro per l'anno 2024.

Al riguardo, in linea di massima non si hanno osservazioni da formulare, in quanto l'onere è configurato come limite massimo di spesa.

Tuttavia, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica sembrerebbe che anche il finanziamento aggiuntivo disposto dalla norma non sarà sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute.

Commi 692-693

(Finanziamenti per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea)

La norma prevede una autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro nel 2026 a favore del Commissario unico per la depurazione al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane.

Le risorse finanziarie iscritte anche in conto residui nel bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica negli esercizi finanziari 2020-2023 destinate, a qualsiasi titolo, al completamento di adeguati sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue da destinare alle Regioni Sicilia, Campania e Calabria oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane, sono trasferite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario Unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue.

Si prevede, infine che il Commissario unico, entro il 30 giugno 2023, trasmetta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una ricognizione degli interventi con l'indicazione dei costi e delle fonti finanziarie per farvi fronte.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Finanziamenti a favore del Commissario unico di cui all'articolo 2, del D.L. 243/2016, per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea	s	k	10	20	30	3	15	25	3	15	25

La RT afferma che la disposizione è diretta al superamento del contenzioso comunitario in materia di trattamento delle acque reflue urbane con un fabbisogno finanziario nel quadriennio 2023/2026 pari di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro nel 2026 per complessivi 110 milioni di euro.

Tali risorse contribuiranno a coprire parte del fabbisogno finanziario segnalato dal Commissario straordinario unico, per le Cause C 251/17 e C 85/13, e dalle Regioni per la Causa C 668/19 e la procedura di infrazione 2017/2181.

Nello specifico, il Commissario Straordinario Unico, nell'ambito della Relazione annuale sull'attività svolta redatta in conformità al comma 5, art. 3 del DPCM di nomina dell'11 maggio 2020 e trasmessa al MITE in data 8/09/2022, evidenzia per i 99 interventi per i quali è soggetto attuatore una criticità finanziaria di circa 350 milioni di euro, ai fini del completamento degli stessi.

Le Regioni, nell'ambito della recente ricognizione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione svolta per la predisposizione del DPCM di cui all'art. 4-*septies*, comma 4, legge 55/2019 (DPCM la cui intesa è stata approvata nella Conferenza Stato Regioni del 28 settembre 2022), hanno segnalato, per oltre 250 interventi, un fabbisogno superiore a 900 milioni di euro.

È plausibile pensare che alcuni di questi interventi troveranno copertura attraverso il PNRR, la cui misura M2C4 Inv. 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione" assegna 600 milioni di euro ad interventi nel settore fognario depurativo, ma la stessa non è sufficientemente adeguata al fabbisogno in argomento.

Sul comma 693 afferma che la disposizione mira a garantire la copertura finanziaria degli interventi disciplinati nei decreti direttoriali DD n. 160/2020 e DD n. 212/2021, tutti oggetto di procedura di infrazione comunitaria e, pertanto, ne dispone il trasferimento sulla contabilità speciale "COM STR UNI INT FOGN DL 243-16" intestata al Commissario straordinario unico, al fine di assicurare la tempestiva conclusione del contenzioso comunitario, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede altresì che il commissario unico entro il 30 giugno 2023 trasmetta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una ricognizione degli interventi con indicazione dei costi, fonti finanziarie e dei CUP, provvedendo all'allineamento delle informazioni nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Al riguardo, si rileva che non si hanno osservazioni da formulare al comma 692, in quanto gli oneri sono configurati come limite massimo di spesa. Tuttavia, in considerazione dei chiarimenti contenuti nella RT, si rileva che il fabbisogno finanziario appare superiore alle risorse appostate, anche includendo gli interventi che secondo la RT è plausibile troveranno copertura nel PNRR. Con riferimento alle cause comunitarie segnalate dalla RT, si segnala che dall'ultima relazione sull'impatto finanziario del contenzioso Italia-UE emerge come l'Italia stia pagando somme pari a circa 20 milioni di euro a semestre anche se in misura decrescente in funzione dell'avanzamento dei lavori di messa in regola degli impianti⁵⁹.

⁵⁹ Cfr. XVIII Legislatura, [LXXIII, n. 9](#) - Relazione impatto finanziario atti e procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'UE, secondo semestre 2021, p. 23-24. In particolare, si legge che: In data 31/05/2018 la stessa Corte UE emanava sentenza ex art. 260 TFUE, con la quale condannava l'Italia, per non aver

Si rileva peraltro, come per altre disposizioni del disegno di legge in esame, che per la spesa in questione, di conto capitale, non vengono forniti dalla relazione tecnica elementi informativi che evidenzino la dinamica di cassa, anche oltre il triennio, alla base dell'individuazione degli effetti finanziari scontati nel prospetto riepilogativo sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

Sul successivo comma 693, per quanto riguarda la nuova finalizzazione delle risorse finanziarie in essa indicate, oggetto di trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario Unico, appare opportuno acquisire conferma che tale nuova destinazione non incida su iniziative e programmi di spesa già avviati e che l'impatto per cassa, ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, dei nuovi utilizzi sia compatibile con quello scontato in relazione all'originaria destinazione delle risorse in questione.

Comma 694 ***(Bonifica del SIN di Trento Nord)***

La norma autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per gli interventi di progettazione ed esecuzione della campagna di sondaggi geognostici, volta ad individuare con precisione estensione e profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie comprese tra i SIN «ex SLOI ed ex Carbochimica» ed interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento, inquinate da piombo, piombo tetraetile, IPA, ed altri inquinanti.

La RT non è disponibile.

Al riguardo, considerate le finalità della spesa, andrebbero forniti idonei dati di supporto tesi a dimostrare la congruità dello stanziamento.

Commi 695-696 ***(Fondo per il contrasto al consumo di suolo)***

Le norme istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il "Fondo per il contrasto al consumo di suolo" con l'assegnazione di uno stanziamento complessivo di 160 milioni di euro per gli anni 2023-2027, al fine di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito

ottemperato alle richieste di cui sopra, al pagamento di onerose sanzioni pecuniarie come di seguito precisate: a) € 25.000.000,00 a titolo di sanzione forfettaria; b) € 30.112.500,00 a titolo di penalità semestrale, da corrisponderci alla UE per ciascun semestre di ritardo - a decorrere dalla data della stessa sentenza di condanna e quindi dal 31/05/2018 - nell'esecuzione della precedente sentenza del 19/07/2012 (cioè di ritardo nella messa in regola degli impianti ancora non conformi alle norme UE). All'importo semestrale predetto, pari ad € 30.112.500,00 dovrà essere applicata una riduzione, pari alla quota percentuale corrispondente alla percentuale che rappresenta il numero di abitanti equivalenti degli agglomerati i cui sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane sono stati messi in conformità alla fine del periodo considerato, in rapporto al numero di abitanti equivalenti degli agglomerati che non dispongono di tali sistemi al giorno della pronuncia della presente sentenza (formula di degressività). Fino ad ora, le Autorità italiane hanno corrisposto all'Unione europea, in ragione della presente procedura, le seguenti somme: € 25.000.000,00 a titolo di sanzione forfettaria; € 27.961.179,17 a titolo di 1° semestralità; € 24.254.356,36 a titolo di 2° semestralità; € 23.884.158,77 a titolo di 3° semestralità e € 19.064.777,92 a titolo di 4° semestralità. Il tutto per un totale di € 120.164.472,22.

urbano e periurbano. Viene demandata ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri per il riparto del fondo a favore delle regioni e delle province autonome, delle modalità di monitoraggio e delle modalità di revoca delle risorse assegnate.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Fondo per il contrasto al consumo di suolo, destinato agli interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano	s	k	10	20	30	5	10	20	5	10	20

La RT afferma che la disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato "Fondo per il contrasto al consumo di suolo" con una dotazione di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027 per consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano.

La disposizione reca oneri pari a 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto conto che l'onere è configurato come limite di spesa.

Si evidenzia peraltro che la RT non esplicita la dinamica di spesa sottostante gli effetti scontati sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto e i relativi sviluppi oltre il triennio.

Comma 697

(Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, dispone l'assegnazione in favore della regione Calabria di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tale assegnazione è considerata nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 ed è ricompresa nel Piano per lo sviluppo e la coesione a titolarità della regione Calabria.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Al riguardo, appare utile acquisire conferma circa la disponibilità delle risorse in esame, senza incidere sullo svolgimento di interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime risorse.

Andrebbe altresì confermata la coerenza del profilo di spendibilità delle risorse per le finalità in esame, rispetto a quello già scontato nei tendenziali, in relazione alle medesime somme.

Commi 698-700

(Rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuali)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, al fine di consentire alle Autorità di bacino distrettuali delle Alpi orientali, del fiume Po, dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale, dell'Appennino meridionale, della Sardegna e della Sicilia di far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, commi 10 e 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, assegna uno stanziamento di 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, così ripartito: 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna, 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia.

Alla copertura parziale degli oneri pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede quanto a 9 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 533 e 534, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Infine si dispone che il venti per cento delle somme di cui al comma 607 della legge n. 234 del 2021 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, siano riservate all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il prospetto riepilogativo non è disponibile.

La RT afferma che il finanziamento delle Autorità di bacino distrettuali determina un onere complessivo pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Alla copertura finanziaria degli oneri si fa fronte, a parziale copertura dell'onere, per 9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui ai commi 533 e 534 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Per la RT la destinazione del venti per cento delle somme di cui al comma 607 della legge n. 234 del 2021 per l'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorità di bacino distrettuali non ha impatti sulla finanza pubblica in quanto si ricorre a somme già stanziare per il rafforzamento degli organici degli enti pubblici limitandosi ad inserire una specifica e prioritaria destinazione di parte di tali somme. Si tratta, nello specifico, del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non

economici nazionali e delle agenzie istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Al riguardo, in merito al finanziamento delle Autorità di bacino distrettuali con parziale copertura finanziaria mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui ai commi 533 e 534 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si fa presente che tale autorizzazione di spesa prevede il seguente finanziamento delle Autorità di bacino distrettuali:

- 2 milioni di euro a decorrere dal 2018 in favore dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale per assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2018 in favore dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po al fine di adeguare la propria struttura organizzativa nonché per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano, Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro);
- 500.000 euro a decorrere dal 2018 in favore dell'Autorità di distretto dell'Appennino meridionale al fine di adeguare la propria struttura organizzativa.

Alla luce delle nuove destinazioni di spesa, mentre le Autorità dell'Appennino Centrale e dell'Appennino meridionale riceveranno comunque maggiori risorse, si evidenzia la riduzione dello stanziamento in favore dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po da 6,5 milioni di euro a 2,5 milioni.

Posto che la presente disposizione utilizza l'intera autorizzazione di spesa per finalità di copertura, andrebbe confermato tali risorse siano disponibili e libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e che non siano dunque state utilizzate per lo scopo previsto dai commi 533 e 534 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017. Su tale ricostruzione appare necessario una conferma da parte del Governo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alla destinazione del venti per cento delle somme di cui al comma 607 della legge n. 234 del 2021 per l'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorità di bacino distrettuali, andrebbe assicurata la disponibilità delle risorse in esame e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Comma 701

(Finanziamento per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l'ISPRA)

La norma al fine di consentire l'espletamento delle attività strategiche dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ivi comprese quelle connesse all'attuazione del PNRR, autorizza a favore dell'ISPRA la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Finanziamento per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l'ISPRA	s	k	6	6		3	6	3	3	6	3

La RT afferma che la norma prevede un finanziamento di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l'ISPRA.

Per la verifica del progetto di riqualificazione è stato acquisito uno Studio di fattibilità urbanistica che ha fornito un positivo riscontro sulla base del quale, attualmente, è in corso la redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica propedeutico all'affidamento dei successivi livelli di progettazione necessari per la realizzazione di tutte le opere.

Il progetto di recupero e ricostruzione, comprendente anche la demolizione e ricostruzione, interessa una superficie complessiva di 4.300 m², oltre ad una superficie di circa 1.600 m² per depositi, 5.000 m² per sistemazioni esterne e 2.800 m² per parcheggi, ubicati tutti in una porzione dell'intero comprensorio.

Il progetto, che consente di sfruttare l'altezza utile degli interni con un potenziale raddoppio dei metri quadri utili, prevede caratteristiche costruttive, tipologiche ed impiantistiche avanzate, ed è informato a criteri di alte prestazioni energetiche, sostenibilità ambientale e riduzione di emissione di CO₂, oltre che di risparmio dell'uso del suolo e riutilizzo degli spazi attraverso il recupero dell'esistente.

L'uso di tecnologie e materiali innovativi ed ecosostenibili in linea con le richieste prestazioni sismiche, acustiche, termiche e di gestione dell'edificio saranno anche in funzione dell'intero ciclo di vita della costruzione.

La realizzazione dell'intero progetto, con il livello tecnologico previsto, avverrà per step successivi definiti dal punto di vista tecnico e finanziario come riepilogato nel seguente schema.

Somme a disposizione	Importo
Costi per servizi di progettazione per rilievo topografico e planoaltimetrico, relazione preliminare geotecnica, idrogeologica, idraulica, geologica, di caratterizzazione ambientale, indagini presenza ordigni bellici.	90.000 €
Costi per servizi di progettazione per Progetto Definitivo comprensivo delle Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcoli di strutture ed impianti, Relazione sulla gestione delle materie e sulle interferenze, Disciplinare descrittivo e prestazionale, Elenco ed analisi prezzi, Computo metrico e quadro economico, Studio di inserimento urbanistico, Relazione energetica, Progettazione antincendio, Schema di contratto, e di capitolato per l'ottenimento dei titoli abilitativi, l'acquisizione del quadro definitivo della spesa e il calcolo e pagamento degli oneri.	290.000 €
Oneri urbanistici, fiscali, spese generali, accantonamenti, contributi anac.	400.000 €
Costi per lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento dell'involucro e degli impianti di n. 2 compendi da destinare a deposito e stoccaggio di attrezzature e apparecchiature da laboratorio compreso manutenzione straordinaria delle infrastrutture fognarie e del verde, tutte opere propedeutiche alla realizzazione del polo laboratoriale per le esigenze immediate di allocazione di attrezzature ed impianti.	360.000 €
Costi per servizi di progettazione Esecutiva comprensiva di Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi, Particolari costruttivi, Computo metrico, Quadro economico, Elenco prezzi, Quadro incidenza MDO, Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto, Cronoprogramma esecutivo, Piano di Manutenzione, Piano della Sicurezza.	250.000 €
Costi per servizi di supporto al RUP comprensivo di supervisione della progettazione, verifica e validazione della progettazione esecutiva, programmazione e progettazione dell'appalto.	140.000 €
Costi per servizi di esecuzione dei lavori: Direzione dei Lavori, assistenza al collaudo, Prove e accettazione materiali, Liquidazioni, Contabilità dei lavori, Certificato di regolare esecuzione, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.	400.000 €
Costi per servizi di verifiche e collaudi comprensivi di Collaudo tecnico amministrativo, Revisione tecnico contabile, certificazione energetica.	70.000 €
Costi per affidamento e realizzazione dei lavori ed esecuzione di tutte le opere ed impianti previsti in progetto.	10.000.000 €
Totale	12.000.000 €

La disposizione comporta un onere di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto conto che l'onere è configurato come limite massimo di spesa.

Commi 702-706

(Fondo per il completamento della Carta geologica d'Italia)

La norma assegna all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG), la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali.

Le attività sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e con l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica (OGS), mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, nei limiti delle risorse stanziare.

Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali può essere destinata ad ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia, all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta geologica d'Italia.

Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i lavori per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse.

Infine, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia», destinato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con una dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni per ciascuno degli anni 2024-2025, al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (CARG) quale infrastruttura di ricerca strategica al raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano.

La RT non è disponibile.

Al riguardo, andrebbero forniti elementi idonei a comprovare l'adeguatezza dello stanziamento rispetto alla finalità di completamento della carta geologica d'Italia.

Commi 707-708

(Destinazione dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissioni di CO₂)

La norma reca modifiche alla disciplina relativa alla destinazione dei proventi delle aste delle quote di emissioni di CO₂ recata dall'art. 23 del D.Lgs. 47/2020. Si introduce un nuovo comma 8-*bis*, nel testo del citato art. 23, che:

- precisa che la quota assegnata agli ex Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico (pari complessivamente al 50% dei proventi, poi ripartita per il 70% al Ministero dell'ambiente e per il 30% al Ministero dello sviluppo economico) è da intendersi, con riguardo ai proventi delle aste maturate negli anni 2020 e 2021, interamente destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), al netto di un importo di 15 milioni di euro, per ciascuna delle suddette annualità, assegnato al Ministero delle imprese e del Made in Italy.
Si fa notare, in proposito, che con il D.L. 22/2021 le principali funzioni in materia energetica svolte dal Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy, in virtù della ridenominazione operata dal D.L. 173/2022) sono state trasferite al dicastero ambientale (oggi denominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dal D.L. 173/2022).
- integra la destinazione della quota dei proventi eccedente una certa soglia prevista dal comma 8 dell'art. 23 del D.Lgs. 47/2020: mentre la disciplina vigente prevede che la quota eccedente il valore di 1 miliardo di euro è destinata, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (è inoltre prevista un'ulteriore quota massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024 da destinare al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone), il nuovo comma 8-*bis* della norma in esame prevede che la quota eccedente 1,170 miliardi fino al 2024 e di 1,150 miliardi dal 2025 è destinata, nel limite di 500 milioni annui, a specifiche misure di politica industriale relative alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi individuate dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica nell'ambito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica.

Il comma 708 disciplina l'erogazione delle compensazioni riferite all'anno 2021 destinate alle imprese soggette a rischio di rilocalizzazione delle emissioni (c.d. carbon leakage indiretto). Nel dettaglio viene previsto che tali risorse sono erogate secondo le modalità previste dal [D.M. transizione ecologica 12 novembre 2021](#), entro 90 giorni dalla disponibilità di cassa, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del MASE, dei proventi di cui al comma 8-*bis* testé illustrato e relativi all'annualità 2020.

La RT allegata all'emendamento, non bollinata dalla Ragioneria, afferma che la proposta normativa opera una precisa ripartizione delle risorse derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissioni inquinanti, al fine di tener conto delle novità apportate al quadro di riferimento in materia di attribuzioni ministeriali dal decreto legge n. 22 del 2021 e dal decreto legge n. 172 del 2022. Pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non è disponibile.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 709-711

(Disposizioni in materia di personale in servizio all'estero)

Il comma 709 dispone la proroga per tutto il 2023 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, per l'invio di militari dell'Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all'estero maggiormente esposti a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina.

Il comma 710, alla lettera a), integra il disposto del comma 3 dell'art. 143, del DPR n. 18/1967 (*Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri*) recante norme in materia di congedi e permessi per il personale del MAECI all'estero, disponendo che il personale in servizio in sedi particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità fruisca, nell'arco di un anno, di almeno due periodi di ferie obbligatoriamente trascorsi in un Paese diverso da quello di servizio.

La lettera b) reca una modifica l'art. 144 del DPR n. 18/1967, strettamente connessa alla precedente, prevedendo, attraverso l'inserimento di un periodo aggiuntivo, che con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possano essere individuate residenze particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità.

La lettera c) modifica il disposto dell'art. 171, comma 5 del DPR n. 18/1967, prevedendo un aumento della soglia massima della maggiorazione rischio e disagio (MRD), elevandola dall'attuale 80% al 120% dell'indennità di servizio all'estero nelle sedi caratterizzate da "comprovate difficoltà di copertura" o situazioni difficoltà di rischio e disagio.

La lettera d) aggiorna la norma di cui all'art. 179, comma 1, in materia di provvidenze scolastiche per i figli dei dipendenti in servizio all'estero (I.S.E.), prevedendo un rimborso delle spese scolastiche sostenute per l'iscrizione e la frequenza fino al completamento dell'anno scolastico. Al numero 2) fissa un tetto massimo di spesa, pari a 1,5 volte la maggiorazione di famiglia percepita dal dipendente per ogni figlio a carico.

La lettera e) inserisce un comma aggiuntivo, dopo il comma 1 dell'art. 181 del DPR n. 18/1967: la nuova disposizione prevede che al personale in servizio all'estero in sedi residenze particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità spetti ogni 6 mesi il parziale pagamento

delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico e il beneficio di cui al medesimo comma spettati due volte l'anno.

La lettera f) novella integralmente l'art. 193 del DPR n. 18/1967 che regola la corresponsione dei rimborsi delle spese per i viaggi di trasferimento da e per le sedi all'estero prevedendo il diritto al rimborso della classe di viaggio superiore all'economica solo in caso di voli superiori alle 5 ore, per tutto il personale.

Il comma 711 autorizza la spesa di 22,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

La RT evidenzia che la disposizione proroga di un anno l'autorizzazione di spesa vigente per il potenziamento del contingente di militari dell'Arma dei Carabinieri da inviare a protezione degli uffici all'estero maggiormente esposti a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina.

Nella quantificazione degli oneri si è tenuto conto anche di possibili imprevisti in ragione dell'aggravamento delle condizioni di sicurezza a seguito del conflitto in corso in Ucraina. La disposizione è redatta come un tetto di spesa e non comporta pertanto per la finanza pubblica oneri maggiori rispetto a quelli espressamente quantificati all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.

Sede	PERSONALE					TRATTAMENTO DI SERVIZIO ALL'ESTERO				VIAGGI	
	Uff.	Mar.	Brig.	App/Car	Tot.	ISE netta (cap. 1280/1)	Ritenute Erariali (Cap. 1280/2)	Ritenute previdenz iali (cap. 1280/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)	Magg Alloggio (cap. 1280/1)	Spese viaggio di assegnazione breve A/R (cap. 1292/3)
Amb. Kiev	1				1	€ 104.595	€ 8.242	€ 2.184	€ 5.777	€ 17.799	€ 1.200
Amb. Kiev		1			1	€ 73.575	€ 5.810	€ 1.540	€ 4.073	€ 12.548	€ 1.200
Amb. Kiev			1		1	€ 68.317	€ 5.398	€ 1.431	€ 3.790	€ 11.658	€ 1.200
Amb. Kiev				1	1	€ 63.294	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.808	€ 1.200
Amb. Kiev				1	1	€ 63.294	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.808	€ 1.200
Amb. Kiev				1	1	€ 63.294	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.808	€ 1.200
Amb. Kiev			1		1	€ 68.317	€ 5.398	€ 1.431	€ 3.784	€ 11.658	€ 1.200
Amb. Kiev				1	1	€ 63.294	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.808	€ 1.200
Amb. Kiev				1	1	€ 63.294	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.808	€ 1.200
Amb. Kiev				1	1	€ 63.294	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.808	€ 1.200
Amb. Kiev		1			1	€ 73.575	€ 5.810	€ 1.540	€ 4.073	€ 12.548	€ 1.200
Amb. Kiev				1	1	€ 63.294	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.808	€ 1.200
Amb. Chisinau				1	1	€ 50.347	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 8.585	€ 520
Amb. Varsavia				1	1	€ 32.773	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 11.899	€ 440
Amb. Bratislava				1	1	€ 31.624	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 6.932	€ 400
Amb. Bucarest				1	1	€ 34.208	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.370	€ 700
Mosca C.G.				1	1	€ 54.271	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508		€ 7.000
C.G. S.Pietroburgo				1	1	€ 54.271	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 11.743	€ 7.600
Amb. Riga				1	1	€ 36.946	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.951	€ 900
Amb. Chisinau				1	1	€ 50.347	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 8.585	€ 520
Amb. Varsavia				1	1	€ 32.773	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 11.899	€ 440
Amb. Minsk				1	1	€ 47.161	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 8.648	€ 2.800
Amb. Tallin				1	1	€ 36.225	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 7.890	€ 900
Amb. Vilnius				1	1	€ 37.385	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.032	€ 800
					24	€ 1.329.766	€ 125.744	€ 33.327	€ 88.150	€ 246.404	
								€ 1.823.392			€ 37.420
									€ 139.188		
											€ 2.000.000

Dalla disposizione derivano maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023.

Sul comma 710, rileva che dalle lettere a), b) e f), correlate tra di loro, derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica per rendere strutturale la fruizione del

viaggio di congedo per due volte l'anno per il personale in servizio in sedi particolarmente disagiate, caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità. La determinazione dei maggiori oneri derivanti dalla disposizione è stata effettuata sulla base dei rimborsi dei viaggi di congedo quantificati ai fini dell'adozione dell'ultimo DPCM di proroga delle missioni internazionali, come di seguito riportata:

Sede	Capo Missione (Business)	Personale diplomatico /Direttore Istituto Italiano di Cultura (Economy)	Arete Funzionali (Economy)	Carabinieri (Economy)	Costo biglietto A/R Business	N. biglietti A/R Business per anno	Totale biglietti Business	Costo biglietto A/R Economy	Totale biglietti A/R economy	Totale biglietti Economy	Totale Sede
Baghdad Amb.	1	3	7	2	2.550	2	5.100	1.080	24	25.920	31.020
Erbil Cons.	1	0	4	2	2.540	2	5.080	1.321	12	15.852	20.932
Islamabad Amb.	1	2	8	3	2.520	2	5.040	1.200	26	31.200	36.240
Karachi Cons.	1	0	5	2	1.500	2	3.000	1.330	14	18.620	21.620
Tripoli Amb.	1	4	8	4	1.560	2	3.120	1.200	32	38.400	41.520
Bengasi Cons.	1	0	2	0	1.520	2	3.040	1.100	4	4.400	7.440
Caracas Amb	1	3	7	2	2.750	2	5.500	1.230	24	29.520	35.020
Caracas CG	1	1	11	2	2.750	2	5.500	1.440	28	40.320	45.820
Caracas IIC	0	1	0	0	2.750	1	2.750	1.200	2	2.400	5.150
Maracaibo Cons	1	0	2	1	2.820	2	5.640	1.200	6	7.200	12.840
Abuja Amb	1	1	4	2	2.350	2	4.700	1.200	14	16.800	21.500
Conakry Cons.	1	0	1	1	2.950	2	5.900	1.320	4	5.280	11.180
Lagos CG	1	0	5	2	2.520	2	5.040	1.320	14	18.480	23.520
Niamey Amb.	1	1	2	2	3.120	2	6.240	1.440	10	14.400	20.640
Mogadiscio Amb.	1	1	3	0	2.540	2	5.080	1.560	8	12.480	17.560
Kinshasa Amb.	1	2	9	2	1.950	2	3.900	840	26	21.840	25.740
Bamako Amb.	1	1	2	1	2.160	2	4.320	840	8	6.720	11.040
Ougadougou Amb.	1	0	0	1	2.140	2	4.280	1.440	2	2.880	7.160
Kiev Amb.	1	2	4	2	0	0	0	781	18	14.058	14.058
TOTALE							83.230			326.770	410.000

A tale computo, è opportuno aggiungere una quota per eventuali imprevisti dovuti all'aggravarsi della situazione di sicurezza in ulteriori sedi. La disposizione comporta, pertanto, per quanto riguarda il personale MAECI, maggiori oneri a carico della finanza pubblica per euro 600.000 annui, a decorrere dal 2023.

Per quanto concerne il personale delle Addettanze militari, la presenza nelle sedi di cui alla tabella sopra indicata è la seguente (nelle sedi non menzionate non è presente l'addettanza):

	Uff. (Business)	Sottuff. (Economy)	Truppa Economy	Costo biglietto business AR	N. biglietti business	Totale biglietti business	Costo biglietto economy AR	N. biglietti economy	Totale biglietti economy	Totale sede
Baghdad	1	1	2	€ 2.550	2	€ 5.100	1080	6	€ 6.480	€ 11.580
Islamabad	1	1	2	€ 2.520	2	€ 5.040	1200	6	€ 7.200	€ 12.240
Tripoli	1	2	2	€ 1.560	2	€ 3.120	1200	8	€ 9.600	€ 12.720
Abuja	1	1	2	€ 2.350	2	€ 4.700	1200	6	€ 7.200	€ 11.900
Niamey	1	1	2	€ 3.120	2	€ 6.240	1440	6	€ 8.640	€ 14.880
Mogadiscio	1	1	2	€ 2.540	2	€ 5.080	1560	6	€ 9.360	€ 14.440
Ouagadougou	1	1	2	€ 2.140	2	€ 4.280	1440	6	€ 8.640	€ 12.920
Kiev	1	1	2			0	781	8	€ 6.248	€ 6.248
TOTALE						€ 33.560			€ 63.368	€ 96.928

Per il personale delle addettanze militari, pertanto, l'onere aggiuntivo è pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Quanto al comma 710, lettera c) rileva che la norma comporta un maggior onere per l'aumento della percentuale massima della maggiorazione rischio disagio, dall'attuale 80% al 120% dell'indennità di servizio all'estero (ISE). Nel complesso dell'intera rete diplomatico-consolare all'estero, tale norma avrà un ambito di applicazione relativamente circoscritto, potendosi indicativamente applicare a circa 70 Sedi – ovvero un terzo del totale – caratterizzate da particolare criticità di copertura degli organici. Si tratta infatti di Sedi ove, a causa delle difficili condizioni ambientali, il personale dipendente effettua statisticamente un numero assai minore di domande di trasferimento e per le quali occorre offrire adeguati incentivi. Nel calcolo dell'effetto finanziario dell'incremento della maggiorazione per rischio e disagio (MRD) si suppone che circa 1/3 delle sedi estere venga coinvolto dall'esercizio, con un aumento medio di 30 punti di MRD. Conseguentemente si ipotizza che circa metà delle sedi coinvolte dall'incremento passerebbero da 80 a 100 punti di MRD le restanti passerebbero da 80 a 120, con un incremento della MRD rispettivamente del 25% e del 50%, per una media del 37,5%. Considerato che per le 70 sedi considerate come particolarmente critiche sono prevedibili aumenti dell'MRD tra il 25% e il 50%, la media aritmetica tra questi due valori costituisce una quantificazione ragionevole secondo i normali canoni di prudenzialità del valore medio di aumento dell'autorizzazione di spesa occorrente per costruire un adeguato sistema di incentivazione alla copertura delle sedi più critiche.

Inoltre, l'aumento della MRD comporterà automaticamente anche un incremento della spesa per le aggiunte di famiglia e per le indennità di prima sistemazione. Non vi saranno invece effetti sulle indennità di richiamo e sul contributo per il trasporto degli effetti, in quanto tali maggiorazioni sono quantificate con l'utilizzo del coefficiente medio previsto dall'articolo 176 del DPR n. 18/1967, che non tiene conto della maggiorazione per rischio e disagio.

Quanto alla maggiorazione per oneri di abitazione di cui all'articolo 178 del DPR 18/1967, essa viene parametrata ai costi medi delle abitazioni con un autonomo coefficiente: l'incremento dell'indennità personale per effetto dell'incremento del coefficiente di maggiorazione per rischio e disagio, laddove i prezzi medi degli affitti non siano aumentati, dovrà essere quindi accompagnato da una riduzione della percentuale di maggiorazione per costo di abitazione, in modo che l'importo in valore assoluto di quest'ultima resti parametrato ai costi effettivi degli affitti. Si precisa d'altronde che non sussiste alcun automatismo, in quanto la rideterminazione del coefficiente di rischio e disagio è effettuata nell'ambito di una valutazione complessiva effettuata dalla Commissione permanente di finanziamento che esamina anche gli effetti sulle restanti componenti del trattamento, incluse quindi le maggiorazioni per abitazione.

Del resto, l'autorizzazione di spesa per il trattamento di servizio all'estero costituisce un tetto di spesa e la determinazione in concreto dei coefficienti per le

singole sedi è effettuata dalla suddetta Commissione sempre considerando il limite globale di spesa dato dalle risorse disponibili a legislazione vigente. In altri termini, il meccanismo di determinazione dei coefficienti, nonché il puntuale controllo all'atto di ogni singolo provvedimento di trasferimento all'estero, assicura che non siano possibili sforamenti rispetto alle risorse disponibili.

A seguire le tabelle che quantificano gli oneri per ciascuna delle componenti del trattamento economico modificate a seguito della revisione dell'MRD:

Incremento Maggiorazione Rischio e Disagio (MRD) su un terzo delle sedi estere

	MAECI (cap. 1276)	CC (cap 1280)	Personale scolastico (cap. 2503, pg 1)
Spesa storica MRD (totale 2021, prudenzialmente arrotondato al centinaio di migliaia di euro superiore)	€ 34.069.717	€ 8.972.784	€ 4.383.940
Spesa MRD per 1/3 delle Sedi estere	€ 11.356.572	€ 2.990.928	€ 1.461.313
Maggior onere MRD Incremento medio del 37,50% sul terzo delle sedi estere	€ 4.258.714	€ 1.121.598	€ 547.993

Personale MAECI – Maggiorazioni di famiglia (cap. 1276)

	CONIUGI		FIGLI
Spesa ISE + MRD attuale	€ 169.328.771	Spesa ISE + MRD attuale	€ 169.328.771
Spesa attuale per coniugi a carico	€ 8.577.285	Spesa attuale per figli a carico	€ 15.127.274
Incidenza % attuale spesa per coniugi su ISE complessiva	5,07%	Incidenza % attuale spesa per figli su ISE complessiva	8,93%
Spesa ISE + MRD attuale + aumento MRD	€ 173.587.486	Spesa ISE + MRD attuale + aumento MRD	€ 173.587.486
Spesa per coniugi con incremento MRD	€ 8.800.886	Spesa per figli con incremento MRD	€ 15.501.363
Maggior onere MRD su coniugi a carico	€ 223.601	Maggior onere MRD su figli a carico	€ € 374.089

Arma dei carabinieri – Maggiorazioni di famiglia (cap. 1280)

	CONIUGI		FIGLI
Spesa ISE + MRD attuale	€ 25.389.069	Spesa ISE + MRD attuale	€ 25.389.068
Spesa attuale per coniugi a carico	€ 1.012.504	Spesa attuale per figli a carico	€ 3.368.821
Incidenza % attuale spesa per coniugi su ISE complessiva	3,99%	Incidenza % attuale spesa per figli su ISE complessiva	13,27%
Spesa ISE + MRD attuale + aumento MRD	€ 26.510.667	Spesa ISE + MRD attuale + aumento MRD	€ 26.510.667
Spesa per coniugi con incremento MRD	€ 1.057.776	Spesa per figli con incremento MRD	€ 3.517.966
Maggior onere MRD su coniugi a carico	€ 45.272	Maggior onere MRD su figli a carico	€ 149.145

Personale scolastico – Maggiorazioni di famiglia (cap. 2503)

	CONIUGI		FIGLI
Spesa ISE + MRD attuale	€ 29.291.402	Spesa ISE + MRD attuale	€ 29.291.402
Spesa attuale per coniugi a carico	€ 568.410	Spesa attuale per figli a carico	€ 2.904.251
Incidenza % attuale spesa per coniugi su ISE complessiva	1,94%	Incidenza % attuale spesa per figli su ISE complessiva	9,92%
Spesa ISE + MRD attuale + aumento MRD	€ 29.839.395	Spesa ISE + MRD attuale + aumento MRD	€ 29.839.395
Spesa per coniugi con incremento MRD	€ 578.884	Spesa per figli con incremento MRD	€ 2.960.068
Maggior onere MRD su coniugi a carico	€ 10.474	Maggior onere MRD su figli a carico	€ 55.817

Indennità Prima Sistemazione (IPS) – Personale MAECI, dell’Arma dei Carabinieri e della Scuola

	MAECI (cap. 1276)	CC (cap. 1280)	Pers. scolastico (cap. 2503)
Spesa ISE + MRD + familiari a carico (totale 2021)	€ 193.033.330	€ 29.770.394	€ 32.764.063
Spesa per IPS attuale	€ 9.884.310	€ 1.200.237	€ 979.793
Incidenza % IPS su ISE complessiva	5,12%	4,03%	3,00%
Spesa ISE + MRD + familiari a carico con aumento MRD	€ 197.889.334	€ 31.086.409	€ 33.378.347
Spesa per IPS con incremento MRD	€ 10.131.954	€ 1.252.782	€ 1.001.350
Maggior onere per IPS	€ 247.644	€ 52.545	€ 21.557

Gli effetti dell’incremento della MRD, come analiticamente indicati nelle tabelle precedenti e maggiorati di una quota di circa il 10% per tenere conto di imprevisti legati anche all’evolversi della situazione di sicurezza internazionale, si possono pertanto così riassumere:

	Personale MAECI (cap. 1276)	Carabinieri (cap. 1280)	Pers. scolastico (cap. 2503)
Incremento MRD	€ 4.258.714	€ 1.121.598	€ 547.993
Incremento aggiunte di famiglia per coniugi dipendente da incremento di MRD	€ 223.601	€ 45.272	€ 10.474
Incremento aggiunte di famiglia per figli dipendente da incremento di MRD	€ 374.089	€ 149.145	€ 55.817
Incremento indennità di sistemazione dipendente da incremento di MRD	€ 247.644	€ 52.545	€ 21.557
Imprevisti	545.952	131.440	64.159
TOTALE	€ 5.650.000	€ 1.500.000	€ 700.000

Per quanto riguarda il personale delle addettanze militari, si considera che il totale dell’ISE erogata nell’anno 2021, comprensiva di MRD e di aggiunte di famiglia, è pari a euro 26.916.355. Su tale importo, la componente ascrivibile all’MRD è ammontata a euro 6.729.089. Applicando i medesimi criteri sopra esposti per il personale MAECI, si considera che circa 1/3 delle sedi e del personale saranno soggetti ad incrementi in ragione dell’aumento del coefficiente di rischio e disagio e che, su tale quota (pari a

euro 2.243.030), l'aumento medio sarà del 37,5%, cioè pari a euro 841.137 euro, arrotondati prudenzialmente a 900.000 euro per tenere conto di imprevisti.

Sul comma 710, lettere d) ed e): i maggiori oneri derivanti dalla modifica normativa dell'art. 179 del DPR 18/1967 sono stati quantificati sulla base delle domande di contributo ricevute nell'anno 2021 relativamente all'anno scolastico 2020/2021, pari a n. 145. L'anno scolastico di riferimento, in base al quale verrà calcolata la maggiorazione di famiglia percepita, è quello individuato dalla normativa italiana, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo per la scuola elementare, media e di istruzione secondaria superiore (art. 74 decreto legislativo n. 297/1994). Fanno eccezione gli istituti di istruzione (primaria o secondaria) che seguono il sistema scolastico australiano, per i quali verrà preso in esame il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Si precisa, al riguardo, che solo una percentuale dei figli a carico segue effettivamente il genitore all'estero, intraprendendo un percorso di studi nel Paese in cui presta servizio il dipendente.

Infatti, alla luce di 145 richieste di rimborso nel 2021, alla data dell'1.01.2021 risultavano attualmente a carico 735 figli in età scolare, escludendo i figli dei dipendenti in servizio presso le sedi per le quali non è previsto l'obbligo di residenza stabile in base all'art.7 del DPR 306/1991.

Ciò significa che, per l'a.s. 2020/2021 solo il 20% dei figli a carico si sono trasferiti nella sede di servizio del genitore, a differenza del restante 80% che non ha seguito il genitore per motivi di studio.

È stata, dunque, effettuata una simulazione, a partire dalle domande effettivamente ricevute nel 2020, e applicando il tetto massimo previsto dalla nuova formulazione della norma (ovvero il limite massimo di contributo per ciascuna domanda). Alla luce di tale simulazione, si prevede una spesa complessiva di euro 2.393.877,78, come da tabella riportata di seguito:

SEDE	N. di figli per i quali è stato richiesto il contributo nell'anno 2021	Importo maggiorazione di famiglia per ciascun figlio	Spesa a carico del MAECI applicando il limite di 1,5 volte la maggiorazione di famiglia annua
ABU DHABI	2	883,00 €	31.788,00 €
ACCRA	3	1.074,00 €	57.996,00 €
AMMAN	2	946,49 €	34.073,64 €
ANKARA	7	974,24 €	122.754,24 €
BELO HORIZONTE	1	1.084,89 €	19.528,02 €
BAKU	3	1.007,00 €	54.378,00 €
BANGKOK	1	980,00 €	17.640,00 €
BASILEA	2	857,00 €	30.852,00 €
BRUXELLES	8	712,00 €	102.528,00 €
BUDAPEST	1	720,75 €	12.973,50 €
BUENOS AIRES	1	1.012,00 €	18.216,00 €
CANTON	3	850,00 €	45.900,00 €
CITTA'DELMESSICO	1	1.114,00 €	20.052,00 €

SEDE	N. di figli per i quali è stato richiesto il contributo nell'anno 2021	Importo maggiorazione di famiglia per ciascun figlio	Spesa a carico del MAECI applicando il limite di 1,5 volte la maggiorazione di famiglia annua
COLONIA	2	783,00 €	28.188,00 €
DUBAI	1	883,00 €	15.894,00 €
GERUSALEMME	2	1.224,00 €	44.064,00 €
GINEVRA	2	859,00 €	30.924,00 €
HANNOVER	2	783,00 €	28.188,00 €
HANOI	2	1.047,47 €	37.708,92 €
HONG KONG	4	1.063,00 €	76.536,00 €
IL CAIRO	3	1.067,00 €	57.618,00 €
JAKARTA	2	1.057,00 €	38.052,00 €
KAMPALA	1	1.006,00 €	18.108,00 €
KUALA LUMPUR	3	886,00 €	47.844,00 €
L'AJA	3	753,00 €	40.662,00 €
LIONE	2	683,77 €	24.615,72 €
LONDRA	6	782,00 €	84.456,00 €
MADRID	4	721,00 €	51.912,00 €
MANAMA	2	960,00 €	34.560,00 €
MASCATE	1	866,00 €	15.588,00 €
NEW YORK	15	936,00 €	252.720,00 €
OSLO	1	781,00 €	14.058,00 €
PARIGI	4	725,00 €	52.200,00 €
PECHINO	9	1.238,00 €	200.556,00 €
PRAGA	2	694,00 €	24.984,00 €
PRETORIA	2	993,68 €	35.772,48 €
RABAT	4	850,00 €	61.200,00 €
RIO DE JANEIRO	1	1.085,00 €	19.530,00 €
SAN FRANCISCO	2	868,00 €	31.248,00 €
SANTO DOMINGO	2	914,00 €	32.904,00 €
SEOUL	1	989,00 €	17.802,00 €
SMIRNE	2	974,24 €	35.072,64 €
STOCCARDA	2	783,36 €	28.200,96 €
STOCCOLMA	2	715,94 €	25.773,84 €
TEHERAN	1	1.162,47 €	20.924,46 €
TEL AVIV	4	1.071,90 €	77.176,80 €
TOKYO	2	1.166,54 €	41.995,44 €
VARSAVIA	2	704,96 €	25.378,56 €
VIENNA	2	773,44 €	27.843,84 €
WASHINGTON	8	867,63 €	124.938,72 €
TOTALE	145		2.393.877,78 €

Lo stanziamento attuale del cap. 1276, pg. 6 è pari a euro 1.500.000 (nel 2021 la spesa effettiva è stata pari a 1.466.555,27, quindi lo stanziamento del capitolo costituisce una buona approssimazione anche della spesa storicamente accertata). Pertanto, dalla modifica normativa derivano maggiori oneri di spesa per un importo pari a euro 893.877,78.

È inoltre necessario stimare in via approssimativa l'incremento derivante dal possibile aumento del numero di domande. Prevedendo di ricevere istanze aggiuntive di provvidenze scolastiche per il 40% dei figli attualmente a carico (294 possibili domande aggiuntive) e moltiplicando tale numero per € 16.510, ovvero per la spesa media sostenuta (ottenuta dalla divisione della spesa complessiva precedentemente stimata di € 2.393.877,78 per il numero delle domande ricevute, 145), si stima una spesa aggiuntiva di € 4.853.940 sul capitolo 1276 p.g. 6, derivante dal possibile incremento delle domande.

Si precisa che la percentuale di figli a carico che si stima poter accedere al beneficio (40%) deriva dalla considerazione che attualmente il beneficio è fruito mediamente per circa il 20% di figli a carico. In altri termini, si ritiene che il numero di figli beneficiari possa arrivare al 60% dei figli a carico. Considerato che circa un terzo dei figli a carico è in età prescolare e che una parte dei figli frequenta scuole pubbliche (all'estero o - nei casi in cui è consentita la percezione della maggiorazione senza la presenza effettiva del familiare in sede - in Italia), si ritiene che il 40% aggiuntivo risponda a criteri di ampia prudenzialità.

Analoga simulazione è stata effettuata per il personale dell'Arma dei Carabinieri, con riferimento alle richieste di contributo liquidate nel 2021 (n. 7 domande). Anche in questo caso si riscontra che solo una percentuale dei figli a carico segue il genitore all'estero (nel 2021 si contano 107 figli a carico). Sulla base delle 7 domande ricevute la spesa stimata è pari a euro 114.540,48, come dettagliato nella tabella seguente:

SEDE	N. di figli per i quali è stato richiesto il contributo nell'anno 2021	Importo maggiorazione di famiglia per ciascun figlio	Spesa a carico del MAECI applicando il limite di 1,5 volte la maggiorazione di famiglia annua
GERUSALEMME	1	€ 1.224,00	€ 22.032,00
JAKARTA	1	€ 1.057,00	€ 19.026,00
MANAMA	2	€ 960,00	€ 34.560,00
VARSAVIA	2	€ 704,96	€ 25.378,56
ZAGABRIA	1	€ 752,44	€ 13.543,92
TOTALE	7		€ 114.540,48

A fronte di uno stanziamento attuale sul cap. 1280, pg. 6, di euro 50.000, i maggiori oneri sono pertanto pari euro 64.540,48.

Si reputa inoltre opportuno stimare in via approssimativa anche per i figli del personale dell'Arma, un incremento degli oneri derivante dal possibile aumento del numero di domande.

Prevedendo di ricevere istanze aggiuntive di provvidenze scolastiche per il 40% dei figli attualmente a carico (ovvero 42 possibili domande) e moltiplicando tale numero per euro 16.362,93 ovvero per la spesa media sostenuta - ottenuta dalla divisione della spesa complessiva precedentemente stimata di euro 114.540,48 per il numero di domande ricevute (7) - si stima una spesa aggiuntiva di euro 687.243.

Analoga simulazione è stata infine effettuata anche per il personale della scuola all'estero, con riferimento alle richieste di contributo liquidate nel 2021 (n. 9

domande), riscontrando anche qui che solo una percentuale dei figli a carico segue effettivamente il genitore all'estero, intraprendendo un percorso di studi nel Paese in cui presta servizio il dipendente. Alla data dell'1.01.2021 risultavano a carico 161 figli in età scolare. La spesa stimata è di euro 128.047,68, come da tabella riportata di seguito.

SEDE	N. di figli per i quali è stato richiesto il contributo nell'anno 2021	Importo maggiorazione di famiglia per ciascun figlio	Spesa a carico del MAECI applicando il limite di 1,5 volte la maggiorazione di famiglia annua
ANKARA	2	€ 974,24	€ 35.072,64
ATENE	4	€ 704,28	€ 50.708,16
BERLINO	1	€ 783,36	€ 14.100,48
LONDRA	2	€ 782,40	€ 28.166,40
TOTALE	9		€ 128.047,68

A fronte di uno stanziamento attuale sul cap. 2503, pg. 5, di euro 53.327, i maggiori oneri sono pertanto pari euro 74.720,68.

Si reputa inoltre opportuno stimare in via approssimativa anche per i figli del personale scolastico, un incremento degli oneri derivante dal possibile aumento del numero di domande.

Prevedendo di ricevere istanze aggiuntive di provvidenze scolastiche per il 40% dei figli attualmente a carico (40 possibili domande aggiuntive) e moltiplicando tale numero per euro 14.228 ovvero per la spesa media sostenuta - ottenuta dalla divisione della spesa complessiva precedentemente stimata di euro 128.047,68 per il numero di domande ricevute (9) - si stima una spesa di euro 569.120.

I maggiori oneri derivanti dalla modifica normativa dell'art. 179 del DPR 18/1967 possono quindi essere riassunti come segue:

Incremento oneri per contributo per spese scolastiche		
Categoria di personale	Capitolo	Maggiori oneri
Personale MAECI		
Incremento onere beneficiari attuali	1276 p.g. 6	€ 893.878
Incremento stimato delle domande	1276 p.g. 6	€ 4.853.940
TOTALE		€ 5.747.818
Carabinieri		
Incremento onere beneficiari attuali	1280 p.g. 6	€ 64.541
Incremento stimato delle domande	1280 p.g. 6	€ 687.243
TOTALE		€ 751.784
Personale scolastico		
Incremento onere beneficiari attuali	2503 p.g. 5	€ 74.721
Incremento stimato domande	2503, p.g. 5	€ 569.120
TOTALE		€ 643.841

Per quanto concerne il personale delle addettanze militari, si considera che nell'anno 2022 su un totale di 412 figli a carico, 49 hanno percepito le provvidenze scolastiche. Considerato che le aggiunte di famiglia per i figli a carico beneficiari delle provvidenze scolastiche nel medesimo anno sono state pari a euro 492.860 e che la nuova disposizione prevede il rimborso delle spese scolastiche fino a 1,5 volte l'aggiunta di famiglia, il tetto di spesa normativamente previsto per i figli a carico già beneficiari delle provvidenze sarà pari a euro 739.290. Considerato che nel 2022 la spesa per provvidenze scolastiche è stata pari a euro 652.588, il maggiore onere è quantificabile in euro 246.430 annui.

Stimando il possibile incremento delle domande nell'ordine di 150 unità e considerato l'importo unitario delle spese scolastiche rimborsate storicamente (739.290 per 49 beneficiari, pari quindi a euro 15.087), il maggiore onere per nuove domande è pari a euro 2.263.050 annui.

In conclusione, quindi, i maggiori oneri derivanti dalla modifica delle disposizioni sulle addettanze militari sono pari a euro 2.509.480, arrotondate prudenzialmente a euro 2.550.000.

La lettera f) del comma 710 modifica l'art. 193 del DPR n. 18/1967, che regola il trattamento economico per i viaggi di trasferimento in aereo del personale e dei familiari a carico. Il nuovo comma 1 dell'art. 193 si adegua alle disposizioni generali attualmente in vigore in materia di missioni e trasferimenti. La nuova disposizione riproduce quanto già previsto dal combinato disposto dell'art. 1, c. 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'art. 1, c. 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. La disposizione non è innovativa e pertanto non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente al nuovo comma 2 dell'art. 193 del DPR 18/1967, si osserva che, secondo i dati risultanti da una ricognizione dei prezzi richiesti dalle principali compagnie aeree, il costo applicato è mediamente di circa euro 200 per ciascun bagaglio eccedente la franchigia.

La platea di dipendenti interessati può essere così stimata:

- quanto ai trasferimenti ordinari, nell'anno 2021 (ultimo anno per il quale sono disponibili dati completi), 143 dipendenti (di cui 135 dipendenti dei ruoli del MAECI, esperti e carabinieri e 8 dipendenti della scuola) hanno rinunciato al pagamento del contributo ex art. 199 del DPR 18/1967 per il trasporto degli effetti in occasione del trasferimento Roma-estero, estero-estero o estero-Roma. Si considerando dodici colli per ogni dipendente trasferito (corrispondenti a quattro colli a persona per dipendente, coniuge e un figlio a carico);
- quanto alle assegnazioni brevi, nell'anno 2021 ne sono state disposte 111 relative a personale di ruolo del MAECI, 391 per i carabinieri (per gli esperti tale modalità non è prevista) e 25 per il personale della scuola. Considerato che l'assegnazione breve dura al massimo un anno e che l'art. 170, c. 5, non prevede benefici per il personale a carico, si considerano per ogni dipendente quattro colli all'anno (due per l'andata e due per il ritorno).

Prudenzialmente, non si computano i risparmi che la norma può generare sul pertinente capitolo di oneri inderogabili: un maggior numero di dipendenti che effettuano un trasferimento ordinario saranno, infatti, incentivati dalla nuova disposizione a rinunciare al contributo trasporto effetti. Poiché l'ammontare di tale contributo è sempre più elevato rispetto al costo dell'eccedenza bagaglio, un numero di rinunce al contributo di cui all'art. 199 maggiore di quello accertato nell'anno 2021 comporterà un effetto complessivo di risparmio. Il risparmio è certo, ma potrà essere determinato nel suo ammontare solo a consuntivo, in quanto dipende da comportamenti individuali dei dipendenti.

La tabella seguente riassume il calcolo prudenziale dei maggiori oneri della disposizione:

	N. viaggi di trasferimento	Costo unitario	N. colli annui per dipendente	TOTALE
Assegnazioni ordinarie personale MAECI, carabinieri ed esperti	135	€ 200	12	€ 324.000
Assegnazioni brevi personale MAECI	111	€ 200	4	€ 88.800
Assegnazioni brevi carabinieri	391	€ 200	4	€ 312.800
TOTALE oneri cap. 1292/3				€ 725.600
Assegnazioni ordinarie personale scolastico	8	€ 200	12	€ 19.200
Assegnazioni brevi personale scolastico	25	€ 200	4	€ 20.000
TOTALE oneri cap. 2560/7				€ 39.200
ONERI COMPLESSIVI				€ 764.800

Per quanto concerne le addettanze militari, l'istituto dell'assegnazione breve non è utilizzato e non risultano, su 224 movimenti effettuati nell'ultimo anno, rinunce al contributo per spese di trasloco. Le eventuali rinunce che dovessero verificarsi in futuro, con erogazione del rimborso per eccesso bagaglio, non comportano pertanto maggiori oneri, in quanto il rimborso per eccesso bagaglio è sempre inferiore al contributo per spese di trasloco. A titolo prudenziale, si considerano comunque 50.000 euro di maggiore onere per eventuali imprevisti.

In conclusione, gli effetti finanziari complessivi delle norme in esame per lo stato di previsione del MAECI possono essere riassunti dalla tabella che segue. All'onere basato sulla situazione attuale degli organici all'estero attuale è applicato, limitatamente al personale MAECI (per il quale si prevedono nell'immediato futuro nuove assunzioni rese possibile anche dall'incremento dello stanziamento nei pertinenti capitoli disposto dalla legge di bilancio 2022), un coefficiente di incremento forfettario prudenziale del 15%, che comprende anche una quota di riserva per rischi derivanti da oscillazioni sfavorevoli del tasso di cambio e altri fattori di incertezza collegati anche a situazioni locali di ciascuna sede. Per le altre categorie di personale, si calcola un coefficiente di incremento forfettario prudenziale del 5%, per tenere

conto di rischi derivanti da oscillazioni sfavorevoli del tasso di cambio e altri fattori di incertezza collegati anche a situazioni locali di ciascuna sede.

		Capitolo	Onere a organici vigenti	Onere aggiuntivo per imprevisti e incrementi di organico estero già previsti a l.v.
lettere a), b), f)	Viaggi di congedo sedi critiche	1292, p.g. 4	€ 600.000	€ 92.000
lettera c)	Incremento MRD personale MAECI	1276, p.g. 1	€ 5.650.000	€ 865.000
	Incremento MRD carabinieri	1280, p.g. 1	€ 1.500.000	€ 80.000
	Incremento MRD personale scolastico	2503, p.g. 1	€ 700.000	€ 37.000
lettere d), e)	Incremento contributo spese scolastiche personale MAECI	1276, p.g. 6	€ 5.747.818	€ 880.182
	Incremento contributo spese scolastiche carabinieri	1280, p.g. 6	€ 751.784	€ 40.215
	Incremento contributo spese scolastiche personale scolastico	2503, p.g. 5	€ 643.841	€ 34.180
lettera g)	Viaggi trasferimento personale MAECI e carabinieri	1292, p.g. 3	€ 725.600	€ 111.100
	Viaggi trasferimento personale scolastico	2560, p.g. 7	€ 39.200	€ 2.080
Subtotali			€ 16.358.243	€ 2.141.757
TOTALE			€ 18.500.000	

Per quanto riguarda il personale delle addettanze militari (stato di previsione del Ministero della difesa), gli oneri possono così riassumersi:

		Onere a organici vigenti
lettere a), b), f)	Viaggi di congedo sedi critiche	€ 100.000
lettera c)	Incremento MRD	€ 900.000
lettere d), e)	Incremento contributo spese scolastiche	€ 2.550.000
lettera g)	Viaggi trasferimento	€ 50.000
TOTALE		€ 3.600.000

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica in conto maggiori spese/ maggiori entrate tributarie.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Proroga per il 2023 dell'invio militari arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all'estero maggiormente esposti a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina	s	c	2,00			2,00			2,00		
	e	t/c				0,29			0,29		
Incremento oneri viaggi di congedo in sedi particolarmente disagiate	Maeci	s	c	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
	Addettanze militari	s	c	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Incremento percentuale massima della maggiorazione rischio e disagio (MRD), dall'80% al 120% dell'indennità di servizio all'estero per il personale MAECI	s	c	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52
Incremento soglia massima della maggiorazione rischio e disagio (MRD), dall'80% al 120% dell'indennità di servizio all'estero per il personale Carabinieri	s	c	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
Incremento soglia massima della maggiorazione rischio e disagio (MRD), dall'attuale 80% al 120% dell'indennità di servizio all'estero	per il personale scolastico	s	c	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
	per le addettanze militari	s	c	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Incremento contributo spese scolastiche sostenute in scuole straniere nel Paese di destinazione dei dipendenti	Personale MAECI	s	c	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63
	Carabinieri	s	c	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
	Personale scolastico	s	c	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
	Addettanze militari	s	c	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Maggiori oneri per viaggi trasferimento personale	MAECI e carabinieri	s	c	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
	Personale scolastico	s	c	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Addettanze militari	s	c	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Al riguardo, per i profili di quantificazione, con riferimento al comma 709, considerato che il maggior onere recato dalla disposizione è limitato all'entità della disposta proroga della relativa autorizzazione di spesa, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i prospetti di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.⁶⁰.

Parimenti, sui commi 710 e 711, non si formulano osservazioni, in considerazione dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla RT, i quali consentono di

⁶⁰ Paragrafo 5.

verificare la quantificazione delle singole voci d'onere che integrano l'importo complessivo della relativa autorizzazione di spesa.

Comma 712

(Personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

La norma, modificando l'articolo 152 del DPR n. 18 del 5/1/1967, autorizza le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura, ad assumere personale a contratto, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 3150 unità. Ai fini dell'incremento di tali assunzioni vengono conseguentemente rideterminate le autorizzazioni di spesa a decorrere dall'anno 2023.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la disposizione si configura come limite massimo di spesa, nulla da osservare. Ad ogni modo, anche al fine di consentire un apprezzamento della congruità delle risorse, andrebbe fornita evidenza del costo medio dei contratti stipulati dal MAE presso le sedi estere.

Nel contempo, andrebbe richiesto il dato numerico dei contratti ad oggi stipulati ed elementi dimostrativi circa i maggiori fabbisogni che abbiano dato luogo all'incremento previsto dalla disposizione in esame.

Commi 713-716

(Misure per la funzionalità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

La norma prevede che nei limiti della dotazione organica come rideterminata dal secondo periodo, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste ai sensi della legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia autorizzato a bandire uno o più concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti e ad assumere n.100 unità di personale da inquadrare nell'Area degli "Assistenti" per l'anno 2023 e n. 420 unità di personale da inquadrare nell'Area dei "Funzionari" per l'anno 2024, in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal C.C.N.L. 2019-2021 del Comparto Funzioni Centrali. A tal fine, viene adeguato l'organico modificando la terza colonna della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95. Per l'attuazione delle disposizioni è autorizzata la spesa di euro 937.655 per l'anno 2023, di euro 8.516.238 per l'anno 2024 e di euro 22.813.099 a decorrere dall'anno 2025.

Si autorizza la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2023 per adeguare le retribuzioni del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

La RT ribadisce che il primo periodo del comma 713 autorizza l'assunzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di complessive 520 unità di cui: 100 unità Area Assistenti, per l'anno 2023; 420 unità Area Funzionari, per l'anno 2024.

Evidenzia che gli oneri derivanti dal primo periodo, sono scontati nella quantificazione sotto effettuata degli oneri derivanti dall'ampliamento della dotazione organica previsto dal secondo periodo, in quanto l'autorizzazione a bandire i concorsi e ad assumere personale non comporta oneri diversi da quelli connessi al trattamento economico del personale stesso.

Il secondo periodo provvede alla rideterminazione della dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, prevedendo un incremento di n. 100 unità aggiuntive della Area Assistenti a decorrere dal 1 ottobre 2023 e n.420 unità aggiuntive della Area Funzionari a decorrere dal 1 ottobre 2024.

Rileva che il costo unitario annuo (lordo amministrazione) è calcolato sulla base del trattamento dovuto in base al recente C.C.N.L. 2019-2021 del Comparto Funzioni Centrali, che ha anche introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale

Di seguito, fornisce dimostrazione, per ciascun anno, degli oneri derivanti dagli incrementi della dotazione organica per ciascuna delle qualifiche interessate.

Si precisa che per il personale interessato non sono previsti scatti stipendiali automatici. L'onere unitario per le assunzioni si può quindi considerare costante nell'arco del decennio.

Per l'anno 2023, l'incremento di organico di 100 unità della Area Assistenti disposto dal primo periodo decorre, per espressa disposizione normativa, dal 1° ottobre 2023, quindi l'onere è calcolato in ragione di tre dodicesimi.

ANNO 2023	A	B	C	D
Qualifica	Unità aggiuntive	Frazione d'anno, in dodicesimi	Onere unitario annuo (lordo amm.)	Onere totale (lordo amm.)
				C*A*(B/12)
Assistenti	100	3	37.506,17	937.655
TOTALE	937.655			

Per l'anno 2024, gli incrementi di organico della Area Assistenti disposti dal primo periodo hanno effetto dal 1° gennaio, quindi per 12 dodicesimi. Gli incrementi di organico della Area Funzionari disposti dal primo periodo decorrono invece, per espressa disposizione normativa, dal 1° ottobre 2024, e sono quindi considerati per tre dodicesimi.

ANNO 2024	A	B	C	D
Qualifica	Unità aggiuntive	Frazione d'anno, in dodicesimi	Onere unitario annuo (lordo amm.)	Onere totale (lordo amm.)
				C*A*(B/12)
Assistenti	100	12	37.506,17	3.750.617

Funzionari	420	3	45.386,86	4.765.621
TOTALE	8.516.238			

A decorrere l'anno 2025, gli incrementi di organico disposti dal secondo periodo hanno effetto per l'intero anno, quindi per 12 dodicesimi.

DALL'ANNO 2025	A	B	C	D
Qualifica	Unità aggiuntive	Frazione d'anno (in dodicesimi)	Onere unitario annuo (lordo amm.)	Onere totale (lordo amm.)
				$C*A*(B/12)$
Assistenti	100	12	37.506,17	3.750.617
Funzionari	420	12	45.386,86	19.062.482
TOTALE	22.813.099			

Il terzo periodo reca la necessaria autorizzazione di spesa degli oneri quantificati con riferimento al primo e al secondo periodo.

Il comma 714 incrementa di 500.000 euro a decorrere dal 2023 lo stanziamento per la corresponsione delle retribuzioni per il personale locale a contratto di cui all'articolo 152 del DPR n. 18/1967. La disposizione è formulata come un tetto di spesa, quindi, non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri ulteriori rispetto a quelli espressamente quantificati nella norma stessa.

Al riguardo, precisa che, data l'assenza di contrattazione collettiva, la retribuzione del personale "locale" a contratto degli uffici all'estero è disciplinata dall'articolo 157 del DPR n. 18/1967, ed è determinata con il contratto individuale di lavoro, sulla base di parametri omogenei all'interno dello stesso Paese. Il personale non ha pertanto un diritto automatico ad aumenti retributivi, né la disposizione istituisce un diritto soggettivo alla revisione azionabile dai singoli.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la RT fornisce i dati e parametri considerati ai fini della quantificazione degli oneri, a partire dal costo unitario lordo considerato ai fini del calcolo della spesa dei contingenti assunzionali annua per il 2023, il 2024 e dal 2025, in relazione alla decorrenza prevista del relativo onere, occorre non di meno formulare alcune osservazioni.

A tale proposito, pur convenendo con la RT che in relazione ai reclutamenti di cui si dispone l'autorizzazione in favore del MAE, non possono determinarsi effetti correlati ad automatismi ed avanzamenti, trattandosi di personale contrattualizzato del comparto ministeri delle funzioni centrali e non di personale appartenente alla carriera diplomatica, si rende comunque indispensabile l'acquisizione di elementi di dettaglio circa il costo unitario lordo ivi considerato, per cui vanno richieste indicazioni più precise in ordine alle retribuzioni medie previste, distinguendosi però le componenti del trattamento economico fondamentale, separatamente da quello accessorio. Tale

supplemento di informazioni, andrebbe poi completato dalla esposizione dei prospetti di computo degli effetti indotti, come previsto dalla Circolare n. 36/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Inoltre, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla prevista conclusione delle procedure concorsuali da indire per i due contingenti, nei termini che si deducono dai prospetti allegati alla RT, ovvero entro il mese di settembre 2023 per il reclutamento di n. 100 Assistenti, ed entro il mese di settembre del 2024, per il reclutamento dei funzionari, decorrendo poi l'onere complessivo previsto per entrambe le tipologie di personale assunto dal 2025.

Occorre poi rilevare che, pur trattandosi di tetto massimo di spesa, alcuna indicazione è posta dalla RT relativamente agli oneri da sostenersi per l'espletamento delle procedure concorsuali, né in merito alle postazioni di lavoro da attivare all'atto della assunzione del personale presso le sedi estere.

Quanto agli aumenti per il personale a contratto nelle sedi estere, ivi trattandosi di autorizzazione predisposta nella forma di limite massimo di spesa, nulla da osservare.

Comma 717 ***(Assunzioni personale docente madrelingua)***

La norma integra l'art. 6 del decreto-legge n. 243 del 2016 (L. 18/2017) aggiungendo allo stesso il comma 1-ter, il quale autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per provvedere alla stipula di contratti a tempo determinato per il personale docente o amministrativo madrelingua o esperto con riferimento alla Scuola europea di Brindisi.

La relativa copertura finanziaria è rinvenuta in una corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.

Il comma è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, posto che la autorizzazione ivi prevista è predisposta come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Commi 718 e 722 ***(Attuazione interventi connessi alla presidenza italiana al G7)***

Il comma 718 dispone il finanziamento delle attività logistiche e organizzative relative alla presidenza italiana del G7 del 2024, per le quali viene autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per il 2023, di 40 per il 2024 e di 1 milione per il 2025. Viene inoltre prevista l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una delegazione per la Presidenza italiana del G7 che dovrà svolgere le suddette attività entro il 31 dicembre 2025. È previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del G7, per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, da concludersi non oltre il 31 dicembre 2025. È stabilito che per le citate finalità, la Delegazione per la presidenza italiana del G7 può stipulare, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile ovvero avvalersi

del supporto specialistico di Eutalia S.r.l., società *in house* del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 722 prevede che per le attività di supporto all'elaborazione dei contenuti del programma della Presidenza italiana del G7 in ambito economico-finanziario e dei relativi dossier, nonché per le attività di comunicazione e per l'organizzazione di eventi correlati al circuito finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento del tesoro e Dipartimento delle finanze, possono avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia Srl. La società Eutalia Srl provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione in materia economico-finanziaria, statistico-matematica, giuridica, logistico-organizzativa e di comunicazione istituzionale, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Per le attività e gli adempimenti, per il Dipartimento del tesoro è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 2.000.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 per l'anno 2025 e per il Dipartimento delle finanze è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.

La RT si sofferma sulla disposizione, evidenziando che la stessa riporta una previsione delle spese previste per l'organizzazione della presidenza italiana del G7, che si terrà nell'anno 2024, quantificate sulla base dei seguenti criteri:

1. a carico del Paese ospite ricadono i costi di organizzazione del Vertice, delle riunioni Ministeriali, dei seminari e delle riunioni tecniche, con relativa logistica, trasporti, pasti, sicurezza e allestimenti;
2. il numero complessivo minimo di delegazioni è otto: Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, USA e Consiglio UE, estesi a nove in occasione del Vertice che vede la partecipazione di due Delegazioni per la UE (Consiglio e Commissione Europea);
3. a tale numero, sono da aggiungere le ulteriori delegazioni dei Paesi (c.d. "Outreach") e delle Organizzazioni internazionali invitati dalla presidenza. Sulla base delle riunioni delle più recenti presidenze G7 è stato ipotizzato un numero stimato di 25 delegazioni per il Vertice e di 15 delegazioni per le riunioni ministeriali e di gruppi di lavoro;
4. come avvenuto in passato non sono considerati né gli oneri di sicurezza, a carico del bilancio delle Amministrazioni competenti (Interno, Difesa e altri), né gli oneri infrastrutturali diversi da quelli elencati;
5. è stata utilizzata come base per le stime la presidenza italiana del G7 nel 2017;
6. per la stima dei costi del personale ci si è rifatti alle spese più recenti sostenute per la presidenza italiana del G20 del 2021, adeguandone l'importo in ragione di una stima della variazione del costo della vita nella misura del 5 per cento;
7. come da tradizione in ambito G7, si ipotizza di farsi carico del pernottamento dei Capi Delegazione del Vertice, delle riunioni dei Ministri e degli incontri degli Sherpa;

8. Le riunioni del circuito finanziario G7 presentano elementi di maggiore complessità tecnico-organizzativa (fino a 25 delegazioni contro le 15 stimate per le altre riunioni G7) - e costi, di conseguenza, più alti - rispetto alle riunioni coordinate dagli altri Ministeri; pertanto, si è ritenuto opportuno dettagliare separatamente, nell'ambito della presente relazione, attività e relativi costi;
9. i costi includono l'IVA.

Tabella A - Richieste di stanziamento per l'organizzazione della presidenza italiana G7 (escluse le riunioni Finanze)

RIEPILOGO MACROVOCI DI SPESA		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
1	Delegazione			
1.1	Componenti della Delegazione	545.919	545.919	545.919
1.2	Esperti, collaboratori e lavoro flessibile	752.958	1.912.875	40.000
1.3	Allestimento e funzionamento struttura	285.200	206.200	47.600
1.4	Sopralluoghi	423.800	343.200	
2.	Informazione e comunicazione pubblica	700.000	2.400.000	
3.	Adeguamento sedi istituzionali	200.000	50.000	
4.	Vertice Capi di Stato e di Governo	750.000	13.080.000	
5.	Riunioni ministeriali		12.720.000	
6.	Riunioni Sherpa		475.000	
7.	Riunioni direttori politici, sous-sherpa Esteri e Finanze		715.000	
8.	Altre riunioni		1.900.000	
9.	Varie e impreviste	342.123	3.051.806	366.481
	TOTALE	4.000.000	37.400.000	1.000.000

Tabella B - Richieste di stanziamento per l'organizzazione delle riunioni G7 del circuito "Finanze"

RIEPILOGO MACRO-VOCI DI SPESA		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
10.1	Riunione dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle banche centrali in Italia	250.000	850.000	0
10.2	Altre riunioni ministeriali G7 Finanze sono da prevedere a spese della presidenza italiana fuori dal territorio nazionale, a latere dei seguenti incontri	0	0	0
10.3	Riunioni virtuali finanziarie: potenziamento e adeguamento dei sistemi informativi MEF	200.000	620.000	0
10.4	Riunioni dei Deputies dei Ministeri e delle Banche Centrali	150.000	350.000	0
10.5	Riunione dei Gruppi di lavoro G7	400.000	700.000	0
	Arrotondamento	0	80.000	0
	Arrotondato a	1.000.000	2.600.000	0

Tabella (A + B) - Quadro generale riassuntivo delle richieste di stanziamento per la presidenza italiana G7

RIEPILOGO MACRO-VOCI DI SPESA		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
A	Richieste di stanziamento per l'organizzazione della presidenza italiana G7 (escluse le riunioni Finanze)	4.000.000	37.400.000	1.000.000
B	Richieste di stanziamento per l'organizzazione delle riunioni Finanze	1.000.000	2.600.000	0
	TOTALE	5.000.000	40.000.000	1.000.000

A. Organizzazione della presidenza italiana G7 (escluse le riunioni Finanze)

1. Delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana del G7

1.1 Componenti della delegazione

La Delegazione G7 sarà composta dal seguente personale appartenente ai ruoli del MAECI o di altre amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- 1.1.1. n. 1 funzionario diplomatico in qualità di Capo Delegazione (grado non inferiore a Ministro plenipotenziario);
- 1.1.2. n. 1 funzionario diplomatico in qualità di Vice-Capo Delegazione (grado non superiore a Consigliere di Ambasciata);
- 1.1.3. n. 1 dirigente di seconda fascia;
- 1.1.4. n. 14 unità di personale di ruolo non dirigenziale per funzioni amministrativo-contabili, di segreteria, tecniche, informatiche e logistico-organizzative.

Il personale in questione continua a percepire il trattamento economico fondamentale spettante in base al rispettivo ordinamento di appartenenza, con oneri a carico dell'amministrazione di provenienza, mentre il trattamento economico accessorio è riconosciuto in ragione della propria qualifica sulla base del contratto vigente per il personale di ruolo in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È previsto che nel primo trimestre di operatività della Delegazione, soltanto una parte del personale sarà assegnato alla struttura mentre il completamento dell'organico avverrà, in funzione delle esigenze, nel corso del 2023. La previsione di spesa tiene conto di tale fattore.

COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE

Personale di qualifica dirigenziale

Ruolo	Unità	Stipendio e vacanza contrattuale	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Totale lordo dipendente	oneri a carico dell'Amm.ne	Costo unitario con oneri	Costo complessivo annuo
Capo Delegazione	1	mantiene il trattamento economico fondamentale in godimento che resta a carico del MAECI		59.500	30.300	89.800	32.744	122.544	122.544
Vice Capo Delegazione	1	mantiene il trattamento economico fondamentale in godimento che resta a carico del MAECI		32.117	8.000	40.117	14.942	55.059	55.059
Dirigente II fascia	1	mantiene il trattamento economico fondamentale in godimento che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza		32.117	8.000	40.117	14.942	55.059	55.059
TOTALE									232.662

Valori: €

Personale di qualifica non dirigenziale

Unità	Coeff. orario lordo straord.	Ore straordinarie annue	Costo straord. a.l. dipendente con oneri	F.U.P. (flessibilità) a.l. + Ind. Spec. Org. a.l. con oneri	Costo unitario con oneri	Costo complessivo di variazione ISTAT 5%	Costo complessivo annuo
14	14,19	120	2.260	19.050	21.310	22.376	313.257

Valori: €

1.2 Esperti, collaboratori e lavoro flessibile

Per svolgere i propri compiti, la Delegazione ha la necessità di integrare la propria struttura con alcune professionalità esterne, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa in materia di conferimento di contratti di consulenza e di acquisizione di prestazioni di lavoro flessibile ed interinale, anche mediante agenzie specializzate da individuare a seguito di apposita gara ad evidenza pubblica.

Le professionalità occorrenti sono costituite dalle seguenti figure:

- 1.2.1. n. 1 architetto impegnato nella definizione ed assistenza sugli allestimenti (dal 1.1.2023 al 31.12.2024), con contratto di prestazione libero professionale;
- 1.2.2. n. 1 consulente legale (dal 1.1.2023 al 31.03.2025), specializzato in contrattualistica pubblica;
- 1.2.3. n. 3 esperti social media e comunicazione (dal 01.10.2023 al 31.12.2024);
- 1.2.4. n. 1 esperto informatico/telecomunicazioni (dal 01.07.2023 al 31.12.2024);
- 1.2.5. n. 2 esperti di supporto al settore eventi (dal 01.03.2023 al 31.03.2025);
- 1.2.6. n. 2 traduttori italiano-inglese, ciascuno con contratto di natura libero professionale (dal 01.07.2023 al 31.12.2024);
- 1.2.7. n. 25 unità di personale interinale, da assumere tramite agenzia individuata mediante gara, di cui n. 14 unità da destinare all'elaborazione dei contenuti (dal 01.07.2023 al 31.12.2024);
- 1.2.8. n. 2 coordinatori di *liaison officers* (dal 01.10.2023 al 31.12.2024);
- 1.2.9. n. 15 *liaison officers* (dal 01.10.2023 al 31.12.2024);
- 1.2.10. n. 25 *liaison officers* per cinque mesi dell'anno 2024, in concomitanza con il Vertice ed in relazione alle esigenze della riunione dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle Banche Centrali.

La distribuzione della spesa è ripartita per figure professionali ed annualità secondo la suddivisione che segue:

Voci di spesa	Importo unitario annuo	Quantità	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
1.2.1	60.000	1	60.000	60.000	0
1.2.2	60.000	1	60.000	60.000	15.000
1.2.3	30.000	3	22.500	90.000	0
1.2.4	30.000	1	15.000	30.000	0
1.2.5	50.000	2	83.333	100.000	25.000
1.2.6	30.000	2	30.000	60.000	
1.2.7	28.500	25	356.250	712.500	0
1.2.8	38.000	2	19.000	76.000	0
1.2.9	28.500	15	106.875	427.500	0
1.2.10	28.500	25	0	296.875	0
TOTALE			752.958	1.912.875	40.000

1.3 Allestimento della struttura e funzionamento della delegazione

Si tratta di oneri connessi al corretto funzionamento della struttura. Le acquisizioni di beni, quali computer, attrezzature informatiche e beni durevoli in genere, da utilizzare durante il periodo di operatività della delegazione. Tali beni, successivamente alla fase di rendicontazione, e quindi con il termine delle attività, saranno consegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La stima prudenziale, articolata secondo le esigenze funzionali già riscontrate nella precedente presidenza italiana del G7, determina una spesa suddivisa secondo la seguente articolazione:

ALLESTIMENTO DELLA STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELLA DELEGAZIONE						
Voce di costo	Descrizione	Elementi di costo	Costo annuo			Totale
			2023	2024	2025	
1.3.1	Arredi e dotazioni (circa 30 postazioni di lavoro del personale di cui ai punti 1.1 e 1.2)	A forfait	150.000	0	0	150.000
1.3.2	Materiale di cancelleria	A forfait	40.000	40.000	10.000	90.000
1.3.3	Noleggio/acquisizione cellulari e traffico telefonico per delegazione, esperti e liaison officers	Tariffe MePa. Stima forfetaria	24.000	42.000	12.000	78.000
1.3.4	Abbonamento internet mobile	Tariffe MePa. Stima forfetaria	4.000	7.000	2.000	13.000
1.3.5	Linea fissa (per chiamate verso estero e cellulari, ipotizzando che le chiamate a fissi sul territorio nazionale siano a costo zero)	Tariffe MePa. Stima forfetaria	4.800	4.800	2.400	12.000
1.3.6	Noleggio/acquisizione tablet e relativa sim per traffico dati	Tariffe MePa. Stima forfetaria	2.400	2.400	1.200	6.000
1.3.7	Pulizia dei locali	A forfait	20.000	20.000	20.000	60.000
1.3.8	Spedizioni (compreso invio materiale a ambasciate italiane presso Paesi e OOII interessati)	A forfait	40.000	90.000	0	130.000
TOTALE			285.200	206.200	47.600	539.000

Valori: €

1.4 Sopralluoghi

Qualora il Vertice ed altre riunioni ad alto livello si tenessero fuori Roma, nel 2023 e nel 2024 la Delegazione G7 dovrà compiere sopralluoghi per individuare le sedi delle riunioni, verificarne l'adeguatezza rispetto alle effettive esigenze e predisporre l'allestimento occorrente. Si ipotizzano circa 40 trasferte per il 2023 e 30 nel 2024, con in media la partecipazione di 7 membri della delegazione (capo, vice, dirigente, 4 funzionari o collaboratori della delegazione), per 3 giorni a sopralluogo (3 giorni, 2 pernottamenti, 6 pasti a persona, oltre al trasporto).

Sono usuali 2 sopralluoghi in formato ristretto (si ipotizzano 4 persone) presso la presidenza precedente (nel 2023 la presidenza sarà del Giappone).

Nel corso del 2024 nei mesi precedenti al Vertice, dovrà essere assicurata a ciascuna delle delegazioni straniera la possibilità di poter effettuare sopralluoghi nelle sedi prescelte (sono ipotizzati 2 sopralluoghi per delegazione della durata di 3 giorni ciascuno). A carico dello Stato ospite vi sono solo le spese di trasporto in loco.

SOPRALLUOGHI

N.	Descrizione	Costo unitario per missione (per 7 persone)	2023	2024	TOTALE
1.4.1	Sopralluoghi in Italia della delegazione G7 (40 nel 2023 e 30 nel 2024)				
1.4.1.1	Viaggio a/r aereo (classe economy, tariffa piena)	€3.500 (€500 a persona)	140.000	105.000	245.000
1.4.1.2	Pernottamento (hotel 1° categoria)	€3.500 (€250 a notte a persona x 2 notti x 7)	140.000	105.000	245.000
1.4.1.3	Vitto	€ 1.260 (€60 al giorno x 3 giorni x 7 persone)	50.400	37.800	88.200
1.4.1.4	Trasporto in loco (noleggio van 8 posti)	€ 1.500 (500 al giorno x 3 giorni)	60.000	45.000	105.000
1.4.2	Sopralluoghi in Giappone (2 nel corso del 2023)				
1.4.2.1	Viaggio a/r aereo (classe business, trattandosi di volo di durata superiore a 5 ore)	€ 10.000 (€2.500 a persona)	20.000	0	20.000
1.4.2.2	Pernottamento (hotel 1° categoria)	€ 4.800 (€300 a notte x 4 notti x 4 persone)	9.600	0	9.600
1.4.2.3	Vitto	€ 1.900 (€95 al giorno x 5 giorni x 4 persone)	3.800	0	3.800
1.4.3	Sopralluoghi delle delegazioni straniere				
1.4.3.1	Trasporto (noleggio van da 16 posti)	€ 50.400 (€700 x 12 delegazioni x 3 giorni x 2 sopralluoghi)	0	50.400	50.400
TOTALE			423.800	343.200	767.000

Valori: €

2. Informazione e comunicazione pubblica

Le spese di informazione e documentazione avranno ad oggetto la creazione del sito web istituzionale della presidenza italiana G7, la realizzazione di materiale divulgativo e promozionale e di pubblicazioni (ad. es. libretto Vertice).

Si stima che gli oneri graveranno sulle annualità 2023 e 2024 secondo una previsione che si riepiloga di seguito:

Voci di costo	Anno 2023	Anno 2024
2.1 Creazione logo (personalizzato per presidenza italiana)	40.000	0
2.2 Cancelleria e oggetti con logo	40.000	460.000
2.3 Pubblicazioni e stampe	10.000	170.000
2.4 Creazione e manutenzione sito web	500.000	800.000
2.5 Iniziative di divulgazione	10.000	240.000
2.6 <i>Media monitoring</i>	0	30.000
2.7 Piattaforma accreditati (creazione e gestione)	100.000	700.000
TOTALE	700.000	2.400.000

3. Adeguamento sedi istituzionali e sistemi informatici

Per garantire economie di scala e conseguente risparmio, si dovrebbe concentrare la maggior parte dei lavori di livello non politico nella capitale, seguendo l'esempio delle più recenti presidenze di turno assunte dal nostro Paese. Si ipotizza l'utilizzo di sedi istituzionali e strutture pubbliche, a cominciare da quelle riconducibili alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale e a quello dell'economia e delle finanze. In tal caso è possibile ipotizzare taluni interventi di adeguamento delle sedi che saranno prescelte per rendere i locali funzionali agli eventi da svolgere, inclusa l'eventuale acquisizione di attrezzature non realizzabile dalle rispettive amministrazioni con fondi ordinari. Tali oneri sono stimati in € 200.000 per il 2023 e in € 50.000 nell'anno 2024.

4. Vertice Capi di Stato e di Governo

Pur non essendo stata ancora decisa la Sede del Vertice G7 del 2024, se ne ipotizza prudenzialmente lo svolgimento in località fuori Roma. Il formato della delegazione ufficiale è di norma 1+20+consorti.

Si ipotizza, su due giornate di lavoro, la partecipazione di 25 delegazioni costituite dalla Presidenza, 6 delegazioni straniere (Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e USA), Consiglio e Commissione UE, oltre ad ulteriori 16 delegazioni (Paesi e OO.II.).

VERTICE CAPI DI STATO E DI GOVERNO				
Descrizione voci di costo		Anno 2023	Anno 2024	TOTALE
4.1	Sede del Vertice			
4.1.1	Locazione (si ipotizza la possibilità di svolgimento in hotel o centro congressi)	0	2.000.000	2.000.000
4.1.2	Adattamenti strutturali e di sicurezza della sede ed eventuali oneri anticipati del contratto di locazione	150.000	1.050.000	1.200.000
4.2	Allestimento della sede			0
4.2.1	Allestimento area riunioni (sala plenaria per leader; sala d'ascolto per 50 collaboratori; uffici per le delegazioni; uffici organizzativi Presidenza italiana; sala per bilaterali; stanze autisti; scorte; interpreti; liaison officers; accrediti)	300.000	4.800.000	5.100.000
4.2.2	Allestimento area stampa (area per giornalisti; sale per conferenze stampa delle delegazioni; area accoglienza)	150.000	1.550.000	1.700.000
4.2.3	Strutture di sicurezza ed altre spese (impianto tv circuito chiuso, sorveglianza, scanner, struttura accrediti, presidio sanitario e antincendio, area accoglienza, materiali di consumo, arredi e illuminazione)	150.000	1.650.000	1.800.000
4.3	Logistica e ospitalità			0
4.3.1	Trasporti, servizi tecnici, interpretariato e traduzione, ricevimenti	0	1.500.000	1.500.000
4.3.2	Doni per capi delegazione	0	30.000	30.000
4.4	Altre attività			0
4.4.1.	Programma consorti e programma culturale	0	500.000	500.000
TOTALE		750.000	13.080.000	13.830.000

5. Riunioni ministeriali

Sulla base delle più recenti presidenze del G7, si ipotizza una durata delle Ministeriali di due giornate. Durante la presidenza italiana del G7 nel 2017 vi sono state 13 riunioni Ministeriali, ma l'attuale presidenza del G7 della Germania ne ha programmato 17, dedicate ai seguenti temi: Esteri, Commercio, Economia Digitale, Agricoltura, Sviluppo, Salute, Finanze, Lavoro, Ambiente, Scienze, Cultura, Sviluppo sostenibile delle città, Pari Opportunità, Interno, per alcuni dei quali sono state previste due riunioni. A titolo prudenziale è stato ipotizzato lo stesso numero di riunioni previste dalla presidenza tedesca e i costi unitari sono quantificati ipotizzando lo svolgimento fuori Roma. Inoltre, come indicato, si ipotizzano 15 delegazioni in presenza rappresentate dalla presidenza, 6 delegazioni straniere (Canada, Francia,

Germania, Giappone, Regno Unito e USA), UE ed ulteriori 7 delegazioni (Paesi e OO.II.).

Al momento della predisposizione della presente relazione non risultano ancora definiti elementi di dettaglio, quali le località di svolgimento delle singole riunioni, rilevanti per la quantificazione dei costi.

La stima tiene conto, pertanto, del costo medio di una singola riunione ed il valore complessivo è determinato in ragione di una previsione di 16 riunioni, atteso che la stima dei costi relativi alle riunioni del circuito “Finanze” trova una diversa e separata rappresentazione.

STIMA COSTO MEDIO SINGOLA RIUNIONE MINISTERIALE

Descrizione voci di costo		Anno 2024
5.1	Locazione sede, arredi e impianti tecnici	400.000
5.2	Servizi di ristorazione	140.000
5.3	Servizi di trasporto	115.000
5.4	Personale operativo	60.000
5.5	Ospitalità capi delegazione	20.000
5.6	Interpretariato	30.000
5.7	Programma consorti e programma culturale	30.000
TOTALE PER SINGOLA RIUNIONE MINISTERIALE		795.000

Valori: €

Riunioni previste n. 16

12.720.000

(non comprensive delle riunioni Finanze di cui ai punti dal 10.1 al 10.3)

6. Riunioni Sherpa

Si prevedono 5 riunioni degli Sherpa delle 15 delegazioni (presidenza + 6 delegazioni straniere + UE + 7 delegazioni di *outreach*). Ciascuna delegazione è composta da uno Sherpa e da due assistenti. La presidenza ha un maggior numero di funzionari (oltre allo staff del Capo Delegazione, vi sono funzionari del MAECI, membri della Delegazione G7, liaison officer etc.). Si svolgono normalmente in 2 giornate.

Al momento della predisposizione della presente relazione non risultano ancora definiti elementi di dettaglio, quali le località di svolgimento delle singole riunioni, rilevanti ai fini della quantificazione dei costi.

La stima tiene conto, pertanto, del costo medio di una singola riunione:

Descrizione voci di costo		Anno 2024
6.1	Locazione sede, arredi e impianti tecnici	30.000
6.2	Servizi di ristorazione	20.000
6.3	Servizi di trasporto	15.000
6.4	Ospitalità	15.000
6.5	Personale operativo	10.000
6.6	Programma culturale	5.000
	Totale per 1 riunione	95.000
	Totale per le 5 riunioni previste	475.000

7. Riunioni direttori politici, Sous-sherpa Esteri

Le riunioni dei Direttori Politici sono solitamente 4; quelle dei Foreign Affairs Sous-Sherpa sono solitamente 5. A titolo prudenziale si ipotizzano 11 incontri di lavoro. Queste riunioni hanno formato analogo (capo delegazione + 1 assistente), vi partecipano 15 delegazioni (presidenza + 6 delegazioni straniere + UE + 7 delegazioni di *outreach*) e si svolgono in 2 giorni.

Al momento della predisposizione della presente relazione non risultano ancora definiti elementi di dettaglio, quali ad esempio le località di svolgimento delle singole riunioni, rilevanti ai fini della quantificazione dei costi.

La stima tiene conto, pertanto, del costo medio di una singola riunione:

Descrizione voci di costo		Anno 2024
7.1	Locazione sede, arredi e impianti tecnici	30.000
7.2	Servizi di ristorazione	20.000
7.3	Personale operativo	10.000
7.4	Programma culturale	5.000
	Totale per 1 riunione	65.000
	Totale per le 11 riunioni previste	715.000

8. Altre riunioni

Nell'ambito della presidenza del G7 è previsto lo svolgimento di eventi collaterali per i quali si riepilogano di seguito gli elementi di costo maggiormente significativi:

Descrizione voci di costo			Anno 2024
8.1	Contributi a Gruppi di impegno organizzati da società civile (giovani, imprese, ONG, ricercatori, sindacati...)	100.000 x 6 riunioni	600.000
8.2	Gruppi di lavoro seguiti dal MAECI	20.000 x 25 riunioni	500.000
8.3	Gruppi di lavoro tematici seguiti da altre amministrazioni	20.000 x 15 riunioni	300.000
8.4	Seminari tecnici	50.000 x 10 riunioni	500.000
	Totale		1.900.000

9. Imprevisti e varie

A scopo precauzionale, per far fronte a spese impreviste o ad ulteriori esigenze che si dovessero verificare in corso d'opera, si ritiene prudente contemplare una somma di circa 3,8 milioni complessivi (ripartiti nelle tre annualità 2023, 2024 e 2025).

B. Riunioni G7 del circuito “Finanze”

Le riunioni del circuito finanziario G7 presentano elementi di maggiore complessità tecnico-organizzativa - e costi, di conseguenza, più alti - rispetto alle riunioni coordinate dagli altri Ministeri. La diversità sostanziale risiede, oltre alla numerosità degli incontri previsti, sia a livello ministeriale che operativo, nella composizione delle delegazioni. Nel formato “Finanze”, sono capi delegazioni i Ministri delle finanze e i Governatori delle banche centrali dei Paesi del G7, i vertici delle istituzioni europee (Commissario agli affari economici, Presidente della Banca Centrale Europea, Presidente dell’Eurogruppo) e le massime autorità di organizzazioni internazionali quali il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, il Financial Stability Board e l’OCSE. Nel complesso, si stima che possano prendere parte alle riunioni G7 per il circuito finanziario fino a 25 delegazioni, con un numero di partecipanti per delegazione variabile a seconda delle diverse tematiche economico-finanziarie in agenda. Nell’ultima presidenza italiana G7, ad esempio, ciascuna delegazione era composta da 1 Capodelegazione + 9 persone, fra Deputies, delegati, interpreti e sicurezza.

A titolo esemplificativo, in occasione della Ministeriale G7 economia di Sendai 2016, solo i delegati erano 350 al seguito di 21 capi delegazione, mentre a Bari nel 2017, i delegati erano circa 250 per un totale di 23 capi delegazione presenti. A tali numeriche deve poi aggiungersi il numero delle persone che a vario titolo seguono ciascun evento (la stampa, i *liaison officer*, il personale di servizio, la delegazione del Paese ospitante, le tutele, gli interpreti, ecc.).

Quanto sopra ha importanti ricadute sui costi relativi all’organizzazione delle riunioni economiche del G7, sia in relazione agli spazi necessari per ospitare la riunione sia in relazione ai servizi strettamente connessi allo status di capo-delegazione da prevedere come il numero di liaison officer, i trasporti dedicati, l’alloggio, il programma culturale degli accompagnatori.

Considerando che le riunioni potranno avere formato ibrido, con capi delegazione al tavolo e capi delegazione connessi da remoto, ai costi quindi di una normale riunione in presenza, analoghi a quanto speso per il G7 2017, dovrà anche essere considerato un sovra costo dovuto al potenziamento dei collegamenti Internet e dei servizi tecnici, nonché agli eventuali presidi sanitari connessi agli scenari di pandemie virali endemiche.

1 Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali in Italia

Al di là degli aspetti tecnologici e sanitari, il programma è analogo a quanto realizzato nel 2017 fra Bari e Matera. La riunione dura solitamente 3 giorni, in quanto la riunione ministeriale è solitamente preceduta da una Riunione Deputies e da un Simposio con la presenza di VIP speaker (le cui spese di viaggio e alloggio sono

solitamente a carico della Presidenza di turno) oltre ad una serie di eventi sociali che includono anche i consorti degli HoDs.

La tabella che segue contiene una stima dei costi previsti:

Voci di costo per i 3 giorni di incontri G7 finanze	
Descrizione	Stima spesa
Locazione sede, Arredi, allestimento e impianti tecnici	400.000
Servizi di ristorazione	180.000
Servizi di trasporto	140.000
Connettività	40.000
Personale operativo	20.000
Ospitalità per i capi delegazione	100.000
Interpretariato	40.000
Programma consorti e programma culturale	40.000
Servizi di agenzia (stimato prudenzialmente nel 15% del totale)	144.000
TOTALE STIMA per circa 250 partecipanti	1.104.000
Arrotondato	1.100.000

2 Altre riunioni ministeriali G7 Finanze sono da prevedere a spese della Presidenza italiana fuori dal territorio nazionale, a latere dei seguenti incontri:

- Aprile 2024 (*Spring Meetings* – Washington, presso gli spazi del FMI)
- Ottobre 2024 (*Annual Meetings* – Washington, presso gli spazi del FMI)
- Durante la Ministeriale G20 Finanze (presso gli spazi che saranno individuati dalla Presidenza G20 brasiliana)

Per tali eventi, potendo contare sulle sinergie presenti, si può stimare una spesa complessiva di circa 500.000 euro.

Tale stima tiene conto dei costi di allestimento presso gli spazi FMI o in Brasile (i quali potrebbero non essere concessi gratuitamente), dei servizi di ristorazione e tecnici, dell'interpretariato, dell'allestimento, del servizio fotografico e di ogni altra spesa non già assorbita dall'organizzazione ospitante.

3. Riunioni virtuali: potenziamento e adeguamento sistemi informativi MEF

Sarà necessario prevedere, come per la Presidenza italiana del G20, uno spazio dedicato per le riunioni virtuali del circuito finanziario. Vanno previsti quindi costi necessari per lavori di adeguamento delle sale presso il Ministero dell'economia e delle finanze che saranno dedicate alla partecipazione da remoto agli incontri istituzionali in programma nel corso della Presidenza italiana G7, e all'acquisto di soluzioni tecnologiche adeguate anche dal punto di vista della sicurezza informatica. Sarà necessario potenziare i collegamenti internet esistenti assicurando la necessaria assistenza tecnica e l'utilizzo delle piattaforme di videoconferenza al passo con gli standard internazionali G7. Per far fronte a tali esigenze si stima una spesa complessiva di circa **820.000 euro**.

4. Riunioni dei Deputies dei Ministeri e delle Banche Centrali

Oltre alle possibili riunioni *Deputies* previste “back to back” alle 4 riunioni ministeriali G7 Finanze (una in Italia e tre all'estero) sono in programma anche ulteriori riunioni *Deputies*:

- 3 riunioni in occasione del WP3 dell'OCSE (generalmente ospitate da OCSE a Parigi a gennaio, maggio e settembre): per queste riunioni a carico della Presidenza italiana G7 sono solo spese marginali di catering o per l'acquisizione di servizi non già disponibili presso la sede OCSE. Stima costi complessiva: 100.000 euro;
- Un G7 Deputies Retreat in Italia: Per tale tipologia di incontro, prevista solitamente a inizio presidenza fra gennaio e febbraio, è necessario individuare una sede appropriata che possa garantire riservatezza e sicurezza, con utilizzo esclusivo delle aree riunione e *catering*. Il Paese ospitante, in base al regime di reciprocità, deve assicurare a propria cura e spese la disponibilità delle sale riunioni e relativi allestimenti, i pranzi e le cene di lavoro e quant'altro necessario per il migliore svolgimento dei lavori in base al programma dell'incontro. Il programma solitamente prevede due giornate di lavori ed un evento sociale al termine della prima giornata dei lavori. Il costo è stimato, sempre in relazione alla numerosità delle delegazioni, in circa 200.000 euro.

5. Riunione dei Gruppi di lavoro G7

A livello operativo, si ipotizzano circa 2 riunioni in presenza, nel corso della Presidenza di turno, per ciascun gruppo di lavoro del filone finanziario che coinvolgono organizzazioni diverse, distinte per materia di competenza. Il numero delle delegazioni per ciascun gruppo è variabile e comunque non è previsto superare il numero massimo di 25 delegazioni, indicato come massimale delle riunioni del circuito finanziario.

Si stimano circa 9 gruppi di lavoro su materie economico-finanziarie, tra cui *Investment Screening Expert Group*, il *Climate Change Mitigation Working Group*, il *Digital Payments Expert Group* (DPEG), il *Cyber Expert Group* (CEG), l'*Export Credits Working Group* (ECWG) e alcuni su tematiche coordinate dalle banche centrali.

Il programma di ciascuna riunione prevede una agenda di due giorni di lavoro, con a latere l'eventuale svolgimento di un workshop di mezza o intera giornata, oltre ad un evento sociale al termine della prima giornata dei lavori aperto a tutti i delegati. L'allestimento prevede un tavolo riunioni unico per i capi delegazione oltre ad una seconda fila di tavoli per i loro vice.

Anche per le riunioni dei gruppi di lavoro del Finance *track* G7 andrà prevista la possibilità di incontri in modalità virtuale su tematiche specifiche.

Per ciascuna riunione di un Working Group G7 finanze sono da stimare circa 120.000 euro, per una spesa complessiva di circa 1.080.000.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Partecipazione della presidenza italiana del G7 - spese per attività di carattere logistico-organizzativo diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza	s	c	5	40	1	5	40	1	5	40	1
Dipartimenti del Tesoro e delle Finanze	s	c	1	2,5	1	1	2,5	1	1	2,5	1

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 718 -721, in considerazione della circostanza che l'onere recato dalla norma appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, pur prendendo atto dei dettagliati elementi di valutazione forniti dalla RT a sostegno della congruità della spesa autorizzate, di cui sono illustrati nel dettaglio i parametri di calcolo, in considerazione delle finalità della disposizione, andrebbero richieste conferme in merito alla prudenzialità delle stime effettuate dalla RT ivi trattandosi di impegni internazionali solitamente correlati a stanziamenti di spesa giuridicamente obbligatoria

Analoghe riflessioni si formulano in relazione al comma 722, per cui andrebbero acquisiti elementi informativi in merito ai fabbisogni previsti per le attività di comunicazione e per l'organizzazione di eventi correlati al circuito finanziario da parte del Dipartimento del tesoro e Dipartimento delle finanze, relativamente al supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione in materia economico-finanziaria, statistico-matematica, giuridica, logistico-organizzativa e di comunicazione istituzionale, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici, per cui per il Dipartimento del tesoro è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 2.000.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 per l'anno 2025 e per il Dipartimento delle finanze è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.

Commi 719-721

(Partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale)

Il comma 719 la norma stabilisce che nel quadro della strategia di sostegno ai paesi più poveri e vulnerabili e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, al fine di sostenere l'avvio dell'operatività del *Resilience and Sustainability Trust*, la Banca d'Italia sia autorizzata a concedere al Fondo Monetario Internazionale un prestito da erogare a tassi di mercato nei limiti di 1,89 miliardi di Diritti Speciali di Prelievo, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 720 nell'ambito dell'accordo di prestito, per consentire il puntuale ed efficace funzionamento del *Resilience and Sustainability Trust*, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere al Fondo Monetario Internazionale risorse a titolo di ulteriore prestito equivalenti a 31,5 milioni di Diritti Speciali di Prelievo, nei limiti complessivi di 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 721 sul prestito autorizzato è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT conferma che la disposizione autorizza la Banca d'Italia a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1,89 miliardi di Diritti Speciali di Prelievo (DSP) al Fondo Monetario Internazionale (FMI) per il contributo dell'Italia al *Resilience and Sustainability Trust* (RST). Riferisce che tale operazione avverrà a valere sulle risorse detenute dalla Banca d'Italia presso il FMI, non gravando quindi direttamente sul Bilancio dello Stato.

Il prestito sarà regolato secondo le modalità concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

La struttura del RST non prevede una data predefinita per il rimborso dei contributi erogati dai paesi donatori, con particolare riferimento alle risorse conferite al conto di prestito erogate dalla Banca d'Italia e di quelle al conto di riserva erogate dal Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi del successivo comma); gli attuali termini prevedono tuttavia che il RST possa disporre prestiti a favore dei paesi beneficiari fino al 30 novembre 2030 e che il rimborso degli stessi debba avvenire entro il 30 novembre 2050 e danno ai donatori la facoltà di non proseguire la propria partecipazione dal RST qualora non concordino con modifiche rilevanti introdotte alla struttura dello strumento, quali l'eventuale proroga dei termini.

Conferma che la norma autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere risorse a titolo di ulteriore prestito al FMI per il contributo dell'Italia al medesimo RST, per un ammontare equivalente a 31,5 milioni di DSP, nei limiti complessivi di 50 milioni di euro, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il prestito sarà regolato secondo le modalità concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze. Il tasso di cambio preso a riferimento per definire l'esatto importo in euro equivalente a 31,5 milioni di DSP sarà quello relativo a due giorni lavorativi precedenti la data di erogazione del prestito. Come precisato al precedente comma, per detto prestito erogato al conto di riserva del RST non è prevista una data di rimborso predefinita; pertanto, esso dovrà essere considerato alla stregua di un investimento azionario privo di scadenza.

Evidenzia che sul prestito erogato al FMI dalla Banca d'Italia a valere sulle proprie risorse, per un ammontare complessivo pari a 1.890 milioni di DSP, ripartito in un

contributo al conto di prestito (1.575 milioni di DSP) e un contributo al conto di deposito (315 milioni di DSP), sia accordata la garanzia dello Stato in favore della Banca d'Italia, a fronte degli impegni assunti dal nostro paese in sede internazionale. Gli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia sono coperti mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel caso del RST, tutte le operazioni finanziarie si svolgono in valuta DSP e pertanto non comportano rischi di cambio in relazione all'accordo di prestito; pertanto, la garanzia è accordata unicamente per i rischi inerenti al rimborso del capitale e agli interessi maturati. In virtù de ll'estremamente contenuto rischio di insolvibilità da parte del FMI, che beneficia dello *status* di creditore privilegiato, nonché della particolare struttura del RST, che prevede l'accantonamento di riserve a fronte dei prestiti in essere, è ragionevole ipotizzare che la concessione della garanzia in favore della Banca d'Italia abbia una scarsa probabilità di poter produrre effetti negativi sulla finanza pubblica.

Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse appostate alla Missione n. 4 "L'Italia in Europa e nel mondo", programma n. 11 "Politica economica e finanziaria in ambito internazionale", U.d.V. 3.2.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'autorizzazione alla concessione del prestito su DSP da parte della Banca d'Italia al FMI, nei limiti di 1,89 mld di euro, è integrata anche da un ulteriore prestito al medesimo FMI da parte del MEF per 31,5 milioni di Diritti Speciali di Prelievo, nei limiti complessivi di 50 milioni di euro per l'anno 2023, e che quest'ultima si configura chiaramente come tetto massimo di spesa, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, andrebbero possibilmente chiariti i termini del cambio adottato in relazione al prestito da parte del MEF, che la stessa norma definisce in 31,5 milioni di DSP (a fronte dei 50 milioni di euro previsti) presumibilmente rappresentati da dollari USA.

Sulla garanzia statale accordata al prestito erogato da Banca d'Italia si conviene con la "scarsa probabilità" di escussione in considerazione del particolare soggetto debitore (l'FMI), per cui nulla di particolare da osservare.

Sul punto, tuttavia, dal momento che la RT riferisce che agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia, si provvederà comunque mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 201/2011⁶¹, e la successiva

⁶¹ Norma che stanziava 200 milioni di euro annui per il quadriennio 2012/2016, aumentati di 100 milioni per il solo 2012.

riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, andrebbero richiesti elementi informativi in merito alle effettive disponibilità ivi giacenti, libere da impegni per le finalità già previste, nonché anche rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli interventi eventualmente già programmati per le finalità previste dalla normativa vigente.

Per i profili di copertura degli oneri previsti al comma 719, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, dal momento che si provvede mediante corrispondente riduzione, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse appostate alla Missione n. 4 "L'Italia in Europa e nel mondo", programma n. 11 "Politica economica e finanziaria in ambito internazionale", U.d.V. 3.2., andrebbero richiesti elementi identificativi delle autorizzazioni di spesa che si riducono in relazione al programma di spesa indicato⁶², contrassegnato dalla presenza di capitoli perlopiù di spesa obbligatoria - che sono, come noto, inadeguati a costituire strumento di copertura di nuovi e maggiori oneri - nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse, a fronte degli interventi eventualmente già programmati ai sensi della legislazione vigente.

Comma 723

(Aumento di capitale della banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa)

La norma autorizza la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB) per una quota pari a euro 710.592.000 di capitale sottoscritto di cui 200.671.463 di capitale versato. Il versamento avverrà in quattro rate annuali di importo pari a euro 50.167.866 ciascuna. Il primo versamento dovrà avvenire entro il 2023. È previsto che i versamenti successivi al primo dovranno avvenire entro il 31 luglio di ciascuno degli anni del triennio 2024-2026. Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni alla Missione n. 4 "L'Italia in Europa e nel mondo", programma n. 11 "Politica economica e finanziaria in ambito internazionale", U.d.V. 3.2.

La RT riferisce che la modifica detta disposizioni in materia di aumento di capitale della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa. In particolare, viene autorizzato l'aumento della partecipazione dell'Italia al capitale della predetta Banca. La quota di aumento di capitale prevista per l'Italia ammonta a euro 710.593.000, di cui euro 200.671.463 da versare. Il versamento potrà avvenire in un'unica soluzione, o in quattro rate annuali di importo pari a euro 50.167.866 ciascuna.

Il primo versamento dovrà avvenire entro un mese dal raggiungimento della soglia di capitale sottoscritto e comunque entro la fine del 2023. I versamenti successivi al primo dovranno avvenire entro il 31 luglio di ciascuno degli anni del triennio 2024-2026. La quota sottoscritta e non versata (capitale a chiamata) sarà di 509.921.537 euro. L'operazione di versamento ha impatto su fabbisogno e debito ma non sul

⁶² In proposito, segnalando che la dotazione del programma è di 769,5 milioni di euro, 646,8 milioni di euro e 608,1 milioni di euro nel triennio 2023/2025, è contrassegnato dalla presenza di capitolo perlopiù di spesa obbligatoria.

disavanzo. La quota di capitale a chiamata comporta oneri di finanza pubblica solo nel caso venisse effettivamente chiamata.

Ai relativi oneri, pari a 50.167.866 euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse appostate alla Missione n. 4 "L'Italia in Europa e nel mondo", programma n. 11 "Politica economica e finanziaria in ambito internazionale", U.d.V. 3.2, che presenta le relative disponibilità, anche per gli anni successivi al 2025, nel 'ambito degli stanziamenti previsti nel disegno di legge in esame.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione in esame è limitata all'entità dello stanziamento previsto, nulla da osservare.

Quanto ai profili di copertura, andrebbero richiesti elementi identificativi delle autorizzazioni di spesa che si riducono in relazione al programma di spesa ivi indicato⁶³, contrassegnato dalla presenza di capitoli perlopiù di spesa obbligatoria - che sono, come noto, inidonei a costituire strumento di copertura di nuovi e maggiori oneri - nonché elementi a conferma delle rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse, a fronte degli interventi eventualmente già programmati ai sensi della legislazione.

Comma 724

(Partecipazione al Nato Innovation Fund)

La norma prevede che per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di *venture capital* denominato *Nato Innovation Fund* è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Le linee di indirizzo e le connesse modalità di gestione della partecipazione italiana al fondo di cui alla presente norma sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.

La RT non è disponibile.

Al riguardo, ivi trattandosi di autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa per il 2023, non ci sono osservazioni.

Comma 725

(Riunioni annuali dell'anno 2025 della Banca asiatica di sviluppo)

La norma autorizza la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 4,5 milioni per l'anno 2024 e di euro 10 milioni per l'anno 2025 per la copertura degli adempimenti connessi alla preparazione e allo svolgimento delle riunioni annuali dell'anno 2025 della Banca asiatica di sviluppo in Italia.

⁶³ In proposito, la dotazione del programma è di 769,5 milioni di euro, 646,8 milioni di euro e 608,1 milioni di euro nel triennio 2023/2025.

La disposizione è stata inserita nel corso dell'esame svolsi in prima lettura ed è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la disposizione si configura come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, al fine di consentire una prima valutazione circa l'adeguatezza delle risorse stanziata a fronte dei fabbisogni di spesa previsti, andrebbero richiesti gli elementi ed i parametri considerati nella quantificazione dello stanziamento previsto.

Commi 726-727

(Rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze)

La norma autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, per il biennio 2023-2024, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100 unità, da inquadrare nell'Area dei «Funzionari» e 50 unità nell'Area degli «Assistenti» prevista dal nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 del Comparto Funzioni Centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riquilibratura delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubbliche o attraverso procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.577.000 per l'anno 2023 e di euro 7.154.000 a decorrere dall'anno 2024.

Inoltre, è autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 900.000, di cui euro 500.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 726 ed euro 400.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto. È altresì autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 450.000 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.

La RT evidenzia che la disposizione autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 100 "Funzionari" e 50 "Assistenti", da destinare agli uffici della Ragioneria Generale dello Stato. In relazione all'assunzione del citato contingente di personale non dirigenziale, pari a 150 unità, sono altresì autorizzate le seguenti spese: a) gestione concorsi pubblici (euro 500.000 per l'anno 2023); b) funzionamento (euro 400.000 per l'anno 2023); c) compensi per lavoro straordinario (euro 450.000 a decorrere dall'anno 2023).

Gli oneri assunzionali derivanti dal reclutamento del contingente di personale autorizzato con la disposizione sono illustrati, nel dettaglio, nella seguente tabella:

Area	Stipendio CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione (x12 mensilità)	Totale Fondamentale (lordo dip.)	Oneri riflessi	Totale Fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)
Funzionari	23.501,93	117,48	1.968,28	5097,64	30.685,33	11.777,03	42.462,36	7.984,25	50.446,61
Assistenti	19.351,97	96,72	1.620,72	3635,76	24.705,17	9.481,84	34.187,01	7.984,25	42.171,26

In considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali pubbliche si stima che l'assunzione del contingente di 150 unità di personale non dirigenziale avvenga non prima del mese di luglio del 2023 e, pertanto, per il primo anno, è stato quantificato un rateo di spesa corrispondente a sei mensilità, come riportato nel prospetto seguente:

Are e	Unità da assumere	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Onere assunzionale a regime (dal 2024)	Onere assunzionale primo anno - rateo (da luglio 2023)
Funzionari	100	50.446,61	5.044.661,00	2.522.330,50
Assistenti	50	42.171,26	2.108.563,00	1.054.281,50
TOTALE			7.153.224,00	3.576.612,00

TABELLA RIEPILOGO ONERI

Tipologia	Anno 2023	Anno 2024
Personale	3.576.612	7.153.224
Concorsi pubblici	500.000	-
Funzionamento	400.000	-
Straordinario	450.000	450.000
TOTALE	4.926.612	7.603.224

Gli oneri complessivi sono pari ad euro 4.927.000 per l'anno 2023 e ad euro 7.604.000 a decorrere dall'anno 2024.

Al riguardo per i profili di quantificazione, in considerazione dei dati e parametri considerati dalla RT ai fini della quantificazione degli oneri previsti in relazione alla al reclutamento straordinario da parte della R.G.S. di funzionari (n.100) ed impiegati della seconda area di inquadramento (n. 50), del CCNL funzioni centrali, non ci sono particolari osservazioni.

In proposito, in merito alla corretta quantificazione dell'onere per il 2023, si prende atto della circostanza riferita dalla RT che a causa dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali, l'assunzione del contingente di 150 unità di personale non dirigenziale potrà avvenire non prima del mese di luglio del 2023 e, pertanto, per il solo primo anno, è stato quantificato un rateo di spesa corrispondente a sei mensilità.

Ad ogni modo, al fine di rendere completo lo scrutinio dei dati di spesa evidenziati, andrebbero comunque richieste maggiori informazioni in merito agli emolumenti considerati nel calcolo del t.e. economico accessorio atteso che la RT nel identifica un importo identico per le due categorie professionali da reclutare, nonché informazioni aggiuntive in merito ai criteri e alle ipotesi considerate nella quantificazione della

spesa da sostenersi nel 2023 in relazione all'espletamento delle procedure concorsuali e a gli oneri di straordinario.

Per tale ultima componente, va evidenziato che l'onere previsto per il 2023 è identico a quello stabilito a decorrere dal 2024.

Commi 728-729 ***(Consulenza società, esperti e singoli per MEF)***

La norma autorizza il MEF ad avvalersi della consulenza e dell'assistenza di società, esperti e singoli professionisti di provata esperienza e capacità operativa, per le valutazioni inerenti operazioni, iniziative o investimenti strategici sotto il profilo industriale, occupazionale o finanziario, anche attinenti enti e società partecipate. A tal fine è autorizzata una spesa, nel limite di 1,5 milioni di euro l'anno, a decorrere dal 2023.

Incrementa inoltre, a decorrere dal 2023, da 200 mila euro a 280 mila euro il limite complessivo di spesa cui il MEF può ricorrere al fine di avvalersi di esperti di comprovata esperienza ed elevata professionalità per il potenziamento dell'attività e delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo.

La RT riferisce che la norma è volta a consentire la selezione sulla base della vigente normativa, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di soggetti idonei a fornire specifiche consulenze per le valutazioni, di competenza MEF, inerenti operazioni, iniziative o investimenti strategici sotto il profilo industriale, occupazionale o finanziario. A tal fine gli oneri previsti sono stimati in euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2023.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di autorizzazioni di spesa limitate agli stanziamenti aggiuntivi previsti, nulla da osservare.

Comma 730 ***(Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022)***

La norma autorizza la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, ad integrazione delle risorse già stanziare dal D.L. 179/2022, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici del 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona. Tali risorse sono trasferite nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 922/2022 e intestata al Commissario delegato incaricato

La RT afferma che le risorse sono finalizzate ad investimenti diretti alla riduzione del rischio residuo e al ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate dagli eventi calamitosi in esame.

Con l'art. 3 del D.L. 179 del 2022 è stata in particolare autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in alcuni territori della regione Marche.

Le risorse, così come quelle dell'articolo 3 citato, sono trasferite nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato nominato per l'emergenza con l'ordinanza 922/2022. All'approvazione degli interventi si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato, anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Somme da destinare ai territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022	s	k	100	100		50	50	50	50	50	50

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare. Tuttavia, circa la rappresentazione sui saldi di finanza pubblica, appare opportuno che siano indicati gli effetti previsti oltre il triennio considerato.

Comma 731

(Disposizioni a favore del territorio di Maratea colpito da eventi calamitosi)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, in relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio del comune di Maratea nei mesi di ottobre e novembre del 2022, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e ristoro delle attività economiche, autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 732-733
(Sisma Molise e Sicilia 2018)

La norma proroga di un anno, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio della città metropolitana di Catania. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziare per l'emergenza.

Inoltre, sono prorogati al 31 dicembre 2023 i termini di durata dell'incarico dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, nonché i termini delle relative gestioni straordinarie, strutture commissariali e relativo personale e i termini per assunzioni in deroga da parte della città metropolitana di Catania.

A tale fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2023.

La RT afferma che le disposizioni prorogano per due eventi sismici, quello del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e quello del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etna, le relative gestioni commissariali, previste dal decreto-legge n. 32 del 2019 che costituisce il riferimento normativo per entrambi i sismi, portando al 31 dicembre 2023 l'attuale termine del 31 dicembre 2022. La norma nel prolungare la durata della gestione commissariale conferma, in analogia con le attuali previsioni, i limiti di spesa per il funzionamento della struttura commissariale (articolo 18 del decreto-legge 32/2019) e per il personale a tempo determinato aggiuntivo di supporto a comuni interessati (articolo 14- bis del decreto-legge 32/2019). La norma, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, prevede l'automatica proroga di tutto personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto. La disposizione prevede maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per complessivi 2,60 milioni di euro per l'anno 2023 finanziando la proroga delle due gestioni commissariali relative ai sismi del 2018, tenuto conto che gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi ai due Commissari restano a carico delle risorse disponibili sulle rispettive contabilità speciali.

Commissario straordinario ricostruzione area etnea – sisma 2018	Anno 2023
Struttura commissariale	616.500 euro
Spese di funzionamento	60.000 euro
Comuni	1.660.000 euro
TOTALE	2.336.500 euro

Commissario straordinario ricostruzione Molise – sisma 2018	Anno 2023
Struttura commissariale	233.500 euro
Spese di funzionamento	30.000 euro
TOTALE	263.500 euro

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Proroga struttura commissariale per il comune di Campobasso al 31/12/2023 all'art. 18 del DL n. 32/2019	s	k	0,26								
Proroga struttura commissariale per il comune di Catania al 31/12/2023 all' art. 18 del DL n. 32/2019	s	k	2,34								
Proroga struttura commissariale per i comuni Catania/Molise al 31/12/2023 all'art. 18 del DL n. 32/2019-oneri di personale (c. 2)	s	c				2,60			2,60		
Proroga struttura commissariale per i comuni Catania/Molise al 31/12/2023 all'art. 18 del DL n. 32/2019- oneri di personale-effetti riflessi (c. 2)	e	t/c				1,26			1,26		

Al riguardo, atteso che l'onere esposto in norma corrisponde a quello previsto nella precedente proroga (art. 1, comma 463, della legge n. 234 del 2021), andrebbe chiarito se alla luce degli aumenti dei prezzi registrati nell'ultimo anno, dovuti all'incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime nonché dei consumi intermedi, tale stanziamento di risorse risulti in linea con le effettive esigenze di spesa e non determini la necessità di ulteriori rifinanziamenti in costanza di proroga.

Commi 734-737 (Sisma Ischia 2017)

La norma è volto ad introdurre una serie di misure per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2017 nell'isola di Ischia.

In particolare, si proroga fino al 31 dicembre 2023 la gestione straordinaria, per una spesa di 4,95 milioni per l'anno 2023.

Si autorizza, per l'anno 2023, la spesa di 4,9 milioni, di cui 1,4 milioni per il funzionamento della struttura commissariale, 1 milione per i rimborsi della TARI non riscossa dai Comuni, 0,7 milioni di euro per il mantenimento di 14 unità di personale e 1,8 milioni per la proroga della convenzione con Invitalia S.p.A.

Si prevede, fino al 31 dicembre 2023, l'applicazione della sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, già prevista per i comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016, nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia colpiti dal terremoto del 2017.

Si autorizza per il periodo 2023-2027 una spesa complessiva pari a 190 milioni per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata e pubblica, suddivisi in 10 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 80 milioni di euro per l'anno 2026 e 20 milioni di euro per l'anno 2027.

La RT afferma che la proroga al 31 dicembre 2023 della gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno

interessato l'area di Ischia nell'anno 2017, comporta un onere pari a 4,95 milioni di euro per l'anno 2023, corrispondente al limite di spesa previsto.

La proroga fino al 31 dicembre 2023 della gestione straordinaria finalizzata all'attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, in base ai consuntivi di spesa e alle previsioni della struttura commissariale, determinano una spesa, per l'anno 2023, di 4,9 milioni di euro, così specificata:

- a) 1.400.000 euro per le spese di funzionamento della struttura commissariale (articolo 31 del decreto-legge. n. 109 del 2018);
- b) 1.800.000 euro per assicurare la proroga della convenzione con Invitalia prevista dall'articolo 18, comma 5 del D.L. 109/2018 per l'intera annualità 2023.
- c) 1.000.000 euro per i rimborsi della TARI non riscossa dai Comuni (articolo 32, comma 3, del decreto-legge. n. 109 del 2018);
- d) 700.000 euro per garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, dei comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, attraverso il mantenimento di 14 unità di personale (articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).

Per l'estensione, per l'anno 2023, nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia colpiti dal terremoto del 2017 della sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, già prevista per i Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016, la valutazione degli oneri, prende a riferimento il sisma 2016 nel quale gli immobili danneggiati sono pari a circa 60.000, mentre per l'Isola di Ischia la valutazione del danno riguarda circa 1.600 immobili privati; poiché l'onere per il sisma 2016 ammonta a 1,5 milioni di euro, si può valutare l'onere per la norma relativa al sisma di Ischia in 40.000 euro per l'anno 2023.

Infine, la RT ribadisce che, al fine di consentire l'attuazione degli interventi di ricostruzione nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, è autorizzata la spesa pari a 190 milioni di euro complessivi per il quinquennio 2023-2027, suddivisi in 10 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 80 milioni di euro per l'anno 2026 e 20 milioni di euro per l'anno 2027.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Lett	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
734		Risorse da attribuire al Commissario straordinario per il sisma Ischia per assistenza alla popolazione, di cui all'articolo 18, comma 1 lettera i-bis) del D.L. 109/2018	s	k	4,95			4,95			4,95		
735	a)	Risorse per il funzionamento della struttura del Commissario straordinario per il sisma ISCHIA, di cui all'articolo 31 del Dl n. 109/2018	s	k	1,40			1,40			1,40		
735	b)	Avvalimento da parte del Commissario straordinario per il sisma Ischia dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell'impresa S.p.A. (INVITALIA) di cui all'articolo 18, comma 5 del Dl 109/2018	s	k	1,80			1,80			1,80		
735	c)	Rimborso TARI per assicurare lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei territori dell'isola di Ischia colpiti da eventi sismici nel 2017, di cui all'articolo 32, comma 3 del Dl n. 109/2018	e	t				-1,00			-1,00		
735	c)	Rimborso ai Comuni per sopperire alle minori entrate TARI di cui all'articolo 32, comma 3 del Dl n. 109/2018- Trasferimento alla CS Commissario Ischia	s	k	1,00								
735	d)	Assunzione a tempo determinato di personale addetto alla ricostruzione di Ischia di cui all'articolo 30-ter del Dl n. 41/2021	s	c	0,70								
735	d)	Assunzione a tempo determinato di personale addetto alla ricostruzione di Ischia di cui all'articolo 30-ter del Dl n. 41/2021	s	c				0,70			0,70		
735	d)	Assunzione a tempo determinato di personale addetto alla ricostruzione di Ischia di cui all'articolo 30-ter del D.L. n. 41/2021- effetti riflessi	e	t/c				0,34			0,34		
736		Differimento pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla CDP ai Comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017	s	k	0,04			0,04			0,04		
737		Contributi ricostruzione privata, di cui all'articolo 20, DL 109/2018 e ricostruzione pubblica di cui all'art. 26 del D.L. 109/2018	s	k	10,0	30,0	50,0	0,0	10,0	20,0	0,0	10,0	20,0

Al riguardo, pur se gli oneri previsti dalle disposizioni si limitano all'entità degli stanziamenti, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi di dettaglio idonei a suffragare la congruità degli oneri stessi ed escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. In particolare, si segnala che alcuni oneri corrispondono a quelli previsti da precedenti proroghe, senza che sia stata considerata l'eventualità di una maggiore onerosità per effetto degli incrementi dei prezzi nel frattempo intercorsi delle diverse componenti considerate.

Commi 738-745 e 749-763 **(Sisma Italia Centrale 2016)**

La norma reca una serie di disposizioni, per lo più di proroga di una serie di termini in scadenza al 31 dicembre 2022, relative (quasi esclusivamente) ai territori colpiti dagli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016.

In particolare sono previste:

- la proroga fino al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza, incrementando il fondo per le emergenze nazionali di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e la proroga della gestione straordinaria, autorizzando la spesa di 71.800.000 euro per l'anno 2023;
- il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023;
- per le spese di personale della Struttura del Commissario straordinario di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è autorizzata la spesa di euro 470.000 per l'anno 2023;
- per far fronte alle esigenze legate ai compiti e alle funzioni istituzionali della Struttura di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023;
- al fine di garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023;
- al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ulteriormente incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2047, di 400 milioni di euro per l'anno 2048 e di 500 milioni di euro per l'anno 2049;
- il differimento del termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
- per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è autorizzato l'utilizzo, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2023, delle risorse disponibili nella contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016;
- la proroga fino all'anno di imposta 2022 dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia e la proroga al 2023 dell'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016. Inoltre una modifica, inserita dalla Camera dei deputati, interviene sull'esenzione – concessa dall'art. 48, comma 7, primo periodo, del D.L. 189/2016, alle persone fisiche residenti o domiciliate e alle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione – dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2022, prorogando tale termine di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2023;
- per l'anno 2023, non sono dovuti i canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate, il fondo di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, è incrementato, per l'anno 2023, di 4 milioni di euro;

- la proroga al 31 dicembre 2023 – in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sita nei medesimi comuni – del termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale. Inoltre, è prevista la proroga al 31 dicembre 2023 della misura di cui all'articolo 2--bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate in scadenza entro la predetta data del 31 dicembre 2023 dei mutui e dei finanziamenti in esame, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, ai predetti oneri nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2023;
- la proroga fino al 31 dicembre 2023, delle esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle 'zone rosse', istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017 e la proroga, fino al 31 dicembre 2023, per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017, delle agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia.
- la proroga, fino al 31 dicembre 2023, dei termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia;
- la proroga fino al 31 dicembre 2023, previo parere degli organi tecnico-sanitari, della deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017;
- l'esclusione, anche per l'anno 2023, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno 2023, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali;
- l'autorizzazione del Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 alla nomina di otto esperti fino al 31.12.2024 per un importo massimo complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito.
- la stabilizzazione del personale non dirigenziale dei comuni del sisma 2016 fino al 31 dicembre 2023 nell'ambito delle economie disponibili sul fondo di cui al comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020.

Con una modifica, inserita alla Camera dei deputati, si autorizza la CONSAP a operare per conto del Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato sui finanziamenti in favore delle imprese danneggiate da eventi sismici.

Per le attività connesse al disciplinare è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

La RT, oltre a descrivere le norme, afferma che la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2023 determina un incremento del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018 di 150 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di far fronte agli oneri relativi all'assistenza alla popolazione, alla mobilitazione delle strutture del Servizio Nazionale di Protezione Civile, al personale di Regioni, Province e Comuni, alle strutture abitative emergenziali e alle opere di messa in sicurezza.

La proroga al 31 dicembre 2023 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, comporta una spesa nel limite annuo complessivo pari a 71,8 milioni di euro così determinata:

		2023
Art. 50, comma 8, D.L. 189/16	Personale Struttura Commissariale	18.500.000
Art. 50-bis, comma 1-ter, D.L. 189/16	200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato	8.300.000
Art. 50-bis, comma 1, D.L. 189/16	Personale destinato a regioni, province e comuni	29.000.000
Art. 3, D.L. 189/16	Personale USR – comandi e distacchi presso USR	13.000.000
Art 1-ter, D.L. 123/2019 (modifica art. 3 D.L. 189/16)	Personale amministrativo contabile – USR, Regioni, province, comuni.	3.000.000

La proroga all'anno 2023 dell'utilizzo mediante convenzione di ulteriore personale Invitalia e Fintecna, da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per gli anni 2021 e 2022, comporta un onere pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2023.

La proroga all'anno 2023 delle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 50 del D.L. 189/2016 riguardante il personale ricompreso nella struttura del Commissario straordinario, determina oneri pari a 470.000 euro per l'anno 2023.

In merito all'assegnazione di 0,5 milioni di euro, per l'anno 2023, al funzionamento della Struttura di missione, presso il Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 30 del D.L. 189/2016, cui è affidata la prevenzione ed il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione, la RT evidenzia che l'ambito di competenza dell'art. 30 è stato nel tempo esteso anche alla ricostruzione pubblica e privata nell'ambito del Sisma dell'Abruzzo 2009, agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno

dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 e alla ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Campobasso interessati dal sisma del 16 agosto 2018 e nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania interessati dal sisma del 26 dicembre 2018.

La RT riporta il seguente dettaglio dell'onere per l'anno 2023.

Anno 2023	
ONERI per compenso per prestazioni di lavoro straordinario del personale	Euro 300.000,00
ONERI per concessione Buoni Pasto al personale	Euro 35.000,00
ONERI per spese di Missioni	Euro 10.800,00
ONERI di funzionamento per dotazioni strumentali	Euro 154.200,00
Totale	Euro 500.000,00

La RT in merito al differimento del termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze sottolinea che la disposizione comporta un onere pari a 1,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

L'autorizzazione del Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 1 del D.L. 189 del 2016, una compensazione per la perdita di gettito TARI, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023, comporta un onere per indebitamento netto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.

Per quanto riguarda la proroga fino all'anno di imposta 2022 dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia, la RT afferma che sulla base dei dati delle dichiarazioni presentate nell'anno 2020, si stimano i seguenti effetti di ordine finanziario (in milioni di euro):

	<i>(milioni di euro)</i>			
	2022	2023	2024	2025
IRPEF/IRES	0	-4,1	1,7	0
Addizionale regionale	0	-0,1	0	0
Addizionale comunale	0	-0,03	0	0
Totale	0	-4,23	1,7	0

Alla predetta disposizione vengono pertanto ascritti oneri pari a 4,23 milioni di euro per l'anno 2023.

Invece, riguardo alla proroga al 2023 dell'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016, sulla base dei dati utilizzati per il ristoro ai comuni del minor gettito 2022 la RT stima una perdita IMU per l'anno 2023 pari a 17,7 milioni di euro, di cui 16,6 milioni di euro per IMU quota comuni e 1,1 milioni di euro per IMU quota Stato. Gli oneri derivanti dal comma risultano complessivamente pari a 21,93 milioni di euro per l'anno 2023. La disposizione che

agisce sull'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione, in favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, per la RT, sotto il profilo finanziario, determina una rinuncia a maggior gettito, peraltro non quantificabile.

Relativamente alle minori entrate derivanti dalla proroga dell'esenzione, fino al 31 dicembre 2023, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ricompresi nel cratere sismico, di tutti i canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari, la RT afferma che l'onere discendente dalla norma corrisponde al limite di spesa previsto normativamente, pari a 4 milioni di euro per il 2023, in linea con l'onere autorizzato per la medesima finalità con il predetto articolo 17-ter del decreto-legge n. 183 del 2020.

La RT poi chiarisce che le proroghe, fino al 31 dicembre 2023, delle esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle 'zone rosse', istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017 e delle agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia, non determinano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Per la RT la proroga, fino al 31 dicembre 2023, dei termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, così come la proroga, fino al 31 dicembre 2023, della deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017.

Determina, invece, oneri pari a 2 milioni per l'anno 2023 in termini di fabbisogno e indebitamento netto l'esclusione, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.

La RT evidenzia poi la quantificazione degli oneri relativa alla nomina di esperti fino al 31.12.2024 per un importo massimo complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito.

La quantificazione in esame fa riferimento a quanto previsto dal DM del Ministro della Pubblica Amministrazione del 14/10/2021 e dai relativi avvisi pubblici, come segue:

- Numero massimo esperti: 8
- Compenso annuale previsto: 108.000 (come da bandi attuativi decreto-legge n. 80/2021)
- Importo per 10 mesi, anno 2022, per 8 esperti: 720.000
- Importo per 12 mesi, anno 2023, per 8 esperti: 864.000
- Importo per 12 mesi, anno 2024, per 8 esperti: 864.000
- Importo totale onere: 2,5 mln di euro

Trattandosi di risorse che confluiscono nella contabilità speciale del Commissario straordinario, alla disposizione la RT non ascrive effetti finanziari negativi per la finanza.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Incremento fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del D.Lgs. n. 1/2018- Proroga stato di emergenza sisma centro Italia fino al 31 dicembre 2023	s	k	150,00			150,00			150,00		
Proroga al 2023 della gestione straordinaria sisma 2016 di cui all'articolo 1, comma 990 della legge n. 145/2018 – spesa di personale	s	k	71,80								
Proroga al 2023 della gestione straordinaria sisma 2016 di cui all'articolo 1, comma 990 della legge n. 145/2018 – spesa di personale	s	c				71,80			71,80		
Proroga al 2023 della gestione straordinaria sisma 2016 di cui all'articolo 1, comma 990 della legge n. 145/2018 – spesa di personale- effetti riflessi	e	t/c				34,82			34,82		
Personale ulteriore convenzioni Invitalia e Fintecna	s	k	7,50			7,50			7,50		
Personale ulteriore convenzioni Invitalia e Fintecna – effetti riflessi	e	t/c				3,64			3,64		
Incremento personale della struttura del commissario straordinario impiegato nelle attività emergenziali di cui all'articolo 50, comma 3 del DI n.189/2016	s	k	0,47			0,47			0,47		

Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Incremento personale della struttura del commissario straordinario impiegato nelle attività emergenziali di cui all'articolo 50, comma 3 del DI n.189/2016 effetti riflessi	e	t/c				0,23			0,23		
Risorse da destinare alla Struttura di missione per la legalità e la trasparenza, di cui all'articolo 30, comma 1 del DL n. 189/2016, per fare fronte alle esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali	s	c	0,50			0,50			0,50		
Oneri per sviluppo e gestione delle piattaforme informatiche del Commissario per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016	s	k	2,00			2,00			2,00		
Rifinanziamento del credito d'imposta per interventi di ricostruzione privata nei territori colpiti dal sima del 24/08/2016 di cui alla lettera a) del c. 362 dell'art. 1 della L n. 232 del 2016	s	k									
Differimento del termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del DL n. 269/2003	s	c	1,90	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90	
Utilizzo contabilità speciale Commissario del Sima centro Italia per la continuità dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni interessati dal sisma del 2013	s	c				10,00			10,00		
Proroga esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia-IRPEF/IRES	e	t	-4,10	1,70		-4,10	1,70		-4,10	1,70	
Proroga esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia-addizionale regionale	e	t				-0,10			-0,10		
Proroga esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia-addizionale regionale	s	c	0,10								

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Proroga esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia-addizionale comunale	e t				-0,03			-0,03		
Proroga esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia-addizionale comunale	s c	0,03								
Proroga esenzione IMU fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici 2016-quota Comune	e t				-16,60			-16,60		
Proroga esenzione IMU fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici 2016-quota Comune	s c	16,60								
Proroga esenzione IMU fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici 2016-quota Stato	e t	-1,10			-1,10			-1,10		
Esenzione imposta comunale sulla pubblicità e canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari nei territori colpiti da eventi sismici del 2016	e t				-4,00			-4,00		
Ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti da esenzione imposta sulla pubblicità imposta comunale sulla pubblicità e canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari-incremento Fondo di cui all'articolo 17-ter, comma 1 D.L. n.183/2020	s c	4,00								
Concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla proroga al 31/12/2023 della sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016	s k	1,50			1,50			1,50		
Proroga al 2023 dell'esclusione dall'ISEE degli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali di cui all'articolo 1, comma 986 delle legge n. 145/2018	s c				2,00			2,00		

Al riguardo, in merito al differimento del termine di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, del pagamento delle rate in scadenza nel 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali colpiti dagli eventi sismici

del 2016 e del 2017, si rileva che la RT nel determinare l'onere in 1,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 non fornisce i dati e gli elementi informativi posti alla base della quantificazione. Sul punto, considerato che per i precedenti differimenti sono sempre stati ascritti effetti finanziari diversi (l'ultimo differimento operato dall'articolo 41 del decreto-legge n. 17 del 2022 quantificava un effetto di minor gettito pari a 2,9 milioni annui per il 2022 e il 2023) appare necessario acquisire ulteriori informazioni in merito agli elementi sottostanti la revisione delle stime dell'onere.

Per quanto concerne la proroga fino all'anno d'imposta 2022 del regime di esenzione dall'IRPEF nonché l'esclusione da IMU e TARI per il 2023 in riferimento agli immobili inagibili, totalmente o parzialmente, in conseguenza del terremoto dell'Italia centrale del 2016, si segnala che la RT stima gli effetti di gettito senza fornire i dati ed i criteri adottati per la quantificazione e, di conseguenza, non risulta pertanto possibile effettuare una puntuale verifica della stima effettuata, anche se la quantificazione appare in linea con quelle fornite nei precedenti interventi di proroga delle medesime misure.

Relativamente alla proroga anche per l'anno 2023, dell'esclusione delle attività con sede legale od operativa nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 dal pagamento del canone patrimoniale unico e il contestuale incremento del Fondo per ristorare i comuni delle minori entrate, non si hanno osservazioni da formulare in quanto la spesa per la proroga è la medesima già prevista per il 2022 e il 2021 e, inoltre, il canone patrimoniale unico deve essere configurato dal comune in forma tale che il complesso del gettito copra comunque il complesso dei costi.

Con riferimento alla proroga per l'anno 2023 dell'esenzione – per le utenze localizzate in determinate “zone rosse” a seguito degli eventi sismici – dal pagamento delle utenze di energia elettrica, acqua e gas, nonché per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017, delle agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, delle assicurazioni e della telefonia, non si hanno osservazioni da formulare in quanto, come dichiarato dalla RT, vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. Tuttavia, posto che per il primo trimestre 2023, altre disposizioni della legge di bilancio 2023 pongono gli oneri generali di energia elettrica e gas a carico della finanza pubblica, sarebbe utile determinare l'impatto delle agevolazioni in esame.

Per quanto riguarda l'esenzione fino al 31 dicembre 2023 dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione, in favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, non si formulano, altresì,

osservazioni in quanto, come anche affermato dalla RT, si tratta di rinuncia a maggior gettito.

In merito alla previsione che CONSAP operari per conto del Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato sui finanziamenti in favore delle imprese danneggiate da eventi da eventi sismici, andrebbero forniti maggiori chiarimenti circa la possibilità che CONSAP possa adempiere a tali attività nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Nulla da osservare con riferimento alle restanti disposizioni tenuto conto che gli oneri sono limitati agli stanziamenti previsti.

Commi 746-748

(Proroga esenzioni professionisti Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

La disposizione, inserita dalla Camera dei deputati, proroga per il 2023 le esenzioni di carattere fiscale previste dall'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 a favore delle imprese e dei professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca istituita dal medesimo decreto nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e che hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 25 per cento nel medesimo anno rispetto al 2015, nonché alle imprese e ai professionisti che hanno intrapreso nei medesimi territori una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2021.

Ai relativi oneri, indicati in 60 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - ciclo di programmazione 2021-2027, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

Si dispone che il Ministero delle imprese e del made in Italy, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse in esame, possa prevedere clausole di esclusione per le imprese già beneficiare delle predette agevolazioni e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno ancora, in tutto o in parte, fruito dell'agevolazione concessa nei bandi precedenti.

La RT afferma che sotto il profilo finanziario, la proroga in esame reca un onere pari al limite di spesa previsto normativamente, pari a 60 milioni di euro per il 2023.

Ai relativi oneri, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

Al riguardo, con riferimento all'onere derivante dalla norma e tenuto conto che l'agevolazione opera nell'ambito di un limite massimo di spesa (ai sensi del comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017), non si hanno osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria dell'agevolazione a valere sul FSC periodo di programmazione 2021-2027, appare utile una conferma circa la disponibilità delle risorse del FSC e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Andrebbe altresì confermata la coerenza del profilo di spendibilità delle risorse per le finalità in esame, rispetto a quello già scontato nei tendenziali, in relazione alle medesime somme.

Commi 764-769 **(Sisma Emilia 2012)**

La norma è finalizzata a prorogare una serie di misure riguardanti il sisma avvenuto nel 2012 nei territori dei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

In particolare, è prorogato fino al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza; è prorogata fino all'anno 2023 l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, per una spesa per l'anno 2023 di 9,505 milioni; è prorogato fino al 31 dicembre 2023 il riconoscimento da parte dei commissari delegati del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, per una spesa, per l'anno 2023, pari a 200.000 euro; si proroga all'anno 2023 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. Gli oneri in esame sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi; si proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, il termine per l'esenzione dall'applicazione dell'IMU; si autorizza la spesa di 14,2 milioni per l'anno 2023 per le spese relative a diversi interventi riguardanti gli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, non associa oneri alla proroga fino al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza e delle gestioni commissariali concernenti le attività di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, mentre la proroga ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile e l'autorizzazione a riconoscere compensi per lavoro straordinario determinano oneri in 9,505 mln destinati alla proroga, di cui 8,5 mln in favore dell'Emilia-Romagna e 1,005 in favore della Lombardia, e in 0,2 mln destinati a riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario alle unità lavorative in servizio presso la Regione e gli enti territoriali interessati dal sisma dell'Emilia-Romagna del 2012.

La sospensione per l'anno 2023 degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. determinano per la RT oneri pari 0.9 mln di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

La RT evidenzia poi che la perdita di gettito IMU è pari a 8 milioni per l'anno 2023 di cui 6,7 milioni di euro per IMU quota comune e 1,3 milioni di euro per IMU quota Stato, mentre la spesa di euro 14.200.000 per l'anno 2023, per funzionamento, assistenza tecnica, assistenza popolazione e interventi sostitutivi relativi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012 è così suddivisa:

funzionamento: 3,4 mln di euro;

assistenza tecnica: 6 mln di euro;

CAS e assistenza alla popolazione: 1,8 mln di euro;

interventi sostitutivi (materiale sostegno, immobili inagibili, affitti, traslochi): 3 mln di euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
765	Proroga delle facoltà assunzionali e straordinari di personale aggiuntivo al 31/12/2023 (o 31/12/2024) di cui all'art. 3-bis c. 2 del DL n. 113/2016	s	k	9,51							
765	Proroga delle facoltà assunzionali e straordinari di personale aggiuntivo al 31/12/2023 (o 31/12/2024) di cui all'art. 3-bis c. 2 del DL n. 113/2016	s	c				9,51			9,51	
765	Proroga delle facoltà assunzionali e straordinari di personale aggiuntivo al 31/12/2023 (o 31/12/2024) di cui all'art. 3-bis c. 2 del DL n. 113/2016-effetti riflessi	e	t/c				4,61			4,61	
766	Proroga delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 9, del DL n.244 del 2016, in relazione alla possibilità, per i commissari delegati, di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario alle unità lavorative in servizio presso la Regione e gli Enti Territoriali interessati dal sisma dell'Emilia-Romagna del 2012	s	k	0,20							
766	Proroga delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 9, del DL n.244 del 2016, in relazione alla possibilità, per i commissari delegati, di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario alle unità lavorative in servizio presso la Regione e gli Enti Territoriali interessati dal sisma dell'Emilia-Romagna del 2012	s	c				0,20			0,20	
766	Proroga delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 9, del DL n.244 del 2016, in relazione alla possibilità, per i commissari delegati, di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario alle unità lavorative in servizio presso la Regione e gli Enti Territoriali interessati dal sisma dell'Emilia-Romagna del 2012-effetti riflessi	e	t/c				0,10			0,10	
767	Oneri per interessi derivanti da differimento pagamento rate scadenti nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla CDP agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 20 e 29 maggio 2012	s	c	0,90	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90
768	Proroga l'esenzione IMU relativa ai fabbricati a seguito degli eventi sismici del 2012, prevista dall'art. 8, c. 3, del D.L. n. 74 del 2012 fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023- QUOTA STATO	e	t	-1,30			-1,30			-1,30	

Co	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
768	Proroga l'esenzione IMU relativa ai fabbricati a seguito degli eventi sismici del 2012, prevista dall'art. 8, c. 3, del D.L. n. 74 del 2012 fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023- QUOTA COMUNI	e	t				-6,70			-6,70		
768	Proroga l'esenzione IMU relativa ai fabbricati a seguito degli eventi sismici del 2012, prevista dall'art. 8, c. 3, del D.L. n. 74 del 2012 fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023- QUOTA COMUNI	s	c	6,70								
769	Trasferimento somme al Commissario per assistenza popolazione colpita da eventi sismici Emilia 2012	s	k	14,20			14,20			14,20		

Al riguardo, in merito alla proroga ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, nel limite di 9.505.000 euro, autorizzando a tal fine la spesa corrispondente e, nel limite di 200.000 euro, l'autorizzazione a riconoscere compensi per lavoro straordinario, non vi sono osservazioni da formulare essendo gli oneri configurati come limiti di spesa.

Relativamente alla sospensione per gli enti locali colpiti dal sisma degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, da corrispondere nell'anno 2023, compresi quelli il cui pagamento è stato differito, si rileva che la norma precedente (articolo 57, comma 17, del decreto-legge n. 104 del 2020) ascriveva alla stessa oneri pari a 1,3 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022. In proposito, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la quantificazione degli oneri.

Con riferimento alla proroga per il 2023 dell'esenzione IMU relativa ai fabbricati a seguito degli eventi sismici del 2012, atteso che l'articolo 22-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, per l'anno 2022 quantificava oneri in 10,5 milioni di euro, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la quantificazione.

Infine, per quanto riguarda l'autorizzazione di spesa di euro 14.200.000 per l'anno 2023, per funzionamento, assistenza tecnica, contributo di autonoma assistenza e assistenza alla popolazione relativamente agli eventi sismici del 2012, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 770-773 (Sisma Abruzzo 2009)

La norma è finalizzata ad assegnare, per il periodo 2023-2025, un contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila, pari a complessivi 53 milioni di euro, un contributo straordinario per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, pari a complessivi 5,3 milioni, ed un contributo

destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, pari a complessivi 1,5 milioni.

Inoltre, si proroga, fino al 31 dicembre 2025, a favore del comune dell'Aquila, la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, per una spesa di 1 milione per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e si prorogano, fino al 31 dicembre 2025, nel limite di 2,32 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, i contratti a tempo determinato previsti nei due Uffici speciali per la ricostruzione.

Infine, si prorogano fino all'anno 2025 i contratti a tempo determinato stipulati dai comuni del cratere sismico, per una spesa di 1,45 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025.

La RT afferma che l'evento sismico del 2009 ha determinato strutturali mutamenti nella gestione dei bilanci degli enti del cratere, chiamati nella fase post sisma a dover far fronte ad una gestione economico - finanziaria e di bilancio ben più onerosa rispetto a quella che era la situazione riscontrabile anteriormente al sisma. Ciò in conseguenza di una stabile modifica dell'assetto sociale, territoriale e patrimoniale, con il conseguente accrescimento ormai stabile delle mansioni di competenza, connesse sia ai processi di ricostruzione che al contesto territoriale e socioeconomico delineatosi nella fase post sisma. Per far fronte a tale situazione, il legislatore ha riconosciuto, negli anni successivi al sisma del 2009, al Comune dell'Aquila ed agli altri comuni del cratere, un contributo straordinario al fine di consentire a tali enti di poter far fronte adeguatamente alle maggiori spese e minori entrate, quale effetto conseguente all'evento sismico, assicurando gli equilibri di bilancio. Nell'attuale contingenza economica, inoltre, i comuni del cratere sisma 2009 sono tenuti a far fronte alle difficoltà determinate dagli aumenti dei costi dell'energia che stanno mettendo a rischio i servizi essenziali per le comunità locali.

Il contributo in favore del Comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere sisma 2009 relativamente a ciascuno degli anni del triennio 2023 – 2025 è così determinato:

- Comune dell'Aquila: 20 milioni per l'annualità 2023, 18 milioni per il 2024 e 15 milioni per il 2025;
- altri comuni del cratere sisma 2009: 2 milioni per l'annualità 2023, 1,8 milioni per l'anno 2024 e 1,5 milioni per il 2025.

Inoltre si autorizza un ulteriore contributo di euro 500.000, per ciascuno degli anni 2023,2024 e 2025 in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere da trasferire al medesimo Ufficio, per far fronte alle spese derivanti dalla soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere

La disposizione comporta un onere complessivo pari a 22,5 milioni di euro per l'anno 2023, 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e di 17,0 milioni per l'anno 2025.

In merito alla proroga per le annualità 2023 – 2024 e 2025, del regime derogatorio di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, rispetto al tetto di spesa per il lavoro a tempo determinato fissato dal D.L. n. 78/2010 e s.m.i., la RT sottolinea che tale sistema derogatorio, più volte prorogato nel corso degli anni, trova la propria *ratio* nella circostanza per cui la norma ordinaria, nel prevedere

tale limite di spesa per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è parametrata alla spesa sostenuta nell'anno 2009, vale a dire l'anno in cui si è verificato il sisma e tiene altresì conto della natura triennale della programmazione di bilancio, del Piano dei Fabbisogni di Personale e del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione). Alla disposizione viene ascritto un onere pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Le disposizioni finalizzate ad assicurare la proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila, dagli altri comuni del cratere sismico 2009 e dagli Uffici speciali per la ricostruzione, in virtù delle speciali disposizioni normative che nel corso degli anni hanno consentito a tali Enti di potersi avvalere di personale assunto con contratto a tempo determinato, in deroga alle ordinarie disposizioni applicabili in materia, comporta un onere pari a 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per i contratti a tempo determinato degli Uffici Speciali per la ricostruzione, mentre comporta un onere pari a 1,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per i contratti a tempo determinato del Comune dell'Aquila e altri comuni.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Lett	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
770	a)	Contributo straordinario per la ricostruzione dell'Aquila di cui all'articolo 3 c.1 del DL n. 113/2016	s k	20,0	18,0	15,0	20,0	18,0	15,0	20,0	18,0	15,0
770	b)	Contributo straordinario ai comuni del cratere del sisma 2009 diversi da L'Aquila di cui all'articolo 3 c.2 del DL n. 113/2016	s k	2,00	1,80	1,50	2,00	1,80	1,50	2,00	1,80	1,50
770	c)	Spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione di cui all'art. 2-bis c. 32 del DL n. 148/2017	s k	0,50	0,50	0,50						
770	c)	Spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione di cui all'art. 2-bis c. 32 del DL n. 148/2017	s c				0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
770	c)	Spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione di cui all'art. 2-bis c. 32 del DL n. 148/2017- effetti riflessi	e t/c				0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
771		Proroga al 2025 della sospensione mutui dei privati su immobili inagibili di cui all'art. 9-sexies c.1 DL n. 123/2019	s k	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Co	Let	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
772		Proroga contratti a tempo determinato personale Uffici speciali per la ricostruzione de L'Aquila di cui all'art. 57 c. 10 del DL n. 104/2020	s	k	2,32	2,32	2,32						
772		Proroga contratti a tempo determinato personale Uffici speciali per la ricostruzione de L'Aquila di cui all'art. 57 c. 10 del DL n. 104/2020	s	c				2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
772		Proroga contratti a tempo determinato personale Uffici speciali per la ricostruzione de L'Aquila di cui all'art. 57 c. 10 del DL n. 104/2020- effetti riflessi	e	t/c				1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
772		Proroga contratti di lavoro del personale impiegato presso il Comune de L'Aquila ed i Comuni del Cratere- Sisma 2009, di cui all'art. 2-bis c. 38 del DL n. 148/2017	s	k	1,45	1,45	1,45						
773		Proroga contratti di lavoro del personale impiegato presso il Comune de L'Aquila ed i Comuni del Cratere- Sisma 2009, di cui all'art. 2-bis c. 38 del DL n. 148/2017	s	c				1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
773		Proroga contratti di lavoro del personale impiegato presso il Comune de L'Aquila ed i Comuni del Cratere- Sisma 2009, di cui all'art. 2-bis c. 38 del DL n. 148/2017- effetti riflessi	e	t/c				0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Al riguardo, pur se gli oneri previsti dalle disposizioni si limitano all'entità degli stanziamenti, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi di dettaglio idonei a suffragare la congruità degli oneri stessi ed escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. In particolare, si segnala che alcuni oneri corrispondono a quelli previsti da precedenti proroghe, senza che sia stata considerata l'eventualità di una maggiore onerosità per effetto degli incrementi dei prezzi nel frattempo intercorsi delle diverse componenti considerate.

Comma 774 ***(Incremento del fondo di solidarietà comunale)***

La norma incrementa di 50 milioni di euro per il 2023 il Fondo di solidarietà comunale – che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione - destinato ad aumentare la quota parte delle risorse del Fondo finalizzate a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo stesso tra i comuni.

Si tratta, in particolare, della quota del Fondo costituita dalla legge di bilancio per il 2020 con le risorse destinate dallo Stato al progressivo reintegro del taglio di 560 milioni di euro annui a suo tempo operato sul Fondo di solidarietà comunale a titolo di concorso alla finanza pubblica, ai sensi del D.L. n. 66/2014, concorso venuto meno dal 2019.

Con l'incremento di risorse disposto dalla norma in esame aumenta, dunque, l'entità del ristoro ai comuni per l'anno 2023 da 330 a 380 milioni (rimane previsto l'innalzamento fino a 560 milioni a decorrere dal 2024).

La RT afferma che l'incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2023 è finalizzato ad accelerare il percorso di entrata a regime del ristoro del taglio di 560 milioni di euro annui operato sulla dotazione del fondo di solidarietà comunale per effetto dell'articolo 47 del decreto-legge n. 66 del 2014. La modifica contenuta alla lettera a) non ha effetti finanziari in quanto finalizzata esclusivamente a riallineare la dotazione complessiva del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 all'incremento di cui alla lettera b).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Incremento Fondo solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 449 della legge n. 232/2016	s	c	50			50			50		

Al riguardo, trattandosi di un onere limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 775 **(Avanzo libero enti locali)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, consente agli enti locali, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi derivanti dalla crisi ucraina, di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. Inoltre, si differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 al 30 aprile 2023.

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 776-778 **(Fondo per il potenziamento di sicurezza urbana da parte dei comuni)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, istituisce, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, finalizzato al potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei comuni, attraverso l'installazione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza convenzionati.

Con decreto ministeriale sono disciplinate le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni, nonché i criteri di riparto delle risorse, tenendo conto di alcuni indici di delittuosità dei territori e dell'incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa.

Si prevede che il 60% delle risorse del fondo sia assegnato ai comuni appartenenti alle regioni dell'Obiettivo convergenza Italia.

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 779-780

(Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni)

La norma, al fine di favorire gli investimenti, incrementa i contributi a favore degli enti locali di 50 milioni per l'anno 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, previsti dall'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza delle strade.

Viene inoltre istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 10 milioni di euro annui dal 2023 al 2026, per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica in favore dei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Contributi ai Comuni per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico delle scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, nonché per la sicurezza delle strade. Incremento annualità 2023, 2024 e 2025	s k	50	100	100	50	100	100	50	100	100
Fondo per assistenza tecnica specialistica a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per attuazione interventi PNRR (c. 2)	s c	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Al riguardo, trattandosi di oneri limitati all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 781-784 *(Misure in favore dei comuni)*

Le norme, inserite dalla Camera dei deputati:

- escludono l'applicazione della sanzione prevista dal TUEL per gli enti locali in situazione di criticità finanziaria che, per l'anno 2022, non riescano a garantire la copertura minima del costo dei servizi a domanda individuale, consistente nella decurtazione dell'1 per cento delle entrate correnti come risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti;
- dispongono, in deroga all'articolo 222 del TUEL, di estendere l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il periodo dal 2023 al 2025, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali;
- prorogano dal 15 febbraio 2022 al 31 gennaio 2023 il termine ultimo per la sottoscrizione dell'accordo per il ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio dei ministri e i sindaci dei comuni capoluogo di città metropolitana in disavanzo, a cui è subordinato l'erogazione del contributo previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno (commi 567-5729, Legge n. 234/2021), nonché proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la prima verifica dell'attuazione dell'accordo medesimo;

Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La RT afferma che le norme non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in merito all'esclusione della sanzione per gli enti locali che non riescono a garantire la copertura minima del costo dei servizi a domanda individuale, andrebbe assicurato che le entrate connesse a tali sanzioni non siano state già scontate nei tendenziali a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'erogazione del contributo in favore dei comuni capoluogo di città metropolitana in disavanzo, andrebbe chiarito se la proroga del termine per la sottoscrizione dell'accordo non determini anche un rinvio dell'erogazione del contributo e produca effetti differenti sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

Comma 785 *(Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid)*

La norma interviene sulle modalità per la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese degli enti locali nel biennio 2020 e 2021 - che ha consentito agli enti, sulla base di periodiche certificazioni, di beneficiare dei contributi del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (c.d. Fondone Covid) - ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.

In particolare, si prevede l'adozione entro la data del 31 ottobre 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, di un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che individui i criteri e le modalità per la predetta verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese correlate alla crisi pandemica, tenendo conto delle

risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese correlate alla crisi pandemica.

La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 786
(Disposizioni in materia di TASI)

La norma stabilizza a regime il contributo di 110 milioni di euro riconosciuto ai comuni per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile a seguito dell'introduzione della Tariffa per i servizi indivisibili (TASI), nell'ambito della riforma dell'imposizione immobiliare del 2013.

La RT sottolinea che il contributo determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica pari a euro 110 milioni annui a decorrere dall'anno 2023.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Ristoro del gettito non più acquisibile dai Comuni a seguito della introduzione della TASI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147	s c	110	110	110	110	110	110	110	110	110

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 787
(Disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina dell'imposta di soggiorno consentendo ai comuni capoluogo di provincia aventi forte vocazione turistica (ossia che abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti) di applicare l'imposta di soggiorno fino all'importo di 10 euro per notte di soggiorno.

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 788

(Adeguamento dei termini per l'attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR)

La norma interviene sugli articoli 2, 4, 7, 13 e 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, differendo al 2027 o ad un anno antecedente, ove ricorrano le condizioni di cui al medesimo decreto legislativo n. 68, l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali.

La RT afferma che la disposizione rinvia i termini per l'applicazione del federalismo regionale e pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che all'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 68/2011 non devono derivare minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai precedenti interventi normativi di proroga dell'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario non sono stati ascritti effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 789-790

(Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, novella l'articolo 255 del T.U.E.L. stabilendo che le anticipazioni di liquidità ricevute da Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento dei debiti commerciali debbano essere rimborsate a carico della gestione ordinaria degli enti locali in dissesto, e non della gestione dell'Organo straordinario di liquidazione.

Si prevede il finanziamento per 2 milioni di euro per l'anno 2023 del Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale, destinandoli a favore dei comuni fino a 35 mila abitanti che hanno il piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei conti nell'anno 2014 e durata fino all'anno 2023.

La RT afferma che la norma in esame è finalizzata ad includere, analogamente a quanto previsto per le anticipazioni di tesoreria, le anticipazioni di liquidità tra le fattispecie che sono sottratte alla competenza dell'OSL. Per la RT, la norma ha carattere ordinamentale e non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 791-804

(Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; Istituzione della Segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP)

La norma reca disposizioni in materia di accelerazione del processo di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, i quali sono finalizzati all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario, al superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, alla garanzia di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, nonché all'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

A tal fine è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per la determinazione dei LEP, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e costituita da Ministri competenti nelle materie chiamate in causa dai compiti e dalle funzioni della Cabina di regia, oltre che dai Presidenti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'UPI e dell'ANCI.

La Cabina di regia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2023:

- a) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- b) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l'insieme delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato;
- c) individua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
- d) determina, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, i LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi dell'articolo 1, comma 29-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predisposte secondo il procedimento e le metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ed elaborate con l'ausilio della Società Soluzioni per il sistema economico SOSE Spa., in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro inter-regionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni.

Per l'ipotesi in cui la Cabina di regia non riesca a concludere le proprie attività nei termini stabiliti, l'articolo prevede, altresì, la nomina di un Commissario entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 12 mesi, per il completamento delle attività non perfezionate. Al Commissario non spettano, per lo svolgimento di tale attività, compensi, indennità o rimborsi di spese.

Sono disciplinate, infine, le procedure di predisposizione e adozione degli schemi di DPCM volti alla determinazione dei LEP e dei costi e fabbisogni standard nelle materie suscettibili di devoluzione alle Regioni ad autonomia ordinaria, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Per le spese di funzionamento derivanti dalle attività di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

Durante l'esame in prima lettura sono state aggiunte ulteriori disposizioni.

Il comma 799 istituisce presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri una Segreteria tecnica, di cui si avvalgono la Cabina di regia per la determinazione dei LEP e, se nominato, il Commissario.

La Segreteria tecnica è costituita da un contingente di dodici unità di personale, di cui una con incarico dirigenziale di livello generale che abbia ricoperto incarichi dirigenziali in uffici con competenza in materia di finanza degli enti territoriali e federalismo fiscale, una con incarico dirigenziale di livello non generale e dieci unità di livello non dirigenziale. Le predette unità sono individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche e sono collocate in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale e di un posto di funzione dirigenziale non generale. I predetti incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali. Per tali finalità è autorizzata la spesa di euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della Segreteria tecnica si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All'attività della Segreteria tecnica partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché della Conferenza delle Regioni, dell'UPI e dell'ANCI. Ai rappresentanti di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Ai fini del supporto tecnico della Ragioneria Generale dello Stato al perseguimento degli obiettivi di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per la realizzazione delle Missioni PNRR M1C1-119 e M1C1- 120, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a reclutare un contingente di 10 unità di personale da inquadrare nell'Area dei "Funzionari" prevista dal nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal C.C.N.L. 2019-2021 del Comparto Funzioni Centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale, si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riquadrificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di venti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità, ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per tali finalità è autorizzata la spesa di euro 379.000 per l'anno 2023 e di euro 505.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 803 autorizza per le finalità di cui al comma precedente una spesa pari ad euro 176.000 per l'anno 2023, di cui euro 150.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 4 ed euro 26.000, nonché di euro 5.100 annui a decorrere dall'anno 2024, per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. È altresì autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 30.000 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 799 a 803, pari a euro 1.734.000 per l'anno 2023 e euro 1.689.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, per euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, per euro 585.000 per l'anno 2023 e euro 540.100 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

La RT nel ribadire il contenuto della norma, afferma che le disposizioni disciplinano, in funzione acceleratoria, la determinazione dei LEP ai fini

dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e prevedono la determinazione dei costi e fabbisogni standard.

Si tratta di disposizioni, collegate alla riqualificazione complessiva della spesa e alle garanzie connesse, di carattere organizzativo (l'istituzione di una Cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato e la nomina di un Commissario per il quale è espressamente esclusa la corresponsione di compensi, indennità o rimborsi spese) e procedurale (la disciplina per la ricognizione delle funzioni, l'individuazione delle materie o degli ambiti di materie che sono riferibili a LEP, la determinazione dei LEP, la determinazione dei costi e fabbisogni standard), in vista dell'adozione dei conseguenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per la RT, non essendo previste nuove strutture o dotazioni di personale rispetto alla vigente normativa, né ulteriori attività suscettibili di determinare spese, le disposizioni non determinano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

La RT sulle norme aggiunte in prima lettura evidenzia che per la spesa relativa alla dotazione di personale di cui al comma 800, la stima prudenziale prevede l'onere derivante dal conferimento degli incarichi dirigenziali e dal rimborso dell'intero trattamento economico al personale non dirigenziale in prestito. Gli importi sono stati calcolati utilizzando i dati della RT riferita all'articolo 33 del D.L. n. 152 del 2021:

1 unità Dirigente generale	Euro 312.651
1 unità Dirigente non generale	euro 176.263
10 unità personale non dirigenziale	euro 660.070
Totale annuo	euro 1.148.984

Le disposizioni prevedono l'assunzione a tempo indeterminato presso il Dipartimento della RGS di n. 10 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari introdotta dal CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali. In caso di reclutamento mediante l'indizione di concorsi pubblici, si prevede che l'inquadramento delle predette n. 10 unità di personale decorra dal mese di aprile 2023, con oneri dettagliati nelle tabelle di seguito specificate:

MEF	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio -	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri assunzioni a regime dal 2024	Oneri assunzioni 2023 (rateo 9 mese)
Funzionari	30.685,33	11.777,03	42.462,36	7.984,25	50.446,61	10	504.466,10	378.349,57

Spese concorso anno 2023	spese funzionamento anno 2023	straord a regime	spese funzionamento a regime	onere complessivo 2023	onere complessivo a regime
150.000,00	26.000,00	30.000,00	5.100,00	554.349,57	539.566,10

Il prospetto riepilogativo riferito alle sole norme presenti nel disegno di legge iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Cabina di regia per la determinazione dei LEP	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Al riguardo, si osserva che la norma autorizza la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 imputandole genericamente alle spese di funzionamento derivanti dalle attività previste in norma senza però specificare l'imputazione delle stesse.

Pur se l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, appare dunque necessario acquisire i relativi elementi informativi circa le spese che si intende finanziare, al fine di valutare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità perseguite dalle norme medesime. Infatti, sono coinvolti nelle norme in esame vari organismi: la Cabina di regia di nuova istituzione, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard e la società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni.

Una volta chiarita l'imputazione delle risorse, andrebbe garantita l'effettiva possibilità da parte degli enti che non riceveranno risorse aggiuntive, di garantire lo svolgimento entro sei mesi le attività previste dalla norma.

Infine, andrebbe chiarito se nei confronti dei componenti la Cabina di regia sono previsti oneri per la corresponsione di emolumenti e a valere su quali risorse sarà finanziata l'eventuale attività del Commissario.

In relazione alle norme aggiunte in prima lettura, alla luce degli elementi informativi forniti dalla RT circa i dati e parametri considerati ai fini della stima degli oneri, da ritenersi pienamente congrui alla luce della disciplina contrattuale vigente e dei dati riportati dal Conto Annuale della R.G.S., nulla da osservare per i profili di quantificazione.

Venendo anche ai profili di copertura, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere della dotazione dei due fondi ai sensi della legislazione vigente ivi richiamati⁶⁴, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di esigenze di spesa eventualmente già programmate a carico dei relativi stanziamenti di bilancio.

⁶⁴ Il capitolo 3073 (F.I.) dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze reca una previsione di spesa annua per il triennio 2023/2025 di 71,3 milioni di euro, mentre il capitolo 3075 (FISPE) sempre del medesimo stato di previsione indica una dotazione di 416,5 milioni di euro per il 2023, di 208 milioni di euro per il 2024 e di 274 milioni di euro dal 2025.

Comma 805

(Commissione tecnica per i fabbisogni standard)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, modifica il numero e la composizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Con una modifica all'articolo 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015, che ha istituito la Commissione (CTFS), si prevede che essa è formata da 14 componenti (in luogo degli attuali 12). Inoltre, in luogo di un membro designato dalle regioni, si prevede che 3 componenti sono designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, atteso che la Commissione è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 806-814

(Istituzione Fondo nazionale e Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità)

Le disposizioni, inserite dalla Camera dei deputati, istituiscono, nello stato di previsione del MEF, il Fondo nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità, con una dotazione di 2 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, finalizzato ad assicurare la piena attuazione al principio di insularità di cui all'art. 119, sesto comma Cost. introdotto dalla legge costituzionale n. 2 del 2022.

Si prevede che nel Fondo possano confluire risorse già stanziata, a livello nazionale ed europeo, al fine di razionalizzare gli strumenti a sostegno delle isole e di contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

Si elencano le finalità per le quali possono essere utilizzate le risorse del Fondo.

Inoltre, si istituisce una Commissione parlamentare bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità, disciplinandone la composizione, l'Ufficio di presidenza, le spese di funzionamento poste a carico dei bilanci interni di ciascuna delle Camere, i poteri, le funzioni e la relazione alle Camere.

Le norme risultano sprovviste di **RT**.

Al riguardo, atteso che l'onere per l'istituzione del Fondo è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Sull'istituzione della Commissione parlamentare bicamerale, nel presupposto che i bilanci interni delle Camere abbiano le occorrenti disponibilità per le relative spese di funzionamento, peraltro non quantificate, nulla da osservare.

Comma 815

(Proroga occupazione del suolo pubblico per il settore della ristorazione)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente, senza necessità di autorizzazione, strutture amovibili quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti.

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che la disposizione si limita a disporre la semplificazione di procedure di carattere amministrativo.

Commi 816-818

(Disposizioni in materia di regolazione finanziaria con le Regioni)

La norma modifica le modalità di recupero da parte dello Stato del maggior gettito della tassa automobilistica, riferita sia agli autoveicoli che ai motocicli, in relazione agli anni dal 2016 fino al 2022, consentendo in sostanza una dilazione di pagamento. Gli importi dovuti da ciascuna regione a statuto ordinario dovranno essere definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Ciascuna regione potrà assolvere alla regolazione di una annualità per ciascun anno dal 2023 al 2029, salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità.

In merito al contenzioso tra Stato e regione per il mancato versamento alla regione del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, la norma prevede che nel caso in cui tale contenzioso sia stato definito con sentenza passata in giudicato o a seguito di transazione, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a far fronte ai conseguenti oneri con risorse del proprio bilancio accantonate a tale scopo.

La RT afferma che le disposizioni sono finalizzate a modificare le modalità di regolazione finanziaria (riversamento in favore dello Stato) delle maggiori entrate derivanti alle Regioni e Province autonome dall'aumento dell'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche introdotto in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli di cui all'articolo 1, commi 321 e 322, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006.

Le norme, nello stabilire che il 28 febbraio 2023 costituisce il termine ultimo per l'adozione del decreto per la definitiva quantificazione delle maggiori entrate sopra richiamate per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, confermano anche per l'anno 2022 la quantificazione delle maggiori entrate 2021 e, nel contempo, disciplinano le modalità per il versamento allo Stato da parte delle regioni delle ripetute maggiori entrate, disponendo che le stesse dovranno essere versate annualmente dagli enti interessati a partire dall'anno 2023 con riferimento all'anno 2016, per terminare nell'anno 2029 in relazione alle maggiori entrate per l'anno 2022.

La RT evidenzia che le disposizioni in esame comportano, pertanto, effetti positivi per i saldi di finanza pubblica connessi ai predetti versamenti come di seguito riportati.

- Anno 2023 euro 203.048.846,85 (regolazione anno 2016)
- Anno 2024 euro 193.240.569,40 (regolazione anno 2017)
- Anno 2025 euro 182.563.690,80 (regolazione anno 2018)
- Anno 2026 euro 183.047.797,57 (regolazione anno 2019)
- Anno 2027 euro 186.423.904,07 (regolazione anno 2020)
- Anno 2028 euro 166.047.473,11 (regolazione anno 2021)
- Anno 2029 euro 166.047.473,11 (regolazione anno 2022)

La RT, infine, in merito al contenzioso tra Stato e regione per il mancato versamento alla regione del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, ribadisce che gli importi da corrispondere a favore delle regioni interessate trovano copertura a valere sulle risorse accantonate dall'Agenzia delle entrate nel proprio bilancio.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Regolazione finanziaria del maggior gettito della tassa automobilistica da riversare allo Stato	e	ext	203,05	193,24	182,56						
Regolazione finanziaria del maggior gettito della tassa automobilistica da riversare allo Stato- minori spesa Regioni	s	c				-203,05	-193,24	-182,56	-203,05	-193,24	-182,56

Al riguardo, si osserva che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari registra la regolazione finanziaria del maggior gettito della tassa automobilistica da riversare allo Stato come minore spesa corrente per la regione in termini di fabbisogno e indebitamento. Di conseguenza, si presuppone che le regioni a fronte di tale riversamento riducano altre voci di spesa per assicurare il rispetto dell'obbiettivo di saldo. Tale ipotesi però non varrebbe nel caso in cui le regioni per i citati riversamenti abbiano previsto un accantonamento in un apposito fondo a destinazione vincolata. In tal caso, la regolazione finanziaria in esame non dovrebbe registrare una riduzione di spesa in termini di fabbisogno e indebitamento. Su tale punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

Inoltre, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa l'entità delle risorse accantonate dall'Agenzia delle entrate nel proprio bilancio per far fronte ai contenziosi tra Stato e regioni in parola e la loro idoneità a far fronte ai presumibili oneri da coprire.

Comma 819

(Incremento risorse per investimenti delle regioni ordinarie virtuose)

Il comma 819 incrementa di 7 milioni di euro per l'anno 2023 e di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 l'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, finalizzata a spese di investimento, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità rappresentato da un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno.

La RT nulla aggiunge al contenuto del comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 820

(Incremento Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, incrementa il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori di 1 milione di euro a decorrere dal 2023, al fine di consentire agli enti locali di incrementare le iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rafforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente e in favore degli amministratori locali che hanno subito atti intimidatori connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali.

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 821

(Disposizioni in materia di regolazione finanziaria con le Regioni)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, estende al 2023 la norma in tema di investimenti per le opere pubbliche delle regioni a statuto ordinario previste per il 2022 dall'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022. Pertanto, anche per l'anno 2023, non si applica la disciplina prevista dal comma 2-novies dell'art. 111 del decreto legge n. 34 del 2020 sul recupero da parte dello Stato delle entrate connesse alla lotta all'evasione fiscale. Si tratta di risorse che le regioni a statuto ordinario devono versare annualmente allo Stato, per un importo complessivo di 50 milioni di euro, ciascuna nella quota stabilita, fino alla concorrenza della cifra totale di competenza della regione stessa. Contestualmente le regioni a statuto ordinario rinunciano al contributo di 50 milioni di euro in relazione al programma di investimenti in opere pubbliche di cui ai commi 134-138 della legge 145 del 2018. Le regioni sono comunque tenute ad operare investimenti, per gli stessi importi, nell'ambito del programma di cui alla citata legge 145 del 2018, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, con riferimento alla mancata applicazione per il 2023 della disciplina prevista dal comma 2-*novies* dell'art. 111 del decreto legge n. 34 del 2020 sul recupero da parte dello Stato delle entrate connesse alla lotta all'evasione fiscale, non si hanno osservazioni da formulare in quanto la norma sembra finalizzata a rendere prontamente disponibili risorse comunque destinate a finalità di spesa.

Commi 822-823 ***(Utilizzo quote di avanzo vincolato)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, autorizza le Regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali ad utilizzare le quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni e alle opere del PNRR e del piano complementare e quelle relative a economie di investimenti già conclusi. Le risorse svincolate, sono utilizzate da ciascun ente per:

- a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenute dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario;
- b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;
- c) contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.

Le somme svincolate e utilizzate per le suddette finalità devono essere comunicate all'amministrazione, statale o regionale, che ha erogato le somme e alla Ragioneria generale dello Stato.

Le modalità applicative della norma in esame sono demandate ad un decreto del MEF, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, si segnala che la disposizione, consentendo l'utilizzo di quote di avanzo vincolato riferito a particolari interventi per altre finalità sostanzialmente di spesa corrente, comporta una dequalificazione della spesa, incrementando la percentuale delle risorse destinate a finanziare la spesa corrente a scapito di quella in conto capitale, con possibili effetti di accelerazione della spesa che potrebbe riflettersi sui saldi di indebitamento netto e di fabbisogno. Poiché la RT non associa alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, andrebbero acquisiti chiarimenti al fine di verificare se gli utilizzi previsti determinino scostamenti, con conseguenti oneri, rispetto a quanto scontato nei tendenziali.

Comma 824 ***(Utilizzo avanzo per spese correnti)***

La norma estende per l'anno 2023 la facoltà, per le regioni e le province autonome, di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con

l'emergenza energetica in corso. L'utilizzo dell'avanzo per tali finalità è autorizzato già a partire dall'approvazione del rendiconto da parte dell'organo esecutivo di regioni e province autonome.

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, in merito all'utilizzo della quota libera di avanzo per il finanziamento di spese correnti, si rileva che la norma appare suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa, atteso che si incrementa la percentuale delle risorse destinate a finanziare la spesa corrente a scapito di quella in conto capitale. Di conseguenza, la disposizione potrebbe produrre un'accelerazione della spesa (considerato che la spesa corrente viene registrata sulla base dell'impegno e la spesa per investimento in base allo sviluppo teorico degli stati di avanzamento dei lavori) che potrebbe riflettersi sui saldi di finanza pubblica. Sul punto andrebbe quindi acquisito il parere del Governo al fine di verificare se gli utilizzi previsti determinino scostamenti, con conseguenti effetti onerosi, rispetto a quanto scontato nei tendenziali in relazione all'utilizzo delle risorse indicate dalla norma.

Inoltre, la facoltà di utilizzo di risorse prima del giudizio di parifica del rendiconto potrebbe determinare il rischio di impiegare risorse il cui accertamento potrebbe poi essere contraddetto dalla Corte dei conti, con conseguente necessità o di annullare le spese previste o di trovare nuove coperture.

Commi 825-828 *(Disposizioni in materia di segretari comunali)*

Il comma 825 prevede che, al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico per l'abilitazione – edizione 2021 (c.d. COA 6), è autorizzato ad iscrivere all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

Il comma 826 prevede che l'iscrizione dei borsisti aggiuntivi all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali ai sensi del comma 825 sia comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente, come previsto per i vincitori della sessione aggiuntiva del corso-concorso ai sensi del comma 8 dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 162 del 2019, richiamato dalla disposizione in esame.

Il comma 827 applica al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 825 la disciplina prevista dal comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 162 del 2019, in materia di svolgimento del corso concorso di formazione e di tirocinio pratico.

Il comma 828 prevede infine che, per assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, per riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria e, in particolare, per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026 le risorse di cui all'articolo 31-bis, comma 5 del decreto-legge n. 152 del 2021, possono essere destinate, con il medesimo decreto ivi previsto (D.P.C.M.),

anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico dell'incarico conferito al segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267 del 2000), nonché per finanziare iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR. Si stabilisce infine che la durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle predette risorse non possa eccedere la data del 31 dicembre 2026.

La RT riferisce sul comma 825 che la disposizione prevede l'incremento del numero delle iscrizioni (345) da effettuare in relazione al concorso pubblico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2021, sopperendo con urgenza alla grave carenza di segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Trattandosi di sola iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, la disposizione assume natura ordinamentale e non determina effetti finanziari.

Sul comma 826 afferma che la norma prevede che, ai fini dell'iscrizione delle citate 103 unità aggiuntive di segretari, risulti applicabile la disciplina prevista dal comma 5 dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 162/2019, e trattandosi di disposizione di natura ordinamentale, la stessa non determina effetti finanziari.

Sul comma 827 evidenzia che la norma chiarisce che le modalità di svolgimento del corso-concorso selettivo di formazione oggetto della disposizione restano disciplinate dal comma 1 del sopra citato articolo 16-ter.

La diversa modulazione di tale corso-concorso tra periodo di formazione e di tirocinio, prevista dall'articolo 12-bis, comma 2, lett. a), del decreto-legge n. 4/2022, risulta applicabile alle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali che verranno bandite a partire dal 2023 e fino al termine del PNRR. La disposizione non determina effetti finanziari.

Quanto al comma 828 la RT evidenzia che la disposizione prevede che, al fine di consentire la piena funzionalità amministrativa nell'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR e per supportare i comuni fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR e fino al 31 dicembre 2026, le risorse del fondo di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge n. 152/2021, possono essere destinate anche per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico dei predetti incarichi di segretari comunali da conferire, nonché per il finanziamento di iniziative di assistenza specialistica in favore dei predetti comuni al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire un'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR. La durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle predette risorse non può eccedere la data del 31 dicembre 2026.

Nel complesso, assicura che la disposizione non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto alle cennate esigenze si provvede con le risorse di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge n. 152/2021, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 825, premesso che la disposizione autorizza il Ministero dell'interno, in deroga alla disciplina vigente, ad iscrivere all'Albo dei segretari comunali e provinciali anche i borsisti non vincitori (n. 103 unità) risultati idonei al termine del corso-concorso bandito nel 2021, prendendo atto della neutralità della disposizione certificata dalla RT, nulla da osservare.

Ad ogni modo, venendo ai commi 826 e 827, in considerazione della circostanza l'iscrizione dei borsisti aggiuntivi all'Albo è comunque subordinata alla relativa autorizzazione all'assunzione prevista dalla normativa vigente, appare opportuno acquisire ulteriori elementi in merito agli eventuali profili di onerosità correlati allo svolgimento da parte dei medesimi borsisti, idonei non vincitori della procedura concorsuale, del periodo di formazione e tirocinio pratico presso le amministrazioni comunali.

In merito al comma 828, nel presupposto —sul quale appare utile una conferma — che i previsti utilizzi siano compatibili con le risorse iscritte nell'indicato fondo del Ministero dell'interno finalizzato alla copertura dei costi delle assunzioni a tempo determinato di personale tecnico di supporto per l'attuazione del PNRR e compatibili con le esigenze del Piano medesimo e che la norma prevede che la durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle predette risorse non possa eccedere la data del 31 dicembre 2026, non si formulano osservazioni.

Comma 829

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, reca una interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 46, della legge n. 244 del 2007, relativa agli accordi tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia sugli obblighi di risanamento strutturale dei servizi sanitari delle suddette regioni e sulle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato a tali regioni, precisando che la norma deve essere interpretata nel senso che l'anticipazione di liquidità in favore delle predette regioni non costituisce indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) e non si applica a tale fattispecie l'articolo 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011, che disciplina il ricorso delle regioni a mutui e altre forme di indebitamento.

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, si osserva che l'interpretazione dell'articolo 2, comma 46, della legge n. 244 del 2007, esclude dall'applicazione dell'articolo 62 del decreto legislativo n.118 del 2011, le anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato alle regioni interessate in attuazione del citato articolo 2, comma 46. Tale circostanza, consente alle regioni interessate di non dover considerare tali anticipazioni nell'importo complessivo utile ai fini della determinazione del limite oltre il quale non si può contrarre nuovo debito. Di

conseguenza, la norma in esame consente alle predette regioni, laddove si è verificato tale superamento del limite per effetto delle anticipazioni in parola, di poter contrarre nuovo debito. Appare dunque necessario acquisire l'avviso del Governo sugli effetti che tale disposizione potrebbe determinare in termini di maggiore indebitamento delle regioni e sui conseguenti riflessi sui saldi di finanza pubblica.

Commi 830-831

(Circoscrizioni di decentramento amministrativo delle città metropolitane)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 al fine di consentire l'istituzione di circoscrizioni di decentramento ai comuni capoluogo della città metropolitana con meno di 250.000 abitanti.

Il limite minimo di 250.000 abitanti per l'istituzione delle circoscrizioni di decentramento amministrativo non si applica ai comuni capoluogo di città metropolitana.

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 832 e 840

(Oneri di servizio pubblico regione Friuli-Venezia Giulia e la regione Marche)

La norma stanZIA 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico per i collegamenti con l'aeroporto di Trieste. La Regione Friuli-Venezia Giulia si impegna per la medesima cifra e i medesimi anni a titolo di cofinanziamento.

Una modifica, introdotta dalla Camera dei deputati, finanzia per gli anni dal 2023 al 2025 – con 3,7 milioni di euro ad anno – le compensazioni per gli oneri di servizio pubblico per l'aeroporto di Ancona e prevede un concorso della regione Marche per gli stessi anni per l'importo di 3,177 milioni di euro.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Compensazioni oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Trieste di cui all'articolo 1, commi 953 e 954 della legge n.234/2021	s	c	2,00	2,60	2,60	2,00	2,60	2,60	2,00	2,60	2,60

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 833

(Disposizioni urgenti in favore del comune di Lampedusa e Linosa)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, autorizza un contributo straordinario di 850.000 euro in favore dei Comuni di Lampedusa e Linosa, in considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi nell'anno 2022 e a ciascuno dei comuni di Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani un contributo pari a 300.000 euro per l'anno 2023.

Ai relativi oneri, pari a euro 850.000 per l'anno 2022, e a 2,4 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

In ogni caso, considerato che la presente disposizione entrerà in vigore in chiusura dell'esercizio finanziario, andrebbe chiarito se esistono le condizioni affinché si possa procedere a impegnare le somme stanziare per il 2022 ed evitare che le stesse, se di natura corrente, vadano in economia, compromettendo la finalità perseguita dalla norma.

Commi 834-836

(Modifica della disciplina dell'IMU a seguito della legge n. 17 del 2022 della regione Friuli Venezia-Giulia istitutiva dell'ILIA)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, adegua la vigente normativa IMU al fine di tenere conto della L.R. n. 17/2022 con la quale la Regione Friuli Venezia-Giulia ha istituito l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che dal 2023 sarà applicata nel territorio di tale Regione in sostituzione dell'IMU.

Inoltre, si prevede, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, l'estensione all'ILIA delle vigenti disposizioni che regolano la deducibilità dell'IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e l'indeducibilità ai fini dell'IRAP.

La RT non ascrive alla norma oneri ulteriori per la finanza pubblica rispetto a quanto già indicato nelle attuali previsioni di bilancio in considerazione del carattere sostitutivo dell'ILIA rispetto all'IMU e della circostanza che per i fabbricati produttivi le aliquote massime dell'ILIA risultano inferiori a quelle dell'IMU.

Al riguardo, atteso quanto chiarito dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 837

(Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, nell'integrare il comma 756 della legge n. 160 del 2019 concernente la possibilità per i comuni di diversificare le aliquote IMU considerando solo le fattispecie individuate da un apposito prospetto da approvarsi con decreto ministeriale, stabilisce che sempre con decreto ministeriale si possano modificare o integrare le fattispecie individuate dal citato prospetto e approvato con decreto ministeriale.

Inoltre, si prevede che nel caso in cui i comuni non dovessero attenersi alle fattispecie definite dal decreto, si applicano le aliquote IMU di base.

La RT afferma che la disposizione ha natura procedurale e non si ascrivono effetti di natura finanziaria. Inoltre, circa la previsione di applicare le aliquote IMU di base nel caso in cui i comuni non dovessero attenersi alle fattispecie definite dal decreto, la RT afferma che si tratta di un'ipotesi meramente eventuale che troverebbe applicazione solo in caso di futuro inadempimento degli enti interessati alla disposizione in esame e, pertanto, non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 838

(Modifica del Canone unico patrimoniale (CUP) di cui ai commi 816 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, modifica la definizione di "aree comunali" valevole ai fini dell'applicazione del Canone Unico Patrimoniale – CUP degli enti territoriali, di cui alla legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019). In particolare, si apportano modifiche al comma 818 della predetta legge, al fine di chiarire che nelle aree comunali sono compresi i tratti di strada all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

La RT afferma che la disposizione recepisce il corrente indirizzo interpretativo del MEF e non si ascrivono effetti in termini di gettito complessivo.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 839

(Norma di interpretazione autentica sull'iter di approvazione del Fondo di solidarietà comunale)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, reca una interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 449, lettera c) della legge 11 novembre 2016, n. 232 chiarendo che la quota del Fondo di solidarietà comunale è ripartita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati "entrambi" dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

La RT afferma che la norma ha carattere procedurale e non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

Al riguardo, atteso il carattere procedurale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 841-853 ***(Disavanzo Regione Siciliana e cimiteri Palermo)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, autorizza la Regione Siciliana a ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto 2022, le quote del disavanzo da ripianare sono determinate con riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto 2018, da rideterminare a seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione 2022, e da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032

La Regione Siciliana rimane impegnata al rispetto delle previsioni di cui ai punti 1, 2 e 5 dell'accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021, in attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, garantendo il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente.

In caso di mancata attuazione degli obiettivi di riduzione strutturale complessivi previsti ai punti 1 e 2 dell'accordo 14 gennaio 2021, nonché in caso di mancata trasmissione della certificazione prevista dal medesimo accordo, viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo.

In attuazione dell'accordo 14 gennaio 2021, le riduzioni strutturali degli impegni correnti sono realizzate attraverso provvedimenti amministrativi o normativi che determinano una riduzione permanente della spesa corrente. A decorrere dall'anno 2023 le riduzioni permanenti degli impegni di spesa corrente sono recepite nel bilancio di previsione mediante corrispondenti riduzioni pluriennali degli stanziamenti di bilancio e delle autorizzazioni di spesa.

Il Sindaco della Città di Palermo è nominato a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2023, Commissario di Governo per il coordinamento e l'esecuzione degli interventi urgenti volti a:

- definire misure semplificate per la celere conclusione delle procedure autorizzative e per la tempestiva realizzazione degli interventi funzionali al consolidamento, alla messa in sicurezza e all'ampliamento degli attuali insediamenti cimiteriali, esistenti nel territorio della città di Palermo;
- acquisire, anche temporaneamente, e mettere a disposizione dei competenti uffici comunali strutture e apparecchiature mobili, finalizzate alla gestione dei servizi cimiteriali, con particolare riferimento alle funzioni crematorie e di conservazione provvisoria dei cadaveri in attesa di definitiva sepoltura;
- promuovere accordi tra la città di Palermo e i Comuni della Città Metropolitana di Palermo, finalizzati ad assicurare la disponibilità di ulteriori posti per la conservazione temporanea o per la definitiva sepoltura dei cadaveri.

Il Commissario di Governo è autorizzato ad avvalersi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture della Città di Palermo e delle Amministrazioni dello Stato territorialmente competenti, sulla base di apposita convenzione.

Il Commissario di Governo, per l'espletamento delle attività in esame, è autorizzato a conferire incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato e a ricorrere ad altre forme di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 36 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore di soggetti di comprovata

esperienza e professionalità, anche inseriti in graduatorie concorsuali vigenti approvate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2023, nel limite massimo di 5 unità ed entro il limite di spesa complessivo di euro 200.000 per l'anno 2023.

Alle attività in esame si provvede entro il limite di spesa di euro 2 milioni, per la cui gestione è autorizzata l'apertura, fino al 31 dicembre 2023, di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario di Governo. Su tale contabilità speciale possono essere riversate eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo e rese disponibili da parte della città di Palermo, della Città Metropolitana di Palermo e della Regione Siciliana

Ai relativi oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal presente provvedimento.

Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, ai comuni sede di città metropolitane della Regione siciliana con un'incidenza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione rispetto ai residui attivi del titolo I e del titolo 3 superiore all'80 per cento, come risultante dal rendiconto 2021, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022, è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 40 milioni per l'anno 2024.

Il contributo, destinato alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro il 31 gennaio 2023 con decreto ministeriale, in proporzione al disavanzo risultante dai rendiconti 2021 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, in merito alla previsione che autorizza la Regione Siciliana a ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo di amministrazione, si osserva che tale circostanza consente alla regione di poter diluire in un arco temporale più ampio rispetto a quello previsto dalla legislazione vigente le misure idonee a ripristinare l'equilibrio di bilancio che si concretizzano fondamentalmente in minori spese e maggiori entrate. Tale circostanza consente alla regione, in tale arco temporale e fatto salvo il rispetto dei saldi di bilancio, di poter disporre di maggiori risorse da destinare a spesa o a riduzioni di entrate e quindi può determinare una possibile espansione della spesa con riflessi sui saldi di finanza pubblica, in particolare, in termini di fabbisogno. Sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Con riferimento ai restanti commi non si formulano osservazioni, trattandosi di oneri limitati all'entità dello stanziamento e nel presupposto che il coinvolgimento delle strutture della Città di Palermo e delle Amministrazioni dello Stato territorialmente competenti, da parte del commissario straordinario, avvenga nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Tuttavia, considerato che gli interventi sono finalizzati ad assicurare servizi pubblici indifferibili, andrebbe assicurato che lo stanziamento di 2 milioni di euro per il 2023 sia adeguato rispetto ai fabbisogni.

Comma 854

(Dotazione finanziaria a disposizione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo)

La norma dispone lo stanziamento di una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui in favore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per il funzionamento della Direzione medesima e per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 371-bis (*Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*) del c.p.p., nell'ambito delle disponibilità finanziarie già iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

La RT evidenzia che la disposizione è finalizzata a fornire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo una specifica dotazione finanziaria per l'acquisizione di beni e servizi, che attualmente sono imputati sui capitoli del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e sul capitolo 1360 del Dipartimento per gli Affari di giustizia.

La norma è tesa a consentire una gestione più dinamica delle spese che afferiscono alla Direzione nazionale, in considerazione sia del particolare contesto in cui la struttura di contrasto alla criminalità organizzata è chiamata ad operare, sia delle nuove attribuzioni in materia di antiterrorismo, che non consentono una regolare programmazione e previsione della spesa.

Tale intervento si pone in linea con quanto previsto dall'art. 14 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367 recante "*Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata*", nella parte relativa alla gestione della spesa".

La dotazione finanziaria è stata quantificata sulla base delle esigenze connesse alle spese di funzionamento, con esclusione delle spese di parte capitale, nonché alle spese proprie della funzione requirente che, non essendo riconducibili alle spese di giustizia di cui al d.P.R. 115/2002, non potrebbero trovare imputazione sul capitolo 1360.

Non sono, inoltre, ricomprese le spese di personale (stipendi, straordinario, produttività) in ragione della specifica disciplina e, soprattutto, della particolare modalità di gestione attraverso il sistema informativo NoiPA.

Dal punto di vista finanziario, assicura che la presente norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 di cui potrà disporre la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è già prevista a legislazione vigente nell'ambito delle disponibilità finanziarie iscritte a legislazione vigente nella Missione "Giustizia", Programma "*Giustizia civile e penale*", Azione "*Funzionamento uffici giudiziari*", del Centro di responsabilità "*Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi*" dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che alla disposizione non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, andrebbero acquisiti ulteriori elementi

di valutazione volti a chiarire se la somma indicata corrisponda effettivamente a quanto attualmente utilizzato Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per le proprie spese di funzionamento, e non incida quindi su quote di stanziamenti di bilancio che, ai sensi della legislazione vigente, sono dirette anche ad altre finalità di spesa.

In tal senso, andrebbero richiesti elementi informativi volti a confermare l'effettiva possibilità di utilizzo della dotazione in questione, senza incidere sulle altre finalità di spesa previste a legislazione vigente.

Commi 855-857

(Rifinanziamento di Fondi per l'edilizia giudiziaria; Fondo a favore di iniziative per il recupero e il reinserimento di detenuti, internati, per le loro famiglie, per il recupero di tossicodipendenti e per l'integrazione di stranieri sottoposti ad esecuzione penale)

Il comma 855 prevede una autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, e 50 milioni di euro per l'anno 2027 per l'adeguamento strutturale ed impiantistico degli edifici adibiti ad uffici giudiziari, anche con riferimento alla normativa antincendio, e per finanziare gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico e all'analisi della vulnerabilità sismica dei predetti edifici, nonché per l'ampliamento e la realizzazione di nuove cittadelle giudiziarie e di poli archivistici sul territorio nazionale e per l'acquisizione di immobili dal patrimonio demaniale, da destinare ad uffici giudiziari.

Il comma 856 istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un Fondo, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato al finanziamento di progetti volti: a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del Terzo settore; b) all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative; c) alla cura e all'assistenza sanitaria e psichiatrica, in collaborazione con le regioni; d) al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche; e) all'integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria. Con decreto del Ministro della giustizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e sono stabiliti i requisiti necessari per accedere ai finanziamenti.

La RT ribadisce che la norma autorizza la spesa di euro 100 milioni per l'anno 2023, euro 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ed euro 50 milioni per l'anno 2027 con cui assicurare l'adeguamento strutturale ed impiantistico degli edifici adibiti ad uffici giudiziari, anche con riferimento alla normativa antincendio, e di finanziare gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico e all'analisi della vulnerabilità sismica dei predetti edifici, nonché per l'ampliamento e la realizzazione di nuove cittadelle giudiziarie e di poli archivistici sul territorio nazionale e per l'acquisizione di immobili dal patrimonio demaniale, da destinare ad uffici giudiziari.

I commi inseriti in prima lettura sono al momento sprovvisti di **RT**.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica in conto maggiori spese in conto capitale /correnti

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Rifinanziamento di Fondi per l'edilizia giudiziaria	s	k	100	150	150		30	50		30	50
Comma 856	s	c	4	5	5	4	5	5	4	5	5
Comma 873	s	c	-4	-5	-5	-4	-5	-5	-4	-5	-5

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della circostanza che l'onere recato dalla norma è chiaramente limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di valutare il grado di congruità delle risorse stanziare a fronte dei fabbisogni infrastrutturali dell'Amministrazione giudiziaria, andrebbero richiesti elementi informativi in merito al programma degli interventi di adeguamento edilizio previsti per le annualità 2023/2027.

Inoltre, in ciò venendo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, posto che la maggiore spesa è classificata come in conto capitale, va evidenziato che l'illustrazione degli effetti di maggior spesa in conto capitale sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto non è suffragata in RT da elementi informativi a sostegno degli effetti di cassa stimati e della conseguente dinamica di spesa per il triennio 2023/2025 e anche oltre il triennio in gestione.

Parimenti, sulle norme inserite in prima lettura, premesso che l'autorizzazione ivi prevista su configura quale limite massimo di spesa, andrebbero richiesti tutti gli elementi idonei a consentire una valutazione del grado di congruità delle risorse ivi stanziare per le annualità del triennio a fronte dei fabbisogni rinvenibili da parte dell'Amministrazione penitenziaria.

Comma 858

(Assunzioni di personale nei ruoli del Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria)

La norma autorizza il Ministero della giustizia a bandire, nell'anno 2023, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di n.100 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.

Per far fronte agli oneri assunzionali è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2023 e di euro 4.387.962 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2023.

La disposizione è stata inserita nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura ed è al momento sprovvista di **RT**

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della circostanza che l'onere recato dalla norma è chiaramente limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, occorre però considerare che la norma definisce con esattezza il numero degli educatori da reclutare. Sul punto, andrebbe valutata l'opportunità cdi una modifica del dispositivo che renda la platea modulabile "fino a" rendendo l'onere compatibile con un tetto massimo di spesa

Inoltre, pur considerando le autorizzazioni di spesa, andrebbe richiesta una RT recante l'illustrazione dei dati e parametri considerati nella stima degli oneri complessivi, a partire dal costo unitario medio assunto nel calcolo.

Inoltre, si ravvisa la necessità di acquisizione di analoghe integrazioni circa i criteri applicati per la stima delle risorse destinate alla copertura dei fabbisogni per le procedure concorsuali.

Comma 859 (Giustizia riparativa)

Il comma incrementa di 5 milioni le risorse del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa euro annui a decorrere dal 2023.

La RT evidenzia che la norma dispone l'incremento dello stanziamento del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 di un importo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'art. 67, c. 1, del D.Lgs. 150/2022	s	c	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della circostanza che l'onere recato dalla norma appare limitato all'entità del disposto incremento del suddetto Fondo, non ci sono particolari osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione circa la congruità delle risorse stanziata dalla disposizione in esame, per le annualità del triennio e a decorrere, riprendendo peraltro considerazioni già formulate a suo tempo⁶⁵, andrebbero richiesti

⁶⁵ Cfr. XVIII Legislatura, Nota di Lettura n.330 su A.G. 414, pagina 65.

ulteriori elementi informativi in merito ai fabbisogni di spesa aggiuntivi, che si sono palesati per la giustizia riparativa, atteso che in corrispondenza all'articolo 67 del decreto legislativo n. 150/2022 risultano già stanziati risorse per tali finalità ai sensi della normativa vigente.

Commi 860-861 ***(Compensazione dei debiti degli avvocati)***

La norma amplia le fattispecie per le quali è prevista la possibilità di compensare i crediti dovuti dallo Stato ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002 (Testo Unico delle spese di Giustizia), ovvero dei pagamenti che lo Stato esegue in favore degli avvocati per la difesa di soggetti ammessi a patrocinio dello Stato, ai contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense. A tal fine, la disposizione, al fine di limitare alcuni degli effetti negativi conseguenti ai ritardi dello Stato nei pagamenti dei crediti da gratuito patrocinio, apporta una serie di modifiche al comma 778 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Il comma 860, alla lettera a), punti 1)-4), interviene sul comma 778 della legge di stabilità 2016 ampliando la possibilità di compensare i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art. 82 (Onorario e spese del difensore) e seguenti del DPR 115/2002(T.U. Spese di Giustizia), con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali. Si dispone poi l'incremento della dotazione finanziaria del fondo (per gli anni dal 2016 al 2022 10 milioni di euro e 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023) attualmente previsto dalla legge n. 208 del 2015. Alla lettera b), si sopprimono il terzo e quarto periodo del citato articolo laddove è ad oggi previsto che possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e che la compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).

Il comma 861 stabilisce che ai maggiori oneri di cui al comma 860, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 si provveda mediante utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia, di cui al citato decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

La RT certifica sul comma 860 che la disposizione è finalizzata ad ampliare le fattispecie, introdotte dall'articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le quali è prevista la possibilità di compensare i crediti dovuti dallo Stato ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002 ai contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense ed in tal modo garantire a tutti i professionisti la possibilità di accedere alla compensazione.

La norma è tesa a ridurre gli effetti negativi derivanti dai ritardi dei pagamenti dello Stato ampliando le casistiche di compensazione agli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense in quanto, gli stessi, sono dovuti sempre ed in ogni caso da tutti gli avvocati a differenza dei debiti fiscali o contributi previdenziali da pagare per i dipendenti che potrebbero, invece, non esistere per tutti gli avvocati.

Il limite dell'originaria formulazione della norma è che in alcuni casi risultava mancare il debito con il quale compensare il credito e quindi alcuni avvocati, in particolare quelli con reddito medio pro capite non elevato e con limitati oneri fiscali da corrispondere, non potevano beneficiare della norma.

Per tale ragione estendendo il perimetro agli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense, ovvero ad un debito che è certo e sicuro per tutti i difensori, si riesce effettivamente a limitare gli effetti negativi dei ritardati pagamenti.

La comparazione tra la consistenza media degli importi pagati dallo Stato per i difensori in media circa 300 milioni di euro annui, rapportata all’iniziale dotazione del fondo all’uopo previsto dalla Legge di Bilancio 2016, pari a 10 milioni di euro annui, evidenziava l’insufficienza della dotazione finanziaria del fondo.

Pertanto, la disposizione in esame prevede un incremento della dotazione finanziaria di ulteriori 30 milioni di euro a decorrere dal 2023.

Dal punto di vista tecnico, l’attuazione della modifica normativa non comporta particolari difficoltà tecnico pratiche stante l’esistenza della “piattaforma elettronica di certificazione” già attualmente utilizzata per la compensazione tra crediti ex articolo 82 del DPR 115/2002 e debiti erariali.

Sul comma 861 rileva, da un punto di vista finanziario, la disposizione di cui al comma 860 comporta maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 cui si provvede mediante utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia, di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori/minori spese correnti, come segue:

(milioni di euro)

Co	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
860	Compensazione crediti dovuti dallo Stato ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002 anche per i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense	s	c	30	30	30	30	30	30	30	30	30
861	Riduzione delle risorse relative alle spese di giustizia di cui al DPR 115/2002	s	c	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della circostanza che il maggior onere recato dalla disposizione in esame è chiaramente configurato come limite massimo di spesa, non si formulano osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbero richieste ulteriori informazioni idonee a confermare la congruità della stima dell’onere, dal momento che la RT si limita ad affermare l’insufficienza della dotazione finanziaria iniziale.

Comma 862 (Fondo assolti)

Il comma 862, lettera a) modifica l’articolo 1, comma 1016, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, riferito alla disposizione di cui al comma 1015, in cui è previsto che nel processo penale, all’imputato

assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, perché il "fatto non sussiste" è riconosciuto un rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500. La modifica prevede che l'importo sia liquidato in unica soluzione anziché ripartito in tre quote annuali di pari importo e che ciò avvenga entro l'anno, anziché a partire dall'anno successivo come previsto dalla norma vigente

Il comma 862 lettera b) innalza a decorrere dall'anno 2023 da 8 a 15 milioni annui la dotazione del Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti.

La RT evidenzia che la norma in esame reca una modifica normativa sulla liquidazione del rimborso delle spese processuali in favore dell'imputato assolto (art. 1, commi 1015-1022 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

In particolare, il comma 1016 prevede attualmente che il rimborso in favore dell'imputato assolto di cui al comma 1015, è ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).

Ferma restando la necessità che il pagamento avvenga l'anno successivo alla dichiarazione di irrevocabilità, posto che la domanda di rimborso e gli adempimenti amministrativi successivi avvengono nell'anno successivo alla data di irrevocabilità della sentenza, il pagamento in tre rate dell'importo, comporta per l'ufficio un notevole aggravio di attività, considerato che in luogo di un unico pagamento ne verranno fatti, per ogni domanda accolta, tre da diluirsi in un triennio. Tale rateizzazione, che non ha alcuna utilità sotto il profilo contabile, considerato che i fondi messi a disposizione sono quelli dell'anno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, oltre a triplicare il numero di pagamenti a cui l'ufficio deve provvedere comporta anche ulteriori elementi di complessità nella gestione della pratica amministrativa tutte le volte in cui dovessero intervenire, nelle more del pagamento rateale modifiche dal lato dell'*accipiens* destinate ad incidere sul pagamento, quali modifiche dell'IBAN o modifiche anagrafiche.

La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che si potrà provvedere al rimborso nel limite delle risorse autorizzate.

La norma successiva è tesa ad incrementare di 7 milioni di euro, dagli attuali 8 milioni a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, la dotazione del fondo per il rimborso delle spese legali per gli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato, di cui all'articolo 1, commi 1015 e seguenti, della legge 178/2020.

Con le richiamate disposizioni si è inteso introdurre, nell'ambito del procedimento penale, un principio di equità e di giustizia concreta rispetto all'ordinamento attuale, prevedendo che in favore dell'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della legge 178/2020, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, possa essere riconosciuto il rimborso delle spese legali, ad esclusione dei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e

condanna per altri, di estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione e di sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.

L'incremento del fondo si rende necessario al fine di ampliare la platea di beneficiari, consentendo l'accesso alle risorse del fondo stesso a un numero più elevato di aventi diritto.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che la disposizione si iscrive nel limite delle risorse stanziato, va comunque evidenziato che la riformulazione determina una prevedibile accelerazione degli effetti di cassa rispetto alla legislazione vigente, dal momento che il ristoro dovrà essere corrisposto in unica soluzione entro l'anno e non in tre quote annuali dall'anno successivo al pronunciamento, per cui andrebbe data evidenza della modifica degli effetti, alla luce dei dati concernenti l'attuale media annua dei pronunciamenti degli organi di giustizia che hanno dato luogo al riconoscimento di tale beneficio negli ultimi anni.

Tali dati sarebbero necessari anche per valutare la congruità dell'incremento dell'autorizzazione di spesa disposto dalla lettera *b*).

Commi 863-866

(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della Polizia penitenziaria)

Il comma 863 stabilisce che la Tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria sia sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 3 annesso alla presente legge.

Il comma 864 autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 865 e per un numero massimo di: *a*) 250 unità per l'anno 2023; *b*) 250 unità per l'anno 2024; *c*) 250 unità per l'anno 2025; *d*) 250 unità per l'anno 2026.

Il comma 865 stabilisce che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di euro 1.033.625 per l'anno 2023, di euro 12.154.605 per l'anno 2024, di euro 23.275.585 per l'anno 2025, di euro 34.396.565 per l'anno 2026, di euro 44.483.920 per l'anno 2027, di euro 44.595.706 per l'anno 2028, di euro 45.042.851 per l'anno 2029, di euro 45.489.996 per l'anno 2030, di euro 45.937.141 per l'anno 2031, di euro 46.272.500 per l'anno 2032, di euro 46.382.969 per l'anno 2033, di euro 46.493.439 per l'anno 2034, di euro 46.603.908 per l'anno 2035 e di euro 46.714.378 annui a decorrere dall'anno 2036.

Il comma 866 stabilisce che per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui alle presenti disposizioni è autorizzata la spesa, di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 695.000 per l'anno 2024, di euro 890.000 per l'anno 2025, di euro 1.085.000 per l'anno 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere dall'anno 2027».

ALLEGATO 3

(articolo 1, comma 893)

Sostituisce la Tabella A, allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

RUOLI	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA		
		UOMINI	DONNE	TOTALE
RUOLO ISPETTORI	SOSTITUTO COMMISSARIO	590	50	640
	ISPETTORE SUPERIORE	3.100	450	3.550
	ISPETTORE CAPO			
	VICE ISPETTORE			
RUOLO SOVRINTENDENTI	SOVRINTENDENTE CAPO	4.820	480	5.300
	SOVRINTENDENTE			
	VICE SOVRINTENDENTE			
RUOLO AGENTI/ASSISTENTI	ASSISTENTE CAPO	29.522	3.138	32.660
	ASSISTENTE			
	AGENTE SCELTO			
TOTALE		42.150		

La RT evidenzia che la norma sostituisce la tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, che a livello normativo contiene l'indicazione delle dotazioni organiche del personale dei ruoli degli agenti-assistenti, sovrintendenti e ispettori della Polizia Penitenziaria. Nello specifico viene incrementata di 925 unità – dalle attuali 28.597 a 29.522 la dotazione organica degli agenti-assistenti uomini; di 75 unità – dalle attuali 3.063 a 3.138 la dotazione organica degli agenti-assistenti donne. Di conseguenza si incrementa di 1.000 unità – da 31.660 a 32.660 – la dotazione organica degli agenti-assistenti e sempre di 1.000 unità – da 41.150 a 42.150 – la dotazione organica del Corpo di Polizia Penitenziaria ruoli degli agenti-assistenti, sovrintendenti e ispettori.

In conseguenza di tali modifiche, si prevede un apposito piano di assunzioni straordinarie che assicuri il reclutamento, non prima del 1° ottobre 2023, 1° ottobre 2024, 1° ottobre 2025, 1° ottobre 2026 del contingente di personale della Polizia Penitenziaria, individuato nei limiti delle complessive 1.000 unità del ruolo iniziale.

In particolare, viene prevista l'assunzione, nel rispetto delle nuove dotazioni organiche così come determinate dalle modifiche, per il ruolo di base, operate alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, di 250 unità, per l'anno 2023; di 250 unità, per l'anno 2024; di 250 unità per l'anno 2025; di 250 unità per l'anno 2026.

Gli interventi generano un maggior onere “lordo Stato” pari a euro 1.533.625 per l'anno 2023, a euro 12.849.605 per l'anno 2024, a euro 24.165.585 per l'anno 2025, a euro 35.481.565 per l'anno 2026, a euro 45.263.920 per l'anno 2027, a euro 45.375.706 per l'anno 2028, a euro 45.822.851 per l'anno 2029, a euro 46.269.996 per l'anno 2030, a euro 46.717.141 per l'anno 2031, a euro 47.052.500 per l'anno 2032, a euro 47.162.969 per l'anno 2033, a euro 47.273.439 per l'anno 2034, a euro 47.383.908 per l'anno 2035 e a euro 47.494.378 per l'anno 2036.

Il suddetto onere tiene conto, altresì, delle spese di funzionamento in misura di euro 2.000 “una tantum” pro capite all’atto dell’assunzione [comprensivi dei costi di formazione “variabili” (quali costi di formazione didattica) nonché degli oneri per la fornitura del vestiario e dell’arma individuale] ed euro 780 pro capite per ciascuno degli anni di servizio (a titolo di fornitura del vettovagliamento).

La quantificazione dell’onere è stata effettuata tenendo conto del trattamento economico fondamentale (stipendio, indennità mensile pensionabile e indennità integrativa speciale) spettante per ciascuna qualifica, e rinvenibile dal d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 che ha recepito il Contratto Nazionale di Lavoro del Comparto Sicurezza e Difesa, sottoscritto il 23 dicembre 2021. Ha tenuto, altresì, conto dell’importo dello straordinario e dei fondi per l’efficienza del servizio maturato (a eccezione, per tali ultimi compensi accessori, del personale che, frequentando con la qualifica di allievo agente il corso di formazione, non percepisce né straordinario né FESI) rinvenibile dal conto annuale 2020.

L’onere a regime (dal 2036) sarà pari a euro 47.494.378 annui.

L’impatto finanziario complessivo del presente emendamento è riportato nelle seguenti tabelle:

TABELLA ONERE COMPLESSIVO																
Tabella aumento organico n. 1.000 agenti -POLIZIA PENITENZIARIA																
	ANNO ASSUNZIONE	ENTITÀ	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
			onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo
P E N I T E N Z I A R I	2023	250	€ 1.033.625	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980
	2024	250		€ 1.033.625	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980
	2025	250			€ 1.033.625	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980
	2026	250				€ 1.033.625	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980	€ 11.120.980
	ENTITÀ TOTALI	1.000		€ 1.033.625	€ 12.154.605	€ 23.275.585	€ 34.396.565	€ 44.483.920	€ 44.595.706	€ 45.042.851	€ 45.489.996	€ 45.937.341	€ 46.272.500	€ 46.382.969	€ 46.493.439	€ 46.603.908
	SPESA DI FUNZIONAMENTO		€ 500.000	€ 695.000	€ 890.000	€ 1.085.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000
	TOTALE		€ 1.533.625	€ 12.849.605	€ 24.165.585	€ 35.481.565	€ 45.263.920	€ 45.375.706	€ 45.822.851	€ 46.269.996	€ 46.717.341	€ 47.052.500	€ 47.162.969	€ 47.273.439	€ 47.383.908	€ 47.494.378

Nulla aggiunge sul contenuto delle restanti disposizioni.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione degli elementi forniti dalla RT in merito ai criteri e parametri adottati nella stima degli oneri correlati ad un ampliamento della dotazione organica del Corpo della Polizia penitenziaria, la cui disciplina delle carriere è come noto regolata da normativa di diritto pubblico, in linea di massima, nulla di particolare da osservare.

Peraltro, si evidenzia che, uniformandosi ai *caveat* previsti dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, la RT espone l'evoluzione degli oneri unitari in un orizzonte decennale, ma non consente lo scrutinio l'evoluzione dell'onere di spesa, in considerazione dei contingenti assunzionali previsti per ruoli/carriere della Polizia Penitenziaria, ovvero, in funzione della dinamica degli avanzamenti in ruolo previsti ai

sensi della normativa vigente nelle singole categorie professionali di appartenenza del personale destinatario dei reclutamenti.

Andrebbero solo richiesti i criteri e parametri adottati ai fini della stima delle spese di funzionamento correlate alle assunzioni in questione.

Commi 867-869 **(Assunzioni uffici giudiziari)**

La norma autorizza il Ministero della giustizia, nel triennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, nell'ambito dell'attuale dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria, un contingente di 800 unità di personale non dirigenziale, di cui 327 da inquadrare nell'Area dei «Funzionari» e 473 da inquadrare nell'Area degli «Assistenti», prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 del Comparto Funzioni Centrali.

Per far fronte agli oneri assunzionali è autorizzata la spesa di euro 8.138.000 per l'anno 2024 e di euro 32.550.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2024.

La RT evidenzia con riferimento alle azioni più significative intraprese negli ultimi anni, l'Amministrazione, in controtendenza rispetto al passato, abbia attuato una serie di scelte strategiche tutte finalizzate ad un rafforzamento della forza lavoro operante nel settore Giustizia.

In particolare, nella consapevolezza che l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa sono strettamente collegate alla sussistenza di un numero di risorse umane adeguato a garantire il miglior servizio, questa Direzione ha da tempo avviato un imponente piano assunzionale che la vede tutt'oggi impegnata nell'esecuzione dei relativi incombenzi.

Basti pensare alle sole procedure selettive indette e concluse nell'arco temporale 2020-2021 e quelle in corso nell'anno corrente.

Si reputa opportuno segnalare che la grave scopertura della dotazione organica, nonostante le numerose assunzioni fatte, persiste come grave criticità rispetto agli obiettivi di contenere la definizione dei processi in tempi ragionevoli o comunque nei termini che escludono il ricorso ex Legge Pinto.

Evidenzia che il progetto del piano assunzionale 2022-2024 non copre tutte le esigenze connesse alla dotazione organica poiché, a causa del blocco assunzionale, le risorse del *turnover* non sono sufficienti a coprire il *gap* creato da venti anni di mancate assunzioni.

Si rende dunque necessario reperire, per il triennio 2023-2025, risorse finanziarie per autorizzare l'assunzione in aggiunta a quelle già previste nel piano assunzionale con fondi da turnover, di n. 800 unità di personale non dirigenziale, di cui n. 327 da inquadrare nell'Area dei "Funzionari" e n. 473 da inquadrare nell'Area degli "Assistenti" prevista dal sistema di classificazione professionale del personale

introdotto dal C.C.N.L. 2019-2021 del Comparto Funzioni Centrali, risorse necessarie a garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR “capitale umano”.

Gli oneri assunzionali sono quantificati in complessivi euro 8.138.000 per l'anno 2024 (con decorrenza dal 1° ottobre 2024) e di euro 32.550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, come rappresentato nella seguente tabella:

Aree	Stipendio CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione (x 12 mensilità)	Totale Fondamentale	Oneri riflessi	Totale Fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)
Funzionari	23.501,93	117,48	1.968,28	5.097,64	30.685,33	11.777,03	42.462,36	3.117,83	45.580,19
Assistenti	19.351,97	96,72	1.620,72	3.635,76	24.705,17	9.481,84	34.187,01	3.117,83	37.304,84
Tabella di riepilogo oneri personale									
Qualifica	Retribuzione pro capite lordo Stato	Unità	Onere a regime (2025)	Rateo (2024) - 3 mesi da ottobre per Funzionari e Assistenti					
Funzionari	45.580,19	327	14.904.722,13	3.726.180,53					
Assistenti	37.304,84	473	17.645.189,32	4.411.297,33					
		TOTALE	32.549.911,45	8.137.477,86					

Gli oneri per la procedura concorsuale sono stati quantificati come rappresentato nella seguente tabella:

DESCRIZIONE SPESA	ANNO 2024
Locazione locali, facchinaggio, allestimento aule e gestione locali	2.155.695
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	359.280
Cancelleria e stampati	35.925
Assistenza in aula	449.100
Totale	3.000.000

Riepilogo oneri:

Anno 2024 (decorrenza 1° ottobre + procedura concorsuale) euro 11.138.000

Anno 2025 e a regime euro 32.550.000

Sul comma 868 ribadisce che ivi la disposizione autorizza la spesa di euro 8.138.000 per l'anno 2024 e di euro 32.550.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2024.

Al riguardo per i profili di quantificazione, alla luce della puntuale illustrazione dei criteri e dati, nonché delle ipotesi circa la decorrenza dell'onere per il 2024

(espletamento procedura concorsuale) e a decorrere dal 2025, considerati dalla RT nella quantificazione degli oneri di spesa, non ci sono particolari osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbero richieste maggior informazioni in ordine alla componente retributiva riferibile al t.e. accessorio che indicata in misura identica per le due categorie di personale di cui è previsto il reclutamento, nonché ragguagli sui parametri considerati per la a quantificazione degli oneri relativi all'espletamento delle procedure concorsuali, di cui pure è fornito dalla RT i dettagli dei fattori da considerare.

Comma 870

(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - parte corrente e conto capitale)

La norma dispone in ordine all'entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B (fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2023-2025), allegate al disegno di legge in esame.

Il prospetto riepilogativo non è aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura.

La RT non è aggiornata.

Al riguardo, non si formulano osservazioni.

Commi 871-873

(Fondi)

Le norme recano la rideterminazione di alcuni Fondi. In particolare:

- il Fondo per l'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025, istituito dal D.L. n. 176/2022 (Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica: cd. "Aiuti-*quater*"), è ridotto di 2.627,713 milioni di euro nell'anno 2023, di 453,10 milioni di euro nell'anno 2024, di 324,50 milioni di euro nell'anno 2025, di 353,60 milioni di euro nell'anno 2026, di 24,89 milioni di euro nell'anno 2027, di 85,40 milioni di euro nell'anno 2028, di 48,10 milioni di euro nell'anno 2029, di 65 milioni di euro nell'anno 2030, di 64,20 milioni di euro nell'anno 2031, di 66 milioni di euro nell'anno 2032 e di 72,30 milioni di euro nell'anno 2033;
- il Fondo per interventi di riforma del sistema fiscale (art.1, co. 2 l. 178/2020) è ridotto di 1.393 milioni di euro annui a decorrere dal 2023;
- il Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione è incrementato di euro 2.158.869 per l'anno 2023, di euro 22.036.158 per l'anno 2024, di euro 31.387.272 per l'anno 2025, di euro 151.463.733 per l'anno 2026, di euro 177.656.985 per l'anno 2027, di euro 180.075.961 per l'anno 2028, di euro 181.674.406 per l'anno 2029, di euro 183.274.756 per l'anno 2030, di euro 183.092.756 per l'anno 2031, di euro 183.008.256 per l'anno 2032, di euro 182.956.371 per l'anno 2033, di euro 215.356.371 per l'anno 2034, di euro 201.456.371 per l'anno 2035, e di euro 201.456.371 annui a decorrere dall'anno 2036.

Il prospetto riepilogativo non è aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, per cui si riportano solo i dati relativi ai Fondi che non sono stati modificati

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Riduzione Fondo da destinare all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025 e in particolare alle misure a favore di famiglie e imprese in relazione alla situazione di crisi energetica di cui all'articolo 15, comma 4 del DL 176/2022	s	c	-2.627,71	-453,1	-324,5	-2.627,71	-453,1	-324,5	-2.627,71	-453,1	-324,5
Riduzione Fondo per interventi in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 178/2020	s	c	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393

La RT riferita al testo iniziale si limita a descrivere le norme.

Al riguardo, si evidenzia che l'articolo in esame opera riduzioni ed incrementi di Fondi, secondo importi definiti dalle stesse disposizioni. Non si formulano quindi osservazioni per i profili di quantificazione.

Per quanto attiene al quadro complessivo della manovra e al rapporto tra risorse e impieghi si osserva quanto segue.

Le riduzioni al fondo di cui al DL 176/2022 e alla legge 178/2020 provvedono a reperire risorse (mezzi di copertura) a fronte del complesso degli interventi previsti dal provvedimento in esame.

In particolare, riducendo il Fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge "aiuti-*quater*" n. 176/2022 si provvede a rendere disponibili le relative risorse (per circa 2,6 miliardi nel 2023, 0,45 miliardi nel 2024, 0,32 miliardi nel 2025, 0,35 miliardi nel 2026, 24,9 milioni di euro nel 2027, 85,40 milioni nel 2028, 48,10 milioni nel 2029, 65 milioni nel 2030, 64,2 milioni nel 2031, 66 milioni nel 2032 e 72,3 milioni nel 2033) per le finalità della manovra di bilancio.

Dette risorse provengono in gran parte dal posticipo – ai sensi dell'art. 5 del D.L. 176/2022 - di tre mesi (dal 31/12/2022 al 31/03/2023) il termine entro il quale il Gestore dei servizi energetici (GSE) deve vendere il gas naturale acquistato ai fini del suo stoccaggio, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro. Viene nel contempo posticipato dal 20 dicembre 2022 al 15 aprile 2023 il termine di restituzione allo Stato delle somme precedentemente trasferite al GSE.

Tenendo conto del complesso degli interventi previsti dallo decreto 176/2022, l'art. 15, comma 4, del medesimo decreto istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l'anno 2023, 453,1 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65

milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, destinate all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. Si prevede che una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, sia accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Pertanto, con l'articolo in esame sono utilizzate nel quadro della manovra le disponibilità complessive del Fondo di cui all'art. 15, comma 4, del decreto "aiuti-*quater*" al netto della quota di 1.500 milioni per il 2023, oggetto di accantonamento ed indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE.

Si utilizza invece, mediante apposita riduzione, parte delle disponibilità del Fondo previsto dall'art. 1, comma 2, della legge di bilancio 2021, finalizzato da interventi di riforma del sistema fiscale: la riduzione ammonta a 1.393 milioni, pari all'importo individuato dalla Nadef 2022 quale miglioramento della compliance fiscale (riferito all'esercizio 2019 rispetto al precedente anno) e imputato ad incremento del medesimo Fondo, in base alla legislazione vigente.

Comma 874 **(Fondi)**

La norma reca un incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 26,67 milioni di euro per l'anno 2023 di 18,375 milioni di euro per l'anno 2024, di 32,445 milioni di euro per l'anno 2025, di 38,845 milioni di euro per l'anno 2026, di 44,445 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,945 milioni di euro per l'anno 2032, di 1,945 milioni di euro per l'anno 2033, di 4,545 milioni di euro per l'anno 2034, di 3,445 milioni di euro per l'anno 2035 e di 3,445 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.

La RT e **il prospetto riepilogativo** non sono disponibili.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 875-876 **(Fondi per il finanziamento di interventi di recupero e restauro)**

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai seguenti interventi di recupero e di restauro del patrimonio storico: a) quanto a 2 milioni di euro, per la riqualificazione, il recupero e il restauro del patrimonio storico e paesaggistico del borgo di Pentidattilo, sito nel comune di Melito di Porto Salvo; b) quanto a 3 milioni di euro, per la riqualificazione e il potenziamento del lido comunale Zerbi, bene di rilevanza storica, sito nel comune di Reggio Calabria; c) quanto a 2 milioni di euro, per la valorizzazione, il potenziamento e l'efficienza energetica dello stabilimento termale Antonimina —

Locri, in gestione al Consorzio termale Antiche acque sante, sito nel comune di Antonimina. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per il trasferimento delle risorse tra gli interventi.

La disposizione, inserita in prima lettura, è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della circostanza che l'onere recato dalla norma è chiaramente limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di valutare il grado di congruità delle risorse stanziato a fronte dei fabbisogni indicati dalle norme in esame, andrebbero richiesti elementi informativi in merito agli interventi programmati e alla tempistica degli interventi di spesa previsti.

Sul punto, andrebbero fornite indicazioni in merito all'impatto atteso sui saldi di finanza pubblica, che come noto sono connessi agli stati di avanzamento dei lavori.

Commi 877-889 e 891-893

(Misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio anche relative all'attuazione del DPCM del 4 novembre 2022)

Il comma 877 prevede che le riduzioni di spesa dei Ministeri apportate con i commi da 878 a 890 dell'articolo in esame concorrono, quale contributo dei Ministeri medesimi alla manovra di finanza pubblica, al conseguimento degli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, come definiti nel D.P.C.M. 4 novembre 2022. Il citato D.P.C.M., sulla base dell'obiettivo programmatico di razionalizzazione della spesa fissato nel Documento di economia e finanza (DEF) 2022 per le Amministrazioni centrali dello Stato – che prevede riduzioni di spesa strutturali per i Ministeri di importo pari a 800 milioni nel 2023, di 1,2 miliardi per il 2024 e di 1,5 miliardi annui a decorrere dal 2025 – ha ripartito il suddetto importo tra i singoli Dicasteri, definendo degli obiettivi di spesa per ciascun Ministero per il ciclo di bilancio 2023-2025, ai sensi della disposizione di *spending review* contenuta nella legge di contabilità e finanza pubblica.

Il comma 878 prevede che il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria consegua risparmi di spesa non inferiori a 9.577.000 euro per l'anno 2023, 15.400.237 euro per l'anno 2024 e 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il comma 879 prevede che il Ministero della giustizia, mediante l'efficientamento dei processi di lavoro nell'ambito delle attività per l'attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'Autorità giudiziaria e la razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale, assicurati, a partire dal 2023, risparmi di spesa non inferiori a 331.583 euro per l'anno 2023, a 588.987 euro per l'anno 2024 e a 688.987 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il comma 880 dispone una riduzione di 1.575.136 euro annui a decorrere dal 2023 delle spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni.

Al comma 881 si dispone la soppressione della struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri denominata «InvestItalia», con una conseguente riduzione di spesa pari a 24 milioni a decorrere dal 2023. A tal fine, sono abrogati i commi da 179 a 183 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il comma 882 dispone che l'Agenzia delle entrate effettui riduzione della propria spesa nella misura di almeno 25,2 milioni nel 2023 e di 30 milioni annui a decorrere dal 2024 attraverso la riorganizzazione dei servizi, l'ottimizzazione e digitalizzazione dei processi e la razionalizzazione

delle sedi territoriali. Il comma 883 autorizza l’Agenzia delle entrate ad incrementare dal 2023 di 12,7 milioni le risorse del Fondo risorse decentrate per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali.

Il comma 884 reca una riduzione degli stanziamenti per il MIT di un milione di euro all’anno a partire dal 2023.

Il comma 885 interviene sull’art. 2, commi 3 e 4, del D.L. 126/2019, posticipando dal gennaio 2021 al 2024 l’assunzione dei primi 59 dirigenti tecnici a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione e del merito previsti dalla disposizione, e dal 2023 al 2025 l’assunzione dei restanti 87; vengono al contempo prorogati, fino al 2024, gli incarichi temporanei in essere relativi ai dirigenti tecnici.

Il comma 886 estende dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine di durata massima degli incarichi temporanei di dirigenti tecnici già attribuiti o da conferire da parte del Ministero dell’istruzione e del merito, nelle more dello svolgimento del relativo concorso previsto dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019). Di conseguenza, dispone anche per ciascuno degli anni 2023 e 2024 un’autorizzazione di spesa pari a 7,9 mln di euro annui, di importo identico a quella già prevista, a legislazione vigente, per il 2021 e il 2022.

Il comma 887 riduce il limite di spesa entro il quale, per i lavoratori cosiddetti precoci, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto con un requisito contributivo ridotto.

Il comma 888, aggiunto durante l’esame in prima lettura, riduce di 100 milioni di euro per l’anno 2023 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 il fondo per il pensionamento anticipato in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente decremento degli importi previsti per l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni usuranti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

Il comma 889 dispone il trasferimento diretto delle risorse previste a legislazione vigente al bilancio dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, eliminando il passaggio delle risorse attraverso il bilancio della Presidenza del Consiglio di ministri.

I commi da 891 a 893 istituiscono un Fondo per le assunzioni di personale da parte delle amministrazioni centrali dello Stato che hanno conseguito determinati obiettivi di spesa, con una dotazione pari ad euro 20 milioni per il 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni a decorrere dal 2025, al fine del potenziamento delle competenze delle medesime amministrazioni in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa.

Dal 2024, almeno l’80 per cento di tali risorse deve essere destinato alle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e la eventuale restante quota al conferimento di incarichi a esperti nelle suddette materie, mentre per il solo 2023 le medesime risorse potranno essere impiegate anche solo per tale ultima finalità.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
c. 878, Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, riorganizzazione e l’efficientamento dei servizi degli istituti penitenziari – ripianificazione dei posti di servizio e la razionalizzazione del personale	s	c	-9,58	-15,40	-10,97	-9,58	-15,40	-10,97	-9,58	-15,40	-10,97
	e	t/c				-4,64	-7,00	-3,72	-4,64	-7,00	-3,72

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
c. 879, Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – efficientamento dei processi di lavoro nell’ambito delle attività per l’attuazione dei provvedimenti penali emessi dall’Autorità giudiziaria e la razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale	s	c	-0,33	-0,59	-0,69	-0,33	-0,59	-0,69	-0,33	-0,59	-0,69
c. 880, Riduzione spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni	s	c	-1,58	-1,58	-1,58	-1,58	-1,58	-1,58	-1,58	-1,58	-1,58
c. 881, Presidenza del Consiglio dei ministri -efficientamento delle strutture interne deputate a favorire gli investimenti pubblici	s	c	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
c. 882, Agenzia delle entrate-riorrganizzazione dei servizi, l’ottimizzazione e digitalizzazione dei processi, nonché la razionalizzazione delle sedi territoriali.	e	ext	25,24	30,00	30,00						
	s	c				-25,24	-30,00	-30,00	-25,24	-30,00	-30,00
c. 883, Incremento Fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle entrate, a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della medesima agenzia, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale.	s	c				12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70
c. 883, Incremento Fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle entrate, a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della medesima agenzia, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale- effetti riflessi	e	t/c				6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16
c. 884, MIT- Revisione del limite alla riassegnazione delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazioni	s	c	-1,00	-1,00	-1,00						
	s	c				-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
c. 885, Proroga incarichi a tempo determinato dirigenti tecnici con funzioni ispettive presso Ministero dell’istruzione e del merito	s	c	-11,65	-11,65		-11,65	-11,65		-11,65	-11,65	
c. 885, Proroga incarichi a tempo determinato dirigenti tecnici con funzioni ispettive presso Ministero dell’istruzione e del merito- effetti riflessi	e	t/c				-5,65	-5,65		-5,65	-5,65	

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
c. 887, Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203 della legge n. 232 del 2016-Pensionamento anticipato per lavoratori precoci	s	c	-80,00	-90,00	-120,00	-80,00	-90,00	-120,00	-80,00	-90,00	-120,00
c. 891, Potenziamento competenze amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi e valutazione della spesa e delle politiche pubbliche	s	c	20,00	25,00	30,00	20,00	25,00	30,00	20,00	25,00	30,00
c. 891, Potenziamento competenze amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi e valutazione della spesa e delle politiche pubbliche – effetti riflessi	e	t/c					9,70	11,64		9,70	11,64

La RT afferma che il comma 877 presenta il contenuto dell'articolo in esame, definendo che le riduzioni di spesa di cui ai commi da 2 a 14 sono da ascrivere, congiuntamente a quelle illustrate in sezione II, al contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica per il conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, per la definizione degli obiettivi di spesa 2023-2025 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il comma 878 prevede che nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia si realizzano riduzioni di spesa non inferiori a 9.577.000 euro per l'anno 2023, 15.400.237 euro per l'anno 2024 e 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025, attraverso misure di riorganizzazione ed efficientamento dei servizi degli istituti penitenziari presenti su tutto il territorio nazionale. Per effetto dell'ammodernamento degli impianti tecnologici finanziati con i fondi di investimento destinati all'Amministrazione penitenziaria è possibile riorganizzare, in termini di efficienza, il personale in servizio. L'ampliamento dei sistemi tecnologici di sicurezza incide positivamente sulla riorganizzazione dei servizi, attraverso la riorganizzazione del personale anche in termini di unità assegnate negli Istituti penitenziari su tutto il territorio nazionale.

In particolare, si potrà razionalizzare la spesa per l'indennità di servizio notturno e festivo e l'indennità di rischio, l'indennità meccanografica ed altri assegni vari stabiliti per legge agli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, per l'equo indennizzo nonché per i trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa, indennità di ausiliaria agli ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia, per i quali sono previsti effetti riflessi, con un impatto complessivo in termini di indebitamento netto di 4.932.155 euro per l'anno 2023, di 7.433.384 euro per l'anno 2024 e di 3.949.287 euro a decorrere dal 2025. Sono previste razionalizzazioni anche sulla spesa per il servizio mensa del personale, con un impatto in termini di indebitamento netto di 966.482 euro per l'anno 2024 e di 3.300.000 euro a decorrere dal 2025.

Il comma 879 prevede che nell'ambito del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia si possano realizzare riduzioni di spesa non inferiori a 331.583 euro per l'anno 2023, 588.987 euro per l'anno 2024 e 688.987 euro annui a decorrere dall'anno 2025, attraverso misure di riorganizzazione ed efficientamento dei servizi in materia di giustizia minorile ed esecuzione penale esterna, con particolare riferimento all'efficientamento dei processi di lavoro nell'ambito delle attività per l'attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'Autorità giudiziaria e alla razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale.

Per effetto di importanti interventi di edilizia a valere sul piano complementare al PNRR e grazie a processi di recupero di efficienza, conseguente ad un migliore utilizzo delle potenzialità offerte dalla tecnologia è possibile ridurre la spesa potendo rafforzare progressivamente le sinergie con gli altri Ministeri, le Regioni, gli enti locali, il terzo settore, le comunità e i territori, per l'attivazione di azioni comuni a favore dei soggetti in carico; riorganizzare ed efficientare i processi di lavoro, ad avvenuta attuazione del piano assunzionale in corso che prevede un incremento del 30% degli organici DGMC ex art. 17 D.L. 36/2022; completare le opere infrastrutturali previste, con particolare riferimento alle strutture residenziali minorili; attuare i processi di recupero di efficienza, grazie ad un migliore utilizzo delle potenzialità offerte dalla tecnologia (sono in corso numerosi progetti che potranno consentire un recupero di efficienza, in termini di ore-uomo liberate, e alla possibilità di utilizzo dei diversi sistemi informativi da remoto).

Sul comma 880 afferma che la presente proposta normativa è tesa a recepire in bilancio gli effetti di risparmio, ancora non scontati, derivanti dal completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni, attraverso la riduzione dello stanziamento di bilancio del capitolo 1363 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno 2023.

La legge 23 giugno 2017, n. 103, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017 ha previsto, infatti, all'art. 1, commi 88, 89, 90 e 91, le nuove disposizioni per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. *i-bis* del d.P.R. n. 115 del 2002 recante il Testo unico in materia di spese di giustizia.

Nel rispetto delle citate disposizioni si è proceduto, in modo analogo a come già avvenuto per le prestazioni obbligatorie per l'art. 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 2017, ad individuare le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazioni, indicando nel listino allegato al d.i., le singole tariffe, suddivise a seconda dei servizi di intercettazioni telefoniche tra presenti, telematiche, di localizzazione GPS e videosorveglianza classificate in diverse categorie.

Con il decreto interministeriale Giustizia – MEF, in via di perfezionamento, che disciplina pertanto le prestazioni funzionali e ne determina le relative tariffe, si conseguono gli ulteriori effetti di risparmio che si realizzeranno a decorrere dal 2023.

L'ammontare dei predetti risparmi è stimato prudenzialmente in euro 1.575.136 annui a decorrere dall'anno 2023, ipotizzando un volume di prestazioni funzionali costanti per anno (per numero e per tipologia).

Il comma 881 dispone che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri, mediante un efficientamento delle strutture interne deputate a favorire gli investimenti pubblici, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 24 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con la conseguente abrogazione dei commi da 179 a 183, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il comma 882 dispone che l'Agenzia delle entrate procede alla riorganizzazione dei servizi, all'ottimizzazione e digitalizzazione dei processi, nonché alla razionalizzazione delle sedi territoriali, con l'obiettivo tra l'altro di conseguire risparmi strutturali di spesa per un ammontare non inferiore a euro 25.241.000 per l'anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024. L'Agenzia rendiconta semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato di avanzamento del processo di attuazione del presente comma ed effettua annualmente un corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Ai sensi del comma 883, al fine di potenziare l'efficienza e migliorare la gestione delle strutture operative dislocate sul territorio nazionale, a decorrere dal 2023, al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 882, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a incrementare di 12,7 milioni di euro le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia stessa, da destinare esclusivamente al finanziamento delle posizioni organizzative e professionali previste dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale.

La norma, nel prevedere un incremento, in deroga ai limiti vigenti, del Fondo Risorse Decentrate (FRD) di 12,7 milioni di euro annui da destinare al finanziamento delle posizioni organizzative consente la diminuzione da 12 a 8 delle unità necessarie per l'attivazione di un *team* e una attivazione potenziale di circa 3000 capi *teams* (numero da definire in ragione delle esigenze organizzative degli uffici) e un incremento della retribuzione di posizione e di risultato dei responsabili, a partire dalle posizioni organizzative con la retribuzione più bassa, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa contrattuale vigente.

È possibile quantificare i costi derivanti dall'intervento sulla base dei dati della tabella che segue, contenente il riepilogo della numerosità e delle retribuzioni delle posizioni organizzative e professionali nella situazione attuale ed in quella che si verrebbe a creare a seguito dell'entrata in vigore della nuova norma.

La stima del costo complessivo annuo lordo dipendente da sostenere, per indennità di posizione e di risultato, è dunque pari a circa 18,8 milioni di euro. Rispetto al costo attuale, necessita di risorse aggiuntive pari a circa 9,6 mln di euro annui lordo dipendente a carico del Fondo risorse decentrate. Considerando gli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, nella misura del 32,70%, l'importo totale lordo annuo necessario è pari a circa 12,7 mln di euro, a decorrere dal 2023.

Il comma 884 modifica l'importo del limite alla riassegnazione, a decorrere dal 2023, delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per 1 milione di euro consentendo la riassegnazione nel minor limite definito. Ciò determina un risparmio di 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2023.

Il comma 885 prevede la proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici fino all'anno 2024, pertanto le assunzioni potranno effettuarsi dall'anno 2025. Il medesimo comma prevede, altresì, la proroga fino al compimento del triennio gli incarichi già conferiti negli anni precedenti, per una spesa pari a 7,90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 a valere sulle facoltà assunzionali con un meccanismo che prevede che chi compie tre anni di incarico decadrà dallo stesso per conclusione del medesimo con obbligo di rifacimento della procedura di conferimento, mentre chi non ha effettuato il triennio proseguirà fino al compimento del triennio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024, senza necessità di effettuare un nuovo interpello.

Pertanto, atteso che l'art. 2 comma 3 del D.L. n. 126/2019, prevede uno stanziamento pari a 19,55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si genera un risparmio di spesa, pari a 11,65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, derivante dalla differenza tra l'importo di 19,55 milioni relativo al costo delle assunzioni a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici e la spesa da sostenere per la proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici a tempo determinato pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 2024.

Il comma 886 la proroga le autorizzazioni di spesa necessarie agli incarichi conferiti a tempo determinato in base al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Il comma 887 prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame per 80 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 conseguendo corrispondente economie in termini di minore spesa pensionistica. La riduzione dell'autorizzazione di spesa si rende possibile senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici pensionistici sulla base di quanto emerso a seguito dell'attività di monitoraggio come certificata dalle specifiche Conferenze dei servizi e di quanto conseguentemente prevedibile in via prospettica.

Sul comma 888, aggiunto in prima lettura, afferma che la disposizione prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame per 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 conseguendo corrispondente economie in termini di minore spesa pensionistica. La riduzione dell'autorizzazione di spesa si rende possibile senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici pensionistici sulla base di quanto emerso a seguito dell'attività di monitoraggio come certificata dalle specifiche Conferenze dei servizi e di quanto conseguentemente prevedibile in via prospettica.

Il comma 889 al fine di efficientare l'allocazione delle risorse dispone il trasferimento diretto delle risorse previste a legislazione vigente al bilancio

dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Prudenzialmente non sono associati risparmi di spesa

Il comma 891 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di euro 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, da ripartire tra le amministrazioni centrali dello Stato al fine di potenziare le competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa.

Il Fondo è destinato al finanziamento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato – da inquadrare nell'Area dei “Funzionari” prevista dal C.C.N.L. 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle vacanze di organico – e al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, convenzioni con università e formazione.

Il comma 892 autorizza la spesa complessiva di 1.250.000 per l'anno 2023, di euro 1.562.500 per l'anno 2024 e di euro 1.875.000 a decorrere dall'anno 2025 a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di ciascun Ministero, a valere sul fondo di cui al comma 891.

Il comma 893 prevede che per il solo anno 2023, i Ministeri possono utilizzare le risorse del Fondo anche solo per il conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, convenzioni con università e formazione. È previsto inoltre che ai fini dell'attuazione del comma 893, il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, si osserva che le disposizioni operano riduzioni di spesa ed altre misure funzionali al conseguimento degli obiettivi di spesa 2023-2025 per ciascun Ministero, ai sensi delle vigenti norme sulla revisione della spesa.

In merito al comma 878, inerente la riduzione della spesa dell'amministrazione penitenziaria, si osserva che gli importi in termini di indebitamento netto indicati nella RT coincidono con quelli indicati nel prospetto riepilogativo. Per consentire una più approfondita verifica andrebbero più puntualmente illustrate la riorganizzazione del personale che consentirà di raggiungere i risparmi stimati così come le ragioni per cui vi saranno risparmi sul servizio mensa del personale. Analoghe osservazioni valgono per il comma 879 per il quale non sono spiegate precisamente le modalità di conseguimento dei risparmi.

Con riferimento al comma 880, posto che i risparmi sono quantificati ipotizzando un volume di prestazioni costanti per numero e tipologia, andrebbe chiarito quale parametro è stato preso a riferimento se il dato di spesa dell'ultimo anno disponibile o una media tra più anni.

In relazione ai commi 882 e 883, inerenti l'Agenzia dell'entrate, posto che da un lato tramite la riorganizzazione dei servizi, l'ottimizzazione e digitalizzazione dei processi,

la razionalizzazione delle sedi territoriali si dovrebbero conseguire risparmi a regime per 30 milioni di euro ma nello stesso tempo si prevede una maggiore spesa per 12,7 milioni di euro per finanziare le posizioni organizzative, non appare chiara la correlazione tra le due misure anche se la RT afferma che l'incremento di spesa è volto a potenziare l'efficienza e migliorare la gestione.

Sul comma 884 si ricorda che le entrate erano riassegnate per la copertura degli oneri per strutture del Ministero infrastrutture (struttura tecnica di missione, collaborazioni, convenzioni) e che recentemente con il D.L. 68/2022 (art. 9, co. 5) le entrate da riassegnare a copertura erano state incrementate di 3,5 milioni di euro annui. Andrebbero quindi fornite garanzie sulla sostenibilità delle riduzioni rispetto alle connesse esigenze di funzionamento.

Sul comma 888, aggiunto durante l'esame in prima lettura, si prende atto che la riduzione non compromette il riconoscimento dei benefici alla luce degli elementi acquisiti con il monitoraggio in sede di apposita Conferenza dei servizi, secondo quanto affermato dalla RT.

Non si hanno osservazioni da formulare con riferimento agli altri commi.

Comma 890

(Misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio anche relative all'attuazione del DPCM del 4 novembre 2022)

La disposizione in esame stabilisce che le competenze di avvocato e di procuratore dello Stato la cui esazione è curata, nei confronti delle controparti, dall'Avvocatura generale dello Stato e dalle avvocature distrettuali, nei giudizi da esse trattati, sono assoggettate, a fini fiscali, al regime dei redditi "assimilati" a quelli di lavoro dipendente. Tali competenze sono inoltre escluse dalla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). A tal fine si aggiorna l'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, si prevede una norma interpretativa del regime di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *b*), del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché l'esclusione dalla disciplina di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

La RT riferisce che la disposizione è diretta a chiarire in via interpretativa il regime fiscale al quale assoggettare le competenze attribuite agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21, del Regio Decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611, nel rispetto del limite retributivo, dei criteri di ripartizione e delle ulteriori previsioni di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 (recante "*riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici*").

I sopra menzionati compensi professionali vengono qualificati dalla disposizione in esame quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera *b*), del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, in quanto tali, ritenuti non assoggettabili alla contribuzione ai fini pensionistici gravante sui redditi da lavoro dipendente ma esclusivamente alla ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Uniformandosi all'interpretazione tradizionalmente adottata ed in considerazione della provenienza di tali compensi da soggetti terzi rispetto al datore di lavoro, inoltre, la disposizione esclude espressamente la rilevanza delle predette competenze ai fini del calcolo della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dovuta dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, fermo restando la necessaria acquisizione di una conferma in merito al fatto che alla norma in esame non possano essere associati effetti retroattivi suscettibili di determinare conseguenze di carattere finanziario, nulla da osservare.

Commi 894-895 (*Superbonus*)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, nel novellare il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 176 del 2022, amplia la platea dei destinatari degli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 per cento della detrazione prevista a partire dal 2023. In particolare, la disciplina del 110 per cento si applica:

- agli interventi diversi da quelli condominiale per i quali, alla data del 25 novembre risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), come già previsto a legislazione vigente;
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 19 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 (e non più alla data del 25 novembre 2022) risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

I relativi oneri sono pari a 600.000 euro per l'anno 2023, a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Si specifica che le disposizioni entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La RT afferma che la norma proroga per i condomini la detrazione del 110% fino al 31 dicembre 2023 solo in presenza di alcune condizioni.

Nel dettaglio, per poter fruire dell'aliquota del 110%, viene esteso dal 25 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale deve risultare effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 176 del 2022. Inoltre, sempre per gli interventi sui condomini, che alla data del 25 novembre 2022 sia stata effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), a condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata fra la data di entrata in vigore del medesimo decreto e quella del 24 novembre 2022.

Le date delle suddette delibere devono essere attestate con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condòmino che ha presieduto l'assemblea.

Infine, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo deve risultare presentata entro la data del 31 dicembre 2022.

La RT, sulla base dei dati utilizzati nella Relazione Tecnica di introduzione della norma e applicando la metodologia consolidata, stima i seguenti effetti finanziari considerando i comportamenti concludenti dei contribuenti:

(In milioni di euro)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRPEF/IRES	-0,6	-6	-3,8	-3,8	-3,8	2,8	0
Credito	0	-55,3	-55,3	-55,3	-55,3	0	0
IRPEF/IRES	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0	0	0	0	0	0
IVA	0	0	0	0	0	0	0
Totale	-0,6	-61,3	-59,1	-59,1	-59,1	2,8	0

Al riguardo, si osserva che le informazioni fornite dalla RT non risultano corredate dagli elementi e dai dati posti alla base della quantificazione, limitandosi la RT a segnalare che le stime sono state effettuate sulla base dei dati utilizzati nella RT di introduzione della norma e considerando i comportamenti concludenti dei contribuenti. Di conseguenza, non risulta possibile effettuare una verifica puntuale delle stime fornite.

Con riferimento all'andamento degli effetti finanziari nell'arco temporale considerato (2023-2028), così come rappresentato dalla tabella riportata dalla RT, si evidenzia che prudenzialmente non risultano quantificati gli effetti correlati alla spesa indotta, da cui discenderebbero le maggiori/minori entrate a titolo di IRPEF/IRES, IRAP ed IVA, evitando in tal modo di connotare la stima di alcuni elementi di soggettività/aleatorietà che derivano dalle numerose variabili ed ipotesi da ponderare

nell'analisi dei predetti effetti, la cui complessità è tale da rendere difficile l'elaborazione di previsioni corrette e prudentziali.

Commi 896-897 **(Potenziamento della Corte dei conti)**

La norma autorizza la Corte dei Conti, nel biennio 2023-2024, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il seguente contingente di personale: 13 dirigenti di seconda fascia, n. 104 unità da inquadrare nell'Area dei "Funzionari" e n. 242 unità da inquadrare nell'Area degli "Assistenti", secondo il sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali 2019-2021. È previsto che il reclutamento del predetto contingente di personale avviene, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della vigente dotazione organica della Corte dei Conti, attraverso l'attivazione di procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche.

Agli oneri derivanti dal comma 896, pari ad euro 13.796.000 per l'anno 2023, di cui euro 700.000 per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche ed euro 819.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma 896, e pari ad euro 16.534.000 a decorrere dall'anno 2024, di cui euro 164.000 per oneri di funzionamento, si provvede con le risorse finanziarie disponibili, iscritte nel bilancio della Corte dei Conti. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente norma si provvede, quanto a euro 7.842.000 per l'anno 2023 e a euro 8.595.000 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

La RT ribadisce che la Corte dei Conti è autorizzata per il biennio 2023-2024 ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 13 dirigenti di II fascia e 104 unità da inquadrare nell'Area dei "Funzionari" e 242 unità da inquadrare nell'Area degli "Assistenti", secondo il nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali 2019-2021.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione sono stati quantificati a partire dalla seguente retribuzione pro capite (lordo stato), tenuto conto che per il primo anno di assunzione il rateo è previsto per nove mesi dell'anno 2023, in considerazione della prevista possibilità di ricorrere alle procedure di mobilità.

Corte dei Conti	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Assegno personale pensionabile (13 mesi)	Retribuzione di posizione e funza	Retribuzione di posizione variabile	Totale anno lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale lordo stato	Retribuzione di risultato	Oneri su retribuzione risultato (37,70%)	Retribuzione pro capite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2012-2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO - CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri complessivo (a regime dal 2024)	Oneri 2023 (rateo Aprile-Dicembre)
Dirigente II fascia	45.260,77	4.931,09	12.565,11	21.000,00	83.356,97	31.915,65	115.072,62	8.500,00	2.779,50	126.352,12	4.776,11	313,20	131.441,42	13	1.708.738,48	1.281.553,86
Corte dei Conti	Stipendio CCNL 2019-2021	IVC 2012-2024	Assegno personale pensionabile	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri complessivo (a regime dal 2024)	Oneri 2023 (rateo Aprile-Dicembre)			
Funzionari	33.501,93	11.748	1.467,95	2.090,61	5.097,64	32.275,61	12.387,38	44.662,99	3.880,00	48.542,99	104	5.048.470,96	3.786.353,22			
Assistenti	19.351,97	96,72	1.102,56	1.712,60	3.635,76	25.899,61	9.840,27	35.839,88	3.880,00	39.719,88	242	9.612.210,96	7.209.158,22			
TOTALE anno 2023 spesa personale	122.77.065,30															
TOTALE a regime dal 2024 spesa personale	16.369.420,40															

Per quanto attiene la quantificazione delle spese per lo svolgimento delle procedure concorsuali e di funzionamento relative all'immissione in ruolo del contingente di personale si rappresentano gli oneri indicati nelle tabelle di seguito.

Corte dei Conti	Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dal 2024	Onere complessivo 2023	Onere complessivo a regime dal 2024
Spese concorso e funzionamento	700.000,00	818.471,02	163.694,20	1.518.471,02	163.694,20

Si riportano di seguito gli oneri complessivi per il 2023 e 2024:

Oneri complessivi anno 2023	13.795.536,32
Oneri complessivi a regime dal 2024	16.533.114,61

Agli oneri, pari ad euro 13.796.000 per l'anno 2023, di cui euro 700.000 per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche ed euro 819.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma 896, e pari ad euro 16.534.000 a decorrere dall'anno 2024, di cui euro 164.000 per oneri di funzionamento, si provvede con le risorse finanziarie disponibili, iscritte nel bilancio della Corte dei Conti. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente norma si provvede, quanto a euro 7.842.000 per l'anno 2023 e a euro 8.595.000 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione degli elementi forniti dalla RT relativamente ai dati e parametri impiegati per la quantificazione degli oneri di spesa in ragione annua, relativamente ai distinti contingenti di n.13 unità dirigenziali dirigenti di seconda fascia; n. 104 unità lavorative da inquadrare nell'Area dei "Funzionari" e n. 242 unità da inquadrare nell'Area degli "Assistenti", secondo il sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali 2019-2021, non ci sono particolari osservazioni.

Ad ogni modo, si osserva che la disposizione di cui al comma 896 autorizza un numero preciso di reclutamenti nelle categorie professionali dianzi indicate, a fronte di una autorizzazione di spesa definita come "limite massimo", per cui andrebbe valutata l'opportunità della modifica della norma nel senso di rendere possibile il reclutamento "fino a" per i singoli contingenti, rendendo in tale modo rimodulabile l'onere di spesa.

Quanto ai profili di copertura, posto che la norma prevede che agli oneri si provvede con le risorse finanziarie disponibili iscritte nel bilancio della Corte dei Conti, andrebbe fatta chiarezza su termini e modalità attraverso cui si sono maturate dette disponibilità a carico del bilancio dell'istituto. A tal fine, premesso che alla Corte è riconosciuta autonomia contabile e di bilancio⁶⁶, andrebbe fornita adeguata dimostrazione delle disponibilità già esistenti nel bilancio della Corte dei conti e ad oggi confluite nell'avanzo di amministrazione dell'organo.⁶⁷

Inoltre, con riferimento alla compensazione degli effetti da ritenersi già scontati ai sensi della legislazione vigente, posto che la norma in esame dispone anche il ricorso all'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia (cap. 7593), andrebbero richieste conferme in merito alla dotazione prevista per il suddetto fondo dal bilancio 2023/2025 e a decorrere, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di esigenze di spesa eventualmente già programmate. Sul punto, rilevando che il suddetto capitolo ha dotazione di sola cassa, va nuovamente segnalato che il relativo stanziamento sarebbe destinato ai sensi della legislazione vigente alla compensazione degli effetti derivanti dall'attualizzazione dei contributi pluriennali.

Inoltre, con specifico riferimento al disposto adeguamento anche delle spese di funzionamento del bilancio della Corte, in ragione sia dei fabbisogni di spesa da sostenersi per l'espletamento delle prove concorsuali che per l'acquisizione delle dotazioni necessarie ai nuovi assunti e distintamente indicati dalla norma, va rilevato che la RT non fornisce però precise indicazioni in merito alla tipologia dei fabbisogni di spesa, né sui relativi parametri considerati nel loro calcolo.

Comma 898

(Disposizioni in materia di distacco o comando dei dipendenti delle società a controllo pubblico)

La disposizione modifica l'articolo 19 (*Gestione del personale*) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico delle disposizioni concernenti le partecipazioni degli enti locali, laddove, dopo il comma 9, si aggiunge il comma 9-bis in cui si prevede che al personale delle società pubbliche e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano (PNRR), in quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30 (*Distacco*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall'articolo 30, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026.

⁶⁶ Il provvedimento che ne disciplinava lo statuto è la delibera presidenziale 31 ottobre 2012, recante "Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Corte dei conti", pubblicato nella GU del 10 novembre 2012, nel testo vigente.

⁶⁷ Il bilancio di previsione 2022/2024 indica, al 1 gennaio 2022, un avanzo di ben 138 milioni di euro su 495 milioni di entrate complessive previste per il medesimo anno. Cfr. IPZS, GU, del 20 gennaio 2022, Bilancio di previsione 2022/2024, Allegato, pagina 88.

L'integrazione è stata provata nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura ed è al momento sprovvista di **RT**

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando i limiti temporali e di durata previsti dalla disposizione in esame (sino al 2026 e al massimo di durata annuale) per i comandi/distacchi di personale delle entità considerate dalla norma, va evidenziato che a tali istituti sono associabili effetti finanziari connessi ai fabbisogni di organico delle amministrazioni di appartenenza delle unità interessate, di cui andrebbe dimostrata la sostenibilità a valere dei piani di reclutamento previsti, di volta in volta, ai sensi della legislazione vigente, in relazione alla tipologia di enti e società, e alla corresponsione del trattamento economico "accessorio" da parte dell'Amministrazione destinataria.

Pertanto, rammentando che in presenza di personale del pubblico impiego per cui si dispone il comando /distacco presso altra Amministrazione, lo stesso continua ad occupare posto in organico presso l'Amministrazione di appartenenza, si segnala però che il comma 12 dell'articolo 70 del T.U.P.I. stabilisce che, in tutti i casi nei quali enti pubblici o altre amministrazioni pubbliche che siano dotate di autonomia finanziaria, sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione di proprio personale da parte di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando *et similia*, l'Amministrazione che utilizza risorsa interessata dovrebbe rimborsare all'Amministrazione di appartenenza l'onere relativo anche al trattamento "fondamentale".

Commi 899-902

(Misure in materia di Strategia nazionale di cybersicurezza)

Le norme istituiscono nello stato di previsione del MEF due fondi finalizzati ad attuare la Strategia nazionale di cybersicurezza ed il relativo Piano di implementazione. Si tratta del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2023, 90 milioni per il 2024, 110 milioni per il 2025 e 150 milioni annui dal 2026 al 2037, e il Fondo per la gestione della cybersicurezza, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 50 milioni per il 2024 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2025. Il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del Piano di implementazione della Strategia è affidato all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri le risorse dei due fondi sono assegnate alle amministrazioni individuate dal Piano e, sempre con DPCM, eventualmente revocate, all'esito del monitoraggio operato dall'Agenzia, e riassegnate. Infine, vengono incrementate di 2 milioni di euro all'anno le risorse per il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'art. 18 del D.L. 82/2021. Lo stanziamento è destinato a finanziare lo svolgimento dei nuovi compiti assegnati all'ACN dalle norme in esame.

La RT ribadisce che, al fine di dare attuazione alla Strategia nazionale di cybersicurezza adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 maggio 2022 e di rendere effettivo il relativo Piano di implementazione, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze i seguenti Fondi da ripartire:

- alla lettera a) il Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, destinato a finanziare, anche ad integrazione delle risorse già assegnate a tale fine, gli investimenti volti al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, nonché l'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024, 110 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro annui dal 2026 al 2037;
- alla lettera b) il Fondo per la gestione della cybersicurezza, destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2025.

Sul comma 900 afferma che ivi si dispone che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale indirizza, coordina e monitora l'attuazione del Piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza. A tal fine, sviluppa una rilevazione dei fabbisogni finanziari necessari alle amministrazioni individuate come attori responsabili nell'ambito del predetto Piano.

In merito al comma 901 conferma che la disposizione prevede che gli stessi vengano assegnati alle amministrazioni individuate dal Piano di cui al comma 900, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. In relazione al monitoraggio di cui al comma 900, le risorse assegnate alle amministrazioni ai sensi del presente comma, possono essere revocate mediante l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e le relative risorse sono riassegnate con le modalità previste dal predetto decreto.

Sul comma 902 evidenzia che la disposizione prevede che, per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi da 899 a 901, il fondo di cui all'articolo 18, del decreto legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e successive modificazioni, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese correnti ed in conto capitale, come segue:

(milioni di euro)

Co	Lett	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
899	a)	Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di <i>cybersicurezza</i> per il conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale	s	k	70	90	110	10	20	50	10	20	50
899	b)	Fondo per la gestione della <i>cybersicurezza</i> destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti	s	c	10	50	70	10	50	70	10	50	70
902		Incremento risorse per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per la <i>cybersicurezza</i>	s	c	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 899, non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dalla norma appaiono limitati all'entità delle dotazioni dei fondi.

Ad ogni modo, in particolare, pur prendendo atto degli effetti di maggiore spesa in conto capitale iscritti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto e riferiti alla lettera a), si osserva che la RT non fornisce però indicazioni riguardo alla dinamica di spesa sottostante e dello sviluppo dei relativi oneri oltre il triennio. Sulla lettera b), non ci sono osservazioni.

Sui commi 2-4, ovvero circa agli ulteriori compiti attribuiti all'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale, in considerazione di quanto certificato dalla RT, circa la finalizzazione *ad hoc* alla copertura dei fabbisogni connessi allo svolgimento di tali nuovi compiti, in merito alle risorse stanziare dal comma 902, nulla da osservare.

A tale proposito, anche al fine di comprovare la congruità dello stanziamento predisposto a fronte dei fabbisogni previsti per l'Autorità, andrebbero richieste più precise indicazioni in merito ai fabbisogni di funzionamento correlati alla gestione della programmazione delle risorse previste al comma 899.

Comma 903 **(Clausola di salvaguardia)**

La norma, inserita alla Camera dei deputati, prevede che le disposizioni della presente legge di bilancio siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La norma risulta sprovvista di **RT**.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Nov 2022

[Nota breve n. 1](#)

Le previsioni economiche di autunno 2022 della Commissione europea

"

[Nota di lettura n. 3](#)

A.S. 299: "Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA"

"

[Nota di lettura n. 6](#)

Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti (**Atto del Governo n. 6**)

"

[Nota di lettura n. 4](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (**Atto del Governo 1**)

"

[Nota di lettura n. 5](#)

Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (**Atto del Governo n. 3**)

"

[Nota di lettura n. 7](#)

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (**Atto del Governo n. 4**)

"

[Nota di lettura n. 8](#)

A.S. 345: "Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica"

"

[Nota di lettura n. 9](#)

A.S. 361: "Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici"

"

[Nota breve n. 2](#)

Documento programmatico di bilancio 2023

Dic 2022

[Nota di lettura n. 10](#)

A.S. 389: "Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina"

"

[Nota di lettura n. 11](#)

A.S. 391: "Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici"

"

[Nota di lettura n. 12](#)

A.S. 393: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (Approvato dalla Camera dei deputati)